Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

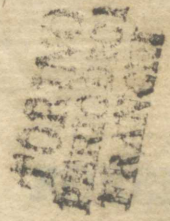

DIARIO

FORENSE UNIVERSALE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

3 7

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE
OSSIA
GIORNALE
GIUDIZIO - LEGALE - PRATICO
DI UN
AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO
VOLUME UNDECIMO.

TORINO

P. 8

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE
OSSIA
GIORNALE
GIURIDICO-LEGALE-PRATICO
DI UN
AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES
BIBLIOTHÈQUE
NICE

VOLUME UNDECIMO.

TORINO
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE
MDCCCXXVIII.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 1

TORINO
5 gennaio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES
BIBLIOTHÈQUE
NICE

SENTENZE E MASSIME.

Testamento — Demenza del testatore — Formalità — Prove per mezzo di capitoli in via civile — Inammessibilità di questi.

I capitoli tendenti a riprovare quanto dichiarò il Notaio recipiente un testamento in ordine alle formalità dell' atto, sono di regola inammessibili in giudicio civile.

Narrò l' Avvocato Saverio Riccio al Reale Senato essere deceduto nel luogo di Poirino, il 9 luglio 1826, l' unico di lui fratello, già Capitano delle Milizie, Giuseppe Riccio in istato nubile, di modo che esso esponente, come unico suo erede legittimo, aveva diritto all' intestata successione del medesimo;

Dopo la morte di esso essere l' esponente venuto in cognizione che il detto Giuseppe Riccio, nel mentre si trovava per Sovrana provvidenza nel così detto Castello di Stato d' Ivrea, avesse fatto un testamento mistico presentato con atto del 12 giugno 1818, aperto e pubblicato con altro del 14 luglio 1826, ambi rogati Magistretti, con cui, dopo alcune disposizioni, nel rimanente di sua eredità avesse instituito in di lui erede universale il Santuario della SS. Vergine d' Oropa, con

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avere nominato in esecutore testamentario ed amministratore della di lui eredità gli amministratori *pro tempore* dello stesso Santuario;

Tale testamento non potesse senza dubbio essere valido ed efficace, mentre esso esponente era in grado di dare le più convincenti prove che il testatore Giuseppe Riccio era, sia prima, che all' occasione e nell' atto del testamento medesimo, affatto scemo di cervello, ed in ispecie affetto da una mania religiosa, per cui tutte le sue azioni ed operazioni giornaliere e momentanee provavano in lui una assoluta demenza, ed incapacità di devenire al menomo atto civile e legale, e che infatti il testamento suddetto gli fosse stato presentato senza che il medesimo avesse fatto la menoma parola, che quello appunto era il suo testamento che egli voleva fare, e che perciò non vi fosse concorso in menoma parte il suo consenso;

E volendo esso Avvocato Riccio provvedere alla sua indennità, chiese ed ottenne lettere citatorie contro il prelodato Santuario, acciò, previa la deduzione dei necessarii incumbenti, e la prova sui medesimi, venisse dichiarato nullo, e di niun effetto il testamento del Giuseppe Riccio, come condito da persona di non sana mente, e niun riguardo avuto al detto testamento, e quello ove d' uopo circoscritto, dichiararsi spettare ad esso, come unico fratello ed erede legittimo del defunto, la successione ed intiera eredità di detto Giuseppe Riccio.

Legittimatosi dalle parti il giudicio, l'attore Riccio, fra i diversi capitoli per esso dedotti onde stabilire nel testatore l' allegata demenza, ed escludere che nel narrato testamento vi fosse concorso il pieno e libero di lui consenso, oltre a quelli concernenti le continue stravaganti di lui azioni, e parlate ivi specificate, dedusse in ispecie i seguenti:

Che detto testatore, già varii giorni prima del 12 giugno 1818, non aveva più voluto mangiare, e che in vece se ne fosse sempre stato colle ginocchia nude sulla nuda terra e di giorno e di notte, a segno che gli fossero gonfiate le ginocchia stesse, le coscie e le

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gambe, motivo per cui fosse rimasto affatto estenuato di forze, onde essendo stato coricato in letto, si fosse persino ostinato a non voler più parlare, come infatti non avesse più parlato in detto Castello, ed anche qualche giorno dopo la sera del 16 detto giugno, in cui era stato trasportato all' Ospedale civile della città d' Ivrea;

Che essendosi nel ridetto giorno 12 giugno portati nel Castello il sig. Notaio Magistretti, ed alcuni altri individui nominandi, e sparsasi per esso la voce, che colà si eran quelli portati onde far fare testamento al Giuseppe Riccio, tutti unanimamente gli abitanti dello stesso Castello avessero dette le precise parole = Quei signori vogliono far fare un testamento ad un matto, il quale non può testare, perchè non ha il cervello buono, e non sa cosa si faccia = Ed intesosi dai medesimi che ciò erasi eseguito, avesser subito detto = Un tale testamento non vale sicuramente, perchè fatto da un matto =;

Che entrati nel giorno surriferito il detto Notaio, e gli altri individui nominandi nella camera del Giuseppe Riccio, lo avessero trovato coricato in letto tenente nelle mani un crocefisso, e che all' apparenza del volto fosse più morto, che vivo, senza che si fosse fatta la menoma parola nè dal Notaio ed individui astanti, nè dal detto Giuseppe Riccio;

Che in quel momento la persona esprimenda avesse estratto dalla scarsella una carta, e l' avesse presentata alla sottoscrizione del Giuseppe Riccio, come infatti questi l' avesse sottoscritta senza far parola alcuna, e fosse stata pure detta carta poscia sottoscritta dai testimonii e Notaio, il quale avendone proceduto al sigillamento, avesse poscia letto l' atto: ma il tutto fosse seguito senza che nè prima, nè dopo al detto atto il Giuseppe Riccio avesse proferta parola; solo la persona esprimenda che aveva estratta la carta dalla scarsella, e quella presentata al Riccio, avesse detto a questi le seguenti parole = Questo è il suo testamento, non è vero? A quale interrogazione nulla avesse risposto il Riccio, ma solo avesse fatto un piccolo segno col capo, cioè con averlo un poco inclinato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Osservò il Santuario convenuto che irrilevanti, ed inammessibili erano gli avversarii capitoli, tendenti tanto a provare il difetto di mente nel testatore, che quelli relativi alla forma del testamento stesso. Diffatti in quanto ai primi la stravaganza delle azioni, e parlate del Riccio, in essi dedotta, non fosse che la conseguenza di semplice religiosa mania, ossia erronea fissazione in materia di religione, la quale da se sola non bastasse a stabilire la di lui intestabilità per difetto di mente, così neppure potesse riuscir conchiudente l'opinione di tale intestabilità che fosse stata da alcuni manifestata dietro la scienza di qualche fatto dipendente dalla detta causa.

Per conchiudere che da tali fatti ne fosse derivata la totale alienazione di mente nel Riccio avesse convenuto altresì dedurre, che fuori di tali discorsi nessuno ne teneva il medesimo lungo il giorno, e che se di altra cosa qualunque si fosse parlato, stravagante si fosse stata la risposta, e tale quale si aspetta da un pazzo, ciò che si fosse taciuto.

Altronde l'allegata demenza nel Riccio si trovasse esclusa dalla circostanza, che egli aveva allora, come avesse ritenuto sino alla morte, la libera amministrazione del fatto suo.

Ed in quanto agli altri capitoli ragguardanti cioè sia la demenza nel testatore, che il mancamento di forma nel testamento stesso, vi ostasse l'atto pubblico; da esso diffatti risultasse essersi osservate le solennità tutte dalle leggi prescritte per la validità dei testamenti mistici, e si trovasse il ridetto testatore in quel momento sano la Dio mercè di tutti li suoi sensi, ed avesse il medesimo dichiarato aver fatto distendere da persona di sua confidenza il suo testamento, epperciò facendo l'atto pubblico prova provata, non andasse perciò soggetto alla riprova per testimonii, perchè = » melior est » probatio instrumentorum quam testium, quia lingua » testium mutabilis et labilis est » (decis. 11 7.bre 1647, refer. Porta causa Ponte), e ciò sino a che l'atto non venisse intaccato di falsità (Fab. def. 3, tit. 13, lib. 9).

Che fosse bensì vero, che fossero alcune volte, anche in semplice giudizio civile, state ammesse dedu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zioni tendenti a riprovare il contenuto in tali atti, ma ciò avesse avuto soltanto luogo ne' casi, in cui o dall' intrinseco, o dall' estrinseco dell' atto stesso già ne scaturivano non indifferenti riscontri di sospezione, come letteralmente si fosse espresso il Magistrato nella decisione 29 novembre 1796, refer. Laurent, caus. Meiranesio Bergondi vers. *ora non permettono*, ciò che rimanesse nel caso escluso, poichè dalle allegazioni stesse avversarie constasse che esso convenuto non ebbe nessuna parte, nè diretta nè indiretta nella confezione del testamento di cui si trattava, e che venne questo ricevuto da un Notaio di tutta probità, a cui poco importava che l'eredità del Capitano Riccio passasse piuttosto ad uno che ad un altro, onde conchiuse, reiette tutte le avversarie deduzioni, assolversi dalle domande dell'attore colle spese.

Replicò l' attore, che la materia da esso dedotta a capitoli non poteva a meno di ravvisarsi sufficiente, onde stabilire la totale demenza nel testatore, prima, e nell'atto stesso del testamento, e così la di lui assoluta incapacità di testare; che già nell' intrinseco del testamento stesso, qualora si avesse voluto supporre fattura del defunto, si ritrovavano non dubbie prove di mente non sana; che se tale diffatti non fosse stato il ridetto testatore, al certo non avrebbe ommesso di parlare del di lui fratello, e de' suoi nipoti, unici congiunti che avea.

La di lui opinione si trovasse appoggiata alla decisione 22 dicembre 1730 ref. D. Guilliers nella causa delli fratelli Frejdos contro lo stesso Santuario d'Oropa.

Avendo il Gio. Francesco Frejdos nel suo testamento lasciato un considerevole legato al detto Santuario, fosse stato tale testamento impugnato dalli fratelli per insania del testatore, ed il Magistrato lo avesse dichiarato nullo per tal causa, attesochè la stravaganza delle azioni e parlate del testatore (non di diversa natura da quella dedotta a capitoli nel concreto caso), e l' avere desso lasciato un considerevole legato al ridetto Santuario, *nullo adiecto onere*, in detrimento degli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

eredi del sangue, cioè li nipoti di fratello che avea instituiti per eredi, non potesse a meno di farlo ravvisar insano.

Che se pertanto il Magistrato considerò in detta causa il testatore insano *ex eo quod legavit Virgini Oropensi non modicam pecuniae quantitatem nullo adiecto onere*, e considerò non doversi presumere che il testatore *adeo voluerit gravare haeredes sanguinis*, tanto più dovesse considerarsi insano il Giuseppe Riccio, il quale, preterito affatto l'unico fratello, e li nipoti figli di questi, aveva instituito erede universale il Santuario nell' intiero considerevole patrimonio *nullo adiecto onere*.

Nè ostasse poi all' ammissione de' capitoli tendenti a provare sia la surriferita demenza del testatore, che la mancanza di forma nel testamento, il contenuto stesso in questo, l' asserzione de' fatti, e la credulità del Notaio, che il testatore fosse in quel momento sano di tutti li suoi sensi, non facesse la menoma prova, e non impedisse che si potesse dare prova contraria, perchè il Notaio non dà la menoma causa di sua asserzione, e tanto più nel concreto caso in cui il Notaio aveva bensì qualificato il testatore sano di tutti i suoi sensi, ma non già delle sue facoltà intellettuali.

E nemmeno restasse preclusa la via di provare in via civile per mezzo di testimonii, che il testatore non avesse mai proferita parola all' epoca del suo testamento, contro la dichiarazione contraria del Notaio, come il dimostrassero le note massime del Supremo Magistrato (Dec. 9 maggio 1760 ref. D. Sclarandi in causa Sciolotti). Pertanto persistette nelle già prese conclusioni.

Ed il R. Senato con sentenza 21 dicembre 1827 ref. D. Celebrini, reietti li capitoli dall' attore Riccio dedotti, assolvette il Santuario dalle domande del medesimo; spese compensate.

Stanno per uscire nel corrente gennaio i motivi di questo giudicato: noi saremo solleciti nel farli noti: si rileverà dai medesimi il vero stato della fatti-specie, che noi abbiamo riferita.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Termine per compiere i giudizii d' appello — Decorrimento di esso termine — Deserzione.

I mesi sei, di cui parla la R. Legge per la spedizione delle cause d' appello (RR. CC. lib. 3, tit. 26, §. 17) sono di giorni 31 caduno (Conclus. dell' Uffizio del signor Avvocato Generale del 13 di luglio 1793 sottoscritte Nuytz) *.

Durante il tempo, che gli atti sono distribuiti al Relatore della causa, od all' Ufficio dell' Avvocato Fiscale, il tempo dell' appello più non decorre, ma date dall' Ufficio le sue conclusioni, ricomincia il decorrimento del tempo, e se l' attore è negligente a levarle, la sua negligenza gli è dannosa altresì come se gli atti non fossero stati comunicati all' Ufficio medesimo.

Così si legge in elaborate conclusioni dell' Uffizio del signor Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Torino nella causa Vagnone contro Fravega, del 6 di novembre 1826.

Tali conclusioni, in cui i relativi principii sulla materia furono ampiamente svolti, sono state confermate con sentenza dello stesso Tribunale del 28 dicembre 1827 ref. I. M. Regis, colla quale si dichiarò deserto il giudicio d' appello, di che si trattava. In aggiunta ai motivi spiegati in esse conclusioni, il Tribunale ha fatto riflesso, che ove fosse stabilito in massima, che anche dopo le conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Fiscale non decorresse più il tempo dell' appellazione, i giudizii appellatorii si verrebbero per tal modo a perpetuare contro lo spirito ed il testo della legge, la quale volle, che un termine perentorio fosse fissato, entro cui abbiano tali giudicii il loro compimento.

---

* *Il Sola, tit.* 32, *glos.* 2 de prosecut. appellat. *così si esprime :* « *Terminus instantiae appellationis est* » *mensium sex, quilibet dierum triginta unius* (*Leg.* 2 » *cod.* de temp. appell.), *ac ita declaravit hos menses* » Menoch. de arbitr., cas. 50, n. 12 ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Materie Criminali.

Ferita — Incerti fra due.

Pietro P. e Bartolommeo P. minori degli anni 25, ditenuti in carcere dal 2 di agosto 1827, inquisiti di avere il 29 del preceduto mese di luglio cagionato a Damiano C. una ferita dichiarata sanabile fra giorni 15, non però risanatasi che fra un mese, e giudicata fatta con arma pungente, furono condannati con sentenza del R. Senato di Piemonte del 2 di gennaio 1828 in vista della loro minorità dei 25 anni, e l'incertezza fra due, alla pena di sei mesi di carcere dal giorno della loro detenzione, con inibizione di molestia senza costo di spesa pel capo, che fu pur loro contestato intorno all'abusiva delazione di coltello, per essere stata eliminata la relativa presunzione della qualità di esso coltello.

MATERIE DIVERSE.

Flebotomo — Esercizio della Chirurgia — § 2 del regolamento annesso al Manifesto del Magistrato della Riforma del dì 8 di agosto 1818 — R. Patenti del 19 di febbraio 1822 — Manifesto di esso Magistrato del 9 di marzo stesso anno — R. Editto giudiziario — Competenza.

Nella causa del R. Fisco di C. . . . capo-luogo di mandamento, contro il flebotomo G. A. R., il signor Giudice di esso mandamento pronunciò sentenza il 25 di giugno 1827, colla quale ha dichiarato il suddetto flebotomo R. convinto di contravvenzione al § 2 del regolamento annesso al Manifesto dell' Eccell.^{mo} Magistrato della Riforma sopra gli Studii in data dell' 8 di agosto 1818, per avere ecceduto i limiti della sua professione di flebotomo, avendo eseguiti salassi ed altre operazioni, ordinando rimedii da prendersi internamente, spediendo per quelli imprudentemente ricette

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a danno degl' individui in atti menzionati, ed incorso perciò nella penale portata dal citato § 2: ed ha quindi condannato lo stesso R. nella multa di L. 300 nuove di Piemonte, dichiarandolo inoltre sospeso dall' esercizio di sue funzioni, il tutto in conformità del § 22, tit. 9 delle Costituzioni per la R. Università.

Il flebotomo R. si rese tosto appellante al R. Tribunale di Torino da tale sentenza per nullità e gravame.

L' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale esaminando la qualità della contravvenzione, l' entità della pena per la medesima prescritta dalla legge, le formalità nel giudicio osservatesi, e l' Autorità da cui venne profferita la detta sentenza, non ha punto esitato in conclusioni del dì 11 dicembre 1827 sottoscritte Moyetta ad opinare per la nullità del giudicato cadente in appello.

Infatti se simili cause (sono parole delle conclusioni) furono per pochi mesi di cognizione dei Giudici di Mandamento, cui competeva la giurisdizione ordinaria dietro il disposto dall' art. primo delle R.e Patenti del 19 di febbraio 1822, fatte di pubblica ragione col Manifesto dell' Eccell.mo Magistrato della Riforma in data del 9 di marzo successivo, colle quali venne restituita alla giurisdizione ordinaria la competenza degli Assessori della R.a Università, egli è conseguente il dire, che quelle non furono più di cognizione dei Giudici di Mandamento, dal giorno in cui divenne esecutorio il R.o Editto del 27 di settembre 1822, col quale venne tolta ai medesimi la giurisdizione ordinaria, e questa riposta non più in una persona sola, ma in più Membri componenti i Tribunali di Prefettura.

In fine si scorge specificamente ristretta la competenza dei Giudici di Mandamento ai soli delitti, e contravvenzioni previste dall' art. 26, ed estesa la giurisdizione dei Tribunali di Prefettura a tutti i delitti, e contravvenzioni, esclusivamente a quelli importanti pena di catena, di galera, o maggiore, la cognizione immediata dei quali trovasi dall' art. 28 riservata ai Senati, ed alla Camera rispettivamente.

Da ciò ne conseguita, che le contravvenzioni previste dal § 2 del citato regolamento, non essendo nel no-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vero di quelle accennate nell' art. 26 del citato Regio Editto, e l' ammontare della pena prevista dal detto § 2 eccedendo la limitata competenza del Giudice del Mandamento, senza che giunga alla misura prevista dall' art. 28 di detto R.° Editto, nella circostanza massime, che non farebbesi più luogo alla pena del bando, ritrovandosi derogato il disposto dal § 22, tit. 9 delle Costituzioni della R.ª Università dal disposto dai § 2 e 107 del ridetto regolamento, sono le contravvenzioni predette di assoluta cognizione dei Tribunali di Prefettura, salvo l' appello ai Supremi Magistrati in virtù del 2.° alinea dell' art. 25 del ridetto R.° Editto.

Epperò il sig. Giudice di C . . . . nel conoscere di una contravvenzione prevista dal § 2 del ridetto regolamento, e nel condannare il flebotomo R. appellante nella pena dallo stesso § stabilita, ha apertamente ecceduto i limiti di sua competenza, e violata la giurisdizione di questo R.° Tribunale.

Per questi motivi l' Ufficio conchiude potersi da questo R.° Tribunale circoscrivere come nulla l' appellata sentenza del sig. Giudice di C . . . , e mandarsi intanto unire il presente al relativo procedimento, e questo trasmettersi all' Ufficio d' istruttoria criminale per essere la causa maturata nel merito, previe conclusioni fiscali sì, e come di ragione, e giustizia.

In tale stato di cose emanò ordinanza di voto del Tribunale di Torino il 2 di gennaio 1828 ref. I. M. Regis, colla quale il Magistrato, ammesso l' appello, di cui nel suddetto ricorso, ha mandato, prima d' ogni cosa, unirsi il ricorso medesimo al procedimento di questa causa, e il tutto trasmettersi al sig. Assessore istruttore per essere tale causa maturata, previe conclusioni fiscali a mente della R. legge.

Taglio irregolare — Squarciamento di piantini — Art. 64 del Regolamento de' boschi e selve.

Luigi Emanuele del luogo di Robella residente in Murisengo fu accusato di contravvenzione all' art.° 64 del Regolamento forestale per avere nell' occasione del taglio d' un bosco d' una giornata circa, situato sul territo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rio di Brozzolo, denominato *Sorba*, operati n.° 21 squarci di piantini di rovere, siccome appariva dalla seguita perizia. L' accusato opinava di non poter incorrere in alcuna multa, e perciò di essere in istato d' assolutoria, perchè gli squarci anzidetti non aveano recato danno alla vegetazione de' germogli, locchè appariva dalla relazione del Misuratore Gio. Battista Bacolla perito d' uffizio. Ma il sig. Avvocato Fiscale sul riflesso, che la legge punisca il fatto dell' irregolare taglio, qualunque ne sia stata la conseguenza, ha tuttavia conchiuso per la condanna dell' Emanuele nella multa di L. 21 in ragione di L. 1 per cadun ceppo. La causa a relazione dell' Assessore G. M. Regis venne portata all' udienza del Tribunale di Torino il 21 dicembre 1827, e già erasi la medesima riferita, quando fu recato l' avviso, che l' accusato avea proposto una somma a titolo di obblazione, che fu accettata; perlochè il Tribunale non ha pronunciato la relativa sentenza, la quale già trovavasi distesa.

Ladronecci di legnami nei boschi — Oblazioni in proposito — Avvertenze.

Con lettera circolare della generale Azienda Economica dell' interno del 18 dicembre 1827 sonosi date le seguenti direzioni state approvate dal ministero:

1.° Si ricuseranno le oblazioni presentate per furti o guasti che hanno luogo nei boschi altrui, ove un notevole danno fosse arrecato al loro proprietario.

2.° Non si darà corso egualmente alle oblazioni per piccole ruberie, quando non s' ignori, che gli autori sono soliti a praticarne. Nelle sopraddette occorrenze il Sotto-Ispettore forestale stende il suo rifiuto in calce dell' oblazione, giusta il disposto dall' art. 17 della circolare del 16 di luglio 1825.

3.° Ma se le oblazioni per furti di lieve entità sono eseguite da persone, che mai o ben di rado commisero

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

simili delitti, saranno accettate dal Sotto-Ispettore, come si accostumò ognora.

Si riserva poi l' Azienda, a seconda dei casi, di costringere il contravventore a procacciarsi il consenso del proprietario danneggiato prima di sanzionare l' oblazione.

Ordinanze — Diritti — Registrazione — Tariffa annessa all' Editto del 27 novembre 1822 — Ordinato Camerale del 27 gennaio 1823 — Regie Costituzioni — Manifesto della Regia Camera del 13 aprile 1823.

Autorevole Persona ha indiritto il 15 di dicembre 1827 la lettera seguente al sig. Avvocato Fiscale di .....: » A risoluzione del quesito da V. S. Ill.ma propostomi col pregiato di lei foglio del ..... le osservo, che l'art. 4 della Tariffa annessa al R. Editto del 27 novembre 1822 non fa distinzione alcuna tra le ordinanze proferte nei giudizii formali, e quelle emanate nei giudizii sommarii, epperciò non può esservi dubbio, che queste ultime vadano soggette al diritto in detto articolo stabilito.

» Di fatti, sebbene le cause di giurisdizione dell' Uditorato Generale di Guerra, dell' Uditorato Generale di Corte, e del Vicariato in questa Capitale, vengano istrutte sommariamente, però essendosi eccitato il dubbio quale fosse la tassa, su cui in dette cause dovessero regolarsi i diritti fissati coll' accennata Tariffa, il Magistrato della R. Camera col suo Ordinato del 27 gennaio 1823 ha dichiarato doversi applicare la Tariffa stabilita per i Tribunali di Prefettura.

» Riguardo poi alla registrazione delle ordinanze di cui si tratta, poichè vanno soggette al divisato diritto, e ritenuto eziandio il disposto dal § 10, tit. 10, lib. 2 delle RR. CC., sembra perciò che debbano essere registrate, e sottoposte a tutte le discipline prescritte dal Manifesto Camerale del 13 aprile 1823.

» Nel porgerle questo riscontro per di lei norma, ho il pregio ecc. ecc. ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Granata (Spagna), 3 *dicembre* 1827. Il fatto seguente è unico negli annali dei nostri Tribunali. — Dona Lauvedra rimasta vedova con una figlia di 17 anni per nome dona Concha, di vaghissimo aspetto, era tutta intenta per darle un marito; e dovea esserle facile il rinvenirlo, perchè bella e ricchissima era la figlia: eppur difficile le riesciva, stantechè questa era, od almeno affettava di essere di un freddissimo temperamento, e schizzinosa anzi che no: a tutti i partiti che le venivan proposti torceva il naso, ed avea sempre qualche cosa a ridire, nessuno l'accomodava. La madre era solita di dare qualche festa in ogni anno ad una sua villa, ove radunava i parenti, ed il più bel fiore della gioventù, e ciò faceva ella sempre al fine di procurare un onesto collocamento alla figlia sua. Diede una di queste feste il dì 8 dicembre 1826 in una campagna presso Jaen. Ivi tutti i convitati si facevano a gara di tener allegra dona Concha, e improvvisavano versi, e cantavano strofe tutte dirette a fissar l'attenzione della bella giovinetta, ma invano. Mentre tutto spirava allegria in quel palagio campestre, ad un tratto una voce corre, che tutti fa fuggire da quel luogo. Il famoso capo de' ladri (un tale Horqueta), che infestava le provincie di Jaen e di Valenza, ivi veniva coi compagni suoi. Dona Lauvedra e dona Concha erano vicine al morirsene di spavento, quando Horqueta loro si appressa, e nel vedere una tanta bellezza disse loro di nulla temere, ch' ei le voleva salve, e che nulla di sinistro sarebbe loro avvenuto. E chi 'l crederebbe? quella fierissima Concha sino a quel punto insensibile si lascia volenterosa rapire da Horqueta, lo ama perdutamente, e lo segue. Il 5 di agosto 1827 fece Horqueta colla compagna sua ed i banditi di lui una scorreria sino ad una cascina

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

detta il *Chorreadero* propria di Concha. I massari, che conoscevano la padroncina, prepararono loro un pranzo, e mentre Horqueta sedeva a tavola, uno de' massari, giovine coraggioso, pensando di far cosa grata alla padrona, che credeva rapita contro il voler suo, tratto un coltello, era in procinto d'immergerlo nel seno del rapitore; ma di ciò avvistasi in tempo Concha, con un colpo di pistòla stende al suolo il fedele suo servo. Ciò indispettì talmente i contadini di que' dintorni, che aspettato in agguato l'assassino Horqueta lo uccisero, e staccato il capo dal busto, il portarono in trionfo nella Città di Jaen, facendosi seguire da dona Concha. Contro di questa s' instruì tosto un procedimento: essa fu negativa sopra tutti gl' interrogatorii, che le vennero dati: ma ad ogni modo fu convinta della sua reità. Il correggidore la condannò alla pena capitale: e poscia portatasi la causa dinanzi alla Cancelleria di Granata, fu la pena modificata, e ridotta al carcere perpetuo.

Roma, 18 *dicembre* 1827. Con sentenza del 12 di novembre il nostro Tribunale di commercio, sull'instanza di Francesco Bestieri, Pietro Ciccaglia ed altri, ha dichiarato il fallimento del sig. Domenico Gasparri. Molti altri fallimenti saranno pronunciati nel corrente mese. Stiano perciò in avvertenza le case commerciali tanto nostre, che estere.

Chartres, 20 *dicembre* 1827. Michele Périère, proprietario, nativo e residente nel comune di La Chapelle, è comparso dinanzi la nostra Corte d' assisie come accusato di falsità in una pubblica ed autentica scrittura, per aver presentato ad un Notaio una donna ignota qualificandola per sua moglie, onde farle ratificare un atto di vendita, ed essendosi in tale circostanza fatto passare da quella un mandato speciale in suo capo. L'accusato in età d'anni 72 venne condannato alla pena di 5 anni di lavori forzati, ed al marchio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 26 *dicembre* 1827. Nella causa di Lady Wedderbunn inglese, e la Casa di commercio di Bologna sotto la firma *Chauveautin*, fu proferita sentenza sotto il giorno d' oggi dalla nostra Corte Reale, con cui si è sanzionata la massima, che l' imprestito contratto in Francia da una donna straniera senza espressa autorizzazione del marito suo, si ritiene tuttavia per valido, sempre quando sia modico, e non ecceda i limiti di una savia amministrazione.

Lione, 28 *dicembre* 1827. Ci scrivono da Parigi, che uscì non ha guari in luce l' Opera seguente, la quale riscuote nel commercio molti e meritati applausi: *Traité des assurances terrestres, suivi des deux traités traduits de l'anglais, le premier de l'assurance contre l'incendie, et le second de l'assurance sur la vie des hommes, par Quénault, docteur en droit, etc.*

— Il Tribunale di commercio della stessa Città nelle udienze del 19 e del 21 del corrente ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Lavaisse, Mallard, Dandelot e Comp., Godefroy, e la donna Toussaint.

Ciamberì 31 *dicembre* 1827. Con Regie Patenti del 28 del corrente S. M. ha conferito al Cavaliere Pietro Luigi Roze Senatore nel nostro Real Senato il titolo, ed il grado di Presidente.

— S. M. con altre Patenti della stessa data ha nominato l' Avvocato G. Borgè ad Assessore nel Tribunale di Prefettura di Moriana; l' Avvocato F. Clerc ad Avvocato Fiscale; l' Avvocato F. Coche a Sost. Avvocato Fiscale, e l' Avvocato F. Naz ad Assessore aggiunto nello stesso Tribunale.

Annecy, 31 *dicembre* 1827. Con R. provvisione del 28 del cadente mese S. M. ha costituito Lorenzo Tissot Notaio e Tabellione pubblico in questa tappa, colla residenza in questa stessa Città.

Nizza, 2 *gennaio* 1828. S. M. con R. Patenti date in Torino il 28 del passato mese si è degnata di conferire all' Avvocato Giuseppe Reghezza, Sostituito Avvocato Fiscale Generale presso il nostro Real Senato, il titolo ed il grado di Senatore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 5 gennaio 1828. S. M. con R. Patenti del 24 dello scorso mese si è degnata d'innalzare alla carica di Reggente la R. Cancelleria del Regno di Sardegna l'Avvocato Fiscal Generale presso il Supremo Consiglio di Sardegna Cavaliere e Senatore D. Gaspare Coller, concedendogli nello stesso tempo il titolo, il grado, e l'anzianità di Presidente.

— Con altre R. Patenti del 28 dello stesso mese S. M. ha nominato il Conte Giuseppe Pensa di Marsaglia a Secondo Presidente della Camera de' Conti.

— Con Patenti del giorno medesimo S. M. si è degnata di permettere alla Comunità di Pianezza di trasportare al giorno 22 di ottobre d'ogni anno la Fiera solita ivi tenersi al 2 di novembre.

— Con provvisione della stessa data S. M. ha accordato all'Avvocato Francesco Courtes, nativo di Bians nella Provenza, il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra gli originarii sudditi de' suoi Reali Dominii.

— S. M. ha pure firmato il 28 di dicembre una tabella di nominazione di due Misuratori a favore di Giuseppe Guasco e d'Evasio Deregibus, per anni 9 il primo, ed a vita il secondo.

— Il giorno stesso la M. S. ha costituito Notaio e Tabellione pubblico Ermenegildo Perotti nella tappa e residenza di Carmagnola.

Il 3 del corrente gennaio essendoci state restituite da chi s'aspetta alcune lettere di quesiti intorno a cose notarili, a cui dovevamo rispondere da qualche tempo, noi potremo ora occuparci della loro soluzione giusta le avute direzioni. In uno de' prossimi numeri del *Diario* incomincieremo a far note le risoluzioni le più importanti.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 2

TORINO
12 gennaio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Pensione vitalizia durante lo stato nubile. — Capitale pagabile in caso di matrimonio.

Questione. *Se dopo il matrimonio essendosi continuata l'esazione della pensione vitalizia dovuta durante lo stato nubile possa dopo la morte della creditrice chiedersi dall'erede il capitale.*

Il signor Giuseppe Canova con testamento 13 aprile 1800 rogato Buscaglione, fra le altre disposizioni legò alle due di lui nipoti, figlie della defunta di lui sorella Lucrezia Berchiati, l'annua pensione di lire 350 caduna, pagabile a quartieri anticipati finchè sarebbero state nubili, e passando a matrimonio, od a monacazione, legò a caduna di esse la somma di lir. 4000, pagabile all'occasione del collocamento, col che ordinò che sarebbe cessata la detta pensione, ed in erede universale instituì il sig. Avvocato Luigi Bertalazone.

Ritrovatesi all'epoca della morte del Canova le nipoti figlie della Lucrezia in numero di tre, cioè Giuseppa, Raimonda, e Modesta, quest'ultima maritata col signor Borgano, ciò diede luogo a molte contestazioni fra loro, e quindi ad una transazione fra esse e il suddetto erede universale, stipulata coll'instromento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

6 agosto 1806, ricevuto Fontana, ove si convenne all' art. 1.°, che il suddetto legato in pensione fosse divisibile in tre porzioni eguali tra tutte tre le sorelle;

All' art. 2.°, che le lire 4000 legate a caduna delle sorelle, facienti coll' addizione del decimo lire 8800, dovessero considerarsi rilevare a lire 9000, che dovessero dividersi in lire 3000 a caduna delle tre sorelle;

All' art. 3.°, che la Modesta maritata avesse la sua dote di lire 3000, ed il legato della pensione cessasse per un terzo;

All' art. 4.°, che venendo a contrarre matrimonio le altre sorelle avessero esse la medesima dote di lir. 3000, e cessasse per un altro terzo ciascuna la detta pensione, che si sarebbe per conseguenza avuta per estinta all' epoca del matrimonio della terza di dette sorelle;

All'art. 5.°, che in caso di decesso d'una di dette sorelle nubili, dovesse cessare per un terzo a favore dell' erede il legato sia in capitale che in pensione, ciò che dovesse pure aver luogo in caso di decesso di amendue in istato nubile;

All' art. 6.°, che l' erede durante il tempo che non avrebbe pagato alcun legato in capitale, continuasse a pagare sia per ragion d' interessi, che per ragione di annualità la medesima somma di lire 760 a semestri anticipati divisibile tra le tre sorelle in porzioni eguali, salvo per il caso di decesso come sovra contemplato, che allora la pensione sarebbe cessata a proporzione;

All' art. 7.°, che le sorelle Berchiati fossero tenute ad avvertire il signor Bertalazone sei mesi prima della domanda del pagamento del capitale delle lire 3000 ciascheduna in caso di matrimonio, come pure la Modesta già maritata;

E che parimenti il signor Bertalazone potesse liberarsi del capitale debito, e far cessare la pensione, sia a favore della Modesta già maritata, sia a favore delle altre venendo il caso di matrimonio, offrendo il pagamento del capitale.

Si rese in giugno 1822 defunta la detta Modesta Borgano, la quale ricevette sino a tal epoca il terzo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della pensione summenzionata, previo testamento 23 novembre 1821, con cui instituì in erede universale l'unica di lei figlia Domenica, e codicillo 25 aprile 1822, con cui autorizzò la sua sorella Raimonda di riscuotere da qualsiasi debitore verso di essa codicillante, quella somma che sarebbe stata necessaria per la soddisfazione de' suoi debiti, ed in ispecie quello verso la stessa Raimonda di lire 500, legandole la suddetta somma, coll' obbligo della soddisfazione di tali debiti.

In adempimento alla surriferita disposizione fece la medesima procedere all' inventaro della eredità, ed essendogli risultato che il maggior credito in essa cadente si era quello di lire 3000 verso il signor Luigi Bertalazone, portato dall' instrumento sunnarrato di transazione 6 agosto 1806, il tutto narrando al R.° Tribunale di Prefettura di Torino, chiese ed ottenne lettere di citazione tanto contro il medesimo, quanto contro la Domenica Borgano, affine, cioè rispetto al primo, venisse dichiarato tenuto al pagamento delle lire 3000, o di quell' altra somma corrispondente ai debiti come sopra, cogli interessi, e riguardo alla seconda assistesse al giudizio nella sua qualità di erede universale della di lei madre Modesta.

Comparse le parti in giudizio oppose il convenuto mancare l' attrice nella sua domanda di ragione, e di titolo sia a fronte del testamento del Giuseppe Canova, sia della successiva convenzione 6 agosto 1806, sia anche perchè vi ostasse il fatto stesso della fu Modesta Borgano coll' aver percetta sino all' epoca della di lei morte la pensione, a cui perciò abbastanza avesse dimostrato di volersi acquietare.

Soggiunse inoltre che in ogni peggiore ipotesi era egli in diritto di imputare nel capitale ed interessi tutte le somme da lui pagate alla Modesta Borgano, dopo il seguito di lei matrimonio, ed assegnatasi la causa a sentenza,

Il Regio Tribunale di Prefettura considerando in sostanza, che avendo la Borgano pendente sua vita sempre voluto esigere l' annualità che sarebbe stato in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sua facoltà di far cessare coll'adempimento al disposto dell'art. 7 della convenzione 6 agosto 1806, non avesse più potuto trasmettere alla di lei erede un diritto al quale vi avesse dessa col fatto rinunciato, essendo inconciliabile, anzi riprovato dalla legge l' obbligo del pagamento di una annualità eccedente quasi il doppio l' interesse legale, col contemporaneo diritto ad una parte contraente di poter disporre anche dopo sua vita del capitale;

Che se si avesse voluto sostenere il contrario, sarebbe nato l' assurdo che anche dopo la morte della detta Borgano avrebbe dovuto decorrere a favore della di lei erede l' annualità medesima sino al pagamento del capitale, non potendosi nel sistema dell' attrice separare l' annualità correspettiva del capitale dal capitale stesso, sistema questo che sarebbe stato in opposizione coi principii di diritto, dell' equità, e colla disposizione della convenzione suddetta, e colle più sane regole d' interpretazione;

Che nè nel testamento del fu Giuseppe Canova, nè nella successiva convenzione 6 agosto 1806 si contenessero due legati, ma una sola disposizione, cioè quella della pensione, alla quale si poteva però surrogare la dote che non fosse dalla Borgano nè stata esatta, nè voluta esigersi;

Per tali motivi, con sentenza 19 giugno 1827, dichiarò doversi assolvere il sig. Avvocato Bertalazone dalle domande dell' attrice, spese compensate.

Da tale sentenza, come gravatoria, appellò tosto al Supremo Magistrato l'attrice Berchiati, osservando che la semplice lettura delle disposizioni testamentarie del ridetto fu Giuseppe Canova abbastanza dimostrasse che due furono i legati che questi volle fare alle sue nipoti, al primo de' quali diritto avessero finchè sarebbero rimaste nubili, ed al secondo potessero soltanto pretendervi quelle o quella di esse, che giunta sarebbe a matrimonio, epperciò essendo la Modesta passata a matrimonio, avesse da quel momento acquistato diritto di percevere il legato in secondo luogo fattole, ed un tal diritto avesse trasmesso negli eredi;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nè reggesse l'eccezione che quella vi avesse rinunciato col proprio fatto percevendo finchè visse l'annua pensione, mentre oltrechè le espressioni costitutive del legato dimostrassero che non altrimenti la Modesta avesse potuto perdere il diritto all' annua pensione, salvo mediante l'effettivo sborso della dote, non se ne avesse di tale implicita rinunzia dagli atti il benchè menomo indizio, e vi ostasse l' instrumento di transazione 6 agosto 1806. Diffatti dopo essersi in esso all'articolo 1.° e 2.° stabilite in complesso le ragioni che a tutte tre le sorelle competevano, si fosse all'articolo 3.° sul particolare della Modesta stipulato che essa avesse la sua dote di lire 3000, e la pensione cessasse per un terzo.

Nè tale diritto pel legato in capitale acquistato col contratto matrimonio, ed illeso ed intatto conservatogli col succitato articolo, gli fosse stato punto tolto, o variato negli articoli susseguenti:

Gli articoli 4.° e 5.° fossero solo relativi alle altre due sorelle, e l'articolo 6.° che non potesse dubitarsi essere relativo specialmente alla Modesta, come l'unica che già acquistato avea diritto al legato in capitale, ed era l'erede in mora a soddisfarlo, dimostrasse essersi questo obbligato alla prestazione della pensione, senza essersi liberato dall' obbligazione di cui all'art. 3.

Ed in vero in esso non si contenesse che una vera mora stipulatasi a favore del ridetto erede, il cui correspettivo era la continuazione dell' annua pensione che dovea tener luogo sia d' interessi, che d' annualità.

Che tale appunto poi fosse stata l' intenzione delle parti, il giustificassero non solo i già citati articoli 3 e 6, ma ben anche gli articoli 5 e 7 del menzionato atto, in cui, cioè nel primo prevedendo le parti il caso di decesso delle due sorelle nubili, avessero stipulato, che in tal caso cessasse a favore dell' erede l'obbligo della prestazione del legato sì in capitale che in pensione annua, senza essersi fatta però parola riguardo alla Modesta, e nel secondo si fosse lasciato in piena facoltà a questa di chiedere in qualunque tempo il pagamento del capitale previo solo avviso di mesi sei.

Finalmente che ciò posto, non fosse neppure il caso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che dovesse imputarsi nel capitale la pensione corrisposta alla Modesta per quanto avrebbe ecceduto l'interesse legale, mentre tale pensione non le fosse stata corrisposta a titolo d'interessi, ma bensì a titolo di annualità dallo stesso avversante costituitale col più volte citato instromento, e da esso a quella pagabile sinchè non avrebbe effettuato lo sborso delle lire 3[m.], annualità di cui fossero correspettivo e causa la transazione come sopra sulle contestazioni elevatesi circa il legato dal Canova fatto, la stretta parentela che passava tra la famiglia Bertalazone, e Berchiati, la povertà di questa e l'opulenza di quella, la pingue eredità che si raccoglieva dall'avversante da un zio materno di esse Berchiati, la mora inoltre ad esso accordata pel pagamento del legato in capitale.

Onde conchiuse ripararsi l'appellata sentenza, ed in di lei riparazione condannarsi l'avversante al pagamento delle suddette lire 3[m.] cogli interessi.

Ed il R. Senato, con sentenza 28 dicembre 1827, refer. D. Coller, dichiarò essersi male giudicato coll'appellata sentenza, e, reiette le eccezioni dell' Avvocato Bertalazone, tenuto questo verso la Berchiati al pagamento della capitale somma di lire 3[m.], di cui nell' instromento 6 agosto 1806, coi proposti interessi sì, e come sarebbero stati accertati e liquidati, spese compensate.

Materie Criminali.

Coltello serratoio — Ferite in rissa.

Giacomo A..... d'anni 34, ditenuto in carcere dal 24 di novembre 1827, ed inquisito d'avere la notte del 4 al 5 del preceduto mese di luglio, previo alterco, causato con coltello serratoio due ferite a Giuseppe Bonello, risanatesi, cioè l'una in 79 giorni, e l'altra in 15, fu condannato con sentenza del Reale Senato di Piemonte del 7 di gennaio 1828 a sei mesi di carcere *absolute*, e non *a die*, attesa la gravità delle ferite, e che erano due. Il fatto era costante. L'inquisito allegava una provocazione per parte del Bonello

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ferito, ed infatti l'inquisito medesimo Giacomo A..... rimase pur esso ferito leggermente cadendo per terra. È da notarsi, che nei suddetti 79 giorni erano compresi giorni 40 di convalescenza dopo risanate le ferite.

MATERIE DIVERSE.

Israeliti. — Comitato di pubblica istruzione dei medesimi. — R. Editto giudiziario art. 7. — — Ordinato della R. Intendenza generale di Torino del 7 di settembre 1823. — Competenza.

Riportiamo qui elaborate conclusioni dell'Uffizio del signor Avvocato Fiscale presso il Regio Tribunale di Prefettura sedente in Torino, sottoscritte *Talucchi*, nella causa del professore Ignazio Piccolo, contro la Commissione Israelitica del Piemonte del 20 di giugno 1826, state confermate con sentenza dello stesso Tribunale proferita il 27 di dicembre 1827, ref. D. Claretta; eccole:

Chiamato il Professore Ignazio Piccolo all'istruzione degli Israeliti da Jacob Abraham Todros, membro del Comitato di pubblica istruzione dei medesimi, collo stipendio di annue lire 300, a quello vi attese dal principio dell'anno 1824 sino al principio di ottobre stesso anno, da cui si portò in vacanze, e ritornatovi quindi in sul principio del mese di novembre, senza un previo diffidamento si vide rimpiazzato.

Per questo in maggio 1825 evocò egli avanti il Giudice di questa Città il signor Abraham Todros, da cui era stato chiamato al toltogli uffizio, ed ivi comechè non fosse più in tempo di provvedersi per l'in allora corrente anno d'altro impiego, chiese 1.° lo stipendio dei già scorsi due mesi di novembre e dicembre; 2.° lire 200 a titolo d'indennizzazione.

Todros chiamò in suo rilievo il Comitato stesso, e sull'opposizione di questo fondata sull'ordinato della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Regia Intendenza di questa Città e Provincia, in data 7 settembre 1823, da esso Comitato prodotto al signor Giudice di questa Città, con sentenza del 20 giugno 1825 si dichiarò incompetente a giudicare tale causa, e mise ad un tempo le parti avanti il signor Intendente, comechè il detto Ordinato attribuisca a questo la cognizione di tutte le cause che tra il Comitato ed i Professori chiamati ad istruire la gioventù Israelitica venissero ad insorgere.

Il Piccolo appellò a questo Regio Tribunale, dicendo insussistente una tale sentenza, ed evocato il solo Todros ripetè contro di lui le domande già fatte in primo giudizio.

Il Comitato come nel primo giudizio, così anche in questo intervenne a rilevare il signor Todros, e disse la causa inferiore alle lire 300, e perciò inappellabile.

In questo stato di cose, con ordinanza 28 novembre 1825 assegnata la causa a sentenza, si mandarono a deferire gli atti a quest' Ufficio per le sue Conclusioni.

Ravvisando perciò l'Uffizio che i punti su cui dee spiegare il suo sentimento siano quelli dell'appellabilità della causa, e della competenza del Magistrato,

Osserva quanto all'appellabilità della causa che gravissimo abbaglio è quello che si prende dal Comitato Israelitico, il quale sostiene la presente causa inappellabile per ragione di somma a motivo che la domanda del Professore Piccolo non arrivi a quella di lire 300: imperciocchè basta il leggere l' art. 13 del Regio Editto 27 settembre 1822 per persuadersi che per appellare dalle sentenze dei Giudici di Mandamento è sufficiente la somma di lire 100, molto inferiore questa a quella, che dal signor Piccolo viene domandata.

Quanto alla seconda questione eccitatasi sulla competenza del Magistrato si rileva che la medesima non altri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

menti è appoggiata dal predetto Comitato al prodotto Ordinato della R. Intendenza generale della Divisione di Torino del 7 settembre 1823, per cui vuolsi devoluto alla cognizione speciale dell' Intendente di questa Città e Provincia « tutte le norme a tenersi per le scuole degli » Ebrei ivi dimoranti, come pure a tutte le questioni » che insorgono relativamente allo stipendio dei Pro» fessori a dette scuole addetti ».

Non è difficile a dimostrare da quanto si legge nell' anzidetto Ordinato, che male si appiglia il prefato Comitato in questa sua eccezione: imperciocchè la cognizione speciale che ivi si tratta concerne solo l' amministrazione delle scuole Israelitiche, e l' ordine che in esse si dee tenere, ma non già l' esecuzione di un contratto come è quello in discorso, che non altrimenti può ravvisarsi che di cognizione d' ordinaria giurisdizione, mentre, a termini dell'articolo 7 del Regio Editto 27 settembre 1822, sarebbe cessata ogni giurisdizione in via contenziosa nei signori Intendenti, e questa attribuita indeclinabilmente ai Tribunali ordinarii, disposizione questa che non ha potuto ricevere nè variazioni, nè deroga dal suddetto Comitato.

Per queste considerazioni l' Ufficio è di parere che, reiette le eccezioni degli Appellanti, si possa da questo Regio Tribunale dichiarare l' oggetto della presente causa di cognizione ordinaria, e rieccitando la giurisdizione del primo Giudice, rimandare la causa e parti avanti il medesimo per le sue provvidenze nel merito.

Il Tribunale colla precitata sentenza del 27 dicembre 1827 ha quindi dichiarato, circoscritta l'Ordinanza del sig. Giudice di questa Città del 30 giugno 1825, e di cui si tratta, doversi rimettere, come rimise le parti avanti il medesimo signor Giudice per le ulteriori di lui provvidenze nel merito della causa, colle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giuramento purgativo — Prescrizione commerciale — Giuramento decisivo — Quando si possa offerire — R. legge — Codice francese.

A soluzione di alcuni quesiti proposti da un Associato si riferisce quanto segue:

La prescrizione, di cui parla l'art. 433 del codice di commercio, va soggetta al giuramento purgativo, cui a termini dell'art. 2275 del codice civile vanno soggette le prescrizioni contemplate dagli articoli 2271, e 2273 del codice medesimo (Sentenza del Senato di Genova del 18 di luglio 1826 in causa Craviotto e Calamaro).

L'attore può offerire il giuramento al convenuto sempre che crede di non avere una prova bastante del fatto che serve di fondamento alla sua domanda. Parimente il convenuto può deferire il giuramento all'attore, quando non ha la prova del fatto che serve di fondamento alle eccezioni che dee proporre contro la domanda.

Questo giuramento può essere deferto tanto avanti, che dopo la contestazione della lite, in prima instanza, od in giudicio d'appello.

Non si potrebbe però dedurre in un giudicio di seconda appellazione (*Prat. leg. part.* 1, *tit.* 25, § 18, *ediz.* 2.ª).

Disputano i Dottori se sia necessario qualche principio di prova, acciò l'attore sia ammesso ad offerire il giuramento, o se vi debba essere ricevuto benchè non abbia il menomo principio di prova della sua domanda.

La Glosa *ad leg.* 3, *C. de reb. cred.*, Bartolo, Baldo, e molti Dottori citati da Mascardo *de probat.* conclus. 957, esigono un principio di prova.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L' opinione contraria, che un attore non ha bisogno d' alcun principio di prova per essere ammesso ad offerire il giuramento al convenuto, è più verace, ed è adottata da Cujacio *obs. XXII*, 28, Duareno, Fachineo, e da molti altri.

Anche Vinnio è di questa opinione, *Select. quaest.* 1, 42; e dessa è generalmente ammessa in pratica, cosicchè l' offerta del giuramento decisivo può farsi in mancanza assoluta di prova, e qualora ve ne fosse alcuna, s' intende ad essa rinunciato, se si effettua poi il giuramento (*RR. CC. lib.* 3, *tit.* 14, § 13; *Osasc. dec.* 97, *n.°* 10; *Thes. dec.* 93).

Questa giurisprudenza venne pure sanzionata dal codice civile, mentre secondo l' articolo 1360 il giuramento può essere offerto in qualunque stato di causa, e benchè non vi esista alcun principio di prova della domanda o dell' eccezione su cui è provocato.

Quantunque poi sia in facoltà della parte di deferire il giuramento al suo avversario, questi non sarà però tenuto ad accettarlo o riferirlo, se non in quei casi soltanto ne' quali non possa altrimenti giustificare la sua intenzione. Imperciocchè ove esso credasi in istato di poter provare con instrumenti, o con testimonii ciò che pretende dall' avversario, gli è permesso di poter ricusare il giuramento, e di negarne la delazione alla parte opposta (*Abeccl. part.* 1, *obs.* 58, *n.°* 11 *et* 27);

Nemmeno colui che è appoggiato ad una sentenza, ancorchè si trattasse di un giuramento decisivo dedotto dopo una sentenza di condanna, benchè il giuramento fosse diretto a provare, che il debito portato dalla sentenza di condanna sia un complesso d' interessi usurarii (Dec. 3 gennaio 1818 ref. Musio in causa Damilano contro Vigitello).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Varii individui colpiti da morte — Stessa causa della morte de' medesimi — Chi fra essi sia stato l' ultimo a morire — Successione — Questione relativa.

Quando trovansi più persone morte in un dato luogo, si ricerca chi sia stato l' ultimo a morire per determinare a chi spetti la successione.

Per rispondere a ciò ci conviene interrogare un medico legale; ed ecco la sua risposta:

Se le cagioni della morte fossero diverse, sarebbe impossibile a sciogliere il quesito: od almeno non si potrebbe che dare un giudizio approssimativo. Ma quando la cagione è la medesima, il giudizio riesce e più facile e meno incerto.

Noi qui non faremo, che proporre i casi più comuni, e sono, 1.° asfissia; 2.° fame; 3.° rovina.

Asfissia. Chi è più gagliardo resiste più lungamente alle cagioni, che impediscono la respirazione.

Fame. Succumbono più presto i giovani: la qual cosa fu assai bene espressa dal divino Poeta nella descrizione, che ne lasciò della morte del Conte Ugolino.

Rovina. Posta niuna differenza nelle lesioni, e posto che sienvi indizii, che non sieno stati estinti nell' atto della rovina, il più gagliardo si presume, che sia stato l' ultimo a morire.

Ove non si possa conoscere se sieno sopravvissuti alla rovina, qualora ne venissero tratti fuori i cadaveri, si potrebbe determinare, che il corpo, che si putrefa l' ultimo, sia stato l' ultimo a morire. Questo giudizio non è certo, ma in mancanza di altri può essere opportuno. Dissi non essere certo: perocchè differenza di età, di sesso, di gagliardia può indurre una diversa epoca nella putrefazione.

Un' importante causa, per cui ci venne chiesto il parere surriferito, pende ora dinanzi al Tribunale di....

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Esami — Notificanza — Nullità — Matrimonio — Moglie — Acquisti fatti da questa — Beneficio de' poveri — Delazione degli Atti all' Ufficio dell' Avvocato de' medesimi.

La notificanza per monizione degli esami quantunque seguita due soli giorni prima, e non tre, giusta il prescritto dalla relativa ordinanza, non importa tuttavia la nullità degli stessi esami, massime quando v'è spazio di tempo sufficiente per recarsi a veder giurare i testimonii esaminandi, e non fu espresso nell'ordinanza medesima che tale notificazione dovesse aver luogo fra quel termine a pena di nullità (Sent. del R. Tribunale di Torino, ref. J. M. Regis, in causa di Colombano Garitta contro il Notaio Gio. Battista Gerbino-Promis, del 5 di gennaio 1828).

Gli acquisti fatti dalla moglie *constante matrimonio* si considerano di proprietà del marito: poco importa che la moglie negoziasse, se non è provato che negoziava per suo conto particolare: a nulla rileva che il marito dichiarasse nel suo testamento come la moglie sua acquistasse col proprio danaro, se siffatta dichiarazione non è corroborata da altre circostanze (Sentenza del Senato di Genova del 21 di ottobre 1826, ref. D. Gil de Borgia in causa *utrinque* Ravaschio).

Non è il caso della delazione degli atti e scritture all' uffizio del signor Avvocato de' poveri, onde riconoscere se il povero possa o non continuare a godere del concessogli beneficio, allorquando l' Ufficio medesimo ha ribattute lui stesso le relative instanze dell' attore, e gli atti appalesano bastantemente la povertà del convenuto (Sentenza del Tribunale di Torino in causa di Pietro Ferrero contro il povero Giacomo Levetto ref. J. M. Regis del 31 dicembre 1827).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Vedova — Passaggio a seconde nozze — Anno vedovile — Lucri dotali.

Un nostro Associato ci propose il seguente quesito: Se la vedova passando a seconde nozze durante l'anno del lutto possa pretendere da' suoi figli di primo letto, ed eredi del defunto di lei marito l' interesse della contro-dote.

Pare doversi rispondere affermativamente, mentre la vedova, giusta le più costanti massime del foro, pel passaggio a seconde nozze, senza distinzione, se sia dessa passata durante l' anno del lutto, o dopo, perde solo la proprietà de' beni che ebbe dal primo marito pel favore de' figliuoli di primo matrimonio, ritenendone sempre l' usufrutto de' medesimi (Ved. Richer. univers. tom. 1, pag. 332, §. 1054, 1058, 1059, e pag. 334, §. 1061. Prat. leg. tom. 8, pag. 286, §. 3, e 288 §. 5).

Iscrizioni e trascrizioni — Cancellazione loro — Notaio — Dichiarazione da questo estesa — Art. 58 del R. Editto ipotecario.

Si cerca se l' atto autentico, di cui parla l' art. 58 del R. Editto del 16 di luglio 1822, per la cancellazione delle iscrizioni, o trascrizioni, possa essere sufficiente una semplice dichiarazione delle parti interessate a questa, estesa da un pubblico Notaio in forma di procura speciale.

Risp. Vuole l' art. 58 del R.° Editto del 16 di luglio 1822 che la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie si faccia sull' esibizione di atto autentico di consenso prestato dal creditore, ecc., epperciò pare non potersi muover dubbio, che quest' atto debba rogarsi da un

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pubblico Notaio nella solita forma solenne, perchè trattandosi di atto ricevuto da Notaio, si intende sempre, che quest'atto dee essere munito di tutte le formalità prescritte dalla legge per l'estensione e rogito degli atti notarili, e così soggetto all'insinuazione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Annecy, 8 *gennaio* 1828. Con R. Patenti del 4 del corrente S. M. si è degnata di permettere al Monastero della Visitazione di questa Città di acquistare a titolo oneroso beni stabili e rendite per la capitale somma in esse Patenti menzionata.

Genova, 9 *gennaio* 1828. S. M. con R. Patenti del 4 di questo mese ha nominato l'Avvocato Paolo Castiglione a Professore d'Istituzioni civili nella nostra Università degli studii.

— Con R. Brevetto della stessa data la M. S. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall'Intendente Generale della Divisione di Genova il 7 dello scorso settembre con Carlo Marabotto per l'ampliazione d'un metro del tratto di strada Reale di Genova tra Bolzanetto ed Acquamarcia.

Biella, 10 *gennaio* 1828. S. M. ha firmato il dì 8 del corrente una tabella per la nomina di un Procuratore per esercitare il suo uffizio innanzi il Tribunale di Prefettura sedente in questa Città, a favore del Causidico Giuseppe Arnulfo.

Torino, 12 *gennaio* 1828. S. M. con Regie Patenti del dì 8 del mese corrente ha nominato l'Avvocato Pietro Antonio Luigi Bertonelli, già volontario negli Uffizii generali presso il R. Senato di Genova, e quindi Giudice del Mandamento di Loano, a Sostituito Avv.° Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Chiavari.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altra Provvigione dello stesso giorno S. M. ha nominato a Giudice del Mandamento di Vezzano, Provincia di Levante, l'Avv.° Gerolamo Airaldi, già volontario nell' Uffizio dell' Avvocato de' poveri presso il Senato di Genova, ed ha pure nominati il Notaio Domenico Molfino, e Settimio Causa a Segretarii, cioè il primo del Mandamento di S. Martino d' Albaro, ed il secondo di quello di Staglieno.

— Con altre Sovrane Patenti del 4 di gennaio S. M. ha permesso alli Marchese Ferrero Della Marmora, e Conte Beraudo di Pralormo di far dissodare nella regione di *Rivo torto*, territorio di Pralormo, il quantitativo di 46 giornate, 79 tav. e 9 piedi di terreno imboschito onde formare un serbatoio d'acque piovane.

— Con altre Patenti dell' 8 del corrente S. M. ha conceduto al Conte di Clermont di Wars la facoltà di nominare e di tenere un camparo per la custodia de' suoi beni situati nei Comuni di Clermont, Droisy, Designy, Seyssel, Chilly e S.t-André.

— Oggi, 12 di gennaio, compiono gli anni 347, in cui il Duca Filiberto I.° fece acquisto del piccolo villaggio di Chatelan nella Savoia. Questo contratto porta diffatti la data del 12 di gennaio 1481.

Annunzii Bibliografici.

Trattato delle successioni testamentarie dell' Avv.° A. Ferrero, vol. 3.° *Torino*, 1827. Stamperia Chirio e Mina. Questo terzo volume è uscito in luce da pochi giorni, e si comprende nel medesimo l' importante e vasta materia dei legati, svolta con corredo di dottrina, con molta chiarezza e bell' ordine.

— *Trattato delle doti e ragioni dotali, secondo il diritto romano, il codice civile ed il ius patrio, dello stesso Autore.* Alba, 1827, tipografia Botto. Questo libro utile ancor esso merita elogio. — Si vende in Torino dai principali librai al prezzo di L. 2. 50.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 3 TORINO 19 gennaio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Tutela — Secondo tutore — Rendimento di conti.

Il secondo tutore è tenuto alla resa del conto anche dell' amministrazione del precedente tutore stato da lui liberato.

Decedette nel 1798 l'Avvocato Gio. Maria Z.... previo testamento, nel quale instituì erede universale l' unica sua figlia Angelica, e stante la di lei pupillare età nominò tutrice alla medesima la Rosa Z.... di lei madre unitamente al Notaio Giacomo Antonio Z....

Nel mese di marzo 1800 la Rosa Z..... essendo passata a seconde nozze, prima di contrarre il matrimonio, procurò di far provvedere la suddetta sua figlia Angelica di altro tutore, come diffatti venne provvista nella persona del Notaio, ed ora Avvocato Giorgio Z.... il giorno 6 marzo 1800.

Questi sollecitò quindi la clausurazione del conto dell' amministrazione presentato dalla vedova Rosa Z.... e l' 8 stesso mese di marzo il medesimo acconsentì

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alla clausurazione dell' accennato conto tutelare, e nel giorno stesso 8 marzo 1800 emanò ordinanza del sig. Giudice di C...., con cui si dichiarò clausurato il suddetto conto previo il sentimento di due prossimiori parenti.

Già il nuovo tutore aveva prestato per suo fideiussore il suo fratello Giovanni in età di anni 23, e questo fu uno dei parenti, che assieme al Pietro V.... di molto più giovine di lui, e del quale non fu dichiarata nè l' età, nè la sua qualità di figlio di famiglia, quali prossimiori parenti dichiararono, essere in sentimento, che il summentovato conto dovesse venir clausurato, e per conseguenza definitivamente liberata la tutrice Vedova Z....

Prestò questa il suo giuramento, ommettendo però in esso di dichiarare l' ammontare nè del caricamento, nè dello scaricamento, per il che il sig. Giudice di C.... ordinò l' inserzione del ridetto conto nell' atto di liberazione, al che opponendosi l' Avv.° Giorgio Z...., il prefato sig. Giudice nello stesso giorno dello spiegato sentimento dei prossimiori parenti, cioè il 10 marzo 1800, proferì solennemente la liberazione dell' accennata Rosa vedova Z....

Alcune imputazioni fatte al detto nuovo tutore nell' amministrazione del patrimonio della da lui amministrata pupilla Angelica, diedero luogo al consiglio di famiglia nel 1806 di pronunciare la sua destituzione, in conformità delle cessate leggi, di quale deliberazione venne ordinata l' esecuzione dal Tribunale di prima instanza di M....., ed appellatosi quello alla cessata Corte d' appello, venne l' appellata sentenza confermata nel mese di aprile 1811.

Successivamente fu radicata lite nanti il R. Senato di Torino pel rendimento del conto dell' amministrazione avuta dall' Avvocato Giorgio Z.... del patrimonio dell' Angelica.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ella chiedeva, che il nuovo di lei tutore dovesse anche dichiararsi contabile dell'amministrazione avuta dalla Rosa prima tutrice, e dal Notaio Giacomo Antonio Z....

Vi si opponeva l'Avvocato Giorgio Z.... dicendo dover la sua contabilità soltanto partire dal giorno della sua nomina di tutore alla suddetta Angelica.

Ma per parte dell'attrice sul punto d'essere assistita in ragione per poter addomandare dal secondo tutore il rendimento del conto dell'amministrazione avuta dalla precedente tutrice, si fece osservare al Supremo Magistrato varie essere le leggi, non meno che le decisioni a cui era appoggiata la sua dimanda.

Ed in fatti osservò in prima, che il fatto di qualunque tutore non poteva essere di nocumento al suo amministrato (Decis. 24 giugno 1818 ref. Castagneri nella causa di Giacomo Rosso c.° Gio. Battista Rosso);

Applicabile essere pure il disposto della legge 44, ff. *de adminis. et peric. tut.*, ed ancor più venir rafforzato l'assunto coll'immancabile applicabilità al caso di cui si trattava della def. 6, tit. *de arbitr. tut.* del Presidente Fabro = ibi = *Potest quidem tutor secundus conveniri pro primi administratione, sed tamen non liberat ea res tutorem a pupillo, si malit pupillus contra eum agere, quam contra secundum tutorem* = dal che chiaro appariva aver il pupillo la scelta di render contabile o il primo, o il secondo tutore per l'amministrazione da quello avuta, a fronte massime dell'altro principio, che vedesi adottato nella sentenza emanata nella causa tra la Città d'Asti, e Giovanni Deandreis, e Giuseppe Ravizza, ref. D. Nuytz, il 27 febbraio 1827, in cui dicesi = *Rationes iterum reddendae sunt, si ob argumentorum congeriem suspicari fas sit non rite, nec recte redditas*;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Essere tanto più applicabili alla specie di cui si trattava i sopraddotti principii, in quanto che due sorta di sospetti dalla medesima sorgevano;

Una che precedeva l' amministrazione del secondo tutore, l' altra che la susseguiva, ed oltre che dall' intrinseco del conto reso dalla prima tutrice, e dalla precipitazione nel presentarlo e farlo approvare, se ne induceva un' intelligenza seguita a danno dell' amministrata tra il primo, ed il secondo tutore.

Diffatti essere stato nominato il Giorgio Z..... a secondo tutore della pupilla Angelica con atto del 6 marzo 1800;

Sotto lo stesso giorno comparire datato il conto, che presentava la prima tutrice;

Il dì 8 marzo, e così due giorni dopo, aver dichiarato il secondo tutore di non dissentire, che venisse clausurato il prenarrato conto, e nello stesso giorno essere emanata ordinanza del signor Giudice di C....., colla quale si era dichiarato clausurato questo conto previo il sentimento di prossimiori parenti, quindi con molta precipitazione, ed illegalmente seguì tosto l' atto di liberazione della prima tutrice, cioè nello stesso giorno dello spiegato sentimento dei parenti, e così il giorno 10 marzo 1800, e ciò oltre varie altre osservazioni per provare che diffatti eransi ommesse varie partite tanto nello scaricamento del presentato conto, non meno che la malversazione e mala fede, con cui aveva amministrato il patrimonio della pupilla Angelica.

Ed il Reale Senato con sentenza 7 gennaio 1828 ref. D. Quaranta dichiarò tenuto in proprio il Giorgio Z..... anche per l' amministrazione avuta dalli Notaio Giacomo Antonio e Rosa Z..... del patrimonio dell' Angelica Z...., mandando alle Parti di comparire avanti il Relatore, cui commise di dare le opportune provvidenze = Spese a carico del Giorgio Z....

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Cattiva riputazione in ordine al costume. — Giuochi — Furti — Evasione dal carcere previa rottura.

Carlo S..... garzone muratore, ditenuto nelle carceri di A. fu inquisito, 1.° d' essere dedito ai giuochi, godente poco buona riputazione in materia di costumi ed onestà; 2.° d' avere nella notte del 18 al 19 di maggio 1826 derubato nella casa d' abitazione, ed a pregiudicio di Gio. Canonica varii effetti di vestimenta, biancheria, ed altri esistenti per la maggior parte sulla galleria di detta casa, dove salì mediante apposizione di una scala: quali effetti erano del comprensivo valore di L. 28 50; 3.° d' avere nella stessa notte derubato al Medico Abbado, e sul tetto del portico, che fa parte della casa d' abitazione del medesimo in D., e mediante pure apposizione di scala al tetto, una quantità di filo, oltre ad un lenzuolo che stava appeso presso la galleria di detta casa, del valore in tutto di L. 4 in 5; 4.° d' avere nella notte medesima derubato a Delia Adriano vedova Gallizio, e sulla galleria di sua casa un paiuolo di rame del valore di L. 15 circa.

Con sentenza del R. Senato di Piemonte del 25 di agosto 1827 proferita in contumacia dell' inquisito, venne il medesimo condannato ad un anno di catena, spese ed indennizzazione. Essendo quindi stato sentito ne' meriti fu inoltre contestato, 5.° d' essersi la notte del 16 al 17 di giugno 1827 evaso da una camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri Reali di Murazzano, ove trovavasi in arresto, con avere rotto i ceppi, ne' quali era avvinto, ed il muro della stessa camera.

E con nuova sentenza del Magistrato in data dell' 8 di gennaio 1828 si è confermata quella del 25 agosto ultimo, esemplarità, indennizzazione, sottomissione, e pel capo 5.° si pronunciò *inhiberi sine.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Testatore — Precetto di questi all' erede di sposare una cugina — Rifiuto — Se importi la perdita dell' eredità.

A termini del diritto Romano il precetto del testatore, per cui l'erede debba congiungersi in matrimonio con una cugina sua (secondo grado), dovrà dirsi a tale obbligatorio, onde quello non avendo luogo pel rifiuto della cugina, abbia lo stesso a perdere il beneficio dell' eredità?

Risposta. Le condizioni *impossibili* di qualunque natura elleno sieno, si considerano siccome non apposte; cosicchè eliminate le stesse dalla disposizione, questa hassi a considerare siccome pura ed assoluta. = L. 1.ª ff. *de condit. instit.*; L. *Cum in secundo*, ff. *de iniust. rupt. irrit. fact. test.*; L. *Multa*, §. 1, ff. *de condit. et demonst.*; L. *quae sub conditione*, § *Mortuo*, ff. *de condit. instit.*

Hannosi per condizioni *impossibili* quelle non solo, che tali sono di *fatto* ed in *natura*, ma quelle pur anco che contrastano colla legge e con i buoni costumi. = L. *Non dubitamus*, ff. *de condit. et demonst.*; L. *Filius*; L. *Conditiones*; L. *Si quis sub conditione*; L. penult., ff. *de condit. et demonst.*; L. *Seius et Agerius*, ff. *ad L. Falcidiam*; L. *Servo*, § 1, ff. *ad Trebell.*; L. *Si a milite*, § *Edictum*, ff. *de testam. milit.*; L. unica, Cod. *de his quae poenae nomine*; L. *Reprehendendae*, Cod. *de instit. et substit.*

Da questi principii deriva, che dove il precetto che obbliga l' erede ad un certo matrimonio possa dirsi contrario alla legge ed ai buoni costumi, lo stesso debbe aversi siccome non iscritto, e l' instituzione hassi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a considerare siccome pura e semplice. = L. 5, ff. *de condict. sine causa*; L. 1, Cod. *de condict. ob causam datorum*; L. *Mulier*, § *Patrum*, vers. *quae ita*, Cod. *de sponsal.*; L. 2, Cod. *de inutil. stipul.* V. Mierez *de maioratu*, p. 1, quaest. 50, n.° 17 et seq.; Ricci, Collect. decis. 1568 in princip.; Mascard. *de probat.*, lib. 2, conclus. 1034; Simon *de pretis interpret. ultim. volunt.*, lib. 4, dub. 1, n.° 8; Ploto, Consigli matrimoniali, cons. 81, n.° 10.

Invano si opporrebbe la Legge 2, Cod. *de instit. et substit.*, avvegnachè emanasse la stessa da un Imperatore Pagano, allorquando secondo le leggi civili Romane non era proibito il matrimonio tra i consobrini, che secondo la computazione civile si consideravano congiunti in quarto grado, e queste disposizioni sieno state limitate dalle posteriori leggi canoniche, le quali proibiscono severamente siffatti matrimonii. = Mantica *de coniect. ultim. volunt.*, lib. 11, tit. 18, n.° 6.

Male a proposito avrebbesi ricorso alle opinioni di quei Dottori, i quali pensarono che laddove il testatore prescrivesse all' erede l' ottenimento della permissione ecclesiastica, avesse a considerarsi siccome valida ed obbligatoria la condizione. = Sanchez *de matr.*, lib. 8, disput. 19; Castillo controv. lib. 3, cap. 7; Molin. *de primog.* lib. 11, cap. 13; Durand. *de condit. et mod. impossib.*, p. 4, cap. 6.

L' opinione di quei Dottori fu contraddetta dai decidenti, siccome ci avverte il Fontanella *de pactis nuptialibus* glos. 3, p. 4, n.° 58. Così decideva il Senato di Castiglia il 23 luglio 1586; il Consiglio di Napoli pensava in modo eguale giusta l'insegnamento di Loffredo cons. 16, del Ricci, di Andrea Molsesio cons. 12, del Sanfelice decis. 289, del Pascal *de patria potestate* p. 3, cap. 2, n.° 17 e seg. Anche i Tribunali Romani

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

abbracciarono la stessa sentenza. V. la decis. cor. Serafini 1156; cor. Buratti 203; cor. Coccino 2222. — V. le decis. *recent.* 107, p. 8; 227, p. 12, n.° 20. V. la decis. 96 cor. Panfili; la decis. del 1718 coram Foscaro. Ved. anche il Mierez loc. cit. Ved. il Manzi consult. 733, tom. 8, n.° 13 e 14.

Le teorie però fin qui spiegate debbonsi applicare allora solo quando la condizione è apposta a carico dell' erede onde privarlo in caso d' inadempimento di una cosa già acquistata, ed all' oggetto d' imporgli una pena; cosicchè bisogna distinguere tra la condizione sospensiva, il modo e la pena. V. Aretino sulla legge 134 ff. *de verborum obligat.* V. la Rota decis. 1 e 2 *recent.* V. Molines decis. 118, n.° 62 e 68. Perlocchè se l' instituzione preceda all' obbligo del matrimonio, la condizione che a questo riguarda si considera giusta il testo delle leggi 24 ff. *de fideic. libert.*; 60 ff. *de haered. instit.*; *Si qui solvens*, ff. *qui et a quibus*; *Quoties* ff. *de usufruct.*; *Cum pater* § *a te peto* ff. *de leg.* 2.°, siccome una pena. V. il Mantica *de tacit.* lib. 11, tit. 22, n.° 33, ed il Puliti quaest. 10 *de verb. oblig.* n.° 17. V. la decis. della Rota di Roma cor. Harrach del 26 giugno 1734; cor. Stadion. del 9 giugno 1755 § 9, e del 13 febbraio 1756 § 8; cor. Borull. del 22 aprile 1757 § 8; cor. Baldo del 10 marzo 1760 § 8. Ved. Cirineco *controv. for.* 451, n.° 83 e seg. Ved. il Politi quaest. 10, n.° [illegible], e dissert. 10, n.° 15 e seg. Ved. Valenti vot. 2[illegible] *de ultim. volunt.* n.° 22, 23 e 24. Ved. Morozzo consult. 197 *per tot.*; Menocchio cons. 425 e 1083; Ramon consult. 94, n.° 15; De-Luca *de fideicomm.* disc. 55, n.° 11; Gama *decis. legit.* decis. 114, n.° 2; Rocca *disput. iur. select.* cap. 194, n. 120; Ridols. alleg. 41, n.° 4; Valenti *de ultim. volunt.* p. 1, vot. 20, n.° 17 e 18. V. le decis.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della Rota *recent.* decis. 493, n.° 30, p. 4, tom. 2; decis. 93; n.° 11, p. 10; coram Gregor. decis. 326, n. 19; cor. Bichio decis. 89, n.° 13; cor. Coccino decis. 1462, n.° 28. — Ivi trovasi stabilita l'accennata distinzione, e le regole che debbono seguitarsi onde rettamente applicarle, abbenchè l'instituzione e la condizione sieno scritte in un atto medesimo.

Molte altre ragioni e di peso militano per la contraria sentenza, delle quali si farà cenno in un altro foglio del giornale.

Inventario — Testatore — Nomina del Notaio per la formazione del medesimo — Morte di questo — Nomina accordata alla vedova del testatore — Erede universale — Erede particolare legittimato — Spese dell'inventario.

Si risponde con quanto segue ad alcuni quesiti, che ci furono proposti è già qualche tempo da alcuni Associati a questo Giornale:

Quando un testatore ha nominato un Notaio per la confezione d'un inventario, essendosi questo reso defunto, se ne accordò la nomina alla vedova del testatore (Conclusioni 2 giugno 1798, Riva Tealdi, confermate il 5 giugno successivo).

È da notarsi che queste conclusioni sono appoggiate al caso della vedova Fraggia, alla quale con decreto 29 marzo 1790 venne dichiarato lecito di eleggere il Notaio che avrebbe stimato per la confezione dell'inventario, nella quale specie non eravi altra differenza, fuorchè l'essersi lasciato dal testatore in balia della moglie di nominare essa il Notaio.

Con testamento del 9, stato aperto con atto del 23 del mese di luglio 1827 rogato Borgarello, Andrea Bar-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

beris ha instituito in suoi eredi particolari nella pura e mera legittima due de' suoi figli emancipati, cioè uno per nome Sebastiano, e l'altro per nome Giuseppe, che trovavasi assente all'epoca dell'apertura del suddetto testamento, ed instituì il terzo figliuolo chiamato Felice in suo erede universale.

Il Sebastiano Barberis dopo il decesso del padre fece procedere dall'Uffizio di Giudicatura di Caselle all'inventario delle sostanze lasciate da quello, e non avendone pagati i relativi diritti, lo stesso Uffizio rilasciò ingiunzione ai due fratelli Sebastiano e Felice pel pagamento de' medesimi.

Chiese quindi il detto Sebastiano avanti il sig. Giudice di Caselle di venir rilevato dalla domanda dell'Uffizio pel pagamento di essi diritti dal di lui fratello Felice, siccome erede universale.

Il predetto sig. Giudice con ordinanza proferita con vision d'atti sotto il 24 dello scorso settembre, dichiarò cadere le spese dell'inventario a carico dell'eredità devoluta al Felice Barberis.

Appello da quest'ordinanza al Tribunale di Prefettura di Torino.

Sentenza dello stesso Tribunale del 16 di gennaio 1828, ref. I. M. Regis, concepita ne' seguenti termini:

» Il R.° Tribunale di Prefettura in Torino sedente,

Udita la relazione degli atti, e sentite le parti in pubblica udienza;

Ritenuto che le spese risguardanti la formazione dell'inventario debbono sempre cadere a peso dell'eredità;

Che l'instanza fatta per la confezione dell'inventario, di che si tratta, tendeva a guarentire i comuni interessi;

Che l'appellato siccome legittimato era in ragione di riconoscere il *quid et quantum*, cui poteva ascendere la sua legittima;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che l'unico mezzo onde pervenire a tale notizia era quello della formazione dell'inventario in discorso;

Che la legittima forma una quota d'eredità, che vuole essere salva, intatta ed intiera in favore del legittimato;

Che non sarebbe dessa più tale quando dovesse sopportare le spese d'un inventario;

Che l'inventario, di che è causa, era pur diretto a far certa la quota di legittima dell'assente fratello;

Che in ciò vi avea anche interesse l'appellato stesso, cui spetta, coll'appellante, comune il diritto della cura ai beni di esso assente:

Per questi motivi

Ha pronunciato e pronuncia doversi confermare come conferma l'ordinanza del sig. Giudice del Mandamento di Caselle del 24 dello scorso settembre cadente in appello, ed ha rimandato e rimanda le parti e causa avanti il medesimo per la sua esecuzione. Spese a carico dell'appellante ».

Fusti di spirito di vino provenienti dall'estero — Bolle relative — Introduzione di esso spirito nella dogana di Torino — Gradi del medesimo inferiori a quello dichiarato nelle dette bolle — Tariffa annessa al Manifesto Camerale del 14 di marzo 1818.

Domenico Pompilio residente nel comune di Bosco, Provincia d'Alessandria, accusato di avere introdotto il 2 di novembre 1827 in questa R. dogana due fusti di spirito di vino, provenienti dall'estero con bolle a cauzione della R. dogana di San Pier d'Arena, di tre gradi inferiore a quello dichiarato in esse bolle, e ciò contro il disposto dall'annotazione A posta in calce della categoria 1.ª n.º 4 della generale tariffa annessa al Manifesto Camerale del 14 di marzo 1818, con

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sentenza del R.° Tribunale di Prefettura di Torino del dì 11 di gennaio 1828 ref. I. M. Regis, venne condannato nella confisca di detto spirito di vino, ed al pagamento del suo valore stato dichiarato nella relativa perizia. Sosteneva l' accusato, che non potesse credersi aver egli voluto commettere alcuna frode in tale dichiarazione, che non gli avrebbe in nulla giovato, perchè dai gradi 17 in avanti di esso spirito si pagasse il diritto medesimo. Il Tribunale ha fatto riflesso in così pronunciare, che la precitata disposizione di legge, era diretta sostanzialmente a prevenire ogni distrazione o sostituzione di genere in quello di transito, ed a renderne certa l' identità, e che sebbene fosse vero, che lo stesso diritto doganale avesse a pagarsi dai gradi 17 sino al grado più alto, non fosse men positivo il fatto, di cui era accusato il Pompilio, e di cui si trattava.

Comunità — Sito per casa e sala ad uso di congreghe della medesima — Renitenza di particolari per la cessione di esso sito — Sovrano provvedimento relativo.

In risposta ad una lettera di un nostro Associato, noi ricopiamo qui la particola di una Sovrana provvisione d' antica data, quale la troviamo estesa in un prezioso manoscritto, che abbiamo avuto in dono da un dotto e chiar. Magistrato, che non è più; eccola:

» S. M. con R. Patenti del 28 di dicembre 1781 ha commesso all' Intendente della Città e Provincia di Biella, acciò constandogli della narrata necessità della Comunità di Zubiena di farsi costrurre una casa ad uso delle congreghe consulari, che non siavi per tale costruzione altro sito più adattato di quello dei fratelli Nicolao, Gioanni, Paolo e Carlo fratelli Chiappa, e che non sia a legittimi fondamenti appoggiata la renitenza del loro rifiuto a prestarsi amichevolmente alla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vendita di tale sito al prezzo, che venisse fissato da un perito coll' ottavo di più, ed ove persistano in non voler devenire in tal modo alla stipulazione del contratto, obblighi senz' altro i sunnominati fratelli Chiappa alla dismissione dell' additato sito a favore di detta Comunità di Zubiena, previa l' equitativa fissazione del prezzo del medesimo sito, e con che tale prezzo non sia inferiore al giusto estimo, coll' ottavo di più, facendone eziandio, ove d' uopo, ridurre d' officio in pubblico instromento il contratto di vendita. Con esse Patenti la M. S. ha conferto per tutto quanto sovra, suoi annessi, connessi e dipendenti l' autorità necessaria ed opportuna, ed anche quella del Prefetto Pretorio ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Vienna (Austria), 20 *dicembre* 1827. Un tale Seweˊrin di Jarovhinski, suddito russo, d'anni 34, assunto il finto nome di Conte, venne in Vienna nel mese di giugno 1826 per mero passatempo. Quantunque avesse seco una considerevole somma di danaro, e che abbia fatte parecchie vincite al giuoco, ad ogni modo i suoi eccessi e la sua prodigalità lo ridussero in breve alle strette, e nella circostanza di aver bisogno di chiedere, siccome chiese, danaro in prestanza. Ma tuttavia non restringevasi punto nelle spese, e giunse al punto, nel continuare il primiero tenor di vita, di dover dare in pegno le cose più preziose ch' egli aveasi. In queste critiche circostanze formò il disegno di commettere un orrendo delitto, di uccidere cioè il professore di matematica, il sig. Blanck settuagenario, uomo di gran dottrina, e che avea fama di possedere grandiose somme di danaro, delitto ch' ei consumò il 13 di febbraio 1827 nella propria di lui casa, causando al medesimo con coltello una ferita sul capo, ed altre nel ventre, che furono causa immediata della morte di lui, con esportar seco otto obbligazioni al 5 per 100, componenti la somma di 6m. fiorini. Fu arrestato il 16 di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

febbraio. Dopo aver negato con pertinacia l'imputatogli fatto avanti la giustizia, che lo interrogava, ha finalmente Jarovhinski confessato il suo crimine. Fu quindi condannato alla pena capitale, che fu eseguita il 30 dello scorso mese di agosto.

Parigi, 4 *gennaio* 1828. Il nostro Tribunale di prima instanza, con sentenza del 2 del corrente gennaio proferita nella causa della cassa de' depositi e dei signori Heyrauld e Crignon, ha deciso che la cassa de' depositi dee, in conformità del diritto comune, e contro l'uso sin qui praticato, fare l'imputazione dei pagamenti primieramente sugl' interessi, e poscia sui capitali.

Arras, 6 *gennaio* 1828. La Corte di assisie di Saint-Omer ha dovuto occuparsi nell' udienza del 12 dello scorso mese di un affare risguardante una falsità commessa per supposizione di persone in un testamento ricevuto dal Notaio T. residente in questa città. Gli autori principali di questo delitto furono condannati a 20 anni di lavori forzati, al marchio ed alla pubblica esposizione. Il Presidente dopo gli esami fece venire a sè il Notaio T., e gli indirizzò le seguenti parole: « Gettate uno sguardo sul banco degli accusati, e vedete l'effetto della vostra imprudenza e della leggerezza con che voi vi siete condotto in quest' affare. È questa una salutare lezione che vi debbe ricordare in avvenire le obbligazioni che le funzioni vostre vi impongono ». Il Procuratore del Re disse in ultimo: « Sappia il Pubblico che il nostro ministero c'impone l'obbligo di fare alcune riserve contro il Notaio T., che la condotta di questo Notaio sarà soggetto di nuove indagini, e che sarà pronunciato a suo tempo contro di lui a termini di ragione e giustizia ».

Lione, 12 *gennaio* 1828. Il chiar. Professore C..... Durand ha testè fatto pubblica l'opera seguente in 2 vol. in-8.°: *Cours d'éloquence à l'usage des jeunes gens qui se destinent au barreau, etc.* Questo corso è stato dettato pubblicamente nella grande sala della *Società delle arti* in Geneva, ed in quella dell'Accademia provinciale di Lione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Modena, 6 *gennaio* 1828. Con decreto del 20 di dicembre p. p. il nostro Sovrano ha dati nuovi provvedimenti intorno alle funzioni giudiziarie in questo Ducato. Giusta il summentovato decreto v' ha, 1.° un consigliere intimo di giustizia e di grazia incaricato di tutti gli atti relativi ad amministrazione di giustizia, od a concessioni di grazia; 2.° un supremo consiglio di giustizia diviso in due classi, in grado di revisione; 3.° due tribunali di giustizia residenti in Modena ed in Reggio in grado d' appello; 4.° i giusdicenti locali competenti a conoscere d' ogni causa civile, che non ecceda le L. 8000 di Modena, e d' ogni causa criminale, che non ecceda la pena della multa o del carcere; 5.° i giudici conciliatori competenti alla conciliazione di tutte le cause non eccedenti le L. 200 di Modena. Sono stabilite in questo decreto istesso tutte le norme da seguire nei varii casi di prima istanza, d' appello, o di revisione.

Ciamberì, 15 *gennaio* 1828. Con R. Brevetto del dì 11 del corrente S. M. ha approvato il contratto stipulato dall'Intendente di Annecy con Francesco Dunoyer per la sistemazione del tratto di strada Reale di Ginevra compreso tra S. Felice e le canepaie di Alby.

Torino, 19 *gennaio* 1828. S. M. con R. Patenti del 4 di questo mese si è degnata di concedere all' Avv.° Francesco Varotti, Luogotenente-Vicario e Sopraintendente generale di politica e polizia di questa Capitale, il titolo e grado di Senatore.

— Con Patenti del 15 del corrente S. M. ha approvato lo stabilimento delle Suore di S. Giuseppe nella città di Sallanches.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha nominato l' Assessore Rodolfo Ducroz ad Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Bonneville.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— S. M. con altra provvisione del giorno medesimo si è degnata d'autorizzare Luigi Reale a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi quelli soggetti all'insinuazione.

Opere nuove. È venuto fuori il 12 di questo mese dai torchii della vedova Ghiringhello il volume 9 della *Giurisprudenza forense* dell'Avvocato F. Arrò, Assessore nel R.° Tribunale di Prefettura di Torino, il quale compie la 1.ª serie di quest'importante collezione. Esso contiene, fra le altre cose, un indice cronologico delle decisioni e sentenze contenute nell'intiera serie, una tavola alfabetica dei nomi delle parti, tra le quali si pronunciarono i riferiti giudicati, un indice generale alfabetico delle materie trattate, e due cataloghi, l'uno dei principali autori citati nei commenti, e l'altro di quelli, che si credono degni d'essere collocati in una scelta biblioteca d'un Giurisperito. Uscì pure con questo volume un altro, che forma il 1.° della serie 2.ª di questa utilissima raccolta, e comprende le decisioni senatorie dell'anno 1825. Le note, con cui il chiar. Autore viene illustrando gli oracoli del nostro Senato, sono sempre ricche di squisita erudizione, e già gli hanno meritamente acquistata fra noi la fama, di che gode, e che sarà sempre. Ai due annunciati volumi v'ha altresì unito un breve discorso sullo *studio della Giurisprudenza* e *della sua utilità nelle questioni forensi*. L'A. promette di dare quanto prima il 2 vol. della 2.ª serie con un altro discorso, nel quale terrà ragionamento intorno all'*eccellenza della professione dell'Avvocato*. Le opere dell'Assessore Arrò non hanno ormai più bisogno di commendazione: lo spaccio n'è rapidissimo, indizio sicuro, anzi immanchevole prova del reale ed intrinseco loro merito.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 4 TORINO 26 gennaio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Ipoteca — Riduzione — Formalità — Moglie — Pupilli — Creditore censuario.

Questioni. *Se il creditore censuario possa chiedere l'utile sua graduazione nel giudizio di purgazione, quando nell'instromento di vendita il censo venne accollato all'accompratore* = Resp. neg.

Se la moglie possa acconsentire alla riduzione dell'ipoteca per le sue doti, e ragioni dotali, che gli competa sui beni di un terzo col solo intervento del marito, e senza le formalità prescritte dal R. Editto ipotecario, articoli 22, e 26 = Resp. aff.

Se nel giudizio di purgazione si possa dal Tribunale riconoscere per valida la riduzione d'ipoteca competente a pupilli acconsentita dal loro tutore, constandogli d'altronde della giustizia di tale riduzione, senza le formalità come sovra prescritte dal detto R. Editto = Resp. aff.

Il sig. Barone Vicario di S. Agabio della Città di Vercelli, con instromento 3 novembre 1823 fece acquisto dal sig. Avvocato Gio. Berra di Novara, Consi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gliere nell'Imperiale Regio Tribunale di appello di Milano, della metà della possessione detta di S. Bernardino, sì e come era a questi pervenuta nella divisione del patrimonio Berra col di lui fratello per instromento 11 marzo 1820, e ciò mediante il prezzo di L. 87,497 pagabili in tre rate e nelle pattuite more, col patto speciale però che niuna somma fosse tenuto di pagare l'acquisitore sinchè seguito non fosse il giudizio di purgazione a spese del venditore, e resa esecutoria la graduazione amichevole, o giudiziaria dei creditori inscritti aventi ipoteca sui beni venduti a termini degli art. 133, e 147 del R. Editto ipotecario 16 luglio 1822.

Prima d'instituire detto giudizio di purgazione, con instromento 9 marzo 1825, si acconsentì dalli coniugi Borsotti, coniugi Ferraris, e Mazzini, e da altri creditori alla cancellatura delle loro ipoteche esistenti sui beni dell'Avvocato Berra, ed alla riduzione delle medesime sui soli beni spettanti al fu Vincenzo Berra, fratello di quello, e dalli signori Francesco, Camillo, e Gioanni pupilli Berra figli del detto fu Vincenzo, si aderì mediante la persona del loro tutore sig. Avvocato Giuseppe Mazzini alla riduzione di un credito, ed ipoteca per L. 80m. da essi presa sul patrimonio di esso sig. Avvocato Berra a sole L. 13815.

In seguito con altro instromento 15 marzo 1825 seguito tra il sig. venditore Avvocato Berra, ed altri suoi creditori, acconsentirono questi ad una amichevole collocazione, e graduazione dei rispettivi loro crediti da soddisfarsi sul prezzo del sovra mentovato acquisto fatto dal sig. Barone di S. Agabio.

Quindi all'oggetto di dare principio al giudizio di purgazione il prefato sig. Barone di S. Agabio, dopo avere in apposito ricorso, a cui andavano uniti tutti li richiesti titoli, dichiarato di essere pronto di soddisfare i debiti tanto esigibili che no, per quella quantità, e nel modo che sarebbero stati dal Tribunale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stabiliti, salvi però sempre li suoi diritti, fece eseguire pel mezzo del destinato Usciere a tutti li creditori iscritti, ed allo stesso sig. Berra venditore la notificanza del suo ricorso, e dei titoli tutti all' appoggio prodotti, a mente dell' art. 72 del citato R.° Editto ipotecario.

Dopo la seguita notificanza comparvero li creditori iscritti, e per parte di quelli già collocati nella surriferita graduazione del 15 di marzo 1825, si chiese la collocazione dei rispettivi crediti secondo la poziorità ed anteriorità dei loro diritti, rapportandosi allo stesso stato di amichevole graduazione.

E dalli primi nominati signori coniugi Borsotti, Ferraris, e Mazzini, ed altri si ripeterono le adesioni di già prestate in instromento del 9 di marzo stesso anno.

Dal Luogo pio delle Orfane, e da altro creditore, si chiese fossero li loro crediti collocati giusta l' anteriorità dei loro diritti che sarebbe apparita dalla produzione dei rispettivi loro titoli.

E per ultimo comparsovi lo stesso Avvocato Berra venditore, si chiese per esso l' approvazione ed omologazione dei due sopraccitati istromenti delli 9, e 16 di marzo 1825.

Comunicatisi gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Fiscale, nel mentre che stavano per emanare le richieste conclusioni, il detto Avvocato Berra prevedendo che alla seguita amichevole graduazione poteva essere d' ostacolo il non vedersi con essa collocata la signora Teresa Bramani di lui moglie, per le sue doti, e ragioni dotali, produsse un instromento di rinunzia da essa fatta con autorizzazione di esso di lei marito ad ogni privilegio, ed ipoteca che competere le potesse sulli beni per esso Berra venduti.

Emanarono quindi le suddette conclusioni fiscali il 18 di febbraio 1826, in cui si ravvisò da quell' Ufficio per riguardo agli interessi delle persone privilegiate,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ostare all' omologazione, ed autorizzazione della sunnarrata amichevole graduazione le seguenti circostanze:

Primo. Perchè non si fosse collocata la signora Teresa Bramani moglie dell' Avvocato Berra per le di lei doti, e ragioni dotali, che al certo gravitavano sui beni da questo venduti, e cadenti nel giudizio, nè potesse sanare un tale difetto la produzione dell' instromento di rinuncia sovra narrata da essa fatta, ma fosse perciò almeno necessario il di lei intervento in giudizio, o di un suo procuratore che ne promuovesse i suoi interessi.

Secondo. Che la riduzione dell' ipoteca spettante alli già nominati pupilli Berra, acconsentita dal loro tutore Avvocato Mazzini, tuttochè apparisse appoggiata su giusti fondamenti, tuttavolta l' interesse proprio di questo nel patrimonio suddetto recando alcun sospetto sull' interesse de' pupilli, ne rendeva indispensabile la nomina ad essi di un curatore *ad hoc*, acciocchè spiegasse il di lui avviso sulla non dissentita riduzione d' ipoteca.

Intanto siccome per parte dei creditori comparsi in tale giudizio si era chiesto, per il caso in cui non venisse omologata l' amichevole graduazione stabilita col citato instromento del 15 di marzo 1825, di essere collocati giusta la rispettiva loro anteriorità, e poziorità.

Quindi è che si procedette dal sig. Relatore deputato allo stato di collocazione, in cui oltre gli altri creditori, si collocarono pure il Conservatorio delle Orfane, quindi la signora Barbara Berra moglie Borsotti, il Notaio Borsotti, ed i pupilli Berra, questi per la somma di cui nell' acconsentita riduzione come sovra per parte del loro tutore.

Conformemente ai suggerimenti dati dal sig. Avvocato Fiscale si fece instanza dal sig. Barone Vicario di S. Agabio che si devenisse avanti ad ogni cosa alla deputazione di due curatori rispettivamente alla assente Teresa Bramani, ed alli pupilli Berra.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per parte dei creditori vennero fatte delle opposizioni allo stato di graduazione compilato come sovra dal sig. Relatore della causa, osservando che in esso non avrebbe dovuto figurare l' Orfanotrofio, trovandosi il medesimo sufficientemente cautelato sui beni venduti, col mezzo dell' accollamento fatto del censo ad esso dovuto all' acquisitore, nè ivi avrebbero poi dovuto venir compresi la signora Barbara Borsotti, ed il Notaio Borsotti, avendo col citato instromento del 9 di marzo 1825 acconsentito alla cancellatura delle loro rispettive ipoteche, e chiesero venisse pronunciata l' omologazione dello stato di graduazione amichevolmente acconsentito nel più volte citato instromento del 15 di marzo 1825.

Emanò sentenza del Tribunale di Prefettura di Novara il 1.mo di maggio 1826, colla quale si pronunciò doversi omologare lo stato di graduazione compilato dal sig. Relatore della causa, cancellato però dal medesimo il Collegio delle Orfane, li giugali Borsotti, il Notaio Borsotti, dichiarando decaduti da ogni ragione d' ipoteca sui fondi in questione alcuni creditori non comparsi.

Da tale sentenza appellò al Supremo Magistrato il sig. Barone Vicario di S. Agabio dicendola gravatoria in specie per il seguente motivo:

Perchè non si fosse cioè fatto verun caso delle conclusioni fiscali in ordine all' interesse della Teresa Bramani, e dei pupilli fratelli Berra, le cui ipoteche erano state ridotte senza le formalità prescritte dalla legge.

Dopo varie osservazioni fattesi per parte della signora Bramani, pupilli Berra ed altri, onde dimostrare essere giusta e regolare la sentenza denunziata in appello, con ordinanza 10 novembre 1826 si mandarono deferire gli atti all' Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste sotto il 7 aprile 1827, sottoscritte Dogliotti, in cui limitando l' Ufficio il suo ragionare a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quanto poteva riflettere l'interesse de' privilegiati compresi nell' intentato giudizio di purgazione e graduazione, ed osservando esistervi fra questi

1.° Il Ritiro delle Orfane di Novara per censi portati da instromento 12 marzo 1785;

2.° Li coniugi Borsotti;

3.° Li coniugi Ferraris;

4.° Li coniugi Mazzino, tutti e tre per ragioni dotali;

5.° Li pupilli Berra per un credito iscritto di L. 80m., stato ridotto con instromento 9 marzo 1825, coll' assenso del loro tutore, a L. 13815;

E la signora Bramani di Novara, moglie dell' Avv.° Berra venditore per ragione delle sue doti,

Disse, quanto al Ritiro delle Orfane, che, malgrado che nell' instromento di divisione seguita tra i fratelli Berra si fosse stabilito, che l' obbligo del pagamento del detto censo dovesse essere a carico dell'Avv.° Berra, e che questi nell' instromento di vendita fatta di sua parte di beni al sig. Barone Vicario avesse accollato tale peso all'accompratore, il quale si fosse dichiarato pronto a soddisfare simile annualità, ciò tutto non escludesse nell' anzidetto pio luogo il diritto di esigere l' utile sua collocazione nella sentenza di graduazione, e l' obbligo al Tribunale di classificarlo, onde venisse così appalesata la sussistenza e progressività di tale diritto;

Apparisse necessaria simile classificazione a pro dell' Orfanotrofio, giacchè dal già citato instromento di divisione e di vendita venisse bensì a risultare, che il pagamento del censo era stato accollato all'Avv.° Berra, ma le pezze censite, e particolarmente ipotecate fossero pertoccate al Vincenzo Berra.

In ordine poi ai crediti per ragioni dotali dei sovra nominati coniugi Borsotti, Ferraris e Mazzini, osservò che quantunque nell' instromento 9 marzo 1825 avessero questi acconsentito di restringere la loro ipoteca sui fondi pertoccati al Vincenzo, tale riduzione però,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

comechè non potesse essere ordinata *ex officio*, ma sì restasse nei puri limiti della volontà delle parti, perciò per escludere con giusto motivo nella proferita sentenza gli anzidetti crediti dotali, e relative ipoteche, abbisognasse necessariamente, a tenore degli articoli 22 e 26 dell' Editto ipotecario, che vi fosse pure seguito il debito assentimento delle persone interessate, ed anche la deputazione di Curatore, siccome restasse stabilito dall' art. 136 dell' Editto.

Lo stesso dovesse dirsi della riduzione del credito ed ipoteca per le L. 80m. spettante alli pupilli Berra, di cui nell' instrumento 9 marzo 1825, mentre, quando anche simile riduzione fosse stata sostanzialmente giusta, non potesse venir acconsentita dal Tutore senza la osservanza della processura stabilita dal detto articolo 26 del citato R. Editto.

Per ultimo in ordine all' interesse particolare della signora Bramani moglie dello stesso venditore, osservò essere necessario onde stabilire se valida dovesse ritenersi la rinuncia per essa fatta ad ogni ipoteca legale, e privilegiata per le di lei doti sui beni alienati dal di lei marito, l' esaminare se dessa per il solo motivo, che questi si trovasse impiegato nel Regno Lombardo-Veneto, non dovesse più considerarsi come suddita di questi Regi Stati, e dopo d'aver conchiuso non essere a ciò sufficiente un tale motivo, disse che anche in caso contrario, per maggior sicurezza, sembrava, che si avesse dovuto esigere l' omologazione giudiziale dell' instrumento di rinuncia, onde opinò potersi meritamente dal canto dell' acquisitore dirsi gravatoria la sentenza del di cui appello si trattava, non essendosi a pro di esso pronunciato in un modo che assicurasse efficacemente il suo acquisto dalle molestie dei creditori, ed aventi ipoteca privilegiata sui beni venduti.

Per parte del signor Avvocato Berra si osservò in disputa, che non fosse il caso della maggior parte degli incumbenti proposti dall' Uffizio del sig. Avvocato Generale, nè della riparazione della sentenza cadente in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

appello, rispetto alla maggior parte dei gravami dedotti dal signor Barone di S. Agabio acquisitore.

Non si potesse diffatti tale sentenza dire gravatoria per non essersi in essa incluso il credito di censo spettante all' Orfanotrofio di Novara, mentre ivi non si trattasse che di sanzionare lo stato dei creditori, fra quali dovea venir distribuito il prezzo de' beni acquistati dal detto Barone, e non già di questi purgare da tutte le ipoteche cui fossero soggetti;

Che l'obbligo di servire il censo di cui si trattava essendosi assunto dall' acquisitore, oltre a quello del pagamento dell' intero prezzo cadente in distribuzione, non dovesse perciò il Collegio delle Orfane figurare nello stato dei creditori a soddisfarsi, in loro pregiudizio, e d' altronde non essendosi mandata cancellare l' ipoteca iscritta a favore di esso afficiente i beni acquistati dal Barone Vicario, nessun danno gli si fosse arrecato.

In quanto poi alla riduzione delle ipoteche competenti alle sorelle Berra, maritate Borsotti, Ferraris, e Mazzini per residuo doti sui soli beni pertoccati in divisione al loro fratello Vincenzo, da esse acconsentita coll' intervento dei loro mariti, non fosse per la sua validità necessario l' adempimento delle solennità prescritte dall' art. 26 del Regio Editto Ipotecario.

Tale articolo non parlasse che della riduzione delle ipoteche legali competenti alla moglie sui beni *del marito ed ascendenti di questo* espressamente, o tacitamente obbligati per la restituzione delle di lei doti, e ragioni dotali, e non già della riduzione di quelle, che i coniugi potessero avere sui beni di altre persone, nel qual caso non impedisse l' Editto al marito di acconsentirvi e per l' interesse proprio, e per autorizzar la moglie.

Nè ostasse l' eccezione che detta riduzione non potesse essere ordinata *ex officio*, epperciò si dovessero in essa adoperare le formalità prescritte per quelle che hanno luogo in via di giurisdizione volontaria, poichè non trattandosi d' ipoteca competente alla moglie contro il marito, di cui all' art. 20, e non essendo perciò,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

come già si fosse osservato, applicabile alla di lei riduzione il citato art. 26, ma bensì l' art. 32, nulla impedisse, anzi a norma dello stesso Editto fosse permesso di chiederne in giudizio la riduzione su beni sufficienti per la cautela de' creditori, come fosse nel caso.

Finalmente riguardo alla riduzione dell' ipoteca competente ai pupilli Berra, acconsentita dal loro tutore, e per cui l' Ufficio avrebbe pure voluto che si osservassero le solennità portate dal ridetto art. 26, si disse che parlando questo dell' ipoteca competente ai pupilli, o corpi amministrati contro il tutore, o contabile, e non già d' ipoteca competente a quelli contro terzi, non fosse il caso dell' applicabilità di tale articolo, ma bensì degli articoli 58, e 60.

Si trattasse diffatti di un' iscrizione presa per un credito eventuale di evizione in una somma eccessiva, e riconoscendosi d' altronde mediante l' amichevole graduazione sui beni dell' Avvocato Berra, cessato ogni rischio di molestia pei beni dei pupilli, avesse al certo il Tribunale, che ciò tutto non ignorava, potuto ordinare la riduzione dell' ipoteca presa a nome di essi per evizione, a quella somma per cui poteva ancora esservi rischio, e ciò non a motivo dell' adesione del tutore, ma perchè risultava della di lei giustizia.

Ed il Reale Senato con sentenza 8 gennaio 1828 ref. D. Puliga dichiarò lecito al Barone di S. Agabio di ritenere sul prezzo, di cui in instromento 3 novembre 1823, la somma corrispondente alle doti e ragioni dotali della Berra Bramani, sino a tanto che siasi da questa in conformità del R.° Editto 16 luglio 1822 fatto constare di aver rinunciato all' ipoteca legale competente alla medesima sui beni dal Barone acquistati, e nel resto mandò eseguirsi la sentenza del Tribunale di Novara 1 maggio 1826, salvo ai creditori posteriori di esigere anche la somma suddetta permessa ritenersi dal detto sig. Barone, mediante cauzione di rappresentarla coi legittimi interessi; mandò alle parti per l' esecuzione della presente di comparire nanti il sig. Relatore per gli opportuni provvedimenti; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Luogotenenti-Giudici — Castellani — Baili — Nominazioni loro — Carta da impiegarsi per esse.

Il signor Avvocato Fiscale presso il R.° Tribunale di Prefettura di ..... scrisse il 2 di gennaio 1828 all'Autorità Superiore quanto segue:

» Sono state presentate a questo R.° Tribunale per la sua approvazione diverse nomine dei Castellani, scritte in carta bollata in debito, e venne dallo stesso Tribunale interpellato sulla regolarità di dette nomine relativamente alla qualità della carta.

Sebbene io creda irregolare la spedizione delle nomine de' Castellani in carta a debito, il di cui uso è riservato nell'interesse del Demanio e de' poveri, prima però d'emettere il mio sentimento se debbano dette nomine essere spedite in carta da bollo piuttosto che in carta libera, su del che però elevossi qualche dubbio d'appresso il R.° Viglietto del 26 scorso giugno, a seconda del quale sono i predetti atti esenti da ogni diritto d'emolumento, e da ogni diritto di segreteria, quanto ai Decreti di approvazione, in conformità dell'intenzione di S. M. manifestata a questo Magistrato da S. E. il P. P. dell'Eccell.^{mo} R. Senato con Circolare del 1.° agosto ultimo scorso, mi dirigo alla esperimentata bontà di V. S. Ill.^{ma}, pregandola voglia degnarsi di parteciparmi il saggio di lei parere sulla qualità della carta che debba usarsi per dette nomine e Decreto di approvazione ».

L'Autorità Superiore interrogata ebbe a rispondere al proposto quesito colla missiva del seguente tenore, in data del 10 di gennaio 1828:

» Il Regio Viglietto del 26 di giugno scorso anno riguardante i Decreti d'approvazione delle nomine dei Luogotenenti-Giudici, Castellani e Baili non contempla salvo se il diritto d'emolumento che si credeva prima dovuto pei medesimi, e non fa punto menzione della carta su cui tali nominazioni debbono essere estese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Le medesime sostanzialmente possono cader nel novero degli atti *d'ogni specie* espressamente soggetti alla carta bollata col § 2, art. 11, cap. 3 del R. Editto 5 dicembre 1817, ed in realtà la pratica sin qui osservata si fu sempre di scrivere tali atti di nomina sovra carta da bollo.

Quindi io non credo che si possa per l'avvenire prescindere da tale carta, e tanto meno far uso di quella in debito, la quale, a senso degli art. 33 e 34 dell'anzidetto R. Editto, non può essere impiegata salvo se per gli atti delle cause del Regio Patrimonio, e delle persone ammesse al beneficio dei poveri.

Compiendo di questa risposta il preg.mo di lei foglio del 2 andante mese, mi riconfermo con distinta considerazione, ecc. ecc. ».

Figlia d'anni 12 — Ballerina di teatro — Obbligazione relativa di quella — Assistenza della madre — Nullità.

Sotto il 14 di gennaio 1828 Eugenia B. d'anni 12, non emancipata, sebbene assistita dalla madre sua, passò obbligazione coll'impresario e direttore dell'*Opera Buffa* di..... (o come dicesi volgarmente, si è *scritturata*) in qualità di *ballerina di Teatro* per l'autunno di quest'anno. Cercasi ora se tale obbligazione sia nulla o sussistente.

Risposta. I minori sono incapaci di contrattare, e si restituiscono in intiero contro gli atti da essi passati, e che sono loro pregiudicievoli, quantunque assistiti da'loro curatori. Possono bensì questi fare tutto quello, che torna in utile de'loro amministrati, e ponno migliorare la condizione loro, ma peggiorarla non mai. Non v'ha dubbio, che lo stato di ballerina, ben lungi dall'essere utile per una fanciulla, è anzi per essa uno stato pericolosissimo. Epperò quando venisse in giudicio eccepita la nullità di siffatta obbligazione, noi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

crederemmo che tale certamente sarebbe senza più dichiarata. Una fanciulla di 12 anni ha di necessità ignorato il pericolo grave, cui esponevasi con simile contrattazione, d'onde ne segue trovarsi quella fondata *in iure*, onde addimandarne l'annullamento.

Relazioni di citazioni — Intimazione di copie — Procure alle liti — Notaio — Se possa questi autenticare tali atti fuori tappa — Art. 3 del R. Editto 23 di luglio 1822.

Si ricerca se un Notaio fuori di sua tappa possa ricevere ed autenticare le relazioni di semplici citazioni, ed intimazioni di copie fatte da un messo, ed autenticare procure alle liti; se in questo caso il termine *stipulare* adoperato nel R. Editto del 23 luglio 1822 possa essere anche estensivo a quanto avanti, che sarebbe esente dalla formalità dell'Insinuazione.

Pare, che il verbo *stipulare*, di cui all'art. 3 del citato Regio Editto ragguardante alla restrizione dell'esercizio de' Notai, voglia significare qualunque atto o scrittura fatta dai Notai, insomma tutte quelle scritture che richiedono la sottoscrizione di un Notaio per renderle autentiche e presentabili in giudicio, locchè sembra apparire dall'intitolazione stessa del detto articolo 3 in questi termini = *Distretto d'esercizio de' rispettivi Notai:* ora la parola *esercizio* in questo caso comprende in sè tutte le operazioni proprie del notariato, il quale esercizio, giusta il nuovissimo regolamento notarile, venne ristretto assolutamente nelle tappe loro assegnate per la residenza ed esercizio. Ciò posto è facile il conchiudere, che il Notaio non può fuori della sua tappa autenticare nessun atto, scrittura, o procura senza incorrere nella penale dal suddetto articolo stabilita.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prova testimoniale — Instromento — Legge romana e francese — R. Costituzioni — Giurisprudenza patria.

A dichiarazione di un dubbio eccitato da un Associato al *Diario* si riportano qui i seguenti principii:

Le leggi non avendo effetto retroattivo, ne segue che il Regio Editto del 21 di maggio 1814 non può ragguardare ai contratti seguiti sotto il regime del Codice civile, epperciò la prova testimoniale al proposito dee tuttora essere rigettata nel senso espresso dal citato art. 1341 del Codice civile, come trovasi dalla giurisprudenza delle decisioni sanzionato, e specialmente con sentenza del Reale Senato di Piemonte del 25 di aprile 1815 ref. Dondona nella causa di Andrea Chiola contro Gioanni Filippa.

Si crede comunemente che le leggi romane ammettano la prova testimoniale in tutti i casi; ma è un errore smentito da molti testi affatto precisi. Si può vedere a questo riguardo Rommelius nella sua dissertazione latina sull' art. 19 dell' Editto perpetuo di Francia del 1611, pag. 53 e seguenti edizione del 1630.

Secondo la patria giurisprudenza la prova testimoniale non è limitata per veruna somma o valore, ma intanto le RR. CC. lib. 5, tit. 22, cap. 4, § 1, prescrivono che si facciano per instromento tutti i contratti fra vivi di qualunque sorta si sieno, e tutte le disposizioni d' ultima volontà, mentre altrimenti saranno nulli.

Permettono però al § 8 che si possono fare per scritture private li contratti di prestito, e di società, quelli di vendita, o permuta, quando si tratterà di mobili, merci, e semoventi, gli affittamenti per minor tempo d' anni dieci, le quitanze de' fitti, canoni, ed altre annualità, quelle che portano liberazione di una obbligazione non contenuta in pubblico instromento, e le capitolazioni matrimoniali, purchè si riducano in pubblico instromento al tempo del matrimonio, altrimenti saranno nulle.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dal confronto di queste due disposizioni viene a risultare che i contratti i quali contengono traslazione di proprietà, o di dominio di stabili, debbono farsi per instromento a pena di nullità, onde ne segue che non sarebbe ammissibile la prova testimoniale tendente a giustificare qualche contratto verbale di tal natura, poichè in sì fatta guisa si rende illusoria la legge.

Il pubblico instromento si dice *probatio probata*, epperciò preciso il caso di falsità, ovvero di frode, di dolo, o simulazione, bisogna distinguere per la prova testimoniale se essa concerne un fatto il quale sia *praeter instrumentum*, oppure *iuxta*, ovvero *contra*.

Si dice prova *praeter instrumentum* quando si tratta di voler mostrare che la convenzione instromentata ha avuti i suoi termini più ampi di quello che porti il tenore dell' instromento, nel qual caso se queste latitudini riflettano soltanto cose, le quali per se stesse si sarebbero potute stipulare per privata scrittura, e che non avrebbero portata la necessità dell' instromento, in tal caso si ammettono le prove per rendere compiuta la seguita stipulazione, altrimenti non ponno aver luogo.

Così, se si volesse provare che il denaro confessato ricevuto nell'instromento è *brevi manu*, ed immantinente per una preambola particolare intelligenza tornato a colui che lo sborsò, si farebbe luogo alla prova, perchè dessa è soltanto *praeter instrumentum*, e non già *contra*, come sarebbe l'eccezione del non numerato denaro. In questo senso si è pronunciato dal Tribunale di Torino con sentenza del 4 di gennaio 1828 ref. I. M. Regis, nella causa di Delfina Costa-Fornelli contro Rosa Stabio-Gianotti. Si dice prova *iuxta instrumentum* quando si eccitano questioni e dubbiezze intorno all' affare, e per ispiegarlo nel vero senso, in cui venne trattato e conchiuso, ed in tal caso può aver luogo la prova testimoniale.

Contra poi non si ammette la prova salvo che procedere si voglia per la via criminale di falsità, o che si impugni l'atto di dolo, di frode, o di simulazione, che sia appoggiata a forti presunzioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Genova, 16 *gennaio* 1828. Il nostro R. Senato ha ottenuto da S. M. la facoltà di concedere il R. *exequatur* delle Patenti, colle quali Matteo Ricci di Savona è stato nominato dal Consolo generale di S. A. I. e R. l'Arciduca Granduca di Toscana a suo Vice-Consolo nella Città di Savona.

Tortona, 18 *gennaio* 1828. Con Provvisione del 15 di questo mese S. M. si è degnata di permettere alli fratelli Pedemonti la facoltà di dissodare un terreno abboschito posto nel territorio di questa Città.

Vigevano, 20 *gennaio* 1828. S. M. con apposite R.e Patenti ha approvato il regolamento per l'amministrazione dell' Opera pia istituita nel luogo di Valle dal fu Sacerdote Antonio Ventura con suo testamento del 22 di marzo 1808 ricevuto dal Notaio Bartolommeo Portaneri di Candia.

Alessandria, 24 *gennaio* 1828. Con Sovrana Provvigione del 22 del mese corrente S. M. si è degnata di confermare i seguenti otto Procuratori per esercitare il loro uffizio in questa città, ed innanzi il nostro Tribunale di Prefettura, cioè Gioanni Vacchieri; Giambatista Colombo; Tommaso Maranzana; Giuseppe Taverna; Francesco Rossi; Pellegrino Gazzotti; Francesco Guidetti e Carlo Panico, attuali Causidici Collegiati avanti il Tribunale medesimo.

Torino, 26 *gennaio* 1828. S. M. con R. Patenti del 19 dello scorso dicembre, state pubblicate il 20 del corrente, ha autorizzata un' emissione di rendite redimibili di L. 10,488 01, ha assegnato l' opportuno fondo pel loro pagamento, e per la proporzionata loro estinzione al corso, ed a valor integrale, ed ha fatta un' assegnazione di L. 3,247 24, per essere impiegata nel pagamento di altrettante rendite iscrivibili sul registro del debito perpetuo dello Stato.

— È stato pubblicato lo stesso giorno 20 di questo mese un R. Editto del 3, con cui S. M. ha ordinato, che i contingenti delle contribuzioni dirette per l'anno 1828 sieno conservati nelle stesse somme stabilite pel 1827.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Patenti del 18 del mese corrente S. M. ha conceduto a Francesco Torelli il privilegio esclusivo pel corso d' anni 10 per la fabbricazione ne' R. Stati di terra-ferma dei tessuti di lana e filo denominati *mochetta*, mediante l' adempimento delle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. si è degnata di concedere al tipografo e libraio Giuseppe Pomba il privilegio per 15 anni di ristampare in Piemonte l' *Officio della B. Vergine* ad uso delle Compagnie de' Secolari o Confraternite.

— S. M. con R.° Patenti del 22 dell' andante gennaio ha nominato l' Avvocato Gabriele Fosseret ad Assessore presso il Tribunale di Prefettura di Bonneville, e l' Avvocato Alessio Mercier a Sostituito Avv.° Fiscale presso quello di Ciamberì.

— Il giorno medesimo S. M. ha firmato una tabella per la nominazione di due Giudici nella giurisdizione del Senato di Savoia a favore di Francesco Burnier, Giudice del Mandamento di Chamoux (Savoia propria) di prima nomina, e di Carlo Vernaz, Giudice di Aiguebelle, provincia di Moriana, traslato da Chamoux.

ANNUNZII BIBLIOGRAFICI.

Le code civil avec des notes indicatives des lois romaines, coûtumes, ecc. ecc. *par* H. J. DARD. È questa una terza edizione riveduta e notevolmente accresciuta.

— *Études du droit français, dédiées au célèbre Taulier, par son élève et compatriote* Nicolas VILLEMARTIN, *Avocat.* Quest' utile Opera verrà a risultare di 12 vol. Il primo trovasi in vendita sin dai primi giorni del corrente gennaio.

— *Les dix codes en miniature.* Un vol. in-32 di 1000 facce, stampato con grande accuratezza da Giulio Didot.

— *Leçons de médecine légale, par M.* ORFILA, *Professeur de Chimie à la faculté de Paris, Professeur de Médecine légale à l'ancienne faculté*, ecc. ecc. Quest' Opera è tanto utile ed importante, che quasi giornalmente è citata dinanzi a' Tribunali.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 5 TORINO 1.° febbraio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Purgazione di stabili — Creditore instante la subastazione — Termine utile — Articoli 72, e 73 del R.° Editto del 16 di luglio 1822.

I due mesi concessi dall' art. 73 del R.° Editto ipotecario a ciascun creditore per instare la subastazione, decorrono dall' ultima notificazione fatta a qualunque di essi.

Nel giudizio di purgazione instituito dal sig. Avvocato Giacomo Anfossi sovra alcuni stabili pervenutili da Luigi Suini, seguirono le notificazioni fra gli altri a Michele Angelo Rognone, creditore del Suini per L. 3,578. 82, come da iscrizione del 5 di marzo 1823, sotto il giorno 3 marzo 1827, dopo essere stato inserto nella Gazzetta il 24 precedente febbraio.

Sotto l' 8 successivo maggio, il detto Rognone presentò al Prefetto del Tribunale di Vigevano il ricorso accennato nell' art. 73 del R.° Editto ipotecario, sostenendo che il termine concesso dal detto articolo a ciascun creditore per instare la subastazione non decorrendo che dall' ultima notificazione fatta a qualunque di essi, fosse perciò ancor in tempo, attesochè questa nella specie fosse seguita in data del 13 detto marzo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ottenne decreto dello stesso giorno, stato notificato al Suini, ed all' Avvocato Anfossi li 10, ed 11 stesso mese.

All' udienza del 26 indicata nel detto decreto, il Tribunale di Prefettura rigettò l' instanza del ridetto Rognone per l' incanto de' beni.

Ne appellò questi con atto del 29 ridetto mese, ed ottenne il 5 successivo giugno lettere citatorie dal Supremo Magistrato pel procedimento sommario, il quale essendo seguito, con ordinanza del 30 stesso mese si mandarono deferire gli atti all' Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste sotto il 19 di dicembre 1827, del tenor seguente:

S' aggira la questione nel vedere se li due mesi concessi dall' art. 73 del R.° Editto sulle ipoteche a ciascun creditore per instare la subastazione, decorrano a ciascuno dal giorno della fatta notificazione particolare al domicilio eletto, di cui nel precedente articolo, ovvero il termine utile non decorra se non se dall' ultima notificazione fatta a qualunque de' creditori.

Crede l' Ufficio più conforme al R.° Editto la prima opinione stata accolta dall' appellata sentenza.

Il diritto come sovra concesso a ciascun creditore è indipendente dalla volontà degli altri; lo esercita direttamente senza necessità del loro contraddittorio colla notificazione della sua instanza di subastazione all' attuale, ed al precedente proprietario, ed è senza l'intervento degli altri che si può pronunciare sull' ammessione, o non dell' incanto, e solo quando è fissamente stabilito il diritto del creditore instante incominciano poi le notificazioni agli altri creditori pel procedimento di subastazione.

Trattasi di un diritto, il quale, non esercito, rende l' attuale possessore che agisce per la purgazione proprietario incommutabile; e siccome, come sovra si osservò, ogni creditore ipotecario può esercirlo indipendentemente, il diritto dell' attuale possessore dee pure esercirsi relativamente a ciascun creditore, cioè nascere dal momento in cui scorse il termine partico-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lare ad ognuno, il quale perciò s' intende avere, per quanto da esso dipendeva, lasciato che l' attuale possessore divenisse proprietario incommutabile.

Altrimenti intesa la cosa, non vi sarebbe giusta eguaglianza fra li creditori iscritti, mentre minore agli uni, maggiore agli altri sarebbe il termine prefisso, e ciò a seconda della volontà dell' instante per la purgazione, da esso dipendendo il fare eseguire più presto o più tardi le notificazioni a ciascuno de' creditori.

Allora soltanto ha luogo la regola, che il termine utile per gli uni approfitta agli altri, quando come nel caso dell' art. 156 è necessario il concorso di tutti; ma nel presente caso non vi sarebbe ragione per indurre la stessa regola, motivo per cui nel detto art. 156 il termine è prefisso in modo generale, non così nell' art. 73.

Ritenuto adunque che il creditore esercita da se solo il diritto di cui nell'art. 73, si è dalla particolare sua notificazione che dee decorrergli il termine; questa notificazione forma la base principale de' suoi diritti in proposito, lo dispensa da qualunque obbligo di avere contezza di quanto si possa operare in ordine ai beni a suo favore ipotecati, niente fuori di quel speciale diffidamento potendo nuocergli, è quindi conforme pienamente alla giusta correlazione delle cose, che quella stessa notificazione regoli l' esercizio de' suoi diritti in questa parte, rendendo così il tutto stabilito in modo certo, e preciso, ed evitandosi l' assurdo di fare decorrere un termine, da cui dipende un diritto cotanto importante, dalle notificazioni fatte agli altri, ed alle quali egli trovasi pienamente estraneo.

Nè si opponga che non potendosi dire fissata la proprietà incommutabile del fondo cadente nel giudizio di purgazione sin trascorsi li termini quanto a tutti li creditori, non possa intanto lagnarsi l' attuale possessore, se prima di tali scadenze viene privato dello stabile, poichè siccome sovra si osservò, trattandosi di diritto che ciascun creditore esercita o non, da se solo, a misura d' ogni scadenza, l' attuale proprietario acquista un diritto irrevocabile relativamente a ciascun

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

creditore, e sebbene non possa dirsi proprietario incommutabile in genere, sino scaduti tutti li rispettivi termini, lo diventa però dopo ciascuna scadenza relativamente ai creditori in particolare, cosicchè colui che lasciò scadere il suo termine, non può invocare quello di un altro, il quale è in diritto, per quanto da lui dipende, di preferire che l' acquisto diventi irrevocabile.

Conchiude quindi l' Uffizio potersi da questo Supremo Magistrato pronunciare la conferma dell' ordinanza cadente in appello.

Ma il Reale Senato con sentenza 19 gennaio 1828 ref. D. Coller dichiarò essersi bene appellato dall' ordinanza del Tribunale di Vigevano, ammessibile l' instanza per l' incanto dal Rognone fatta, rimise le parti avanti il suddetto Tribunale.

Curatore ad un concorso — Notaio — Causidico Collegiato — Cessazione di questa qualità.

Riportiamo qui una sentenza del R.° Tribunale di Prefettura sedente in Domodossola, in un con conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale presso lo stesso Tribunale:

Nella causa di concorso instituita sull' eredità del Notaio Francesco Taddej ad istanza di Cecilia Baronio Taddej sua moglie, ove intervennero più creditori, ed in cui venne deputato Curatore al concorso il già Causidico Alvazzi Delfrate;

Attesochè questo pendente il giudicio lasciò tal qualità, attenendosi ad esercire il Notariato, conchiuse detta vedova deputarsi un nuovo Curatore al concorso, ove dal Magistrato fosse per credersi cessata tal qualità in detto Notaio colla cessazione di lui nell' esercizio di Causidico.

I litisconsorti Antonietti, ed Alberti osservarono, che il Notaio Alvazzi non potrebbe più presentemente eser-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

citare l'uffizio di Curatore del concorso per la cessazione di quello di Causidico, e costituirono perciò in mora l'Attrice per la deputazione d'altro Curatore.

Il Canonico Baronio oppose d'esser tenuto a dare le sue deliberazioni in merito, fintantochè non fosse reso integralmente legittimo il giudizio, colla deputa cioè del ridetto Curatore, e gli altri creditori si rapportarono, per ciò che riguarda l'integrità del presente giudizio, alle osservazioni, ed eccezioni fatte dai prenominati correi Convenuti.

L'Attrice fece osservare, che non prescrivendo la R. Legge al § 22, lib. 3, tit. 35, nè le vigenti disposizioni, che il Curatore d'un concorso abbia ad essere essenzialmente Causidico, e che possa bastare si faccia il medesimo rappresentare da un Causidico, come lo stesso Causidico Notaio Alvazzi avrebbe praticato, e venne ammesso ad esser rappresentato da un Causidico nel giudicio d'appellazione vertito avanti il R. Senato, dovesse perciò essere insussistente l'opposizione in proposito fatta non tanto dallo stesso Curatore Alvazzi, quanto da alcuni degli altri Convenuti, e ciò massime dopo la comparsa in questo giudizio del suddetto Curatore in persona del signor Causidico Pietro Antonio Delfrate Alvazzi.

In tale stato di cose, assegnata con ordinanza 18 ultimo scorso la causa a sentenza,

Il Tribunale, considerando, che l'articolo pregiudiziale eccitato dalle Parti, se possa o non continuare il Notaio Delfrate Alvazzi nella qualità di Curatore del concorso, di cui si tratta, per la circostanza che avrebbe cessato d'esser Causidico presso lo stesso Tribunale, involverebbe un dubbio sulla validità o non degli atti del presente giudizio, ha mandato deferirsi gli atti all'Uffizio del sig. Avvocato Fiscale per le sue conclusioni in proposito dell'elevata questione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ciò posto (così ragionò l' Uffizio), e premesso che giusta il Senatorio Ordinato del 7 di luglio ultimo la questione, di cui parlasi, debb' essere disaminata, e decisa all' appoggio delle RR. CC. trattandosi d' un giudizio istituito sotto il regime delle sullodate RR. CC., e secondo la forma dalle medesime prescritta, e nel quale è stato deputato il Curatore al patrimonio cadente in concorso, senza che la forma ne sia stata rettificata dietro alla pubblicazione del R.° Editto 16 luglio 1822, l' Uffizio passa ad esaminare, che la R.ª legge al § 22, tit. 33, lib. 3 non ordina, che la scelta del Curatore per il patrimonio del comune debitore, e per rappresentare i creditori incerti, ed assenti abbia a cadere sulla persona di un Causidico; nè in altra parte del succitato titolo si osserva, che tal Curatore debba esser rivestito di tal qualità, per modo che la medesima sia assolutamente indispensabile, ed essenziale per poter legittimamente rappresentare, e difendere la massa, ed i creditori incerti, ed assenti; nel silenzio quindi della legge in proposito sembra essere indifferente, che il Curatore del concorso sia Causidico, o Notaio, od altra persona, purchè la persona a tale ministero eletta sia idonea, ed abbia gli opportuni requisiti per riempierne convenevolmente i doveri; ed a stabilire la verità di questa opinione si può trarre argomento dalle leggi concernenti i Curatori alle liti, che vengono deputati per gli assenti, o ad un' eredità giacente. Il § 12, tit. 4, lib. 3 delle RR. CC. dispone, che i Magistrati e Giudici abbiano perciò ad eleggere uno dei più esperti Procuratori del Tribunale, o qualche altra persona, che giudicheranno più propria, e più utile per quello, a di cui favore dee eleggersi, ed il § 14 stesso titolo dispone, che questo Curatore potrà deputare il suo Procuratore, se egli non sarà tale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Queste disposizioni adunque fanno palese potersi deputare Curatori *ad lites* persone, che non siano Causidici, ed altro non essere che un saviissimo consiglio del Sovrano legislatore quello, che abbiasi a destinare a detto uffizio un Procuratore per la ragione, che chiaro presenta il testo della R.ª legge. Il che atteso non pare che altrimenti abbia a giudicarsi del Curatore d' un concorso, e per il silenzio della legge, e perchè questo Curatore riunendo in se la duplice qualità di Curatore alle liti, e di Curatore ai beni potrebbe, considerato sotto il primo riguardo, e per le cose anzidette, essere anche una persona non avente la qualità di Causidico; niun dubbio poi rimanendo, che sotto l' altro aspetto punto si esiga un tale requisito.

Nulla pertanto pel fin qui detto ripugnando, che il Notaio Delfrate Alvazzi, sebben abbia cessato dall' essere Causidico, possa continuare nell' esercizio dell' uffizio di Curatore del concorso facendosi, come finora si è fatto, rappresentare nel giudizio da un Causidico;

L' Uffizio è quindi d' avviso, che le premesse osservazioni, ed eccezioni non ostino alla legittimità del presente giudizio.

Domodossola, il 18 di settembre 1827.

Sott° Sola Avv.° Fiscale.

Sovra del che

Il Regio Tribunale di Prefettura di Domodossola ha proferito il 26 di novembre 1827 la seguente testuale sentenza:

« Udita, ecc.

» Considerando che non v' ha articolo di legge, il quale prescriva doversi essenzialmente deputare un Causidico per Curatore del concorso;

Che perciò nel silenzio della legge a tale riguardo debbesi ritenere avere il Sovrano Legislatore voluto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lasciare all' arbitrio dei Magistrati il deputare al predetto uffizio quella persona che si ravviserebbe più adatta a riempierne convenevolmente le funzioni;

Che conforme a siffatta opinione presentasi per analogia il disposto del § 12, tit. 4, lib. 3 delle RR. CC., trattandosi del Curatore alle liti da deputarsi agli assenti, eredità giacenti, ed altri che godono il privilegio dei minori, ove vien disposto aversi a deputare loro per Curatore *ad lites* uno dei più esperti Procuratori, o quell' altra persona che si giudicherebbe più propria ed utile per quello, a di cui favore debbe eleggersi, di modo che si scorge da tale disposizione essere il fine della legge, che alla cura di coloro e di quegli enti morali, quali abbisognano dell' altrui patrocinio, si deputi quella persona, che possa li medesimi più convenevolmente e vantaggiosamente rappresentare e difendere;

Che se non esige la legge la qualità di Procuratore nella persona del Curatore alle liti, tanto meno debbesi credere, che sia per esigerlo in quella del Curatore del concorso, al quale è affidata promiscuamente sì, ma anzi principalmente anche la cura dei beni, a cui nulla influisce la qualità di Causidico; che non vi ha perciò ostacolo a che il Notaio Alvazzi, quantunque abbia cessato dall' esercizio della professione di Causidico, possa nullameno continuar a rappresentare e difendere il concorso, di cui si tratta, nella qualità di Curatore del medesimo, e non regge per conseguenza l' eccezione opposta per parte delli.....

Ha dichiarato, e dichiara

Non ostare alla validità del giudizio l' eccezione di illegittimità del medesimo per ciò che riflette la persona del Curatore del concorso opposta per parte delli..... Spese a carico di questi, ecc. ecc. »

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Vendita — Molestie — Timore — Guarentigia per parte del venditore.

A soluzione d' un quesito statoci proposto da un nostro Associato basta il ricordare la massima sanzionata non ha guari dall' Eccell.mo R. Senato in causa Levi contro Ferreri con sentenza del 10 dello scorso mese di dicembre ref. D. Pullini, cioè: « Che non essendo stabilito dal compratore il reale timore di molestie, non può il medesimo ricusarsi al pagamento del prezzo, massime quando per una sola determinata somma venne pattuito dovere il venditore prestar cauzione ».

Il R.o Tribunale di Prefettura di Torino ha seguita la stessa massima con sentenza del 25 di gennaio 1828 ref. J. M. Regis nella causa di Giuseppa Devenuto-Fiore contro Enrico e Teodoro padre e figlio Melano-Calcina.

È pure opportuna a vedersi su questa materia la sentenza senatoria del 17 di giugno 1826 in causa Perone contro Pagani ref. D. Carrone, riportata nel *Diario* vol. 8, pag. 97.

Banchiere — Negoziato d' imprestiti — Straniero — Indennità — Avaria — Regolamento relativo.

Le seguenti massime, state assentate dai Tribunali, rispondono ad alcuni dubbii, che ci vengono mossi da un nostro Corrispondente, e nello stesso tempo possono essere utili alle persone addette alla mercatura:

Un banchiere che siasi occupato per negoziare un imprestito di considerevole somma in favore di un ricco signore straniero, e che non abbia avuto prospero suc-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cesso nelle sue operazioni, ha tuttavia diritto ad una competente indennità.

Il regolamento d' avaria è sottoposto intieramente alle leggi ed usi del luogo, in cui viene formato.

Cavalieri di Malta — Religioso professo — Testamento — Notaio — Avvertenze nel rogito delle ultime disposizioni.

I Cavalieri di Malta non possono far testamento dopo la professione senza il permesso del Pontefice, o del loro Gran-Mastro (sent. 5 di gennaio 1784 ref. D. Lombardi).

Il Religioso professo, dopo ottenuta la dispensa dai voti, non può più disporre dei beni, ai quali ha egli rinunciato in occasione della professione: si è però deciso che può egli far testamento dei beni da esso acquistati dopo la dispensa dai voti (decis. del 2 di settembre 1763 ref. D. Peyretti).

Vuolsi avvertire dovere il Notaio nel ricevere testamenti uniformarsi agli statuti del luogo, in cui riceve l' atto, ed osservare le solennità richieste dalle leggi vigenti nel luogo dove si stipula (*Risp. ad una lettera di un Associato al* Diario).

Suicidio — Come conoscere se sia imputabile — Codicillo di un suicida — Se sia o non valido.

Per dar compiuta risposta ad alcuni quesiti medico-legali, noi abbiamo ricorso ad un chiar. nostro Professore, il quale tutti li ha dichiarati con quanto segue:

L' amor della vita (sono sue parole) è sì possente, che chi attenta ai giorni suoi si potrebbe giudicar pazzo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La legge tuttavia riguarda spesso il suicidio come un' azione imputabile e come un delitto.

Non è credibile che altri tolgasi di vita mentre fa buon uso della ragione. Sarà un istante di scompiglio di mente; un momento prima la ragione sarà stata vivissima: ma un uomo che usi della ragione è impossibile che si uccida.

Ma allorquando quello stato di offuscato intelletto non procede da malattia, non solamente dal non aver voluto a tempo governar le passioni, la legge infligge pene al suicidio.

Il suicidio si può pareggiare ad un ubbriaco: chi spontaneamente si ubbriaca conscio che quando sarà in tale stato commetterà azioni disformi dalla legge è soggetto alla pena. Dicasi lo stesso del suicida.

Il suicidio adunque in certi casi è imputabile; ma in altri casi non è tale, in quanto che dipende da cagioni imprevedute, ed insuperabili.

Chi credendo di ber vino legittimo beve un vino cui siensi aggiunte sostanze inebbrianti di molta efficacia, non è imputabile se cade in ubbriachezza. Similmente chi diventa suicida per una forza fisica invincibile non può essere accagionato di colpa.

In siffatte congiunture i Legisti ricorrono a' Medici.

Non è facile di determinare se l' attuale suicidio sia imputabile o no: intanto vi sono indizii di molta probabilità.

Prima di tutto si esamini se il reo appartenga o per padre o per madre o per amendue a famiglie in cui vi sieno stati maniaci, melanconici, o imbecilli. Debbesi specialmente aver riguardo alla casa paterna.

Poi si consideri se il soggetto siasi esposto a cagioni fisiche atte a scompigliare la mente, quali sarebbero solatio, abuso de' liquori fermentati e degli spiritosi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In terzo luogo si faccia attenzione se abbia già avuti od accessi d'insania, od altre malattie cerebrali come encefalite.

Il fegato ha molta influenza sul cervello, e perciò sulle facoltà intellettuali. Dunque si badi pure se vi sia ostruzione od altra affezione a questo viscere.

Si esamini se il tenore di vita fosse regolare, nè abbia mai dato pruove di malvagia indole.

Si avverta se non vi sia stata cagione esterna per cui un'anima impetuosa entri in furore.

Quando concorrono o tutte o più delle mentovate circostanze, ragion vuole che si dichiari il suicidio non imputabile.

Ma si cerca se il codicillo d'un suicida sia valido o no.

Rispondo: può essere valido: non può esser tale.

Non parlo di que' casi in cui nel testamento vi sono argomenti per credere che la mente fosse scompigliata. In tal caso non può esser luogo a controversia.

Trattasi di que' casi in cui il codicillo sembra dettato da un uomo pieno di prudenza.

Quando concorressero tutte le circostanze superiormente allegate, io direi che il codicillo non è valido in quanto che debbesi credere fatto senza lumi della ragione.

E veramente se un tale suicidio non è imputato a delitto, e perchè mai si terrà valido quanto venne operato in quel tempo?

Ci si potrebbe opporre che non convien supporre mente scompigliata quando la scrittura mostra il contrario.

Rispondo: non è necessario un continuo deviar dalla ragione perchè ammettasi insania o delirio: potrebbe ben essere che l'alienazione non sia universale, ma

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

parziale; cioè non delirio maniaco, ma melanconico. Dunque neppur quando il testamento sembra ragionevolmente dettato debbesi tener per valido, quando tutte le circostanze tanto precedenti che concomitanti comprovano che il suicidio non fu spontaneo.

Ma ci si opporrà ancora che i furiosi che trovansi negli ospedali non sogliono attentare alla loro vita.

Nel più de' casi veramente succede così: ma non è costante. I pellagrosi p. e. tendono al suicidio.

Se adunque non mancano esempli d' insani che tendono al suicidio, nelle questioni medico-legali relative a questo punto noi propenderemo sempre, siccome è giusto, a favore del reo: noi crederemo cioè che il suicidio non è imputabile.

Suppongo sempre che manchino i criterii che possono provare il contrario.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Siviglia, 30 *dicembre* 1827. Juan Tio uccise il 25 di novembre con sparo di fucile andando a caccia un tale Francesco Curro Marquez suo intimo amico in seguito ad alterco. Il cane dell' ucciso giunto a casa sul tardi, ed interpellato dalla moglie di quello dove fosse il marito, il cane nell' udire il nome del padrone quasi impazziva, e co' denti prendevala per le vesti, tentando di trarla fuori di casa. A primo aspetto non badava Maria Luz (nome della moglie) a questi tratti del fido animale: e pensando che Curro potesse essere dall' amico suo, andò da lui. Colà giunta, il cane si avventò contro Juan Tio, quasi il volesse far a brani, e si fu a stento, che ne è scampato. Lo stesso cane con segni a suo modo indusse la padrona a recarsi nel sito medesimo ove fu gettato il marito estinto, che si

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

era una specie di così detta *ritana* o precipizio, dove non volle ella penetrare, e nel ritornarsene in città, il cane passando dinanzi alla casa di Tio, fece urli lamentevoli, e poscia tornò in furore come prima. Maria Luz fece tosto partecipe di ciò la polizia; e due agenti di essa recatisi il dimane a buon' ora nell' indicato luogo, ivi rinvennero Juan Tio, che spogliava Curro de' suoi abiti per gettarlo in un fiume vicino. Fu arrestato, e costituitosi il procedimento venne Curro Marquez convinto del suo reato e condannato alla meritata pena. Un cane ha reso un gran servigio alla giustizia: senza di esso forse andava impunito questo grave delitto.

Parigi, 18 *gennaio* 1828. Con decreto del 16 del corrente gennaio è stata nominata una commissione di nove membri per proporre ed estendere, fra le altre cose, ove ne sia il caso, alcuni regolamenti, che potrebbero essere necessarii od utili, onde mantenere l' autorità della cosa giudicata, e la competenza dei Tribunali senza impingere in modo veruno nell' indipendenza dell'Autorità amministrativa. Fra essi membri figura il primo il sig. Henrion de Pansey, presidente nella Corte di cassazione.

Lione, 21 *gennaio* 1828. Si è da pochi giorni pubblicata un'operetta importantissima col titolo seguente: » Nouvelle discussion médico-légale sur la folie, ou aliénation mentale, suivie de l'examen de plusieurs procès criminels, dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense, *par le Docteur Georget* ».

Bologna, 23 *gennaio* 1828. Un valente Professore in questa nostra Università, il sig. L. Valeriani, ha testè dato alla luce l'opera seguente: *Saggio di Erotemi* su quella parte del gius delle genti e pubblico, che dicesi pubblica economia, per uso della cattedra rispettiva in armonia colla scienza dello stesso gius positivo civile.

Firenze, 24 *gennaio* 1828. Il nostro Supremo Consiglio proferì sentenza in causa Solari e Rosset, con cui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ha seguita la massima, che il contraente non può col pretesto di sua forensità declinare gli effetti della giurisdizione cui è sottoposto, poichè la giurisdizione viene attribuita dal luogo del celebrato contratto (leg. 19, § 1 ff. *de jud.*).

Annecy, 14 *gennaio* 1828. Si è fatto pubblico non ha guari in questa città dalla stamperia di Amedeo Burdet un manifesto dell' Ecc.ma R. Camera de' Conti in data del 27 di novembre p. p., con cui si sono notificate alcune variazioni approvate da S. M. agli *Octrois* della città medesima.

Torino, 1.° *febbraio* 1828. S. M. con Patenti del 15 di gennaio p. p. si è degnata di concedere agli abitanti del Comune di Viggiona il permesso di far pascolare il bestiame in una parte del bosco detto *Bedolaro*, mediante l'osservanza di alcune condizioni opportune all' interesse dell' economia forestale.

— Con altre Patenti del 25 dello stesso mese S. M. ha autorizzato il Causidico Giuseppe Margrati a far l'ufficio di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura, quantunque non sia Notaio.

— Con Regia provvigione del 29 dello scorso mese S. M. ha nominati i seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte nelle città e luoghi infra notati: *Giudici.* Avv.° F. Gherzi Giudice a Busca, traslato da Lanzo; Avv.° C. M. Flandin, a Lanzo, da Orbassano; Avv.° A. Ravera a Orbassano, da Pojrino; Avv.° A. Gianti a Pojrino, da Prazzo; Avv.° L. Pasero a Prazzo, di prima nomina; Avv.° P. Gaviglio a Lessolo, traslato da Villafalletto; Avv.° G. Racchia a Villafalletto, da Ormea; Avv.° B. Fornaseri a Ormea, di prima nomina; Avv.° F. Rajneri a Pamparato, traslato da Sciolze; Avv.° A. Rossi a Sciolze, da Pamparato; Avv.° G. D. Imbrici a Scopa, da S. Giulietta; Avv.° G. Terraggio a S. Giulietta, già Giudice ivi; Avv.° R. Gioanetti a Perrero, già Volontario nell' Uffizio dell' Avvocato Fiscale presso il Tribunale d' Ivrea. *Segretarii.* Causidico F. Carlevaris a Scopa, di prima nomina; Notaio L. Arrigotti a Nizza-Monferrato, anche di prima nomina.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Patenti dello stesso giorno i suddetti Causidico Carlevaris, e Notaio Arrigotti furono da S. M. autorizzati a far l'ufficio di Segretario di Giudicatura di Mandamento tuttochè non siano Notai esercenti, mediante prestino i due terzi della malleveria imposta ai Notai di pari residenza, e presentino al Magistrato della R. Camera il segno manuale prescritto dal § 1, tit. 4 del Regolamento per li Notai ed Insinuatori del 1770, e dal §. 1, cap. 3 del Manifesto Camerale del 2 di agosto 1814, e prestino il dovuto giuramento.

— Con altra provvisione di pari data S. M. ha costituito Notaio e Tabellione pubblico nella tappa d'insinuazione d'Anemasse, colla residenza a Cravens-Sales (Savoia), Gioanni Maria Dupraz.

VARIETA' — *Alcuni miei pensieri e d' altrui intorno alla donazione.*

La *donazione* è una cessione gratuita di alcuna delle nostre cose. Il donatario perciò acquista la proprietà della cosa donata, e può della medesima disporre a grado suo. Ove peraltro il dono sia di molto riguardo e consista in cosa durevole, pensano parecchi che non si possa mai presumere fatto senza alcune condizioni almeno tacite; e due ne accennano, se non avrà figliuoli, e se il donatario non si renderà colpevole di ingratitudine. Con ugual ragione pare che si debba aggiugnere la terza condizione, se il donatore non cadrà in povertà involontaria. Io peraltro non ardirei decidere che la donazione in somiglianti casi s' abbia per diritto naturale a considerare come di niun valore; e che debbansi sempre sottintendere le ora menzionate condizioni. Ravviso bensì nel donatario una speciale obbligazione di contraccambiare il donatore fatto padre di famiglia, o divenuto indigente. E riguardo a colui che, dopo d'avere ricevuto un segnalato dono, si dimostrò ingrato, vuolsi il medesimo abbandonare a severi rimproveri di sua coscienza. Comunque sia, paiono saggie le leggi civili, che ne' due primi casi da me accennati dichiarano nulla la donazione.

TORINO, STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 6 TORINO 9 febbraio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Bandi campestri — Senato — Giudice — Competenza.

Sul ricorso di un tale Farigliano contro la Comunità di Pojrino emanarono il 27 di gennaio 1828 conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale di S. M. presso il Senato di Piemonte, del tenor seguente:

» Visto il sovrascritto ricorso colle unite carte;

Ritenuto che la quistione, sulla quale emanò l' appellata ordinanza del Giudice di Pojrino involvendo l' interpretazione de' bandi di quella Comunità, a termini de' noti provvedimenti sarebbe stata di cognizione di questo Supremo Magistrato, l' Uffizio non dissente lasciarsi le chieste lettere di citazione col termine di giorni 10, con che s' eseguiscano fra simile termine ».

Novità — Appello — Gravame — Nullità — R. Editto giudiziario — Generali Costituzioni.

Riportiamo qui elaborate conclusioni del sig. Avvocato Fiscale presso il R.° Tribunale di Pinerolo, state confermate dal Tribunale medesimo; eccole:

» Proponevano i signori fratelli Gervasone nel contraddittorio seguito il 10 di settembre p. p. dinanzi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la Giudicatura di Torre-Lucerna d' esser eglino possessori sul territorio d' esso luogo d' un edifizio da fucina, e d' avere, onde recarsi allo stesso edifizio, sempre praticato da tempo immemoriale, e segnatamente da un anno alla mossa lite, di passare a piedi anche per mezzo de' loro lavoranti per un viottolo, che dal principio dell' abitato del suddetto luogo diramandosi dalla pubblica strada, costeggia la casa degli eredi Mustone, e quindi, mediante una pietra posta trasversalmente su d' un piccol rivo, conduce in una pezza prato proprio della signora Guanta, donde per a mezzogiorno seguita il suo corso sino alla fucina;

Che il 20 preceduto mese d' agosto, la signora Guanta si fece lecito di far togliere la detta pietra, e di trasportarla in un altro sito, non che di formare una chiudenda attraverso quel viottolo, avendo con tali opere pregiudiciali impedito, come impediva tuttora il libero passaggio, contro il solito praticato per l' addietro, e specialmente da un anno, a vista, scienza, e pazienza di essa signora convenuta.

Interpellavano quindi la signora Guanta sopra tutte le premesse circostanze di fatto con riserva in caso di negativa risposta di darne le prove, ed al favore di queste, o dell' ammessione, conchiudevano dichiararsi quella tenuta a ridurre le cose *in pristinum*, con mantenersi essi attori nel possesso annale di quel passaggio coll' opportuna inibizione.

Negava la signora Guanta nel successivo contraddittorio, che gli allegati trasporto di pietra, e formazione di chiudenda, fossero pregiudiziali agli attori, nè impeditivi dell' esercizio del da essi preteso passaggio, e senza voler entrare nella quistione se fosse, o non manutenibile, opponeva d' inconchiudenza alle altre parti dell' interpellanza, che diceva inammessibili per difetto dell' estremo del pregiudizio, ed instava, quelle reiette, assolversi dall' avversaria dimanda, o quanto meno dall' osservanza del giudizio.

Insistevano gli attori per una più categorica risposta, e concedevansi intanto dal sig. Giudice testimoniali a quelli, dell' ammessione fatta dalla convenuta d' aver commessa la proposta novità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Replicavasi per la signora Guanta, che gli attori aveano proposti gl' interdetti *quod vi*, *aut clam*, e *uti possidetis* ;

Che in ordine al primo, mancavano gli estremi di clandestinità, e violenza state nemmeno allegate, e che abbondantemente negava, e sì pure, che le opere da essa fatte fossero impeditive, dovendosi anzi ritenere fatte a ragione, come in fondo di lei proprio ;

Che riguardo all' altro, mancava negli attori il principal estremo dell' interdetto, cioè il quasi possesso attuale del passaggio, cosicchè rimaneva eziandio implicante la riunione de' due interdetti nel modo con che furono proposti ;

Che la risposta per essa signora Guanta data era congrua, e non la pregiudicava la rilevata ammessione, perchè non tutte le novità sono pregiudiziali, ed impeditive; laonde opponendo, che le eccezioni da essa elevate eccedessero la competenza di quell' Uffizio, instava rigettarsi le altre parti di detta interpellanza, ed accogliersi le sue conclusioni.

Facevano quindi gli Attori osservare, che la loro dimanda conteneva tutti gli estremi dell' *unde vi*, e dell' *uti possidetis*, e che il trasporto d' una strada non lecito farsi dal padrone ad insaputa degli aventi diritto, era eccezione tale da discutersi in altra sede di giudizio, talchè accettata la ridetta confessione, limitavansi a conchiudere che si mandassero ridurre *in pristinum* le novità commesse.

Appuntavasi l' 8 d' ottobre sull' insistenza della Convenuta la causa a decisione, ed il 22 stesso mese pronunziava quel sig. Giudice tenuta la signora Guanta a rispondere all' interpellanza dedottale relativamente al possesso annuale di quel passaggio, e maturarsi su tal base gl' incumbenti con riserva di provvedere, sul riflesso, che da quell' ammessione non risultasse stabilito l' essenzial estremo, che gli Attori si trovassero nel possesso annale di quel passaggio nel modo voluto.

Appellavasi la signora Guanta il primo novembre da tal ordinanza per nullità, e gravame, e nel ricorso la voleva nulla,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1.° Per difetto di giurisdizione, per non essere la novità di che si tratta, di quelle accennate nel § 4 dell' art. 10 del Regio Editto del 27 settembre 1822.

2.° Per essere stata pronunziata *extra petita*, giacchè gli Attori nel contraddittorio del 1.° ottobre non avendo più instato per la risposta alle loro interpellanze con la conclusione assoluta per la riduzione in pristino, rinunziaronvi a segno, che il sig. Giudice colla sua ordinanza supplì in fatto.

3.° Perchè fu appoggiata sopra un falso supposto, che avesse la Convenuta ammesso, che quelle opere fossero impeditive, e pregiudiziali agli Attori, locchè sempre negò.

Faceva per ultimo riflettere, che con tale ordinanza le era stato inferto un gravame irreparabile in definitiva, mentre avesse il sig. primo Giudice con quella manifestato, che venendo a risultare di qualunque anche illegittimo quasi possesso negli Attori, si dovesse far luogo alla chiesta riduzione *in pristinum*, ed inoltre erroneamente applicato all' interdetto *recuperandae* il § 4 instit. *de interdictis*, ed interpretato il R. Editto del 27 settembre 1822 contro la vera sua sentenza.

Spiegando l' Ufficio il suo parere eccitato col decreto del 20 cadente mese, prende a riflettere, che sia che si voglia dagli Attori intentato l' interdetto *quod vi aut clam*, o l' *uti possidetis*, o cumulativamente entrambi, ovvero implorato il § 22, lib. 3, tit. 23 delle Regie Costituzioni, cui rispondono il primo d' essi interdetti e l' Editto *de novi operis nunciatione*, in ogni caso la dimanda era di competenza del sig. Giudice di Torre, massimamente pel sommarissimo, che si adatta anche alle servitù discontinue, le quali neppure rigettano il sommario, che può essere d' uno, due, tre anni, ed anche più.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E sebbene fosse più regolare di proporre le dimande in guisa che l'interdetto *recuperandæ* fosse sussidiario a quello *retinendæ*, e non questo a quello, a mente della dottrina del Fabro nella def. 37, lib. 8, tit. 3 (riguardo al che si potrebbe ancora osservare, che i Gervasoni non proposero l'ordinario rimedio della reintegrazione), ciò non potè variare allo stato delle stesse dimande la competenza, e d'altro canto egli è erroneo il dire, che lo spogliato non possa chiedere la manutenzione giusta la nota prima di detta definizione, e la nota 7 della def. 28, *nec enim debet unquam spoliator ex sua improbitate ius et commodum possessionis sibi acquirere.*

Nel che spiega il suo poter sovrano la Giustizia, in cospetto della quale gli effetti della violenza, e della clandestinità si hanno per nulli, e non avvenuti.

Trattavasi in vero d'una causa di possesso (che per le cose incorporali appellasi quasi possesso) attribuita dal § 5 dell'art. 10 e dall'art. 11, quando la molestia non è anteriore di un anno alla mossa lite, come nel concreto, alla cognizione de' signori Giudici di Mandamento.

Ciò posto, sembra veramente singolare il credere che, per non esser compresa la novità e l'opera di fatto, di cui è caso nel § 4 dell'art. 10, non possano i Giudici di mandamento conoscere delle molestie, e delle opere di fatto pregiudiciali non anteriori all'anno, che si commettono a danno degli aventi diritto o quasi possesso di passaggio ne' fondi altrui: *si quis propter opus factum ius aliquod praedii amisit, id restitui ex hoc interdicto debet*, § 3, leg. 21, ff. *quod vi, aut clam.*

Coll'intendere in tal guisa la legge, si verrebbe a dire, che col R.° Editto del 27 settembre 1822 siasi non solo derogato al sovra citato § 22 delle RR. CC.,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ma quel che più è che le misure pronte e sommarie lasciate alla competenza de' signori Giudici di mandamento per le molestie in qualunque fatto di possesso, siansi a quelli derogate, quando le molestie stesse riflettono il passaggio.

Non pare che sia stata tale la volontà del Legislatore, mentre più che nelle altre, nelle quistioni di passaggio è necessario, per ovviare ai disordini che ne potrebbero insorgere, che i Giudici di mandamento possano conoscere del sommario annuale, e sommarissimo, e provvedervi onde non turbisi con la privata la quiete pubblica; ed il pronto provvedimento era tanto più necessario nella fatti-specie, che riguardava ad una strada chiesta a favore di una fucina, stabilimento di cui senza meno lo Stato si giova.

Nè di più fondato scorgesi l' altro motivo, perchè se ritiensi che gli attori avessero rinunziato alla manutenzione nel quasi possesso annuale, e si fossero attenuti all' interdetto *quod vi, aut clam*, lungi dall'avere il sig. primo Giudice commesso una nullità pregiudiciale alla signora Guanta coll' averle mandato di rispondere all' interpellanza statale dedotta relativamente al quasi possesso annuale, avrebbe anzi gravato gli stessi attori.

E ne sia ragione il riflesso, che ove gli attori avessero veramente fatta la anzidetta rinunzia, con quella declaratoria sarebbesi loro imposto il peso di giustificare un tratto di quasi possesso, che pel solo intento di ottenere la riduzione delle cose *in pristinum* non era necessario, essendo principio sicuro che per vincere nel sommarissimo non è necessario di provare d' essere stato possessore annuale, ma solo d' essere stato spogliato di un qualunque possesso, o quasi, purchè non precario, non violento, non clandestino: *in definienda*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quaestione de quâ hic agitur illud tantum inspiciendum erat quis actu possideret, con quel di più che leggesi nella decis. Senatoria del 17 giugno 1762 ref. D. Capra tra il patruo ed i nipoti Gregorio.

Che però abbiano gli attori fatta la pretesa rinunzia, o meglio siansi attenuti più ad uno che ad altro rimedio, è quello che non riscontrasi bene stabilito, mentre nello stesso contraddittorio, in cui conchiusero soltanto per la riduzione *in pristinum*, accennarono che la prima loro dimanda comprendeva entrambi gl' interdetti = *quod vi, aut clam, et uti possidetis* = e ben anche gli estremi dell' uno e dell' altro, per essere accolta.

In tale dubbietà male non si oppose adunque il sig. primo Giudice, nè supplì in fatto con mandare rispondere a quella interpellanza, e con riserva ciò visto di provvedere, ed anzi non si potrebbe con ragione censurare, se ponsi mente, che la risposta data per la Convenuta non fu precisa e chiara, avendo ella detto soltanto che l'*allegato* trasporto di pietra e formazione di chiudenda, e l' avversariamente *preteso* passaggio non erano agli Attori pregiudiciali: l'anzidetta risposta poteva pur anche agevolare la decisione del sommarissimo.

Conveniva pertanto avere sulle circostanze contenute nell' interpellanza più positiva e decisa dichiarazione, ed eravi inoltre la signora Guanta tanto più tenuta, in quanto che ingiusto si fu il rifiuto di lei di ammettere, o negare se il quasi possesso degli Attori fosse o non manutenibile, come era stata espressamente eccitata, perchè in tal modo sarebbonsi gli Attori accinti a dar le riservatesi prove, ed in caso di favorevole risposta dal peso di quelle esonerati, ed in ogni evento posti in grado di meglio spiegare le loro instanze.

Ma per meglio dimostrare che non regge questo secondo motivo, e neppure il terzo, e gli analoghi ragionamenti compilati per la signora Appellante, converrà scendere ed analizzare più da vicino le circostanze dedotte ad interpellanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Fu interpellata la sig.ª Guanta a dire se non avesse fatto trasportare quelle pietre, e formare la chiudenda, e con tali opere pregiudiciali agli Attori impedito il libero esercizio di passaggio da un anno specialmente prima alla mossa lite, e praticato a di lei vista, scienza e pazienza.

Coll' aver perciò in linea di supposizione risposto, che le allegate opere, ed il preteso passaggio non erano pregiudiciali, diede ella forse una di quelle risposte chiare e distinte comandate dal §. 8, lib. 3, tit. 15 delle Regie Costituzioni, e che comprendesse inoltre il tutto? Fu perciò regolare d' astringerla ad un' altra risposta, essendo la materia contenuta nell' interpellanza tutta conchiudente, ed ammessibile come quella, che oltre all' essere diretta ad escludere negli Attori lo spirito dell' emulazione, e a dimostrare ad un tempo, che l' opera nuova loro pregiudicava non per accidente, ma direttamente, contiene eziandio il vizio della clandestinità e della violenza, vizio, che per essa signora Guanta si pretende senza fondamento non esserle stato imputato.

E che ne sia il vero, basta in chi fa un' opera anche in fondo proprio a danno altrui per incorrere nel vizio di clandestinità, che non abbia avvisato chi aveva diritto d' impedirla, poco importando *utrum ius habuerit faciendi an non:* leg. 1, §§. 1, 2 e 3. Leg. 3, §. 7 digest. *quod vi aut clam.* Decis. senatoria 13 dicembre 1746 ref. D. Perni in causa del sig. Conte di Polenzo, e la Città di Cherasco. Un qualunque impedimento poi all' altrui libero possesso constituisce la violenza. Leg. 11 dig. *de vi et de vi armata.*

Nè la sig.ª Guanta pensò tampoco d' allegare d' aver dato quell' avviso.

L' affermare quindi che fa l' appellante, che con quell' ordinanza il primo Giudice manifestò d' avanzo,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che avrebbe mandato ridurre le cose *in pristinum*, constando di qualunque anche illegittimo possesso, è una gratuita asserzione riprovata dai riflessi preceduti al giudicato, e pienamente inoltre annichilata dai termini dell' ammessa interpellanza, il cui contenuto confessato o provato, dà vita senza meno ad un quasi possesso annale manutenibile, od alla riduzione.

Dal sinquì detto risultando, che nè anco con l' appellata ordinanza sarebbesi inferito gravame, tanto meno, ove fossevi irreparabile in definitiva alla signora Guanta, perchè i suoi diritti furon conservati intatti, ed illesi, incontra la chiesta appellazione anche l' ostacolo del §. 7, lib. 3, tit. 26 delle Regie Costituzioni.

È l' Ufficio pertanto di parere, come conchiude, che non si possano concedere le chieste lettere d' appellazione.

Pinerolo, 26 novembre 1827.

Rayneri Avvocato Fiscale.

Le surriferite conclusioni furono approvate con decreto di voto del Tribunale di Pinerolo ref. D. Massa del 5 dicembre 1827.

MATERIE DIVERSE.

Copia di testamento mancante di formalità — Testamento di un figlio di famiglia — Cieco testimonio — Notaio — Avvertenze.

Le massime seguenti mentre porgono importanti avvertenze a' Notai, rispondono ad alcuni quesiti, che ci ha testè proposti un nostro associato.

Il Notaio, che spedisse copia in forma autentica di un instromento, quando fosse mancante delle forma-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lità per ciò volute, può essere considerato come falsario (Sola, glos. 2.ª, decis. *Si super*, num. 5, pag. 190).

Il Notaio, che ricevesse il testamento di un figlio di famiglia, commetterebbe una nullità, quantunque il padre vi avesse prestato il suo consenso (Leg. 6 § *qui testam. fac.*).

Debbe il Notaio avvertire, che il cieco non può essere testimonio in un testamento.

Più altre avvertenze ragguardanti ai Notai intorno a cose, che a primo aspetto sembrano ovvie, e che tuttavia vengono neglette, perchè forse ignorate, e ciò con danno gravissimo delle parti contraenti, saranno a quando a quando ricordate nel nostro giornale.

Permesso di taglio de' boschi — Piante fruttifere.

Un nostro associato ci propose il quesito che segue:

Cercasi se una ficaia, un oliveto, un bosco di limoni, od aranci, come pure se un noce, od altra pianta fruttifera trovata in un bosco, o selva, cada sotto la vigilanza dell' amministrazione boschile, o quanto meno se possano essere le piante suddette recise senza permesso nel tempo non proibito tagliarsi le altre piante.

Dietro le disposizioni dell' art. 52 le piante fruttifere sieno desse in selva della stessa specie, o di specie diversa, non possono sicuramente andare soggette alle disposizioni del Regolamento forestale, ad eccezione però delle prescrizioni contenute negli articoli 20, 39, 56 e 2.º alinea dell' art. 65.

Tale quanto meno si fu mai sempre il sentimento emesso dall' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale di questa Capitale in parecchie circostanze, ed in tale conformità emanarono varie sentenze proferite dal R.º Tribunale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a relazione dell' Assessore Agnesi nel 1826, dell' Assessore Perini nel 1827, e dell' Assessore G. M. Regis nel corrente 1828.

Avocatorie — Eccezione d' incompetenza — § 12, cap. 1, tit. 3 delle RR. CC.

Sul ricorso Meynardi sono emanate le seguenti conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 25 di novembre 1827, le quali risolvono un dubbio, che venne eccitato da un nostro corrispondente:

» Visto ecc. La causa, di cui si tratta, essendo attualmente radicata innanzi il Tribunale di Prefettura, al medesimo spetta il pronunciare sull' eccepitane incompetenza; intempestive ravvisa quindi l' Ufficio le citatorie, che sul dubbio vorrebbonsi ottenere da questo Supremo Magistrato per portare innanzi il medesimo l' indicata causa, come intempestivo sarebbe qualunque sentimento, che l' Ufficio spiegasse sull' eccitato dubbio d' incompetenza, mentre admesso un tale sistema, quale viene implicitamente riprovato dal § 12, cap. 1, tit. 3, lib. 2 delle RR. CC., che vieta le avocatorie, verrebbe tratto tratto a sovvertirsi la giurisdizione dei Tribunali di Prefettura.

Conchiude perciò l' Ufficio non farsi luogo a quanto si supplica ».

Moneta — Corso abusivo — Pagamento — Mastri Uditori Camerali — Privilegio del foro.

Il decreto del 15 di novembre 1810, che fissa il vero valore delle monete, non è applicabile alle convenzioni, che lo precedettero, quindi se in quelle siasi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stipulato in franchi al *corso abusivo* debbesi pagare in franchi al *corso abusivo*, e debbesi pel pagamento aver riguardo al tempo, in cui il contratto relativo ebbe luogo. Così ha deciso il Senato di Genova in causa Neri e Grossi con sentenza del 14 di agosto 1826.

Già in parecchie occorrenze il R. Senato di Piemonte ha riconosciuto, che i signori Mastri Uditori nella R.ª Camera de' Conti godono del privilegio del foro, di cui all'art. 21 del R.° Editto del 27 di settembre 1822. E si è pure di recente così opinato dall'Uffizio del sig. Avvocato Generale in conclusioni del 20 di gennaio 1828.

Serve quanto avanti di risposta ad una lettera di un nostro associato.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 20 *gennaio* 1828. Dai torchii di Bernardino Olivieri sono usciti non ha guari quattro tometti di un' opera importante, la quale ha per titolo: » Decisiones S. Rotae Romanae, quas ad materiam iuris hypothecarii in unum collegit *Canonicus Vincentius Tranquilli* Ravennatensis iuris utriusque Doctor ». Quest' opera è di un uso frequentissimo, e diremmo quotidiano, ne' Tribunali dello Stato Pontificio.

Parigi, 2 *febbraio* 1828. La nostra Corte di Cassazione con sentenza del 31 dello scorso gennaio in conformità di quanto già ebbe a decidere la Corte Reale della Guadalupa nella causa Sommabert, ha sanzionata la massima, che le leggi coloniali non permettono ai Tribunali d' ammettere le deposizioni degli schiavi con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tro i loro padroni, anche a titolo di semplici schiarimenti.

Asti, 3 *febbraio* 1828. Con R. Brevetto del 1.° di questo mese S. M. ha approvato il contratto stipulato dall' Intendente d' Asti il 13 di giugno 1827 con Felice Ario per la provvista e lo spandimento di ghiaia sulla strada reale di Piacenza tra Dusino e Baldichieri.

Torino, 9 *febbraio* 1828. S. M. con R. Provvisione del 1.° del mese corrente si è degnata di accordare a Giuseppe Curt nato in Londra il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i sudditi originarii de' Regii suoi Stati.

— Con Sovrane Patenti del 5 del corrente S. M. ha nominato l' Avvocato Carlo Antonio Bellino, già Prefetto del Tribunale di Prefettura di Vigevano, a Prefetto di quello di Vercelli; l' Avvocato Giambatista Gondolo, già Prefetto del Tribunale di Aosta, a Prefetto di quello di Vigevano; l' Avvocato Giambatista Abrate, già Prefetto del Tribunale d' Alba, a Prefetto di quello di Varallo; l' Avvocato Gian Carlo Cagnone, già Sostituito soprannumerario del Procuratore Generale di S. M., a Prefetto del Tribunale di Alba; l' Assessore nel Tribunale di Torino Francesco Arrò a Prefetto del Tribunale di Aosta; l' Avvocato Giacinto Moyetta, già primo Sostituito Avvocato Fiscale presso il detto Tribunale di Torino, Assessore nello stesso Tribunale; il Cavaliere Saverio Ripa di Meana, già volontario nell' Uffizio dell' Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale medesimo.

— Con altre Patenti dello stesso giorno S. M. ha conferito all' Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura d' Alessandria, Camillo Simonino, il titolo, grado ed anzianità di Prefetto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA' — Corrispondenza.

Un dottissimo nostro corrispondente di A..... ci ha indiritto la seguente missiva, che vogliamo far nota a' nostri Leggitori, nella lusinga, che sarà da essi letta con interesse, e gustata:

A....., 6 *di gennaio* 1828.

Signor Compilatore;

I Padri della Romana giurisprudenza non credeano logorare i preziosi loro momenti leggendo l' Iliade, e l' Odissea, di che fan pruova i versi che addussero ad ornamento, o a sostegno de' loro responsi *1. Io dunque non sarò biasimato se spendo qualche ora che mi avanzi nel rileggere Orazio, e appunto in una di queste lunghe sere m' avvenni là ove descrive il viaggio ch' ei fece a corteggio di Mecenate, che insieme a Coccejo Nerva, ed a Fontejo Capitone spedito era verso M. Antonio; ed ecco i versi che fermarono l' attenzion mia, da' quali, al bisogno, ricavar si potrebbe una salutare instruzione *2:

„ Fundos, Aufidio Lusco Praetore libenter
„ Linquimus, insani ridentes praemia Scribae
„ Pretextam, et latum clavum, prunaeque batillum.

Fondi non era che una piccola Città, e Aufidio Lusco, Notaio, vi amministrava la giustizia, Pretore, non già di quell' ordine che il Popolo, ma il Pretore di Roma ogni anno spediva nelle colonie, o a' municipii.

Aufidio in sostanza non era colà in maggior grado di quel Podestà de' suoi tempi, che il Fagiuoli *3 ci

*1 *L.* 1 *ff.* de contr. empt., *L.* 65 § 4 de leg. 3.°, *L.* 1 § 1 de mort. caus. donat., *L.* 4 § 6 de grad. et adfin., *L.* 16 § 8 de poenis, *L.* 9 § 1 de supell. leg.

*2 *Lib.* 1, *sat.* 5, *ed ivi i Commenti di Celestino Massucco.*

*3 *Commed.* Gli amanti senza vedersi, *att.* 3, *sc.* 2.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

descrive per bocca di Ciapo: « Ghi (*gli*) è un coso » (dicea quel contadino) che ha tutta l'ailtorità (*au-* » *torità*) su i paese: comanda quando trova chi l'ub- » bidisce, e vien quassù per disgraizia (*disgrazia*) » per se' mesi, e stortica (*scortica*) per un anno, e » poi se ne vae ».

Sapendo pertanto che Mecenate giunto era in quel municipio con la illustre sua comitiva, pensò Aufidio dover presentarsegli co' distintivi tutti della Pretoria dignità, colla pretesta, col laticlavio, e persino con quel braciere su cui si ardeano profumi, o ne' carboni del quale s' arroventava quel ferro con cui si marchiavano i rei.

Imaginatevi qual figura egli fece al cospetto di que' Magnati, avvezzi alle grandezze di Roma, con lo sfoggio affettato, e la piena solennità di tutte le sue distinzioni. Ah pur troppo anche ora

„ . . . . . È assai comune usanza
„ Il credersi persona d' importanza.

Ma cosa succede allorchè il Gallinaccio entra in gara di maestà, e di pompa co' Pavoni? « Le Coq d'Inde » voulant imiter les Paons se fait moquer d'eux avec » sa graisse rouge et bleue, entrecoupée de rides: sa » mine de vieille, et sa peau pendante sur le nez: ce » qui fait bien voir la différence qu'il y a de la vaine » gloire avec la gloire véritable » *4.

Arrossando io adunque pel Pretoruccio di Fondi, conchiusi, che se io mi trovassi nel caso di lui, imparato avrei da Orazio a diportarmi con modestia, e con vereconda gravità, per non esser deriso da persone

---

*4 *D'Ablancourt, Supplém. de l'Hist. vérit. de Lucien, lib. 3, pag. 502.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

usate all' augusto splendore delle alte Magistrature, e imiterei quel Console Manlio, di cui cantava Claudiano

„ Frons privata manet; rigidi sed plena pudoris
„ Elucet gravitas.

Mi sarà caro, Signor Compilatore, se non disaggradirete queste mie riflessioni, e in questa fiducia rimango ecc. ecc.

Un vostro Associato.

BIBLIOGRAFIA. — Una nuova Opera ragguardante al sistema ipotecario piemontese è uscita da pochi giorni dalla Stamperia di Bellatore e Sylva; essa porta per titolo: Regio Editto 16 *luglio* 1822 *sulla pubblicità e specialità delle ipoteche col confronto delle leggi Romane, Francesi e del Piemonte, e delle massime dei Magistrati*, dell' Avv.° Vincenzo Gallenga patrocinante in Torino (un vol. in-8.°). Molti patrii scrittori già hanno tentato, dopo che fu promulgata fra noi la salutevole legge ipotecaria, di dar lumi e norme e dichiarazioni intorno alla medesima, ma nessuno vi ha riuscito con tanto successo quanto il novello Autore. Il metodo ch' ei tenne è il più adatto, il più comodo ed il più utile. Egli ha riunito sotto ciaschedun articolo dell' Editto le corrispondenti disposizioni del diritto romano, della legge francese, e di altri Sovrani provvedimenti, non che le massime de' Magistrati Supremi. V' ha in questo libro una precisione, un ordine ed un' esattezza senza pari. L' Avv.° Gallenga ha con tale accuratissima scrittura acquistato un giusto diritto alla riconoscenza non solo delle persone addette al nostro Foro, ma altresì di quei privati che di per loro bramano di studiare la legge ipotecaria a governo de' loro particolari interessi (Si vende presso i principali Librai della Capitale e delle Provincie al prezzo di L. 4).

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 7 TORINO 16 febbraio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Contratto verbale — Mutuo — Ipoteca speciale — Prova testimoniale.

Sono inammessibili li capitoli per provare un' intelligenza verbale d' un mutuo con ipoteca speciale.

Li signori Francesco, e Stefano Castelli, nella qualità di padri, e legittimi amministratori della loro prole, evocarono innanzi il Regio Tribunale di Prefettura di Torino il 17 di agosto 1826, il sig. Bartolommeo Belz al fine di ottenerlo condannato al pagamento di L. 4m. portate da scrittura del 7 di luglio 1825, e di altre L. 1,000 portate da scrittura del 4 di febbraio 1826, state da questo ritirate, e ricevute dall' in allora defunto Francesco Maria Castelli, che con testamento del 16 di ottobre 1818 avea instituito i figliuoli nati, e nascituri dalli detti proponenti Francesco, e Stefano di lui figli.

Alle dimande degli attori rispose il Belz, che le somme come sovra da esso ricevute erano state pagate in conto di un mutuo di L. 16om. stato inteso tra esso convenuto, ed il detto in allora defunto Francesco Maria Castelli, quale contratto si era anche inteso, che dovesse essere ridotto in pubblico instromento,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

epperciò protestò di essere in nessun modo tenuto alla chiestagli restituzione e pagamento, che anzi chiese che gli attori dovessero addivenire con esso alla stipulazione d' instromento a termini dei patti convenuti col loro autore, ed al fine di giustificare il fatto da esso allegato, e così li patti che disse esservi seguiti, dedusse i seguenti capitoli:

1.° Che durante l' anno 1825 si era trattato tra esso capitolante, ed il padre de' capitolati un imprestito di L. 160m. parte in contanti, e parte colla cessione di altrettanti crediti.

2.° Che tale contratto doveva stipularsi per instromento nel mese di settembre 1825, e che ciò non aveva avuto luogo se non perchè il sig. Castelli aveva dovuto divertire il contante a ciò destinato per garantirsi l' esazione d' un credito pericolante.

3.° Che ciò malgrado lo stesso padre de' capitolati, che aveva già rimesso il 30 di giugno L. 2m., continuò a persistere nella presa intelligenza di eseguire il mutuo suddetto, il quale aveva anzi determinato di convertirlo in censo perpetuo, e per tal oggetto avesse il 7 di luglio rimesso un' altra somma di L. 2m., e il 4 di febbraio susseguente altre lire mille

4.° Che all' epoca di quest' ultima rimessione si fosse fatto passare la seconda delle presentate scritture di buona fede, nella quale avesse voluto che esso capitolante mettesse l' obbligazione di restituirla fra tutto giugno, locchè però avrebbe soltanto avuto luogo qualora si fosse da esso Belz receduto dal contratto, mentre in caso contrario le suddette lire 5m. fossero state pagate in a-conto della somma che il Castelli doveva sborsare a termini del contratto stesso, da cui non voleva nè punto, nè poco recedere, avendo anzi assicurato di venire alla stipulazione dell'opportuno instromento in principio dell' allora prossimo marzo, ciò che non avesse più avuto luogo stante il sopravvenuto di lui decesso, ed avesse pendente sua ultima malattia assicurato esso capitolante che la parola datagli era in tutta la sua estensione obbligatoria, che perciò gli calcolasse sopra come un contratto terminato, e disponesse

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

INSTITUT BIBLIOTHÈQUE NICE

del contante, riservandosi di fare l' instromento unicamente per dare sufficiente autorità al cessionario di agire in giudicio, ed esigere li crediti che gli avrebbe ceduti, e per ottenere la guarentigia per sua parte coll' intesa ipoteca speciale della casa dal signor Belz posseduta.

Opposero gli Attori d' erroneità all' avversaria allegazione, e d' inattendibilità ed inadmessibilità dei capitoli dedotti onde stabilirla, per ostarvi il contenuto nelle prodotte scritture d' obbligo, e persistettero per la condanna del Convenuto al pagamento delle proposte somme cogli interessi.

Ma il R. Tribunale di Prefettura considerando, che quantunque le intelligenze, quali pretendeva il Convenuto essersi tenute col Castelli, potessero per avventura essere contrarie allo stipulato colle private scritture in causa prodotte, ciò non rendesse però inammessibili li capitoli tendenti alla prova di quelle, se si riteneva che trattavasi solo di private scritture, e di patto allegato seguito dopo la stipulazione delle medesime;

Che tale patto anche verbalmente conchiuso non incontrasse alcun ostacolo per la di lui validità, tanto più volendosi provare essersi fissato un certo determinato tempo per ridurlo in instrumento;

Che ciò posto, abbenchè anche provato pienamente dal Convenuto il suo intento, non si potessero costringere gli Attori all' esecuzione del contratto, non fossero però meno ammessibili li capitoli, avvegnachè, posta in ogni caso una tale prova, competesse al detto Convenuto il diritto di venire indennizzato.

Con sentenza 13 febbraio 1827 ammise prima, ed avanti ogni cosa alla prova li capitoli dal Convenuto dedotti.

Tale sentenza venne tosto dalli signori Castelli denunciata al Supremo Magistrato come gravatoria, mentre evidente fosse l'inammessibilità dei capitoli dedotti dal sig. Belz per non essere sufficienti a stabilire gli estremi della sua eccezione, e perchè in ogni evento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per intrinseca loro natura non fosse ammessibile la prova testimoniale.

Diffatti perchè sufficienti potessero ravvisarsi li capitoli di cui era questione, a stabilire gli estremi dell' eccezione avversa si richiedesse che dai fatti articolati potesse arguirsi essere veramente tra il loro autore ed il sig. Belz seguito un verbale contratto, definitivamente inteso, ed al quale avessero le parti prestato il legittimo loro consenso, non tanto in ordine alla qualità specifica della convenzione, e quantità delle somme, quant' anche sul tempo e modo della restituzione, sulle cautele, su d' ogni patto in somma sia sostanziale, che accidentale della convenzione medesima.

Ma ammesso anche per vero il contenuto in detti capitoli, in nessuna maniera risultasse, che la pretesa convenzione fosse stata definitivamente intesa.

Dal primo non si avesse che la prova di semplici preambole trattative di mutuo;

Non tendesse il secondo che a provare, che tali trattative, ivi già qualificate col nome di contratto, doveano ridursi in instromento, senza però che si sapesse, come, e quando la somma a mutuarsi dovesse poi restituirsi;

Escludesse il terzo viemmeglio l' esistenza d' un vero contratto, dacchè sarebbe risultato da esso, che il Castelli aveva sborsato danaro ora con animo di eseguire un mutuo, ora con determinazione di convertirlo in censo perpetuo, e così, che le parti non aveano ancora definitivamente acconsentito sovra un certo, e determinato contratto.

Lo stesso poi dovesse dirsi dell' ultimo, giusta cui sarebbe stato tuttora in balia del Belz di retrocedere dal preteso conchiuso contratto, avrebbe il Castelli ad esso fatte pendente sua malattia molte assicuranze,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senza però che constasse, se fossero queste state dal Belz accettate, o non, nè che si fossero stabiliti gli altri patti intrinseci di una convenzione di tanta entità.

Passando quindi alla seconda proposizione si osservò, che giusta l'allegazione del sig. Belz racchiudendo dal suo canto il supposto contratto l'obbligazione di sottoporre ad ipoteca speciale un corpo di casa, dovesse perciò il preteso mutuo stipularsi per pubblico instromento, trovandosi già a tal' epoca in vigore il Regio Editto ipotecario.

Ciò posto fosse applicabile al caso la nota massima di giurisprudenza patria, a termini di cui non fosse ammessibile la prova testimoniale quando trattasi di una convenzione, che per legge dee farsi per atto pubblico.

Nè ostasse, che nel concreto si fosse pure offerto di provare il patto della riduzione del contratto in pubblico instromento, poichè nè anche questo patto potesse giustificarsi per testimonii, come anch'esso verbale.

Nel solo caso, che la convenzione, ed il patto di ridurla in instromento, risulti da privata scrittura, fosse il Supremo Magistrato solito a dichiarare tenuta la parte dissensiente a ridurre la scrittura in atto pubblico, e non mai quando dal detto di testimonii si vorrebbe desumere l'intiero contratto, come ne facesse fede la sentenza senatoria del 4 di giugno 1824, in causa Soffietti contro Oggero refer. D. Quaranta.

Ed il R. Senato con sentenza del 26 di gennaio 1828 refer. D. Coller, dichiarò, reietti li capitoli dal Belz dedotti, tenuto il medesimo verso li fratelli Castelli al pagamento del capitale di L. 5m., di cui nelle due scritture del 7 di luglio 1825, e del 4 di febbraio 1826, coi proposti interessi, sì, e come sarebbero stati accertati, e liquidati; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Gessione di un credito privilegiato — Creditore con privilegio sulla generalità de' mobili — Spese per apposizione di sigilli. — Spese di giudicio — Privilegio di un lavorante giornaliero — Oste — Locandiere — Pane preso a credito da un pristinaio — Rescrizione del privilegio — Art. 2 del R. Editto 16 luglio 1822.

Ad alcuni quesiti che ci vengono fatti intorno alla nuova legge ipotecaria, noi non crediamo di poter meglio rispondere, che col riferire le seguenti massime, che un valente patrio Scrittore ci ha gentilmente favorite; eccole:

Fra i creditori privilegiati, l'anteriorità si regola non per ordine di data, che si acquistano li privilegi, ma dalle differenti qualità de' privilegi, e quelli che sono nello stesso grado sono pagati in proporzione eguale, epperciò non si stabilisce preferenza fra due cessionarii di parte di un credito privilegiato, tuttochè le cessioni siano di differente data, quando l'atto di cessione non istabilisce qualche particolar patto. Corte di Cass. 4 agosto, Panier c. Legros de Long-Val.

Il creditore avente privilegio sulla generalità de' mobili non può in pregiudicio di un creditore ipotecario far valere il suo privilegio sugli immobili, che dopo venduti tutti li mobili. Brusselles, Vanerps. 20 agosto 1810.

Il creditore privilegiato sopra certi mobili, il di cui pegno sia assorbito da un creditore avente privilegio sulla generalità dei mobili, non può essere investito dei diritti di questo, per farli valere sugli immobili. Corte di Limoges, 15 luglio 1813.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il privilegio per le spese d' apposizione e rimozione de' sigilli ha luogo in caso di fallita come in caso di decesso, e si può opporre ai creditori ipotecarii, come ai creditori chirografarii. Corte di Parigi, 28 gennaio 1812, Allais.

Le spese di giudicio non possono essere collocate sul prezzo degli stabili, quando il creditore omise di chiederne la collocazione sul prezzo de' mobili sufficienti a farvi fronte. Corte di Parigi, 6 febbraio 1809, Parent contro Allais.

Il lavorante giornaliero preposto da un massaro alla coltivazione de' beni ha privilegio sui frutti a pregiudicio tanto del conduttore, che del proprietario, quantunque non abbia richiesto il pagamento in ciascuna giornata. Corte Cass. 24 giugno 1807, Chaussonet c. Argilet.

Quando un oste prende a credito da un pristinaio, e che il pane serve tanto al mantenimento della famiglia dell' oste, quanto agli accorrenti all' osteria, il privilegio non compete, che per la porzione del pane consunto per la famiglia, e non per la porzione consunta dagli accorrenti. Corte di Rouen, 14 luglio 1819, Donaron c. Cortois e Pothaise.

Il privilegio accordato al locandiere non si estende a colui, che avesse forniti gli alimenti a qualche suo parente, e per altra parte non fosse padrone di locanda, o negoziante. Sent. del Senato di Genova 10 maggio 1823, ref. D. Rovereto, causa Serra c. Raggio.

Minore — Curatore alle liti — Deputazione di procuratore.

Si cerca se il minore coll' assistenza del semplice curatore alle liti possa deputare un procuratore, che faccia le sue parti nel giudicio, e se non sussistendo tale deputazione di procuratore basti a rendere valido il giudicio la successiva comparizione in esso del detto curatore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Agevolmente si risolve siffatta questione, ponendo mente che il minore non è obbligato a ricevere altro curatore se non quello alla lite, che il concorso di simile curatore dovendosi dunque avere per sufficiente a rendere il minore persona legittima a stare in giudicio, egualmente bastar dee alla deputazione del procuratore, che è un atto al giudicio relativo;

Che ben al contrario poi che pecchi di nullità il giudicio, nel quale il minore sia comparso in persona di un procuratore stato da lui insieme col suo curatore alle liti deputato, è anzi un cotale giudicio regolare affatto, e legittimo, posciachè appunto alla deputazione del procuratore richiedesi, che v'intervenga ed il minore ed il suo curatore alle liti;

Che per altra parte, ben lontano ancora che possa il curatore alla lite sanare colla sua comparizione in giudicio la nullità derivante da difetto nella deputazione del procuratore, sarebbe più che nullo il giudicio, nel quale fosse comparso il curatore alle liti senza il minore, per la ragione che il curatore alla lite altro non essendo fuorchè la persona richiesta ad assistere il minore nella lite, non può stare da se solo in giudicio, nel modo medesimo che non può stare l'accessorio senza il principale.

Del resto non vuolsi confondere il curatore alla lite col procuratore, come sembra siasi fatto nel muoversi la questione in discorso, quasi cioè siasi inteso, che il curatore alla lite, quale deputato per un determinato oggetto, non possa egli deputare un altro per l'oggetto stesso.

L'officio del curatore alla lite è ben diverso da quello del procuratore.

Il curatore alla lite è quello che assister dee la persona del minore nel consultare sopra i proprii di lui interessi, se gli torni in conto di sostenere o non la lite, e nel procacciarsi i titoli e quegli altri mezzi necessarii ad ottenere che ragione gli sia fatta.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L'officio del procuratore non è se non di rappresentare il minore in giudicio, di regolare il corso della causa, di produrre e far a suo tempo valere quei titoli, e quegli altri mezzi, che gli sono dal minore e dal suo curatore somministrati; il perchè differente essendo l'officio dell'uno da quello dell'altro, può stare che l'altro sia dall'uno deputato senza contravvenire alla regola, che si suole ricordare, che il commesso per una cosa non possa ammettere un altro, al quale proposito si dovrebbe distinguere ancora il caso in cui siasi eletta la particolare industria della persona, da quello che non si sia fatta tale elezione.

Accusato — Ingiuria — Indennità — Flebotomo — Esercizio illegale della medicina e chirurgia — Giudice mandamentale — Tribunali di Prefettura — Competenza.

Se l'accusatore non sia doloso, l'accusato quantunque assolto non è in ragione di pretendere indennità veruna per l'ingiuria: può bensì ripetere gli alimenti di carcere, ed un' indennità pel danno reale. Così decideva il R. Senato di Genova il 5 di luglio 1819 ref. D. Gratarola (V. il vol. 2, fasc. 5 della Collez. dei Giudicati dello stesso Senato, uscito nel gennaio 1828).

Nella causa del R. Fisco di..... contro il flebotomo Pietro V. di M. accusato d'avere ecceduto i limiti della flebotomia coll'esercizio della chirurgia e medicina, per le quali non era approvato, il Regio Tribunale di Prefettura di Torino, con sentenza del dì 8 febbraio 1828 ref. I. M. Regis, ha pronunziato essere tale causa di sua cognizione, e circoscritta come nulla la sentenza del sig. Giudice di....., mandò quella maturarsi giusta il prescritto dalla R. legge, ed a seconda delle instanze del R. Fisco, per essere quindi provvisto dal Magistrato medesimo a termini di ragione e giustizia (Ved. il *Diario* pag. 8 e seg. del corrente vol. XI).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giuramento decisivo — Formola — Qualità — Regie Costituzioni.

Vi sono parecchi, che dietro il disposto dalle RR. CC. le quali (lib. 3, tit 14, § 1) prescrivono, che » chi offerirà il giuramento in una causa, che ecceda » la somma o valore di L. 400, dovrà esibire la for- » mola di esso, di cui si darà copia alla parte, la quale » avrà, essendo nel luogo, ventiquattr' ore di tempo » per deliberare se voglia accettare il giuramento, ed » altre ventiquattr' ore di più per fare le sue riflessioni » sopra il modo di giurare » credono doversi decidere come accettata una volta o col fatto o per legge la formola esibita, non possa farsi luogo ad aggiunta per parte del giurante, ed anzi debba il giuramento prestarsi nei precisi termini in che venne deferito. Si osserva in difesa di questa opinione, che dove le formalità dalla legge prescritte sieno tutte state adempiute, e colui che debbe giurare accetti la formola tal quale gli viene proposta, dee rispondere o affermativamente o negativamente nei termini precisi di quella; giacchè l'intenzione del Legislatore nel dare alla parte « provocata » a giurare il diritto di chiedere e di ottenere cambia- » menti, aggiunte, modificazioni a tal formola avanti « che sia accettata, non può essere stata eccetto quella » di togliere questo diritto dopo l' accettazione pura e » semplice fattane dalla parte medesima ».

» In confutazione di siffatti ragionamenti noi crediamo essere cosa utilissima pei nostri Lettori di ricordare a questo proposito le disposizioni dell' art. 400 del Codice di Procedura di Parma, ed una decisione del Tribunale Supremo di quella nazione del 29 di novembre 1824 *.

* *Questa sentenza è riportata nella raccolta delle decisioni del Supremo Tribunale di Parma, compilata dall' eruditissimo Avvocato F. Melegari, l' uno dei Consiglieri di quel Tribunale.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prescrive l'art. 400 di detto Codice che » disputandosi intorno alla formola del giuramento, perchè la » parte a cui è deferito, dimandi che alcune cose debbansi ommettere o aggiungere, o che altre debbansi » cangiare, è lasciata alla prudenza del Tribunale la » facoltà di comporre la formola stessa, e di determinare gli oggetti e le qualità ch' essa dee contenere ».

Disputavasi dinanzi al Tribunale Supremo di Parma se fosse nulla una sentenza della Corte d' appello, la quale riconosceva siccome valido e congruo un giuramento sebbene chi giurava facesse delle aggiunte, non si stesse strettamente alla formola, e operasse tutto questo senza esservi autorizzato a termini dell' art. 400 del Codice di Procedura Parmense.

Consultossi il Ministero Pubblico e questo ritenendo,

» Essere congrua, legale, irrecusabile ogni risposta ad una formola di giuramento, quando presa nel suo complesso, sia decisiva sull' oggetto della contestazione, per cui il giuramento fu dato;

» Non esser lecito mai di accettare in parte, e in parte impugnare la risposta data ad una formola di giuramento; tale risposta essendo una specie di confessione giudiziale;

» Non dovendo succumbere nella domanda od eccezione sua se non colui, che ricusò di prestare il giuramento, non poter nè dover succumbere mai chi lo prestò, se non se quando dal giuramento stesso, preso quale sta, e nell' integrità sua, la dimanda o l' eccezione apparisca insussistente od ingiusta;

» Avere il giurante nel caso di che trattavasi, ammettendo la transazione su cui era interrogato, aggiunto come la stessa dipendesse da una condizione sospensiva che non si avverò; e ciò aver potuto fare, poichè così adoperando toglieva a' suoi contraddittori l' eccezione da quella transazione derivante,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Conchiuse perchè il ricorso in revisione fosse rigettato ».

Queste conclusioni furono accolte dal Supremo Tribunale: ecco i motivi della decisione: = Considerando, che secondo la disposizione dell'art. 2317 del Codice civile la parte, che deferisce all'altra il giuramento decisorio, fa dipendere da questo giuramento la decisione della causa; = Che quindi la parte, a cui viene deferito il giuramento decisorio accettandolo o ricusando di prestarlo diventa giudice della giustizia o ingiustizia della dimanda dell'altra parte che lo ha deferito, cioè della sussistenza o della insussistenza dei fatti, sopra i quali la dimanda è fondata, i quali sieno proprii di essa parte invitata a giurare; = Che i fatti proprii di tal parte invitata a giurare possono, per sostenere in tutto o in parte o rispettivamente per distruggere la dimanda della parte, che ha deferito il giuramento, essere precisamente tali quali vengono da essa parte deferente esposti nella formola, e possono non essere in alcun modo, od essere diversi nelle loro circostanze; = Che fatta giudice la parte, cui viene deferito il giuramento, della sussistenza, o insussistenza de' fatti, sui quali la dimanda è fondata, può dessa, se la verità lo consiglia, dichiarare o che non sussistono in guisa alcuna, o in qual modo sussistono, e così se sussistono quali sono stati esposti nella formola, o con qual'altra circostanza; = Che nel caso giudicato dal Tribunale d'appello il 6 febbraio di quest'anno la giustizia dell'eccezione perentoria opposta dalle ricorrenti sorelle Bovi dipendeva dalla sussistenza della convenzione del 25 febbraio 1811 esposta nella formola del giuramento decisorio da esse sorelle Bovi deferito al Monica; e quindi il Monica medesimo fatto giudice di tal sussistenza della convenzione ha potuto dichiarare, come ha fatto, ch'essa non sussisteva altrimenti nel modo assoluto esposto nella formola; ma sussisteva coll'aggiunta della condizione che a lui fossero date in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

affitto le possessioni di Malandriano da lui indicate, e coll' aggiunta eziandio della mancanza di siffatta condizione pel rifiuto a lui dato di fargli tal locazione; = Che a queste massime non fa ostacolo l'art. 400 del Codice di processura civile, ove suppone, che la parte a cui viene deferito il giuramento dimandi, che alla formola di esso si aggiungano alcune cose o si tolgano, e dichiara, che dopo tali dimande è in facoltà del Tribunale di comporre la formola stessa, e di determinare gli oggetti, e le qualità, ch' essa debbe contenere; poichè in un tale articolo non è altrimenti comandato, che essa parte, prima di giurare, abbia a proporre le aggiunte o sottrazioni, altrimenti non possa più farle nell' atto di giurare; = Che per queste massime sussiste bensì contratto giudiziario tra la parte che ha deferito il giuramento, e quella, che lo ha accettato, come fece il Monica, di maniera che l' accettante non può più opporsi alla sua admissione; ma sussiste un tal contratto coll' intrinseca facoltà del giurante di aggiungere o sottrarre alla formola le circostanze determinanti la sussistenza o l' insussistenza dei fatti che formano la base della dimanda della parte deferente; = Che le stesse massime sono state rettamente ritenute e spiegate dal Tribunale d' appello nella rammentata sua sentenza del 6 di febbraio; = Che quindi esso Tribunale non ha punto violato, come si è addotto nel ricorso, gli articoli 397 e 400 del Codice di processura civile, le leggi regolatrici della materia, e il contratto giudiziario, violazioni queste, che formano l' unico motivo di esso ricorso;

Rigetta . . . . .

Ognuno facilmente s' avvede come la riferita decisione possa applicarsi alle disposizioni consegnate nella Regia legge, avvegnachè nella sostanza le prescrizioni di queste sieno eguali a quelle dell' art. 400 del Codice Parmigiano.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Aix, 4 *febbraio* 1828. Il proprietario, il quale dopo aver affittato il primo piano ed il giardino della sua casa ad un console, concede anche in affittamento il secondo piano ad un Caffettiere per ivi stabilirvi un caffè ed una *Sala* così detta *da trucco*, si ha a considerare siccome quegli, che non adempie alla obbligazione sua di far godere l'inquilino della cosa locata durante la locazione. Per questo motivo vi può essere luogo alla risoluzione dell'affittamento. Così testè pronunciava la nostra Corte Reale nella causa del signor Cavaliere di Faria, Console di Portogallo, contro il sig. Goudard.

Metz, 6 *febbraio* 1828. La corte di cassazione ha deciso il primo del corrente mese che i tribunali non commettono un eccesso di potere con prescrivere, che la sentenza di condanna sia affissa e pubblicata, sebbene la legge da essi applicata non porti tale pena. Così aveva pure pronunciato la nostra Corte Reale nella causa Bonghignon e Lagard.

Parigi, 8 *febbraio* 1828. Il signor Avvocato Dupin ha pubblicato il suo *Codice forestale* con note importanti, le quali sono un vero commento della legge sui boschi e selve. È pure uscita da pochi giorni la continuazione delle cause celebri.

Firenze, 9 *febbraio* 1828. I condomini di un infrantoio da olio, che hanno convenuto, e si sono obbligati di frangere nel medesimo le proprie olive, sotto la pena, mancando, di pagare una somma a favore di essi condomini, sono tenuti all'adempimento di questa obbligazione, sintantochè sussiste la comunione dei beni, ma se questa ne' modi legittimi è venuta a cessare, in tal caso cessa ancora l'indicata obbligazione (sent. del Supremo Consiglio in causa Rossetti e Simonini).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nizza-Marittima, 10 *febbraio* 1828. Con Manifesto di questo Ecc.mo R. Senato del 21 dello scorso gennaio si sono fatte note le R. Patenti del 21 del preceduto mese di dicembre, colle quali S. M. ha proibito di costringere gli Ebrei a ricevere il S. Battesimo, nè di battezzare i loro figliuoli contro la volontà de'rispettivi genitori sotto pena di scudi cinquanta, ed in difetto di pagamento, del bando dagli Stati per anni tre rispetto agli uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle donne.

Genova, 14 *febbraio* 1828. S. M. ha firmato il 12 di questo mese una tabella per la nomina di alcuni Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del nostro Senato, e sono i seguenti: *Giudici*. Giuseppe Rambaldi a Loano, traslato da Nervi; Gerolamo Airaldi a Nervi, da Vezzano; Avv.o Michele Lobbia a Vezzano, volontario nell' Uffizio dell' Avvocato de' poveri; Luigi Olivieri a Noli, traslato da Campofreddo; Luigi Airenti a Campofreddo, da Noli. *Segretarii*. Giacomo Remondini a Sassello; Pier Francesco Badano a Varazze, da Sassello.

— Sono testè usciti due fascicoli della nota *collezione de' giudicati* del nostro R. Senato, i quali contengono alcune importanti decisioni proferite negli anni 1819 e 1826, sempre corredate da utili e dotte annotazioni.

Torino, 16 *febbraio* 1828. S. M. con R. Patenti del 5 di gennaio p. p. ha nominato Giuseppe Valperga a Sostituito effettivo del Procuratore de' poveri presso il Senato di Piemonte; e con altre del dì 8 del corrente febbraio ha nominato il Causidico Filiberto Rena a Sostituito soprannumerario del suddetto Procuratore dei poveri appo lo stesso Senato.

— Con altra provvisione pure dell' 8 corrente S. M. ha autorizzato Domenico Pietrasanta ad autenticare;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quantunque non Notaio, gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi quelli soggetti all' insinuazione.

— Con R. Brevetto di pari data S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall' Azienda Economica dell' Interno con Pietro Giuliano per la novennale manutenzione del tratto di strada reale di Francia attiguo al nuovo ponte sulla Dora presso Borgone, e per la manutenzione della strada attuale sino all' aprimento della nuova.

— Con R. Patenti del 12 di questo mese S. M. ha nominato l' Avvocato Claudio Bouttaz a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Thonon.

— Con altre Sovrane Patenti dello stesso giorno S. M. si è degnata di autorizzare Paolo Quaglia, e Gio. Follini ad autenticare, sebbene non Notai, gli atti dipendenti dai loro uffizii di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura il primo, e di Sostituito Segretario di Giudicatura il secondo.

— Il signor Senatore Paolo Luigi Derossi con sua missiva del 12 del mese corrente ha trasmesso ai Giudici di questa Provincia una Circolare del R. Senato del dì 8 giugno 1818, contenente una chiara istruzione pel modo di procedere agli atti d' incanto e di deliberamento di beni stabili. Faremo nota la suddetta istruzione in uno dei prossimi numeri di questo Giornale.

Correzioni. Alla pag. 71 (n.° 5 del *Diario*), lin. 24 ove leggesi = *sott.°* *Sola*, si ha a correggere = *sott.°* *Golla*: alla pag. 94 (num. 6) si è riportata una lettera di un corrispondente colla data del 6 di gennaio, quandochè debbe avere quella del 6 del corrente febbraio.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 8

TORINO
23 febbraio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appello — Termine dell' appello — Significazione di sentenza — Presentazione per comparsa.

La presentazione di una sentenza fatta per comparsa equivale alla notificazione onde far decorrere il termine dell' interposizione dell' appello.

Il sig. Maggiore T. ottenne citato nanti l' Uditorato Generale di guerra il sig. Cavaliere P., onde vederlo dichiarar tenuto al pagamento a suo favore di varii crediti, che contro il medesimo propose.

Comparso il detto Cavaliere in giudizio in persona del sig. Causidico Rossi, dopo alcune contestazioni seguite fra le Parti, emanò la sentenza del detto Uditorato Generale del 17 maggio 1826, con cui fu condannato il sig. Cav.e P. al pagamento di alcune delle partite di credito dal T. proposte, e quanto alle altre mandò alle Parti di maturare i loro incumbenti.

Venne tale sentenza dal sig. T. presentata in comparsa 13 giugno 1826, stata comunicata il 16 stesso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mese al sig. Causidico Fossati successore nella procura Rossi resosi già prima dell' emanazione di detta sentenza defunto, e ne chiese l' esecuzione, con rilasciarsi il sequestro sulle paghe del sig. Cavaliere P.

Colle successive ordinanze del sullodato Uditorato Generale in data delli 23 giugno 1826, e 27 marzo 1827 venne mandata eseguirsi la precitata sentenza, ed ordinato l' instato sequestro.

Ricorse intanto il sig. Cavaliere P. in gennaio 1827 al Supremo Magistrato, e narrando non aver desso avuto notizia della suddetta sentenza che a quell'epoca, nè averne potuto interporre appello per essersi il Segretario dell' Uditorato Generale rifiutato di riceverlo, previa presentazione di un atto d' interposizione in data 17 gennaio 1827, autenticato dal Notaio Cassinis, iscusandone la tardività sulla mancanza di notificazione della ridetta sentenza, chiese riceversi tale appello, e riformarsi poi questa in merito.

Essendosi dal Senato in conformità delle conclusioni dell' Avvocato Generale 21 detto gennaio rilasciate le chieste lettere, comparso in giudizio il sig. T., dopo d' avere opposto d' insussistenza ai diversi motivi di nullità addotti per parte del Cavaliere P. della sentenza del di cui appello si trattava, sostenne in specie tardivo essere l' atto d' interposizione d' appello, nè poter servir di scusa a tale tardività l' allegata mancanza di notificazione della sentenza appellata, poichè non avesse potuto questa ignorarsi dall'Avversante dietro la presentazione fattane nella comparsa 13 giugno 1826, in cui chiedevasene l' esecuzione.

Assegnatasi la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale, questo in sue conclusioni del 25 di novembre 1827, sulla questione se tardivo dovesse ravvisarsi il ridetto atto d' interpo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sizione d'appello, ed in conseguenza mancasse di base il giudizio nella circostanza che per la comunicazione della suddetta comparsa avesse potuto il Causidico Fossati avere notizia dell' emanata sentenza, osservò, che a fronte del disposto della R. legge la ridetta comparsa non valeva notificazione della sentenza;

Prescrivesse il § 9, tit. 23, lib. 3 che la sentenza dee rimettersi al Segretario, il quale ricevuta che l' avrà se sarà d' un Tribunale inferiore dovrà notificarla in voce ai Procuratori delle parti, e se sarà d' un Magistrato Supremo basterà che la legga ad alta voce nel pubblico uditorio;

Ed il successivo § 10 prescrivesse, che debbano i Segretarii registrare la detta notificazione, ed il giorno in cui seguì appiè della sentenza.

Ciò posto non constando che la sentenza di cui si ragionava fosse stata notificata, nè tanto meno facendosi fede appiè della medesima di tale notificazione, ne seguisse in senso dell' Uffizio che la medesima non fosse stata legalmente notificata.

Nè potesse dirsi che equivalga alla notificazione la presentazione della sentenza stessa in causa.

La notificazione delle sentenze dovesse farsi nella forma prescritta dalla legge; questa esigesse, che sia notificata dal Segretario, non già dal Procuratore avversario, quindi la parte contro di cui si produce la sentenza, potesse legalmente ignorare, che vi emanò sentenza, la quale non gli viene notificata secondo le solennità dalla legge volute.

Di rigore fosse l' adempimento di tale solennità, perchè da questo partisse il diritto de' litiganti di provvedersi in via d' appellazione, e la preclusione di via scaduti li termini che partono dal giorno della notificanza della sentenza (§ 2, tit. 26, lib. 3 RR. CC.),

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e ciò tanto più nella circostanza che il legislatore volesse, che fosse inserita colla sentenza la fede della notificazione fattane ai Procuratori delle parti.

Conchiuse pertanto non ostare alla regolarità dell'appello interposto, ed introdotto nanti il Supremo Magistrato dal sig. Cavaliere P. le eccezioni dal sig. T. in atti fatte.

Per parte del sig. T., all'opposto, si sostenne in disputa, che quantunque nella specie la notificazione della sentenza non avesse avuto luogo nella conformità indicata ai §§. 9 e 10 del lib. 3, tit. 28 delle RR. CC., ossia mancasse la registrazione della notificazione ai Procuratori delle parti, tuttavia essendo stata tale sentenza presentata in comparsa 13 giugno 1826 comunicata al procuratore avversario, e così essendone stato questi diffidato, ed in modo che doveva ravvisarsi egualmente regolare, da quel giorno avesse dovuto decorrere il termine per l'interposizione dell'appello.

Se non era seguita la notificazione della sentenza per parte del Segretario dell'Uditorato generale in voce ai Procuratori delle parti, o per meglio dire, se non era da quel Segretario stata registrata la notificazione fattane, non fosse tal difetto di forma imputabile alle parti, ma si dovesse riclamare da inveterata consuetudine di quell'Ufficio, e nella circostanza massime che la R. legge non esigesse per la decorrenza del termine dell'appello qual formalità di rigore la notificanza della sentenza dal Segretario al Procuratore, ma bastasse la notificanza in genere della sentenza (§. 2, lib. 3, tit. 26), onde persistette dichiararsi l'avversante come non appellante.

Ed il R. Senato con sentenza del 9 di febbraio 1828 ref. D. Vergnasco dichiarò il signor Cav.re P. per non appellante.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Atti d'incanto e deliberamento di stabili — Istruzione relativa ai Giusdicenti — Circolari da tenersi nelle Giudicature — Registro delle medesime — Avvertenze in proposito.

Giusta la riserva per noi fatta (pag. 112 del corrente vol. del *Diario*) riportiamo qui la circolare ivi menzionata del sig. Senatore Prefetto del Tribunale di Torino ai Giudici della Provincia, del 12 di questo mese, cui terrà dietro l'istruzione anzidetta; eccola:

Torino, il 12 di febbraio 1828.

Illustrissimo, ecc. ecc.

» Con veneratissima lettera dell' Eccell.mo R. Senato del 4 di questo mese ho avuto l' incarico di trasmettere a V. S. Ill.ma, siccome fo colla presente, una Circolare dello stesso Magistrato del dì 8 giugno 1818, la quale contiene una chiara istruzione pel modo di procedere agli atti d' incanto e di deliberamento di beni stabili.

A malgrado che la Circolare anzidetta sia già stata diramata ai Giusdicenti, avvenne tuttavia non di rado ai Tribunali di dover circoscrivere alcuni di essi atti per difetto di essenziali formalità.

Il perchè si manda di bel nuovo a ciascuno dei signori Giudici un esemplare della Circolare medesima, onde possa avervi nelle occorrenze l' opportuno ricorso, e darle compiuta esecuzione.

Sarà poi preciso dovere di V. S. Ill.ma di custodirla nell' Officio suo come tutte le altre carte, che si hanno a lasciare ai successori, e di accusarmene intanto sollecitamente il ricevimento.

Sarà pur ella sollecita di ragguagliarmi se nella Giudicatura di cotesto Mandamento esista il registro delle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Circolari dei Supremi Magistrati, ed altre qualunque da presentarsi sempre nelle Assisie, giusta le norme, di cui all' art. 3.° della Circolare del R. Senato indiritta ai Prefetti il 2 di agosto 1815.

Io mi ho lusinga, che V. S. non ometterà di dare pieno evacuo a quanto avanti a seconda de' comandi del Magistrato Supremo, i quali tendono sempre all' importante oggetto del bene della giustizia.

Ho frattanto, ecc.

Derossi, *Senatore Prefetto.*

Segue l' Istruzione Senatoria:

Il Senato di S. M. in Torino sedente:

» Il considerevole numero d' atti d' incanti, e deliberamenti per la vendita di beni stabili, che dobbiamo ben soventi circoscrivere, o per l' inosservanza delle formalità prescritte dalle Regie Costituzioni, o per men retta intelligenza delle medesime, fa non senza ragione supporre, che molte pure delle subastazioni, che non Ci vengono sottoposte, soggiacciano anche a vizio di nullità, d' onde ne derivano gravissimi inconvenienti, ai quali non è al certo sufficiente rimedio il dovere li rispettivi Giusdicenti procedere a loro proprie spese a nuovi incanti, poichè intanto il venditore nel tempo propostosi non ottiene il prezzo degli effetti venduti, ed il deliberatario sull' incertezza, che nella nuova subastazione possa l'effetto deliberatogli essere ad altri aggiudicato, dee tenerne ozioso il prezzo.

Quindi abbiamo creduto opportuno di dare le seguenti avvertenze sopra li difetti, e gli errori che scorgiamo essere più frequentemente cagione della nullità degli incanti.

Prescrivendo il § 1, lib. 5, tit. 12 delle Regie Costituzioni, che il bando venale, ossia tiletto debba oltre all' indicazione dei giorni, ora, e luogo, dove hanno

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a seguire gl' incanti, ed il deliberamento, esprimere la qualità, quantità, regione, e coerenze dei beni, l'estimo ai medesimi dato, ed il nome di quello, a cui appartengono, egli è chiaro, che non adempisce al prescritto della Regia Legge la sola generica espressione *beni stabili o beni coltivi*, ma che resta assolutamente necessario, che si esprima la natura di detti beni, vale a dire se consistono in case, fabbriche, edifizii, molini, ovvero in prati, campi, boschi, vigne, e simili.

Egli è del pari evidente, che l'indicazione della quantità per superficie, che conviene ai beni coltivi, non riempisce l'oggetto della legge quanto ai caseggiati, ed edifizii, di cui è necessario d'indicare la quantità dei piani, e dei membri, di cui ciaschedun piano è composto.

La regione, di cui la Regia Legge prescrive la menzione per facilitare al pubblico il modo di trovare, e riconoscere il fondo esposto venale, è una frazione, ossia una parte del territorio, onde ne segue, che non otterrebbesi il necessario intento ove non s'indicasse pure in qualche modo il territorio, ove situati sono li beni, senza una quale indicazione troppo difficile sarebbe trovare la regione, e facili sarebbero gli errori, riscontrandosi in territorii diversi le stesse denominazioni di regioni.

L'estimo della cosa venale, e l'espressione di esso nel tiletto sono di rigore, come manifesta l'additato § 1, lib. 5, tit. 12 della Regia Legge; qualunque siasi pertanto il vantaggio, che apparentemente presenti un partito, non si può prescindere dall'esprimere nel tiletto l'estimo, che se ne dovrà prima fare per quest'effetto; e nelle commissioni al Giusdicente di esporgli agli incanti sovra una data offerta, intendere sempre si dee

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la condizione, se risulterà questa superiore all' estimo, che non si può in verun conto ommettere d' indicare nel tiletto.

Un tale estimo debbe designare il giusto valore, non essendo permesso ai Periti di facilitare sul medesimo per il motivo, che li beni abbiano ad esporsi alla pubblica subastazione.

Debbono li Giusdicenti, cui sono commessi gli atti d' incanto, vegliare, acciò le pubblicazioni del bando siano a debito tempo eseguite tanto alla porta del Magistrato, o Tribunale, da cui partì la delegazione, quanto in tutti i luoghi prescritti nel §. 2 dell' additato titolo.

Queste pubblicazioni debbono regolarmente precedere il primo incanto, ma necessariamente debbono essere eseguite in tempo tale, che comodo sia a quelli, che sono avvertiti da ognuna di esse, di presentarsi all' atto di deliberamento.

Tanto gl' incanti, quanto il deliberamento debbono farsi a termini del § 5 di detto titolo delle Regie Costituzioni nelle Città, Terre, Luoghi, e Borgate, nel territorio dei quali si trovano i beni, o la maggior parte di essi, in pubblica piazza od altro luogo stabilito per la vendita dei pegni giudiziarii, ed in difetto all' Albo Pretorio; e quivi egli è da ritenersi, che allora solo si procede agli incanti nel luogo della situazione della maggior parte de' beni, quando questi compongono un tenimento, od un corpo di cascina indiviso; che se poi si trattasse della vendita di due distinti tenimenti o di cascine e pezze separate e simili situate su differenti territorii, in questo caso tali beni, siccome, per non formare un corpo indiviso, nulla avrebbero tra di loro di comune rapporto alla coltura, non sarebbe perciò in tal caso applicabile il disposto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del citato paragrafo, ed il Giusdicente delegato per la vendita non potrebbe dispensarsi dal subastare li detti beni separatamente nei rispettivi luoghi, nel territorio dei quali si trovano situati.

Tutti li partiti, che fannosi agli incanti, sono offerte giudiciali ed obbligatorie, laonde la natura stessa dell'atto, ed il §. 8 del citato titolo indicano abbastanza, che tutti indistintamente debbono essere annotati nell'atto di deliberamento. (*Sarà continuato*)

Prova testimoniale — Testimonii interessati — Parenti — Servitori e domestici — Norme relative.

Si porgono qui alcuni principii che risolvono parecchi dubbii su questa materia, che spessissimo sono soggetto di litigi. In un altro numero del giornale si faranno note varie relative sentenze recenti del nostro R. Senato:

Il sospetto di parzialità è una giusta causa di ripulsa che fa rigettare la deposizione dei testimonii: i testimonii, per meritarsi tutta la fede, debbono essere interamente disinteressati.

Si è su questo fondamento che si rigettano le deposizioni di quelli che hanno qualche interesse personale alla decisione della causa, come pure di coloro che sono uniti in parentela coll'una o coll'altra delle parti, ovvero con ambedue: così il figliuolo non può essere testimonio per il padre, nè il padre per il figliuolo, nè il marito per la moglie, nè questa per il marito, il socio per il socio, nè l'erede pel testatore nella causa del testamento, nè il venditore pel compratore, nè questi per quello riguardo alla vendita, nè il cedente pel cessionario, e viceversa nell'affare spettante alla cessione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per quanto riflette il vincolo di parentela, secondo il dritto romano non havvi che i padri e le madri e i figli che non sieno ammessi a fare testimonianza gli uni contro gli altri; *leg.* 6, *cod. de test.*; *leg.* 9, *D. hoc tit.* Tutti i parenti della linea collaterale vi sono ammessi, salvochè nelle accuse criminali non si obbligano i parenti, insino al grado di cugini germani, a deporre contro i loro parenti; leg. 4, D. *hoc tit.*

Il Fabro, lib. 4, tit. 14, cod. *de probat. et praesumpt.*, def. 24, tratta la questione se e quando il fratello possa essere testimonio per il fratello, e decide che non può esserlo in causa criminale; ma che in giudicio civile può benissimo deporre, *dummodo tribus his cessantibus, patria potestate, bonorum communione et cohabitatione*, giacchè il dritto comune non vieta in alcun luogo che il fratello possa essere testimonio del fratello.

La massima poi che non debb' essere ricevuta la deposizione delle persone che sono interessate nel fatto, *nullus idoneus testis in re sua*, leg. 10, dig. *de test.*, riceve anche applicazione per quelle che non sono parte nella lite.

Per esempio, se in seguito d' un principio di prova in iscritti sono stato ammesso a far prova testimoniale che tu mi hai venduto un certo fondo, la deposizione dei signori, da cui il fondo dipende, debb' essere rigettata, perchè essi hanno interesse alla decisione della causa, a motivo degli utili che loro sono dovuti, se venisse giudicato che vi è stata vendita.

Sullo stesso fondamento, si rigettano comunemente le deposizioni dei servitori, ossia domestici dell' una o dell' altra parte; dico comunemente, perchè le Regie Costituzioni non avendo fatta una proibizione assoluta d'ammettere queste disposizioni, ma essendosi contentata di ordinare al lib. III, tit. 18, § 14, che prima

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che il testimonio termini la sua deposizione, debba interrogarsi per articolo separato sopra la sua età e professione, e valore dei beni, come pure se sia domestico, debitore, creditore, consanguineo, od affine d' alcuna delle parti, ed in qual grado, fa la Regia legge in tal guisa conoscere che lascia alla prudenza del Giudice di avervi riguardo se lo giudica a proposito, o di ammettere o rigettare le suddette deposizioni secondo le differenti circostanze.

Si chiamano *domestici* le persone che dimorano nella nostra casa, e mangiano il nostro pane, come sono i lacchè, i cocchieri, i cuochi, i camerieri, i maggiordomi, ecc.

Le deposizioni dei domestici sono sopra tutto rigettate quando sono sentiti in favore, e sulla richiesta dei loro padroni. Si cita a questo riguardo la legge 6, dig. *de test.*, che dice: *idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut testes fiant.* Questa legge non riceve tuttavia un' applicazione perfetta.

Istromento dotale — Note d' iscrizione — Montare della dote — Credito eventuale.

Tizio costituisce in dote a Mevia sua figliuola la somma di L. 10m.: il Notaio che ne roga l'atto, estendendo le note d' iscrizione dell' ipoteca legale, può egli tacere in queste note il montare della dote, considerandola credito eventuale a mente del Manifesto Camerale 12 luglio 1823, oppure debb' egli enunciare detta somma?

Si crede, che a termini del citato Manifesto Camerale possa il notaio recipiente l' atto predetto, non far caso nelle relative note della somma dotale di che si tratta. Il tenore del Manifesto medesimo pare non lasciare alcun dubbio sulla proposta questione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Obbligazione di pagare una somma — Lettera avente formalità della lettera di cambio — Agente.

Il sig. Conte Prospero G. ha soscritto il 2 di febbraio 1828 un' obbligazione concepita ne' seguenti termini:

» Il sig. Emanuele S. incaricato dell' agenzia delle mie terre poste sui territorii di B., e M. pagherà al 10 di marzo 1829 al sig Giorgio V., od a chi per esso di suo ordine la somma di L. 3m., valuta avuta. B., addì 2 febbraio 1828.

Conte Prospero G.

Essendosi presentata questa lettera al sig. Emanuele S., questi scrisse in calce di essa quanto segue:

» Io accetto di pagare l' avantiscritta somma nella qualità di cui sopra.

M., il 7 febbraio 1828. Emanuele S. »

Si cerca ora se la lettera surriferita si possa risguardare come una lettera di cambio.

Si opina per la negativa, mentre già esistono parecchi giudicati, i quali a questo proposito hanno sanzionata la massima, che » allorquando per mezzo di una lettera avente le formalità della lettera di cambio s' incarica un commesso, od una terza persona qualunque di pagare una determinata somma, non può tale atto considerarsi quale lettera di cambio, ma piuttosto come un mandato ».

Impiegati dell'Amministrazione forestale — Delitti di resistenza commessi contro i medesimi — Competenza.

Il sig. Avvocato Fiscale presso il R. Tribunale di..... scrisse all' Autorità Superiore, il dì 11 febbraio 1828, la lettera seguente:

» Ho l' onore d' informare V. S. Ill.ma essere stata sporta querela al signor Giudice di M. il 10 stante mese dal Guardaboschi locale, che il 5 stesso mese ritrovandosi nell' esercizio de' suoi doveri in un bosco, sia stato eseguito uno sparo di fucile verso la di lui per-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sona, da cui però non fu colpito, essendo il detto sparo partito da un gruppo di diversi individui a lui ignoti, che colà ritrovavansi.

Appoggiato il Guardaboschi al detto di un teste, gettò dei sospetti sulla persona di certi C. e M., i quali avrebbero causa di delinquire nella determinazione di vendicarsi per essere stati verbalizzati; esaminatosi l'unico teste preindicato, questi anzichè confermare i sospetti esposti dal Guardaboschi, li escluderebbe.

Ciò non ostante credo opportuno di provocare una più ampia istruttoria del procedimento, del di cui stato mi farò un dovere di ragguagliarne V. S. Ill.ma

Per norma precisa dell' Uffizio la prego a volermi onorare del saggio di lei sentimento, se simili cause debbano in avvenire considerarsi, come in mio particolare le ho sempre considerate, di giurisdizione Camerale, per parità delle disposizioni dell'art. 92 del Regolamento dei Boschi, con quelle delle leggi gabellarie, le quali rendono giustiziabili dalla prelodata giurisdizione gli autori di violenze commesse contro gli Impiegati delle Dogane, Preposti e Gabellieri, nell' esercizio delle loro funzioni, nella circostanza che non può essere presa cognizione del fatto degli uni senza conoscere il fatto degli altri.

Ho l' onore ecc. »

Alla surriferita lettera fu dato dalla Superiore Autorità la risposta, di cui segue il tenore:

« In riscontro al di lei foglio dell' 11 corrente mese, relativo al quesito se li delitti di resistenza a mano armata commessi contro gl' Impiegati dell' Amministrazione dei Boschi e Selve siano o no di cognizione Camerale, io mi pregio di osservarle che l' affermativa è stata più volte decisa dal Magistrato della R. Camera.

In ciò pronunciare si è posto mente, che sebbene l' art. 92 del Regolamento del 17 ottobre 1822 sui Boschi e Selve non parli specificamente se non che dei delitti commessi dagl' Impiegati, peraltro per una giusta illazione delle massime assentate in materia di gabelle, e per identità di ragione i delitti commessi contro gl' Impiegati dovevano del pari che i delitti di questi ultimi considerarsi riservati alla giurisdizione Camerale.

Mi pregio di raffermarmi ecc. »

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 4 *febbraio* 1828. Esce per fascicoli e per associazione in questa città l'opera seguente: HUGONIS DONELLI *opera omnia cum notis Osualdi Hilligeri* *, la quale sarà spartita in 12 vol. in folio. Il solo nome d'un autore tanto insigne debbe invogliare i coltivatori delle scienze legali ad incoraggiare quest'impresa coll'ascriversi nel numero degli associati. Tale opera è così utile, che con essa possono interpretarsi e spiegarsi tutti i casi che dalle leggi positive non possono essere compresi. Siffatta interpretazione e spiegazione è sempre conforme alla ragion naturale, all'equità ed alla giustizia, quando si cammina sulle orme di Donello. Questa nuova edizione si eseguisce su quella di Lucca, sarà ripurgata da molte mende, e riescirà forse ancor più pregevole di essa, soprantendendo alla medesima due chiari e distinti Giureconsulti. Ogni venti giorni vien distribuito un fascicolo non minore di fogli 25.

Orleans, 14 *febbraio* 1828. Allorquando una strada, sopra la quale un proprietario limitrofo avea la ragione di passaggio, è per ordine Sovrano abolita, e diventa perciò proprietà privata, il diritto di passaggio, di che si tratta, continuerà egli tuttavia, per quanto sarà possibile, se non v'ha prescrizione o rinuncia, e se la cessazione del passaggio non è provenuta per utilità pubblica? La Corte di Cassazione ha pronunciato nel senso affermativo con sentenza del dì 11 del corrente, annullando un'altra sentenza proferita in causa Fragny dalla nostra Corte Reale.

Nimes, 16 *febbraio* 1828. La dichiarazione del mutamento di volontà richiesta dall'art. 1035 del Codice Civile per la revoca di un testamento, può risultare

---

* *Le associazioni in Torino si ricevono dal libraio Giacinto Marietti sotto i portici in via di Po, presso la R. Università. Lo stesso Libraio corrisponde direttamente con tutti i principali Librai, e mercanti da libri d'Italia, e può procurare agli accorrenti qualunque opera legale estera.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dalle risposte affermative o negative date dal testatore alle relative interrogazioni fattegli dal Notaio. Così decideva la Corte Reale di questa città nella causa di Agostino Virgile e Lavallonne.

Auxerre, 15 *febbraio* 1828. Il sig. Chardon, presidente del Tribunale di prima instanza sedente in questa Città, ha testè fatta di pubblica ragione un' opera molto encomiata da' nostri Leggisti, la quale porta per titolo: *Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale, etc.* Mancava fra noi un trattato compiuto su questa materia, ed il bisogno di averlo si faceva sentire frequentemente e da assai tempo. Questo chiar. Magistrato e profondo Giureconsulto ha riempito un vuoto, che esisteva tuttavia nella nostra giurisprudenza quantunque ricca di trattati legali d' ogni maniera.

Berna, 17 *febbraio* 1828. Si sta qui liquidando per ordine di giustizia la successione della signora Claudina Piccini nata Pontillac, morta in questa città. I creditori della medesima dovranno perciò, sotto pena di preclusione di via, far pervenire i loro richiami debitamente legalizzati ed affrancati alla Segreteria della Prefettura di Berna prima del 19 di aprile prossimo, termine preciso e perentorio.

Genova, 17 *febbraio* 1828. Con R. provvisione del 12 del corrente sono stati dispensati per ora dalle assisie i Giudici Rambaldi, Ajraldi, Olivieri, Airenti, ed i Segretarii Remondini e Badano, con che si presentino poi a suo tempo alle assisie generali.

— Con Patenti dell' 8 di questo mese Paolo Cavassa, e Carlo Avanzini sono stati nominati, il primo Archivista, ed il secondo Archivista Sostituito negli archivii de' Notai in Genova.

Torino, 23 *febbraio* 1828. S. M. con suo R. Brevetto del 15 del corrente si è degnata di approvare il contratto stipulato il 3 di novembre 1827 dall' Intendente Generale della Savoia con Giuseppe Medial per un ricarico di ghiaia sulla strada Reale di Francia tra il ponte *du Gelon* e la *Chavanne*.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha permesso ad Antonio Isetti di esercitare l' uffizio di Mediatore nella Città di Genova, colla facoltà di trattare in detta Città ogni sorta di negozii dipendenti da un tale uffizio personalmente peraltro, e non altrimenti per interposta persona, e sotto le regole per l' uffizio medesimo adottate.

— S. M. con altre Sovrane Patenti del medesimo giorno ha conceduto al Senatore Cavaliere Giambatista Adami, Prefetto del Tribunale di Sarzana, l'anzianità di Senatore.

VARIETA'.

Le Leggi delle XII tavole.

I libri antichi vanno d' accordo nel parlare con venerazione di queste Leggi. Cicerone le antepone a tutte le altre biblioteche de' filosofi *1. Orazio le chiama leggi divine *2. T. Livio, fonte del diritto universale *3. Tacito, compendio di quanto evvi di giusto *4. A. Gellio, Sesto Cecilio, Diodoro Siculo ne fanno pure mille elogi; e quest' ultimo ricorda (scriveva nell' VIII secolo di Roma), che sino a' suoi giorni si riguardavano con singolare ammirazione *5. E lo stesso Giustiniano le rammenta con sentimenti di grandissima stima *6.

*1 *Cic.* de oratore *lib.* 1.

*2 *Horat. lib.* 2, *sat.* 1, *vers.* 81.

*3 *Livius lib.* 3, *cap.* 34.

*4 *Tacit. annal. lib.* 2, *cap.* 27.

*5 Ad nostram aetatem in admiratione summa perdurarunt. *Diod. Sic. lib.* 12.

*6 *Leg. penult. Cod.* de legit. haered., § 3 *instit.* de legitima agnatorum successione.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 9

TORINO
1.° marzo 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Codicillo — Testamento — Caducità — Premorienza dell' erede instituito.

Le disposizioni contenute in un codicillo debbono sortire il loro effetto, anche allorquando il testamento del codicillante si rese caduco per la premorienza dell' erede instituito.

Con testamento 15 marzo 1822 il signor Sacerdote D. Firmino Anselmo instituì in suo erede universale il proprio fratello Domenico Vincenzo, e fece diversi legati alla Maria Garella, sua serva.

Con codicillo quindi 28 agosto stesso anno vennero da esso fatti alla stessa Garella diversi altri legati sia in proprietà, che in usufrutto, annullando però quelli a favore della medesima già fatti nel testamento di cui sovra.

Resosi in agosto 1827 defunto il detto Sac.e Anselmo, atteso il predecesso avvenuto in aprile 1825 al Domenico Vincenzo erede universale, presero possesso della di lui eredità i figliuoli di questo signori Medico Pietro, Avv.° Giuseppe, Notaio Felice, Prevosto Gio. Battista, e Teologo Coll.° Luigi, come unici eredi legittimi del ridetto Sacerdote loro zio, e ricusandosi dessi di pre-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stare alla Maria Carella i legati, di cui nel narrato codicillo, vennero a tal fine dalla medesima evocati innanti il Reale Senato di Torino.

Comparsi in giudizio li detti signori fratelli Anselmo, opposero mancare l'Attrice di ragione e d'azione nelle di lei dimande, mentre nullo e di nessun effetto dovesse ravvisarsi il codicillo di cui si ragionava, e per dimostrare il fondamento della loro eccezione, osservarono,

Che due sono li casi, in cui le leggi Romane permettono alle persone capaci di disporre delle loro sostanze per atto di ultima volontà, di ciò fare in via di semplici legati col mezzo di codicilli, *ab intestato*, e prima, o dopo il testamento.

Nel primo caso avendosi la prova che il codicillante volle che i legati si prestassero dall' erede legittimo, il codicillo dovesse sortire il suo effetto a carico di detto erede;

Ma nel secondo caso, in cui cioè il codicillante o prima, o dopo il codicillo nominò un erede in un testamento, se il testamento si rende caduco pel predecesso dell' erede nominato al testatore, come appunto si fosse nella specie, di nessun effetto si rendesse parimenti il codicillo, e con esso cadessero i legati ivi contenuti.

Un tale principio fosse conforme alla dottrina dei più accreditati commentatori del diritto Romano, giusta cui *Codicilli, qui ad testamentum fiunt, ius sequuntur eius, unde rupto, vel irrito facto testamento codicillos quoque corruere necesse est, nisi post testamentum ruptum facti sint* (Perezio in cod. lib. 6, tit. 36, n.° 4; Oinotomo lib. 2, tit. 25, pag. 215, § *codicillis*, nn. 13 e 14).

Si trovasse appoggiato inoltre alle più chiare e positive prescrizioni della stessa Romana legge.

Si leggesse diffatti nella leg. 16, ff *de iur. codicill.*, che *ab intestato, factis codicillis, relicta, etiam postea natus intestati successor debebit. Quicumque enim ab intestato successerit locum habent codicilli ..... ad testamentum autem, quod quoquo tempore fecisset, pertinent codicilli.* Quindi a maggiore spiegazione di ciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si vedesse soggiunto nella stessa legge, che *intestato patrefamilias mortuo nihil desiderant codicilli: sed vicem testamenti exhibent, testamento autem facto ius sequuntur eius.*

Che se pertanto allorquando il codicillo è fatto da colui, il quale fece pure un testamento, ed in esso nominò il suo erede, *ius sequitur testamenti*, fosse ovvia la conseguenza, che rendendosi il detto testamento irrito e di nessun effetto pel predecesso dell' erede al testatore, cadesse altresì l' efficacia e validità del codicillo medesimo.

Un maggiore appoggio poi ancora di una tale conseguenza si trovasse nella leg. 3, § 2 del citato titolo *de iur. codicill.*, ivi: *testamento facto, etiam si codicilli in eo confirmati non essent, vires tamen ex eo capient. Denique si ex testamento adita hereditas non fuisset, fideicommissum ex huiusmodi codicillis nullius momenti erit.*

Che invano, a fronte di leggi così chiare e positive per sostenere la validità dei legati fatti dal ridetto Sacerdote nel codicillo 28 agosto 1822, malgrado che il testamento dal medesimo condito il 15 marzo precedente fossesi reso di nessun effetto pel predecesso dell' erede ivi nominato, si fosse opposto dall' Attrice che pari sia il caso di colui che morì intestato, e di colui che fece un testamento resosi per posteriore evenimento di nessun effetto, e che sostenendosi in forza della clausula codicillare i legati fatti in un testamento irrito, tanto più deggiano sortire il suo effetto i legati fatti in un codicillo, mentre la facoltà di disporre per testamento traendo la sua origine dalle leggi civili, le disposizioni di queste fossero di tutto rigore quanto al modo e formalità dei codicilli, e facessero cessare qualunque argomento di parità, od altra simile considerazione.

Si sostenne all' opposto dalla Maria Garella, che il codicillo del Sacerdote D. Firmino Anselmo, posto che li codicilli si fanno *ab intestato*, egualmente che da quello, il quale decede con testamento, sia che si considerasse come fatto da lui *ab intestato*, sia che si ravvisasse

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

come fatto *ex testamento*, cioè come un accessorio, ed una dipendenza del precedente di lui testamento, dovesse in ogni caso sortire il suo pieno effetto, e non potessero perciò li Convenuti esimersi in nessuna maniera dalla prestazione dei legati, di cui in esso, per i seguenti riflessi:

Valesse il codicillo di cui si trattava come fatto dal ridetto Sacerdote *ab intestato*, perchè secondo i principii delle instituzioni civili (princip. instit. *de hered. quae ab intest. defer.*) siccome intestato muore quello, che o non fa testamento, o lo fa male, o se lo fa bene, li di lui effetti restano caduchi . . . . . *si ex eo nemo heres extiterit*, così si dovesse giudicare come morto *ab intestato* il D. Anselmo, il cui testamento si rese caduco, perchè il di lui fratello Domenico, ed erede universale ivi instituito era premorto ad esso testatore.

Valesse poi ancorchè si considerasse come fatto da chi testò, e così come un accessorio, una parte, ed una dipendenza dello stesso testamento resosi caduco per la premorienza dell' erede.

Diffatti la Legge 16, ff. *de iure codicill.*, ove sta scritto, che *intestato patrefamilias mortuo, nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent: testamento autem facto ius sequuntur eius*, non dimostrasse che il codicillo sia anche caduco per la caducità del testamento, ma bensì che il codicillo è una figura di testamento, e nel diritto è regolato come il testamento medesimo, di cui s' intende essere una parte integrante, dimodochè il codicillo ha ancora tutti gli effetti che avrebbe se, a vece di essere separato, fosse stato scritto nel testamento medesimo che si rese caduco.

Servissero a spiegare nella mentovata conformità la detta legge 16 le leggi 2 § 2, e 14 dello stesso titolo, ivi: *Codicillorum ius singulare est, ut quaecumque in his scribuntur, perinde haberentur ac si in testamento scripta essent . . . Codicilli pro parte testamenti habentur, observationemque, et legem iuris inde traditam servent.*

Ciò posto, li principii di diritto insegnassero pure, che nel caso di caducità del testamento per la premo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rienza dell' erede instituito, i legati in esso scritti restano dovuti dagli eredi legittimi (Nov. 1, cap. 1 *de hered. et falcid.*).

Questo fosse certo, e lo fosse ancor più quando il testamento caduco per tale causa è munito della clausula codicillare come nel concreto caso, la quale supplendo tutti li difetti del testamento, all' eccezione di quelli della volontà, supplisse perfino quello della preterizione dell' erede legittimo, come apparisse dalla Nov. 115, cap. 3, e dalla decisione del Senato in causa Vallada c. Rosso 1 dicembre 1764 ref. Bruno, e servisse in tale rigoroso caso a mantenere il testamento per l' effetto della conservazione, e prestazione dei legati in esso fatti.

Tale clausula dovesse dunque con maggior ragione, al sovra esposto fine, supplire il solo difetto nascente dalla premorienza dell' erede instituito, come si avesse nella legge 12, § 1, ff. *de inj. rupt., irrito facto testam.*

Quindi gli argomenti, che in suo senso pretendessero gli avversanti di trarre da alcuni testi sparsi nel corpo del Dritto, onde fondare la loro opinione, non dovessero far stato in contrario della sua, che sembravagli appoggiata alla filosofia dei Giurisconsulti derivata dai puri principii generali della materia, dall' intiero complesso delle leggi su di essa, e dalla spiegazione che le une dalle altre ricevono.

Finalmente se maggior prova del fondamento della sua opinione ancor si ricercasse, questa si avesse nella def. 1 del Fabro in codice *de codicillis*; ivi si stabilisce che: *Nihil interest quod ad legata, et fideicommissa pertinet, an quis codicillos ab intestato fecerit, an inutili testamento vulgarem clausulam codicillarem adscripserit: utroque enim casu . . . . eadem codicillorum vis, et potestas est, ut quemlibet intestati successorem obligent.*

Ed il Reale Senato con sentenza 8 febbraio 1828 ref. D. Carrone, dichiarò tenuti li fratelli Anselmo alla prestazione dei legati, e mantenne la Garella nel possesso degli stabili menzionati nel codicillo del Prete Anselmo 28 agosto 1822, per quelli usufruire a termini di detto codicillo. Spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Possesso immemoriale — Testimonii.

Con sentenza proferita dal R. Senato di Genova il 23 di settembre 1826 ref. D. Marone, in causa dell'Avv.° Scipione Camere, e Sacerdote Domenico Gianello, riportata nella nota *Collezione de' giudicati* di questo Supremo Magistrato, si è sanzionata la massima seguente, cioè, che « Onde stabilire la prova del possesso immemoriale, non possono presentarsi testimonii che non avessero oltrepassata l'età d'anni cinquanta, o che oltrepassandola fossero stati lontani per tempo notevole dal paese, dove il possesso avrebbe dovuto verificarsi ».

Ecco la sentenza testuale:

« Atteso che nessuno dei tre testimonii sentiti ad instanza del Sacerdote Gianello per giustificare l'allegato possesso immemoriale, avrebbe i requisiti necessarii per questo genere di prove; diffatto Gio. Battista Battilana, che ha 72 anni, dovette rimaner assente dal paese per un tempo assai notabile, e confessa egli stesso, che per causa di una processura criminale si rese profugo per 14 anni; Carlo Rampone avrebbe adesso appena l'età di 50 anni; e Bernardo Battilana sebbene abbia 64 anni non può fare maggiore prova del Rampone, poichè egli non è nato a Campegli, luogo della situazione dei beni, ma ivi si sarebbe soltanto recato dopo passati gli anni della prima gioventù;

Atteso che le dichiarazioni di questi tre testimonii non essendo sufficienti per la prova del possesso immemoriale, e d'altra parte pretendendosi dall'Avvocato Camere, che prima dell'anno 1800 la terra di spettanza del Prete Gianello abbia sempre avuto il passo dal piazzale della Chiesa, non si può dire, che la servitù di cui si tratta sia legalmente giustificata;

Il Senato dichiara non constare, che la terra detta *Orto Camere*, di spettanza dell'Avvocato Scipione Camere, sia soggetta ad una servitù di passaggio a favore della terra detta *Orto del Matto*, di spettanza del Sacerdote Gianello, al quale inibisce di transitare in detta terra denominata *Orto Camere*, riservando però al medesimo tanto la facoltà di dare in prosecuzione di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

questo giudizio quelle maggiori legali prove, che crederà conducenti a giustificare la pretesa servitù, quanto il diritto di domandare dinanzi al Giudice competente, che gli sia conceduto un passaggio sui fondi dei vicini a termini dell'art. 682 del Codice Civile, autorizzando frattanto il Relatore a dare interinalmente que' provvedimenti, che l'interesse dell'agricoltura potrà esigere ».

MATERIE DIVERSE.

Atti d'incanto di stabili — Istruzione relativa del Senato.

Si prosegue qui l'istruzione senatoria intralasciata nel n.° precedente:

» A prevenire ogni confusione e varii inconvenienti, assai può giovare l'uso introdottosi presso molti di procedere al deliberamento all'estinzione della candela detta *vergine*, cioè di quella, nell'ardere della quale non siasi fatta oblazione, uso questo, che in niente ripugna al disposto della Regia Legge; ma sinchè cotal uso non è ovunque radicato, debb' essere prevenuto il pubblico o nel tiletto, od almeno nel dar principio all'atto di deliberamento, che s'intende di praticarlo.

Li partiti, che si fanno nella licitazione, debbono essere in somma certa, coerenti al tiletto, ed in nessun'altra maniera condizionali.

Se l'esperimento pel deliberamento resta per mancanza d'oblatori infruttuoso, non s'appartiene al Giusdicente delegato l'ordinare il ribasso d'estimo, ma bensì al Magistrato o Tribunale, che ha commessi gli incanti qualora veda essersi osservate le necessarie solennità, all'ommissione delle quali deesi regolarmente attribuire la mancanza d'oblazioni.

Nel caso però, che la vendita ordinata avesse ad eseguirsi separatamente, il difetto d'oblazione per taluno dei lotti non impedirà che intanto vengano dal Giudice delegato deliberati quelli, per cui venne fatto partito, nulla innovando quanto agli invenduti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quando poi fosse ordinata la vendita di stabili divisi in più lotti tanto separatamente, che unitamente, accadendo, che non venga fatto partito a tutti nell' esperimento di subastazione parziaria, dovrà ancora tentarsi la subastazione di tutti i lotti uniti sul prezzo d' estimo per quelli, ai quali non sarà stata fatta veruna offerta nell' incanto parziario, e sul migliore prezzo offerto riguardo agli altri.

Ove al momento del deliberamento seguissero opposizioni per parte dei precedenti oblatori, sia sulla validità del seguito procedimento, sia su quella dei partiti fatti, debbe il Giusdicente delegato, ove queste opposizioni possano sembrargli in qualche maniera fondate, sospendere il deliberamento, e rimettere le parti al delegante, avvertendo di minutamente circostanziare nell' atto il seguito procedimento, onde possa servire di norma alle sue determinazioni.

Riguardo all' aumento di sesta, di cui nel § 6 del citato titolo, debbesi il medesimo fare nel termine di giorni 20 naturali, ed intieri, non compreso il giorno del deliberamento, e continui senza detrazione dei giorni festivi.

Seguito in tal modo l' aumento non condizionale di sesta, dee il Giusdicente lasciare un nuovo bando, nel quale saranno descritti gli stabili, col prezzo, cui rileva tale aumento, e nel resto con tutte le altre indicazioni dovutesi fare nel primo tiletto.

Questo bando dovrà nella conformità prescritta dal § 2 di detto titolo venir pubblicato di bel nuovo nei modi e luoghi, in cui si è dovuto pubblicare il tiletto preceduto ai primi incanti, e così anche alla porta del Magistrato delegante.

Quante volte dopo il deliberamento fattosi sull' aumento di sesta si farà nel termine di altri giorni 20 un nuovo aumento simile, altrettante li beni dovrannosi nuovamente esporre agli incanti nel modo suddivisato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per procedere validamente agli atti d' incanto non basta ai Giudici a tal effetto delegati di osservare il disposto delle Regie Costituzioni, ma deggiono pure osservare quanto viene dalle lettere, decreti, ed ordinanze di delegazione specialmente prescritto.

D' onde anche ne sorge, che qualora viene loro ordinato di rinnovare senza costo di spesa gli atti, cui nullamente hanno prima proceduto, loro non è lecito di pretendere il rimborso o della carta bollata, o di simili diritti, col che si farebbe contro il voto non meno della legge, che del Magistrato delegante ricadere a carico dei venditori l' effetto degli errori dei tribunali.

Non si può finalmente prescindere dall' accennare essere un abuso quello di dichiarare nel tiletto a carico del deliberatario le spese degli atti, che regolarmente sarebbero a carico dei venditori nel caso, in cui a termini delle Sovrane disposizioni le Congregazioni di Carità, o simili venditori hanno il privilegio di nulla pagare per tali atti. Egli è evidente, che con un tale sutterfugio si fanno essi succumbere ad un tale pagamento, mentre gli obblatori regolano le loro offerte sulla considerazione della spesa, che viene loro addossata.

Ci persuadiamo, che basteranno queste poche avvertenze, mentre del resto ai Giusdicenti, che penetrandosi dello spirito della Regia legge applicheranno il loro studio ad eseguirla puntualmente, adoperando a tal effetto tutta la loro vigilanza anche sui loro Segretarii, non sarà difficile il procedere validamente agli atti d' incanto, e deliberamento, onde senza più le auguriamo dal Cielo ogni bene.

Mandando la presente stamparsi, ecc.

Torino l' 8 di giugno 1818.

Per detto Ecc.mo REALE SENATO,

Per copia

PRON Sost.° Segr.° Civile.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Vigesime — Beni gravati dal pagamento di esse — Affrancamento — Vendita di beni immuni — Escrizione.

Si rapporta qui una testuale sentenza profferita dal R.° Tribunale di Prefettura di Torino il 19 di febbraio 1828 intorno ad un' importante questione; eccola:

Sentenza nella causa del sig. Avv.° Pietro Giuseppe Frola residente in questa capitale, comparso in persona del Causidico Collegiato Gatti, attore,

contro

La Comunità di Montanaro, comparsa in persona del Causidico Collegiato Velasco, convenuta.

L' Abbazia di San Benigno denominata di *Fruttuaria* * possedeva una quantità di beni posti sul territorio del Comune di Montanaro, ed aveva il diritto di percevere le vigesime sul prodotto dei beni territoriali posseduti dai rispettivi particolari.

Durante il cessato governo fu abolito il diritto delle vigesime, ed i beni dall' Abbazia già immuni vennero alienati all' asta pubblica.

Parecchi individui di Montanaro fecero acquisto dalle finanze di parte di detti beni, fra i quali figura il sig. Avvocato Pietro Giuseppe Frola, siccome si riscontra dall' instromento del 28 di gennaio 1801, ricevuto dal Notaio Giuseppe Maria Soffietti.

Avendo la Comunità del suddetto luogo proposto di affrancarsi dalle decime in natura, prevalendosi del disposto dalle R. Patenti del 7 di marzo 1797 entrò in trattativa coll' Abbate di San Benigno, e con sena-

---

* *Così fu detta dal nome della regione posta sul territorio di* Villa Valpiana, *allorchè circa il mille venne costrutto un convento di Benedittini, e poscia eretta quest' insigne Abbazia. Il Comune di San Benigno ebbe dappoi accrescimento e splendore, cioè dopo la distruzione di* Villa Vigrulfa, *la quale scomparve affatto, ed altro di presente più non rimane, che la denominazione di* Vigrulfo *a poca estensione di terreno situato in riva dell' Orco.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

toria ordinanza di consenso del 27 di giugno 1798, si convenne la surrogazione dell' annualità di L. 2m. alle vigesime, da imporsi sull' universale registro vivo e collettabile di quel territorio.

Questo progetto di transazione fu quindi il 24 di giugno 1822 ridotto in pubblico instromento rogato dal Notaio Lodovico Onorato.

La predetta Comunità di Montanaro onde sopperire al pagamento della summenzionata annua somma ne ha fatto eseguire il riparto sulla totalità del registro territoriale, e chiamò così al proporzionato concorso in tale pagamento anche i beni già abbaziali ed in ora posseduti da terzi acquirenti, e singolarmente quelli del sig. Avvocato Frola, acquistati, come avanti si è notato, ai pubblici incanti nell' anno 1801.

Credendosi il Frola gravato da siffatto riparto, evocò avanti questo Tribunale la Comunità di Montanaro, chiedendo dichiararsi gli stabili per esso acquistati, e già cadenti nell' Abbazia di San Benigno, di cui nel precitato instromento del 28 di gennaio 1801 rogato Soffietti, esenti dal concorso nel pagamento delle vigesime in questione, e tenuta essa Comunità al rimborso e restituzione a suo favore delle somme pagate sino all' epoca della fatta domanda, sì e come sarebbero liquidate.

Un' altra domanda ha pure promossa l' Avvocato Frola contro la stessa Comunità, tendente sostanzialmente ad ottenere la sospensione di un' ingiunzione spiccata dall' esattore pel pagamento di un residuo prezzo di bosco, ed un' indennità, allegando esso Frola esservi mancanza nel quantitativo.

Ma per tale fatto è stabilito in atti, che già si attita la causa avanti il Supremo Magistrato. Ciò appalesano gli atti senatorii fra le parti vertenti prodotti dallo stesso Avvocato Frola.

In sostegno della prima domanda produsse il signor attore, fra le altre cose, il ridetto instromento d' acquisto, un estratto di catastro del 25 di giugno 1823 autentico Hostera Segretario comunale, tre sentenze

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del Magistrato della Camera *, ed un ordinato della Comunità convenuta del 2 di aprile 1787, con che disse giustificato il suo assunto.

La Comunità di Montanaro diceva inette a stabilire la legittimità della domanda attrice le produzioni surriferite, ed osservava, che ammesso anche, che i beni in discorso fossero un tempo esenti dalle vigesime, non ne segua, che lo siano tuttavia dopo passati presso terze persone, mentre non lo sarebbero ne anco più quando esistessero tuttora presso l'Abbazia di Fruttuaria per l'avvenuto affrancamento nel 1798 mediante una annua somma, al cui pagamento sia costante dovere indistintamente concorrere tutti i beni componenti il registro vivo e collettabile del territorio.

Si è prodotto dalla detta Comunità il già mentovato instromento giudiziale di transazione, rogato Onorato, in un con alcuni suoi ordinati, e le conclusioni fiscali d'assenso per sostenere il presente giudicio.

Conchiuse quindi la Comunità medesima per l'assolutoria dalla prima domanda dell'Avvocato Frola, e per quella dall'osservanza del giudicio quanto alla seconda, colle spese.

In tale stato di cose fu la causa assegnata a decisione.

Sovra del che

Il R.° Tribunale di Prefettura in Torino sedente;

Udita la relazione degli atti, e sentite le parti in pubblica udienza;

Ritenuto, che due sono le questioni, intorno alle quali si ha a pronunciare nell'attuale pendenza, cioè l'una riguardante l'esenzione delle vigesime verso l'Abbazia di San Benigno, instata dal sig. Avvocato Frola sui beni da esso acquistati, e gia appartenenti alla stessa Abbazia; l'altra concernente un'indennità per

* *Cioè sentenza del 19 febbraio 1798 in causa del sig. Marchese Garessio contro la Comunità di Cardè: altra del 24 marzo 1820 in causa del sig. Marchese Romagnano contro la Comunità di Virle, ed altra del 1.° aprile in causa del sig. Conte Valesa contro la Comunità di Airasca.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

asserta mancanza del quantitativo d'una pezza bosco vendutagli;

Che per porre in chiaro e risolvere la prima questione conviene avanti ogni cosa accennare che s'intendesse in origine sotto il nome di *Vigesime*, le quali erano in sostanza la vigesima parte del fromento, barbariato, segala, avena e vino del territorio della Comunità di Montanaro, che dovea corrispondersi in natura all'Abbazia;

Che per affrancarsi da questo peso essendo la Comunità di Montanaro entrata in trattativa, che fu quindi conchiusa fra essa e l'Abbazia anzidetta, ed essendosi fissata una somma da pagarsi da quella a questa per tale affrancamento, è uopo altresì ed importantissimo il notare l'epoca di questa transazione, ed i precisi termini di essa;

Che la medesima sebbene ridotta in pubblico instromento giudiciale soltanto sotto il 14 di giugno 1822 a rogito del Notaio Onorato, era però già concordata ed intesa con un'ordinanza senatoria di congresso del 27 di giugno 1798 inserta in esso instromento;

Che trovasi ivi stabilito, che mediante l'annualità di L. 2m. da imporsi sull'universale registro vivo e collettabile dovesse la Mensa Abbaziale affrancare la Comunità e suoi particolari dall'obbligo della vigesima parte dei frutti;

Che le parole = *registro vivo e collettabile* = esprimono l'obbligazione della Comunità convenuta d'imporre l'annualità delle L. 2m. sopra tutti i beni territoriali, che potevano essere collettati, all'eccezione degl'immuni, siccome erano quelli facenti parte del patrimonio Abbaziale;

Che ciò stante i beni, che il signor Avvocato Frola attore ha acquistato dalle finanze con instromento del 28 di gennaio 1801 rogato Soffietti, come già appartenenti alla stessa Abbazia fruttuariense di S. Benigno, non hanno potuto aver il carico dell'annualità summentovata, che solo ha dovuto e debbe essere ripartita sopra quei fondi, sui quali gravitava il peso della corrispondenza delle vigesime, a cui tale annualità fu surrogata;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che invano si sostiene dalla Comunità di Montanaro che l'immunità, di che si tratta, avesse a considerarsi inerente alla persona de' possessori di essi beni, cosicchè passati questi in terze mani, abbia dovuto cessare il privilegio d'immunità, giacchè allorquando furono i medesimi alienati, ed all'epoca appunto del citato instromento rogato Soffietti, per pubblica legge erano aboliti i diritti vigesimali in discorso, e tali beni sonosi venduti sciolti da ogni peso;

Che finalmente, ove si volessero gravare i medesimi beni del concorso proporzionale al pagamento delle suddette lire 2m., si verrebbe per tal modo a deteriorare notevolmente il valore reale per cui gli stessi beni furono venduti, e così pure sarebbero vulnerati i diritti di proprietà, che sempre hanno ad essere rispettati e salvi;

Che da ciò ne deriva il fondamento delle conclusioni del sig. Avvocato Frola in ordine a tale prima domanda;

Ritenuto poi rispetto alla seconda, che già vertendo causa su di essa dinanzi al Magistrato Supremo, non ispetta a questo Tribunale il provvedere sulla medesima;

Per questi motivi,

Ha pronunciato e pronuncia doversi dichiarare come dichiara esenti gli stabili posseduti dal sig. attore Avvocato Pietro Giuseppe Frola, e di cui in istromento del 28 di gennaio 1801 rogato Soffietti, dal pagamento e riparto fatto delle vigesime, delle quali si tratta, dalla convenuta Comunità di Montanaro, e tenuta questa al rimborso e restituzione verso lo stesso attore delle somme per lo addietro pagate a tale titolo, da accertarsi e liquidarsi; e nel resto ostare alla domanda del predetto Avvocato Frola la litispendenza fra le parti avanti il Reale Senato. Spese compensate.

Torino, il 19 febbraio 1828.

Salino, V.-Pref.° = G. M. Regis, Rel.e

Ove per avventura la riferita sentenza sia recata in grado d'appello dinanzi al Reale Senato, se ne farà nota a suo tempo la relativa decisione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Genova, 24 febbraio 1828. Dalla Stamperia di Luca Carniglia è uscito il primo volume di un' Opera classica di un Professor francese, la quale porta per titolo: *Cours de droit français suivant le Code Civil, par M.r Duranton, Professeur à la faculté de droit de Paris.* Questo corso è il più compiuto ed il più esatto fra quanti vennero in luce in Francia da molti anni addietro. I volumi di quest' opera già fatti pubblici in Parigi, e che verranno fuori in seguito, saranno pubblicati fra noi al più presto possibile. I nitidi caratteri, la bontà della carta, e l'esattezza della correzione sono pregi di questa ristampa. Il prezzo dell' associazione è fissato in lire 4 e 50 per ogni volume per quell' Associato che vorrà pagare due volumi per anticipazione, ed in lire 5 per l'Associato che pagherà al momento della consegna. Le spese di posta saranno a carico de' soscrittori.

Torino, 1.° marzo 1828. L' Ecc.mo Real Senato in Torino sedente, con suo Manifesto del 19 di febbraio 1828 ha mandato pubblicarsi in tutti i luoghi del Genovesato dipendenti dalla sua giurisdizione le Regie Patenti del 28 di dicembre 1827, colle quali si estendono al Ducato di Genova le disposizioni del capo 8, tit. 8, lib. 1.° delle RR. Costituzioni, ragguardanti alla punizione di coloro, che si fanno lecito di battezzare gli Ebrei nei casi in essa indicati.

Il Manifesto dell' Eccell.mo Real Senato di Nizza, ragguardante allo stesso oggetto, accennato nel *Diario* n.° 7, pag. 111, è soltanto stato pubblicato ne' luoghi dipendenti dalla giurisdizione del medesimo Senato, nei quali non erano ancora in vigore le suddette disposizioni.

— Con circolare dell' Azienda Generale delle Regie Finanze indiritta ai signori Intendenti Generali del 14 di febbraio sonosi date apposite istruzioni per le concessioni d' acqua.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

BIBLIOGRAFIA.

Raccolta d' Editti, Manifesti ecc. *in continuazione al Borelli*, compilata dall' Avv.° Felice Amato Duboin: tomo 3.°, parte 3.ª, presso Davico e Picco.

Alta e verace è la nostra soddisfazione al vedere i fortunati progressi che fa quest' opera che si può chiamar colossale non meno per l' importanza che per la varietà delle materie che vi son contenute. Già in diversi numeri di questo giornale abbiamo lungamente discorso della medesima, e non meno i dotti che il pubblico dopo aver fatto plauso dapprincipio alla difficile impresa, hanno fatto plauso al modo con cui la conduce il chiarissimo e benemerito Avvocato Duboin. Basterà dunque invece d' ogni encomio il riferirci a quanto ne abbiamo già detto, e l' accennare le materie contenute ne' titoli in cui è distribuito il presente volume. Esse ragguardano all' Auditore Generale di Corte; al Conservatore Generale delle R. Caccie; ai Conservatori degli Appanaggi, ed agli Avvocati e Procuratori Patrimoniali de' Principi; ai Conservatori delle Gabelle; ai Conservatori delle Poste, Conservatori Delegati e Patrimoniali del Tabellione; ai Conservatori delle Strade, del Lotto, degli Ebrei; agli Intendenti; al Consiglio dei Commessi ed al Bali d' Aosta; ai Consigli Presidiali; ai Consigli de' Monti di S. Gio. Battista e del Beato Angelo; ai Prefetti, Pretori, Maggiori Magistrati, ed agli Uffici che ne dipendono; agli Avvocati Fiscali Provinciali; al Vicario di Torino; al Vicario di Ciamberì; al Magistrato della Riforma; al Capitano della Darsena; ai Giudici, Podestà, Castellani e Baili, ed altri Uffici che ne dipendono; e finalmente ad altre materie non comprese sotto ad un titolo generale. Non vogliamo lasciar passare senza la debita lode le due belle ed utili fatiche dell' Indice cronologico e dell' Indice delle materie, l' importanza de' quali sarà sentita da tutti coloro che studiano per sapere.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 10 TORINO 8 marzo 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Esecuzione contro il terzo possessore — Termine per farvi opposizione — Competenza — Art. 94, 124, 125 del R.° Editto del 16 di luglio 1822.

Li giorni trenta determinati dall' articolo 125 del R.° Editto ipotecario non si rapportano, che al diritto d' instituzione del giudizio di purgazione, e non al diritto che possa spettare al terzo possessore d' opporsi alla dismissione per mancanza di titolo per parte dell' instante.

Nel volume ottavo pag. 65 di questo *Diario* si ebbe a riferire la sentenza del R. Senato di Torino del 19 di giugno 1826 ref. D. Fontana profferta nella causa Pecchio, e Tartaglino, colla quale fu deciso, che la cognizione del merito dell' opposizione de' terzi possessori all' ordinanza portante ingiunzione di pagare o rilasciare lo stabile, spetta al Tribunale di Prefettura; colla sentenza dello stesso Magistrato del 23 di febbraio 1828

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ref. D. Vacha nella causa Ghirardi, e Sola contro Druetta non si ebbe, che a nuovamente decidere lo stesso punto di competenza; ma siccome nelle ragionatissime conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 18 di agosto 1827, sottoscritte Dogliotti Sost.° Avv. Generale precedute a detta sentenza, si sarebbe anche svolta la questione se, dopo trascorso il mese portato dagli articoli 124, e 125 del R.° Editto sulle ipoteche, il terzo possessore possa ancora rendersi opponente alla dismissione per cause estranee al giudicio di purgazione, si è il motivo, che credesi pregio dell' opera il qui rapportarle colla specie che vi diede luogo.

Con ordinanza del 4 di febbraio 1826 il Senato assecondando le instanze delle sorelle Druetta rilasciò ingiunzione contro varii qualificati terzi possessori de' beni di spettanza di Gioanni Battista Druetta debitore verso esse sorelle per la somma di L. 1872 risultante da ordinanza del 13 di settembre 1825 preceduta da sentenza senatoria di condanna del 20 di dicembre 1823.

Notificata detta ordinanza del 4 di febbraio 1826 alli terzi possessori, come da relazione del 4 di maggio 1826, fecesi in comparizione del 5 di giugno successivo notificata il 7 stesso mese, dagl' ingiunti, e particolarmente dalli Sola, e Ghirardi la dichiarazione di volersi opporre a siffatta ingiunzione per mancanza di titolo legittimo nelle attrici, con essersi pure osservato in comparsa del 30 di settembre 1826, che le eccezioni in merito che s' intendevano di fare dovevano essere risolte, e discusse in *separata sede di giudicio.*

Dalle attrici sorelle Druetta ammesse al beneficio de' poveri si oppose alli Sola e Ghirardi che le loro eccezioni erano irricevibili, dacchè non erano state proposte nei giorni trenta prefissi nell' intimata ordinanza d' ingiunzione, e dal disposto del R. Editto del 16 di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

luglio 1822, risultando in fatti, che la comparsa delli Sola, e Ghirardi in data del 5 di giugno 1826 non era stata comunicata che al 7 dello stesso mese, e nello stesso mentre osservarono, che il giudicio in ordine ai terzi possessori era stato dai medesimi radicato innanzi al Magistrato, mediante le loro comparizioni, di maniera che l' eccezione d' incompetenza dagli stessi opposta non poteva nuocere che ad essi, onde chiesero, che previa declaratoria d' incompetenza venissero eglino condannati nelle spese cui avrebbero indebitamente dato luogo.

E con ordinanza del 28 di aprile 1827 si assegnò la causa a sentenza sul punto dell' opposta incompetenza, previe conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale, il quale prese a ragionare nella seguente conformità:

Chi diede origine alle opposizioni elevate in questo giudicio dai terzi possessori furono le sorelle Druetta attrici, le quali instarono acciocchè li terzi possessori negli atti nominati venissero ingiunti, siccome appunto il furono coll' ordinanza del 4 di febbraio 1826, al pagamento fra giorni trenta dopo l' intimazione della somma liquidata, e dovuta dal debitore Gio. Battista Druetta, ovvero alla dismissione degli stabili e beni da essi posseduti.

Tal instanza fu l' esperimento d' un' azione, che nel di lei esercizio esige l' applicazione del disposto dalla sess. 3, cap. 5 dell' Editto 16 luglio 1822 particolarmente relativo all' instituzione di giudicio contro li terzi possessori.

Il tenore dell' art. 124 combinato coll' art. 125 ci appalesa chiaramente essere necessario prima d' agire contro il terzo possessore di notificare al medesimo l' ordinanza d' ingiunzione, che si dee dapprima rila-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sciare contro il debitore, e qualora nel termine di giorni trenta da prefiggersi in tal ordinanza il terzo possessore non si curi di liberare lo stabile da esso posseduto, e non cerchi così di profittare del disposto della sessione 2, cap. 4 dello stesso Editto, devenendo cioè all' instituzione di giudicio di purgazione contro li creditori inscritti, in allora il creditore resta autorizzato di ricorrere al Tribunale ordinario, che si è quello di Prefettura, onde far subastare l' immobile dal terzo possessore ritenuto.

Codesta disposizione, come ognun vede, determina pure il periodo di tempo, in cui il creditore può instare per la subastazione dell' immobile, ma non istabilisce, siccome pretenderebbero le Attrici, che il terzo possessore, trascorsi li trenta giorni dopo la notificazione dell' ordinanza d' ingiunzione rilasciata contro il debitore, non possa opporre, in caso di dimanda di dismissione degli stabili da esso posseduti, le eccezioni, che può avere in pronto per ottenere non già la liberazione dello stabile dalle ipoteche iscritte, e di cui solo fa cenno l' Editto ipotecario, ma sì bene per comprovare, che il creditore pretendente la spossessione e la subastazione manca di titolo per agire contro il possessore, tali opposizioni non possono di certo essere denegate al terzo possessore, nè alcun termine particolare si rinviene statuito dall' Editto, dopo il quale non fia più lecito al possessore medesimo lo elevarle.

La sola dubbiezza che si rincontra nell' art. 124 si è nell' espressione, che dopo la prima notificazione di pagare, o rilasciare potrà ancora il terzo possessore adempiere le formalità prescritte per la purgazione degli stabili, quasichè per agire contro il terzo vi abbisognassero due notificazioni od ordinanze d' ingiunzione; ma ad eliminare quest' apparenza di dubbietà non si

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ha, che a considerare tale espressione che quale designazione del caso d' esistenza di più creditori contro un debitore, ove l' ingiunzione ottenuta da un solo, e notificata ai terzi dee bastare per costituire in mora li medesimi terzi possessori a procedere al giudizio di purgazione senza poter attendere una seconda ingiunzione d' altri creditori molestanti lo stesso debitore, ed una tale intelligenza ella è appoggiata non solo alla naturalezza della cosa, ed allo spirito della legge, che richiede speditezza nel procedimento pel vantaggio del creditore; essa è poi anche fondata sul letterale disposto dell' art. 2169 del Codice civile francese, dal quale pare siasi tratta l' estensione dell' art. 124 dell' Editto 16 luglio 1822, come pure ai ragionamenti già dall' Ufficio spiegati in varie conclusioni, ed in ispecie in conclusioni del 3 aprile 1827 sul ricorso Della Pierre c. Barutti.

Ciò posto, esaminando il tenore del procedimento tenuto nella presente causa a riguardo dei terzi possessori, si scorge tosto, che in questa propriamente non seguì la notificazione ai terzi possessori dell' ordinanza d' ingiunzione rilasciata contro il debitore, ma che bensì contro di quelli venne proferta una distinta ordinanza d' ingiunzione di pagare, o rilasciare gli stabili.

Tal ingiunzione però comunque concepita in termini imperativi non potrà aver forza oltre di quanto stabilisce la legge a pro de' terzi possessori, e così non potrà valere di più della semplice notificazione dell' ordinanza d' ingiunzione rilasciata dapprima contro il debitore.

Medesimamente, siccome a tenore dell' Editto, non che di quanto si è sopra discorso, nulla osta, che il terzo possessore allorquando vien molestato dal creditore per la dismissione degli stabili si faccia ad opporre

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quelle ragioni, che crede di lui vantaggio onde impedire lo spossesso, come pure essendo certo che i termini di giorni trenta determinati dall' art. 125 non si rapportano che al dritto d' instituzione di giudicio di purgazione delle ipoteche, perciò rapporto alle eccezioni fatte dai possessori comparsi in causa, quali sosterrebbero, che le Attrici sarebbero prive di titolo legittimo per agire contro di essi, possono tali eccezioni essere ricevute, ed ammesse anche dopo il trascorso de' giorni trenta, giacchè il precitato art. 125 non istabilisce alcun termine perentorio contro li terzi possessori ad opporre siffatte eccezioni.

Parimenti egli è evidente, che per la discussione di queste eccezioni soltanto il Tribunale di Prefettura può essere competente a pronunciare, giacchè desse tendono a costituire un giudicio affatto diverso da quello già seguito contro il solo debitore, e le quistioni riflettono cose, e persone, che non furono comprese in detto giudicio, ed esse perciò esigono il corso del procedimento di prima instanza.

Questo è tanto vero, che tutta volta che il Magistrato dovette trattenersi su tali accidenti, non dubitò punto di pronunciare in tale conformità, e di ciò ne fanno ampia testimonianza le tante dal Magistrato pronunciate sentenze, e specialmente nella causa Tartaglino c. Pecchio con sentenza del 17 di giugno 1826 refer. Fontana, preceduta da conformi conclusioni dell' Ufficio del 21 marzo stesso anno, e nella causa Chiola contro Ivaldi ref. Puliga con sentenza del 27 novembre 1826, conformemente eziandio a conclusioni del 18 preceduto settembre.

La conseguenza del sinquì discorso sarà dunque, che l' ordinanza d' ingiunzione del 4 febbraio 1826 può equivalere alla notificazione richiesta dall' art. 125

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dell' Editto ipotecario, e che del rimanente le istanze per la effettiva subastazione dei beni posseduti dai terzi possessori, come pure le opposizioni in seguito addotte da questi debbono essere di cognizione del Tribunale di Prefettura.

Ed in tale conformità conchiuse l' Ufficio potersi dal Supremo Magistrato pronunciare, come colla sentenza del 23 febbraio 1828 il R. Senato dichiarò non essere la causa di sua cognizione.

MATERIE DIVERSE.

Testamenti di nuncupazione implicita — Schedula — Notaio — Avvertenze.

Si porgono qui alcune norme importanti in risposta ad una lettera di un Notaio nostro associato:

Dopochè principalmente in Italia fu stabilito l' uso di fare testamenti pel ministero di pubblico Notaio, e che presso di noi passò in legge scritta (RR. CC. lib. 5, tit. 22, cap. 2), ne avvenne che i testatori restarono privi del vantaggio che godevano sotto la legge comune di tenere occulte col mezzo dei testamenti *scritti* le loro ultime volontà.

Ora per restituire ai testatori un tale vantaggio, lo stesso uso ha introdotta una specie di testamenti, che si sono chiamati d' *implicita nuncupazione*, ed anche *sigillati* o *mistici*, che hanno però tuttavia una verissima analogia ed immagine coi testamenti *scritti* del ius comune.

Il metodo di fare questi testamenti egli è di convocare similmente sette testimonii che abbiano le qualità volute per gli altri testamenti, ed in loro presenza il testatore rimette al Notaio pur presente una scritta,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che presso di noi debb' essere in carta bollata, perchè, fatta in carta semplice, il testamento sarebbe nullo, benchè l' atto di rimessione fosse esteso in carta bollata (Vot. fisc. 15 marzo 1779; sent. Senat. 19 febbraio 1780).

In tale scritta, o estesa dal testatore di suo proprio pugno e carattere, o fatta estendere da altri, e da lui sottoscritta o sottosegnata, quando non sappia scrivere, e sigillata, dice il testatore contenersi la sua volontà, e richiede il Notaio che la ritiri, e la custodisca nel suo minutaro per pubblicarla poi dopo la morte di lui testatore, e domanda che di tutto questo concesse gli vengano dal Notaio le debite testimoniali.

Il Notaio riceve questa scritta, ossia *schedula*, ed in seguito estende un atto, nel quale fa constare di tutte queste cose, e particolarmente della forma della schedula, del numero dei sigilli, da cui è custodita; come anche della facoltà di poterla poi aprire stragiudicialmente, quando tal facoltà gli sia stata ivi concessa dal testatore. Farà quindi in piedi di tale atto sottoscrivere o sottosegnare il testatore, e, non potendo, ne esprimerà il motivo, ed in seguito i sette testimonii, e da ultimo sottoscriverà lui stesso, ed apporrà il suo manuale, previa la lettura dell' atto al testatore ed ai testimonii, nella qual lettura egli altro non pubblica, come si vede, che la richiesta fattagli dal testatore di ricevere il testamento, ossia il puro e semplice suo rogito; non è poi necessario che i sigilli portino alcun impronto, nè che il notaio usi una tal diligenza, bastando semplicemente che il testamento sia sigillato, e chiuso con quel numero di sigilli che si vorrà; ben inteso però che, quando il notaio voglia usare sigilli improntati, dee descriverne il loro impronto per cautela dell' identità della schedula.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quest' atto si chiama *l' atto di rimessione di testamento sigillato*, e contiene la forma estrinseca di questi testamenti; epperò l' omissione di alcuna delle cose che ad essa appartengono, porterebbe egualmente la nullità dei medesimi, come a più forte ragione la porterebbe, se la schedula comparisse bensì accompagnata dall' atto della di lei aperizione, ma non anche da quello della di lei presentazione, del qual atto nessun vestigio se ne ritrovasse nè presso i protocolli del notaio, nè presso l' uffizio d' insinuazione, perchè sarebbe questo testamento mancante, come si vede, della sua forma estrinseca.

Quell' unità di contesto, che consiste nel non divertire i testimonii ad altre cose durante il tempo che si pubblica l' atto di presentazione della schedula, dee anche di rigore militare in questi testamenti, perchè militava egualmente nei testamenti scritti dei Romani, sui quali testamenti i testimonii di nulla similmente deponevano che del loro estrinseco.

Si noti poi, che, presentandosi al notaio la schedula aperta, non debb' egli nè sottoscriverla, nè farla sottoscrivere dai testimonii, ma semplicemente sigillarla, e rogarne quindi l' atto di presentazione; e le Regie Costituzioni (lib. 5, tit. 22, cap. 22, § in fine) nel riconoscere che fanno i testamenti d' implicita nuncupazione fissano al notaio l' obbligo che debbe avere per essi, che è di pubblicare il solo rogito dell' atto di presentazione avanti ai testimonii.

Aggiudicazione — Nullità — Assente — Curatore — Citazioni.

Le Ragioni di negozio Vaudone e Negroni correnti in Vigevano per due ordinanze del Real Consiglio di Giustizia di Novara avendo ottenuta condannata la ditta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fratelli Crescino corrente in Bayreuth, regno di Baviera, rappresentata da Giuseppe Pasquale Crescino di Trafiume, provincia di Pallanza, al pagamento a favore loro di due somme, l'una di lire 30833. 19. 6 di Milano, l'altra di lire 15796. 6. 6 pure di Milano, instituirono giudicio avanti il Reale Senato contro la Francesca Magistris-Ferraris, ed i fratelli e sorelle Oldrini a dir cause per le quali si fossero messi in possesso dei beni stabili di spettanza del suddetto Giuseppe Pasquale Crescino, e non dovessero essere dichiarati tenuti alla dimessione dei beni medesimi a favore di esse Ragioni di negozio. La Francesca Magistris-Ferraris, ed i fratelli e sorelle Oldrini dissero possedere quei beni in forza d'atti di aggiudicazione 23 ottobre, e 9 novembre 1821, e le Ragioni di negozio opposero la nullità di simili atti, primo perchè il Pasquale Crescino al tempo che seguirono, e che venne instituito il preceduto giudicio trovandosi assente dai Regii Stati, doveva essere citato non alla solita forma, ma a quella degli assenti; secondo, perchè stante cotale di lui assenza non poteasi contro di lui agire in giudizio senza che gli fosse deputato un Curatore.

Assegnatasi la causa a sentenza, e comunicatisi gli atti all'Uffizio dell'Avvocato Generale, in conclusioni 21 giugno 1824 sottoscritte Chiabò si ragionò in questi termini sopra gli accennati due motivi dell'opposta nullità:

» Le disposizioni concernenti le citazioni contenute nelli §§ 6 e 7, lib. 3, tit. 3 delle RR. CC. sono relative soltanto agli individui abitanti nei Regii Stati, e riguardo a questi ove non si trovino nel luogo del domicilio, o di loro abitazione, dee bastare, che la copia di citazione sia rimessa ad uno dei famigliari o domestici, ed in mancanza dei medesimi affissa alla porta della casa.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» In ordine però a quelli che non hanno abitazione certa nei Regii Stati, e che dopo avervi abitato se ne sono assentati, il modo a tenersi per la loro citazione si è quello, che va estesamente stabilito nel successivo § 8 del succitato libro e titolo delle RR. CC., vale a dire che la citazione per riguardo ad essi debbe eseguirsi davanti la casa ove ultimamente abitavano, a squillo di tromba, o col battere il tamburo.

» Dal confronto di questo § 8 colli due precedenti, chiaramente si scorge, che qualora si tratti d' individui, che si siano bensì allontanati dallo Stato, ma vi abbiano nullameno il loro domicilio ed abitazione così che non sia applicabile la denominazione d' *assenti*, non può essere il caso, che si abbia a far seguire la citazione a seconda del § 8, ma bensì quella espressa nei §§ 6 e 7 ».

» La legge nel § 8 volle fissare una differenza tra coloro che partendo dallo Stato vi conservarono il loro domicilio, da quelli che essendo andati all' estero lo abbandonarono totalmente, e *quasi cum animo amplius non redeundi.*

» Sintantochè una persona continuò ad avere la sede de' suoi averi, la sua casa, i suoi beni, i suoi mobili e stabili, la sua famiglia nello Stato, *usque dum sedes, et tabulas reliquit, suarumque rerum constitutionem*, giusta il detto del Giureconsulto Alfeno (siccome appunto praticò il Giuseppe Pasquale Crescino), la legge lo considera tuttora come suo suddito, ed esige a suo riguardo il procedimento ordinario, persuadendosi che ugualmente che qualunque altro può essere istrutto di quanto s' intenta contro di esso, potendo i congiunti, la famiglia, i domestici, i vicini renderlo avvisato di tutto ciò che si passa, di tutto ciò che può interessarlo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Le parole che si leggono nel § 8, cioè quelli che *non hanno abitazione certa*, debbono equivalere al diritto di quelli che non hanno domicilio, e le altre, che *dopo averne abituto si sarà assentato*, debbono aversi per egualmente efficaci di quelle che *avesse trasportato altrove il suo domicilio.*

» Egli è vero che il vocabolo *abitazione*, nel pretto parlare legale, non significa che una dimora causale e temporaria, come sarebbe quella per cagion d' impiego, leg. 2, ff. *de Senator. Senatores licet domicilium in urbe habere videantur tamen, et ibi unde oriundi sunt habere domicilium intelliguntur.*

» La denominazione però di *abitazione*, usata nel succitato § 8, equivaler dee a quella di *domicilio*, dacchè li §§ 6 e 7 stabiliscono che la citazione debbe seguire al luogo dell' ordinaria abitazione, con essersi questa preferta al semplice domicilio, perchè riescendo più facile quella a stabilirsi, tale generica espressione meglio ovviasse tutti gl' inconvenienti, facilitando al creditore, ove venisse a trovarsi nei nostri Stati, un più facile mezzo di cogliere il suo debitore, e di sforzarlo a comparire in giudicio pel pagamento del suo debito.

Del resto se negli atti risultasse anche provato, che il Pasquale Crescino avesse avuto un vero domicilio nella Città di Bayreuth, questo non escluderebbe, che il medesimo avesse pur potuto averne un altro a Trafiume, e che in conseguenza la citazione, e successiva notificanza fatta al domicilio da esso tenuto in codesto luogo non sia in se stessa valida e sufficiente, e conforme al prescritto delle RR. CC., essendo abbastanza noto ciò che insegna la legge 5, ff. *ad municipalem*, cioè che un individuo può avere nello stesso tempo più domicilii: « qui pluribus locis in æquo negotietur,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» nusquam domicilium habere, quosdam autem dicere » refert pluribus locis, eum incolam esse, aut domi- » cilium habere, quod verius est ».

Sciolta ora la difficoltà principale, e posto per costante, che il Pasquale Crescino fu regolarmente citato, e che non abbia a considerarsi come vero assente dagli Stati, ma soltanto come contumace, d'altronde esso non figurando siccome persona privilegiata, di leggieri si scorge, che contro di esso si potè devenire agli atti esecutivi sovra citati, senza che nè anco fosse necessario di deputargli un curatore, che lo rappresentasse, mentre in proposito al §. 12, lib. 3, tit. 4 delle RR. CC. che prescrive la deputazione di curatore per quelli che sono riputati per assenti, si riferisce per tal riguardo al succitato §. 8, lib. 3, tit. 3, ove come si disse, è solo questione di quelli, che sono riputati per veri assenti, e che abbandonano il loro domicilio de' Regii Stati, e lo fissarono nell'estero.

Attenendosi pertanto l'Ufficio alle sinqui fatte considerazioni, fu d'avviso, che non ostasse alla validità delle aggiudicazioni, atti, e sentenze contumaciali dei quali si tratta l'eccepito difetto di regolare citazione, e di deputazione di curatore al Giuseppe Pasquale Crescino.

Il Senato peraltro senza portar ancora la sua decisione al punto della nullità degli atti d'aggiudicazione, per i due opposti motivi, colla sua sentenza del 13 di settembre 1825 ref. D. Melano-Portula dichiarò doversi prima d'ogni cosa dalle Ragioni di negozio attrici instituire giudicio di concorso sul patrimonio e beni del Pasquale Crescino, siccome debitore fallito, e siccome erasi pure fatta la questione della nullità dei mentovati atti d'aggiudicazione perchè seguiti quasi nel tempo stesso che il fallimento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 25 *febbraio* 1828. La nostra Corte di Cassazione con sentenza del 18 di questo mese ha pronunciato nel senso negativo sulla questione seguente: La parte che non ha fatto uso della facoltà di ricusare il Giudice, accordatale dall'art. 382 del Codice di procedura, può ella chiedere la nullità della sentenza sotto il pretesto che il Giudice avrebbe dovuto ricusarsi egli stesso d'ufficio a mente dell'art. 380?

Charleville, 26 *febbraio* 1828. Il nostro Tribunale ha testè proferito un giudicato sopra una importantissima materia: cercavasi di sapere se il Notaio che ha rogato in favore di uno stesso individuo parecchie obbligazioni di somme, i cui interessi eccedono la ragion comune, e che scientemente ha colorito l'eccedente di questi interessi sia nel cumularli col principale, sia nel portarli in così detti *bon* parziali, possa dirsi tale Notaio complice del delitto d'usura. Tale questione venne col sopraddetto giudicato decisa nel senso affermativo.

Firenze, 28 *febbraio* 1828. Questa R.ª Ruota civile ha deciso che la discrepanza del terzo perito, quando gli altri due sono concordi, non dà diritto ad alcuno de' litiganti di domandare una nuova perizia, se non viene provato l'errore di fatto.

Genova, 6 *marzo* 1828. Con R. Brevetto del 4 del corrente S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dal nostro Intendente Generale con Tommaso Pinasso per un annuo ricarico di ghiaia per manutenzione del tratto di strada, compreso tra il Ponte della Lanterna, e l'Albergo delle tre Corone.

Torino, 8 *marzo* 1828. S. M. con Patenti del 4 di questo mese ha nominato l'Avvocato Michele Antonio Doppet ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di S. Gioanni di Moriana; e Gioanni Paolo Carcey a Sostituito Segretario criminale soprannumerario del Senato di Savoia.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno parecchie provvisioni di costituzione di Notai e pubblici tabellioni, 1.º nella tappa d'insinuazione di Andorno Cacciorna

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

colla residenza in esso luogo (Biella), a favore di Giambatista Corte; 2.° nella tappa d' insinuazione di Casteggio, colla residenza a Codevilla (Voghera), a favore di Lorenzo Arrigotti; 3.° nella tappa di Canobbio colla residenza a Canero (Pallanza), a favore di Giuseppe Iorio; 4.° nella tappa della Spezia, colla residenza nella stessa città (Levante), a favore di Vincenzo Zappa; 5.° nella tappa medesima di Spezia, colla residenza a Lerici (Levante), a favore di Pietro Giuseppe Doberti; 6.° finalmente nella tappa di Sarzana, colla residenza nella stessa città (Levante), a favore di Bartolommeo Tonini.

BIBLIOGRAFIA.

Dissertazione intorno ad una questione transitorio-legale, dell' Avv.° Giacomo Acquarone, già Avvocato al Supremo Consiglio di giustizia di Toscana, ora esercente presso il R. Senato di Nizza. — *Genova*, 1827. *Stamperia dei Fratelli Pagano.*

Commendevole è stato mai sempre, e di molta utilità al progresso dei lumi, lo zelo di quegli scrittori, i quali, nelle controversie insorte nelle morali, come nelle fisiche discipline, hanno dato opera al loro ingegno, ed alle loro penne, onde riunire osservazioni in appoggio del loro pensare. Essi, o hanno rischiarato la verità, se giusti nei loro ragionamenti; o, se meno retti, hanno dato luogo a che altri, occupandosi della loro confutazione, giugnessero allo stesso scopo.

Animato da questi sentimenti, e secondando l'invito di persone interessate alla retta determinazione della massima, si accinse l' Autore a presentare al Pubblico alcune osservazioni sopra una Questione transitorio-legale di somma importanza pel Ducato di Genova, posta, non ha molto, in discussione, ed è quella di determinare

« Se gli acquirenti precedenti all' attivazione nella » già Repubblica Ligure del Codice Civile, all' effetto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» di arrestare il corso delle inscrizioni delle ipoteche » anteriori alla detta epoca, fossero obbligati a tra- » scrivere i loro titoli d' acquisto ».

Alcuni hanno opinato, che l' acquisitore, tuttochè precedente al Codice, non possa altrimenti guarentire il suo possesso contro i creditori ipotecarii anteriori, se non che colla trascrizione del suo titolo, *essendo la trascrizione* (dicon' essi) *il solo mezzo, secondo le moderne leggi ipotecarie, di arrestare il corso delle iscrizioni.*

Professa il nostro chiar. Autore una dottrina opposta,

« Che cioè, coloro i quali hanno acquistato, prece- » dentemente alla pubblicazione del Codice Civile in » Liguria, il dominio di qualche fondo in alcuno dei » modi permessi, e colle solennità volute dalle leggi » vigenti in quell' epoca, non sono in obbligo di tra- » scrivere il loro titolo d' acquisto per liberarsi dall' » azione dei creditori ipotecarii anteriori, restando, » per operazione della legge, affrancata la loro pro- » prietà dalle ipoteche anteriori non iscritte nel ter- » mine concesso dal decreto del 15 messidoro anno 14, » e successive proroghe ».

La questione viene esaminata con corredo di molta dottrina

1.° Di fronte ai principii generali di diritto confermati dalle leggi ipotecarie pubblicate in Francia prima dell' 11 brumaio anno 7;

2.° Di fronte al disposto della legislazione francese pubblicata in Liguria col decreto del 15 messidoro anno 14, il Codice Civile cioè, e la legge dell' 11 brumaio anno 7.

Nel corrente mese si spedirà l' Indice e il Frontispizio del 2.° semestre 1827.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 11 TORINO 15 marzo 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cappellania laicale — Patronato — Vocazione in ordine di primogenitura, ossia del più vecchio.

Essendo ad una Cappellania chiamati li discendenti in primogenitura, ossia il più vecchio di essi, il più vecchio d' età esclude li discendenti d' ogni altra linea, anche della linea ingressa.

Con atto del 3 agosto 1645 li sei fratelli Saglione fu Antonio eressero una Cappellania in beneficio semplice, sotto il nome di priorato nella loro Cappella dedicata a S. Francesco, cui assegnarono in dote li beni in esso atto descritti, coll' obbligo al Cappellano, che verrebbe per il tempo nominato ed instituito in detta Cappella, di celebrare, o far celebrare in caduna settimana ed in perpetuo tre messe.

Si riservarono gli Erettori la ragione della nomina nella seguente conformità: *sia salva e riservata in perpetuo la ragione del patronato, e di nominare e pre-*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sentare per il tempo che occorrerà vacare essa Cappella da erigersi in patronato come sopra, ad essi fratelli Saglione donanti la loro vita natural durante, ed a' loro figliuoli e discendenti maschi in infinito ed in primogenitura, cioè al più vecchio d' essi, e quegli estinti a' prossimiori parenti della casa dei Saglione, ed in primogenitura, cioè al più vecchio di detta casa in infinito come sopra.

Ed in dipendenza di tale riserva, e nell' atto medesimo nominarono gli Erettori stessi in Rettore e Cappellano di detta Cappella il D. Giacomo Mulassano.

Per le successive occorse vacanze seguirono nel decorso del tempo varie nomine; l' ultima venne fatta nel 1776 dal Gio. Antonio Saglione, discendente dal Gio. Bartolommeo co-fondatore, il quale nominò alla detta Cappellania, ovvero beneficio semplice il proprio suo figlio Giacomo.

Quest' ultimo in dipendenza di tale nomina sempre possedette li beni formanti la dote del beneficio, di cui si agisce, ne era in tale qualità lui stesso al possesso esclusivo all' epoca della pubblicazione della legge 8 germile anno 9.° (29 marzo 1801), che pronunciò l' affranchimento dal vincolo dei beni formanti la dote de' beneficii semplici.

Essendosi però qualche tempo prima della pubblicazione di tale legge reso defunto il Gioanni Antonio Saglione da cui fu come sopra nel 1776 nominato il predetto Giacomo suo figlio, quest' ultimo ravvisando concorrere esclusivamente nella sua persona all' epoca della promulgazione della precitata legge la qualità di patrono, ritenne esclusivamente il possesso dei beni, e ravvisandoli anzi resi in lui liberi, ne fece vendita a terzi.

Insorse quindi il Bernardino Saglione, pur esso discendente dal Gio. Bartolommeo co-fondatore, il quale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sostenendo concorrere nella sua persona all' epoca della legge 8 germile anno 9, la qualità di patrono, chiese dichiararsi avere in virtù di detta legge ad esso esclusivamente appartenuta la proprietà de' beni formanti la dote dell' accennato beneficio.

È da notarsi che le linee de' discendenti dei co-fondatori fratelli Saglione si resero tutte estinte, salvo quella del Gio. Bartolommeo da cui discendono li litiganti, essendo però in egual grado col detto loro autore co-erettore, cioè ambidue figliuoli di pronipoti, ed essi co-litiganti congiunti fra loro al sesto grado di cognazione quai figliuoli di cugini germani, e così discendendo dal comune proavo Gio. Francesco Saglione, figliuolo questo del prenominato co-erettore Gio. Bartolommeo.

Sosteneva il Bernardino Saglione spettare ad esso all' epoca della citata legge il patronato, ossia diritto di nomina attesa la sua qualità di seniore, ossia più vecchio della famiglia de' Saglioni, per essere nato il 2 gennaio 1756, quandochè il Giacomo era più giovane, cioè nato soltanto il 2 ottobre 1761.

Per lo contrario esso Giacomo sosteneva, che essendosi accordato il diritto di nomina ai discendenti degli erettori in primogenitura, ed essendo tale diritto passato alla di lui linea come stato esercito dal di lui padre Gio. Antonio che lo avea nominato nel 1776, dovea perciò dirsi tale diritto a lui trasmesso per via di primogenitura, e come appartenente alla linea ingressa.

A sostegno dei rispettivi sistemi si fece osservare, cioè dal canto del Bernardino Saglione,

Che non trattavasi nella specie di vero patronato primogeniale, ma bensì di un patronato, che all' evenienza del caso dovea passare da una linea all' altra,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a quella cioè di esse, in cui si sarebbe trovato il più vecchio della famiglia Saglione.

Patente ciò fosse, sia che si considerassero le espressioni dai fondatori adoperate nell' atto di fondazione, sia che si volesse indagare la loro intenzione.

L'essersi diffatti da essi in detto atto riservato il patronato a proprio loro favore, e de' loro discendenti tutti, senza distinzione alcuna di linea, dimostrasse che il vocabolo *primogenitura* ivi apposto erasi adoperato impropriamente, e non già nel suo vero senso legale.

Che presa anche la parola primogenitura in quest' ultimo senso, si trovasse tuttavia nella specie distrutta dalla frase posteriore apposta dalli fondatori, che il patronato cioè dovesse spettare *al più vecchio*, con cui avessero questi appunto voluto spiegare in più chiari termini, che essi non chiamavano al patronato i soli primogeniti discendenti da altri primogeniti, ma bensì i seniori de' loro discendenti.

D'altronde la parola primogenitura potesse egualmente adattarsi ed al primogenito d' un primogenito, ed al seniore discendente anche dal secondogenito, poichè *differentia inter nomina* primogenitus, *et* maior natus *non est in verbis, quia utrumque aeque bene accommodatur ad maiorem natu de familia, et ad primogenitum ex filio maiore, sed in voluntate testatoris, quae facit differre verba iuxta cum sensum, et intentionem.*

Ciò posto, facile fosse il convincersi, che nel caso la ridetta parola primogenitura non fu dai fondatori adoperata che per significare il seniore fra i loro discendenti, poichè altrimenti inefficaci affatto sarebbero state le successive espressioni *al più vecchio di essi* contro tutti li principii di diritto, giusta cui deggionsi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

le parole apposte sia nei contratti, che nei testamenti in modo tale interpretare e conciliare fra di loro, che ciascuna di esse abbia il suo effetto, come insegnasse il P. Fabro nella def. 9, lib. 6, tit. 19 *de verb. sign.*

Pertanto per non cadere in tale assurdo forza fosse di confessare, che un vero maggiorato saituario fu instituito, mentre in tal caso soltanto sussistessero, ed avessero tutta la loro naturale efficacia le parole costitutive del patronato.

Tale opinione conforme fosse alla dottrina di celebri Autori sulla materia, e specialmente del Tesauro, il quale nelle questioni 35 lib. 1, e 20 lib. 2 trattando diffusamente la materia primogeniale, dimostrasse che a stabilire una primogenitura d'uopo è che consti apertamente essere stata tale la volontà de' costituenti, e che, come ci avesse lasciato scritto nella prima delle succitate questioni, *qui vocant maiorem natu, non considerant maiorem aetatem respectu primogenituraе, quia de illa dixissent ut moris est, sed aliquid plus exprimere voluerunt, nempe aetatem provectam, uti ad rem oeconomicam regendam, et gubernandam aptiores.*

Che tale poi fosse stata appunto l'intenzione de' fondatori, il fatto stesso lo appalesasse.

Fosse diffatti incontrastabilmente stabilito, che li sei fratelli Saglione concorsero tutti egualmente alla dotazione del benefizio da essi eretto, ed egual diritto pure tutti avevano al patronato.

Ciò posto, non fosse presumibile che dessi avessero voluto, a preferenza di tutti gli altri loro discendenti, chiamare la sola linea del primogenito, e così posporre i loro proprii figliuoli ai figli del loro fratello.

Di più se i fondatori fossero stati nell'intenzione di erigere un vero patronato primogeniale, non avrebbero

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

al certo ommesso di spiegare, come fosse di dovere, che estinta la linea ingressa passasse un tal diritto al primogenito della seconda linea, e così successivamente sino all' ultima linea, quando che essi non eransi serviti che di termini generali, e non avean preveduto altro caso, tranne quello in cui si fossero resi estinti tutti i loro discendenti, in qual caso avessero prescritto, che il patronato spettasse ai loro prossimiori parenti.

E dal canto del Saglione Giacomo all' opposto si fece osservare, che la lettera stessa delle tavole di fondazione, combinata massime collo spirito delle medesime, non potesse lasciare il menomo dubbio onde contestargli con qualche plausibilità il diritto esclusivo alla proprietà de' beni già constituenti la dote della Cappellania in questione, non tanto come investito di essa, quanto e specialmente per la di lui qualità di figlio primogenito, anzi unico nella discendenza dei primogeniti dell' Erettore.

Diffatti si fossero li co-erettori riservato nel detto atto di fondazione pendente la loro vita il patronato attivo a loro favore cumulativamente, e dopo la morte di essi fosse stato riservato ai loro figliuoli, e discendenti maschi *in infinito* non più cumulativamente, ma bensì separatamente, e distintamente, in modo che fra tutti non spettasse il diritto di nomina che con ordine di vera, retta, e propria primogenitura, sei presumendosi li colonnelli delle diverse linee = ivi = *ed in primogenitura.*

La natura dell' instituzione primogeniale, l' ordine di successione a titolo di primogenitura altro non importassero, salvo che nel concorso di più discendenti dalli sei fratelli il primogenito, ossia il successore primogenito dal primogenito fra li sei co-erettori, dovesse sempre essere preferito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nè potesse variare, e diversificare la natura del patronato l'addizione susseguente all'erezione del patronato in primogenitura, cioè *al più vecchio di essi.*

Queste ultime parole non potessero far credere essersi voluto instituire un maggiorato saltuario, niente più escludendo dall'atto l'instituzione di un maggiorato, che l'instituzione, ossia la vocazione ad un patronato *in infinitum* ed *in primogenitura*, come che questa escludesse il salto, ed esigesse, che nelle successioni non si abbia riguardo che alla linea, ed alla qualità di primogenito.

Posto pertanto, che gli erettori esigettero l'ordine di primogenitura nel patronato diametralmente opposta al maggiorato saltuario, facilmente apparisse, che da essi non fu apposta la frase al *più vecchio* che come equipollente all'antecedente.

Potesse altronde tale frase essere stata come sovra dai fondatori apposta, per dichiarare la loro volontà, che morendo essi, e lasciando tutti dei discendenti, e così nel caso si ritrovassero in tutte le sei linee dei primogeniti, e dei secondogeniti, nel concorso di tutti questi primogeniti dovesse esserne preferto il più vecchio.

In questo senso venisse pertanto spiegato che l'anzidetta frase non venne apposta senza un qualche effetto, onde non rimanendo dessa oziosa per l'accennato caso, in cui si trattasse di fissare la linea a cui dovesse spettare il patronato, venendo gli erettori tutti a morir con prole, avessero nel resto a seguirsi le regole di primogenitura, e così dopo che era il patronato passato in una linea in essa avesse a progredire, e conseguentemente nel caso dovesse spettare il patronato, e per conseguenza la proprietà de' beni al Giacomo Saglione.

Ed il Real Senato di Piemonte con sentenza del 19 di febbraio 1826 rel. D. Dondona, pronunciò spettare

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alla Margherita Saglione (figlia ed erede del Bernardino Saglione resosi defunto pendente il giudizio) la proprietà de' beni già formanti la dote della Cappellania, di cui nell' instromento 3 agosto 1645, preferibilmente al Giacomo Saglione; spese compensate.

Donna maritata — Presunzione — Leg. *Quintus Mucius*, ff. *de donat. inter vir. et uxor.*

Colla seguente sentenza profferita il dì 8 novembre 1825 dal R. Senato di Genova ref. D. Gil-de-Borgia, la quale è anche riportata nella nota *Collezione* de' Giudicati dello stesso Senato, si sono sanzionate le massime di cui infra:

La presunzione indotta dalla L. Quintus Mucius *cessa secondo le circostanze.*

I mobili che si trovano presso la moglie non debbono presumersi appartenenti al marito quando la moglie è vissuta molti anni separata dal marito, ed aveva una industria particolare.

Dopo il lasso di venticinque e più anni si presumono consunti i mobili.

Ecco la sentenza testuale:

» Atteso che dalla Senatoria sentenza profferita in questa causa il 14 marzo p. p. non si stabilì cosa veruna sul merito della questione principale vertente fra le parti contendenti, e solo si ammisero alla prova gli articoli dedotti rispettivamente, che si ravvisarono influenti per decidere la medesima;

Atteso che trovasi a sufficienza dimostrato dalle fedi esibite in prima instanza, e coll' esame de' testimonii che sono stati sentiti dal primo Giudice, che l' attrice Bianca Maria Botto vedova Barabbino è la sola persona di cui si conosca l' esistenza, alla quale è devoluta la

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

successione intestata della fu Emanuella figlia del q. Lorenzo Botto, e moglie di Giuseppe Da-Pelo, di lei cugina germana;

Atteso che dal complesso delle deposizioni de' testimonii esaminati in esecuzione della sopraccitata Senatoria sentenza, si evince egualmente, che il possesso degli oggetti, de' quali l'attrice dimanda la consegna, era presso l'anzidetta Emanuella Botto Da-Pelo al tempo del di lei decesso, benchè il convenuto li detenesse materialmente;

Atteso che se in regola generale presumer si dee che gli effetti acquistati da una moglie *constante matrimonio*, siano del marito, questa presunzione cessa allorchè tale acquisto si è fatto da una moglie che, come la predetta Emanuella Botto, vive da molti anni separata dal proprio marito assentatosi dalla patria: poichè in simile caso evvi luogo invece a presumere, che gli oggetti, di cui fece acquisto, siano stati comprati co' di lei proprii denari, specialmente allorquando è provato, come nella fattispecie, che la moglie ha un mestiere, e de' mezzi d'industria tali da poter provvedere non solo alla propria sussistenza, ma da fare peranco qualche piccolo risparmio, senza che risulti, che abbia avuto alcun sussidio dal di lei consorte;

Atteso che dallo insieme delle deposizioni de' testimonii esaminati in appello apparisce, che detta Emanuella Botto in occasione del di lei matrimonio coll' Antonio Da-Pelo era povera, e fu provveduta degli ori, e vesti corrispondenti alla condizione dello sposo, ed apparisce egualmente che dopo la partenza del marito la moglie acquistò non pochi effetti, e aumentò gli ori che avea, e fu in grado di depositare una piccola somma presso Maddalena Gulletto; che questi dati riuniti alla presunzione, per cui i pochi mobili, e vesti lasciati

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dal marito nella propria casa allorchè abbandonando la moglie recossi in lontani paesi, debbonsi considerare siccome consunti dopo venticinque anni, quanti se ne contano dalla narrata partenza, persuadono che i mobili, sovra i quali si disputa, siansi acquistati dalla Emanuella Botto co' proprii denari, e che non ispettino al marito se non quegli oggetti d' oro che esistevano presso la moglie allorquando fu abbandonata;

Il Senato, provvedendo *ex integro*, ha dichiarato, e dichiara doversi condannare come condanna Antonio Da-Pelo a dover nel termine di giorni venti dimettere, e consegnare a Bianca vedova Barabbino nella di lei qualità d' erede della q. Emanuella Botto Da-Pelo gli effetti tutti descritti nel libello introduttivo d'instanza».

MATERIE DIVERSE.

Vendita — Prezzo per perizia — Insinuazione — Diritto — Art. 51 della tariffa del 1.° aprile 1816.

A soluzione di un quesito che ci vien proposto da un Notaio Segretario di una civica amministrazione, nostro associato, ci occorre di dover torre a prestanza quanto segue dalla nota opera del sig. Sismondi, Direttore dell' Insinuazione e Demanio:

» A termini dei principii legali egli è di massima che nelle vendite si può lasciare al giudizio d' un terzo la fissazione del prezzo della cosa venduta: in questo caso dovendosi insinuare l' instromento fra li 30 giorni stabiliti, le parti dovranno dichiarare nell' atto od a piedi di esso il valore approssimativo del fondo venduto onde si possa provvisoriamente esigere il diritto proporzionale, e se dal successivo estimo il prezzo risul-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

terà maggiore di quello stato dichiarato, nell' insinuarsi questo estimo si perceverà un supplimento di diritto sull' eccedente; se sarà minore si credono fondate le parti a chiedere la relativa restituzione; e se eguale, si perceverà il diritto fisso stabilito dall' art. 51 ».

Giudizii di subastazione — Appello — Art. 112, 113 e 137 del R. Editto ipotecario.

Rispondiamo con quanto segue ai dubbii, che ci vennero proposti da un nostro associato:

Le formalità riguardanti all' appellazione nei giudizii di graduazione scritte nell' art. 137 del R. Editto del 16 di luglio 1822 si applicano tutte anche laddove sia questione di appello riguardante alle pronunciazioni fatte dal Giudice nel giudizio di subastazione.

Quindi tanto nel caso dell' art. 137 anzidetto, quanto nel caso dell' art. 112, l' atto d' appellazione debbe contenere la citazione dei contraddittori, e dove questa manchi non può supplirsi col citarli mediante un atto d' appello nelle forme ordinarie.

Così decideva il Senato di Genova il 21 di aprile 1826 ref. D. Solari.

Inquilino — Corte — Vetture — Proprietario della casa.

Fu indiritta al Compilatore del *Diario* il 6 di marzo 1828 la lettera seguente: » Il padrone della casa ch' io abito in questa città come suo inquilino, è un galant' uomo, discreto nel fitto, ch' io però pago sempre a tempo debito, ma è una testa originale e singolarissima; si è da pochi giorni fitto in capo di opporsi a che le vetture delle persone, che mi vengono a visitare (trovandomi ammalato da una ventina di giorni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in quà) entrino nella corte della casa. Vorrei ora sapere da lei, signor Compilatore, se sia quegli in ragione di ciò pretendere? Io crederei di no. Nel caso ch' ella opini lo stesso, e che quel padron mio persista nel suo indiscreto rifiuto, lo evocherò in giudizio, e *fiat ius*. In attenzione di riscontro, ho il pregio, ecc. ecc. ».

Risp. L' uso della corte d' una casa è comune agli inquilini, quando non siasi stipulato un patto contrario nella scritta di capitolazione. Ciò stante non è il padrone della casa assistito in ragione nella pretesa, di che si tratta, ed ove per avventura fosse il fatto recato a decisione de' Tribunali, si crede, che il suddetto padrone sarebbe succumbente, e condannato inoltre nelle spese.

Legato — Domestici.

Il sig. Conte Ettore S., ricco signore, volle ricompensare, prima di morire, i servizii de' domestici di lui, facendo loro un legato con testamento del 7 di gennaio 1828, rogato Ferrero, di cospicua somma, da pagarsi dopo il suo decesso, ben inteso che per aver diritto a tale legato era d' uopo di essere ancora all' epoca del decesso nella casa sua nella qualità suddetta di domestico. Morì il predetto sig. Conte il 3 del successivo mese di febbraio. A quest' epoca era tuttora nel suo castello un tale Eustachio vecchio decrepito, che entrò al suo servizio in qualità di giardiniere. Da alcuni anni il vecchio Eustachio, e per l' età sua, e per alcuni incomodi di salute non potendo più continuare nel faticoso servizio del giardino, si occupava soltanto, di concerto col padrone, a tenir pulite le scale e la corte; e per questo non avea più alcun salario, ma soltanto il vitto ed il vestito. Ora gli eredi del signor Conte non si credono tenuti di pagare il legato al detto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Eustachio, sostenendo ch' egli non fosse più domestico all' epoca del decesso del loro autore, e che perciò a termini del precitato testamento, non fosse il medesimo in ragione di pretendere il legato, di che si tratta. Cercasi di presente chi fra i due, cioè se o gli eredi od il servo Eustachio siano assistiti *in iure* nelle loro pretese.

Risp. Pare, che Eustachio dacchè rimase presso il sig. Conte abbia costantemente ritenuta la qualità di domestico, che sebbene non fosse più giardiniere all' epoca del decesso del medesimo, ciò a nulla monta, giacchè il titolo di domestico non è già annesso alla natura dell' impiego che si ha nella casa del padrone, ma bensì al servizio che si presta qualunque egli sia. Ciò stante sembra non potersi dubitare, che a mente del summentovato testamento debba spettare al vecchio Eustachio il legato, di cui si tratta, che è tuttavia lieve ricompensa a' suoi lunghi e fedeli servizii.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bologna, 2 *marzo* 1828. È già qualche tempo, che che il Nobili, nostro benemerito tipografo, ha intrapreso e condotto a buon termine la *collezione delle più celebri difese criminali dell' Avvocato Ignazio Magnani Bolognese, pubblico Professore di diritto civile e difensore de' rei ecc., con ristretto delle cause ed esito dei giudizii.* Questa ottima raccolta è un manuale pratico indispensabile per tutti coloro, che attendono al dilicato uffizio della difesa degli accusati. Le difese dell' Avvocato Magnani sono un capo-lavoro di eloquenza forense e di dottrina non comune. Fra le cause celebri riferite in questa collezione v' ha quella, che ragguarda al Marchese Francesco Albergati Capaccelli,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

imputato d'uxoricidio, colla relativa sentenza, con cui fu assolto dall'inquisizione, che gli veniva ascritta. In questa difesa, come in più altre, si vede il vero valore del non mai abbastanza encomiato Professor Bolognese *.

Ciamberì, 5 *marzo* 1828. S. M. si è degnata di nominare a membri di questo Collegio Notarile, i Notai P. Marechal, G. N. Chamay, e F. M. Gay.

Nizza, 7 *marzo* 1828. I Notai V. Fighiera, G. L. Cristin, e B. V. Martini sono stati nominati a membri del Collegio Notarile di questa città.

Genova, 9 *marzo* 1828. Con R. Brevetto del 7 del corrente S. M. ha approvato il contratto stipulato dal V.-Intendente di Novi coll'impresario Gio. Maria Bordonzotti per un ricarico di ghiaia sulla R. strada di Genova tra la Levata e la suddetta città di Novi.

— Sono stati testè nominati a membri di questo Collegio Notarile, i Notai D. Botto, G. B. Molfino, e G. B. Pejrano.

Aosta, 6 *marzo* 1828. È entrato questa mattina a presiedere per la prima volta il nostro Tribunale di Prefettura il nuovo Prefetto Avvocato F. Arrò, di cui già tanto ci dissero e la fama e i dotti libri di lui. Pronunciò egli in questa circostanza un bellissimo discorso, col quale dimostrò quanto modestamente ei senta di sè, e quanto abbia a cuore il bene della giustizia. Un'altra arringa non meno eloquente fu pur detta dal sig. Vice-Prefetto Carlo Rebogliati, Assessore Istruttore nello stesso Tribunale, ed un'altra dal sig. Avvocato Bizel decano degli Avvocati. Furono in esse tributati al novello Prefetto quegli encomii, che ben merita l'erudito Collettore delle decisioni del Senato di Piemonte.

— Sono stati nominati a membri di questo Collegio notarile i Notai G. F. Barmettes, e G. A. Ansermin.

---

* *Di questa pregiata raccolta rimangono ancora alcune copie presso il Libraio Giacinto Marietti, in via di Po.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Novara, 10 *marzo* 1828. S. M. si è degnata di approvare con apposito Brevetto il contratto stipulato dal nostro Intendente Generale coll' impresario sig. Gaggianesi pel proseguimento della manutenzione del tronco di strada Reale del Sempione compreso tra l' abitato di Oleggio, ed il confine della provincia di Novara con quella di Pallanza, pel corso d' anni tre aventi principio dal 1.° dell' ultimo scorso luglio, e scadenti a tutto giugno 1830.

— I Notai G. Tosi, residente in Novara, e F. M. Rosina, residente nel luogo di Trecate, sono stati non ha guari nominati a membri del Collegio notarile stabilito in questa città.

Asti, 13 *marzo* 1828. Il Canonico Angelo Longhi è stato nominato ad un posto di Direttore nella nostra Congregazione di Carità.

— Sono pure stati nominati da S. M. a membri del nostro Collegio notarile i Notai V. Delpiano, e G. Parigi.

Torino, 15 *marzo* 1828. S. M. con Patenti del 4 del corrente ha conceduto al Sacerdote Antonio Minucci originario di Capriola nella Lunigiana (Toscana), il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i Regii suoi sudditi.

— Con altre Regie Patenti del 7 dello stesso mese S. M. si è degnata di permettere ed approvare lo Stabilimento nel Borgo di Rivarolo di un Ritiro denominato *delle Figlie di carità*.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Antonio Déneriaz, e Francesco Campo-Fregoso ad autenticare sebbene non Notai gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito-Segretario di Mandamento.

— S. M. con altre Patenti del dì 11 del corrente mese si è pure degnata di autorizzare Gio. Carlevero Grognardi a far l' ufficio di Segretario di Giudicatura di Mandamento tuttochè non Notaio esercente, mediante presti i due terzi di malleveria.

— Sono stati nominati a membri di questo Collegio notarile i Notai C. M. Dionisio, O. Cassinis, C. Ansaldi, e C. Valzania. Si faranno noti ne' numeri successivi di questo giornale i membri recentemente nominati degli altri Collegii de' Regii Stati.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA' — *Cenno intorno alla promessa.*

La *promessa* trasferisce altrui un diritto da conseguirsi in avvenire sopra alcuna delle nostre azioni, o cose. La medesima dunque può considerarsi come un dono, che debbesi effettuare dopo un certo tempo, e ne imita perciò la natura. Ciascuno è tenuto a serbare la parola, cui non può violare senza offendere la giustizia naturale, senza togliere la reciproca confidenza tra gli uomini, e senza dimostrare in fine una vergognosa abbiezione d'animo. Quando peraltro colui, che per la nostra promessa ha ricevuto il diritto di aspettare da noi un qualche buon uffizio, vi rinunzi; ovvero divenga nostro capital nemico; oppure pel succeduto cangiamento delle nostre circostanze, riesca a noi cosa di troppo grave il mantenere la data fede: in tali casi restiamo sciolti dalla promessa, cui niuno può supporsi, che obbligar si volesse alle mentovate condizioni. E sebbene la promessa si avvicini alla natura della donazione, v' ha tuttavia tra l' una e l' altra questo divario, che colla donazione si trasferisce la proprietà, e colla promessa si dà il solo diritto d' aspettazione.

Per confermare la promessa s' interpone alcuna volta la guarentigia dell' Ente Supremo, che il tutto vede e tutto può, chiamandolo a testimonio della nostra lealtà. Il giuramento è il vincolo più venerando che immaginar si potesse per avvalorare la buona fede. Chi quello profana tenta con temerità inudita di rendere complice delle sue menzogne la Eterna Verità. Peraltro un vincolo sì sacrosanto non essendo (dirò così) che il suggello della nostra veracità, segue la natura della promessa medesima, e se questa è di niun valore, anche quello non ha forza alcuna: se la promessa riceve restrizioni dalla sua stessa indole, le riceve eziandio il giuramento. Laonde ove taluno giuri di far tutto ciò ch' altri domanderà, s' intenderà soltanto aver giurato di far ciò ch' è onesto e discreto.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TORINO
PERIODICI

N.° 12 TORINO 22 marzo 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Contratto d' affittamento — Fideiussione — Verbale promessa di rilevo — Prova testimoniale.

Sono ammessibili i capitoli tendenti a provare una verbale promessa di rilevo fatta a fideiussori da un terzo, per le molestie, che potessero per detta qualità soffrire, non ostante il più alto silenzio su di ciò nell' atto della principale obbligazione.

Resosi il sig. Pietro N. deliberatario per atto del 30 dicembre 1818 d' un affittamento di beni spettanti al Regio Demanio sotto la cauzione del sig. Filippo N., ed approvazione solidaria del sig. Vincenzo N., rimase il detto Pietro N., dopo l' escussione, ed atti esecutivi in di lui odio procedutisi ad instanza del R. Demanio ancora contabile per fitti arretrati, e per le spese di una somma considerevole.

Per l' insolvibilità del principale debitore si rivolse il R. Demanio contro li Vincenzo N., e Filippo N. sigurtà ed approbatore solidarii, onde ottenere il totale pagamento. Questi chiamarono in loro rilievo il signor Carlo N. fratello del debitore insolvendo, interpellandolo a rispondere, se fosse, o no vero d' aver egli verbalmente promesso di tenere essi interpellanti rilevati,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ed indenni da qualunque molestia che venisse loro inferta per detta loro qualità di fideiussore, ed approbatore a favore del sig. Pietro N. di lui fratello.

Sull' aperta negativa dell' interpellato Carlo N. dedussero li fideiussori otto capitoli tendenti il 1.° e 2.° a provare essere stato il Pietro N. aggiudicatario dell' affittamento, ed essere stato eccitato dall' Azienda delle R. Finanze a prestare la voluta cauzione: il 3.° capitolo di essersi rifiutati li capitolanti di aderire alla richiesta per tale effetto loro fatta dal Pietro N. nell' occasione, che si trovarono casualmente nella città di Torino in un col fratello del detto affittavole Carlo N.: il 4.° che sulle reiterate preghiere del detto Pietro si fossero li capitolanti portati in Torino all' Uffizio dell' Azienda delle R. Finanze, ma informati ivi dell' importanza dell' obbligazione si fossero rifiutati decisivamente, in vista del che si fosse il Carlo N. risolto di assumere egli stesso una tale qualità: il 5.° avere per quest' effetto il detto Carlo N. offerto in deposito la somma di L. 1500o per tener luogo di cauzione, non avendo presso di se le carte constatanti la sua risponsabilità, mentre non era venuto a Torino coll' animo di rendersi fideiussore: il 6.° che abbia l' Azienda delle R. Finanze ricusato l' offerto deposito, richiedendo una cauzione in stabili giusta la legge ed il patto: il 7.° essersi il detto Carlo N. in vista del ricusato deposito rivolto alli capitolanti ivi presenti, pregandoli a volere prestare la necessaria fideiussione, ed approbazione, dacchè avevano all' uopo le opportune carte, mentre egli avrebbe dovuto succumbere a molte spese, portandosi alla sua casa, promettendo loro il rilevo da ogni molestia, e di passar loro, giunto a casa, un instromento d' obbligazione: e per questi soli motivi essere i deducenti devenuti alla fideiussione ed approbazione: l' 8.° che abbia il capitolato, pochi giorni dopo la prestata cauzione, incontrato il Filippo N. e ringraziatolo del favore a suo fratello prestato gli abbia ripromesso il rilievo, e che fedele alla sua promessa invitato lo abbia ad andare da un Notaio per ivi effettuare il verbale accordo, e che il detto Filippo N. gli abbia risposto: *fra le persone onorate basta la sola parola.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dissero li deducenti che questi capitoli fossero conchiudenti e rilevanti, ed instarono per la loro ammessione.

Oppose il Carlo N. d'inammessibilità, ed inconchiudenza alli dedotti capitoli, fondandosi primieramente sull' inverosimiglianza ed improbabilità, che ne emergeva dallo stesso complesso de' capitoli. — Osservava che le circostanze capitolate, cioè, che li suddetti si fossero tutti e quattro casualmente trovati a Torino, che li Filippo e Vincenzo fossero sempre stati decisi di rifiutarsi alla chiesta cauzione, e che intanto avessero poi in pronto le carte opportune, rendessero improbabili, ed inverosimili li dedotti capitoli, e crescere l' improbabilità, atteso il più alto silenzio di tutto ciò nella obbligazione principale, quando la stipulazione di questa presentava occasione favorevole per far menzione della pretesa promessa, tanto più che il detto Carlo N. affatto separato dal suo fratello, non ha mai pendente il tempo dell' affittamento cercato d' informarsi quale ne fosse l' andamento, e non ha mai in verun modo dimostrato d' avervi il menomo interesse — Si fondava inoltre sulla disposizione della R. legge (lib. 5, tit. 22, cap. 4, §§. 8 e 9), la quale permettendo che si facciano per scrittura privata i contratti accessorii dipendenti da que' contratti principali, i quali possono farsi per scrittura privata, prescrive implicitamente sotto pena di nullità, come al §. 1.° di detti tit. e cap., che debbiano farsi per atto pubblico que' contratti dipendenti da contratti principali, i quali a termini della stessa R. legge debbono farsi per atto pubblico. E perciò, diceva, anche per un momento ammessa la materia capitolata, niun diritto di rilievo competerebbe alli deducenti al cospetto della R. legge.

Conchiudeva quindi essere inammessibili li dedotti capitoli.

Su queste instanze ed eccezioni il Tribunale di Prefettura di Vercelli sulli riflessi, che la verbale promessa volutasi avanzata dal Carlo N. come non avente alcuna relazione col contratto d' affittamento, solo riguarderebbe la persona delli Filippo N. e Vincenzo N.,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e che perciò indipendente sarebbe dagli altri contratti d' affittamento e fideiussione già sussistenti, non sarebbe riprovata dalla R. legge, e potrebbesi considerare come valida ed efficace obbligazione non accessoria alli suddetti contratti, e che li capitoli dedotti potrebbero rischiarare la causa nel merito, e che sarebbero suscettibili d' una legale voluta prova, ne dichiarò l' ammessione.

Ed il R. Senato di Torino con sua sentenza del 30 di gennaio 1828 ref. D. Carrone in giudicio d' appello sulle medesime instanze, ed eccezioni ne confermò il ben giudicato.

Posizioni — Estratto di libri commerciali — Prova.

Le materie di mercantile giurisprudenza sono di molta importanza, ed interessano sommamente parecchi de' nostri associati; di che alcuni di essi ci fecero intesi per lettera. Onde soddisfare pertanto il loro desiderio, noi tratteremo a quando a quando nel *Diario* di tali materie, quelle però trascegliendo, che possono sembrare di maggiore rilevanza e di generale utilità. E cominciamo a porgere qui appresso una sentenza del R. Senato di Genova profferita il 23 di febbraio 1827 ref. D. Clavarino, in causa Ferretto ed i Sindaci del fallimento Gros Jean Tavan, che prendiamo a prestanza dalla nota *Collezione Gervasoni*, colla quale si sono sanzionate le seguenti massime:

I Sindaci del fallimento possono essere obbligati a rispondere e giurare in riguardo alla scienza intorno alle posizioni o capi di giuramento che venissero dedotti contro il fallito.

L' estratto dei libri commerciali non prova, dove non sia fatto coll' intervenimento di persona legittima a rappresentare colui contro il quale vuolsi adoperare; quindi e puossi ordinare la presentazione dei libri medesimi, e puossi volersene dal Magistrato un estratto legale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ecco la sentenza precitata:

» Atteso che il Marchese Ferretto, convenuto dai Sindaci della fallita Ragione di commercio Gros Jean Tavan e C.ª di Ginevra avanti il Tribunale di Prefettura in Genova al pagamento del biglietto di fr. 20,000 dato all' ordine della Ragione Gros Jean Tavan di Parigi, e girato da questa all' ordine della Ragione Gros Jean Tavan di Ginevra, avrebbe dedotte alcune posizioni, e domandata la produzione dei libri di detta Ragioni;

» Atteso che le posizioni sono dirette a provare: = 1.° Che li Gros Jean Tavan, o altra persona per loro non hanno sborsato al Marchese Ferretto la somma di fr. 20,000, e che questo fatto è a cognizione dei Sindaci, e dee risultare dai libri di detta Ragione; = 2.° Che nel chirografo (ossia biglietto) i detti Gros Jean Tavan hanno prestato il nome al De-Moutis indicato siccome quello, al domicilio del quale sarebbe lo stesso stato pagabile, e che ciò egualmente è a cognizione di detti Sindaci; = 3.° Che la causa del credito De-Moutis per cui è stato sottoscritto il chirografo, consiste nel risultato di diverse scommesse fra Ferretto e De-Moutis, il quale fatto è pure a cognizione de' Sindaci;

» Atteso che gli anzidetti fatti non sono nè impertinenti, nè irrilevanti, e la pruova, che vuolsi ricavare dalla confessione de' medesimi attori, non esigendo alta indagine, non si opporrebbe alle celerità del giudizio, quando anche la domanda fosse stata proposta avanti un Tribunale di commercio;

» Atteso che se il primo creditore del biglietto sarebbe tenuto a rispondere, ed anche a giurare sulla verità dei fatti dedotti a posizione, egli è certo ancora, che possono essere obbligati a rispondere sulla scienza de' medesimi fatti i Sindaci, che rappresentano il creditore, siccome nella causa di un pupillo, o di un prodigo sarebbero tenuti i tutori, e curatori; e nella causa del defunto l' erede, e nella causa degli ammi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nistrati gli amministratori, come è stabilito dalla costante e pratica giurisprudenza;

» Atteso che la verità, o non verità degli anzidetti fatti, potrebbesi anche meglio accertare colla ispezione dei libri della Ragione Gros Jean Tavan di Parigi e di Ginevra, e poichè i Sindaci della medesima ne avrebbero bensì prodotto l'estratto, ma questo sarebbe stato fatto senza l'intervento di persona, che rappresentasse il Marchese Ferretto, sarebbe necessario, che ne fossero fatti o la produzione, o un estratto legale;

» Atteso che non si potrebbe opporre con fondamento dai Sindaci, che la Ragione di Ginevra, come girataria della Ragione di Parigi, essendo un terzo possessore a titolo oneroso del biglietto, non vada soggetta a quelle eccezioni, che si potrebbero far valere contro la Ragione Gros Jean Tavan di Parigi, con la quale il Marchese Ferretto ha contrattato direttamente; poichè da tutte le circostanze risulta, che lo stabilimento di Parigi non è che una diramazione, e una *Casa* istessa colla Ragione di Ginevra; = Che ciò si rileva non solo dalla medesima denominazione, e dall'estratto dei libri dell'una, e dell'altra *Casa* esistenti in Ginevra per occasione del fallimento comune ad entrambe, nei quali la Ragione di Parigi figura come *soccorsale* della Ragione *madre* di Ginevra, ma più chiaramente ancora dalla confessione istessa degli attori consegnata nel loro libello, ove sebbene il biglietto sia scritto all'ordine della Ragione di Parigi, si afferma però che fu dato dal Marchese Ferretto all'ordine della Ragione di Ginevra;

» Il Senato dichiara essere stato bene appellato, e male giudicato dalla sentenza del Tribunale di Prefettora di Genova del 20 di luglio 1824, con cui furono rigettate le posizioni, e condannato il Marchese Ferretto, e rivocando la stessa, pronuncia essere tenuti gli appellati a rispondere alle posizioni dedotte nella comparsa del 13 di dicembre 1823, ed a rappresentare ai rei convenuti, o a persona per essi legittima i libri della Ragione Gros Jean Tavan e C.ª di Parigi, e di Ginevra, all'effetto di far l'estratto legale di ciò che concerne l'attuale differenza ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Furti varii — Inquisito libertino — dissipatore delle proprie sostanze — Oziosità.

Giuseppe Grosjean di Chambave, mandamento di Chatillon, maggiore d' anni 19, ditenuto nelle carceri di Aosta, fu inquisito (ed assegnato a difese a norma dei rei confessi), 1.° Del furto commesso nella primavera del 1827 nel comune di Arlier, nella bottega ed a pregiudizio di Gio. Giacomo Valerioz, d' un pezzo di stagno fuso del valore di soldi 30 (e contestato quindi); 2.° Del furto commesso quasi nell' epoca medesima di varii altri oggetti, e particolarmente di due martelli e d' una vanga, del totale valore di L. 6. 50; 3.° di essere un po' libertino, dissipatore delle sue sostanze, dedito all' oziosità ed alla dissolutezza.

Il R. Senato, dinanzi al quale fu portata la causa, con sua sentenza dell' 8 di marzo 1828 pronunciò *inhiberi pro* 2.°; mesi tre catena *pro* 1.° *et* 3.°; indennizzazione che di ragione, spese e sottomissione.

MATERIE DIVERSE.

Tutori e curatori testamentarii — Scuse per esenzione dalla tutela — Figlia di famiglia — Accusa del tutore — Rimozione del tutore sospetto.

Colle seguenti massime si risolvono parecchi quesiti, che ci furono proposti da varii Associati:

Nelle conclusioni dell' Uffizio dell' Avv.° Generale in causa Giacomelli del 24 di agosto 1797 si osservò essere massima notissima che i tutori e curatori testamentarii, la di cui probità, ed idoneità è nota al testatore, vengano confermati senza alcuna inquisizione,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e per conseguenza senza alcuna di quelle cautele, ed avvertenze, che si sogliono esigere dai tutori legittimi, e dai dativi, cosicchè non hanno bisogno d' alcuna provvidenza del Magistrato.

Sebbene li tutori testamentarii non siano obbligati a prestare cauzione, e debbano confermarsi *sine inquisitione*, ciò però non può aver luogo quando debbono amministrare unitamente al patrimonio del pupillo un altro patrimonio (conclusioni 26 settembre 1798 in causa Rudino contro Chiarlone e Rudino).

Trattandosi di tutori, che allegavano giusti motivi di scusa, si conchiuse dall' Ufficio commettersi al Giudice del domicilio dei pupilli, acciò constandogli sommariamente della verità dei motivi di scusa addottisi dai tutori, e sentiti li due zii dei pupilli (sembra che non essendovi quelli potrebbesi supplirvi coi due prossimiori parenti), deputi a' detti pupilli quel tutore, che avuto riguardo alla capacità, risponsabilità, onoratezza, o verosimile maggior interessamento, stimerà il più adatto, con fargli passare l' opportuna sottomissione, con cauzione di bene, e fedelmente amministrare, e di rendere il conto di sua amministrazione (conclusioni dell' 8 di gennaio 1799 in causa Olliveri contro Vaccarino).

La qualità di figlia di famiglia non è sufficiente ad escludere la madre dalla tutela dei proprii figli (conclusioni del 3 di giugno 1793 in causa Bossi).

Neppure il tutore testamentario può a suo arbitrio recedere dalla tutela (conclusioni Delucchi contro Delucchi del 20 di maggio 1796).

A termini del diritto romano, in tal parte, dalle leggi municipali non abrogate, a chiunque compete il diritto d' accusare un tutore come sospetto, poichè tale causa si riguarda come pubblica, e aperta non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

solo ai parenti, ma a qualunque estraneo, ed anche alle donne, non congiunte col pupillo, purchè rispettino i limiti della femminile verecondia.

Ma l'oggetto di siffatta azione, denominata dai Giureconsulti *suspectum tutorem postulare*, egli è bensì di farlo rimovere dal Giudice, e surrogarne un altro, ma non autorizza l'accusante a chiedere i conti dell'avuta amministrazione, mentre simile discussione seguir dee in contraddittorio del curatore a deputarsi al pupillo, ove si riconosca, che le incolpazioni da lui oggettate meritino un sufficiente riguardo per eccitare l'autorevole vigilanza del Magistrato.

Lo stesso si dee dire, quando si trattasse d'intentare un'azione contro il tutore, che avesse arbitrariamente abbandonato la tutela, per costringerlo a proseguire in quella (Concl. 20 maggio 1796 in causa Delucchi c. Delucchi).

Può il Giudice, a termini del diritto Romano, rimovere il tutore sospetto, quantunque non gliene venga fatta istanza, ogniqualvolta da chiarissimi argomenti gli risulti delle cause di sospetto; quindi ne nasce, che possa lo stesso Giudice rimuovere a dirittura il tutore, che viene avanti lui accusato come sospetto, senza che debba udire lo stesso tutore, ed istituirsi un formale giudicio, per la discussione dei motivi di sospetto, quando questi sono evidenti, e tali, che esclusa anche una specifica instanza potrebbero movere l'animo del Giudice a rimovere d'officio il tutore medesimo (conclusioni 16 maggio 1774 in causa Bardessono contro Scavarda).

È da notarsi, che nelle stesse conclusioni si è osservato, che tali principii erano egualmente applicabili al padre legittimo amministratore, e curatore dei proprii figli.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Proibizione di sublocare — Proibizione di cedere l' affittamento — Differenza fra una proibizione e l' altra — Effetto del subaffittamento.

La proibizione di cedere un affittamento non porta seco la proibizione di sublocare.

La risoluzione dell' affittamento principale per morosità nel pagamento del fitto non produce nullità del subaffittamento contratto dal conduttore prima che questi fosse espulso dall' affittamento.

Se a primo aspetto alcuni termini legali possono ritenersi per sinonimi, addentrandosi però nel loro vero senso, se ne rileva la somma loro differenza. Quindi ognuno, e particolarmente il Notaio, nel cui sapere confidano ben sovente i contraenti, debbe andar guardingo nell' esprimere la vera volontà delle Parti stipulanti: di ciò se ne ha esempio nella differenza, che esiste tra la proibizione di cedere un affittamento, e la proibizione di subaffittare; le Leggi Romane (Arg. L. 2 ff. *locati*, L. 6 Cod. *de loc. cond.*), come il Codice Francese (art. 1717) permettono al conduttore di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta, ma questa clausula d' interdizione è sempre di stretto diritto, come quella che tende ad impedire il libero commercio, fonte d' ogni prosperità sociale: se dunque in un contratto di affittamento si stipula la sola proibizione di cedere l' affittamento, non si proibisce con tal patto il dare a subaffitto: ed è in questa conformità, che il Tribunale di prima instanza di Parigi ebbe testè a pronunciare, nello stesso tempo che decise pure, che il fatto altrui non debbe essere di pregiudizio a terzi; eccone la fatti-specie:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il sig. Favreux, proprietario d'un terreno situato in Parigi, ne avea concessa una parte in affitto ad un tale Dubuy legnaiuolo, coll'obbligo di farvi attorno alcune opere; si pattuì, che il conduttore non avesse facoltà di cedere il suo diritto in tutto od in parte all'affittamento, senza un espresso consenso in iscritto del locatore; e che inoltre l'affittamento sarebbe stato di pien diritto risolto non pagandosi a' suoi tempi il prezzo, ossia fitto.

Il sig. Dubuy si trovò in mal sesto ne' suoi affari, ed a malgrado di reiterate ingiunzioni per parte del proprietario di pagare, lasciò tuttavia decorrere varii termini. Il sig. Favreux domandò quindi, ed ottenne la risoluzione dell'affittamento.

Mentre il proprietario disponevasi a prendere possesso della cosa locata, si presentò il sig. Chaumaz ad opporsi, fondandosi ad un subaffittamento fatto col Dubuy, e sul pagamento eseguito di quanto dovea pel prezzo del subaffitto.

Su del che il Tribunale sul riflesso, che a termini dell'art. 1717 del Codice Civile havvi una differenza tra il diritto di cedere, e quello di sublocare; che l'uno, e l'altro di questi diritti può essere in tutto, od in parte interdetto; che conseguentemente la proibizione di cedere non comprende quella di sublocare; sul riflesso altresì, che la risoluzione ottenuta da Favreux contro Dubuy non ebbe per causa un vizio radicale, una nullità della locazione seguita fra le Parti, ma un fatto posteriore a questo contratto, cioè la mancanza del pagamento del prezzo; che ciò stante avendo Dubuy usato del diritto, che avea di sublocare, il proprietario non può andar contro ad un' obbligazione valevole, acconsentita a favor d'un terzo; dichiarò tenuto Favreux a mantenere il subaffittamento fatto da Dubuy a Chaumaz, colla condanna dello stesso Favreux nelle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rilascio della cosa locata — Azione reale — Competenza — R. Editto giudiziario.

Debbesi considerare siccome reale l'azione per cui il locatore pretende al rilascio della cosa locata, sebbene ei domandi contemporaneamente la condanna per le pigioni dovutegli.

Il Giudice nel cui territorio è situata la cosa locata, ed in cui è promesso il pagamento del fitto, è competente a conoscere e per la condanna delle pigioni, e pel rilascio.

Così decideva il Senato di Genova in causa Monticelli contro Marzano il 5 di giugno 1819 ref. D. Buraggi. (V. la nota *Collezione* dei giudicati del Senato Genovese, dove è riferita la sentenza col relativo fatto).

Questa opinione del Senato potrebbe servire per l'interpretazione dell'art. 10 tit. 2 del R. Editto del 27 di settembre 1822.

Uffiziali giubilati — Uditorato di guerra — Competenza.

Gli uffiziali giubilati non sono assoggettati alla giurisdizione speciale dell'Uditore di guerra, se non in quanto dovessero convenirsi in giudicio per quistione riguardante la ritenzione delle loro paghe, siccome si raccoglie dagli editti del 15 di gennaio 1603 e 2 di novembre 1664, da una lettera scritta sotto il 14 di luglio 1817 dal Reggente dell'Uditorato generale di guerra, e diretta al Vice-Uditore del Ducato di Genova, e finalmente dall'uso costante del foro.

Ella è massima incontrastabile, che le giurisdizioni privilegiate e di eccezione non possono giammai prorogarsi, siccome c'insegna il Richeri nelle sue *Instituzioni* (n.° 4780), sotto il titolo *de Iurisdictione;* laddove per dare un esempio della sua proposizione parla precisamente del caso, in cui vogliasi prorogare la giurisdizione dell'Uditorato di guerra (*Risp. ad una lettera particolare*).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 13 *marzo* 1828. Nella grave età di oltre settant' anni è passato agli eterni riposi nella scorsa notte il Conte Botton di Castellamonte (Piemontese), uno de' membri della nostra Corte di Cassazione.

Rennes, 14 *marzo* 1828. La nostra Corte Reale con sua sentenza del 14 dello scorso febbraio ha deciso che si può devenire all' atto di adozione di un figliuolo naturale riconosciuto.

Ciamberì, 16 *marzo* 1828. S. M. con Regio brevetto del dì 11 del corrente si è degnata di approvare il contratto stipulato il 20 di luglio 1827 dal Vice-Intendente di Carouge colla vedova Antonia Milliet per lo sgombramento di terra avvallata sulla Regia strada di Ginevra presso S. Julien.

Vercelli, 17 *marzo* 1828. Con patenti del 14 del mese corrente S. M. ha autorizzato i fabbricieri della Chiesa Parrocchiale di S. Bartolommeo di Trino di rappresentare in giudizio le Compagnie del Carmine, del Rosario e di S. Francesco d'Assisi, già esistenti in quella città, e di riscuoterne i redditi fino a tanto che non saranno quelle ristabilite, con che rendano a' debiti tempi i conti delle entrate alle medesime spettanti.

Mondovì, 17 *marzo* 1828. S. M. con sua Sovrana Provvigione del 14 di questo mese ha nominato a membri della nostra Congregazione generale provinciale il Marchese Annibale Faussone di Montaldo, l' avvocato Amedeo Regis, ed il Sacerdote Domenico Dompé.

Saluzzo, 18 *marzo* 1828. Con R. Biglietto del 14 del corrente S. M. ha approvato un progetto d'abbellimento di questa Città, del Geometra Chiaffredo Depetassi.

Biella, 20 *marzo* 1828. S. M. con suo Sovrano Biglietto del 14 di marzo si è degnata di nominare a membri della Congregazione Amministratrice del nostro spedale degli infermi il conte Giuseppe Fantoni, ed i Canonici Giacomo Ardemo, e Gaspare Cantono.

Torino, 22 *marzo* 1828. S. M. con sua provvigione del dì 11 del corrente ha nominati i seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del Se-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nato di Piemonte: *Giudici.* Avvocato C. Brogliatti giudice a Rivarolo, traslato da Chivasso; Avv.° G. Tournon a Chivasso, da Galliate; Avv.° M. Mina a Galliate, da Carpignano; Avv.° A. Polto a Carpignano, da Graglia; Avv.° C. Carbone a Graglia, da Crodo; Avv.° C. Rabajoli-Apostolis a Crodo (di prima nomina, gia luogotenente-giudice a Lesa); Avv.° B. Fornaseri a Morozzo, traslato da Ormea; Avv.° F. Fasiani a Ormea, da Morozzo; Avv.° A. Berroni a Ceva, da Priero; Avv.° G. Mamino a Priero, da Vistrorio; Avv.° A. Giudice a Vistrorio (di prima nomina); Avv.° G. Almonte a Cornegliano, traslato da Ceva. *Segretarii*: Not. B. Gastaldi, Segretario a Sciolze, traslato da Riva di Chieri; Not. G. Carlevero-Grognardi a Riva di Chieri (di prima nomina).

— Con R. Patenti del 18 del corrente S. M. ha nominato a Mastro-Uditore effettivo nella R. Camera dei Conti l'Intendente Cav. Vittorio Righini di S. Albino.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella per la nomina di un Procuratore presso il Tribunale di Prefettura di Savona a favore di Giuseppe Pescetto.

— Con altra provvisione della medesima data, S. M. ha autorizzato Giuseppe Pizzala ad autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura.

— L'Eccellentissimo Reale Senato sedente in questa Capitale, con suo Manifesto del 14 del corrente, che fu pubblicato il 19, ha fatto noto l'atto di adesione del Cantone del Vallese in Isvizzera alla Convenzione conchiusa in Berna il 12 di maggio 1827 tra S. S. R. M. il Re di Sardegna, ed altri Cantoni Svizzeri, colla successiva accettazione per parte di S. M.

— È uscito il 18 del corrente dai torchii di Chirio e Mina il 4.° ed ultimo volume del *Trattato delle successioni testamentarie* dell'Avvocato Ferrero. Questo volume non meno importante ed accurato degli altri precedenti, de' quali abbiamo a suo tempo fatto parola, comprende più sezioni, in cui si ragiona partitamente intorno alla legge falcidia, alle sostituzioni, alle donazioni a causa di morte, ai codicilli, alla distribuzione e divisione dell'eredità, agli esecutori testamentarii,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ed in fine alla esecuzione dei testamenti. Basta il cenno dei sommi capi del libro, perchè se ne senta la rilevanza. Il compiuto trattato delle successioni dell'Avvocato Ferrero è opera soprammodo comoda ed utile, e non può non avere prospera accoglienza appo i nostri giurisperiti, che sanno conoscere e pregiare le buone scritture.

— Noi abbiamo testè annunciato il *Trattato delle doti e ragioni dotali* del sullodato Avvocato Ferrero, pensando che fosse posto in vendita fra pochissimi giorni dopo l'annunzio; e ciò doveasi credere, poichè già avevamo noi allora sott'occhio il libro, mancante soltanto dell'ultimo foglio; ma per impreveduti accidenti, lo stampatore di Alba non ha potuto compierne la stampa chè nella scorsa settimana; ora però il Trattatello è vendibile dai principali librai delle Provincie e di questa Capitale, al prezzo di ll. 2 50.

— Dalla stamperia di Luca Carniglia di Genova si è fatto pubblico da pochi giorni il 1.° Fascicolo del vol. 3.° della *Collezione de' Giudicati* del Senato Genovese, compilata dall'egregio Avvocato Niccolò Gervasoni. Quest'ottima Raccolta fatta da un eruditissimo Compilatore è d'una provata utilità, e noi non sapremmo bastantemente raccomandarla alle persone addette al nostro foro.

VARIETA'. *Curiosa quistione discussa avanti al Tribunale d' Auxerre.*

In Francia, dove, come tutti sanno, è stabilito per legge che i giudizii sien pubblici, di molte piacevoli quistioni levansi spesso a rallegrare l'udienza; e la maggior fatica de' Giudici debbe senza dubbio essere il conservar inviolata quella gravità d'atti e di parole che è richiesta alla sublimità dell'ufficio: una di tali quistioni s'è mossa recentemente dinanzi al Tribunale correzionale d'Auxerre, città di Borgogna, capo-luogo del dipartimento dell'Yonne.

Dopo tre anni di matrimonio madama S. avea mosso contro il marito una domanda per ottenere separazione di corpo. Ella opponeva al marito i vizii i più vergo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gnosi, e si doleva di molte violenze. Sessanta testimonii erano stati esaminati su questa lite scandalosa, quando il 27 dello scorso luglio il signor S., che non avea trent' anni, passando un fiume a cavallo, miseramente affogò. Così ebbe termine la causa, e la moglie entrò in possesso di tutti i beni del marito, di cui in virtù del contratto di matrimonio le appartiene l' usufrutto.

Gli eredi del marito fecero scolpire sulla tomba:

Ici repose
M.....
Enlevé trop-tôt
A ses frères, à ses amis
Qui le regrettent sans cesse.
O INFELIX!
QUARE CONIUX?
Sit TIBI † TERRA LEVIS.

La vedova pensò che l' iscrizione contenesse diffamazione contro lei, e domandò al Tribunale che gli eredi del marito fossero puniti come diffamatori, e che l' iscrizione venisse cancellata.

Leclerc Avvocato di madama, il quale non pare che sappia molto avanti in latino, manteneva che quelle parole *o infelix*, *quare coniux* dovessero tradursi: infelice, perchè era marito; dicendo che il *quare* stava per *quamobrem;* e che così rendeva appunto il senso d' un' altra iscrizione dicente *victime d'un hymen malheureux*, che fu fatta cancellare dal Tribunale correzionale di Parigi.

Cherest Avvocato degli eredi disse che il *quare* non poteva intendersi nel significato di *quamobrem*, tanto più essendovi il punto d' interrogazione. Che le parole *o infelix, quare coniux?* significavano, o infelice, perchè eri tu marito? dove si potea sottintendere: » Tu non lascieresti una vedova sconsolata; una causa scandalosa, di cui forse i tuoi vizii erano giusto motivo, non avrebbe oscurato il tuo nome; ed ora non sarebbe argomento di lite la stessa pietra che copre il tuo sepolcro! » *o infelix! quare coniux?*

Il Tribunale sentenziò che non v' era nè diffamazione, nè ingiuria.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 13

TORINO
29 marzo 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Affittamenti — Case in Torino — Diritto d'insistenza — Osservanza delle condizioni dell' affittamento.

Facendosi luogo al diritto d' insistenza debbono continuarsi ad osservare tutte le condizioni della scrittura di capitolazione, salva unicamente quella variazione di fitto che sia di ragion dovuta.

Quando non trovasi sufficientemente stabilito che la domanda del proprietario di volersi servire delle camere locate per suo uso proprio sia l' effetto di mera emulazione, suole essa ammettersi purchè il detto proprietario presti a tal effetto l' opportuno giuramento e sottomissione.

Ricorsero al R. Tribunale di Prefettura di Torino li signori Marchese Gio. Carlo Serra, e Pietro Giuseppe Antonio Cattaneo, ed esposero tanto nell' interesse loro proprio, che come Procuratori di diversi altri co-proprietarii avere dato in affitto alla Damigella Luigia Reggio in virtù di capitolazione 28 marzo 1821, sette camere ed un gabinetto al primo piano, ossiano mezzanini, nella casa loro propria sita in questa Città, contrada

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Dora-grossa, per un anno cominciato al S. Michele 1821, terminato al S. Michele 1822, mediante il pattuito fitto, con facoltà di subaffittarle previo il consenso però, ed aggradimento dei signori Proprietarii, o di chi ne avrebbe fatte le veci;

Che dall' un canto occupando la Damigella Reggio appena due degli otto membri affittati, subaffittando gli altri con di lei vantaggio anche senza il consenso ed aggradimento pattuito nella capitolazione, dall'altro abbisognandone essi esponenti per uso loro proprio, non ostante il debito congedo datogli, e che la capitolazione fosse di gran lunga scaduta, si fosse dessa rifiutata ad evacuare li suddetti membri col pretesto che gli competesse il diritto d'insistenza;

Che tale diritto non potendo in nessuna maniera competere alla Reggio, sia atteso il subaffittamento dalla medesima eseguitosi della maggior parte dei membri locati, sia ritenuto il bisogno di questi per uso loro proprio, come offrivano di provare col loro giuramento, ed in ogni caso riducendosi il diritto d'insistenza ad una pretesa preferenza, ciò non togliendo ad essi esponenti il diritto di pretendere di fare alla Reggio quella nuova capitolazione che il proprio interesse sarebbe loro per suggerire, e principalmente di stipularvi l'espressa proibizione di subaffittare,

Chiesero, ed ottennero la medesima citata onde vederla dichiarare tenuta,

1.° Ad evacuare e dismettere li membri da lei occupati per se, o per mezzo d'altri nella casa propria di essi esponenti, a pena di esserne espellita per mano di giustizia;

2.° Subordinatamente così pronuntiarsi mediante il giuramento da prestarsi da essi di volersi servire per uso proprio dei membri in questione;

Ed in ogni peggior evento dichiararsi tenuta la Reggio a devenire ad altra capitolazione sotto quei patti e condizioni che essi esponenti avrebbero stimato di apporvi, e particolarmente sotto quella di non potere più oltre subaffittare.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Comparsa in giudizio la Damigella Reggio, osservò che il diritto d'insistenza che ad essa competeva, non potesse venirgli tolto a pretesto della necessità dei 19 Proprietarii (in qual numero erano gli attori) di prevalersi dell'appartamento locato per uso proprio; motivo verosimilmente per cui non avessero osato di presentare un mandato speciale per il giuramento irregolarmente offerto, nè influisse il subaffittamento per essa operato, non potendo l'esercizio di tale diritto senza una giusta causa di rifiuto venirgli contestato come autorizzato dalla scrittura di locazione, e giacchè il privilegio d'insistenza competente all'inquilino munito di capitolazione in iscritto portasse seco per necessaria conseguenza il diritto a suo favore di gioire dell'affittamento nei termini, e cogli stessi beneficii, condizioni e clausule portate dalla capitolazione, chiese e conchiuse venir assolta da tutte e singole le dimande degli attori, e dichiararsi ad essa competere in ogni caso il beneficio d'insistenza, colla condanna dei detti attori nei danni e spese.

Ma il R.° Tribunale di Prefettura considerando che l'instanza dei signori Attori di volersi valere dei membri in questione per uso loro proprio, non poteva dirsi emulativa, attesa l'offerta per essi fatta di purgarsi con giuramento sulla verità della suddetta dichiarazione, con sentenza 22 giugno 1827 dichiarò tenuta la Reggio, reiette le altre instanze, domande ed eccezioni, ad evacuare li membri dei quali si trattava, mediante però giuramento con sottomissione da prestarsi dagli attori di non valersi dei detti membri, salvo per uso proprio, e non altrimenti.

Pervenuto a notizia dei signori Marchesi Serra e Cattaneo avere la Reggio interposto appello da tale sentenza al Supremo Magistrato, essi pure se ne resero appellanti in via di prevenzione, osservando, che la sentenza suddetta avesse potuto essere in qualche modo gravatoria alla sig. Reggio, lo fosse pure per essi attori, in quanto che il Tribunale di Prefettura fra le varie conclusioni specifiche da essi prese, si fosse soltanto soffermato sulla seconda, senza far caso delle altre, che avrebbero loro molto più giovato per il motivo, che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

colla prima sarebbesi stabilito non competere alla Reggio alcun diritto d' insistenza, e coll' ultima sarebbesi rispettata una sacra ragione dei proprietarii della casa di porre alle loro locazioni quelle giuste condizioni che stimano, ed in ispecie quella della proibizione d' ogni subaffittamento;

Che dai termini del giudicato si induceva avere il detto Tribunale implicitamente riconosciuto, che tolto il bisogno dei proprietarii di servirsi dei membri locati competesse alla Reggio il diritto d' insistenza, principio questo che urtasse colle massime più costanti del Supremo Magistrato, ritenuto il subaffittamento dalla Reggio eseguitosi di quasi tutti li membri in questione;

Onde conchiusero in riparazione della sentenza cadente in appello dichiararsi tenuta la Reggio ad evacuare le camere a lei locate puramente, e semplicemente senza alcuna riserva;

Subordinatamente lecito agli attori di addivenire a nuova capitolazione con quei patti, e condizioni che secondo lo stile di questa città avrebbero essi ravvisati convenienti, ed in ispecie quello della proibizione di subaffittamento, o quanto meno, ed in ogni caso confermarsi l' appellata sentenza come giusta e giuridica.

La damigella Reggio presentando l' atto d' interposizione d' appello dal suo canto seguito dalla ridetta sentenza all' oggetto di quello sostenere ed introdurre, disse essere manifesto il gravame ad essa inferto con tale giudicato, poichè mentre non contendeva che il diritto d' insistenza competente all' inquilino deggia cessare ogniqualvolta il proprietario abbisogna dei membri locati per uso suo proprio, fosse però costante che tale bisogno dee venire da esso stabilito, e che nel caso la sola offerta di giuramento a tal proposito fatta dal Procuratore a nome dei diciannove proprietarii suoi clienti, dimoranti e domiciliati nella città di Genova, in nessun modo potesse ravvisarsi a ciò sufficiente.

Inoltre la domanda degli attori di volersi servire per uso proprio della casa locata, comparendo puramente emulativa, dovesse venir reietta secondo le note massime sulla materia.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Pertanto chiese dichiararsi essersi male giudicato, e bene appellato dalla sentenza, di cui si trattava, nella parte in cui venne dessa dichiarata tenuta ad evacuare li membri in questione, e così competergli il diritto d' insistenza, reiette le instanze, ed il giuramento irregolarmente offerto, e con detta sentenza ammesso dei proprietarii attori.

Nel resto disse essere la detta sentenza giusta e giuridica, e doversi perciò confermare per gli stessi riflessi già nel precedente giudizio fatti.

Assegnatasi la causa a sentenza, con ordinanza 15 dicembre 1827 si mandarono deferire gli atti e scritture all'Uffizio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 10 gennaio 1828, in cui dopo essersi osservato, che non avendo il Regio Tribunale di Prefettura creduto potersi far luogo alla conclusione principale degli attori, era sicuramente il caso, credendo ammessibile la prima subordinata, di potervi far luogo, ommessa l'altra subordinata, e dopo aver pure esaminato se fosse lecito alle parti di variare in giudicio d' appello l' ordine delle conclusioni prese in prima instanza, come nella specie si fosse fatto per parte degli attori, e conchiuso su tal punto in senso affermativo: passando quindi l' Uffizio a ragionare nel merito delle conclusioni prese dai suddetti attori nel giudicio d'appello, osservò in quanto alla prima, che tolta di mezzo la pretesa dei proprietarii di volersi valere dei membri affittati alla Reggio per uso loro proprio, trovandosi questa munita d'una capitolazione per iscritto, e non avendo detti proprietarii fondata la loro azione in congedo della medesima ad alcun giusto motivo, fosse quest'ultima assistita in diritto nella proposta preferenza a qualunque altro conduttore, a fronte del preciso disposto dal §4 del R. Editto 24 aprile 1762.

Fosse ben vero, che li ridetti proprietarii avessero imputato alla conduttrice Reggio come giusto motivo del congedo li subaffittamenti da essa fatti della maggior parte delle camere affittate senza il positivo loro consenso a tal uopo richiesto dalla capitolazione, ma

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

trattandosi di capitolazione ristretta ad un solo anno d'affittamento, la quale però per tacita riconduzione si rese durativa dall' anno 1821 sino all' anno 1827, continuando pure sempre la Reggio a subaffittare, senza che risultasse d'alcuna opposizione per parte dei proprietarii ai fatti subaffittamenti prima dell'instituzione del giudizio, non potesse essere il caso che per fatti anteriori al congedo, e non espressamente disapprovati dai proprietarii, avesse potuto la Damigella Reggio perdere il diritto d' insistenza attribuitole dal citato Regio Editto;

Ciò posto non credeva l' Uffizio potesse la domanda principale degli attori venire favorevolmente accolta.

Ed in quanto poi alla seconda conclusione osservò, che sebbene il citato R.° Editto permetta soltanto la stipulazione delle opportune cautele per l' esecuzione del contratto d' affittamento ed un moderato e giusto accrescimento di prezzo pei casi ivi specificati, ad ogni modo non si potesse nè ragionevolmente, nè giustamente proibire al proprietario d'una casa d'apporre a' suoi inquilini quelle condizioni che potesse credere necessarie ed utili al proprio interesse, non ostante il disposto della primitiva e già scaduta capitolazione.

Disse che il Regio Editto si fosse limitato a provvedere relativamente al prezzo, in quanto che quella legge fosse stata dettata dalla necessità di frenare nei proprietarii delle case di questa Capitale lo abuso di soverchiamente accrescere il prezzo degli affittamenti; ma dappoichè l' onestà e la giustizia di tale prezzo si calcola anche avuto riguardo alle condizioni apposte a carico dell' inquilino, ragion volesse che sia lasciato libero al proprietario d' imporre nella nuova capitolazione quelle condizioni, che stima del suo interesse, mentre la maggiore o la minore loro gravezza servirebbero sempre di base per regolare il più od il meno da corrispondersi dall' inquilino a titolo di prezzo di affittamento, col che si combinerebbe sempre il rispetto dovuto alla proprietà colla giustizia dovuta a coloro, che dalla stessa proprietà sono in necessità di dover dipendere pei proprii loro bisogni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La principale condizione poi che dagli attori s' intendeva d' apporre alla nuova capitolazione da farsi alla Reggio consistendo nella proibizione di subaffittare, entrasse essenzialmente nell' economia del R. Editto, mentre si sapesse che per l' ordinario i subaffittamenti si fanno con acrescimento di fitto a favore dell' affittavole principale, e che fu appunto per evitare siffatta specie di monopolio che all' art. 1.° del detto Regio Editto si fossero proibiti colle debite avvertenze gli affittamenti generali dei corpi di casa.

In tale stato di cose l'Uffizio riconoscendo fondata la prima domanda subordinata degli attori, ed arrestandosi alla medesima conchiuse potersi dal Supremo Magistrato decidendo *ex integro* dichiarare spettare alla Reggio il da lei proposto beneficio d' insistenza, lecito peraltro alli ridetti attori di devenire colla medesima a nuova capitolazione con quei patti e quelle condizioni che avrebbero stimato del loro interesse, salvo a favore della stessa damigella Reggio i diritti che gli avrebbero potuto competere a termini dell' art. 5.° del detto R.° Editto del 24 di aprile 1762.

Per parte della Damigella Reggio rapportandosi in disputa al sentimento come sovra spiegato dall' Uffizio del signor Avvocato Generale al punto del beneficio d' insistenza da essa implorato, si osservò quanto all' altra domanda subordinata degli attori, che il Regio Editto del 24 di aprile 1762, nell' introdurre il così detto diritto d' insistenza, avesse voluto, che mercè il medesimo l' inquilino avesse diritto di continuare nella stessa locazione.

Tale legge avesse introdotta una tacita rilocazione che nasce dal quasi contratto da essa operato, tuttavolta che il proprietario non intende di prevalersi per uso suo proprio dei membri affittati.

E si fatta tacita rilocazione, e riconduzione operata dalla legge non potesse andar disgiunta dalle condizioni, e facoltà portate dalla capitolazione, senza cui l' inquilino non può godere del beneficio d' insistenza.

Non trattandosi dunque di nuova capitolazione, di nuovo contratto, ma di una continuazione nella prima locazione, le sole variazioni che potessero venir autoriz-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zate riflettessero solo l' aumento del prezzo e le cautele del pagamento di questo.

E giacchè nella fatti-specie la prima capitolazione portava la facoltà all' inquilino di subaffittare, tale facoltà dovesse continuare in favore dell' inquilino che viene ammesso a gioire del diritto di prelazione.

Diffatti sulla base di un tale principio suolesse il Magistrato sulle domande a tal proposito inoltrate dagli inquilini, unicamente dichiarare *farsi luogo alla proposta continuazione nell' affittamento, oppure al chiesto diritto d' insistenza, mediante però le opportune cautele pel pagamento del fitto, e mediante l' osservanza dei patti di cui nella primitiva capitolazione*, come dimostrasse la sentenza del 18 di gennaio 1766 ref. Mazzucchi nella causa della Città di Torino contro Figliard (Arrò de' fondi urbani part. 2 pag. 7);

Che fosse pertanto evidente, che il beneficio d' insistenza figura come una tacita rilocazione in tutte le sue parti, alla riserva unicamente di quella riflettente il pagamento del prezzo.

Ciò posto conosciuto fosse in giurisprudenza che la tacita riconduzione dà luogo agli stessi patti, e condizioni stabilite nel contratto di locazione: » Locator » sciendo, et patiendo conductorem remanere in fundo » censetur consentire ut habeat eo modo quo prius » (leg. 16. cod. de locat.); unde generalis conclusio » quod tacita relocatio censetur facta cum eisdem *qua-* » *litatibus, et conditionibus, cum quibus locatio prae-* » *cedens facta fuit* (Pacion locat. conduct. cap. 64, nn. 6, e 8) ».

Considerato il beneficio d' insistenza sotto tal rapporto non potesse essere lecito al proprietario di rendere peggiore la condizione dell' inquilino con patti e condizioni non riflettenti il prezzo, più gravose ed anzi contrarie a quelle da cui era accompagnata la scrittura di capitolazione, fondamento del diritto d' insistenza.

Ed il R.I Senato con sentenza dell' 8 di marzo 1828 ref. D. Fontana, dichiarò essere luogo al diritto d' insistenza dalla Reggio invocato, mediante quella variazione di fitto che potesse essere di ragione dovuta, salvo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

eleggessero li Serra, Cattaneo, e litis-consorti prevalersi dei membri locati per uso loro proprio, prestando a tale effetto l'opportuno giuramento e sottomissione; spese compensate.

Lettera di cambio — Tribunali di commercio — Competenza — Firma — Sua ricognizione.

Nella causa Schlaffer e Bartoli il Reale Senato di Genova profferì sentenza il 19 di aprile 1817 rel. D. Novara, riportata nella nota *Collezione* Gervasoni, con cui si è sanzionata la massima seguente:

Il Tribunale di commercio può con effetto condannare colui che figura come soscrittore d'una lettera di cambio, se nell'atto di protesto il medesimo, lungi dall'impugnare il debito in essa contenuto, abbia promesso di pagarlo fra breve. La ricognizione della firma in queste circostanze non è necessaria.

Ecco la fatti-specie:

Per atto del Notaio Ferro sotto il giorno 1.° ottobre 1816 venne ad instanza di Giuseppe Ferralasso protestata una lettera di cambio sottoscritta il 17 maggio 1816, pagabile a quattro mesi di data, da Francesco Aliberti e figli all'ordine di Mattia Schlaffer, e da questi girata al Ferralasso.

Tale atto di protesto diede luogo a che Schlaffer facesse azionare avanti il Tribunale di commercio di Savona Giuseppe Bartoli come socio e complimentario della Ragion di commercio Aliberti e figli, all'oggetto di ottenerne la condanna, anche coll'arresto personale, al pagamento del montare della lettera anzidetta, interessi, cambi, ricambi e spese: quali conclusioni furono all'attore aggiudicate con sentenza contumaciale del 28 ottobre 1816.

Fece opposizione entro il termine il Bartoli all'anzidetta sentenza, allegando che il debito non era commerciale, e sostenendo che il Tribunale di commercio avea nullamente giudicato mentre prestava fede ad un titolo, la cui firma non era nei modi legali riconosciuta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

siccome appartenente al preteso debitore, e che quindi doveasi considerare di niun effetto rimpetto alla legge ed ai Giudici che ne sono i moderatori.

Ma il Tribunale di commercio dichiarossi competente, rigettò le proposte eccezioni, confermò l'impugnata sentenza, e mandò la stessa eseguirsi secondo la sua forma e tenore.

Appellò il Bartoli al Senato, e fece valere gli obbietti medesimi che già aveva fatti valere nel giudicio di opposizione.

È da notarsi che il Bartoli nell'atto di protesto non aveva contrastata la sussistenza del debito, e la verità delle firme nella cambiale contenute, e solo avea risposto, *che dovendo egli fra qualche giorno ritirare qualche somma di denaro, la lettera di cambio sarebbe stata pagata.*

Sentenza. Attesochè il credito Schlaffer è fondato sopra una lettera di cambio, che di sua natura è un effetto commerciale, e che nell'atto di protesto il Bartoli riconobbe il suo debito, dimodochè non potrebbe dubitarsi della competenza del Tribunale di commercio di Savona, e della verità della sottoscrizione che metteva a carico del Convenuto la cambiale;

Il Senato, lette le conclusioni conformi dell'Avvocato Generale, sottoscritte Rovereto, Sost.° Avvocato Gen.°, ed aventi la data del 7 aprile 1817,

Dichiara male appellato per parte del Bartoli; conferma l'appellata sentenza, e manda la stessa eseguirsi.

MATERIE DIVERSE.

Risare — Sovrane Provvisioni relative.

Le sole Sovrane provvisioni state pubblicate intorno alle risare dal 1814 in quà sono le seguenti, cioè: 1.° Regie Patenti del 17 di aprile 1815 per lo stabilimento di una particolare Delegazione, la quale abbia a provvedere definitivamente sulle domande degli interessati nella continuazione della coltura a riso dei tenimenti ivi menzionati colle regole che sonosi deter-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

minate; 2.° Manifesto della R. Delegazione del 10 successivo giugno, che fa noti alcuni Regii provvedimenti sulle abusive risare; 3.° altro Manifesto della stessa Delegazione del 4 di marzo 1816, con cui si sono fatte pubbliche alcune disposizioni riguardanti le suddette risare abusive, in esecuzione del prescritto del precedente Manifesto 10 di giugno 1815; 4.° R. Patenti del 30 di luglio 1816, colle quali S. M. ha commesso alla Delegazione medesima di provvedere sulle dimande degli interessati nella continuazione della coltura a riso.

Questo breve cenno dee bastare per risposta al signor Associato di Vercelli, e può forse esser utile per alcuni proprietarii dei vasti tenimenti di riso posti in quella Provincia.

Avarizia — Mentecattaggine — Interdizione — Instanza relativa.

Il R. Senato di Genova con ordinanza di voto del 31 di marzo 1819 ref. D. Noce decideva contro il parere dell'Avvocato Generale, che anche l'avaro può essere interdetto siccome il prodigo, quando l'avarizia può essere cagione della di lui rovina.

Quegli, che si volle interdire, era un tale Bartolommeo N., e chiedevasi quest'interdizione per li seguenti motivi:

1.° Perchè esso Bartolommeo N. fosse avaro a tale, che non avesse cura di sua salute, che rinunciasse alle cose più necessarie, non che ai comodi della vita.

2.° Perchè trascurasse la educazione dei suoi nipoti *ex filio*, ed anzi negasse ai medesimi le cose indispensabili pel loro alimento.

3.° Perchè costante rifiutossi al collocamento d'una sua nipote *ex filio*, la qual cosa avrebbe potuto fare mediante lo sborso di tenuissima dote.

4.° Perchè vendesse uno stabile senza necessità.

5.° Perchè senza necessità mutuasse una somma.

6.° Perchè consentisse un imprestito di L. 9m. aderendo a poco utili condizioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Trattandosi di una continuata malinconia, o di altre affezioni morbose, per cui un tale trovisi in istato di aberrazione di mente, che lo renda incapace di amministrare il proprio patrimonio, e che inoltre i prossimiori parenti di lui forse per motivi di delicatezza, e considerazioni di famiglia non vogliano inoltrare alcuna domanda in giudicio, perchè il medesimo sia provveduto di persona rivestita di legale carattere onde curare i suoi interessi, s' appartiene in tal caso a' Magistrati, ai quali è affidata la tutelare ispezione delle persone privilegiate (L. 1.ª ff. *de jurisdict.*, L. 3 § 4 *de suspect. tut.*) di prendere cognizione della cosa, e provvedere d'ufficio (Decreto di voto del Tribunale di Torino rel. I. M. Regis del 4 di marzo 1828).

Usufruttuario — Cauzione — Inventario — Dispensa del testatore — se sussista — Legato d' usufrutto tra marito e moglie — Legato pio — Interessi.

Secondo la ragion comune non v' è dubbio, che non possa il testatore dispensare l' usufruttuario dall' obbligo di prestare cauzione e di formare l' inventario (*Fab. def.* 43, *num.* 2 *cod. de jur. delib.*, *leg.* 7, *ff. de usufr.*; Conclusioni dell' Uffizio dell' A. G. del 12 di dicembre 1780 in causa Grillet contro Bosio).

Un legato in proprietà tra marito e moglie non sussiste nemmeno quanto all' usufrutto (Concl. dell' Uffizio dell' A. G. in causa Calza del 20 di aprile 1782 approvate dal Senato il 10 successivo maggio).

A differenza dei legati profani, trattandosi di legato pio, sono di questo dovuti gl' interessi dal giorno della morte del testatore (Conclusioni dell' Uffizio dell' A. G. del 2 di gennaio 1772 in causa Tesio).

Si risponde con quanto avanti ad una lettera di un nostro associato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Fallimento — Che cosa richiedasi per costituirlo — Protesto di una lettera di cambio — Se stabilisca la cessazione dei pagamenti.

In risposta ad una lettera di un associato Genovese noi diciamo, in conformità di quanto fu già deciso de' Tribunali, che all' oggetto di costituire il fallimento di un commerciante non basta la chiusura de' suoi magazzini, la sua fuga, la dichiarazione di essere insolvibile da lui fatta all' assemblea dei creditori, l' abbandono offerto a questi di tutti i beni, o la pubblica notorietà; ma si richiede la cessazione dei pagamenti, o la dichiarazione fatta dal commerciante alla Segreteria del Tribunale Consolare.

Il protesto di una sola lettera di cambio, o di altro effetto commerciale, non basta per istabilire la cessazione dei pagamenti.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 18 *marzo* 1828. Dalle stampe di Angelo Ajani è uscito non ha guari un libro di molta e provata utilità per la gioventù studiosa: esso porta per titolo: *D. Iustiniani Imperatoris institutiones per tabulas synopticas digestae.*

Parigi, 22 *marzo* 1828. La Corte di cassazione ha deciso il 19 del corrente, che la legge sulla recluta non può comprendere il figlio di un Piemontese, che siasi stabilito ed ammogliato in Francia sin dal 1785, il quale non abbia fatta alcuna dichiarazione onde ottenere d' essere naturalizzato. La soluzione di quest' importante questione venne recata per la prima volta a decisione dinanzi alla nostra Corte regolatrice nella causa di un tale Veber, Piemontese.

Pavia, 20 *marzo* 1828. Avviene talvolta pur troppo, che per una sventurata combinazione di cose l' innocente sia confuso col reo: ma la Giustizia, che ogni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cosa libra sopra severe ed infallibili bilance, scerne poi a suo tempo il vero innocente, e tale il dichiara: fra i molti giudicati del nostro Imperiale Regio Tribunale di prima istanza criminale, che provano questa verità, v'ha il seguente testuale del 17 di aprile 1827 (n.° 1881); eccone i precisi termini: » Sopra gli atti inquisizionali co tru i contro il ditenuto Avvocato Stefano Pompeo Gazzaniga siccome imputato del delitto di truffa mediante prestazione di falso giuramento in causa civile, sulla quale imputazione venne l' inquisito sentito per la prima volta il giorno quattordici febbraio prossimo passato, e l'ultima sotto il giorno quindici andante aprile;

» Questo Imperiale Regio Tribunale Provinciale di prima istanza criminale ha giudicato e pronunciato doversi assolvere, come assolve l' Avvocato D. Stefano Pompeo Gazzaniga dal delitto imputatogli, e dalle spese, per essersi riconosciuta la di lui innocenza ».

Ciamberi, 26 *marzo* 1828. S. M. con Regie Patenti del 21 di questo mese ha nominato ad Avvocato dei Poveri presso il nostro R. Senato l' Avvocato Giuseppe Maria Coppier in rimpiazzo del Senatore Claudio Burdet, rapito ai vivi sul fiore degli anni, dopo dolorosa malattia, il 16 del corrente. Lasciò questi bel desiderio di sè appo tutti coloro che ebbero campo di apprezzare il suo ingegno e la sua virtù.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha nominato a Sostituito effettivo dell' Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia l' Avvocato Gioanni Giuseppe Gaudenzio Falquet.

Novara, 27 *marzo* 1828. Con R. Provvisione del 21 del mese corrente S. M. ha confermato a Direttori della nostra Congregazione generale provinciale di Carità il Cav.e Filiberto Tornielli e Carlo Caccia, ed ha pure nominato ad altri Direttori il Conte Leonardi e Commendatore Basilico.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Alessandria, 24 *marzo* 1828. Dopo un' acuta e penosa malattia di tredici giorni, è mancato ai viventi nella notte del 18 al 19 del mese corrente l'Avvocato Francesco Bogliolo, Assessore in questo R. Tribunale di Prefettura, che non avea peranco compiuti gli anni 37 dell' età sua. Piangono i Colleghi di lui un laborioso ed ottimo collaboratore; il Foro un integerrimo ed illuminato Giudice; gli amici un tenero e specchiato amico.

Torino, 29 *marzo* 1828. S. M. con R. Patenti del 21 del corrente ha nominato il Cav. Luigi Monticlio di Villanova, Cavaliere di G. Croce dell' Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, e P. P. del Senato di Piemonte, a Capo della Delegazione sopra le risare instituita con Lettere Patenti del 17 di aprile 1815.

— Con Sovrane Patenti del 18 di questo mese S. M. si è degnata d' ordinare, che sia eseguito un rettilineamento al fiume Po presso il Comune di Cervesina, incaricando il Comune medesimo dell' eseguimento delle prescritte opere, al qual fine gli ha conceduto la M. S. la proprietà dell' intiero alveo dal fiume abbandonato, coll' avocatoria e commissione all' Intendente della Provincia di Voghera.

— Con altre Patenti del 21 dello stesso mese S. M. ha autorizzato Giuseppe Tinelli ad autenticare sebbene non Notaio gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura di Mandamento.

— L' abbondanza delle materie del numero precedente del *Diario* ci ha fatto ritardare la pubblicazione per noi promessa dei membri dei Collegi notarili stati recentemente nominati da S. M. nelle seguenti città, cioè: a *Carouge*, i notai C. F. Bastian, M. A. Baillard; a *Thonon*, i not. G. N. Bastard, G. Dernaz; a *Bonneville* (Faussigny), i not. P. G. Belly, G. Jalliet; a *Annecy* (Genevese), G. B. Fontaine, G. P. Bourdalet; a *S. Gio. di Moriana*, G. F. Latoud, P. A. Piéton; a *Moutiers* (Tarantasia), A. Billottet, M. G. Richard; a *Biella*, C. G. Florio, G. Mongilardi; a *Ivrea*, F. Chiaves, G. Magistretti; a *Pinerolo*, P. Cardellino, A.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ansehmi; a *Susa*, G. B. Martelli, V. A. Jano; a *Cuneo*, F. Lovera, G. Cerruti; a *Alba*, G. Casali, C. G. Adriano; a *Mondovì*, G. S. Bassi; G. Ansermetti; a *Saluzzo*, B. Buttini, E. Eandi; a *Alessandria*, F. Vignoli, G. Scazzola; a *Acqui*, G. Sburlati, G. B. Galeazzi; a *Casale*, G. B. Pelizzone, P. Maffei; a *Tortona*, G. Castellani, G. B. Grillo; a *Voghera*, F. G. Castellini, R. Ferrari; nella *Lomellina*, S. Debenedetti, A. Omodeo; a *Domodossola* (Ossola), D. Scacciga, C. A. Laurini; a *Pallanza*, C. G. Gabardini, S. Franzi; a *Varallo* (Valsesia), G. B. Frigiolini, F. Regaldi; a *Vercelli*, V. Mandelli, E. Momo; a *Oneglia*, B. Gandolfo, P. Berardi; a *S. Remo*, G. F. Cassini, G. Lanfreddi; a *Finale*, C. Capellini, L. Solignac; a *Bobbio*, A. Gatti, G. B. Garbarini; a *Chiavari*, D. Gianelli Castiglione, G. Devoto; a *Sarzana*, G. Novara, B. Bordigoni; a *Novi*, A. Gianelli Castiglione, M. A. Nazzi; a *Savona*, C. Ferro, A. Bonelli.

— Con R. Brevetto del 18 del corrente marzo S. M. ha permesso al Conte Giuseppe Asti di Villanova di Mathi di dissodare un bosco sul territorio di Vigone.

— La Generale Azienda Economica dell'interno con sua circolare del 17 del corrente ha fatto noto, che a tutto il mese di maggio prossimo possono, nei luoghi montuosi, essere tagliati i boschi d'alto fusto, i cedui e quelli da scorzare ed i resinosi a tutto il successivo giugno: ed inoltre, che nelle stesse situazioni i tagli potranno essere ripresi al 1.° d'ottobre, e che a datare del 10 di agosto si ha la facoltà di mondare e sfrondare le piante.

— Nei giorni 2, 3, 4 e 5 dell'imminente mese di aprile, cioè il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato della *Settimana Santa* detta *Maggiore*, i Magistrati Supremi, ed i Tribunali non tengono le solite loro udienze, per essere giorni feriati.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TORINO
PERRONE
FRATELLI

N.° 14

TORINO
5 aprile 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Legato — Annua prestazione — Ebrei poveri — Agnati — Conversione alla Religione Cattolica.

Li poveri Ebrei convertiti alla Religione Cattolica possono essi perdere il diritto a partecipare alle annue distribuzioni, di cui prima godevano per disposizione testamentaria d'un loro parente Ebreo a favore de' poveri Ebrei con preferenza dei parenti?

Con testamento del 5 maggio 1785 r.° Bono l' Ebreo Amadio Treves instituì in sua erede universale l' Università degli Ebrei di Torino con obbligo, che tosto seguito il suo decesso si facesse per essa procedere alla liquidazione della sua eredità, e che il frutto del capitale di essa, che verrebbe da detta Università tenuto, od altrimenti impiegato a di lei disposizione e piacimento in perpetuo ragguagliato al 4 p. 100, dovesse venire annualmente distribuito ai poveri Ebrei bisognosi della Città di Torino, ogni sei mesi, preferendo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sempre in tale distribuzione li parenti di esso testatore, che si trovassero in tale stato della sua agnazione.

Deceduto l' Amadio Treves, fra le persone della di lui agnazione, che godevano di tale distribuzione, vi erano la Bersabea e Giuditta sorelle Treves, alle quali la predetta Università fece regolarmente corrispondere sino a tutto l' anno 1822 l' annua somma di L. 175 fra ambe.

Ma essendosi quindi le medesime nei successivi anni 1823, o 1824 assentate da questi Stati, non venne più loro distribuita che l' annua somma di L. 100, ed avendo poi abbracciata la Religione Cattolica, la Bersabea col nome di Marianna ed ammogliata al Giuseppe Muggia, e la Giuditta con quello di Maria Teresa Moris, quantunque fossero ritornate ad abitare in questa Città, la detta Università si rifiutò costantemente di corrisponder loro alcuna somma.

Atteso un tale rifiuto, ed ammesse al benefizio dei poveri, le dette sorelle Treves evocarono l' Università suddetta avanti il R.° Tribunale di Prefettura di Torino a dir cause, per quali non dovesse dichiararsi averle spettato, e spettarle la continuazione dell' annua distribuzione di L. 175 tra ambe, loro fissata nella qualità predetta, non ostante che avessero abbracciata la Religione Cattolica, e non dovesse altresì venire la medesima condannata al pagamento a loro favore del residuo non pagato negli anni 1823 e 1824, rilevante a L. 150, e delle intiere suddette distribuzioni per gli anni posteriori.

Dall' Università convenuta si disse, che la lettera e lo spirito del testamento dell' Amadio Treves bastavano a dimostrare il mancamento di ragione nelle Attrici; essere vero, che quando le medesime trovavansi nella Città di Torino furono ammesse a godere della libera-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lità di detto testatore nella somma di L. 175, ma tale somma non essendo stata fissata nè definitivamente, nè in forza di contratto, dipendeva dal prudente arbitrio d' essa Università il variarla secondo le circostanze particolari del numero, della qualità, e delle condizioni degli agnati del testatore;

Che questi trovavansi nel numero di quattro, tutti estremamente bisognosi, fra cui l' Alessandro Treves fratello dello stesso testatore, e la somma a distribuirsi non giungesse che a L. 600; che se negli anni in cui le medesime non erano nella Città di Torino, si era fatto tuttavia corrispondere loro la somma di L. 100, ciò era stato per mera abbondanza, avuto riguardo alla loro miseria, ed anzi non avrebbe dovuto farlo perchè in pregiudizio degli altri agnati abitanti nel Ghetto di Torino.

Replicarono le Attrici, che non era in facoltà dell' Università di privarle del fattole assegno a motivo della loro temporaria assenza, non avendo mai avuto intenzione di mutare domicilio, come lo dimostrasse il fatto del loro ritorno, ed avesse la stessa Convenuta riconosciuto anticipandole tre annate della detta annua sovvenzione al momento della loro partenza, e su tale circostanza la interpellarono a rispondere, aver bensì cercato di privarnele soltanto quando pervenne a di lei notizia che erano disposte a farsi Cristiane.

Dissero nessuna ragione potervi essere di restringere la somma come sovra loro fissata, non essendo avvenuto alcun cangiamento loro pregiudicievole nelle persone godenti delle sovvenzioni di cui si trattava.

Ed a verificazione di tali asserzioni costituirono in mora la Commissione Israelitica a presentare un estratto delle sue deliberazioni, ed a dare visione dei libri in cui si contenevano.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sovra tali instanze ed eccezioni emanò sentenza del Tribunale di Prefettura del 4 ottobre 1827, con cui, reietta l'instanza delle Coattrici per la visione dei libri, si dichiarò aver spettato, e spettare alle medesime per gli anni decorsi il diritto d'aver parte nelle annue distribuzioni di cui si tratta, nella somma che verrebbe accertata e liquidata, mandando nel resto a maturare gli opportuni incumbenti.

I motivi che leggonsi in tale sentenza sono che dalla mentovata disposizione del testamento dell' Amadio Treves non potessero intendersi esclusi gli agnati del testatore che avessero abbracciata la religione cattolica, perchè se la parola *Ebrei* dovesse aversi come puramente dimostrativa, non restringeva la liberalità ai soli individui che professano tale religione.

Se poi vuol tenersi come condizionale, essendo questa contro i buoni costumi e le nostre patrie leggi, dovesse aversi come non apposta.

Che ciò non ostante, quantunque le attrici fossero per la loro qualità di agnate povere in ragione di godere d' un equo e proporzionato riparto dei redditi, di cui si agisce, e per tale motivo non potesse l'Università rifiutarsi a dar loro quei giusti schiarimenti che fossero del caso, non potessero però pretendere nè la presentazione dei libri d' amministrazione, nè la loro visione, e tanto meno una stretta resa di conto.

Da questa sentenza appellarono al Supremo Magistrato sì una parte, che l' altra adducendo per motivi di gravame, cioè l' Università degli Ebrei, che si fosse con quella pronunciato contro la espressa volontà del testatore, che richiedeva nelle persone che avrebbero a godere delle distribuzioni la qualità di Ebree abitanti in questa Città, e dalle povere attrici perchè non si fosse dichiarato spettare anche alle medesime il diritto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alla pensione per l' avvenire ; giacchè se la volontà del testatore, e la legge volevano la continuazione della pensione, e malgrado fossero esse passate alla vera fede, non potesse quella cessare all' epoca del giudicio, e perchè non essendosi dall' Università dimostrato un motivo per cui si dovesse cangiare la prima fissazione della somma da pagarsi, dovevasi questa confermare senza lasciare luogo, anzi rendere necessaria una lite su tal punto.

Rinnovarono sostanzialmente le parti le rispettive instanze ed eccezioni fatte in primo giudizio, ed assegnatasi quindi la causa a sentenza con ordinanza di voto del 22 dicembre 1827 si mandarono deferire gli atti all' Ufficio dell' Avvocato Gen.le per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data del 23 gennaio 1828 del tenor seguente:

» Se l' esclusione delle povere appellate dal lascito Treves per l' avvenuta loro conversione derivi necessariamente dal modo in cui fu concepita la testamentaria disposizione sunarrata, e se in ogni caso una tale esclusione possa sussistere a fronte delle patrie leggi, si è il punto principale della presente causa e su cui fu eccitato il sentimento dell' Ufficio.

» L' erede nel testamento del Treves si è l' Università degli Ebrei, ed a favore dei poveri Ebrei devesi distribuire il frutto di quell' eredità ; la preferenza quindi concessa ai parenti agnati è naturalmente subordinata alla qualità di Ebrei, e di poveri. E sebbene nella frase che concerne i detti parenti vedasi ripetuta la qualità di poveri mercè quelle parole, *che si trovassero in tale stato*, e non specificamente quella di Ebrei, questa però non si può a meno di sottintendere. I parenti non venendo che quai poveri più prediletti fra gli altri Ebrei genericamente chiamati alla sovvenzione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Vero è che nei casi ordinarii in cui il testatore lascia una sovvenzione ai poveri con preferenza ai suoi parenti, la determinazione del ceto di poveri come a cagion di esempio di concittadini e comparrocchiani ecc., dee credersi apposta, e per ovviare alla confusione (cosicchè nel silenzio del testatore vi supplirebbe la legge), e come dettata da una ben giusta preferenza di voler soccorrere ai bisogni più noti al benefattore, dimodochè tale indicazione, e condizione non dovrebbe di necessità concorrere anche nei parenti poveri chiamati preferibilmente, mentre essi sono certi, ed i primi nell' ordine naturale della beneficenza.

» Ma diversa è ben la cosa nel presente caso, e perchè l'instituzione è direttamente fatta in capo dell' Università degli Ebrei, e perchè i vincoli fortissimi di culto e costumi, pei quali il testatore trovavasi unito con quel ceto, è non dubbio argomento della sua volontà di preferire i suoi parenti nel caso solo che ne facessero parte, ed a fronte del letterale disposto di quel testamento, sarebbe impossibile il voler ricorrere alla presunzione, del resto altrettanto morale che legale, essere cioè il testatore stato mosso a preferire i suoi parenti dalla sola naturale pietà verso di essi, e così li voglia soccorsi purchè poveri senz' altro requisito.

» Nè può dirsi che quella disposizione in tal modo intesa involva una condizione riprovata a fronte delle patrie leggi. Tale sarebbe se si trattasse d' un annuo legato specialmente, e direttamente lasciato ai parenti, mentre la condizione espressa o tacita di continuare nel culto israelitico a pena di decadenza si avrebbe per non apposta dalle patrie leggi.

» Ma i parenti non essendo chiamati che nella qualità di poveri ebrei più prediletti, ed in via d' una semplice distribuzione d' un' annua elemosina, deb-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bono necessariamente andar soggetti alla stessa condizione degli altri poveri ebrei.

» Ora le patrie leggi non vietano l' instituzione fattasi d' un israelita a pro dei suoi correligionarii, con tali lasciti essendo appunto constituita l' Opera così detta della Misericordia, e non v' ha dubbio che gli ebrei convertiti più non abbiano diritto, e parte a tali sovvenzioni.

» Il dire poi, che le povere appellate avendo goduto per lungo tempo di quella sovvenzione, il privarnele fosse una specie di decadimento contrario allo spirito delle patrie leggi, sarebbe ragione più sottile, che vera, poichè non trattasi di decadimento, il quale suppone un diritto acquistato, ma bensì della cessazione della qualità necessaria per aver diritto alla sovvenzione; troppo noto essendo, che in consimili annualità non vi è mai diritto acquistato, salvo volta per volta, ove sempre cioè vi concorrano li requisiti di povertà, ed altri prescritti dal testatore, quando che si è dimostrato non esser tale condizione in questo caso riprovata, mentre comprende tutti li poveri ebrei e nasce dalla natura stessa del lascito, il quale ristretto ad una semplice distribuzione in via d' elemosina non può confondersi con un vero annuo legato.

» Le disposizioni per fine di cui nel cap. 11, tit. 8, lib. 1 delle RR. CC. sono estranee al presente punto di questione, concernendo solo i casi ivi specificamente tenorizzati, fra i quali non trovasi compreso quello di cui si tratta, e le parole di cui al §. 1 di quel capo = procureranno che tali convertiti non siano esclusi dai loro patrimonii, effetti, e porzioni d' eredità o in alcuna forma sovra di essi perturbati = non possono al certo comprendere la partecipazione ad un lascito generale a titolo caritatevole d' un' annua sovvenzione, e nel quale non vi può mai essere diritto acquistato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Fu quindi l' Uffizio in senso, che le povere sorelle appellate non potessero più pretendere di partecipare alla sovvenzione, di cui nel testamento dell' Amadio Treves, e della quale si tratta, ed in tale conformità conchiuse potersi dal Supremo Magistrato pronunciare ».

Per parte delle attrici sorelle Treves si fece fra molti altri argomenti che in loro favore addussero, osservare: non leggersi nel testamento dell' Amadio Treves l' iniqua condizione di rimanere nel giudaismo, e dissero, che quand' anche vi fosse stata sarebbe stata annullata dalle leggi, ed infatti altra eccezione non ammettere le precise disposizioni, con cui si vieta che la conversione alla fede riuscir possa nocevole ai beni, se non che si tratti di cose e di circostanze da queste leggi non contemplate;

Che se assoluto stato fosse il legato, già sarebbe stato dalle medesime esatto, o almeno sarebbe stato da esse acquistato un diritto perfetto di conseguirlo prima di passare alla Religione cattolica, e che l' esser annuo il legato faceva che l' Università degli Ebrei poteva tuttora muovere la questione, di cui si trattava; ma che non davano però luogo le accennate disposizioni a supporre che fossero esenti dalla loro influenza le annue pensioni;

Che niuna sorta di patrimonii, effetti, o porzioni d' eredità voleva il § 4, cap. 9, tit. 8, lib. 1 delle RR. CC. che si perdesse per cagione della conversione, eccettuata soltanto la restituzione delle eccessive usure.

Che l' estensione di queste espressioni, la stessa special eccezione che qui si legge riguardante soltanto a beni usurpati, dimostra doversi serbare il convertito nello stato in cui sarebbesi senza la conversione ritrovato;

Che volendo in vero la legge vietare che qualche

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

temporale riguardo arresti dal passare al Cristianesimo quello che vi venisse dal Supremo favore chiamato, dovea per giungere a questo pietosissimo fine provveder in modo, che i più minuti e lontani vantaggi fossero ai convertiti serbati.

Ed il Reale Senato con sentenza 22 marzo 1828 ref. D. Fontana, dichiarò esser luogo a favore delle sorelle Treves alla continuazione nella partecipazione dell' annua distribuzione sul fondo lasciato dall' Amadio Treves nel suo testamento 5 maggio 1785, e del quale si tratta, mandando quanto alla quota e modo di pagamento della medesima alle parti di comparire nanti il sig. Relatore = Spese compensate.

Sentenza — Consolati — Appello — Descrizione — Nullità — Regolamento pei Consoli di S. M. residenti all'estero, del 26 di dicembre 1815.

Riportiamo qui le seguenti massime colla relativa sentenza del Senato di Genova proferita in causa Costo e Siccardo il 13 di giugno 1825 ref. D. Rovereto.

» I termimi per introdurre l'appellazione dalle sentenze pronunciate dai Consoli di S. M. residenti all' estero nell' interesse de' sudditi genovesi, sono regolati dalle leggi vigenti nel Ducato.

» Il Senato, cui si ebbe ricorso in via d'appellazione, non dee occuparsi delle nullità oggettate contro l'appellata sentenza, se l'appello debba dirsi deserto.

» Non è nulla la sentenza pronunciata dal Console, se risulti dell'intervento alla medesima di quattro negozianti, per quanto non abbiasi la speciale menzione della mancanza delle due persone legali, e così di quel fatto, che solo può autorizzare il Console a supplire con altri due negozianti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Non è nulla la sentenza pronunciata dal Console assistito da quattro negozianti, se risulti da quella come i negozianti medesimi hanno preso il giuramento dalla Legge prescritto, per quanto non siasi inserito nella sentenza il relativo verbale ».

Sentenza testuale: » Attesochè Matteo Costo dopo di avere con atto del 26 di settembre 1823 interposto appello dalla sentenza resa il giorno precedente dal Consolato Generale di S. M. il nostro Augusto Sovrano in Gibilterra, non ha quello introdotto nanti questo Supremo Magistrato che il 16 di ottobre 1824, e così dopo che erano di gran lunga spirati i termini prefissi sia dal Regio Regolamento, che dal Codice di Procedura Civile, qualora si volesse credere vigente il medesimo anche per i fatali ad appellare, trattandosi di materia commerciale, e di sentenza resa da Tribunali Consolari posti fuori dei Regii Stati;

» Atteso per conseguenza che non avendo l' appellante chiesta la restituzione in tempo, nè fatto fede d'alcun giusto motivo per ottenerla, dee dichiararsi deserta l'interposizione dell'appello contro detta sentenza, senza che possa esser d' ostacolo a tal dichiarazione il riflesso, che nelle Regie Patenti del 26 di dicembre 1815 ed annesso Regolamento per i Consolati di S. M. in paese estero, laddove si concede la facoltà di appellare dalle sentenze dei Consoli generali, non si prefigge alcun termine, entro cui debbasi ciò eseguire; giacchè a questa disposizione in tal legge particolare ommessa, subentra di necessità quella che si contiene nella legge generale, altrimenti sarebbe necessario il supporre, che il diritto ad appellare fosse perpetuo;

» Atteso che neppure potrebbe la supplica presentata dal Costo per l' introduzione dell' appello anzidetto riguardarsi come ricorso diretto di nullità, postochè il Costo ha dichiarato espressamente di provvedersi in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

via d'appello, e che d'altra parte si ravvisano a colpo d'occhio insussistenti i due mezzi fatti valere contro tale sentenza; = Che quanto al primo, tal Regolamento all'art. 72, nell'ordinare che i Consoli per giudicare le cause attribuite alla loro giurisdizione, si faranno assistere da due persone legali, e da due negozianti, e che in mancanza di persone legali vi surrogheranno altrettanti negozianti, non impone in modo alcuno al Console generale l'obbligo, massime sotto pena di nullità, di far menzione di questa deficienza delle due persone legali, onde essere autorizzato alla surroga ivi contemplata; = Che quanto al secondo è evidente, come coll'espressa menzione fatta in detta sentenza, che li quattro negozianti chiamati a giudicare la causa hanno *prestato il giuramento prescritto dal* § 3 *dell'art.* 72 *succennato*, è bastantemente soddisfatto al voto di tal legge, senza che siavi la dall'appellante pretesa necessità d'inserire alla sentenza un rapporto verbale dettagliato del giuramento;

» Il Senato, previa reiezione dei mezzi di nullità opposti dal Costo contro la sentenza resa il 23 di settembre 1823 dal Consolato generale di S. M. il nostro Sovrano in Gibilterra,

» Dichiara deserta l'interposizione d'appello fatta dal medesimo Costo contro la stessa sentenza, quale perciò come avente la forza di cosa giudicata manda eseguirsi secondo la sua forma, mente, e tenore ».

MATERIE DIVERSE.

Cumulazione di domande — Giudicio d'appello — Domande nuove — Contumacia.

Non è regolare il proporre due domande separate e distinte contro persone diverse in un solo libello (Sent. del Senato di Genova del 31 di luglio 1826 in causa Boggero, Spinola ed altri, ref. D. Buraggi).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nei giudizii di appellazione debbesi trattare unicamente i punti appellatorii, e quantunque sia costante, che in un solo libello si possano proporre domande diverse, ciò dee aver luogo soltanto ne' giudizii di prima instanza, e non in quelli d'appello, poichè in tal caso questa regola distruggerebbe la prima ora accennata (Sent. del Tribunale di Torino del 25 di febbraio 1828 ref. I. M. Regis, in causa di Vincenzo Rubatto contro Gioanni Vaudano).

Di regola la contumacia del reo non profitta all'attore, onde stabilire provate le interpellanze dedotte nel libello introduttivo del giudizio, allorquando colle stesse si voglia giustificare l'intenzione dell'attore, e prestar il fondamento di sue domande. Ciò si raccoglie dalla cit. Sentenza.

Venditore — Impresario — Architetto — Piazza da speziale — Mutuanti danaro per acquisto d'uno stabile — Privilegii — Art. 6, n.° 4 del R. Editto ipotecario.

Si porgono qui alcune massime, le quali riputiamo opportune, onde risolvere alcuni dubbii, che si muovono intorno alla nuova legge ipotecaria, ragguardanti ai privilegii: eccole:

Il privilegio del venditore, e quello dell'impresario, od architetto rispetto alle opere eseguite dopo la vendita, dee aver luogo per concorrenza in modo, che il maggior valore acquistato dalle nuove opere debba profittare all'impresario, od architetto, ancorchè il valor reale dello stabile non fosse sufficiente a far fronte al prezzo dovuto al venditore (C. Parigi 13 maggio 1815, Lepitre e Tesser c. Dobilly).

Al venditore di una piazza da speziale compete il privilegio come a qualunque altro venditore di stabili (C. Avv. Gen. 28 dicembre 1778, c. Taberna c. Baglione).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In concorso di varii mutuanti danaro per acquistare uno stabile, di cui gli uni siano stati meramente surrogati nel privilegio del venditore, e gli altri surrogati espressamente nel privilegio, e nei diritti di preferenza, non hanno tutti che una egual ragione per concorrenza fra loro sul prezzo dello stabile (C. Parigi 13 maggio 1815, Lepitre e Tesser c. Dolly e Vivian).

Quando compete a due diversi creditori un' ipoteca sopra uno stesso fondo, e che tra questi creditori l'ultimo iscritto tiene pure un privilegio sovra un altro fondo del comun debitore, può esso creditore privilegiato cedere con efficacia il suo privilegio al primo creditore, affinchè gli lasci conseguire il rilevar del suo credito sul prezzo del fondo ipotecato ad amendue, che in difetto di tal convegno sarebbe destinato a favor di detto primo creditore (C. Parigi, c. Larne-Sauvine c. Acutaux).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 24 *marzo* 1828. È uscito in principio del corr. mese il primo fascicolo di un' opera periodica importantissima, la quale porta per titolo: *Decisioni delle gran Corti civili del Regno delle Due Sicilie in materia di diritto, pubblicate da* Michele Agresti, *Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Civile di Napoli.* I fascicoli vengono fuori mensilmente, e comprendono 10 fogli di stampa in 4.°

Firenze, 28 *marzo* 1828. Con sentenza del nostro Supremo Consiglio pronunciata in causa Morelli vedova Torrani e Gallichi si è deciso che le sentenze proferite contro gli Ebrei in giorno di sabato sono nulle, e giuste e giuridiche sono quelle che ne dichiarano la nullità.

Parigi, 30 *marzo* 1828. La nostra Corte di Cassazione, con sentenza del 26 del cadente mese proferita nella causa Castey e Petit, ha sanzionato la massima

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che « la cosa giudicata contro il venditore non può essere opposta all' acquirente che ha fatto l' acquisto dopo l' introduzione del giudicio ».

Ciamberì, 3 *aprile* 1828. Con R. Patenti del 31 dell' ora scorso marzo S. M. si è degnata di autorizzare Francesco Maria Dumont ad autenticare tuttochè non Notaio gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario del Tribunale di Prefettura di Bonneville, meno quelli peraltro soggetti all' insinuazione, con che presti il dovuto giuramento.

Aosta, 3 *aprile* 1828. S. M. con Patenti in data 31 di marzo ha conceduto a Pietro Nicolao Gerbore e Giuseppe Antonio Gervasone, amendue proprietarii di fucine in questa Provincia, un privilegio di privativa per anni 15 per la fabbricazione dell' acciaio naturale ne' Regii Stati, escluso il Ducato di Savoia.

Mondovì, 3 *aprile* 1828. Dalla stamperia della Vedova Ghiringhello si è pubblicato il 4.° ed ultimo volume del *Compendio Legale* compilato dal Notaio *Eligio Ruffa* nostro paesano. Questo volume comprende undici titoli, ne' quali l'A. ha trattato partitamente dei testamenti; dell' instituzione d' erede; delle sostituzioni; dell' adizione e ripudiazione dell' eredità; dei legati; della legge falcidia; dei codicilli e della clausula codicillare. L'A. si è giovato di alcuni consiglii, che amorevolmente gli dava il compilatore del *Diario* al comparire in luce i primi volumi dell' opera sua, ed ora questo lavoro non è senza qualche utilità, e diremo eziandio senza qualche pregio per modo, che il Notaio Ruffa ha motivo di essere soddisfatto della sua fatica.

Torino, 5 *aprile* 1828. S. M. con R. Patenti date in Genova il 31 di marzo si è degnata di concedere a Giacomo Staub un privilegio esclusivo per anni 10 di formare e vendere ne' Regii Stati una vettura, che si muove per forza d' uomo mediante un particolare meccanismo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Francesco Poggi ad autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione, con che presti il dovuto giuramento.

— Con Manifesto dell' Uffizio del Vicariato di Torino del 21 di marzo p. p., stato pubblicato il 23 stesso mese, si è richiamato all' osservanza il Regolamento dell' Uffizio medesimo del 19 di gennaio 1728, con cui si è, fra le altre cose, stabilito che gli olii, i pesci di mare, ed altre robe di Riviera da vendersi in questa Metropoli, abbiano a condursi ad uno dei mercati fissati per questo genere di commercio, denominati *dello Scuto di Francia*, o *del Gamellotto*, sotto le pene ivi comminate.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 22 dello scorso mese, pubblicato il 3 del corrente aprile, ha fatto note le spiegazioni date da S. M. sul dubbio insorto nell' interpretazione dei regolamenti dei dazii comunali in quanto ragguarda alla introduzione delle uve, e di altre materie prime destinate ad essere lavorate o fabbricate ne' respettivi distretti daziarii.

— Il Conte Federico Sclopis, Sostituito dell' Avvocato Generale di S. M., è stato recentemente nominato a membro della R. Accademia delle Scienze, e nell' adunanza del 27 dell' ora passato mese già ebbe a leggere un suo lavoro, cioè alcune *Considerazioni storiche intorno a Tommaso Conte di Savoia*. Questa scrittura fu molto commendata così per l'erudizione, come per lo stile.

— Ci scrivono da Alessandria il 2 del mese corrente, che quel Tribunale di Prefettura ha fatto celebrare il 27 dello scorso mese di marzo nella Chiesa di Sant' Alessandro un solenne sacrifizio di espiazione per l'anima dell'Avvocato Bogliolo, già Assessore nel Tribunale medesimo (V. il *Diario* precedente), al quale sono anche

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

intervenuti gli Avvocati, i Causidici ed i Notai. Una bella iscrizione latina dettata dal sig. Prefetto Simonino Avvocato Fiscale, era posta sulla porta maggiore del sacro Tempio. Ci duole, che gli angusti confini del nostro giornaletto non consentano di riportarla qui in disteso: ma basterà il dire, che in brevissime e commoventi parole ricordava essa le virtù del defunto, di cui si lamentava la perdita.

— Si sono testè pubblicati coi torchii del Soffietti i motivi della sentenza dell' Eccell.mo Reale Senato di Piemonte del 30 dello scorso gennaio ref. D. Praes. Chionio a Thenesol nella causa del sig. Conte Adolfo Frichignono di Castellengo contro i signori Conte e Contessa Radicati di Brosolo. Da questa importante decisione, di cui faremo altra volta un maggior cenno nel *Diario*, si raccoglie essersi sanzionato, che una primogenitura eretta in un contratto di matrimonio dal padre dello sposo, ed a titolo di donazione fra vivi ed irrevocabile, e dallo sposo accettata per se e successori, alla quale primogenitura sia stato questo chiamato con tutta la sua linea, è bensì irrevocabile, ma lo sposo, a contemplazione del di cui matrimonio venne instituita, non ha un diritto acquistato salvo sopravvivendo al padre erettore, di modo che in caso di premorienza al medesimo, quegli non fa numero nella computazione dei gradi che abbia la primogenitura a percorrere.

È questo il quinto anno, in cui viene alla luce il *Calendario generale de' Regii Stati*, compilato dal chiar. Avvocato Collegiato Lodovico Costa, uscito da pochi giorni dalla stamperia di Giuseppe Pomba. Questo utile lavoro è migliorato d' assai nel 1828, e non v' ha classe di persone, cui non debba esso sommamente interessare, e soprattutto i Curiali non possono a meno di doversi provvedere questo commodo ed indispensabile Calendario.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 15 TORINO 12 aprile 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Ex-Religioso rientrato in chiostro — Mancanza di rinnovazione dei voti — Testamento — Validità.

Il Religioso professo, che ottenne speciale indulto di perpetua secolarizzazione, può disporne per testamento anche dopo rientrato in chiostro, rivestito l' abito regolare, ed esercitato l' ufficio di Vicario, se non devenne alla rinnovazione dei voti solenni.

Il Sacerdote Pompeo Comaschi, già professo nell' Ordine dei Minori Riformati di S. Francesco in Fontana Santa presso Stradella, dopo uscito dal chiostro per la generale abolizione degli Ordini Monastici avvenuta nel 1802, ricorse nell' anno 1818, in seguito alle provvidenze in quell' anno emanate dal Sovrano e dalla S. Sede, al sig. Arcidiacono della Cattedrale di Tortona, Vicario apostolico, e speciale Delegato pontificio, ed ottenne per gli esposti motivi indulto di *perpetua secolarizzazione* il 7 settembre, con facoltà di potere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

acquistare eredità di qualunque sorta, e di disporre del fatto suo tanto per atto tra vivi, che per testamento.

Testò quel Sacerdote la prima volta in novembre 1819, e nel giorno 8 successivo dicembre entrò nel Convento, cui già aveva appartenuto e che erasi di fatto riaperto, vestì l'abito regolare, riprese il nome di Fra Enrico, ed esercitò nel chiostro l'ufficio di Vicario.

Prima che spirasse l'anno del suo ingresso in Convento determinò di fare un nuovo testamento innovativo del primo, e lo fece infatti sotto la data del 4 di dicembre 1820, dichiarando in esso che « era disposto » a professare e rinnovare li voti solenni, e l'osser- » vanza regolare de' Minori Riformati nel Convento di » S. Maria della Pietà presso la città di Voghera, e » così rinunciare al beneficio portato dal decreto di » secolarizzazione ottenuto il giorno 7 settembre 1818, » ed adempiere quanto in esso veniva prescritto, con » disporre delle sue sostanze = lascio al Convento di S. Maria predetto alcuni mobili di Chiesa, di cucina e di stanza, già in detto Convento esistenti, e consegnati di sua mano al suo ingresso per intraprendere la vita religiosa, e = farne l'opportuna prova di quasi » un requisito noviziato ».

Questo testamento, in cui instituì suo erede universale il sig. Giuseppe Casale, suo nipote *ex sorore*, incomincia colle parole = *Personalmente costituito il M.to Rev.do sig. D. Pompeo Comaschi* = e si vede sottoscritto dal testatore colle parole = *Sacerdote Pompeo Comaschi* = il quale morì il 4 di febbraio 1821.

Il sig. Carlo Ferrari, co-erede col sig. Giuseppe Casale nel primo testamento del novembre 1819, impugnò la validità del secondo testamento, come fatto da un Religioso professo. Su del che osserveremo di passaggio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avere il medesimo sig. Ferrari aperto giudicio contro il sig. Giuseppe Casale avanti il R. Consiglio di Giustizia d'Alessandria, e dopo il nuovo ordinamento giudiziario quegli ricorse per lo stesso fine al Regio Tribunale di Prefettura di Voghera, ove, legittimatosi da ambe le Parti il giudicio, esso signor Attore per maggiormente fondare la sua domanda ebbe a dedurre cinque capitoli tendenti a stabilire il reingresso nel Convento del Sacerdote Comaschi, che assunse la carica di Vicario del Convento, e che abbracciò di nuovo la regolare osservanza. Produsse varie lettere, ed una nota di mobili sottoscritta dal testatore col nome di frate Enrico, ed interpellò il Convenuto se ammettesse essere state scritte e sottoscritte dal suddetto testatore, con offerta in caso di negativa di darne la prova.

Sull'opposizione per parte del Convenuto, assegnatasi la causa a sentenza, fu questa proferta sotto il 10 luglio 1823, colla quale furono ammessi li precitati capitoli ed interpellanze, e si dichiararono ammessibili li capitoli relativi a queste interpellanze nel caso di negativa.

Se ne appellò il sig. Casale al R. Senato di Torino, a quale proposito diremo anche di passaggio essersi mosso dubbio se la suddetta sentenza potesse andar soggetta ad appello, perchè si trattasse di semplice interlocutoria; ma l'Uffizio del sig. Avvocato Generale tanto nelle conclusioni sul ricorso del 13 agosto 1823, quanto in quelle definitive del 26 febbraio 1825 sottoscritte Dogliotti S. A. G., opinò per l'affermativa.

Lo stesso Uffizio dell'Avvocato Generale, nelle prelodate seconde conclusioni emanate dietro ordinanza d'assegnazione a sentenza 15 marzo 1824, fece in merito le seguenti osservazioni:

Nell'appellata sentenza del R. Tribunale di Prefettura

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Voghera venne preso in considerazione primieramente il disposto del R.° Viglietto 15 aprile 1818, reso noto al Pubblico con apposito Manifesto del Reale Senato del 27 stesso mese, diretto a tutti li Prefetti d'allora delle Provincie, secondo il quale li soli Religiosi rientrati nel chiostro furono dichiarati incapaci a disporre per testamento;

Secondariamente il detto Tribunale fecesi poi ancora ad osservare il fatto dall'Attore allegato, che il testatore D. Pompeo Comaschi all'epoca del secondo testamento fatto il 4 dicembre 1820 era diggià rientrato nel chiostro, ed avesse vestito l'abito monastico.

Non trattavasi nel concreto della questione se fosse lecito o non ad un claustrale, dopo la professione dei voti, di disporre per testamento, giacchè se si fosse trattato di questo punto ridotto a simili termini, la questione sarebbe stata di pronta risoluzione colla sola giurisprudenza del Tesauro lib. 2, quest. 56, ove l'illustre Preside, dopo di avere manifestato il pensamento di taluni, che credevano che non vi fosse difficoltà, che i Religiosi anche dopo i voti solenni potessero ancora *mutare, ac revocare testamentum antea conditum*, passa ad affermare *non esse ullo modo recedendum a communi opinione illorum qui putant monachos non posse revocare, ac mutare testamentum, sive agatur de Monasterio, quod sit capax, sive incapax bonorum.*

Rendevasi inutile nella specie l'investigare e stabilire se il solo ritorno nel Monastero, e la rivestizione dell'abito monacale potesse equivalere ad una espressa rinnovazione dei voti, e ad una solenne professione dei medesimi, giacchè il tenore del precitato R.° Viglietto era certo e letterale, nè poteva ammettere alcun dubbio; e giusta il medesimo bastava, che il religioso fosse

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rientrato nel Convento, ed avesse in esso rivestito l'abito della sua religione, perchè esso venisse senz'altro considerato come nuovamente astretto ai voti, morto al secolo, incapace di fare testamento, e di rivocarlo, o mutarlo, ove l'avesse diggià condito.

Ed infatti se posta anche la sola necessaria applicazione del R.° Viglietto, tutte le disposizioni consegnate nella sezione 25, cap. 15 del Concilio di Trento, non che i principii riguardanti la materia, non si riferiscono, che al caso, in cui l'individuo, che si ritirò dal secolo, non avesse ancora mai professato i voti, nel qual caso sufficiente sicuramente non è la vestizione dell'abito, nè la dimora nel chiostro, nè l'osservanza della regola dell'instituto senza la professione dei voti; ma nel concreto il fatto del Sacerdote Pompeo Comaschi, non ostante la sua dichiarazione, di cui nel suo testamento, ove esso sia debitamente giustificato, non v'ha dubbio, che dee essere più che valevole a stabilire l'esistenza, e la sufficienza della tacita rinnovazione dei voti, ed a dimostrare che l'intenzione del medesimo fu precisamente di non volere più approfittarsi delle seguite civili, ed ecclesiastiche liberazioni, e dispense; non potendosi qui avere per applicabile il detto del Fabro nella sua def. 32, lib. 1, tit. 3, alleg. 10, che = *cui de Monasterio exire conceditur, is nec monachus unquam fuisse videtur* =; mentre qui non si tratterebbe di secolarizzazione provenuta dalla mancanza in origine della volontà, e difetto nell'operato dell'individuo, siccome parla il Fabro, ma bensì da una disposizione politica del Governo, quale impedimento rimosso: trascurata la concessione del Breve del 7 di settembre 1818, e rivestito dal Sacerdote l'abito monacale, dee senza fallo aversi per rinnovato il vincolo, e quegli per assoggettito alle disposizioni, che riguardano i religiosi professi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quindi si è che l' estremo delle prove, che si esigevano nel seguito giudicio per conoscere, se fosse applicabile il disposto del R.° Viglietto, e così se fosse valido il secondo testamento fatto dal D. Pompeo Comaschi, egli era sicuramente la verificazione del tempo, in cui da questi erasi riabbracciato lo stato monacale; che avea vestito l' abito religioso, ed esercito le funzioni ed impieghi del suo instituto. Insomma si esigeva propriamente, ed indispensabilmente l' ammessione dei capitoli, ed interpellanze dedotte dal Carlo Ferrari in comparse 10 e 18 febbraio 1823, quali tendevano appunto a provare il reingresso del Sacerdote Comaschi nel Convento de' Minori Riformati di Voghera, è che coprì in detto Convento la carica di Vicario; che morì essendo Vicario, e che durante il suo soggiorno nel Convento stesso si uniformò alla vita regolare di sua religione.

Li patrocinanti delle parti all' udienza del Supremo Magistrato fecero valere col necessario corredo di non comune erudizione, e con dire forte ed eloquente, le ragioni che si presentavano a favore de' rispettivi loro clienti; ma siccome nel sistema del sig. Ferrari abbiamo già riferte le conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, ci restringeremo ad osservare, che nell' interesse del sig. Casale, il sig. Avv.° Collegiato P. Novelli coll' assistenza del sig. Avv.° Pollano in un' accuratissima scrittura fatta pubblica colle stampe, premesso lo stato della questione, sostenne l' efficacia del secondo testamento, perlocchè rammentò dapprima alcuni fondamentali principii desunti dal diritto pubblico, dalle leggi civili, e dai canoni, onde dimostrare particolarmente che nel dubbio deesi pronunciar piuttosto per la non esistenza del voto monastico, e pel pieno esercizio dei diritti sociali; quindi passò a dividere il suo ragionare

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in quattro separati articoli, nel primo de' quali trattò degli effetti della professione monastica, e della secolarizzazione avvenuta per autorità Pontificia; nel 2.° delle provvidenze emanate in proposito tanto dalla podestà secolare, quanto dall' autorità ecclesiastica; nel 3.° delle produzioni fattesi in causa per parte dell' appellante, e dall' appellato; nel 4.° della sentenza caduta in appello, e del gravame irreparabile in definitiva, che si era con essa inferto al sig. Giuseppe Casale.

Il nostro foglio non ci permette di estenderci a qui trascrivere le ragioni spiegate in ciascun articolo, ed a dimostrazione di ogni proposizione; diremo soltanto, che nel primo articolo ha posto, fra le altre cose, in riflesso, che la professione monastica ha un doppio scopo, il primo di vincolare il professante a Dio, a cui promette l' esatta osservanza dell' obbligo che assume per conseguire un bene più perfetto: il secondo si è quello di vincolarsi all' ordine religioso, la cui regola intende di abbracciare, e di collocarsi in una nuova condizione rispetto agli uomini, ed alla società; che il vincolo che lega l' uomo alla divinità è per se stesso indissolubile e perpetuo; quello poi che lega l' uomo all' ordine religioso, e lo colloca in una nuova condizione di vita, è dissolubile a beneplacito della legittima podestà, ogniqualvolta vi sia giusto motivo per dispensarne il professante. Che questo secondo vincolo che chiamò esterno, debba, a tenore dell' ecclesiastica disciplina, essere contratto solennemente, e non solo tacitamente.

Trattò in seguito degli effetti della secolarizzazione, con aver sostenuto, coll' autorità anche della decisione Senatoria 2 settembre 1763 ref. D. Pejretti in causa Rivaita contro Re, che il professante viene con tal mezzo restituito alla civile società, come qualunque

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

altro cittadino, dal che dedusse, che per contrarre un nuovo vincolo monastico fosse necessario il seguire le stesse formalità, e gli stessi voti solenni preceduti dal noviziato, che richieggonsi da qualunque persona, che voglia rendersi per la prima volta Religioso professo.

Parlando poi sul secondo articolo fece sentire, che le gravi discussioni insorte nel foro sul punto se l'Editto 21 maggio 1814 avesse fatto cessare la capacità di possedere, acquistare, disporre, e succedere, mossero l'animo del Sovrano ad indirizzare al R. Senato il Viglietto del 15 aprile 1818, in cui disse = non essere mai stata sua mente, attesa la mancanza di case religiose a quell'epoca, di far cessare con detto Editto la suddivisata capacità, salvo dal momento, in cui fossero li detti Religiosi, dell'uno e dell'altro sesso, rientrati nei chiostri, abbracciando la regolare osservanza, a tenore dei concerti presi con S. S., ed a seconda delle istruzioni da essa per tale oggetto trasmesse il 2 del detto aprile agli Ordinarii del Piemonte. =

In queste istruzioni date agli Ordinarii del Piemonte *tamquam Sedis Apostolicae delegati* da S. E. il fu Cardinale Consalvi, apparisse bastantemente, che la S. Sede mai non ravvisò come cessata la vera qualità di Religiosi professi in quei Regolari, che furono cacciati dai loro chiostri nell'anno 1802 in queste contrade con una generale soppressione del Governo d'allora: e che appunto per questo il fu Cardinale Antonelli con sua lettera del 2 ottobre detto anno autorizzava in nome del S. Padre S. E. il Cardinale Martiniana allora Vescovo di Vercelli, e per suo mezzo gli Ordinarii del Piemonte ad accordare l'indulto di secolarizzazione perpetua a tutti i Regolari dell'uno e dell'altro sesso, sudditi della Repubblica Francese, i conventi de' quali fossero stati aboliti, quando ne avessero fatta la do-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

manda ai rispettivi loro Ordinarii: poscia con altra successiva lettera dell' 11 dicembre stesso anno furono gli stessi Ordinarii autorizzati ad accordare ai Religiosi l'indulto di succedere, e di disporre;

Ma bisognasse ritenere la differenza che passa tra il vocabolo religioso, o regolare, ed il vocabolo ex-religioso, ex-monaco, ex-regolare;

Che il R. Viglietto esprimendosi costantemente colla parola Religiosi, intendesse di parlare di que' Regolari, che vivevano bensì nel secolo, perchè cacciati di fatto dal chiostro non avevano più case religiose, in cui ricoverarsi, ma che non avevano mai cessato dall' essere vincolati dai voti solennemente professati, e tali pure venissero ancora considerati dalla S. Sede;

Che in somma altro fosse vivere nel secolo, altro essere secolare. Potesse un monaco vivere fuori del chiostro, e potessero tuttavia sussistere i suoi voti;

Che il Sovrano del Piemonte entrando nel giudizio dalla S. Sede formatosi intorno ai Religiosi usciti dai chiostri per decreto de' Consoli del 28 termidoro anno 10, li avesse considerati anch' egli come non isciolti dagli emessi voti, qualora non avessero ottenuta una peculiare secolarizzazione; quindi disponeva, che dal momento in cui detti Religiosi fossero rientrati nel chiostro, abbracciando la regolare osservanza, cessasse in loro la capacità di possedere e disporre;

Che in somma il solo reingresso, e l' abbracciamento della regolare osservanza bastavano per far cessare detta capacità in que' Regolari, che tuttora dovevano reputarsi tali, sebbene viventi fuori chiostro, ma non già in quelli, che non potendo più ravvisarsi come tali, perchè secolarizzati, fossero semplicemente rientrati nel chiostro, senza rinnovare la professione solenne;

Che se ne' primi tosto dovea ridestarsi la forza dei

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

voti al loro entrare nel chiostro abbracciando la regolare osservanza, perchè cessato l'impedimento di fatto, non così ne' secondi, perchè al rinascimento de' voti ostasse un impedimento di dritto, vale a dire l'indulto di secolarizzazione = *et quod semel iure extinctum est non potest reviviscere, nisi nova accedente causa* = cioè rinnovellando la professione solenne.

Nel terzo articolo pose per principale oggetto quello di dimostrare, che dalle prodotte carte rilevavasi, che il Sacerdote Pompeo Comaschi, tuttochè rientrato in chiostro, e vestito l'abito di monaco, non avesse mai cessato di ravvisarsi lui stesso per secolare, e si fosse sempre mantenuto nel possesso del suo patrimonio, di modo che nemmeno dal fatto si potesse dedurre un animo nel detto Sacerdote di riassumere li vincoli monastici prima della rinnovazione dei voti solenni, a cui fece sentire che intendeva col seguito di devenire.

Nell'ultimo articolo parlò in fine sul gravame della sentenza cadente in appello irreparabile in definitiva.

In questo stato di cose il Real Senato colla sua sentenza 15 marzo 1828 rel. D. Bolla, dichiarò ammesso l'appello, non ostare alla validità del testamento le eccezioni del Ferraris; doversi assolvere, come assolvette Casale dalle domande del Ferraris. Spese compensate.

Materie Criminali.

Furto con sforzamento di serratura — Cattive qualità dell'inquisito.

Maurizio P. del vivente Carlo, di G., d'anni 21, ditenuto nelle carceri di C., ed inquisito, 1.° di furto, per essersi verso le ore otto e mezzo della sera del 10 di gennaio p. p. introdotto di soppiatto nella casa propria di Gio. D. per una finestra della medesima, me-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

diante un palo da esso ivi sottoposto, ed appositamente adattato ad uso di scala, con avere in detta casa, previo sforzamento ed abbattimento della serratura d' una cassa, esportati da questa ed a pregiudicio del suddetto D. tre scudi da 5 lire caduno; 2.° d' essere persona dedita al giuoco ed alle osterie, non dato a stabile lavoro, e sospetto in genere di furti, con sentenza del 1.° di aprile 1828 del R. Senato fu condannato nella pena d' anni due di galera, e spese, interrogatorio, ed indennizzazione verso il derubato Gio. D.

MATERIE DIVERSE.

Usufrutto — Proprietà — Vendita dell' uno e dell' altra a due — Insinuazione — Dritto — Art. 4 e 19 della tariffa del 1.° di aprile 1816.

Quando seguisse la vendita della proprietà a Tizio, e poscia si vendesse l' usufrutto a Sempronio (come avvenne appunto al Notaio NN., che c' interroga), il tutto nell' atto medesimo, ma con prezzi distinti, si opina, che il dritto della prima vendita debba essere esatto, tanto sul prezzo, quanto sulla metà di esso riunita, e ciò a motivo della riserva, ossia distrazione dell' usufrutto; e quello della seconda poi sia dovuto in conformità dell' art. 19 della tariffa, che contiene particolari disposizioni per le vendite d' usufrutto; nè si potrebbe dire, che non si debbano esigere due dritti per la stessa cosa, mentre nel caso, di che si tratta, vi sono due vendite, e due cose vendute.

Tale è il nostro sentimento, il quale è pure conforme a quello di autorevole Persona, che ce lo volle gentilmente comunicare ne' termini surriferiti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Notaio — Se richiesto da un ebbro, pazzo, o furioso per rogare un atto possa rifiutarsi — § 10, cap. 1, tit. 22, lib. 5 delle RR. CC. — Sua limitazione.

Il precitato § della R. legge prescrive che i Notai sono tenuti di prestare il loro ministero alle parti, che gli sono cognite, ogniqualvolta ne sono richiesti.

Ma che si dovrà dire del caso in cui vi siano legittimi impedimenti? Egli è certo, che allora è il preciso caso dell'eccettuazione.

Se un uomo p. e. in uno stato di ebbrezza, di pazzia o di furore, ricercasse il Notaio pel rogito di un atto, non dovrebbe egli in tal caso ricusarsi dal riceverlo? Un uomo nello stato anzidetto non debbe avere agli occhi della legge alcuna volontà; non è capace di prestare il consenso per la stipulazione di un atto; epperò si crede, ed è indubitabile, che il Notaio, il quale è stabilito dalla legge qual ministro della volontaria giurisdizione, al solo fine ch' ella volle, che i contratti riposassero sopra la volontà legale delle parti contraenti, può rifiutare nel caso concreto il suo ministero (*Risposta a lettera particolare*).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Berlino, 17 *marzo* 1828. Importa sommamente di far nota una decisione del Tribunale di Parigi, siccome quella, che riguarda di proposito i nostri concittadini, e che può eziandio riguardare gli individui d'altre nazioni. Eccone la specie: Un tale Prengruber di Witterseim era prussiano nel 1794, epoca in cui Cologna fu riunita alla Francia. Divenuto egli francese ha fatto a Cologna la dichiarazione prescritta dalla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Legge onde trasportare il suo domicilio a Chamigni presso la città di Maux, dove di fatto si è stabilito nel 1812. Intraprese Prengruber alcune speculazioni commerciali, che andarono fallite: una spedizione di merci proibite fatta in Russia pel valore di L. 25m., che venne posta sotto sequestro e confiscata, lo ha intieramente rovinato, onde altro scampo non trovava egli per far cessare le molestie dei creditori, che di far uso del beneficio della cessione de' beni. Ma il Tribunale non volle ammetterlo a tale beneficio sul riflesso, che fosse straniero, poichè dopo il 1814 Cologna, sua patria, era ritornata sotto la dominazione della Prussia.

Milano, 31 *marzo* 1828. L'I. R. nostro governo con notificazione del 15 del mese corrente ha fatto pubblica una Sovrana risoluzione diretta a prevenire possibilmente le liti e le esecuzioni giudiziarie a danno dei Comuni, ed a regolare secondo le circostanze dei casi le forme, nelle quali esse debbono aver luogo; e si è ivi stabilito, fra le altre cose, che i Comuni non possano stipulare contratti di debito senza l'assenso della R. delegazione provinciale.

Pisa, 2 *aprile* 1828. Nella causa Franchetti e Frias questa R. Ruota ha deciso, che il socio d'industria, e il socio capitalista sono egualmente sottoposti alla legge, che vegliava allora che fu posta in essere la società, se pure non avessero diversamente convenuto; perciò se la legge determina, che tanto l'uno quanto l'altro siano soggetti alla perdita dei capitali, non può il socio industre ritirarsi dal soffrire questo danno.

Fuligno, 4 *aprile* 1828. Il nostro tipografo Tomassini ha intrapreso la stampa di parecchie opere legali, ed un'altra pure ne intraprese da poco tempo, che può eziandio interessare i giureconsulti: essa porta per

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

titolo: *Ristaurazione della scienza politica*, ovvero *Teoria dello stato sociale opposta alla supposizione di uno stato civile fattizio*, *di Carlo Lodovico De Haller*. È questa la prima traduzione italiana, ed è fatta sull'originale francese. L'opera sarà spartita in 8 vol. in-12 grande. Il 1.° vol. è venuto in luce nello scorso marzo.

Arezzo, 3 *aprile* 1828. Allorquando contro un pagherò milita il sospetto dell'antidata, non ha luogo la verificazione del carattere. Così ha pronunciato la nostra R. ruota in causa Ghezzi e Carletti.

Lione, 5 *aprile* 1828. Il Tribunale di commercio di Parigi ha deciso il 28 del passato mese, che gli eredi di un Direttore privilegiato di teatro possono essere astretti, nella circostanza che più non godono del privilegio, il quale rimane estinto colla morte del loro autore, di pagare ad un Attore il supplimento del suo stipendio sino alla scadenza della sua obbligazione, quando il suddetto loro autore, eccedendo la facoltà ad esso conceduta dagli azionarii, si è obbligato di pagare o far pagare quel supplimento. Pende ora dinanzi al nostro Tribunale una quistione identica.

Torino, 12 *aprile* 1828. S. M. con sue R. Patenti date in Genova il 31 di marzo si è degnata di concedere ad Agostino Molino, concessionario di un privilegio esclusivo per l'introduzione e l'uso d'una macchina chiamata *macchina per la carta senza fine*, un termine di tre mesi per adempiere le obbligazioni impostegli dalle Regie Patenti del 28 di febbraio 1826, mandando al Consolato sederte in questa Capitale di registrarle e di darne copia autentica alla R. Accademia delle Scienze.

— Con R. Biglietti del 2 del corrente, indiritti ai Senati di Piemonte, di Nizza e di Genova, S. M. dalla ricorrenza delle festività pasquali ha ben volentieri preso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

motivo d' esercitare gli atti della sua Sovrana clemenza verso quei ditenuti in carcere dipendenti dalla giurisdizione dei sullodati Magistrati Supremi, che le furono da questi in tal congiuntura proposti come meritevoli di quella, facendo loro piena grazia delle pene da essi incorse per i commessi delitti.

— S. M. con R. Patenti del 29 di febbraio, state pubblicate il 7 del corrente, ha ordinato alcuni provvedimenti per la più pronta spedizione delle cause commerciali, con cui fra le altre cose, mentre ha dichiarato, che in questa provincia ed in quella di Nizza continueranno ad essere in vigore le attribuzioni date dalle RR. CC. ai Consolati nei casi di fallimenti, ha conceduto al Prefetto nelle altre provincie, in cui non sia un Tribunale di commercio, d' interporsi in essi casi per un amichevole componimento, rilasciando le attribuzioni anzidette ai Tribunali di Prefettura. Colle stesse Patenti vien tolta al Consolato di Ciamberì, e confermata a quel Tribunale Prefettoriale nelle cause di commercio e di mercatura la giurisdizione, che è data nell' art. 18 dell' Editto giudiziario del 27 di settembre 1822.

— Lunedì prossimo, 14 del corrente aprile, si solennizza giusta il consueto in questa Metropoli la festa del B. Amedeo IX, terzo Duca di Savoia, con intervento dei Magistrati Supremi e del Corpo Decurionale. È questo un giorno feriato per tutti i Tribunali del Regno. Le udienze solite dei Magistrati e R. Tribunali si terranno poi li 15 e 16, martedì e mercoledì successivi.

— La stampa della *Giurisprudenza universale* del Chiar. Richeri è proseguita colla massima sollecitudine dai tipografi Davico e Picco. Ieri è uscito il fasc. 2 del tom. 10, e si succederanno gli altri a brevi intervalli.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA'.

Citazione — Sentenza — Etimologia e definizione di questi vocaboli.

Citazione viene dal verbo *cieo*, *cies*, che significa chiamare: in tale senso usò Virgilio questa parola = *Aere ciere viros, Martemque accendere cantu* = La citazione adunque non è che una chiamata in giudizio, *in ius vocatio*, dicevano i Latini, e presso noi dicesi anche *intimazione*. È dessa la base del giudizio, ed illegalmente fatta od eseguita, nulla vale, ed il giudizio senza citazione è nullo (§ ult. instit. *de poena temere litig.*).

Sentenza deriva da *sentiendo*, poichè il Giudice con essa manifesta ciò che sente sulla promossa controversia. Nelle leggi 1, ff. *de re iudic.*, e 3, cod. *de sent., et interl.* se ne dà la definizione, la quale si restringe però solo alle sentenze definitive. Potrebbe forse meglio definirsi, secondo che noi avvisiamo = *Atto legale, con cui il Giudice, od il Tribunale competente decide un dubbio che le parti litiganti hanno sottoposto al giudizio di lui.* Il giudizio adunque di un arbitro, che chiamasi *lodo* o *laudo*, non può dirsi sentenza, non nascendone da quello l'azione di giudicato (leg. 1 e 2, ff. *de recept.*). E ciò è tanto vero che le RR. CC. lib. 3, tit. 23, § 23 prescrivono, che venendo una delle parti a riclamare avanti qualsivoglia Tribunale di qualche sentenza arbitramentale, ossia *laudo* profferito da arbitri, non dovrà aversi ad essi alcun riguardo, ma bensì giudicarsi la causa come se non fossero seguiti.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TORINO PERIODICI

N.° 16

TORINO
19 aprile 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Donazione — Contratto matrimoniale — Formalità — Condizione — Convivenza.

Una donazione di stabili fatta dalla madre alla figlia in occasione ed a contemplazione di matrimonio, cui siasi apposta pure la condizione della convivenza del futuro sposo colla donante, può essa venir intaccata di nullità per mancanza delle formalità dalle leggi prescritte per le donazioni, e per l'inadempimento della condizione, massime nel caso in cui sia la donante passata a seconde nozze? Risp. negat.

Con instromento 6 gennaio 1801 di contratto di matrimonio tra Gio. Battista Perrone e Caterina Rognone, dopo essersi questa costituita in dote la somma di L. 500, la di lei madre Caterina Chiarlone vedova Rognone, al detto instromento intervenuta *a contemplazione di tale matrimonio, pel suo aggradimento e causa finale del medesimo, senza del che non sarebbe, nè anche stato trattato, nè tampoco effettuato*, detratte prima a favore di tre altre sue figlie le somme di L. 400 ciascuna da pagarsi dalla sposa, fece donazione alla medesima, *a titolo di dote ed accrescimento di*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essa, di tutti e singoli gli altri suoi beni, riservandosi soltanto a suo favore L. 200 da poter disporre per ultima volontà, ben inteso però che tale donazione non dovesse aver effetto se non dopo la morte di essa donante, e che il Gio. Battista Perrone sposo si dovesse portare ad abitare e convivere con essa per prestarle ogni sorta d' aiuto ed assistenza, altrimenti di nessun effetto, e come non fatta dovesse considerarsi la donazione.

Con testamento quindi 2 ottobre 1818, fra le altre disposizioni, la stessa Caterina Chiarlone, in allora moglie in seconde nozze di Gio. Battista Bonifacino, avendo instituiti in suoi eredi universali li Pietro e Domenica giugali Rabellino, rispettivi genero e figlia, questi, dopo il di lei decesso nella qualità sunarrata, esponendo al R. Tribunale di Prefettura d' Acqui, che fra gli stabili morendo dismessi dalla Chiarlone si trovasse una pezza campo e prato, la quale fosse sempre stata posseduta pacificamente e senza alcuna molestia dalla testatrice unitamente ad essi esponenti sino all' epoca della sua morte occorsa da pochi mesi in allora;

Che la Caterina Rognone si fosse permesso di giattarsi d' aver diritti di dominio sulla stessa pezza, ed anzi da pochi giorni di introdursi in essa, commettendo atti perturbativi del dominio assoluto di essi esponenti,

Chiesero ed ottennero la medesima citata avanti lo stesso Tribunale, onde facendo o non fede delle sue giattate pretese, le venisse imposto perpetuo silenzio, e si dichiarasse avere spettato e spettare ad essi l' esclusivo dominio della pezza in questione, con inibirsi la Convenuta di ulteriormente molestarli nella goldita e possesso della medesima.

Comparsa in giudizio la Caterina Rognone ammessa al beneficio de' poveri, osservò che le ragioni ad essa

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

spettanti sulla pezza in questione aveano fondamento nell' instromento 6 gennaio 1801, con cui la di lei madre Caterina Chiarlone, nell' occasione del matrimonio da essa contratto col Gio. Battista Perrone, ed a contemplazione del medesimo, le aveva fatta, a titolo di dote ed aumento d' essa, donazione di tutti e singoli li suoi beni, titolo questo assai anteriore al testamento, su di cui fondavano gli Attori le loro instanze;

Che tale donazione come fatta tra vivi, ed a contemplazione di un certo determinato matrimonio, al certo doveva essere irrevocabile;

Che conseguentemente non solo la pezza in questione le apparteneva di pien diritto, come una di quelle che trovavasi al tempo della seguita donazione fra li beni della donataria, ma altresì ogni altro fondo od effetto che alla suddetta epoca fosse stato fra i beni di questa.

Ciò posto il narrato testamento, qualora avesse potuto sussistere, non dovea essere riferibile che ai beni non contemplati nella predetta donazione.

Avendo quindi posto in fatto, che non ostante il chiaro tenore dell' instromento di donazione si fossero gli Attori messi in possesso di tutti li beni dismessi dalla Chiarlone, come dedusse ad interpellanza, approfittando dello stesso giudizio, fece instanza, onde venissero questi dichiarati tenuti a presentare un esatto e fedele stato di tutti gli stabili, ed effetti in detta eredità caduti, a pena di stare al caricamento col giuramento in lite, e previo accertamento di quelli contemplati nell' instrumento di donazione, tutti questi dismettere in suo favore, e per quanto concerneva la pezza in questione, spettar questa ad essa Rognone, assolvendola a tal riguardo dalle dimande avversarie.

Risposero gli Attori, che la donazione, di cui si trattava, era nulla perchè mancante delle prescritte

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

solennità per la validità delle donazioni fra vivi, massime per riguardo agli effetti stabili, e che in ogni caso rimase inefficace, essendo stata dalla Caterina Chiarlone fatta sotto la condizione che li giugali Perrone si portassero ad abitare, e convivere con essa, e così al solo fine di venir assistita nella sua avanzata età, e sollevata dalle cure richieste dal maneggio di una famiglia, quale condizione non essendosi adempita dai detti giugali Perrone, nulla, e di nessun effetto dovesse ravvisarsi l'anzidetta donazione, come chiaramente si trovasse stabilito nell' instrumento stesso, epperciò nissun ostacolo potesse questa frapporre al pieno eseguimento dell' ultimo testamento della donante.

Ma il Regio Tribunale di Prefettura suddetto, ritenuto che la donazione di cui si trattava fu fatta in occasione di matrimonio a titolo di dote, ed accrescimento di essa, come dimostrassero le parole stesse dell' atto, e che perciò non ostava alla di lei validità il difetto delle solennità dalla legge prescritte per le altre donazioni;

Che dessa non poteva venir impugnata dagli attori per causa del non seguito adempimento della condizione,

1.° Perchè la causa finale, cioè il matrimonio sarebbe stato contratto, la donazione sarebbe stata fatta alla figlia, e la condizione della convivenza imposta al genero;

2.° Perchè non risultasse allo stato degli atti che l' ineseguimento fosse avvenuto pel fatto del Perrone, anzi si evincesse dal testamento della donante esser essa passata dopo la fatta donazione a seconde nozze, e così aver col proprio fatto resa di niun effetto la condizione;

3.° Finalmente perchè la donante avesse tacitamente rinunciato al vantaggio dell' apposta condizione, e coll' essere passata ad altro matrimonio, e col di lei silenzio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in sua vita serbato per l' asserto ineseguimento col non aver rivocata la donazione, non potendosi ravvisare a ciò diretto il di lei testamento condito posteriormente, potendo questo, e quella senza veruna contraddizione sortire il loro effetto;

Che sussistendo la donazione aveva la convenuta ragione nelle sue dimande riconvenzionali, ove gli attori avessero posseduti beni compresi nell' atto di donazione;

Che a stabilire tale circostanza appunto tendeva l' interpellanza dalla convenuta agli attori dedotta, epperciò con sua sentenza del 10 di marzo 1826, reietti i motivi di nullità dagli attori opposti, dichiarò valida la donazione di cui si trattava, ed assolvette la Caterina Rognone dalle dimande degli attori, mandando a questi ultimi di rispondere prima all' interpellanza stata loro in atti dedotta dalla ridetta convenuta.

Da tale sentenza li giugali Rabellino ne appellarono tosto al Supremo Magistrato come gravatoria per i seguenti motivi:

1.° Perchè la suddetta donazione dovesse riguardarsi di sua natura nulla, comechè fatta in pregiudizio della prole della donante.

2.° Perchè essendo stata fatta sotto un' espressa condizione, questa mancata per fatto, e colpa della donataria, inefficace si fosse resa la stessa donazione.

3.° Finalmente perchè supposta poi valida la detta donazione, non si potesse ad essi contendere la ragione di prelevare da essa le L. 200, di cui erasi riservato la donante di disporre, come altresì l' ammontare dei debiti da questa lasciati.

Epperciò chiesero in riparazione dell' appellata sentenza farsi luogo alle conclusioni in primo giudizio prese, e subordinatamente alle prelevazioni suindicate, come pure dell' ammontare delle riparazioni, e miglio-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ramenti fatti da essi appellanti attorno alla casa, e beni caduti nell' eredità della donante, e degli alimenti, ed indumenti che a questa per la mancanza della condizione, cui era stata alligata la donazione, dissero aver dovuto essi stessi somministrare, in quella somma che sarebbe stata accertata e liquidata.

Osservò l' appellata, che non potendosi muovere dubbio sulla validità dell' instromento di cui si ragionava, come portante una donazione fatta unicamente a contemplazione di certo determinato matrimonio, e così esente dalle solennità dalla legge prescritte per le altre donazioni, ne seguisse irrevocabile essere la stessa donazione in esso contenuta, mentre quantunque la medesima non avesse potuto avere la sua esecuzione, se non dopo la morte della donante, perfetta tuttavia in ogni sua parte avesse dovuto considerarsi fin dal momento in cui venne stipulata, come a chiare note dimostrasse la decisione del Reale Senato del 7 di settembre 1772 ref. D. Cavalli in causa Vassalli contro Patres S. Philippi Taurinenses (Pratica legale prima edizione, parte 2.ª, t. 2, pag. 41), e per la ragione additata dal Richeri nella def. 1 *de donat.* « mortis » enim mentio non eo pertinet, ut vis donationis su» spendatur, sed tantum ut differatur ejus executio » quemadmodum contingit in obligationibus in diem » conceptis ».

Nè a tale irrevocabilità potesse essere d' ostacolo il pregiudizio cui pretendevano gli appellanti inferto alla prole della donante, nè tampoco il susseguito ultimo testamento di questa:

Non l' asserto pregiudizio, 1.° perchè risultasse dall' atto medesimo di donazione, che la donante aveva detratte a favore delle tre sue figlie in allora viventi la sómma di L. 400, nè apparisse che dal secondo matrimonio avesse essa avuta altra prole;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

2.° Perchè le figlie suddette già fossero state congruamente dotate dal padre, epperciò nulla potevano più pretendere sulle sostanze della madre; inoltre nuovo fosse in giurisprudenza, che questa, allorchè ha figli, non possa disporre fra vivi di sue sostanze, come più le aggrada, tostochè essa osserva le solennità dalle leggi prescritte.

Non il testamento suddetto, perchè essendo massima di diritto, che allora quando vi hanno due atti che sembrano fra loro contrarii, debbasi scegliere la più benigna interpretazione, secondo la quale e l'uno, e l'altro sussista, a meno che contrario argomento somministrino le parole in detti atti inserte, agevole fosse il conoscere, per non supporre una revoca di donazione che dal detto testamento nè punto, nè poco risultava, che l'instituzione di cui si agiva dovea restringersi a quei beni che caduti non erano nella anteriore donazione; inoltre, ove anche l'instromento del 6 di gennaio 1801, ed il ridetto testamento fossero stati inconciliabili, il primo sempre fosse quello che dovea sussistere, non essendo lecito ad uno dei contraenti senza il consenso dell'altro d'infringere dei diritti legittimamente acquistati fin dal momento in cui venne stipulato il contratto, che tale a ragione poteva chiamarsi la donazione fatta in occasione del matrimonio come lo insegnasse la def. 11 del Richeri citat. tit. « Quum » donator ideo donaverit ut nuptiae contraherentur: » quare impleto ex parte donatarii contractu seu nuptiis » celebratis, poenitentiae aut revocationi locus amplius » esse nequit: ne alioquin sequatur absurdum quod » legibus, et naturali aequitati adversatur, ut una pars » contractus subsistat altera corruente »; e ciò tanto più quando si volesse la donazione, come nel concreto, rivocare con atto di ultima volontà. Fab. cod. lib. 8, tit. 38, def. 20.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Finalmente posta l' irrevocabilità della donazione, non potesse alla di lei efficacia ostare l' inadempimento dell' imposta condizione.

Diffatti, a parte anche il riflesso che la condizione non rifletteva la donataria, ma bensì il di lei marito, che il favore del matrimonio esigeva una stretta interpretazione della sunarrata condizione, epperciò doveva essere ristretta alla persona a cui venne imposta, la causa finale della donazione dalla Chiarlone fatta non essendo stata la convivenza con lei dei giugali Perrone, ma bensì il matrimonio che essa appellata andava contrarre collo stesso Perrone, la condizione della convivenza, o per meglio dire, il modo apposto alla donazione, per nulla potessero influire sull'efficacia di questa.

Inoltre l' essere la donante poco dopo la donazione, come risultasse dagli atti, passata a seconde nozze, abbastanza dimostrasse esser dessa, che col proprio fatto pose li donatarii nel caso di non poter più adempire alla imposta condizione.

Per ultimo perchè la donante medesima non richiamò mai, pendente sua vita, l'adempimento di detta condizione, circostanza quella che a chiare note induceva tacita adesione a quanto facean li giugali Perrone, e che essa stessa era conscia d' essere la cagione (pel suo passaggio a seconde nozze) per cui non poterono i donatarii adempirvi.

Tale acquiescenza più chiaramente poi venisse a risultare dal testamento della donante stessa, non risultando in esso che essa sdegnata fosse coi giugali Perrone, col rivocare la donazione.

Che con tale silenzio avesse la donante potuto dichiarando così tacitamente la precisa sua volontà, privare gli eredi suoi di far rivocare la sunarrata donazione per l'inadempimento della condizione, patente

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

argomento ne somministrasse la def. 13, lib. 8, tit. 38 del Fabro, colla quale avesse il Senato di Savoia sanzionata la massima che » Non possint heredes dona» toris habere donationem pro revocata ob non secu» tum implementum, si donator eam culpam quocum» que voluntatis iudicio donatario remisisse probetur ».

Ciò posto, intempestive tutte poi ed insussistenti nella maggior parte si fossero le conclusioni in secondo giudizio subordinatamente prese dagli avversarii;

Intempestive, perchè non avessero subito il primo grado di giurisdizione, e in nessuna maniera potesse il Supremo Magistrato aggiudicare agli appellanti le L. 200 dalla donante riservate, nè dichiarare la donataria tenuta al pagamento dei debiti ereditarii di quella, nè dell' ammontare delle riparazioni fatte dagli avversanti attorno i beni donati, e finalmente delle spese per li somministrati alimenti, senza pria conoscere quali e quanti fossero li beni cadenti nella donazione, quali ancor si possedessero dagli stessi avversanti, a' quali si fossero fatte le allegate riparazioni, e per qual parte dovesse la donataria concorrere nel pagamento dei debiti.

Fossero poi le dette conclusioni nella maggior parte insussistenti, poichè in primo luogo li debiti, di cui si ragionava, constando essere stati contratti dalla donante dopo la donazione, non potesse in alcun modo ravvisarsi a quelli pagare tenuta la donataria, non essendo essa personalmente obbligata perchè non erede del donante, non i beni ipotecariamente affetti, perchè all' epoca, in cui furono contratti li debiti, non erano più in dominio del debitore.

Gli stessi riflessi fossero anche adattabili alle spese, che si allegavano fatte per gli alimenti alla donante, mentre dovessero queste pure ravvisarsi fra i debiti,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e sopportarsi dagli eredi, senza che ostasse il dire essere di esse stata causa lo inadempimento della più volte narrata condizione di convivenza, poichè tale inadempimento non aveva potùto peggiorare la condizione della donante da farle contrar debiti, avendo questa sino alla sua morte posseduti tutti i beni donati.

Inoltre, siccome la donante, ove essa appellata unitamente al suo marito si fossero seco lei portati ad abitare, li avrebbe dovuti mantenere, necessaria ne nascesse conseguenza che l' inadempimento anche supposto della condizione suddetta doveva averne alleviate le spese.

Per quanto per ultimo riguardava le riparazioni, non potendosi muovere dubbio dell' obbligo che incumbeva alla Chiarlone di quelle eseguire, attesa la sua qualità di usufruttuaria, non potessero al certo li suoi eredi ripeterne l' ammontare.

Onde conchiuse, reietti li motivi di gravame dagli Appellanti opposti alla sentenza, del di cui appello si trattava, quella confermarsi coi danni e spese;

Ed il Reale Senato, con sua sentenza 7 marzo 1828 ref. D. Vergnasco, dichiarò essersi bene giudicato, e male appellato, condannando li Rabellino nei danni, spese ed emenda.

MATERIE DIVERSE.

Testamento — Testimonii — Nullità.

Autorevole Persona ha testè indiritta ad un Notaio della provincia di Bobbio la lettera seguente:

» Può V. S. essere tranquilla intorno al testamento ch' ella mi dice avere rogato nello scorso febbraio, mentre io non so vedervi alcuna nullità dall' avervi impiegati otto testimonii in vece dei sette, che la legge

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

comanda. Un maggior numero di testimonii, ben lungi dal rendere sospetta la volontà del testatore, imprime anzi all' atto medesimo un più manifesto carattere di sincerità: ed è qui appunto, che vuolsi applicare la nota massima, che *utile per inutile non vitiatur*. Lodo sommamente la dilicatezza di lei, e sarebbe a desiderare, che avesse ella molti imitatori. Ho intanto il bene, ecc. ».

Giudice — Reincanto — Citazione — Nullità di giudicio — Perizia — Prova — Figlio di famiglia.

Il Giudice debbe d' officio rilevare le nullità del procedimento, che derivassero dal difetto della citazione. (Sent. del Real Senato di Genova del 1.° di aprile 1818 ref. D. Novara).

A termini della R. legge i periti intraprendono l' ufficio di Giudice nelle cose che risguardano la loro perizia; ed è tanto vero, che vuolsi attendere la decisione loro, che nei casi di discrepanza fra essi, o di dubbiezza per cui non possa il Magistrato da sè determinarsi, si deviene all' elezione di un terzo perito. Quando la materia dedotta a capitoli è la stessa, che cadeva in discussione nella perizia, di regola si hanno tali capitoli a rigettare (Sent. del R. Tribunale di Torino ref. I. M. Regis in causa Rubatto contro Osella del 21 di marzo 1828).

Il figlio di famiglia può stare in giudicio senza il consenso del padre, non ostante il disposto dal §. 10, tit. 4, lib. 3 delle RR. CC., riferendosi solo tale §. alle azioni reali, e non alle personali, rispetto alle quali rimane in pien vigore il diritto comune. Dalle leggi 39 ff. *de obligat. et action.*, 57 ff. *de iudiciis*, 12 *de peculio*, chiaramente si deduce, che siccome il figlio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di famiglia poteva per qualunque causa, tolte quelle, per cui vi era un' espressa proibizione della legge, validamente obbligarsi come se fosse padre di famiglia, così nella guisa stessa poteva per le contratte obbligazioni essere personalmente convenuto e sostenere il giudicio come se fosse padre di famiglia, e così senza intervento, nè consenso del padre (Sent. dello stesso Tribunale pure ref. I. M. Regis in causa Pollino contro Ferraris del 9 di aprile 1828).

Testamento — Falso — Presunzione di pagamento.

Non è ammessibile in via civile la prova testimoniale del falso contro un testamento rivestito di tutte le forme prescritte dalla legge. Così ha deciso il Real Senato di Genova il 3 di maggio 1817 ref. D. Clavarino.

Tizio chiede a Sempronio il pagamento di L. 400 portate da ordinanza di consenso del 2 di febbraio 1826: sostiene Sempronio che la detta somma fu estinta e compresa nel correspettivo d'una cessione d'un credito fatto allo stesso Tizio con istrumento del 4 aprile 1827, essendosi in saldo di detto correspettivo sborsate in rogito da esso Tizio L. 200; ed offerì esso Sempronio di affermare con giuramento l'asserta estinzione mediante la cessione anzidetta.

La presente fatti-specie, che ci vien comunicata da un associato, si presentò, non ha guari, a decisione del Tribunale di Prefettura di Torino, il quale con sentenza del 21 di marzo 1828 in causa Cassini-Ceppi contro Beltramo ref. I. M. Regis, ha accolte le conclusioni del Beltramo convenuto, che rappresentava nella proposta specie la persona di Sempronio, fondandosi sostanzialmente sulla nota Legge Procula 26 ff. *de probat. et praesumpt.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Modena, 6 *aprile* 1828. Dalla Stamperia degli eredi Soriani, tipografi Reali, si è testè pubblicato il vol. 1.° di un' opera dell' Avvocato Giuseppe Cassiani Ingoni, Professore emerito in questa R. Università: essa ha per titolo: *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio* *. Questo libro fu molto accetto a tutti i nostri Curiali, non meno che alla studiosa gioventù: le peregrine cognizioni a tutti note del dotto Professore assicurano all' opera sua quel successo, ch' ella ben merita.

Firenze, 8 *aprile* 1828. La nostra R. Ruota in causa Bardi e Gucciardini ha sanzionato la massima, che nei contratti antichi le parole *domos*, *terras*, *vineas*, *ortos*, *nemora*, *silvas*, *pascua et bona quaecumque*, ecc. debbano indicare i beni effettivi, e non la giurisdizione.

Metz, 9 *aprile* 1828. Un' altra curiosa questione simile a quella, che si attitò, non ha guari, dinanzi al Tribunale d' Auxerre (Ved. *Diario* pag. 191), debbe attitarsi fra noi, siccome ne siamo informati da lettera particolare. In una città a noi vicina essendo morto da pochi giorni il signor Grégoire V., che avea fama di poeta, un bell' ingegno, il sig. A. I. R., divolgò il seguente epitafio, che disse essere stato composto dallo stesso Grégoire V.:

HIC
MAGNA . ME . SPE . TENEBAT
AVREAE . LAVREOLAE
DVM . VIXI
INCASSVM
CVPIDITATE . ARSI
IN . ISTHAC . VRNVLA
HONORES . MEI . CVNCTI
MISERVM . HEV . TVMVLVM
POETAE

---

* *Quest' opera, come anche quella del sig. di Haller annunciata nel numero precedente di questo giornale sotto la* rubrica di Fuligno del 4 di aprile 1828, *si vendono in Torino dal libraio-tipografo Giacinto Marietti, in via di Po.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Un fratello del defunto poeta trovò ingiurioso l'epitafio, e soprattutto trovò diffamazione nelle parole = *in isthac urnula* = ed in quelle = *miserum heu tumulum poetae* = nella circostanza singolarmente, che avea egli fatto innalzare alla memoria di lui un marmoreo monumento degno delle ceneri del Venosino, di Boileau e di Corneille. Dicesi, che abbia quindi domandato al Tribunale, che il signor A. I. R. fosse punito qual diffamatore: e si crede, che il Tribunale pronuncierà in quest' affare siccome ha fatto quello d' Auxerre.

Rennes, 12 *aprile* 1828. Il sig. Boulay-Paty ha testè fatta di pubblica ragione l'Opera seguente: *Des faillites et banqueroutes, suivi du titre de la revendication en matière commerciale, et de quelques observations sur la déconfiture*, 2 vol. in-8.°. L'Autore è già noto per altre sue produzioni, che gli diedero fama di dotto e profondo giurisperito, fra le quali v' ha un *Corso di diritto commerciale marittimo*, che è molto in pregio fra noi. Nello scorso mese sono uscite in Parigi due opere importanti, l' una è dell' Avvocato *Quérault*, e porta per titolo: *Traité des assurances terrestres*, il quale comprende due trattati tradotti dall' inglese, il primo dell' assicurazione contro l' incendio, e l' altro dell' assicurazione sulla vita degli uomini. La seconda Opera è del barone Locré, e s' intitola: *Législation sur les mines et sur les expropriations pour cause d'utilité publique.*

Ciamberì, 14 *aprile* 1828. S. M. con sue Regie Patenti del 10 del corrente ha nominato a Procuratore de' Poveri presso l'Eccell.mo R. Senato sedente in questa città il Causidico Coll.° Giuseppe Buisson.

Dronero, 15 *aprile* 1828. Questa Città (chiamata *Draconerium* da Dracone, uno de' suoi Signori) ha ottenuto un Sovrano favore con Patenti del 10 di questo mese, colle quali S. M. le ha conceduto di poter

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

aprire e tenere una fiera annuale il terzo lunedì di settembre, con che fra le altre cose vengano osservate le vigenti leggi e regolamenti gabellarii, e quelle condizioni che venissero prescritte dal Magistrato della Camera de' Conti. Con questa Regia grazia la nostra fiera cadente già il 14 di settembre, non trovandosi più soltanto discosta di due giorni da quella del vicino Comune di Canosio, che cadeva il 12 dello stesso mese, avrà maggiore avviamento, locchè riesce molto proficuo al nostro commercio ed alla popolazione dei dintorni della Città.

Acqui, 15 *aprile* 1828. Con R. Provvisione del 10 del corrente S. M. si è degnata di nominare a Direttore della nostra Congregazione Generale Provinciale il Canonico Gio. Francesco Biglia.

Torino, 19 *aprile* 1828. S. M. con Sovrana Provvisione del 31 dello scorso mese si è degnata di dare alcuni provvedimenti intorno all' Opera pia instituita in Montemagno, Provincia di Casale, dal fu Senatore Francesco Savio con testamento del 28 di giugno 1696, perchè l' intenzione del fondatore sia puntualmente eseguita.

— Con R. Patenti del 12 del mese corrente S. M. ha fatto facoltà alla Comunità di Robilante di aprire e tenere una fiera al 2 di novembre di ogni anno, mediante l' adempimento delle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con altre R. Patenti la M. S. ha permesso ai fratelli Secondo, Innocenzo Quillico e Gioanni Coppo di dissodare e ridurre a vigna un loro bosco dell' estensione di una giornata, posto sul territorio del Comune d' Ottiglio, Provincia di Casale, sotto le condizioni, di cui in esse Patenti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Un nostro corrispondente ci propone alcuni dubbii intorno all' imputabilità dei sordi-muti: e noi sulla scorta di un chiar. Professore vi rispondiamo con queste brevissime parole = I sordi-muti non istruiti non sono incapaci di qualunque raziocinio. Essi possono bene conoscere i fini ed il dovere del maritaggio: possono giudicare della virtù e del vizio. Quando commettono un' azione che è riprovata dalla stessa natura, essi vengono riputati delinquenti. Ma non potrebbero accagionarsi di reato se non adempiono a quanto non possono conoscere senza istruzione. Si è ora conosciuto il modo d' istruirli *, e quando siano dessi istruiti ed abbiano dato saggio di sviluppata ragione, sono imputabili di quanto fu fatto. E già ci pare di avere riferite in questo giornale sentenze di condanna a pena afflittiva di sordi-muti imputati di delitto, e dichiarati convinti dell' imputazione loro ascritta.

Riceviamo coll' ultimo corriere una lettera di Bobbio del 12 di questo mese, che ci annuncia la morte avvenuta il 9 all' Avvocato Tommaso Norcia, Sostituito Avvocato Fiscale presso quel R. Tribunale di Prefettura, in seguito ad un sinoco bilioso. Egli non avea per anco compiuti gli anni 30 dell' età sua: era d' ingegno non comune, d' illibati costumi ed esattissimo nell' adempimento de' suoi doveri. È morto munito dei conforti della Religione, ch' egli stesso istantemente addimandava, e lasciò fra i Bobbiesi un grande desiderio di sè.

---

* *Il sig. Abate Assaroti Genovese si è procacciata in questa parte una giusta rinomanza, la quale farà caro il nome suo alla più tarda posterità.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 17 TORINO 23 aprile 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Esami — Citazione dei testimonii — Assente — Prova della morte — R. Legge.

Non è di rigore, che negli esami civili segua la citazione dei testimonii.

La prova della morte delle persone, che si sono assentate sotto il regime del Codice francese, può somministrarsi per mezzo di testimonii, e non è necessario, che i deponenti sieno in numero di sette.

Nell' anno 1818 si istituì una lite nanti la Giudicatura di Revello, relativa, fra le altre cose, alla divisione dell' eredità del Michele Quaglia fra i di lui fratelli e sorelle, e loro rappresentanti.

Il suddetto Michele Quaglia era partito come coscritto prima dell' anno 1810, senza che se ne avessero più positive notizie; gli attori nel giudizio lo pretendevano morto nell' ospedale di Toledo nel mese di giugno dello stesso anno 1810, i convenuti per lo contrario dicevano che doveasi presumere vivo, ed assente, epperciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

aveano ottenuta la cura del medesimo con atto 30 luglio 1817.

Non ostanti le opposizioni dei convenuti, che dicevano che la morte dovea provarsi coll' estratto dei registri a tal uopo tenuti, venne però ammesso alla prova il capitolo dagli attori dedotto per giustificare l' allegato decesso, si esaminarono tre testimonii, che deposero effettivamente della morte, e di aver veduto il cadavere.

Dopo questi incumbenti il Prefetto di Saluzzo con sentenza del 5 febbraio 1821 mandò eseguirsi la divisione dell' eredità del detto Michele Quaglia, mediante sottomissione con cauzione *de rapresentando* da prestarsi dai co-dividenti a favore dei fratelli deputati curatori. Appellavano da questa sentenza detti fratelli al Senato, dicendola nulla e gravatoria:

Nulla per contravvenzione al § 15, lib. 3, tit. 18 delle RR. CC., per essersi esaminati i testimonii senza che questi fossero stati in debita forma citati; ma in ordine a questa nullità l' Uffizio del signor Avvocato Generale in conclusioni 26 aprile 1821 sottoscritte Bella, ed emanate in calce del ricorso d' introduzione d' appello, opinava quella non reggere, dicendo che il difetto di citazione può bensì rendere sospetto il detto dei testimonii, ma non indurre nullità, altro oggetto non avendo la citazione prescritta dalla R. legge, che quello di avvertire, ed obbligare i testimonii a comparire.

Il gravame lo facevano consistere in ciò, che loro restava tolto quanto gli spettava anche in qualità di curatori; dicevano che gli esami per soverchia concordanza dei testi erano inconchiudenti, come tali erano pure combinando i loro detti; soggiungevano ancora, che secondo il prescritto della Legge francese, man-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cando l' atto autentico della morte, dovea supplirsi con un atto di notorietà passato da sette e non da tre testimonii; producevano infine un certificato del Ministero della guerra di Francia, da cui constava non aversi positivo riscontro sulla morte del Michele Quaglia, risultare bensì che il medesimo venne cancellato dai ruoli per lunga assenza. Gli appellati sostenevano il ben giudicato, e tale fu appunto il voto del Senato, il quale con sentenza 31 ottobre 1822 rel. Musio confermò la suddetta sentenza del Prefetto di Saluzzo, condannando gli appellanti nelle spese e nell' emenda.

Sentenza — Nullità — Luogotenente-Giudice — Appello — Possesso annale — Art. 2 del R. Editto giudiziario.

Con decreto di voto del 22 di ottobre 1825, con cui sonosi confermate le precedute conclusioni dell' Uffizio del sig. Avv.° Generale del 6 dello stesso mese, il R.le Senato di Genova ha sancite le massime seguenti:

Le cause possessorie non possono sottoporsi in terzo grado di giurisdizione alla censura del Magistrato Supremo, quantunque l'appello sia fondato sopra delle nullità derivanti dalla violazione della legge.

In altri termini: una sentenza, in cui il Luogotenente ha pronunziato, dichiarando egli stesso il Giudice impedito, in cui fu accordata la manutenzione in possesso di una servitù discontinua, in cui fu riconosciuto manutenibile un possesso non annale, ed in cui finalmente venne giudicato ultra petita, *essendo stata confermata dal Tribunale di Prefettura, non può essere appellata nanti al Senato.*

Ecco il fatto, che diede luogo all' accennata provvidenza Senatoria:

Bartolommeo Scasso Luogotenente del Giudice ordinario di Levanto, il 29 decembre 1824 pronunciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sentenza, per la quale disse provato a favore di certa Maria Cadelago il possesso annale d'una presa d'acqua, e mantenuta la stessa in tale possesso, condannò il medico Angelo Farina e suoi consorti di lite nelle spese del giudizio, dichiarandoli ingiusti turbatori.

Cotesta sentenza fu criticata in grado d'appello nanti il Tribunale di Prefettura in Sarzana sedente, ma per quei Giudici fu nullo il peso delle ragioni allegate a sostegno della revoca richiesta, e quindi fu dessa confermata il 19 agosto 1825.

Il medico Angelo Farina, e Luigi Bertamini, sicuri che ove il Senato potesse giudicare sulle enunciate sentenze avrebbero ottenuto vittoria, presentarono un ricorso introduttivo d'appello, e dimostrando la nullità e l'ingiustizia de' suddetti giudicati, il che era cosa facile assai, instarono perchè fossero colla annullazione dei medesimi guarentiti i loro diritti.

Motivi dell'appello.

1.° Bartolommeo Scasso disse il Giudice impedito, senza che agli atti esistesse di tal fatto giustificazione alcuna, e mentre che il Giudice trovavasi nel Mandamento; ora la legge non attribuisce giurisdizione al Luogotenente se non nell'assenza e nell'impedimento del Giudice, e la ragione ed i principii c'insegnano che questa giurisdizione non può nascere dalla sola dichiarazione del Luogotenente medesimo; dunque Bartolommeo Scasso giudicò come un privato, ed è nulla la sua sentenza.

2.° La servitù discontinua, qualunque sia il possesso, non è manutenibile, e tanto meno dal Giudice di Mandamento (Codice civile art. 691, Regio Editto del 27 settembre 1822 art. 10); ma nel caso si allegava la manutenzione di una servitù discontinua, e si provava come poche zolle di terra, e qualche pietra erano in-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

capaci a stabilire un vero acquedotto, e quindi una servitù continua; dunque era certa la violazione della legge.

3.° I testimonii esaminati per parte della Cadelago confessavano come il lavoro, per il quale la stessa chiedeva la manutenzione in possesso, per quanto avesse negli anni precedenti esistito, pure essendo stato posteriormente distrutto, non si era rinnovato che da cinque mesi. Dunque mancava il possesso annale, e con questo il diritto di manutenzione.

4.° L' Attrice chiese ne' suoi supplicati la manutenzione in possesso d' una *chiusa*, ossia *presa d' acqua esistente e fondata sulla pubblica Valle*, e fu mantenuta nel possesso non solo di ciò che sulla pubblica Valle trovavasi, ma di ciò ben anco che si estendeva sulla proprietà Bertamini. Dunque per questa sentenza fu giudicato oltre la dimanda della parte.

Non bastava però ai Ricorrenti il dimostrare la nullità e l' ingiustizia delle appellate sentenze; loro abbisognava far conoscere come il Magistrato Supremo fosse competente a giudicare.

A tal uopo sostenevano che l' art. 20 del R. Editto del 27 settembre 1822 non si applica ove trattisi di nullità derivante dalla violazione della Legge, non dovendosi dire che l' autorità del Senato fosse costretta in certi casi a vedere senza riparo la legge disprezzata da Tribunali inferiori; che detto articolo dee combinarsi coll' art. 3.° del Regio Regolamento, ove è scritta la massima sacra ed universale, per cui le sentenze che violano la legge sono prive di sanzione, non passano mai in cosa giudicata, e possono ovunque, ed in qualunque tempo essere impugnate; che non v' ha contraddizione necessaria tra le disposizioni del R. Regolamento e del R. Editto, per inferire dalla promulgazione della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nuova legge l'abolizione della preesistente, avvegnachè il R. Editto può e dee applicarsi quando si tratti della procedura ordinaria, e così d'un vero appello, ed il R. Regolamento può e dee applicarsi laddove sia quistione di procedura straordinaria e di giudicati di cui nullo è il valore, perchè distruttivi della legge; che male si argomenta onde escludere il terzo grado di giurisdizione dal proemio del citato R. Editto, e dalle espressioni in esso contenute, mentre se S. M. volle pel bene de' suoi sudditi che ogni causa abbia due gradi fissi di giurisdizione, da ciò non deriva per logica conseguenza che nessuna causa possa andar sottoposta a terzo grado di giurisdizione, tanto più che le dette espressioni sono accompagnate dalle frasi *nell' ordine comune de' giudizii*, il che toglie alla regola la generalità assoluta; che le cause possessorie possono essere di sommo interesse, perchè sovente col possesso si guarentisce la proprietà mancante di prova; che non possono dirsi cause di poca entità quelle dove la legge è direttamente interessata, e trattasi di legge violata; che infine non è giusto il togliere in simili circostanze al Senato la suprema censura delle sentenze dei Tribunali inferiori, senza un espresso comando, e senza una disposizione positiva del Legislatore, quali non possono inferirsi dalle frasi del R. Editto, che come fu detto non istabilisce per logica necessità la contraria proposizione; che se nella fattispecie il Luogotenente doveva dirsi incompetente, non essendo giustificato l'impedimento del Giudice ordinario, la causa non aveva percorso che un solo grado di giurisdizione, e quindi il Senato poteva come Giudice d'appello conoscere della medesima; che finalmente in ogni caso la quistione relativa alla incompetenza del primo Giudice fu per la prima volta opposta nanti il Tribunale di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prefettura, e quindi a questo riguardo egli decise come Giudice di prima instanza quando rigettò l' eccezione.

Questo ricorso fu comunicato all' Uffizio dell' Avvocato Generale, ma le instanze dei ricorrenti non furono accolte.

Ecco le conclusioni che si trascrivono testualmente:

Sia che riguardisi alla domanda di Maria Cadelago, sia che pongasi mente alla principal eccezione dei Convenuti, ed ora appellanti, chiaramente si scorge che la controversia suscitata in prima instanza dinanzi alla Giudicatura del Mandamento di Levanto, e proseguita in appello dinanzi al Tribunale di Prefettura di Sarzana, concerneva *a novità sopra le acque*, *ed a molestie nel possesso* anteriori di pochi mesi alla mossa lite. Ma a termini del R. Editto del 27 di settembre 1822 le cause di questa fatta non vanno soggette che a due soli gradi di giurisdizione; e poichè in primo grado sono esse attribuite ai Giudici di Mandamento, ne conseguita che le sentenze proferite poi in appellazione dai Tribunali di Prefettura sono sempre inappellabili.

Questo principio, che è conforme allo spirito del succitato R. Editto, viemaggiormente risulta dalla lettera dell' art. 20 del medesimo, dove è detto, che i Tribunali di Prefettura conosceranno in primo, ed ultimo grado delle cause contemplate nell' art. 10, che saranno mosse dal Giudice di Mandamento, suoi Luogotenenti, o Segretario, o contro di essi.

Nella proposta fattispecie, che è della natura di quelle per cui i Tribunali di Prefettura pronunciano inappellabilmente, non possono dunque i ricorrenti essere ricevuti siccome appellanti, di poi che la quistione ebbe percorso i due gradi di giurisdizione.

Ed altronde all' ammissione di un secondo appello non potrebbe valere l' eccezione del difetto di giurisdi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zione nel Luogotenente-Giudice di Levanto, avvegnachè ella non tolga che fosse competente a giudicare sulla stessa incidente quistione, e sul merito l'anzidetto Tribunale di Prefettura, al quale s'aspetta in generale la cognizione in appello delle provvidenze datesi dai Giudici di Mandamento nelle materie a loro attribuite.

Epperò l'Ufficio è in opinione non potersi dal Supremo Magistrato rilasciar le domandate lettere d'appellazione.

6 ottobre 1825. — Persiani S. A. C.

Secondo le conclusioni

22 ottobre 1825. — Gratarola Reggente.

Demaurizi Relatore.

Materie Criminali.

Bollo — Carte taroccate non munite del medesimo — Contrabbando.

Domenico Calosso, nativo del luogo di Belvedere, provincia d'Asti, ditenuto nelle carceri correzionali di questa città dal mese di febbraio 1828, era inquisito di contravvenzione agli articoli 7 e 8 del R. Editto del 16 di maggio 1815 per avere tentato il 27 dello stesso mese di febbraio d'introdurre sette dozzine di carte così dette *taroccate* in questa capitale, sprovviste di legale bollo, al fine di farne smercio, e così di contrabbando.

Portatasi la causa dinanzi al Tribunale di Prefettura di Torino, ed essendosi solo riconosciuto il detto Calosso in contravvenzione al precitato articolo 8 dell'Editto 16 maggio 1815, con sentenza di esso Tribunale del 12 di aprile 1828 ref. J. M. Regis fu il medesimo condannato nella multa di lire 200, alla perdita delle carte sequestrate cadute in commesso, e sussidiariamente nella pena del carcere per un mese, e nelle spese del procedimento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Legati annui — Loro pagamento — Come abbia a farsi.

Per dare categorica risposta ai proposti quesiti ci è uopo risalire a' principii sulla materia, ed incominciare dalla definizione dell' *annuo legato*; e si daranno poi dopo gli altri schiarimenti richiesti colle relative decisioni. Un patrio scrittore vivente ci sarà scorta nel trattare quest' argomento:

Il legato annuo è una prestazione di cose fungibili, come danaro, vino, frumento, olio, e simili.

Questo legato per la prima volta è puro, cedendo il di lui giorno dalla morte del testatore, e venendo da quello dell' adita eredità.

Per le annate poi consecutive è condizionale, *si legatarius vivet*, e tanti sono i legati quante le annate di vita del medesimo, e cedono i giorni di tale legato col principiare, e vengono poi collo scadere di ciascuna di esse annate, durante una delle quali morendo il legatario, trasmette ne' suoi eredi il dritto di conseguire l'annata incominciata; nel che il legato di annualità differisce dal legato di alimenti, il giorno dei quali cede e viene al principio d' ogni anno, per il motivo che il legatario dee vivere di presente.

Sul punto che il legato annuo vitalizio debba intieramente pagarsi, allorchè il legatario muore dopo principiato l' anno, testuale è la sentenza senatoria dell' 8 maggio 1787 ref. Botto, colla quale si dichiarò dovuta dagli eredi del sig. Marchese di Caraglio agli eredi del sig. Medico Falcito l' intiera somma di lire 800, state a questi legate dal Marchese di Caraglio, abbenchè il detto Medico fosse morto il 20 agosto 1781, e così

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mesi quattro soltanto dopo principiato l'anno, giacchè il sig. Marchese si era reso defunto il 15 aprile 1770.

Trattandosi di legato d'un' annua somma vitalizia pagabile a quadrimestri anticipati, morendo il legatario nel primo quadrimestre, non sono dovuti gli altri dello stesso anno. Così il Senato di Piemonte con sentenza 8 giugno 1787 ref. Garretti, in cui l'Albergo di Villastellone venne assolto dalle domande di tre quartieri, proposti dal Gioanni Antonio Boschetti, nella qualità d'erede della sua sorella vedova Assone legataria di lire duemila.

La durata d'una pensione annua, il di cui pagamento è ordinato dal testatore durante la goldita d'un erede usufruttuario, che ha instituito, non è già determinata dalla vita del legatario, ma dalla durata dell'usufrutto.

Così in caso di predecesso del legatario all'usufruttuario la pensione continua a favore degli eredi del legatario sino al decesso dell'usufruttuario, secondo le leggi 20 e 23 *quando dies legatorum cedat*, a meno che il legato siasi fatto a titolo d'alimenti, mentre in allora cessa colla morte del legatario, come appunto venne deciso dalla Corte d'appello di Torino nella causa Montegrandi e Friolo contro Rovagna.

Ingiunzione — Opposizione — Citazione — Giorno feriato — Nullità.

Le seguenti massime, che furono sanzionate da parecchi giudicati di Tribunali e di Magistrati supremi, rispondono ad alcuni dubbii, che furono proposti da un Associato al *Diario*:

La citazione non è ritenuta siccome nulla quantunque sia notificata in giorno feriato, e non contenga l'indicazione della patria del citando.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il preteso debitore, anche dopo i dieci giorni accordatigli dalla legge e dal Giudice onde difendersi contro l'ingiunzione, può opporre contro la medesima quanto credesse di suo interesse, se però la parte non abbia ottenuto il mandato esecutivo.

È necessaria un' altra ingiunzione, se dopo la prima il debitore abbia pagato qualche somma, poichè in tal caso questo debitore ingiunto non va più in debito di quel danaro, per cui gli fu minacciata l'esecuzione. E tale è la pratica costante del nostro foro, che però sappiamo non essere più di presente seguita da alcuni Giusdicenti.

Taglio di boschi — Consuetudini locali — Deroga — Perizie.

Essendosi, appunto per togliere i varii abusi introdotti in quasi tutti i paesi intorno al taglio dei boschi, da cui ne derivava grave danno alla crescita e moltiplicazione de' medesimi, dati colle R.e Patenti del 15 di ottobre 1822 i provvedimenti necessarii onde andare al riparo di tali abusi, apertamente si vede essere espressa volontà del Legislatore che ogni qualunque consuetudine vigesse nei paesi intorno al taglio o conservazione dei boschi s' intendesse alla pubblicazione delle medesime derogata (tranne quelle in esse Patenti eccettuate), per la nota regola che *ubi lex expressa*, *nulla consuetudo est.*

Per la qual cosa ove un perito d' Uffizio, delegato per dare il suo giudizio sul taglio di bosco formante oggetto di qualche verbale di contravvenzione, si limitasse a dire, essersi quello eseguito secondo la consuetudine locale, frustranea si renderebbe siffatta perizia, mentre, come si disse, non si potrebbe alla me-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

desima avere riguardo alcuno, giusta la precitata Regia legge, e si dovrebbe in tal caso devenire ad una nuova perizia.

Nella causa del R. Fisco forestale contro Bartolommeo Fiora emanarono conclusioni fiscali, ove stanno scritti i surriferiti principii. In essa causa fu poi pronunciato definitivamente con sentenza del R. Tribunale di Torino, in data del 28 di marzo 1828.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 9 *aprile* 1828. Un' accusa di bigamia, la quale ha presentato molte e varie e tutte bizzarre circostanze, venne giudicata nelle ultime assisie di Kingston. L' accusato era un tale signor Campbell-Lunn, antico maggiore d' infanteria. Egli avea dapprima contratto matrimonio nel mese di giugno 1820 con Maria West, indi lasciatala pochi mesi dopo, sposò una giovine vedova per nome mistriss Sarah Davis, vivente tuttavia la prima, che morì soltanto nel 1823. Gli eredi di Maria West lo hanno denunciato alla giustizia siccome bigamo, e ciò all' oggetto di far valere i diritti della defunta nella circostanza singolarmente che gli affari dell' ex-maggiore si trovavano in mal sesto. Furono sentiti i testimonii, e la verità del secondo matrimonio essendo stata stabilita, il maggiore Campbell-Lunn fu condannato nella pena di un anno di carcere e nelle spese *.

* *Questo crimine è egualmente condannato dalle leggi della Chiesa e da quelle dello Stato. Egli è assai grave in faccia alle leggi, perchè alla profanazione del Sacramento del matrimonio unisce un adulterio continuo. I Romani aveano lasciato all' arbitrio del*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Firenze, 12 *aprile* 1828. Nella causa Scarfantoni e Vannucci la nostra Ruota ha deciso, che se la compra di un fondo immobile fatta all' incanto avanti Notaio non è preceduta dalla citazione di tutti i creditori ipotecarii inscritti sul fondo medesimo, e dalla consueta pubblicità per mezzo degli affissi e dei giornali, non può parificarsi a quelle fatte con tali formalità, ed il compratore, che non introduce il giudicio di purgazione d'ipoteche, e non adempie intieramente alle formalità prescritte dall' art. 2183 del Codice francese, è tenuto al pagamento di tutti i debiti ipotecarii, qualunque sia la somma, a cui possono ascendere, qualora non scelga di abbandonare l' immobile acquistato.

Parigi, 12 *aprile* 1828. È stata posta in luce da pochi giorni un' opera molto utile: essa ha per titolo: *Le code des femmes, ou analyse complète et raisonnée de toutes les dispositions législatives qui règlent les droits et les devoirs de la femme, dans les diverses positions de la vie.* L' autore è il sig. Avvocato Carré. Dopo aver egli spiegato con un ordine metodico e chiarissimo le molte disposizioni della nostra legislazione, che ragguardano alla classe femminina, volle tener dietro alla donna in tutti i periodi della vita, cosicchè sia ella figliuola, pupilla, sposa, tutrice, troverà

Giudice la punizione degli inquisiti di un tale crimine. La legge 18 *cod.* ad leg. jul. de adulteriis *dichiara infami i bigami, e non pronuncia altra pena contro di essi. In Inghilterra sino al regno di Guglielmo III si pronunciava contro i bigami la pena di morte: ed ora siccome appare dalla recentissima sentenza surriferita, tale pena si riduce al carcere più o men lungo secondo le circostanze (V. il Dizion. leg. dell' A. G. M. Regis in verbo* Bigamia, *vol.* 1, *pag.* 301).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in tutti questi stati savii consigli, ed utili e preziose nozioni. Uscì già nel 1823 un altro libro sotto lo stesso titolo, ma questo non ha che fare con quello, che ora si annuncia.

— Il nostro Tribunale di commercio con sentenze del giorno di ieri, 11 di aprile, ha dichiarato in istato di fallimento i negozianti Gio. Angilbert, Francesco Sonnette, e Giuseppe Fournel.

Genova, 21 *aprile* 1828. È uscito dalle stampe di Luca Carniglia il vol. 2, fasc. 6 della 1.ª serie della nota *Collezione de' Giudicati* del nostro R. Senato, compilata dall' Avv.° Niccolò Gervasoni; esso comprende, fra i principali articoli, i seguenti: *Competenza; cambiamento di domicilio — Donazioni reciproche; spese d' ultima malattia e funerarie — Dote; legato; interesse — Appello; desercione — Assicurazione; patto; spandimento; scolo — Giudizio d' ordine; spese relative — Tutore; amministratore; rendimento di conto — Straniero; cauzione; erede beneficiato; inventario — Ipoteca legale; moglie; rinuncia; evizione — Ipoteca; purgazione — Interdizione provvisoria; sentenze estere; esecuzione, ecc. ecc.*

Torino, 23 *aprile* 1828. S. M. con R. Patenti del 21 dello scorso mese ha approvato l' instromento stipulato il 28 di dicembre 1827 tra le R. Finanze e la Città di Torino, e quello stipulato l' 8 di marzo 1828 tra le stesse R. Finanze e li Sommissionarii dei fabbricati costrutti in Torino in dipendenza del R. Editto del 19 di febbraio 1819, e delle R. Patenti dell' 8 e del 29 di marzo 1825, ed a mente del R.° Biglietto del 17 di ottobre 1826 indiritto a S. E. il sig. Primo Presidente della R. Camera de' Conti.

— Le particolari circostanze del Notaio Settimio Causa hanno mosso S. M. a concedere al medesimo,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

siccome gli ha conceduto con sua Provvisione del 10 del corrente, una proroga di tre mesi, onde prestare la sua malleveria, e presentare al Magistrato della R.ª Camera de' Conti il segno manuale prescritto dal regolamento notarile del 1770.

— Con altra Sovrana Provvisione S. M. si è degnata di permettere a Giambatista Robaut di dissodare un terreno abboschito nel territorio del comune di Torretta Revest.

— Noi rimandiamo l'associato, che ci volle interrogare intorno ai casi redibitorii delle pecore, alla *Veterinaria legale* di Francesco Toggia, impressa dal Pomba nel 1823, pag. 233 e seguenti. Ivi si rinvengono altresì dichiarate alcune malattie, le quali, sebbene non contagiose, sogliono però talvolta assalire un intiero gregge, ed anche ampiamente diffondendosi somministrare non meno delle contagiose argomento e materia a conseguenti litigii ed a questioni veterinario-forensi.

Noi ci rechiamo a debito di far pubblica nel nostro *Diario* un' Avvertenza, che porge a' suoi soscrittori l'egregio Collettore della *Giurisprudenza* del R. Senato di Genova; eccola:

Mentrechè, onde soddisfare ai desiderii dei prestantissimi Avvocati Luigi Casanova e Francesco Magioncalda, crediamo essere nostro dovere di pubblicare colle stampe una lettera, che gli stessi ci hanno indiritta ed avente per oggetto d'avvertirci com' eglino non potessero più continuare nel lavoro della nostra Collezione, la qual cosa riesce a noi disgustosissima; assicuriamo i nostri associati, che se indefessi ci adoperammo in passato onde compiere alle assunte obbligazioni, sebbene da lungo tempo lavorassimo soli, il nostro impegno raddoppierà di zelo e per meritare la comune approvazione, e perchè non vadano deluse le speranze di coloro

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che favorirono le nostre premure, e con queste il vantaggio del foro e della società. Ogni sacrificio ci sarà dolce dove la riconoscenza dei nostri Concittadini ne sia il premio; questo solo essendo lo scopo di nostre fatiche.

Niccolò Gervasoni *Avvocato.*

Ornatissimo Amico,

Le nostre occupazioni non ci hanno permesso finora, nè oggidì ci permettono di concorrere alla compilazione della *Giurisprudenza* di questo Eccellentissimo Real Senato. E già scorso oltre un anno dacchè voi solo vi occupate nella composizione d'un'opera, la quale riesce utilissima, e meritamente riscuote i comuni applausi. Non è giusto che noi li dividiamo seco voi; non è giusto che si veggano in fronte ad un Giornale che è tutto vostro, impressi due nomi i quali non possono per verun modo accrescerne il pregio.

Vi dichiariamo pertanto essere nostra intenzione che l'opera suddetta sia pubblicata soltanto sotto il vostro nome, rinunciando noi di buon grado a qualunque privilegio ci potesse per tal riguardo competere.

Speriamo che vorrete rendere nota al Pubblico la nostra determinazione, e attendendo ansiosamente un vostro riscontro abbiamo il piacere di protestarci

Genova, il 7 di marzo 1828.

Vostri affettuosissimi amici,

Luigi Casanova, Francesco Magioncalda.

Addizione. Al numero 15 di questo giornale pag. 240, dopo il primo alinea si aggiunga quanto segue: = La *citazione* suolsi definire » iussus iudicis competentis » quo reus ad petitionem adversarii in iudicium ad » certam diem vocatur. » È quì opportuno di vedere il Vinnio nelle sue partizioni del diritto a questo titolo.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 18

TORINO
26 aprile 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Ipoteca — Sentenza — Condanna alla dismissione d' uno stabile — Iscrizione.

Una sentenza di condanna alla dismissione d' uno stabile porta ipoteca giudiziale e generale a carico del detentore condannato.

Tale ipoteca colpisce tutti li beni del condannato, e conseguentemente rimane iscritta regolarmente anche senza la designazione del primo debitore, del titolo originario di credito, nè del fondo a dismettersi.

Chiaffredo Bono possessore nel 1771 di una casa in Bagnolo, con instromento del 30 di ottobre stesso anno la vendette al Notaio Alisio, il quale obbligossi di pagarne il convenuto prezzo ai di lui creditori, fra cui esisteva il Notaio Formento per varie somme portate da scritture d'obbligo del Bono del 1766, 1770 e 1771.

Con altro instromento del 20 di dicembre 1774 il detto Alisio vendette la medesima casa al Prete D. Bonifacio Picotto; questo con instromento del 30 di settembre 1779 costituì sulla casa predetta un annuo censo di L. 60 antiche a favore della Compagnia del SS.mo Sacramento di Cavour, mediante la somma di L. 1500 da questa sborsate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dopo tale contratto con sentenza del Supremo Magistrato del 4 di settembre 1790 preceduta da un giudizio promosso dal Notaio Formento, ed altri creditori contro il Prete Bonifacio Picotto con intervento del Notaio Alisio, si mandò reintegrare il suddetto Formento nel possesso della casa suddetta, per quella tenere in ragione di pegno, ed ipoteca sino all' intiera soddisfazione de' suoi crediti; ma tale sentenza non fu eseguita malgrado due posteriori ordinanze del 22 di luglio 1791, e 30 luglio 1792.

Morto frattanto il Prete D. Bonifacio Picotto dopo il 1794, per testamento del 10 di gennaio stesso anno, gli succedettero nella proprietà della narrata casa due nipoti da fratello.

In seguito al sistema ipotecario poscia introdotto il credito del Formento risultante dalla sentenza, ed ordinanze Senatorie sunnarrate, venne iscritto contro l' eredità del Bonifacio Picotto il 21 vendemmiaio anno 11 (13 ottobre 1802).

Varii altri contratti riflettenti la ridetta casa, e traslazioni di dominio, e possesso della medesima ebbero quindi luogo, e furono causa di molti giudizii fra diverse persone, e finalmente di quello vertito nanti il Supremo Magistrato tra li signori Francesco, e Felice fratelli Formento, e la Compagnia del SS.mo Sacramento di Cavour ed altri, in cui, fra le altre instanze, ed eccezioni delle parti, si osservò per parte della detta Compagnia nulla essere l' iscrizione come sovra presa dalli Formento,

1.° Perchè non presa in dipendenza de' titoli originarii del credito, ma soltanto della sentenza del 4 di settembre 1790;

2.° Perchè non presa contro il vero debitore principale che era il Chiaffredo Bono;

3.° Perchè presa generalmente, e non specialmente sul corpo di casa di cui si trattava;

4.° E finalmente perchè mancasse la regolare elezione del domicilio.

Defertisi gli atti all' Uffizio del sig. Avvocato Generale, questi in sue conclusioni 4 settembre 1827 sot-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

toscritte Massa Saluzzo, esaminando fra li varii altri punti di questione la forza delle suddette eccezioni, osservò quanto alla prima, che la legge 11 brumaio anno 7, in osservanza in questi Stati all' epoca in cui venne presa l' inscrizione suddetta, prescriveva all' art. 17 n.° 3, che l' inscrizione dovesse indicare la data del titolo, e mancando il titolo, l' epoca in cui cominciò l' ipoteca; ciò posto, l' iscrizione suddetta essendo stata presa come risultante dalla sentenza 4 settembre 1790 e successive ordinanze, e dall' instrumento 20 dicembre 1774, non altrimenti potesse dirsi nulla, salvo che da questi titoli nissuna ipoteca avesse risultato a favore del Notaio Formento sulla casa di cui si ragionava, e ciò fosse quanto occorreva di esaminare.

Quanto all' instrumento ed ordinanze suddette non sembrasse che potessero attribuire al Formento alcuna ipoteca iscrivibile, poichè il detto instrumento conteneva il contratto di vendita della casa, di cui era questione, fatta dal Notaio Alisio al D. Bonifacio Picotto zio, nè per altro potea interessare il Formento se non che a fargli conoscere il possessore della casa, sovra cui pretendeva d' aver diritto, e le ordinanze poi d' immissione in possesso in forza dell' anteriore sentenza essendosi rese subannali all' epoca dell' iscrizione suddetta, nessuna ipoteca avessero attribuito al Formento.

Diversamente sembrasse doversi dire riguardo alla sentenza che avea dichiarato doversi reintegrare il Notaio Formento nel possesso della casa posseduta dal Picotto; questa sentenza contenesse in se essenzialmente la condanna implicita di quest' ultimo alla dismissione della casa a favore del Formento, come apparisse dalle posteriori ordinanze d' immissione in possesso.

Il Bonifacio Picotto come possessore di quella rimanesse vero debitore del Formento, e sino all' esecuzione di tale sentenza i di lui beni restassero tutti affetti ad un' ipoteca legale per sicurezza de' diritti da quella nascenti a favore del Formento, altrimenti quelli sarebb-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bero stati mal sicuri, poichè colla distrazione della casa affetta ad ipoteca, avrebbe potuto renderne vana l'esecuzione.

Inoltre questa sentenza dichiarando l'ipoteca già competente al Formento sulla ridetta casa, avesse la medesima affettato come di un nuovo vincolo, quindi il Formento avesse potuto servirsi di tale sentenza come di titolo per iscrivere il suo diritto d'ipoteca, oppure indicare la data di questa come l'epoca in cui principiò l'ipoteca, siccome veniva prescritto dalla legge 11 brumaio anno 7.

Non sembrasse pure che sussistesse l'altra eccezione fatta alla nota d'iscrizione di cui trattavasi, per non essere cioè stata presa contro il debitore principale, il Chiaffredo Bono.

Diffatti, secondo la legge 11 brumaio anno 7, l'inscrizione dovesse contenere il nome, cognome, professione, e domicilio del debitore, ed una indicazione individuale e specifica, abbastanza chiara, affinchè il Conservatore potesse in qualunque caso riconoscere e distinguere l'individuo gravato d'ipoteca.

Dal disposto di tale articolo apparisse che la legge esigeva essenzialmente l'indicazione del possessore del fondo affetto ad ipoteca, giacchè un individuo non potesse essere gravato d'ipoteca se non nella qualità di possessore.

Questo possessore fosse dunque in senso della legge un vero debitore, del quale esigevasi l'indicazione sull'inscrizione, essendo veramente quello che era tenuto o a pagare, o a dismettere il fondo, su cui il creditore agiva in via d'ipoteca.

Cotesta interpretazione derivasse dallo spirito della legge stessa sulla pubblicità delle ipoteche; la necessaria inscrizione di queste fosse stata prescritta affinchè

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ognuno che fosse per contrattare con altri, potesse conoscere i pesi gravitanti sopra li beni posseduti da coloro con cui contrattava; egli fosse necessario adunque, che l'inscrizione venisse presa contro quegli che, come possessore di un fondo, poteva farne l'oggetto di qualche contratto.

L'altra eccezione poi che era stata pur fatta all'inscrizione di cui si parlava, per non essere stata presa specialmente sulla casa di cui era questione, si trovasse risolta da quanto già erasi detto sulla natura dell'ipoteca competente al sig. Formento: già si fosse osservato che la sentenza 4 settembre 1790 porta una condanna giudiciale del Bonifacio Picotto, e che per conseguenza sino all'esecuzione della medesima rimanevano i beni tutti del detto Picotto affetti ad ipoteca a favore del Formento: ciò posto nella iscrizione delle ipoteche giudiciarie non fosse punto necessaria l'indicazione speciale de' beni affetti all'ipoteca, a mente dell'art. 17, n.° 5 della legge 11 brumaio anno 7.

Nè in fine di maggior rilevo potesse essere l'eccezione fatta relativamente alla regolare elezione del domicilio, risultando dalla stessa nota d'iscrizione che era stato assai chiaramente, e specificamente indicato il domicilio tanto del creditore, quanto del debitore, a termini delli numeri 1, 2 dell'art. 17 della citata legge.

Da tali osservazioni pertanto dimostrata sembrasse la validità dell'iscrizione 21 vendemmiaio anno 11, e per conseguenza l'anteriorità dell'ipoteca spettante ai signori Formento dalla data della più volte citata sentenza conservata colle successive iscrizioni 11 settembre 1812 e 30 ottobre 1823.

Onde conchiuse essere l'Ufficio di sentimento non ostare alla validità dell'iscrizione ipotecaria del 21 vendemmiaio anno 11 gli opposti motivi di nullità.

Ed in tali termini pronunciò il Real Senato con sentenza del 3 di marzo 1828 ref. D. Iano.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Vendita di stabili — Gride — Art. 163 del R. Editto sulle ipoteche.

Riportiamo qui appresso in lingua francese un importante giudicato del Senato di Savoia, con cui si è sancita la massima seguente:

L'article 163 de l'Edit hypothécaire du 16 juillet 1822 est applicable aux immeubles vendus antérieurement, non-obstant que ces ventes aient été suivies de la formalité des criées, si l'approbation de ces formalités n'est intervenue qu'après la mise en vigueur de ladite loi.

Par acte du 4 juin 1821 Mareschal notaire, le sieur Gaime vend, sous le bénéfice des criées, à différens particuliers, les immeubles qu'il possède dans le hameau de Montagny, Commune de Sonnaz.

Une instance de criées ayant été introduite, Révérend Dolin et le sieur Grobert s'y présentent, ainsi que plusieurs autres créanciers.

Le sieur Grobert produit un acte obligatoire sous la date du 31 janvier 1806 Girard notaire, par lequel le sieur Gaime se reconnaît son débiteur de la somme de 4601 fr. sous l'hypothèque des biens qu'il possède au hameau de Montagny, Commune de Sonnaz, consistans en bâtimens, prés, champs et vignes. Cet acte n'a point été inscrit.

Révérend Dolin produit de son côté un acte du 28 mai 1812 S.t-Martin notaire, par lequel le sieur Gaime s'oblige de payer à son acquittement aux consorts Dinarié la somme de 4937 fr. sous l'hypothèque du domaine susdit, consistant en bâtimens, jardins, prés, champs, vignes et marais.

La cause appointée le 7 janvier 1823, le Sénat, par arrêt du 6 mai suivant, approuve les formalités des criées, et réserve nominativement à tous les créanciers, qui se sont présentés, leurs hypothèques résultantes des titres produits, et déclare tous autres créanciers non produisans déchus de tous droits envers les acquéreurs des biens dont il s'agit.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quelques jours après cet arrêt, soit le 16 mai 1823, Révérend Dolin ayant pris inscription en vertu de l'acte par lui produit du 28 mai 1812 a conclu à ce qu'il fût dit et déclaré lui compéter, en vertu dudit acte, une hypothèque préférable à celle prétendue par le sieur Grobert en vertu de l'acte du 31 janvier 1806 non conservée par défaut d'inscription.

Pour écarter ces conclusions le sieur Grobert a soutenu que l'antériorité des hypothèques ne devait s'apprécier que, d'après l'état des actes, à l'époque de la vente du 4 juin 1821, parce que dès-lors le sieur Gaime n'avait pu consentir aucune hypothèque sur les biens vendus, ni un créancier acquérir plus de droit qu'il n'en avait à ladite époque;

Que d'après les dispositions des Royales Constitutions le créancier hypothécaire sur un immeuble soumis à la formalité des criées ne peut invoquer que les droits qui lui ont été réservés;

Que l'hypothèque prétendue en vertu de l'inscription du 16 mai 1823 a été frappée par l'arrêt du 6 mai, de la déchéance prononcée à l'égard des droits que les créanciers ont négligé de justifier, ou de faire valoir;

Que l'arrêt du 6 mai, qui approuve les formalités des criées, n'a maintenu les hypothèques réservées aux créanciers que dans l'ordre que pouvaient leur assigner les titres produits dans l'instance des criées; et que dès-lors un créancier n'avait pu obtenir, par une inscription, une antériorité qu'il ne pouvait prétendre auparavant.

Ensuite de ces observations le sieur Grobert concluait lui-même que son hypothèque résultant de l'acte du 31 janvier 1806 fût déclarée préférable à celle de Révérend Dolin dérivant de l'acte du 28 mai 1812 nonobstant l'inscription prise le 16 mai 1823.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Révérend Dolin a répliqué que l'édit hypothécaire du 16 juillet 1822 (art. 169) soumet les hypothèques comme les mutations antérieures à toutes ses dispositions;

Que dès-lors les immeubles compris dans la vente du 4 juin 1821 n'ont pu être purgés des hypothèques, dont ils étaient grevés, que par l'accomplissement des formalités prescrites par la loi nouvelle;

Que l'arrêt du 6 mai 1823 postérieur à la mise en vigueur de l'édit précité n'avait pu avoir pour objet de déterminer le rang des créanciers sur les immeubles vendus;

Que les réserves faites par cet arrêt en faveur des créanciers produisans n'ont pu priver ces mêmes créanciers des droits que leur conférait la loi nouvelle, de donner à leurs hypothèques toute l'efficacité, dont elles étaient susceptibles, en se conformant aux formalités prescrites;

Que d'après l'article 163 de l'édit précité, l'inscription prise le 16 mai 1823 en vertu de l'acte du 28 mai 1812, avait eu l'effet de faire remonter l'hypothèque stipulée à la date de sa constitution (*vigilantibus jura subveniunt*);

Que le sieur Grobert n'ayant pris aucune inscription pour la conservation de l'hypothèque dérivant de l'acte du 31 janvier 1806, se trouve déchu de l'antériorité qu'il aurait pu prétendre, en vertu de cet acte, s'il eût été inscrit;

Que conséquemment l'hypothèque résultant de l'acte du 28 mai 1812, conservée par l'inscription du 16 mai 1823, doit être déclarée préférable.

Sur ces moyens, le Sénat, saisi de la cause par suite de divers incidens élevés sur le fond, par arrêt du 26 janvier 1828 a déclaré l'hypothèque de Révérend Dolin, résultant de son contrat du 28 mai 1812 S.t-Martin notaire, inscrite le 16 mai 1823, devoir primer celle du sieur Grobert, résultant de son contrat du 31 janvier 1806 Girard notaire.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prova testimoniale — Termine.

Il termine prescritto dalle generali Costituzioni (§. 9, *tit.* 6, e §. 2, *tit.* 16 *in ordine ai termini per la prova testimoniale*) *decorre di* pien diritto, *nè può, ove sia decorso, farsi luogo alle prove per testimonii senza l' ottenimento della restituzione in tempo.*

Questa massima leggesi sanzionata nella sentenza del Senato di Genova (Ved. la nota *Collez.*) del 30 dicembre 1826 in causa Cozzi e Schiavi ref. D. Gratarola.

Il Magistrato decideva in quel modo annullando la sentenza del Tribunale di Bobbio, colla quale i primi Giudici aveano deciso « voler la ragione, ed ammettere la consuetudine, che le parti potessero procedere alle incumbenze defensionali anche dopo trascorsi i termini dalla legge indicati, a meno che l' avente interesse già non avesse accusata la contumacia ».

MATERIE DIVERSE.

Assicurazione — Incendio — Usufruttuario — *Negotiorum gestor* — Ipoteca.

1.° L' usufruttuario di una casa posta dal semplice proprietario sotto la guarentigia della Compagnia d' assicurazione contro li danni degli incendii ha diritto al provento di questo prezzo, come quello, che rappresenta l' immobile che andava soggetto al di lui usufrutto. Dee però detto usufruttuario contribuire per giusta proporzione al pagamento dell' annuo prezzo dell' assicurazione.

2.° Colui, che nel far assicurare beni suoi proprii ne comprende pure di quelli ad altri spettanti, vien riputato agire, quanto a questi, nella qualità di *negotiorum gestor* del terzo proprietario, e come tale è sottoposto all' approvazione, o disapprovazione di questi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

3.° Il prezzo dell' assicurazione d' un immobile rappresenta l' immobile assicurato; epperciò esso rimane soggetto ai diritti dei creditori ipotecarii.

Dopochè per Sovrana approvazione fu ammessa e stabilita in questi Regii Stati la Compagnia d' assicurazione contro li danni degl' incendii, noi crediamo opportuno il qui riferire una decisione d' una Corte di Francia sopra questioni, che potrebbero presentarsi avanti li nostri Tribunali, derivanti da contratti di tal genere d' assicurazione.

Li padre, e madre di certo Antonio Vitt nello stesso suo contratto di matrimonio del 6 di novembre 1818 gli fecero donazione di una casa, riserbandosene però l' usufrutto di una parte, e coll' obbligo dal donatario assuntosi nel medesimo atto di pagare alla risoluzione del detto usufrutto agli eredi, od aventi causa dai donanti la somma di franchi mille, per la garanzia di qual obbligazione si stipulò l' ipoteca sulla casa stessa donata.

Preso possesso Antonio Vitt della casa donatagli, credette di suo interesse di farla intieramente assicurare contro i danni degli incendii.

Non andò guari, che il caso previsto dal donatario Vitt, per cui volle mettersi in salvo col mezzo della fatta assicurazione, appunto avvenne, poichè appiccatosi il fuoco alla detta casa, in poco tempo interamente la distrusse.

Si fu allora, che li padre, e madre Vitt chiesero ritenersi intanto dalla Compagnia d' assicurazione il prezzo dell' assicuranza, sul riflesso, che dovesse detto prezzo venir unicamente impiegato alla riedificazione della casa incendiata, per le ragioni d' usufrutto, che eransi su di essa riservate: fecero anche instanza, separarsi da detto prezzo la somma di lire mille per si-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

curezza di egual somma, che il Vitt figlio erasi, come dissimo, obbligato a pagare dopo il decesso delli donanti Vitt.

Tali instanze delli padre, e madre Vitt vennero favorevolmente accolte sotto il 20 di dicembre 1825 dal Tribunale di Belfort, mosso a così giudicare dai riflessi = che sul prezzo di un' assicurazione potesse anche aver luogo l' usufrutto: che il figlio Vitt dovesse nel presente caso considerarsi come un *negotiorum gestor*, ed avesse per conseguenza resi partecipi del beneficio dell' assicurazione li suoi genitori, quantunque non intervenuti nel contratto d' assicurazione; e che in fine lo scopo principale ne fosse la ricostruzione dell' edificio dalle fiamme consunto.

Il Vitt figlio appellò da tale giudicato alla R. Corte di Colmar, perchè fosse stato dichiarato tenuto a riedificare la casa, e prese a sostenere, non essere l' usufruttuario in diritto di esigere una tale riedificazione della casa abbruciata: essere il prezzo dell' assicurazione di esclusiva spettanza del semplice proprietario, e doversi l' usufrutto considerare estinto, dopochè più non esisteva, per causa dell' incendio, la casa, su cui erasi constituito. In ogni caso poi il sovra riferto giudicato fosse ineseguibile in quanto che, qualora non fosse sufficiente il prezzo dell' assicurazione per ricostrurre intieramente la detta casa, non potesse egli venir astretto a supplire al di più, nè fosse stato questo dalli padre, e madre Vitt in atti offerto.

La Corte con sentenza del 25 di agosto 1826, considerando, che l' usufruttuario non è in diritto di costringere il proprietario alla ricostruzione della casa abbruciata, su cui cadeva il di lui usufrutto, onde fossero caduti in errore li primi Giudici nel supporre di diritto ciò, che non era che facoltativo al proprie-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tario = Che essendo massima, che non si possono assicurare le case altrui, nè risultasse, che ogniqualvolta l'assicurazione comprende anche cose non appartenenti a chi le assicura, questi debbasi considerare qual *negotiorum gestor* del proprietario delle cose assicurate; e come tale soggetto alla ratifica del suo operato a farsi dal vero padrone delle cose, ratifica questa, che per trattarsi di effetto individuo, ed anche indivisibile quanto all'assicurazione, che riguardava la reale utilità della cosa assicurata, non poteva certamente rifiutarsi, ed obbligava perciò solo colui che ne sentiva un vantaggio a contribuire per una quota nella spesa dell'assicurazione = Che nel presente caso, coll'avere il figlio Vitt assicurato tanto l'usufrutto, che la proprietà di detta casa, non avesse potuto assicurarne l'usufrutto, se non per conto del suo vero proprietario; salvo però il diritto di farlo contribuire nell'annuo prezzo dell'assicurazione a proporzione del quarto pel detto usufrutto = Che li donanti Vitt non si fossero mai a ciò rifiutato, e vi avessero anzi all'udienza formalmente aderito = Che quando il semplice proprietario potesse nel solo suo interesse porre sotto l'assicurazione e l'usufrutto, e la proprietà, ne conseguisse, che avrebbe un utile dall'incendio, per cui verrebbe a conseguire il prezzo dell'usufrutto che ad altri appartiene, locchè potesse avere le più funeste conseguenze = Che d'altronde il prezzo dell'immobile rappresentando l'immobile stesso, ed essendo al pari di esso un pegno dei creditori ipotecarii, a di cui pregiudicio il proprietario della casa stata preda delle fiamme, non può esigerne il prezzo, o l'equivalente, massime quando, come nella presente specie, si lasciò sequestro dietro un titolo incontrastabile, quale si è il contratto matrimoniale, per cui gli instanti avevano a titolo oneroso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fatta all' appellante istesso donazione della casa in discorso, mediante cioè la somma di lire mille da pagarsi come venne in detto istromento del 6 di novembre 1818 stabilito = Che li detti donanti fossero senza dubbio in diritto di esigere, che il donatario prestasse idonea cauzione pel pagamento a suo tempo della detta somma di L. 1000, come anche per la sicurezza di quella parte d' interessi del prezzo d' assicurazione, che potesse corrispondere al diritto d' usufrutto delli Vitt donanti = Per tutte queste considerazioni annullò l' appellata sentenza, ed in sua emendazione, assolvette l' appellante Vitt dalla condanna con detta sentenza patita; fece luogo all' instato prelevo di L. 1000, e ne ordinò l' opportuno impiego, assegnando sul loro provento alli donanti Vitt l' annua somma di L. 52. 50 cent. pel diritto d' usufrutto loro spettante; e dopo l' estinzione del detto usufrutto, cioè dopo la morte delli padre, e madre Vitt dichiarò doversi dette L. 1000 rimettere agli aventi diritto alla successione delli medesimi.

Biglietto bancario — Girata — Conto corrente.

La Corte di cassazione il 27 di novembre 1827, decise che la girata di un biglietto bancario, in cui si dice essere per *valore in conto*, trasmette talmente la proprietà assoluta al giratario, che questi dee conservare il biglietto e sollecitarne il pagamento contro tutti gli obbligati, salva ragione di devenire col seguito al conto di ciò che avrebbe ricevuto; e così una simile girata non trasmette soltanto una proprietà sotto condizione, e subordinata alla liquidazione del conto, in modo che se nel risultato del conto, il detentore del biglietto non rimane creditore del girante, che di una somma minore al rilevar del biglietto, non abbia la proprietà di questo che per la concorrente del suo credito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Condizione — Ripetizione.

Si domanda se una condizione dettata in una sostituzione debbasi intendere ripetuta nelle sostituzioni che seguono.

Il principio generale in cosiffatta materia si è che le condizioni apposte in una sostituzione precedente non si reputano ripetute nelle successive sostituzioni, a meno che non vi sia identità di persone, di grado, di ragione, e non si provveda per continuato discorso.

Però questo principio non debbe applicarsi rigorosamente, e la condizione hassi ad avere ripetuta a carico degli ulteriori sostituiti, dove pure non si opponga la espressa volontà del testatore, e possa presumersi in questo la volontà della ripetizione.

Questa massima è comprovata dal testo delle seguenti leggi: L. 74, ff. *de legatis* 1.°; L. unica, cod. *de caducis tollendis.*

Baldo nel suo consiglio 153, lib. 5 accenna tre essere le circostanze onde si presume la ripetizione della condizione = copula = identitas orationis = identitas rationis = e tre egualmente quelle onde s' esclude = adversativa = diversitas orationis = diversitas rationis.

Le stesse massime sono insegnate da Dumoulin = Coûtume de Paris = § 55, chios. 1, n.° 3 = da Ricard *de dispos. condit.*, cap. 4, sez. 3, n.° 179.

Quindi la Rota di Roma *coram Falconerio* = *de fideic.*, decis. 62, n.° 3 = decise che l' esclusione del Religioso dal godimento del fedecommesso espressa in riguardo ai primi chiamati debbasi avere per ripetuta in riguardo agli ulteriormente chiamati, sebbene per la loro esclusione militasse soltanto la identità di ragione (V. Rot. *idem* decis. 63, 64), e sebbene si trattasse d' interpretazione dannosa ad una classe di persone rispettabili.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Messina, 10 *aprile* 1828. Si è stampato in questa Città alcuni anni addietro un' opera in 2 vol. in-8.° di Alberto Corrao col titolo di = *Principii della naturale giurisprudenza*; ed ora l' Opera stessa sarà riprodotta fra noi con note ed aggiunte di due distinti Giureconsulti italiani.

Pisa, 16 *aprile* 1828. Nella causa Ricci e Vecchi la nostra Ruota ha deciso, che il subingresso nelle ragioni del creditore anteriore non può stabilirsi senza il di lui consenso, quando viene a ritorcersi contro di esso, ed impedisce la di lui piena soddisfazione (*Deluc. de credit. lib.* 8, *disc.* 4, *n.°* 16 e seg.).

Limoges, 18 *aprile* 1828. I fallimenti non sono fra noi sì spessi, nè sì conseguenti, siccome si sa essere avvenuti in altre città, e massime nella capitale. Dalle ultime lettere di Parigi si hanno gli ultimi fallimenti pronunciati dal Tribunale di Commercio: essi sono del 15 di questo mese a carico di Gio. Francesco Lacombe, e Giorgio Sollier, i quali con sentenze dello stesso giorno furono dichiarati in istato di perfetto fallimento (V. *il n.° preced. di questo giornale sotto la rubr. di Parigi*).

Lione, 20 *aprile* 1828. La nostra Corte Suprema in causa Bayard-Moreau e Angely ha deciso il 15 del corrente una grave questione, cioè, che un atto di donazione passato in forma autentica sotto l' impero delle antiche leggi, dietro il cui disposto tutti gli atti notarili portavano virtualmente e tacitamente ipoteca, stato soltanto l' atto suddetto accettato dopo che fu in vigore il codice civile, giusta il quale l' ipoteca convenzionale debbe necessariamente essere espressa e speciale, può conferire ipoteca, e si può prendere iscrizione in forza di questa accettazione, sebbene non faccia la medesima menzione alcuna nè dell' ipoteca, nè dell' atto stesso di donazione.

Rennes, 16 *aprile* 1828. Il trattato delle *assicurazioni terrestri* del sig. Avv. Quérault, impresso in Parigi nello scorso mese, è già stato esaurito non ostante che se ne sia fatta una copiosa edizione, ed ora se ne im-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prende una nuova, in cui l'Autore vi farà importanti addizioni (*Ved.* Diario *n.°* 16 *sotto questa rubrica*).

Torino, 26 *aprile* 1828. S. M. con R. Patenti del 15 del corrente ha nominato Benedetto Ricchini a Membro della giunta amministratrice degli Spedali di Genova.

— Con altre R. Patenti del 19 dello stesso mese S. M. ha nominato Lorenzo Marecal, e l'Avvocato Giuseppe Jacquemond a Sostituiti soprannumerarii dell'Avvocato Fiscale Generale presso il Real Senato di Savoia; ha conceduto al Barone Vittorio Dutour d'Héry Sostituito Avvocato de' poveri presso lo stesso Senato il titolo ed il grado di Prefetto; ed ha nominato l'Avvocato Michele Antonio Doppet a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Conflans.

— È stato da pochi giorni posto in luce coi torchii della Tipografia di Alessandro Fontana un TRATTATO *della compra e vendita secondo i principii del Diritto comune, del Codice civile, e del Jus patrio*, dell'Avv.° A. Ferrero, *patrocinante in Torino*. L'indefesso Giureconsulto A. Ferrero, oltre i varii trattati legali, che nel breve giro di pochi anni ha fatti pubblici fra noi, volle eziandio dettarne uno su quest'importantissimo argomento. Il trattato viene spartito in tre parti, che si dividono pur esse ordinatamente in sezioni, titoli, e capitoli. La prima parte tratta dell'esistenza del contratto di compra e vendita; la 2.ª degli effetti di essa; e la terza dei modi risolutivi dello stesso contratto. In quest'ultima parte, che comprende una sezione unica, si fa parola della facoltà di riscatto; della lesione; della lesione enorme ed enormissima; della lesione ragguardante alle persone privilegiate; e dei casi in cui la medesima cessa. La materia svolta in quest'opera, siccome quella che abbraccia la massima parte delle relazioni sociali, con ragione vien riputata della più alta rilevanza, e chi la fa nota e piana a tutti, siccome ha fatto il chiar. A., rende con ciò un segnalato servigio a' suoi concittadini. Si vende in Torino dalla Stamperia Fontana, e dai principali librai al prezzo di L. 2 50.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TORINO BIBLIOTECA PROVINCIALE

N.° 19 TORINO 3 maggio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Confessione fatta fra terzi — Quitanza.

La confessione fatta da taluno, massimamente mediante una scritta, ossia quitanza, ancorchè simulata, può essere invocata da terzi estranei a tale scritta.

Dopo avere Giacomo Maronero ottenuta sentenza di condanna di Antonio Data al pagamento di lire 1300, ed interessi per residuo prezzo beni stabili vendutigli con instromento del 27 di dicembre 1817 rogato Formica, si rivolse in via ipotecaria avanti la R.ª Prefettura di Torino contro Michele Salvino, e Pietro Spandri quai possessori di beni, che l'Antonio Data avea venduti al Salvino con instromento del 31 di maggio 1821 rogato Cena.

Li convenuti Salvino, e Spandri fecero opposizione alla loro notificata ingiunzione, con avere sostenuto, e quindi dedotto prima a posizione, poscia a capitolo in comparizione del 15 di giugno 1826, che, anni cinque allora addietro nel luogo di Matti, ed in Torino nel Borgo di Dora, il Maronero ebbe a dire

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

con terze persone, che per la somma portata da instromento del 25 di settembre 1817 rogato Formica era stato totalmente soddisfatto, e di avere spedita la relativa quitanza colla sola riserva di esigere da certo Marchiolatto di Matti L. 500, quale quitanza fu per sua parte presentata al Giudice del Mandamento di Lanzo in occasione, che, come avente causa dall' Antonio Data, chiese il pagamento dal Marchiolato delle L. 500 sovramenzionate, che quest' ultimo non voleva pagare finchè fosse estinta l' ipoteca, che esisteva sovra uno stabile anche da lui acquistato dal Data pel debito portato dal succitato instromento del 25 di settembre 1817, quali capitoli chiese ammettersi alla prova.

Il Maronero osservò, essere singolare, che li Spandri, e Salvino volessero sostenere, che ei fosse stato interamente soddisfatto del prezzo in questione, e volessero dedurre una tal prova da pretese stragiudiciali confessioni, e da un' asserta quitanza, che non produssero, e che mai sarebbero stati in grado di produrre, perlocchè non fossero sufficienti li dedotti capitoli; e per vieppiù escludere le avversarie supposizioni, e provare la legittimità del suo credito presentò un conto, che fece formare lo stesso Data il 4 di luglio 1820 dal Liquidatore Giacomelli, da cui risultava in allora ancora creditore di L. 3319 e 96, da qual somma dedotti li pagamenti posteriormente eseguiti venisse a risultare il residuo credito in L. 1300, oltre agli interessi dal 1.° di gennaio 1823, sulla verità di quale conto formato il 4 di luglio 1824 dedusse un capitolo, essendosi di più offerto di prestare solenne giuramento sulla circostanza di non aver ricevuti dal Data, nè da altri per esso maggiori pagamenti, che quelli annotati nel prodotto conto, e nel calce del medesimo, e di essere ancora creditore vero, e legittimo del Data della ca-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pital somma di L. 1300, ed interessi dal 1.° di gennaio 1823 pel prezzo dei beni a quello venduti nel predatato instromento rogato Formica, oppose d'inammessibilità ai capitoli dalli Salvino, e Spandri dedotti, e mediante il dedotto capitolo, ed offerto giuramento, chiese farsi luogo alla prosecuzione del giudicio di subastazione.

Dopo alcune rispettive osservazioni assegnatasi la causa a sentenza, fu questa profferta il 23 di febbraio 1827, colla quale furono ammessi prima, ed avanti ogni cosa li quattro capitoli dalli Spandri, e Salvino dedotti sulle circostanze di fatto sopra enunciate.

Il Maronero dedusse in allora cinque capitoli in materia contraria tendenti a giustificare, che il Salvino diede commissione ad una persona nominanda di portarsi dal Data, come si portò, onde ottenere una dichiarazione, che fosse stato il Maronero intieramente soddisfatto del prezzo beni, di cui si tratta, a cui si fosse rifiutato il Data; che il Maronero fosse ancor vero, e legittimo creditore del Data della somma dianzi menzionata; e che finalmente l'allegata quitanza di L. 500 supposta passata al Marchiolato non fosse che una pura dichiarazione, acciò questi si disponesse di pagargli detta somma, mediante il che non sarebbe stato da esso deducente molestato per li beni, di cui avea fatto acquisto dal Data, e che le L. 500, di cui in detta deduzione, formassero il pagamento di L. 511 e 13 risultanti dal conto in causa prodotto.

Seguirono gli esami, il cui risultato essendo stato favorevole alli Salvino, e Spandri, diede luogo a sentenza del Regio Tribunale in data dell' 11 di settembre 1827, con cui furono li Salvino, e Spandri assolti dalle domande del Maronero per le seguenti considerazioni:

Che colle concordi deposizioni di tre testimonii presentati dalli Salvino e Spandri, corroborate anche da

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quelli presentati dal Maronero, venisse a stabilirsi, che l'Antonio Data all'oggetto di ottenere la soddisfazione del di lui credito dall'ivi nominato Antonio Marchiolato abbia ottenuto una dichiarazione dall'attore Maronero di essere stato appieno soddisfatto del di lui credito dipendentemente dall'instrumento 11 novembre 1817, di cui si trattasse, ad eccezione delle L. 500 dovute dal Marchiolato;

Che il Maronero avendo nell'anno 1819 fatto uso in giudicio di questa dichiarazione, abbia costretto il Marchiolato a devenire al pagamento delle L. 500 a di lui mani, e con una tale dichiarazione non soltanto per essere stata presentata in giudicio, ma inoltre per la pubblicità degli atti giudiciali, il pagamento del Data sia stato portato a pubblica notizia, e così quelli, che hanno posteriormente fatto acquisto di stabili dal Data colla promessa della loro libertà da ogni vincolo ed ipoteca, siano stati posti nel caso di non temere, che per parte del Maronero si potesse sovra li detti beni esperire delle ragioni ipotecarie ad esso competenti in dipendenza del precitato instrumento del 1817;

Che quantunque una tale dichiarazione non fosse equivalente ad una legale dichiarazione, tuttavia essendo da per se sola capace di obbligare il Maronero a devenire alla stipulazione dell'atto di liberazione, come portante la prescrizione legale dell'estinzione del debito, siano stati con ciò li Spandri e Salvino posti nel caso di non curare la menoma cautela per l'evizione del fatto acquisto;

Che qualunque simulazione fosse intervenuta fra li Data e Maronero in detta dichiarazione, non abbia potuto nuocere ai terzi non intervenuti, sinchè non ne erano stati in qualche modo resi consapevoli;

Che non si fosse dal Maronero giustificato, che o per pubblica notorietà, o per privato stragiudiciale dif-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fidamento siano stati li detti Salvino e Spandri, prima della stipulazione del loro instrumento d'acquisto, che ebbe luogo nel 1821, cerziorati di detta pretesa simulazione; infatti il conto del debito del Data fosse bensì stato il 4 luglio 1820 esteso dal Liquidatore Giacomelli, ma non constasse, che se ne fosse altrimenti fatta parola alcuna, che fosse pervenuta a cognizione delli Salvino e Spandri sino agli atti giudiciali, che ebbero luogo tra li Data e Maronero nel 1822;

Che conseguentemente al Maronero non potesse competere alcuna ragione di agire in ipotecaria sui beni, di cui si trattasse.

Il Maronero si appellò dalla surriferita sentenza, e chiese in sua riparazione si dichiarasse avergli spettato, e spettare il diritto di agire nella reale sui beni dalli Salvino e Spandri posseduti, e già appartenenti al Data per la consecuzione del suo credito, interessi, e spese.

Dagli Appellati si chiese la conferma della R.ª Prefettura.

Assegnatasi la causa a sentenza, all'udienza del Magistrato si fecero valere dalli rispettivi Avvocati patrocinanti delle Parti quelle ragioni, che potevano presentarsi favorevoli ai loro Clienti, le quali troppo lungo sarebbe il qui riferire.

Noi diremo soltanto, che per li Salvino e Spandri (patrocinati dall' Avv.º Vincenzo Gallenga *) si fece osservare, che la questione in diritto, se la confessione del Maronero di essere stato soddisfatto del suo credito verso il Data giovasse ai terzi, dovesse ravvisarsi già decisa dalla sentenza 23 febbraio 1827, colla quale si ammisero li capitoli delli Spandri e Salvino, in quanto che esso Maronero vi si opponeva con sostenere, che

* *Autore della nota Opera sulle ipoteche, da noi annunziata e commendata in uno de' precedenti numeri di questo giornale.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

qualunque quitanza privata da lui spedita al Data non potesse ai capitolanti profittare, come quelli che non vi fecero parte; ma che la R.ª Prefettura avesse riconosciuta l'insussistenza di una siffatta eccezione, motivo per cui fossero stati li capitoli ammessi, di modo che si dovesse restringere la disamina al puro fatto, se vi concorresse la prova della passata dichiarazione, qual prova fosse incontrovertibile e certa, passò tuttavia a ragionare in diritto sulla forza, ed efficacia della confessione anche rispetto ai terzi, con essere pure ricorso alla giurisprudenza sulla materia esistente, avendo invocata la decisione del R. Senato 23 giugno 1685 causa utrinque Franzetti, in cui si disse, che la confessione fatta da uno dei fratelli Franzetti negli atti della causa vertita colla loro madre, non potevasi rivocare nell'altra causa co' suoi fratelli = «.Nam sicuti » hoc in actis litis cum matre olim vertentis admise- » rat, perperam hodie negabat ». = Soggiunse ancora, che se all'autorità dianzi riferta gli fosse stato lecito l'aggiungere quella de' Magistrati esteri, avrebbe potuto invocare la sentenza della Corte di Parigi del 13 giugno 1809 nella causa Sequin c. Coroillon, nei motivi della quale leggesi = « que celui, qui dans un procès a » convenu n'être pas propriétaire d'un immeuble, peut » dans un autre procès, à l'égard d'autres parties, et » pour tout autre objet, être réputé non propriétaire, » encore qu'il ait un titre de propriété, et que la mu- » tation ne soit prouvée par aucun autre titre, que » cet aveu ».

Il R. Senato colla sua sentenza del 26 aprile 1828 ref. D. Chionio pronunciò essersi bene giudicato colla sentenza 11 settembre 1827, e male appellato dal Maronero, colla condanna di questo nelle spese, ed emenda.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Appellabilità — Domanda indeterminata.

Con sentenza del Real Senato di Genova pronunciata il 12 di febbraio 1826 ref. D. Demaurizi in causa di Francesco Barilari e Giuseppe Cerisola, stata riferita nella nota *collezione* de' *giudicati* di quel Supremo Magistrato, sonosi sancite le massime seguenti:

Il dire che una domanda fu proposta in modo indeterminato non basta a costituire l' appellabilità della sentenza del Tribunale di Prefettura che avesse sulla domanda medesima pronunciato.

L' appellante, ove in via di presunzione non possa stabilirsi l' appellabilità della causa in ragione di somma, debbe stabilirla coi mezzi dalla legge permessi.

Ecco i motivi della precitata sentenza, dai quali emerge chiaro il fatto della causa:

» Atteso che Barilari, e Cerisola disputarono del suolo occupato da due gelsi nella piazzetta, e terra angolata, confinante ai loro rispettivi terreni di Sestri a Ponente, luogo detto *Castellaccio*; giacchè il Barilari, pretendendo compresi quei gelsi nel fondo in lui pervenuto dal Marchese fu Paolo Francesco Maria Spinola per gli atti del 19 maggio 1790 e 18 luglio 1800, si è querelato, che venissero occupati dal Cerisola, ed ha perciò richiesto *il sito cogli alberi, i frutti percetti, e gl' interessi* da liquidarsi; ed il Cerisola, il quale vuol compreso quel sito nel fondo pervenutogli dalli minori del fu Gio. Battista Parodi per deliberamento a pubblici incanti del 17 maggio 1819, ha sostenuto essere suo proprio il sito medesimo, gli alberi, ed i frutti;

Atteso che il Cerisola negherebbe, che il valore di cotesto litigio importi la somma di ll. 1200, necessaria a termini dell' articolo del Regio Editto 27 settembre 1722, per far luogo all' appello interposto dal Barilari

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

contro la sentenza della Prefettura di Genova in data del 30 aprile 1824;

Atteso che Barilari, a carico del quale, giusta il precitato articolo, si sta la prova del valore appellabile, non avrebbe in verun modo giustificato, che tal valore competa ai capi di controversia sopra riferiti;

Che per altra parte non sarebbe neppure verosimile, che soli due gelsi, col poco terreno da loro occupato, e la foglia dal 1819 in poi, coll' interesse di essa, ascender potessero fino alla somma di ll. 1200;

Che mentre la legge vigente non ammette appello dalle sentenze di Prefettura, salvo che il merito della causa ecceda codesta somma, restano inapplicabili le massime concernenti alle dimande indefinitamente proposte, poichè per determinare l'appellabilità della causa egli è necessario, che queste dimande vengano valutate ne' modi dalla legge medesima stabiliti;

Il Senato, lette le conclusioni dell' Ufficio Generale 12 settembre 1825,

Dichiara non esser luogo all' appello del Barilari ».

MATERIE DIVERSE.

Comunità — Consigliere nominando — Requisiti equipollenti a quelli prescritti dal generale Regolamento de' pubblici.

Si cerca se un tale, dotato di capacità ed onestà a tutta prova, residente nel luogo di nascita della moglie sua, e possidente fuori di esso luogo un considerevole patrimonio, sia o non in ragione di essere ammesso al *Consiglierato* della Comunità, ove abita, per non posseder ivi, che i beni della propria consorte del valore di lire centomila e più, di cui è desso amministratore e procuratore generale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Risp. Molti sono gli esempi, che si potrebbero addurre in sostegno della risoluzione affermativa del proposto dubbio, mentre parecchi, che erano nel preciso caso, di cui nel quesito, vennero ammessi al *Consiglierato*. Non v' ha dubbio, per quanto a noi pare, che quegli, che trovasi nella menzionata posizione, abbia diritto e carattere, onde prender parte agli interessi del pubblico, quale persona notevole del luogo, non potendo dirsi, nel rigore del termine, che l' individuo in discorso non posseda un *competente registro*, siccome richiede il regolamento de' pubblici, nella circostanza, che nel luogo stesso è posto il grandioso patrimonio della moglie di lui, del quale egli è l' amministratore, quale procuratore generale della medesima.

Condanne giudiciali — Ordinanze di consenso — Lite contestata — Ipoteca — Art. 30 e 43 del R. Editto ipotecario.

Riceviamo in questo momento da un nostro gentile corrispondente di Saluzzo la lettera seguente, che ragguarda ad un articolo della recente *Opera sulle ipoteche dell' Avv.° V. Gallenga*. Noi abbiamo tosto fatta ostensiva la lettera stessa al chiar. Autore, e crediamo di poter inserire nel nostro Giornale di sabbato prossimo, 10 del corrente, una sua risposta:

Signor Compilatore,

» L'utilità di cui riesce pel nostro foro la giustamente applaudita Opera del signor Avvocato Gallenga sulle ipoteche, è cosa abbastanza riconosciuta, onde mentre mi protesto verace ammiratore dei distinti meriti di questo nostro pregiatissimo Autore, parmi che per lo stesso motivo di pubblico bene il medesimo non vorrà prendere in mala parte, che io faccia intorno a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

questo suo scritto alcune osservazioni per evitare ogni equivoco che per avventura potrebbe succedere leggendo la massima n.° 7 posta in calce all'art. 30 del R. Editto.

Sta ivi scritto che = l'ipoteca giudiziale deriva tanto dalle condanne giudiziali come da quelle volontarie =, ed in appoggio di questo principio cita l'Autore una decisione della C. di Brusselles del 9 di gennaio 1807, e soggiunge quindi = ma le ordinanze consensuali non precedute da contestazione di lite non danno ipoteca = e citasi in appoggio di questa seconda massima la sentenza senatoria del 2 di giugno 1826 in causa Barca contro il concorso Vincenti, riferita in questo vostro *Diario* del 1826 vol. 7, pag. 405.

Consultando queste massime isolatamente, potrebbe taluno scorgere nelle medesime una contraddizione, o almeno pensare che se alla condanna non precede contestazione della lite, non si possa acquistare ipoteca, anche sotto il regime dell'attuale nostra legislazione.

Io sono alquanto informato delle circostanze relative alla causa del concorso Vincenti, e parmi che facil cosa sia il togliere su questo punto ogni motivo di dubbietà.

Le ordinanze consensuali alle quali il Barca appoggiava le sue dimande in via ipotecaria in quel giudizio eransi passate dopo il 21 di maggio 1814, e così sotto il regime delle RR. CC.; il Giudice di Sanfront, il quale nella sua qualità di Delegato Senatorio pronunciava nel 1822 la sentenza di graduazione, che fu colla precitata sentenza del Senato confermata, avea riguardo ai principii in quell'epoca vigenti, dietro i quali per escludere ogni timore di frode, erasi adottato nel foro di non accordare ipoteca alle ordinanze consensuali; ma dacchè il R. Editto del 16 di luglio 1822 introdusse la pubblicità delle ipoteche, ed assoggettò a diverse forme le ordinanze, e le relative iscrizioni che sono di rigore, io penso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che massime in vista del chiaro disposto degli art. 30, e 43 del R.° Editto, si possa con facilità sostenere che qualunque ordinanza consensuale, purchè rivestita delle dovute formalità, possa produrre ipoteca, e che così la prima massima del chiarissimo nostro Autore sia vera sotto l' attuale nostra giurisprudenza, come certa fosse la seconda in queste contrade pria dell' emanazione del Regio Editto 16 luglio 1822.

Sarà forse erroneo questo mio pensamento, motivo per cui io vi prego, signor Compilatore gentilissimo, d' inserire la presente mia nel vostro *Diario*: potrebbe allora succedere che i lumi altrui dileguassero la nube che mi sovrasta, e che questa digressione non riescisse affatto estranea al vero scopo di questo vostro giornale che niuno può ormai dubitare che sia quello di promuovere il maggior bene della giustizia.

Saluzzo, il 1.° di maggio 1828.

Un vostro corrispondente
F. G.

N. B. Molte altre lettere di corrispondenti ci sono giunte, non ha guari, dalle varie Provincie del Regno: ma non possiamo riportarle nel giornale, sia per la prolissità loro, sia per le questioni di troppo poco momento e trite, che le medesime contengono. Le materie da inserirsi nel nostro foglio voglion tutte essere scelte, e di un generale interesse.

Vendita — Pagamento — Cancellazione d' ipoteche — Timore di molestie — Cauzione.

Gio. Antonio Venturi con istromento del 10 di febbraio 1828 rogato Ferrero fece acquisto da Giuseppe Vacchetta d' un corpo di casa pel convenuto prezzo di L. 12 mila da pagarsi fra un mese allora prossimo, mediante che fossero fatte cancellare le varie iscrizioni ipotecarie gravitanti sulla stessa casa. Il Vacchetta ha solo fatte cancellare due di esse iscrizioni per la somma di L. 3m., e si giatta di voler evocare in giudicio il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Venturi per averè il pagamento del prezzo della vendita, offerendo cauzione. Si cerca ora se sia o non in ragione il venditore Vacchetta d'intentare un tale giudicio.

Risp. Allorquando il termine di una obbligazione va congiunto ad una condizione, non può chiedersi ed ottenersi il pagamento, a malgrado della scadenza del termine, ove la condizione non sia adempiuta. Ora nel concreto la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, condizione espressa nell' istromento di vendita del 10 di febbraio 1828, non si sarebbe eseguita; donde ne deriva non essere assistito in ragione il Vacchetta di chiedere il pagamento, di che si tratta. Nè punto può valere a sostegno del suo assunto l'offerta cauzione, mentre la massima, con cui si è stabilito poter il venditore esigere il prezzo se l'acquirente è molestato, ovvero ha giusto motivo di esserlo, non è applicabile al caso, in cui il venditore non abbia adempiute le condizioni della vendita, non potendo giammai la cauzione supplire all' adempimento di una stipulazione scritta, salvo che vi concorresse l' unanime consenso di tutte le parti contraenti.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Liegi (Paesi-Bassi), 23 *aprile* 1828. Barbara Delva e Gioanni Rausin, accusati d' avere di complicità tra di loro attentato alla vita di Lamberto Goffin marito della suddetta Delva il dì 8 di novembre 1827, furono condannati con sentenza della nostra Corte d' assisie, sabbato ora scorso, 19 del corrente aprile, alla pena capitale.

Parigi, 26 *aprile* 1828. La Casa di commercio Paravey e Comp., nella quale erano socii in commandita il Principe di Talleyrand, ed il Duca di Dalberg per 4 milioni, ha fallito: il signor Paravey, solo gerente della società, scomparve il 15 del corrente, lasciando

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

i suoi affari in mal sesto. Il cadavere di questo sventurato fu quindi rinvenuto ieri sulle rive della Senna. Il Tribunale di commercio ha con sentenza del 18 nominati *liquidatori provvisorii* di questa Casa i signori Correche-Dupont, antico negoziante, ed il figlio primogenito Paravey, siccome quegli, che parve maggiormente in grado di somministrare le opportune notizie e schiarimenti necessarii. Tutti gli atti di questi liquidatori saranno sottoposti al *vista* di un commissario appartenente al Comitato così detto di *sorveglianza*, che loro è unito. Questo Comitato si compone de' signori Laffitte e Rotschild, di un membro del Sindacato, dei Ricevitori generali e del sig. Dubois, antico Giudice, nell' interesse dei *terzi interessati assenti*.

Corbeil, 28 *aprile* 1828. Il sig. Patenotte e madama Lecoq furono accusati d' avere nell' ultimo giorno dello scorso carnevale, col mezzo di una maschera rappresentante al vivo un tale sig. Ussel, piccolissimo uomo, e difforme di persona, esposto il medesimo alla pubblica derisione, con avere altresì in tale occasione distribuito e fatto distribuire una canzone, nella quale si leggevano, fra le altre, le seguenti strofe:

Connaissez-vous un petit homme,
Dont la stature est de trois pieds?
Et, bien qu'il se dise honnête homme,
N'a pas toujours très-droit marché.

. . . . . .

Il offre, sans regret,
Un assez bon dîné:
Mais qui en fait les frais?
C'est le boucher, le pâtissier, etc. etc.

Il pubblico ministero instò perchè il Magistrato adoperasse tutta la severità contro i violatori di questa savia massima: *Res sacra miser*. Il nostro Tribunale con sentenza del 18 di questo mese condannò quindi Patenotte a 100 franchi di multa, ed altri franchi 100 per danni, e Madama Lecoq a fr. 50 di multa, e ad egual somma per danni, mandando inoltre stamparsi la sentenza, e pubblicarsi ne' modi e luoghi soliti, colle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ciamberì, 29 *aprile* 1828. La Corte di Cassazione di Parigi in causa Michel e Vilhas ha deciso con sua sentenza del 23 del corrente aprile in conferma di altra della Corte Reale di Tolosa, che la legge del 14 di ottobre 1814, ragguardante alla naturalizzazione degli individui appartenenti ai paesi riuniti, era applicabile agli individui della Savoia domiciliati in Francia; eccone la stessa sentenza testuale, da cui rilevasi chiaramente la fattispecie: » La Cour, attendu qu'aux termes » de l'art. 980 du code civil, les témoins doivent être » sujets du Roi et jouissant des droits civils; que celui-» là seul réunit ces conditions qui est né Français, » ou s'est fait naturaliser Français; que Brun, né à » Chambéry, n'a ni obtenu des lettres de naturalisa-» tion, ni fait les déclarations requises par l'ordon-» nance de 1814; qu'en conséquence, en le déclarant » inhabile à servir de témoin instrumentaire, l'arrêt » attaqué a fait une juste application de l'art. 980; » rejette ».

Genova, 30 *aprile* 1828. I gravi delitti vogliono pronta la pena; per tal modo si ottiene lo scopo precipuo delle leggi criminali, quello d' impedire i misfatti per timor del gastigo. Il nostro R. Senato per l' omicidio barbaro e premeditato commesso il 12 di questo mese in Pozzuolo da un tale Gioanni B. sulla persona di Angela B., cognata di lui, e con essa del feto di sesso maschile, che portava da otto mesi, ha tosto ordinato il procedimento *ex abrupto*; ed il 25 del cadente già avea pronunciato la condanna alla pena capitale di detto B., nell' indennizzazione verso gli eredi dell' uccisa e nelle spese, mandando eseguirsi la sentenza nel suddetto Comune di Pozzuolo, luogo del commesso delitto.

Bobbio, 25 *aprile* 1828. Il nostro R. Tribunale ha fatto celebrare ieri mattina nella Chiesa di S. Colombano un solenne sacrificio di espiazione per l' anima dell' Avvocato Tommaso Norcia, già Sostituito Avvocato Fiscale nel Tribunale medesimo (V. *Diario*, n.° 16, pag. 256). Sono intervenute a questa pia e commovente funzione le Autorità giudiziarie, civili e militari e le più notevoli persone della città. Il sig. Prefetto Sisto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Causa ha dettato in questa circostanza un' elegante iscrizione latina, che fu posta sulla porta maggiore del tempio stesso, ove si pregava pace al compianto defunto.

Vigevano, 22 *aprile* 1828. Oggi è entrato per la prima volta a presiedere il nostro Tribunale il novello Prefetto Avvocato Giambattista Gondolo, che lasciò tanto desiderio di sè presso gli Augustani. Avanti la chiamata delle cause vi furono le arringhe d' uso: la prima fu quella del signor Prefetto, il quale dopo aver fatti encomii al suo predecessore Prefetto Bellino, imprese a trattare con facondo stile della sublimità del carattere di cui è investito il Magistrato amministrando la giustizia, e della gravità dei doveri che ne impone. Dopo di lui hanno parlato i signori Assessori Castilliati ed Avvocato Bianchi patrocinante. In queste due arringhe, interpreti gli Oratori del voto della Curia e de' cittadini, fra i quali i più notevoli assistevano alla funzione in un con tutte le autorità Vigevanesi, ecclesiastiche e militari, hanno tributato al Prefetto Gondolo le meritate lodi, felicitandosi di averlo a capo della loro provinciale magistratura.

Torino, 3 *maggio* 1828. S. M. con R. Patenti del 21 del passato mese si è degnata d' autorizzare la parrocchia di Blay d' ingrandire la sua Chiesa, e di permetterle di acquistare una porzione di terreno per ciò necessaria.

— Con altra Sovrana provvisione della stessa data S. M. ha autorizzato il Notaio Pietro Signora a trasferire la sua residenza notarile dal luogo di Bollengo alla città d' Ivrea.

— S. M. ha firmato il giorno medesimo una tabella di nominazione di tre Misuratori e di un Agrimensore in Demonte, Barge, Alessandria e Morra.

— Sta per uscire dai torchi della Stamperia della V. Ghiringhello una Tavola *generale, analittica ed alfabetica per ordine di materie delle circolari ed istruzioni dell' Azienda Generale delle R. Finanze sino a tutto marzo* 1828, *compilata da Francesco Gribaldi.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il rendere agevole la ricerca delle materie contenute in esse circolari che sono già oltre il n.° di 600, e tutte importanti, è lo scopo dell'egregio compilatore di questa tavola, e noi non dubitiamo, che tale sua fatica non abbia ad essere coronata di un prospero successo, tornando essa in utile non tanto degli impiegati nell'Amministrazione dell'Insinuazione e Demanio, ma ben anche dei Curiali, dei Notai, Segretarii di Mandamento, ecc. Il signor Gribaldi per maggior comodo e chiarezza ha spartito la sua tavola nelle cinque colonne seguenti, riempiendone i vuoti come infra:

N.°	DATE	OGGETTO	ANALISI DELLE CIRCOLARI ED ISTRUZIONI	OSSERV.
163	1823 15 ottobre	Iscrizioni ipotecarie verso le Provincie	Norme da osservarsi per le iscrizioni delle Provincie pei crediti loro sui beni degli appaltatori d'opere pubbliche, ecc. ecc.	
57	1826 3 agosto	Cancellamento delle iscrizioni ipotecarie per surrog.° milit.	Pel cancellamento di queste iscrizioni basta il certificato dell'Ispettore generale delle leve, autenticato dal suo Segretario.	
448	1823 3 agosto	Decreto Cam.° in materia di tassa e deduzioni	Non si fa luogo dirimpetto al Fisco a dedurre dalla massa creditaria i legati fatti in danari, od in altri oggetti non tassabili alle persone o stabilimenti privilegiati in forza dell'art. 4 delle Patenti 18 giugno 1821	

Ognun vede dal saggio che si è dato di questa tavola quanta abbia ad esserne la sua utilità. E qui noi dobbiamo avvertire, che l'*analisi*, di cui nella quarta colonna, sarà fatta dall'autore ancor più ampia, avendola noi ristretto, onde adattarci all'angustia del foglio del nostro *Diario*, poichè ci bastava il poter dare con un sunto brevissimo una chiara idea di questo lavoro, che raccomandiamo caldamente ai benigni lettori del giornale. L'opera verrà a risultare di un vol. in fol. di 20 a 25 fogli di stampa di 8 facce. Il prezzo è di cent. 25 per ogni foglio per quelli, che si associeranno fra tutto il 15 dell'imminente maggio, e verrà poscia aumentato. Le associazioni si ricevono alla Stamperia Chiringhello, e dal Compilatore.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 20

TORINO
10 maggio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Affittamento — Case in Torino — Congedo per causa di riparazioni necessarie — Affittavole generale — Indennità per li membri da questo occupati.

Facendosi luogo a congedo per abbisognare la casa di riparazioni è dovuta all' affittavole benchè generale l' indennità per li membri da esso occupati.

Espose al Regio Tribunale di Prefettura di Torino il sig. Avvocato Reyneri avere con istromento 5 maggio 1827 rogato Oggero acquistato dal sig. Conte Pamparato una casa in Torino, ed alle coerenze, di cui ivi;

Tale corpo di casa minacciasse da tutte le parti rovina, e si trovasse perciò necessitoso di forti ed urgenti riparazioni, a cui non si potesse devenire senza averne l' evacuazione; ma il sig. Zanotti affittavole generale del medesimo, appoggiato alla scrittura di capitolazione col detto sig. Conte Pamparato del 23 di giugno 1824, giusta cui l' affittamento sarebbe ancora

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stato durativo sino alla Pasqua del 1830, tuttochè richiesto, si fosse rifiutato a tale evacuazione salvo le fosse stata concessa una forte, ed esorbitante indennizzazione ;

Non si credesse esso esponente, e come acquisitore singolare della suddetta casa, e dovendone disporre per il fine sovra spiegato, essere tenuto per ottenere l'evacuazione della medesima di prestare alcuna indennizzazione al Zanotti, non ostante massime la suddetta capitolazione, poichè trattandosi di affittamento di un intiero corpo di casa, concesso da chi risiedeva continuamente in questa Città, qual era il suo autore Conte Pamparato, nullo fosse come contrario al disposto dal § 1 del R.° Editto 24 aprile 1762, e come non stato ridotto in pubblico instromento a termini delle RR. CC. ;

Nè ostasse che nell'instromento d'acquisto sunarrato si fosse apposta l'obbligazione « che esso Avvo- » cato Reyneri nel caso volesse risolvere l'affittamento » fatto al sig. Zanotti pendente il termine per cui re- » stava ancora durativo, fosse a suo carico l'inden- » nizzazione che potesse al detto Zanotti essere dovuta = mentre l'obbligo di tale indennizzazione fosse solo ipotetico, cioè qualora la medesima avesse potuto essere dovuta, ma non positivo ed assoluto ;

Inoltre nemmeno tale indennizzazione potesse limitativamente restringersi ai membri tenuti dal Zanotti, mentre egli non avesse già fatto un affittamento separato di quelli, ma bensì un contratto individuo, e simultaneo d'affittamento generale della intiera casa, onde la nullità colpisse il contratto totale ;

Epperciò chiese ed ottenne lettere di citazione del 23 giugno 1827 contro il detto sig. Zanotti, onde vederlo dichiarare tenuto a rendere libero, e vacuo il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

detto corpo di casa per l' in allora prossimo S. Michele, subordinatamente poi, e non altrimenti per la prossima Pasqua 1828, colle spese, e danni da liquidarsi anche per ogni evento di rovina e pregiudizio nella casa, per cui protestò solennemente.

Comparso in giudizio il sig. Zanotti osservò, che non altrimenti il sig. Avvocato Reyneri, a tenore dell' instromento del di lui acquisto, in virtù del quale unicamente agiva, potesse prevalersi del diritto di risolvere l' affittamento di cui si trattava, salvo col contemporaneo pagamento a suo favore dell' indennizzazione che propose essergli dovuta, cioè:

1.° In L. 1730 ammontare dell' utile che esso avrebbe ancora ricavato dal subaffittamento del suddetto corpo di casa;

2.° Di L. 600 per il danno che veniva a sentire dal trasporto intempestivo della fabbrica da cappelli da esso esercita al piano terreno della ridetta casa;

3.° Per quelle somme che fosse stato esso per essere tenuto di corrispondere ai subaffittavoli per l' intempestivo congedo de' membri dai medesimi locati.

Il diritto diffatti concesso dalla nota legge *emptorem Cod. de locat. et conduct.* al nuovo acquisitore di risolvere l' affittamento del fondo acquistato, fatto dal di lui autore prima della vendita, espressamente dalla stessa legge gli venisse tolto ogni qual volta il suddetto acquisitore si fosse obbligato di quello osservare = emptorem fundi necesse non est stare colono cui prior dominus locavit, *nisi ea lege emerit* =.

Ora essendosi in detto instromento apposto dal venditore il patto, che qualora il sig. Avvocato Reyneri usando de' suoi diritti avesse voluto risolvere l' affittamento in questione, fosse tenuto a corrispondere l' indennizzazione che all' affittavole sarebbe stata dovuta per

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' intempestività della risoluzione del detto affittamento, ognun vedesse che il ridetto Avvocato Reyneri obbligossi sotto un tal patto di osservare in caso contrario lo stesso affittamento.

Pertanto non solo in forza del patto, ma ancora della legge non potesse l' avversante, se voleva la risoluzione dell' affittamento, esimersi dal corrispondere la chiesta indennizzazione, ed in ispecie poi in ogni peggior evento per quanto quella rifletteva l' evacuazione de' membri da esso Zanotti stesso occupati.

Nè valesse il dire che l' obbligo dell' indennizzazione assuntosi dal Reyneri fosse solo ipotetico, cioè qualora la medesima avesse potuto essere dovuta, mentre non si potesse anzi un tal patto desiderare più positivamente assoluto, riferendosi unicamente l' espressione apposta, che cioè l' indennizzazione a prestarsi, era quella che avrebbe potuto essere dovuta, al *quid*, *et quantum* in cui avrebbe potuto la medesima venir stabilita.

Finalmente non ostasse alla consecuzione della da esso proposta indennizzazione l' eccezione che trattandosi di un atto nullo qual era la capitolazione di affittamento del corpo di casa in questione, perchè seguita in contravvenzione del R.° Editto del 24 di aprile 1762, nissun diritto ad esso potesse competere a tal riguardo, mentre la nullità opposta dall' avversante a detta capitolazione, essendo un' eccezione *de jure tertii*, non potesse in alcun modo favorire il di lui sistema, tanto più che non ne poteva il medesimo esperire, nè in virtù di contratto, o quasi, nè in forza del titolo di cui trovavasi munito.

Non in forza di contratto o quasi, perchè nessuno ne fosse seguito in ordine a detta capitolazione tra essi.

Non in forza del di lui titolo, non essendo dal venditore Conte di Pamparato stato investito di alcuna

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

delle ragioni, che gli avessero potuto competere verso di esso affittavole.

Assegnatasi la causa a sentenza il R.° Tribunale di Prefettura suddetto, considerando che le disposizioni del §. 1 del R. Editto 24 aprile 1762 sono di ragione pubblica, nè potesse per conseguenza derogarvisi per volontà dei contraenti;

Che per tale motivo l' obbligazione assunta dall' Attore nel contratto d' acquisto della casa del sig. Conte Giannazio di Pamparato, non fosse atto a convalidare il contratto di locazione generale della casa in questione dal Convenuto invocato, perchè fatto in contravvenzione delle proibizioni contenute nel predetto R. Editto;

Che posta tale nullità non potesse essere al Convenuto dovuta alcuna indennizzazione per la di lei osservanza;

Con sentenza 10 dicembre 1827, reiette le eccezioni e domande del Convenuto, dichiarò ostare nell' interesse dell' attore sig. Avvocato Reyneri all' osservanza della capitolazione di generale affittamento della casa in questione in causa prodotta dal detto Convenuto Giuseppe Antonio Zanotti l' eccezione di nullità dall' Attore fatta negli atti alla capitolazione medesima, colle spese a carico del detto Convenuto.

Ma portatasi quindi la causa in appello avanti il Supremo Magistrato, questo sulle stesse instanze ed eccezioni, con sentenza del 15 marzo 1828 ref. D. Piacenza dichiarò tenuto l' Avv.° Reyneri verso il Zanotti all' indennizzazione da questo subordinatamente proposta per li membri di casa per esso ritenuti, ed occupati, mandando per l' accertamento della medesima alle parti di comparire nanti il sig. Relatore, reiette le maggiori domande di detto Zanotti; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prova testimoniale — Tutore — Rendimento di conto.

Sebbene il tutore avesse già reso il conto dell' amministrata tutela ad alcuni tra i suoi minori, non per questo egli è liberato dal dovere di renderlo rimpetto agli altri.

I minori fatti maggiori possono col mezzo di testimonii impugnare la fedeltà dell' inventaro, cui procedette il tutore, sebbene quest' inventaro fosse stato fatto nelle forme legali, e possono provare come nè tutto il danaro della successione, nè tutti i mobili fossero nello stesso stati registrati.

Così decideva il Senato di Genova con sentenza del 12 maggio 1826, proferita in causa utrinque Bobbio, ref. D. Rocca.

MATERIE DIVERSE.

Censo — Sua rata — Censo vitalizio — Iscrizioni del debito pubblico — loro cessione — Instromenti relativi.

In una lettera d' autorevole Persona vennero date le seguenti norme al Notaio V. C. di A.; e furono soggiunte in essa lettera queste parole = Se V. S. M.to Ill.e mi avesse interrogato su quanto forma il soggetto della di lei lettera del . . . . . prima di devenire al rogito degli instromenti ch' ella mi ha notato di avere ricevuti, non si sarebbe esposto a rogare atti nulli, ed alla censura di chi s' aspetta. Ciò dee renderla cauta in avvenire, onde evitar danni a' terzi, e pregiudicare essenzialmente anche lei . . . . . = Seguono le norme summenzionate:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non possono i Notai ricevere alcun instromento di costituzione di censo ad una rata maggiore del 6 per 100 (Dispacio ministeriale (interni) ai signori Prefetti del 10 di gennaio 1816).

Il censo vitalizio non trovandosi nè espressamente, nè implicitamente fra quei contratti dalla Regia Legge eccettuati, vuolsi pur fare per pubblico instromento, altrimente peccherebbe di nullità (Sent. senat. in causa Mainelli e Balocco ref. D. Castagneri del 14 di settembre 1818).

Anche le cessioni d' iscrizioni del debito perpetuo dello Stato hanno a farsi per instromento a mente dell' art. 18 delle Regie Patenti del 29 di giugno 1820.

Editto 16 luglio 1822 — Cancellazione d'iscrizione ipotecaria — Competenza.

Si riportano qui testuali conclusioni dell' Uffizio del signor Avvocato Fiscale presso il Regio Tribunale di Torino, col relativo decreto dello stesso Tribunale del 29 aprile 1828:

» Chiede a questo Tribunale il Francesco Morasino lettere di citazione contro il Sacerdote Giuseppe Doglio residente a Mondovì, onde venga dire cause, per le quali non debba essere cancellata l' iscrizione ipotecaria, che ha presa sopra i beni da lui Morasino in questa provincia posseduti; perciocchè già sia bastantemente cautelato esso Sacerdote delle sue ragioni di credito coll' iscrizione sopra altri beni situati nella provincia di Mondovì.

Non esaminerà l'Ufficio il merito di siffatta domanda, che non è della sua ispezione, vedrà solamente se sia di competenza del Tribunale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Secondo le regole di giurisdizione trattandosi di un Sacerdote non è il Tribunale competente, comunque riguardare si voglia l' azione promossa o personale, o reale.

S' è personale essere debbe proposta avanti il Tribunale Ecclesiastico; s' è reale, avvegnachè sia di giurisdizione comune colla podestà laica, non è tuttavia di competenza dei Tribunali di Prefettura; essa è riservata alla cognizione del Supremo Magistrato.

Ma per la qualità particolare dell' azione diretta ad ottenere la cancellazione d' un' iscrizione ipotecaria si pensa da taluni, che possa l' azione medesima, anzi debba essere recata avanti il Tribunale di Prefettura della situazione dei beni, quale sarebbe appunto questo Tribunale: è fondata simile opinione alla disposizione contenuta al secondo alinea dell' articolo 61 del Regio Editto 16 luglio 1822, e si vuole sostenere coll' esempio delle cessate leggi francesi, e coll' autorità dei giudicati di quei Tribunali.

L' Uffizio per altro anche per simile azione non trova motivo di non attenersi alle ordinarie regole di giurisdizione.

Il testè menzionato articolo 61 del Regio Editto 16 luglio 1822 nel disporre generalmente al primo alinea, che la cancellatura delle iscrizioni potrà farsi mediante la consegna della sentenza del Magistrato, o Tribunale competente, dimostra, che si riferisce in tal parte alle leggi, le quali determinano la competenza, e che queste ha voluto seguire e non derogare loro.

E se al secondo alinea ha stabilito, che qualora un' iscrizione sia stata presa in più Uffizii delle ipoteche, l' istanza per la cancellatura potrà essere portata innanzi il Tribunale di Prefettura, nella cui Provincia esiste una maggior quantità di beni ipotecati, ovvero

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in una delle altre se vi dimorano il creditore ed il debitore, non ha con questa disposizione creata una nuova giurisdizione esclusiva per simiglianti istanze, e derogato alle suddette leggi, ma solamente ha dati novelli effetti alla giurisdizione derivante dalla situazione della cosa.

Infatti l' azione per la cancellazione d' un' iscrizione riflettendo alla ragione d' ipoteca iscritta, della natura stessa ella è dell' azione ipotecaria, ed è però reale come essa.

L' azione reale, come ognun sa, può essere intentata avanti il Tribunale della situazione della cosa, e perciò secondo le regole ordinarie di giurisdizione già potrebbe l' istanza per la cancellatura dell' iscrizione essere fatta avanti il Tribunale della situazione dei beni.

Ma siccome la giurisdizione, la quale nasce dalla cosa, ossia dalla sua situazione, non ha relazione, che alla cosa stessa, e non può in conseguenza ad altro estendersi; che ne avverrebbe da ciò, che domandandosi la cancellazione dell' iscrizione ad un Tribunale soltanto competente per la situazione dei beni ipotecati, la sentenza di esso Tribunale non potrebbe riflettere che i beni della sua Provincia, e ne conseguiterebbe quindi, che il debitore, il quale non potesse altrimenti convenire il suo creditore, che per causa della situazione dei beni, dovrebbe fare tanti giudicii, quante sarebbero le Provincie, in cui avesse beni ipotecati, con grave pregiudicio suo, e del creditore medesimo; fu perciò, a togliere questo inconveniente soltanto, che il legislatore aggiunse quella disposizione del secondo alinea dell' articolo 61, e non a stabilire una particolare giurisdizione per la cancellazione delle iscrizioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Con simile disposizione si è dato alla giurisdizione nascente dalla cosa, ossia dalla sua situazione, un effetto che non ha giusta i principii di diritto; si è attribuita alla sentenza pronunziata dal Giudice della situazione dei beni, purchè sia quello della maggior parte, o della Provincia in cui pure dimorano il creditore, ed il debitore, la forza di risguardare anche ai beni posti in altre Provincie, la quale forza per se non avrebbe, siccome già si disse, che la giurisdizione, la quale nasce dalla cosa, non può estendersi oltre la cosa stessa; si è data la forza alla sentenza di tal Giudice, che hanno quelle dei Giudici competenti per altre ragioni, come per contratto, per domicilio, per la qualità delle persone, o per lo privilegio di cui gode, i quali Giudici estendono la giurisdizione loro a tutto ciò, che concerne al contratto, da cui essa nasce, od a tutto ciò, che possede la persona, dal cui domicilio, dalla cui qualità, o dal privilegio, da cui essa medesima giurisdizione pure deriva.

Ora dall' essersi data maggiore estensione alla giurisdizione procedente dalla situazione della cosa, non può argomentarsi, che siasi ogni altra giurisdizione levata, ed anzi non può dirsi neppure che siasene creata una nuova.

Qui forse soggiungerà altri, che se ogni altra giurisdizione si è conservata tuttavia, e se la giurisdizione per causa del domicilio riflette a tutto ciò, che possede il convenuto, non era più necessaria una nuova disposizione per dire, che possa la cancellazione domandarsi al Tribunale della Provincia dove dimorano il creditore, ed il debitore, e molto meno sarebbe necessario, che in questa Provincia sieno situati i beni ipotecati.

(*Sarà continuato*).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Condanne giudiciali — Ordinanze di consenso — Contestazione della lite — Ipoteca — Art. 30 e 43 dell' Editto del 16 di luglio 1822.

Ecco la lettera, che ci ha indiritta ieri il sig. Avv.° Gallenga, onde compiere di risposta quella del nostro corrispondente di Saluzzo del 1.° di questo mese, riportata nel n.° precedente del giornale, pag. 297 e seg.

Torino, addì 8 maggio 1828.

Signor Compilatore,

» Porgo li miei ringraziamenti alla compiacenza, e gentilezza della S. V. nell' avermi trasmessa, prima d' inserirla nel commendabilissimo suo *Diario*, copia della lettera di un suo corrispondente, datata da Saluzzo, riflettente la mia Opera sulle ipoteche.

Fermo mio proponimento si è quello di non entrare in qualunque discussione, che si volesse per avventura elevare sulla giusta applicazione o non delle massime, che formano oggetto delle note da me fatte a ciascuno degli articoli del Regio Editto ipotecario.

Ravvisando tuttavia mio dovere il riscontrar la S. V. coll' opportunità nel protestarmi grato alla favorevole opinione spiegata dal suo corrispondente sulla mentovata mia Opera, quanto al dubbio da quello proposto le dirò, che a mio avviso le parole dell' art.° 30 dell' anzidetto R.° Editto, a cui va pur coerente il successivo art. 43, prese nel vero loro senso legale, confermano l' antico principio di giurisprudenza, che le ordinanze consensuali non precedute da contestazione di lite non producano ipoteca.

Non può certamente darsi *ipoteca giudiciale*, laddove non siavi stato giudizio; ora secondo la più generale opinione de' Giureconsulti non si dà vero giudizio senza cognizione di causa, e senza che risulti al Giudice in modo chiaro dell' intenzione tanto dell' Attore, quanto del reo, locchè forma quell' atto che contestazione si chiama.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Mancandovi la proposizione dell' Attore, e la contraddizione del reo su cui abbia il Giudice a sentenziare, non si ha più la materia di un giudizio, ma si ha piuttosto una semplice dichiarazione delle parti attestata dall' autorità del Giudice sulla loro intenzione, intanto mancavi quell' atto giuridico chiamato sentenza, od ordinanza, non per altro motivo, se non perchè risolve quelle differenze, che possano essere fra l' Attore, ed il reo insorte, differenze od espresse, o tacite secondo che il giudizio segue in contraddittorio d' ambe le parti, od in contumacia di una di esse.

Mancandovi pertanto la pronuncia del Giudice, l' ordinanza di consenso non può più avere maggior forza della semplice scritta privata, la quale non produce ipoteca salvo nel caso previsto dall' art. 31 del citato R.° Editto, e gli effetti che ne derivano sono ben diversi da quelli portati dagli art. 30 e 43.

Nel sottomettere alla di lei penetrazione, e saviezza codeste mie osservazioni, e lasciandola libera, ove lo creda opportuno, di farle pubbliche per via del suo Giornale, la prego a volermi credere coi sensi della più distinta stima e considerazione

Div.mo ed Obb.mo Serv.e
Avvocato Vincenzo Gallenga.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 24 *aprile* 1828. Il 21 del corrente è comparso avanti il nostro Tribunale di polizia un tale Francesco Viganio come inquisito di complicità con un altro del furto di 500 lire sterline in biglietti di banca, commesso a pregiudizio di madama Schuthz attrice dell' *Odéon*. Nello stesso tempo furono anche derubati alcuni biglietti di lotteria d' Allemagna. Non fu ancora proferita la sentenza di condanna, sebbene l' accusato fosse confesso, aspettandosi, che sia nelle forze della giustizia l' altro complice.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Geneva, 28 *aprile* 1828. Il nostro Tribunale di revisione (*Tribunal de recours*) ha confermato il 17 del mese corrente, dopo una seduta, che durò 10 ore consecutive, la sentenza della suprema Corte di Geneva, che avea condannato alla pena capitale Alessandro Duborgis, antico gendarme, accusato e convinto di omicidio.

Parigi, 3 *maggio* 1828. Gl' impresarii di pubbliche vetture sono risponsabili delle somme, gioie ed altri oggetti preziosi depositati in una valigia, quantunque non vi esista alcuna dichiarazione in proposito per parte de' viaggiatori, sempre quando se ne asseveri con giuramento l' esistenza loro. Così decideva la Corte di Montpellier, ed ultimamente la Corte di Cassazione il 16 dell' ora scaduto aprile nella causa di Legris e Fabre.

— Il sig. M. B., letterato di qualche grido, ma scarsissimo di monete, volle mutare la letteratura in una speculazione di commercio, lusingandosi di far miglior fortuna: ma le sue speranze furono deluse, ed in breve tempo divenne fallito, e come accusato di fallimento semplice fu dal Tribunale condannato con sentenza del 1.° del corrente maggio ad un anno di carcere. È curioso il modo, con cui un giornale forense di Francia del 2 di questo mese incomincia la narrazione di questa causa: » Après avoir long-temps (sono » parole di quel giornale) professé la langue française » et publié des opuscules assez estimés, M. B. . . . ne » trouvait cependant dans ses travaux qu'une perspective » de gloire, tandis que son frère, marchand tailleur, » volait d'un pas rapide vers la fortune: il s'imagina » que les ciseaux, dont l'usage et l'abus même ont » été pour certaines gens d'un produit si lucratif, » pourraient aussi l'enrichir. Il dit adieu aux Muses, » echangea son pégage contre une aune, et chercha ses » inspirations poétiques dans les costumes de nos ré- » gulateurs de la mode . . . . . ».

Ciamberì, 4 *maggio* 1828. È stato pubblicato un manifesto dell' Eccell.mo Reale Senato sedente in questa Città del 15 di marzo, con cui resta vietato di espor-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tare i grani, farine e legumi fuori di questo Ducato, e si sono date alcune disposizioni intorno al commercio interno delle medesime derrate. I contravventori saranno puniti col carcere estensibile sino a due anni, e ciò oltre alla confisca delle vetture, batelli, bestie, ecc. adoperati per l'esportazione. Le stesse pene saranno applicabili a coloro, che daranno aiuto o soccorso ai contravventori, ovvero in qualunque modo verranno a cooperare alla contravvenzione; locchè avrà pure luogo, sebbene i contravventori, od i loro complici non siano colti in *flagranti*, ogni qual volta sia bastantemente giustificato che l'esportazione sia stata tentata od eseguita (art. 1). — La contravvenzione si riputerà commessa allorquando i grani, farine, legumi si condurranno per vie remote, o di notte tempo, sia allorquando si condurranno ad una distanza minore di una lega dalla frontiera, senza previa licenza rilasciata dal Sindaco del luogo, d'onde provengono i grani, la quale dichiari la destinazione loro; sia per ultimo, allorquando il conduttore, tuttochè provvisto dell'opportuna licenza, sarà rinvenuto più presso della frontiera, che del luogo ove il grano dovea recarsi, e dirigendosi verso la stessa frontiera (art. 2). — I casi previsti dagli art. 5, 6, 12, 13, 14 e 18 del manifesto Senatorio del 16 di 7.bre 1816 (in ordine soprattutto ai magazzinamenti di grani, e monopogli) saranno puniti in conformità degli stessi articoli, che sono col presente richiamati in pieno vigore (art. 3). — Non sono compresi in questa proibizione la provvista dei grani necessarii alle famiglie per li bisogni dell'anno, i magazzinamenti delle ricolte esistenti presso i proprietarii, o fittaiuoli, ed i grani necessarii pel seminerio (art. 4). — Questo divieto non si estenderà ai mercatanti in granaglie, conducenti li grani e legumi per provvedere i mercati, allorquando, calcolo fatto delle derrate accomprate o ritenute, non avranno un fondo eccedente 25 in 30 *veissels*; e salvo le limitazioni, di cui avanti, il commercio de' grani, farine e legumi sarà libero nell'interno del Ducato,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senza che verun ostacolo possa essere frapposto alla circolazione fra le Provincie (art. 5). — I verbali delle contravvenzioni estesi dagli agenti, impiegati e preposti, debitamente asseverati faranno fede sino a prova in contrario, per tutti i casi non eccedenti la pena del carcere. Sopra questi verbali, ed in loro mancanza, sopra sommarie informazioni, cui dovrà procedersi dai Giudici di mandamento, dietro denuncia od avviso, i Tribunali di Prefettura pronuncieranno la loro sentenza salva l'appellazione al Senato; ed in tutti i casi di pena eccedente quella del carcere, i Giudici di Mandamento e gli Assessori-Istruttori procederanno siccome in materia ordinaria, e sarà quindi pronunciato dal Senato: le informazioni saranno trasmesse all'Avv.° Fiscale generale, cui sarà pure fatta nota ogni altra contravvenzione, sia dai Giudici di Mandamento, che dagli Avvocati Fiscali (art. 6). — I prodotti delle confische e delle multe apparterranno, senza diffalco delle spese, ai sequestranti, sotto deduzione della metà di essi prodotti o pene pecuniarie, a pro de' denunciatori, ove ve ne sia, i quali saranno sempre tenuti secreti (art. 7). — Le prescrizioni del presente manifesto non sono applicabili ai grani, che i proprietarii Francesi e Ginevrini possono estrarre in forza dell'art. 18 del trattato del 24 di marzo 1760, e degli art. 14 e 23 di quello del 16 di marzo 1816. Quest'estrazione avrà luogo nel modo di presente praticato (art. 8). — Il Senato fa riserva di dare all'uopo quelle altre disposizioni, che le circostanze potranno richiedere (art. 9).

Torino, 10 *maggio* 1828. Con R. provvisioni del 29 dello scorso mese S. M. ha constituiti notai e tabellioni pubblici, cioè l'Avv.° Carlo Pianta nella tappa d'insinuazione di Cannobbio, colla residenza nello stesso luogo (Pallanza), e Giorgio Falabroni nella tappa d'insinuazione di Casteggio colla residenza a Casatisma (Voghera).

— Con Regie Patenti dello stesso giorno S. M. si è degnata di autorizzare Francesco Chevalier a ricevere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ed autenticare, sebbene non concorra in esso la qualità di Notaio, gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito segretario di Mandamento, tranne però quelli sottoposti alla formalità dell' insinuazione.

— L' Ecc.mo R. Senato sedente in questa Capitale con suo manifesto del 29 di aprile stato pubblicato il 4 del corrente ha fatto note le R. Patenti del 15 di detto mese d' aprile, con cui S. M. ha esteso al Piemonte le disposizioni date per la Savoia con altre Patenti del 17 di febbraio 1826 per prevenire e reprimere i guasti ed i derubamenti dei paragrandini.

— Si è pubblicato il giorno medesimo un altro manifesto del Magistrato della R. Camera de' Conti del 25 di aprile, con cui si rende nota la tariffa approvata da S. M. per la riscossione dei diritti di passaggio sui porti natanti sui torrenti *Elvo* e *Cervo*, tra gli abitati di Carisio, e di Buronzo, lungo la strada provinciale tendente da Torino alla Svizzera.

— Un associato di Ciamberì con lettera del 7 del corrente firmata colle iniziali A. F. B. fece fra le altre le seguenti osservazioni intorno alla sentenza della Corte Suprema di Parigi del 23 di aprile p. p., che noi abbiamo riferita nel n.° precedente: » . . . que François » Brun devenu Français (*voir* le *Diario du* 3 *du* » *courant* p. 302) par la réunion de son pays à la » France, n'a pas cessé de l'être; que d'ailleurs il était » généralement cru Français, et que la règle *error com-* » *munis facit ius* devait recevoir son application . . . »

Errata — Addenda. Alla pag. 304 del n.° preced. lin. 29 in luogo di — *ristretto*, si legga — *ristretta*; ed alla lin. 36 di d. pag. in vece di — *imminente* si dica — *corrente* — alla pag. 297, lin. 8 dopo le parole — *persona notevole del luogo*, si aggiunga — *e così avente, siccome è lo scopo della legge, il maggiore interesse pel buon governo delle cose pubbliche, non potendo*, ecc. ecc.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 21 TORINO 17 maggio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Sentenza contumaciale — Contumace sentito rifuse le spese.

Il contumace pagando le spese può essere sentito avanti lo stesso Magistrato, che pronunciò la sentenza contumaciale, se questa fu soltanto pronunciata in pena della contumacia.

Agì il Notaio Giuseppe Benentino avanti il R.° Tribunale di Prefettura di Torino qual cessionario del Gioanni Oddone, onde conseguire il pagamento di un credito, che questo teneva verso il Pietro Biava, nella somma di lire 931, e loro interessi alla ragion mercantile, portate da scrittura d'obbligo del 10 di agosto 1804.

Fu citato personalmente il Biava, ma non comparve neppure dopo reiterata la citazione, e quindi il Tribunale sul riflesso, che gli atti fossero regolarmente istrutti onde stabilire la contumacia del Biava, e che in di lui odio fosse corsa la pronuncia sulle interpellanze ad esso state dedotte, lo dichiarò con sentenza del 14 di giugno 1824 tenuto al pagamento delle sovra enunciate somme cogli interessi legittimi, e colle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Intervenne il Biava in seguito alla notificazione fattagli di detta sentenza, rifuse le spese contumaciali, ed intervenne pure l'Oddone a coadiuvare l'intento del Benentino suo cessionario.

Negò il Convenuto l'esistenza del debito, disse mancare di causa e di correspettivo la suddetta scrittura d'obbligo per non aver mai preso parte come socio nel negozio di acquavitaio tenuto dalli Pavesio, Rivarolo, e Ventre, come si pretendeva, ed invocò in appoggio del suo sistema di difesa il silenzio per più di venti anni dall'Oddone osservato su questa materia. Interpellò inoltre il medesimo se volesse contendere che l'anzidetto negozio d'acquavitaio fosse stato esercito in di lui capo negli anni 1804, 1806 e 1805, e che egli deducente vi avesse servito in qualità di garzone, e non avesse mai potuto ritrarre i salarii, non ostante le molte replicate istanze per esso a tal uopo fatte.

Dall'Oddone si dissero inammessibili le dedotte interpellanze, erronee le osservazioni contro esso fatte, si allegò che il di lui credito era protetto dalla legislazione francese sotto il cui impero erasi fatta quella scrittura, e che il lungo silenzio serbato voleva essere attribuito alle lusinghe del Biava, ed alla poca risponsabilità, che egli presentava.

Il Notaio Benentino si accostò in tutto al sistema dell'Oddone.

Ed il Tribunale con altra sua sentenza proferta il 10 maggio 1825 mandò eseguirsi la precedente sovra menzionata sul riguardo, che il Biava dovesse imputare a se stesso se non aveva ricevuto un correspettivo a termini di ragione per la somma al cui pagamento, si obbligò colla citata scrittura, il cui contenuto venne ammesso nella sostanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Interpose ed introdusse il Biava appello di siffatta sentenza avanti al R. Senato per lettere del 17 giugno 1825, intaccandola di gravame, principalmente perchè all' effetto di quella scrittura ostasse la mancanza di correspettivo, ed asserendo che la causa eccedeva le lire 1200.

Si discusse in grado d'appello ne'meriti la causa, e per quanto concerne la questione, di cui abbiamo preso a riferire, diremo avere gli appellati eccepito, che il Tribunale di Prefettura senza entrare nel merito doveva eseguire la precedente sua sentenza contumaciale, mentre l' in allora contumace, ed ora appellante non si sarebbe provveduto direttamente avanti al R. Senato, ma si sarebbe reso opponente avanti allo stesso Tribunale in contraddizione al § 8, tit. 5, lib. 3 delle R.e Costituzioni, e quindi dissero non potere il medesimo essere in ora assolto.

Rispose l' Appellante, che non era allora il caso di dover interporre formale appello da detta sentenza contumaciale per introdurlo poscia avanti al Supremo Magistrato, ma bastava di farvi opposizione presso il Tribunale istesso, che l'aveva pronunciata, tanto più che essa era bensì venuta a di lui cognizione, ma non gli era stata notificata giusta il prescritto della R. Legge. Osservò di più, che non sussisterebbe l' opposta eccezione dopo che gli avversarii essi stessi intervenuti nel giudizio avanti il Tribunale di Prefettura non ne avrebbero fatto verun richiamo dopo la sentenza contumaciale, e nella circostanza che egli Biava avrebbe rifuso le spese della contumacia. E con ordinanza 3 dicembre 1825 fu la causa assegnata a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale.

Emanarono queste sotto il 9 maggio 1826 sottoscritte Sclopis Sostituito A. G., nelle quali così si ragiona:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» La R. legge al § 8, tit. 5, lib. 3 determina, che dalle sentenze contumaciali de' Tribunali subalterni il contumace possa appellare nel termine di giorni dieci, sempre pagate prima le spese.

» Con questa disposizione si è egli voluto stabilire in regola generale ed assoluta, che il contumace non possa altrimenti, che in via d' appellazione, esperire delle sue ragioni; ovvero si può egli ammettere, che in certi casi il contraddittorio si continui avanti lo stesso Tribunale dal quale fu proferita la sentenza contumaciale?

» L' Ufficio propende ad abbracciare questa seconda opinione: e primieramente è da ritenersi quella distinzione introdotta nella nostra giurisprudenza forense tra le sentenze, che si pronunciano solamente in pena della contumacia, e quelle che vengono a colpire il contumace *causa cognita*.

» Nella prima specie, cioè allora quando per il difetto intiero di comparizione del contumace la parte vincitrice non ebbe a somministrare le prove della sua intenzione, si è già riconosciuto, trattandosi di giudizii sommarii, che il contumace può essere sentito avanti allo stesso Giudice, che proferì la prima ordinanza, e ciò perchè, giusta il detto del Senatore Della-Chiesa, *haec sententia quae fertur in contumacem solum habet vim interlocutoriae ita, ut, refectis expensis, de novo contumax audiatur, quamvis sit ad instar definitivae* (Parte 2. Obs. 35, N.° 3.° — Prat. leg. part. 1, tit. 27, §. 4).

» Ma nelle sentenze contumaciali proferte in giudizio formale il lodato compilatore della prima parte della pratica legale avverte, che debbono sempre pronunciarsi con piena cognizione di causa, sia che si tratti di contumacia del reo, che di quella dell'attore, e si giova di quel testo della legge 13 Cod. *de iudiciis*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

§ 3. » Sin autem reus abfuerit, et similis eius proces-
» serit requisitio, quemadmodum pro persona actoris
» diximus, etiam absente eo eremodicium contrahatur,
» et iudex (secundum quod veteribus legibus cautum
» est) ex una parte cum omni subtilitate causam re-
» quirat.

» Ed in tal caso può intendersi anche concepito l'avvertimento del Senatore Della-Chiesa, il quale nella sopraccitata sua osservazione asserisce, che » in hac » patria contumax non auditur contra sententiam latam » in contumaciam, nisi per viam appellationis *(n.° 7. » loco cit.)*.

» Tutta questa varietà di teoria, come ognuno vede, è appoggiata al supposto, che nel giudicio sommario il Giudice s'attenga al solo difetto di comparizione del contumace, e nel formale sempre preceda un apposito esame delle ragioni d'ambe le parti.

» Quantunque nella sovra mentovata disposizione della R. Legge non si trovi accennata veruna distinzione, tuttavia quella che si è riferita, venne anche accolta posteriormente a quel capo di legge promulgatosi nelle Costituzioni del 1729, come ne fanno fede le Conclusioni di quest' Ufficio del 9 di settembre 1768 nella causa Barucchi contro Buffa.

» Dunque le parole del citato § 8, tit. 5, lib. 3 delle R. Costituzioni non debbono intendersi in senso generale, ed assoluto.

» Vedasi ora se quando in un giudizio formale il Giudice *non requisivit causam cum omni subtilitate*, e fondò la ragione del suo giudicato sopra il difetto di comparizione per parte del contumace, questa sua sentenza abbia anche *solum vim interlocutoriae*.

» Se conviene al Giudice come al Giureconsulto *non verba legum tenere, sed vim ac potestatem*, non sarà

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

difficile il dedurre, che in questa specie l'intrinseco della sentenza debba vieppiù riguardarsi, che non la nuda apparente qualità del giudizio. Se pertanto tuttochè trattisi di formale giudicio, e l'attore abbia sporto il libello, e legittimato il giudizio, il convenuto mai non fece mostra di se e per la mancanza assoluta di eccezioni, il Giudice accolse le instanze dell'attore, la sostanza delle cose verrà a riscontrare appunto con quel difetto d'estremi, che ne' procedimenti sommarii si assomiglia ad un semplice precetto od ingiunzione (*Prat. leg. par.* 1, *tit. cit.*, § 6).

» Sarà quindi ovvio il conchiudere, che sempre quando riconoscasi, che l'unico fondamento della sentenza contumaciale fu la contumacia, il contumace comparendo fra il termine dell'interposizione dell'appello, e pagate le spese del precedente giudizio, può far prova delle sue ragioni avanti allo stesso Giudice, che proferì la prima sentenza.

» Questo modo d'intendere la R. Legge pare doversi tanto più confermare dopo il nuovo ordinamento giudiziario prescritto col R. Editto del 27 di settembre 1822, in quanto che con esso si vollero stabilire due gradi fissi di giurisdizione.

» Ora si vede, che, quando si desse direttamente appello dalle sentenze proffertesi dai Tribunali di Prefettura in semplice pena della contumacia al Supremo Magistrato, verrebbesi sostanzialmente a restringere ad un sol grado la giurisdizione, mentre il primo procedimento non sarebbe che fittizio, e s'intricherebbero d'assai le cause d'appello di questa specie.

» Ned è a temersi, che questo modo d'intelligenza della R. legge riesca a danno della parte, che fu diligente, giacchè le spese del primo giudizio debbono sostenersi dal contumace, o che si prolunghi di troppo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lo spazio delle liti, mentre il contumace non è più sentito, se non compare fra il termine di giorni dieci dalla prima sentenza.

» Posti questi riflessi, ed applicandoli alla causa presente, si scorge che la sentenza del Tribunale di Prefettura di questa Città del 14 di giugno 1824, e della quale si tratta, si fondò sopra di ciò, che gli atti erano stati regolarmente instrutti onde stabilire la contumacia del convenuto Pietro Bava, e che sarebbe corsa in di lui odio la pronuncia sulla dedottagli interpellanza, epperciò si avesse per ammesso, e giustificato il contenuto in essa, e quindi vi si incontrano tutti i caratteri di un provvedimento dato in pena della contumacia senza discussione del merito.

» Il Pietro Bava intervenne mediante comparizione di data anteriore alla precitata sentenza, vale a dire del 10 dell' anzidetto mese di giugno, ma che rifiutata da principio non fu accettata che in virtù d' ordinanza data dal Relatore ebdomadario il giorno stesso della prolazione della sentenza contumaciale, e venne enunciata il 21 dello stesso mese di giugno. Egli adunque non fu sentito prima della sentenza, come nell' esposizione del fatto alla medesima preceduto si narra, ma il suo intervento ebbe luogo nel termine dalla R. legge prescritto.

» Non crede in conseguenza di tutto ciò l' Ufficio, che si possa opporre d' irregolarità al procedimento istituito avanti al Tribunale di Prefettura di questa Città, al quale fu posto fine coll' appellata sentenza del 10 di maggio 1825, ed in cui presero i suoi avversarii eziandio a discutere il merito.

» Non si soffermerà l' Uffizio ad esaminare l' appellabilità della causa, non essendosi a tale oggetto elevata veruna contestazione, ma passerà ad opinare, come

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

conchiude, potersi dal R. Senato, reiette le eccezioni declinatorie degli Appellati, pronunziare in questa causa a termini di ragione, e di giustizia ».

Il R. Senato con sentenza del 13 di gennaio 1827 ref. D. Coller dichiarò, reiette le eccezioni dalli Benentini ed Oddone opposte, tenuto prima d'ogni cosa l'Oddone a rispondere alle posizioni dal Biava dedottegli, spese dell'incidente compensate, le altre riservate.

Restituzione in tempo — Nuovi titoli — Sentenza contumaciale.

Il Senato non ha facoltà di restituire in tempo contro una sentenza per lui pronunciata, sebbene il ricorrente mostrasse d'aver trovati nuovi titoli onde difendersi: in queste circostanze, quand'anche la sentenza Senatoria fosse contumaciale, non havvi altro rimedio oltre quello di ottenere dal Sovrano il beneficio della revisione, o restituzione in tempo.

In questi termini decideva il Senato Genovese colla sentenza del giorno 11 agosto 1826, nella causa Garibotto e Perelli, ref. D. Sticcha (*V. la nota Collez.*).

MATERIE DIVERSE.

Cancellazione d'iscrizione — Competenza.

Si proseguono le conclusioni intralasciate nel N.° precedente:

» Si rifletta in proposito, che altra cosa è la semplice dimora, altra il domicilio; che la legge dunque parlando della Provincia, in cui sia posta una parte dei beni ipotecati, ed abbiano il creditore ed il debitore loro dimora, non accenna la Provincia, in cui possa il creditore essere convenuto per ragione del domicilio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Inteso il patrio Legislatore ad agevolare il modo di ottenere la cancellazione delle iscrizioni, nel mentre ha dati nuovi effetti alla giurisdizione nascente dalla situazione dei beni ipotecati, questo ha fatto non indeterminatamente, ma nei casi, che pareano i più convenienti, e sono questi certamente tai casi, quello che vi si trovi una maggior parte dei beni, e quello che vi dimorino il creditore, ed il debitore. Nel primo caso è conforme alla ragione, che sia preferito il Tribunale, che già da se esercita giurisdizione sopra la maggior parte dei beni. Nel secondo il comodo delle parti il persuade egualmente.

L'ora discorsa, e non altra, sembra pure all'Ufficio già abbastanza provato, ch'essere debba l'intelligenza a darsi al secondo alinea dell'art. 61 del Regio Editto 16 luglio 1822.

Contuttociò altri argomenti concorrono ancora a dimostrarlo: primieramente, ammesso che il solo Tribunale di Prefettura della situazione dei beni potesse ordinare la cancellazione dell'iscrizione, ne sorgerebbe una contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo medesimo, in quanto che nella prima parte è detto, che la cancellazione può farsi mediante la consegna della sentenza, non tanto del Tribunale di Prefettura, di cui parla la seconda parte, quanto ancora dalla sentenza del Magistrato.

In secondo luogo la dizione usata = potrà essere portata innanzi il Tribunale di Prefettura = anzi di escludere, che portare si possa avanti altro Tribunale, o Magistrato, ne mostra la facoltà, ciascuno da se il vede.

In terzo luogo non ci pare troppo ragionevole, che quell'altro Tribunale o Magistrato, che potrebbe ora tuttavia, non essendosi cangiata la giurisprudenza in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

proposito, pronunciare se spetti o non la ragione dell' ipoteca iscritta, non possa similmente ordinarne la cancellazione.

S' aggiunga di più, che la derogazione alla legge prima non s' intende fatta se non è chiaramente espressa nella legge posteriore, o se non ne segue una vera contraddizione tra l' una, e l' altra.

Esaminata la questione a termini della disposizione dell' articolo 61 del Regio Editto 16 luglio 1822, ragionandone di poi secondo la giurisprudenza francese, sicuramente che allora l' istanza per la cancellazione dell' iscrizione essere dovea promossa avanti il Tribunale della situazione dei beni, ed a buon diritto così decideano quelle Corti, imperocchè la legge espressamente il comandava: l' art. 2159 era così concepito: *la radiation non consentie est demandée au Tribunal, dans le ressort duquel l'inscription a été faite.*

Ma la legge nostra, ben al contrario di stabilire che la cancellatura sarà dimandata al Tribunale, nella cui giurisdizione è stata presa l' iscrizione, dispone che sarà domandata al Magistrato, od al Tribunale competente, e soltanto nel caso che sia stata presa in più Uffizii delle ipoteche pone nella facoltà del debitore di chiederla al Tribunale della situazione della maggior parte dei beni, od a quello, nel cui territorio, oltre di trovarsi parte de' beni ipotecati, dimorano pure il creditore ed il debitore, il perchè dalla legge francese a niun patto ragione si può trarre d' intendere la legge patria, che da essa è tanto dissimile.

Posto in tale modo, e fermato, che la legge patria non concorda nella parte in discorso colla legge francese; che l' art. 61 del Regio Editto 1822 non ha per niente derogato alle ordinarie regole di giurisdizione, ma quelle ha seguite aggiungendo solamente nuovi effetti alla giurisdizione nascente dalla situazione della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cosa; considerato, che simile giurisdizione, che nasce dalla situazione della cosa come soltanto ampliata, e non creata di nuovo, non può avere luogo che nei casi, in cui l'aveva dapprima; che secondo le regole di giurisdizione, il Sacerdote anche in azione reale, quale ella è l'azione per la cancellatura d'un'iscrizione, non può essere convenuto che avanti il Supremo Magistrato, l'Ufficio conchiude, che non possano dal Tribunale lasciarsi le chieste lettere di citazione.

Torino, 28 aprile 1828.

Firmato Ferreri. »

Le surriferite conclusioni sono state confermate con decreto di voto del 29 a relazione del Conte *Ceca di Vaglierano*.

Simulazione — Commissario di polizia — Verbale — Confessioni risultanti dal medesimo — Prova.

Non è simulato il contratto per ciò solo che si confessi non essere stato sborsato il prezzo dell'acquisto, se pure si sostenga che lo stesso prezzo venne compensato con altri crediti.

Le confessioni attestate dal processo verbale esteso da un Segretario della Direzione generale di Polizia non fanno prova nel giudicio civile.

Queste sono le proposizioni colle quali si risolve un quesito, e che si evincono dalla seguente sentenza del 14 di settembre 1819 ref. D. Carro in causa Chiarella, Bonino e Giordano; esse furono sanzionate dal Senato di Genova dietro Conclusioni pienamente conformi dell'Ufficio dell'Avvocato Generale, sottoscritte Sticcha S. A. G. del 16 del preceduto luglio:

Ecco la sentenza:

» Atteso che la casa di che, dietro sentenza di questa Curia Arcivescovile, venne spropriato il prete Michel'

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Angelo Giordano, e la quale successivamente con atto del 20 dicembre 1817 venne per via di subastazione aggiudicata ad Angelo Cavanna che poi dichiarò d'averne fatto acquisto a nome e col denaro del convenuto Gaetano Bonino, era già stata per istromento rogato il 2 di gennaio 1815 dallo stesso Sacerdote Giordano venduta all'attore Antonio Chiarella che n'era in possesso al momento della subastazione; = Che l'anteriorità del titolo, proposto dall'attore a sostegno di sue domande, è per se sola sufficiente a mostrarne la giustizia, e quindi riesce inutile lo esaminare qual sia la forza legale degli atti operati dai Giudici ecclesiastici;

Atteso che il Gaetano Bonino non avrebbe giustificata la simulazione ond'egli pretendeva fosse viziato l'istromento del 2 di gennaio 1815, allegando come interrogato il Chiarella dal Segretario della Direzione generale di *polizia* di Genova il 19 di settembre 1817, intorno alla verità dell'acquisto, ei ne confessasse la simulazione; poichè primamente quell'atto *per se* sarebbe incapace di far prova in giudicio, e d'altra parte non conterrebbe la pretesa confessione; = Che infatti il Chiarella avrebbe sempre sostenuto la verità della vendita fattagli dal Sacerdote Giordano, ed avrebbe solo dichiarato intorno al pagamento del prezzo della medesima non esser vero ch'ei lo sborsasse in contanti, ma esser vero peraltro ch'ei ne desse il montare ammettendo a suo carico alcune compensazioni; . . . . . le quali confessioni non inducono la prova della proposta simulazione;

Il Senato, lette le Conclusioni dell'Ufficio Generale, revoca l'appellata sentenza.

Manda *reintegrarsi* l'attore nel possesso della casa . . . e restituirsi allo stesso le pigioni. . . . . .

Posizioni — Tacita confessione.

Le posizioni non si hanno pel solo silenzio come confessate, se manchino del *vista* del Relatore. Così ha deciso il Senato di Genova il 22 di luglio 1816 in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

causa di Francesco e Carlo Bancalari contro Paolo Ottone ref. D. Antola; e così pure ha pronunciato il Tribunale di Prefettura di Torino ref. I. M. Regis con sentenza del 19 di aprile 1828 in causa di Francesco Ferrera contro Carlo Merlo.

È da notarsi, che il disposto dal R. regolamento pel Ducato di Genova parte 1.ª, cap. 32, art. 2, è conforme a quello del lib. 3, tit. 15, § 2 delle generali Costituzioni.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bastia (Corsica), 3 *maggio* 1828. Il sig. G. è un vecchio maestro di scuole elementali di un piccolo Comune nei dintorni d'Ajaccio. I talenti di lui circoscritti nella brevissima sfera dell'insegnamento de' primi erudimenti mal soffrivano questa limitazione, come pure il divieto di progredire innanzi nelle altre parti dell'istruzione. La lingua latina avea fatto le delizie dell'età sua giovanile, e ripeteva sempre con trasporto: *Tityre, tu patule recubans sub tegmine fagi*, e volea egli, che i parenti di lui, ed altri giovanetti della patria sua non rimanessero privi dei piaceri, che fa gustare la letteratura antica. Ma opponevasi a' suoi desiderii una espressa proibizione della lingua latina fatta nota dall'ex-prefetto, il signor Lantivy. Tuttavia non fece gran caso il maestro di un tale divieto, e diede clandestinamente lezioni di latino a parecchi giovani del Comune. Accusato di ciò dinanzi al Tribunale, venne da questo assoluto. Appello avanti alla Corte Reale. Ivi comparso lesse egli stesso la sua difesa. *Ubinam sumus*, sclamava: altre volte un mio pari avrebbe avuto una grandiosa ricompensa, ed io in vece sono fra i criminosi, e mi è minacciata una pena. *O tempora!*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

o mores! Bonis operibus meis lapidatus sum. Ha in seguito provato, che il corso d'insegnamento ch'ei dava non era pubblico, ammettendovi soltanto i proprii figli, e quelli di un suo fratello, e di un cugino; che era bensì vero, che alcuni fanciulli allettati dall'armonioso suono del nominativo: *rosa*, la rosa; *ego amo*, io amo; *futurum fore ut*, ecc. venivano ad ascoltare le sue lezioni, ma che ciò non poteva far più grave l'accusa; e che quindi molto sperava nella giustizia di chi stava per giudicarlo. La Corte Reale ha confermato la sentenza dei primi Giudici.

Evreux, 6 *maggio* 1828. Questo Tribunale con sentenza del 25 dello scorso mese di aprile, proferita nella causa del principe di Clermont-Tonnerre contro gli Ospizii di Châlons, ha deciso, che la residenza momentanea dei membri della famiglia di un ex-ministro nei varii palazzi dei ministeri da esso occupati, non può stabilire il domicilio loro ne' suddetti palazzi, massime allorquando tali individui abbiano costantemente avuta un'altra residenza.

Parigi, 10 *maggio* 1828. Il Conte de Sèze, Pari di Francia e primo Presidente della nostra Corte di Cassazione, è passato il 3 del corrente da questa all'altra vita nel riposo de' giusti, dopo una lunga carriera illustrata da ogni maniera di virtù. Le pompe funebri dovute al suo grado ebbero luogo il 5. Dopo il sacrifizio di espiazione, il corpo fu condotto al cimitero del padre Lachaise. Il funereo drappo venne portato dai signori di Châteaubriand, Pari di Francia, Brisson, uno dei Presidenti della Corte di Cassazione, Laya, membro dell' Accademia francese. Il sig. Auger Segretario perpetuo di essa Accademia, di cui facea parte l'illustre defunto, ha detto un patetico ed eloquentissimo discorso sulla tomba di lui. Il signor Belloc, di S. Giorgio in Canavese, dimorante da gran tempo in Francia, ha fatto pubblica in questa circostanza una bellissima iscrizione latina.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lione, 12 *maggio* 1828. Siamo informati di una recentissima decisione della Corte di Cassazione di Parigi stata profferita il dì 8 di questo mese, che ragguarda ad un punto molto rilevante di criminale giurisprudenza. Eccone il genuino ragguaglio, che ci è giunto ieri da un nostro corrispondente: » Un testimonio stato citato per essere sentito avanti il Tribunale correzionale d'Espalion, dichiarò, che alcuni fatti relativi all' accusa gli vennero confidati dagli stessi inquisiti sotto la condizione di non farne parola. Il pubblico ministero ha conchiuso, perchè il testimonio fosse tenuto di denunciare questi fatti alla giustizia; ma il Tribunale ha pronunciato, che il suddetto testimonio non fosse tenuto di deporre che sopra que' fatti relativi all' accusa, di cui potesse essere informato altrimenti, che per la confidenza di essi inquisiti. Il sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si volle provvedere contro questa sentenza. Sostenne egli nella sua rappresentanza, che il testimonio chiamato dalla giustizia dovea rivelare a questa tutta ed intiera la verità, e che se altrimenti si procedesse, gl' interessi della società sarebbero gravemente compromessi: e la Corte, ritenuti i motivi svolti in essa rappresentanza, annullò nell' interesse della legge la summentovata sentenza del Tribunale d' Espalion.

Genova, 9 *maggio* 1828. Con Regie Patenti del 7 del corrente S. M. ha conceduto allo Stampatore Antonio Ponthenier, concessionario di un privilegio esclusivo per l' esercizio dell' arte litografica nella divisione di Genova, un termine di tre mesi per adempiere le obbligazioni impostegli dalle Regie Patenti del 28 di febbraio 1826.

Nizza, 12 *maggio* 1828. S. M. con sua R. Provvisione ha fatto facoltà a questo Reale Senato di dare il consueto corso alle Patenti del 7 di marzo ultimo, colle quali il Console Generale di S. M. il Re delle due Sicilie alla residenza di Genova avrebbe nominato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Domenico Corte a Vice-Console della prefata M. S. nella città d' Oneglia, suo porto, ed adiacenze.

Alba, 14 *maggio* 1828. Con Sovrane Patenti del 7 di questo mese S. M. si è degnata di concedere a questa Città la facoltà di aprire e tenere in ogni anno un mercato di bozzoli durante l'intiera stagione del raccolto dei medesimi.

Torino, 17 *maggio* 1828. S. M. con R. Provvisioni date in Genova il 7 del mese corrente si è degnata di autorizzare Antonio Freschieri, Bernardo Maria Giuseppe Golliet, Francesco Peirani, e Giulio Cesare Bergiotti ad autenticare tuttochè non Notai gli atti dipendenti dall' Ufficio di Segretario di Mandamento tranne peraltro quelli soggetti all' insinuazione.

— Con Regie Patenti del 29 di aprile p. p. S. M. avocando a sè la cognizione delle differenze che potessero insorgere tra la città d' Asti, ed i particolari interessati rispetto alle opere d' abbellimento di quella città, la medesima ha commesso ad una Commissione composta del Prefetto, dell' Intendente, e dell' Avvocato Fiscale della Provincia.

— Siamo richiesti dal sig. Filippo Busson stato nominato, con Regia Provvisione del 23 di marzo 1827, a commissario sollecitatore per li Regii Stati, esclusi i Ducati di Savoia e d' Aosta (V. *Diario*, vol. 9, pag. 221, e 256), di far noto ch' egli avendo prestato a termini della stessa Provvisione una malleveria di lire 8m. sul debito pubblico, si trova di presente in grado di esercitare l' ufficio suo, e che per quegli affari di maggiore rilevanza, che esigessero per avventura il parere di qualche giureconsulto, intende esso di valersi d' uno, che ha già notissima la fama presso il Foro piemontese, con cui è in regolare corrispondenza, e per mezzo del quale già ebbe a condurre a buon termine parecchie incumbenze importanti, che gli furono da varii committenti affidate.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 22

TORINO
24 maggio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Inappellabilità — Domande diverse — Qualità ereditaria — Tempo per deliberare — §. 4, lib. 5, tit. 5 delle RR. CC.

Non possono due creditori unire in una sola le loro dimande per rendere la causa di competenza del Giudice avanti cui sono proposte.

Allorchè una sentenza involve la decisione di un punto relativo ad un' entità indeterminata, la causa è appellabile, quantunque la dimanda principale fosse solo relativa ad una somma, a ragione della quale non si potrebbe appellare.

Quando l' erede è assegnato dal Giudice a deliberare sull' accettazione dell' eredità senza alcuna prefissione di termine, dee deliberare fra l' anno a pena di essere dichiarato erede puro e semplice.

L' ora fu signora Felice Bernardi con suo testamento del 12 maggio 1814 instituì in suo erede universale il di lei marito Carlo Bernardi col peso di pagare L. 550 alla signora Anna Viotti, e L. 500 alla signora Luigia Rubiolo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per la consecuzione dei suddetti legati vertì lite nanti la Giudicatura di Barge, nella quale intervenne ordinanza di quel sig. Giudice del 29 luglio 1819, per forma della quale venne il suddetto Carlo Bernardi assegnato a rispondere sulla dedottagli interpellanza relativa alla prenarrata qualità ereditaria.

Dopo alcuni altri atti seguiti nanti la stessa Giudicatura di Barge in seguito alle nuove leggi sulla Magistratura, la causa venne portata nanti il Tribunale di Prefettura di Saluzzo, ove le suddette legatarie chiesero tra ambe la somma di L. 1050 loro dovuta.

Diceva il Bernardi, che non volea essere erede della di lui moglie, e sostenevano le Attrici che non avendo egli deliberato fra l'anno successivo all' ordinanza suddetta del Giudice di Barge del 29 luglio 1819 dovea aversi per erede puro e semplice; ma questi replicava che non essendole stato dal Giudice prefisso alcun termine perentorio per dare le sue deliberazioni, meno fissatasi per quest' oggetto una monizione, era sempre in tempo ad emettere questa sua dichiarazione.

Il Tribunale considerò, che il tempo prefisso all' erede per deliberare sull' accettazione dell' eredità, allorchè viene eccitato dagli interessati, è di un anno a mente del § 4, tit. 5, lib. 5 delle RR. CC., che suolsi ancora alcune volte abbreviare dal Giudice;

Che non essendo stato al sig. Bernardi prefisso alcun termine per deliberare dal sig. primo Giudice, dovea sicuramente ciò eseguire fra il termine di un anno che la legge gli accordava, senza che fosse necessaria ulterior comminatoria, quando il tempo restava dalla legge prescritto, dimodochè con sentenza del 27 gennaio 1824 dichiarò il sig. Carlo Bernardi erede puro e semplice della di lui moglie, e lo condannò al pagamento dei suddetti legati nella somma di L. 1050 ed interessi dovuta alle Attrici tra ambe.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

. Mal pago di questa provvidenza il sig. Bernardi ne appellò al Senato, e la disse a lui gravatoria, sostenendo che con questa si creò una nuova giurisprudenza contraria ai principii generali, i quali insegnano, che i termini non decorrono se non sono fissati dal Giudice, e che l'erede può bensì costringersi a prendere qualità, ma non si intende averla presa, salvo lascii trascorrere il termine di un anno, o quell' altro che gli sia stato prescritto perentoriamente dal Giudice.

Le Appellate sostenevano il ben giudicato, che anzi dicevano, che siccome i legati loro fatti erano distinti, e non eccedevano individualmente le L. 1200, la causa non era appellabile.

Assegnatasi la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale, questi sul punto dell' inappellabilità in conclusioni 20 aprile 1825 sottoscritte Chiabò così imprese a ragionare:

Sebbene la somma, per cui è emanata la condanna, nel suo complesso, ed aggiuntivi gli interessi possa superare facilmente le L. 1200, non potrebbesi però ommettere il riflesso, che non un solo sarebbe il legato, ma due essenzialmente distinti, uno di L. 500, e l'altro di L. 550, cosicchè l'intentata azione non lascierebbe di presentare due domande fra di loro separate, e riflettenti diverse persone. Sotto tal rapporto ravvisata la presente causa non potrebbe al certo dirsi appellabile, ben essendo noto che non possono due creditori unire in una sola le loro dimande per rendere così l'istanza d'un valore tale a stabilire la competenza del Tribunale, innanzi il quale si sono provvisti.

Ma se si considera essere stato il Bernardi, non ostante le sue opposizioni, dichiarato erede puro e semplice della di lui consorte, egli è obvio che tale giudicato involve nel di lui interesse un' entità inde-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

terminata, mentre la qualità ereditaria essendo per se stessa una ed inscindibile, ne sorgerebbe la conseguenza, doversi detto Bernardi considerare per erede, anche rapporto a tutti gli altri che misurassero qualche ragione verso l'eredità.

Dietro queste considerazioni opinò il suddetto Uffizio potersi ravvisare appellabile la causa, e così conchiuse potersi pronunciare dal Magistrato.

Sentenziando il Senato col suo giudicato del 21 aprile 1827 proferto a relazione del sig. Presidente Dondona, rigettò l'eccezione d'inappellabilità, e confermando l'appellata sentenza del Tribunale di Saluzzo, condannò il Bernardi nelle spese e danni, oltre l'emenda.

Assicurazioni marittime — Società anonime di tali assicurazioni — Arresto personale — Art. 2063 del codice civile — Art. 32 del codice di commercio.

Col seguente giudicato in data del 16 di ottobre 1826 del Senato Genovese in causa Sturla e Rossi riportato nella nota *Collez.* si è pronunciato intorno alla questione seguente:

Gli amministratori mandatarii ed agenti d'una società anonima qual'è la Compagnia delle Assicurazioni marittime di Parigi, sono, o no tenuti personalmente e soggette all'arresto personale pel pagamento delle somme assicurate dalla Compagnia?

Ecco il fatto:

Il Senato con sua sentenza del 21 di luglio 1826 rivocando una sentenza pronunciata dal Tribunale di Commercio l'8 di luglio 1824, condannò per tutti i mezzi dalla legge permessi, compreso l'arresto personale, Angelo Sturla, e Giovanni De la Rue nella qualità d'incaricati delle Compagnie Reale, e Generale di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi per le assicurazioni marittime, a pagare a Gerolamo Rossi la somma di L. 46m. moneta di Genova.

Angelo Sturla fece istanza innanzi al Relatore ebdomadario, onde fosse dichiarato non esservi luogo ad alcuna obbligazione od esecuzione personale contro di lui in seguito dell'anzidetta sentenza, e fondava la sua domanda sulla espressa disposizione dell'art. 32, Codice di Commercio, ov'è scritto = *Les administrateurs* (d'una società anonima) *ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.... Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.* =

Il Relatore ebdomadario rigettò le istanze d'Angelo Sturla, e dichiarò esecutoria personalmente contro di lui la sentenza del 21 di luglio 1826.

L'ordinanza del Relatore fu confermata dal Senato.

Sentenza; atteso che non potrebbe dubitarsi, che il Magistrato colla sua sentenza del 21 di luglio, della cui esecuzione si tratta, abbia riconosciuto nella sottoscrizione della polizza di sicurtà marittima fatta nella Città di Genova da Angelo Sturla per la Compagnia Reale di Parigi, e per il Direttore, sebbene abbia espresso con procura, l'efficacia di quell'obbligazione personale e diretta, che l'uso del commercio costituisce nel commissionario, o sostituito del principale mandatario di una Compagnia di assicurazioni marittime stabilita in estero Stato dirimpetto all'assicurato, con cui contratta, qualunque siano le disposizioni dell'art. 32 del Codice di Commercio rispetto alla responsabilità degli amministratori delle società anonime contemplate dal precitato Codice di Commercio, tostochè il Magistrato ha esplicitamente condannato per tutti i mezzi dalla legge permessi, e coll'arresto personale tanto Angelo Sturla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nella qualità come dagli atti, quanto tutti li partecipi ed interessati nella Compagnia Reale di Parigi; = Che perciò le instanze fatte da Angelo Sturla onde essere dichiarato libero da ogni obbligazione personale o solidale rimpetto all' assicurato sarebbero in opposizione alla cosa giudicata, che si vuol eseguire; = Che per conseguenza hassi a dire fondata l' ordinanza del Relatore ebdomadario, di cui si è domandata la riparazione, la quale dichiarò esecutoria personalmente contro detto Angelo Sturla la sentenza del Magistrato del 21 di luglio scorso, come è stato dalla medesima disposto;

Il Senato pronuncia non farsi luogo alla domandata riparazione; doversi mantenere, siccome mantiene ferma l' ordinanza del Relatore ebdomadario del 21 di settembre ultimo scorso, e condanna Angelo Sturla nelle spese, ed emenda.

MATERIE DIVERSE.

Madre — Nipoti di fratello.

Il seguente Albero genealogico chiarisce la specie, che ci venne proposta in una lettera prolissa e confusissima, e la spiegazione, che noi vi apporremo sotto, forse appagherà il desiderio di colui, che ci volle interrogare:

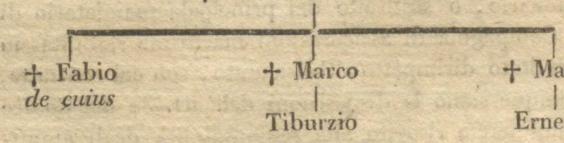

A termini della ragion comune la madre Clelia succederebbe al figlio Fabio, esclusi i nipoti Tiburzio ed Ernesto, per non concorrervi fratelli germani del defunto. Ma siccome, giusta il disposto dalle RR. CC. lib. 7, tit. 7, § 5, la madre e gli altri ascendenti

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

materni non si ammettono alla successione intestata de' loro figliuoli o discendenti, qualora vi siano fratelli del defunto quantunque solo consanguinei, o loro discendenti per linea mascolina, perciò la madre rimane esclusa dai nipoti mediante la legittima.

Ordinanze consensuali di condanna — Lite contestata — Ipoteca — Art. 30 e 43 dell' Editto ipotecario.

Ci venne indiritta dall' Avvocato Gioachino Fornovi la seguente lettera, con preghiera di farla pubblica nel nostro *Diario*:

Signor Compilatore,

Ardisco pur io di far palese il mio qualunque pensamento intorno alla dilicatissima quistione, che formò il soggetto delle due lettere inserite nel giornale forense di V. S. (num. 19 e 20 di questo mese, pag. 297, e 315). Già ebbe ella la degnazione di menzionare in esso giornale (vol. 7, pag. 256) il 1.° volume della mia Opera intitolata: *Commentario sul R. Editto del 16 di luglio* 1822, al quale terranno dietro gli altri, che ne formano il compimento; ed ivi ragionerò pure estesamente sulla rilevantissima quistione medesima, di cui intendo di fare nella presente alcune brevi parole.

Senza indagare io se l' antica massima dietro cui si poteva denegare alle ordinanze consensuali l' ipoteca, fosse fondata più sul difetto di non preceduta contestazione per parte del debitore, ovvero sulla presunzione di collazione, sembrami che il sostenere oggi in tesi generale che tali ordinanze non producono ipoteca, sia un voler far addizioni alla legge, e pronunciare una pena da essa non voluta.

A così opinare m' induce principalmente la grande differenza di posizione di cose al proposito tra l' antico, e l' attuale regime ipotecario.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sotto quello l' ordinanza di consenso potevasi tenere occulta sino all' epoca in cui si voleva far valere, in guisa che colpo di sorpresa riesciva pei terzi, quando se ne faceva uso, e così con giusta ragione la mancanza di preceduto strepito di giudicio concorreva a non attribuire alle medesime l' effetto ipotecario di cui godevano li giudicati a cui aveva preceduta una discussione, che in certo qual modo li aveva fatti pubblici.

Per contro secondo l' attuale sistema tale ordinanza dee essere denunciata al Pubblico mediante la pubblicità dell' iscrizione; il che equivale di certo alla pubblicità che può dare il dibattimento del giudicio.

Il secondo motivo lo desumo dacchè l' articolo 3o dell' Editto accorda l' ipoteca giudiciale alle sentenze, ed ordinanze, eziandio contumaciali, dalla loro data; eppure massime al riguardo di queste lo strepito giudiciale è pressochè di niuna entità, al punto che il solo tacito consenso del debitore si è ciò che constituisce la contestazione della lite, e la base del giudicato; perchè non produrrà lo stesso effetto il consenso espresso del debitore? Sembrami perciò non essere realmente la formale contestazione, che constituisca il giudicato, ma bensì l' intervento del Giudice competente.

Per altra parte io tengo per cosa più consentanea alla ragione il non ricorrere per l' interpretazione dell' attuale regime alle massime vigenti sotto quello delle ipoteche occulte, per non paralizzarne l' effetto, giacchè l' attuale tutto si fonda sulla pubblicità dell' iscrizione, e doversi piuttosto considerare che *cessante causa cessat effectus;*

Inoltre l' ipoteca giudiciale altro non è che l' effetto della giusta conseguenza dell' autorità pubblica di cui ne diviene il compimento; in altri termini: è la guarentigia del giudicato; onde perchè si dovrà fare una

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

distinzione tra li giudicati che emanano, dopochè il debitore di mala fede esaurì tutti li mezzi per evitare la condanna, e quelli in cui questo con buona fede ad essi si sottomette? così ragionando bisognerebbe supporre che leggi eccitino il litigio piuttosto che evitarlo.

La pubblica autorità del Giudice, la sola che caratterizza l' atto giudiciale, e che li distingue dai convenzionali o privati, interviene tanto in un caso che nell' altro.

A spingere la cosa al sommo, tutto al più si potrebbe esigere che l' ordinanza di consenso passata nanti li Tribunali non collegiali contenga l' espressione che il Giudice = *condanna*, *o dichiara tenuto il debitore a pagare* = e che così in modo indubitato spieghi il carattere d' autorità che egli interpone all' atto: d' altronde sembrami più conforme alla ragione d' applicare alla questione il principio che *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Nel secondo volume della menzionata opera mia mi sono appoggiato, a sostegno di quest' opinione, anche a ciò che si desume dalle disposizioni del regime ipotecario di Francia che già fu fra noi vigente, dietro le quali l' ipoteca giudiciale è accordata, ed alle sentenze arbitramentali dopo che sono rivestite dell' ordinanza d' *exequatur* dal Presidente del Tribunale, non che agli *expédiens volontaires* da esso omologati, li quali si possono paragonare alle ordinanze di consenso, poichè nè in quelle, nè in queste non vi precede cognizione di causa, nè formale contestazione di lite, ed il Giudice interviene solo onde darle un carattere di pubblica giudiziale autorità; cosicchè havvi identità di ragione per applicare alle dette ordinanze consensuali lo stesso principio riguardante l' ipoteca.

Che dal riflesso, che le leggi patrie non conoscano gli arbitramenti, non ne segue che siasi con ciò di-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

chiarato, che le ordinanze di condanna consensuale non partecipino degli effetti che la legge accorda ad ogni giudicato nel concernente l'ipoteca.

Se poi non sarà fondato il mio qualunque parere, non si potrà a meno di convenire essere la materia ipotecaria quella che in giurisprudenza rimane la più estesa, e lascia spazioso campo agli Scrittori, che danno opera a cose forensi, la discussione a cui dessi si accingono, tanto più quando essa rimane corredata da casi pratici, e dal paralello delle diverse analoghe legislazioni, e dall' appoggio dei giudicati che rispettivamente su di essi emanano, mediante li quali resta fissato il vero di lei spirito, onde la legge giunga a produrre il salutare effetto che si propose, cioè di allontanare le funeste conseguenze che al Pubblico arrecava il sistema delle occulte ipoteche, senza però toccare le amicali convenzioni in buona fede contratte, e senza obbligare le parti ad innoltrarsi senza necessità in liti, ed alterare tra esse quell' armonia che tanto influisce anche sulla pubblica prosperità.

Vado tuttora indugiando nel pubblicare i successivi volumi della mia Opera, onde poterla arricchire di parecchi nuovi giudicati, che si proferiscono alla giornata sulla materia dai Magistrati Supremi. Il 1.° vol. di essa fu molto ben accolto dal Pubblico, e singolarmente da più Maestrati, e Professori della Facoltà legale; e mi lusingo, che non lo saranno meno i successivi, attorno a' quali sto lavorando.

Mi perdoni V. S. il recatole disturbo, e mentre la priego d' inserire nell' utile suo *Diario* questa mia, mi protesto ammiratore dei lumi profondi di chi ha già discusso la quistione medesima nello stesso suo Giornale, e mi rassegno con singolarissima, e predistinta stima,

Di V. S.

Torino, 22 maggio 1828.

Dev.mo Obb.mo Servitore
Avvocato Gioachino Fornovi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Credito — Assegnazioni — Cessione — Rinuncia dell' ipoteca dotale — Presunzione di titolo — Moglie — Beneficio *cedendarum actionum* — Notificazione di cessione.

Colle seguenti massime state sancite dal Senato di Genova con sentenza profferita il 22 di giugno ref. D. Buraggi in causa Marcenaro e Penco, si dà compiuta risposta ad un proposto quesito:

» Il creditore, al quale fu data la facoltà di entrare in possesso d' uno stabile, e di esigerne le pigioni in estinzione del credito suo, è in diritto di chiedere la totalità del medesimo, se non provisi ch' egli realmente fece delle riscossioni.

» Questa massima non è limitata, per quanto risulti provato, che il creditore medesimo fu riconosciuto in padrone dal conduttore del fondo, le di cui pigioni era in facoltà di percepire.

» Il debitore che notificato di varie cessioni fatte a suo carico si tace sulle medesime, nè si lagna, fa credere che il debito suo sussista qual si è ceduto.

« Il beneficio *cedendarum actionum* non compete al possessore convenuto al rilascio in azione ipotecaria. Il creditore anteriore, qualunque pregiudicio abbia cagionato col fatto suo quanto alle sicurezze del proprio credito, è in diritto di farne valere l' ipoteca contro i possessori dei fondi sui quali per convenzione o per legge gli compete.

» Le rinuncie ai diritti d'ipoteca per quanto generalissime, consentite in favore d' alcuno, s' intendono ristrette alla persona ed aventi causa del rinunciatario, nè possono favorire un terzo qualunque.

» L' esistenza del decreto necessario sotto l'antica Legislazione per la deputazione del consigliere onde abi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

litare la donna a contrattare, si presume quando non possa prodursi, se siasi nell' instromento enunciato come visto dal Notaio, e tanto più se apparisca che il marito abbia con un fatto positivo approvata l'operazione della moglie ».

Quitanza di vendita — Fitto anticipato — Insinuazione — Diritto — Art. 42 della tariffa.

In risposta ad una lettera di un nostro Associato riportiamo qui le parole medesime di un valente patrio Scrittore, per noi menzionato e commendato alla pag. 471 e seg. del vol. 9 di questo *Diario*:

Se col nome di quitanza si volesse occultare un atto di trasmissione di stabili, mobili, crediti, ecc., sarebbe dovuto il diritto come vendita, o cessione secondo che la natura dell'atto lo permetterà.

Il pagamento anticipato del prezzo dell'affittamento non dà luogo ad alcun diritto di quitanza.

Posizioni — Risposta alle medesime — Deposito — Corsa pronuncia.

A compimento di quanto già si è detto in risposta ad un associato (pag. 332 del num.° precedente), dobbiamo qui ripetere, che le risposte alle posizioni debbono darsi personalmente e giudicialmente; che non corre però la pronuncia, se prima non si è fatta fissare la monizione per le risposte, e avanti chi abbiansi a dare (Sent. senat. in causa Nicolini e Vonzo del 3 di febbraio 1827 ref. D. Bolla, riportata nel vol. 9, pag. 279 di questo *Diario*); e che non corre neppure essa pronuncia, quando il ponente non faccia entro le mani del Segretario l'opportuno deposito dei diritti di tali risposte (Sent. del Tribunale di Prefettura di Torino ref. I. M. Regis, in causa Rappetti contro Favetti del 16 di maggio 1828).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pisa, 14 *maggio* 1828. Con sentenza profferita dalla nostra R. Ruota in causa Senn e Comp. contro Sebastiano Nocetto si è sanzionata la massima, che quel negoziante, il quale non fa premura, che gli venga consegnata la merce pervenuta nelle mani del corrispondente del venditore, fa credere ch' egli sia contento di riceverla al momento dell' arrivo della nota del costo, e del pagamento del medesimo.

Marsiglia, 17 *maggio* 1828. Le cose del nostro commercio, che sembravano andar lente alcun tempo fa, vanno di presente prosperando: poche sono le cause che presentino discussioni avanti i Tribunali, da cui si possa dedurre un discreto, anzi all' opposto vi sono frequenti litigi tutti attivi. Le lettere di Parigi giunte col corriere d' oggi recano, che negli ultimi fallimenti, che sono stati pronunciati da quel Tribunale di commercio con sentenza del 13 del corrente mese, figurano i seguenti negozianti, cioè i signori Hue, Roux, Noury e Laurent.

Annonay, 18 *maggio* 1828. Nei motivi di una recente sentenza profferita dal Tribunale di Tournon nella causa Martin e Forot si legge fra le altre cose quanto segue: » Giusta i riscontri, che il Tribunale si è procurato dai Dottori della facoltà di Monpellieri, è costante, che, secondo l' uso invalso in questa città, si obbligano soltanto i parenti dell' inquilino d' una casa arredata, morto in seguito d' una polmonia, a pagare il letto, nel quale giaceva il malato, mentre i Professori di questa scuola ritengono per certissimo che non v' abbia che gli abiti e gli altri oggetti applicati alla persona affetta da tale malattia, che possano aver partecipato del contagio * ».

---

* *È però da notarsi, che parecchi valenti medici fanno quistione se la tisi sia contagiosa o no. Standosi al semplice raziocinio si potrebbe credere non contagiosa. Ma nelle cose mediche si dee star più a' fatti, che a' raziocinii dedotti dall' analogia, o da preconcepite teoriche. Stando adunque a' fatti, noi veggiamo ciascun*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ciamberì, 18 *maggio* 1828. Con R. provvisione del 13 di questo mese S. M. si è degnata di far facoltà alle Suore di S. Agostino di Pont-Beauvoisin di tener aperta al Pubblico la loro farmacia, unica nel paese.

Novara, 20 *maggio* 1828. S. M. ha firmato il 7 del corrente una tabella per la conferma de' seguenti soggetti a Procuratori presso il Tribunale di Prefettura sedente in questa Città, siccome già attuali Causidici Collegiati dinanzi il Tribunale medesimo; essi sono: Avvocato Giustino Canonica, Carlo Tettoni, Pietro Motta, Gerolamo Renato Perdomi, Avvocato Giacinto Ferraris, Avvocato Gaetano Milanesi, Gio. Cagnardi, Francesco Antonio Bianchini, Avvocato Silvano Graj, Dionigio Marescotti, Gio. Spreafico, Dottore Legale Luigi Mongini.

Torino, 24 *maggio* 1828. Con R. Patenti del 25 di febbraio p. p. S. M. ha esteso agli impiegati dell' Amministrazione del debito pubblico ne' R. Stati di Terra-ferma il prescritto dalle R. Patenti del 22 di marzo 1824 per la ritenuta del due e mezzo per cento sui loro stipendii, e per lo stabilimento della loro pensione di ritiro, non che per quella delle vedove e pupilli loro.

— S. M. con R. Patenti del 13 del mese corrente ha nominato il Cavaliere Ignazio Guirisi, già volontario

---

giorno moltissimi i casi, in cui la tisi si comunica dall' un coniuge all' altro. V. a questo proposito il vol. 2 *degli* elementi di polizia medica *del Prof.* L. Martini, *capo X, ove si tratta* ex professo *delle* malattie ereditarie, che possono essere d' ostacolo al matrimonio. *Il dotto Professore in questo capo, e nei precedenti, nei quali imprese a ragionare partitamente* della libertà dei maritaggi, e de' matrimonii disuguali e malsani, *ha esposto molte cose degne della considerazione del giurisperito-pubblicista.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

all' Uffizio del signor Avvocato Generale presso il R. Senato di Piemonte, ad Assessore nel Tribunale di Prefettura d' Alba; l' Avvocato Bartolommeo Bona, già Assessore nel Tribunale d' Asti, ad Assessore in quello d' Alessandria; l' Avvocato Lodovico Florio, già Assessore nel Tribunale d' Alba, ad Assessore in quello d' Asti; e l'Avvocato Lodovico Bianco, già Giudice di Cesana, ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di Susa.

— Con altra provvisione del giorno medesimo, S. M. ha nominato i seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del nostro Senato: *Giudici.* Avvocato Andrea Guglielmi Giudice a Cesana (Susa), di prima nomina; Avvocato Luigi Cane a Cornegliano, traslato da Monforte; Avvocato Carlo Emanuele Ferreri, di prima nomina (Alba); Avvocato Giorgio Sarzana a Cocconato, traslato da Dogliani (Asti); Avvocato Emilio Proglio a Dogliani, da Cocconato (Mondovì). — *Segretarii.* Notaio Giacomo Grosso Segretario del mandamento di Carmagnola, già Sostituito Segretario del Tribunale di Prefettura di Torino; Notaio Giorgio Falabrini Segretario del mandamento di Cava, di prima nomina; Notaio Filiberto Denabian Segretario di quello di Verrez, di nuova nomina.

— S. M. con R.e Patenti di pari data si è degnata di autorizzare Gio. Francesco Gatti a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' uffizio di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura.

— Con altre Patenti del 19 del corrente maggio S. M. ha pure conceduto la stessa autorizzazione ad Umberto Ferrand per l' ufficio di Segretario di Giudicatura.

— Dopo lunga malattia, è passato il 20 del corrente a vita migliore, il Causidico Collegiato Gio. Andrea Deabbate, uno fra i più anziani del Venerando Collegio de' Causidici di Torino, essendovi stato aggregato sin dal 1788.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA'. *Cenno intorno ad alcuni doveri naturali — Calunnia — Contumelia — Frode — Furto — Offese.*

La *calunnia*, ovvero la falsa imputazione di colpa, la *contumelia*, ossia l'oltraggio fatto con parole, la *frode* ed il *furto* (il quale si dice *rapina*, quando è commesso palesemente), sono crimini di lesa umanità più o meno gravi, secondo che privano l'uomo di un maggiore o minor bene.

A freno dell'ingiusto aggressore ed a difesa dell'innocente prescrive la legge naturale, che ciascuno i suoi più efficaci uffizi e la sua forza interponga. Chi reca oltraggio ad un uomo il reca a tutta la umana natura.

L'offesa, che si è fatta, non riparandosi, continua e si rinnova, cosicchè in vece di cancellarsi col tempo si rende anzi maggiore e più dannosa. Per la qual cosa spetta primieramente all'autore di quella l'emendarla in ogni più compiuta maniera; ed in secondo luogo ciò spetta anche a chi trascurò d'impedirla.

Nè solamente le disavventure prodotte dall'altrui malizia vogliono da' nostri simili allontanare, ma quelle eziandio, per quanto si può, alle quali sono i medesimi per propria infermità, e per funeste vicende sottoposti. Il sovvenimento all'indigente, all'afflitto il conforto, l'ospitalità al passeggere s'hanno da annoverare tra' sacrosanti doveri di natura. D'uomo ha l'apparenza soltanto chi non si commuove fruttuosamente nel vedere l'umanità necessitosa. Come rider si può mentre sospira e piagne il fratello? La sventura ed il bisogno, che premono un altro, forse tra poco nel variar di fortuna travaglieranno te stesso. Con qual fronte aspetterai allora l'altrui soccorso tu, cui a tempi migliori fu ignota la pietà? ....

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 23

TORINO
31 maggio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Opera pia — Esecutore testamentario — Parroco *pro tempore* — Sottomissione di bene e fedelmente amministrare — Lib. 5, tit. 1, § 19 delle RR. CC.

Il Parroco pro tempore *nominato esecutore testamentario d' un' Opera pia non è tenuto prestare la sottomissione prescritta dal* § 19, *lib.* 5, *tit.* 1 *delle RR. CC.*

Con testamento 2 maggio 1817, e codicillo 9 agosto 1819 il sig. Francesco Maria Andrea Gianolio, fatti alcuni legati a favore de' suoi parenti, istituì in sua erede universale l'anima propria ordinando che dall'esecutore testamentario fossero realizzate tutte le sue sostanze, e, pagati i legati, debiti, ecc., ogni restante somma fosse impiegata a censo, e cogli annui prodotti si dovesse pagare alla Chiesa Parrocchiale di S.ta Maria di Torino l'annua somma di L. 90 per la novena del SS.mo Natale, e quella di L. 44 per quattro perpetui anniversarii in suffragio dell'anima sua, e di altri suoi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

congiunti, e con ogni rimanente somma poi si facessero celebrare tante messe basse da *requiem* di preferenza nella suddetta Parrocchiale di S.ta Maria, sia in suffragio dell' anima di esso testatore, che dei trapassati di sua famiglia.

Nominò quindi in suo esecutore testamentario il sig. Notaio Demangone, e questo mancando per qualunque motivo nominò il sig. Curato *pro tempore* della ridetta Parrocchiale.

Resosi defunto il testatore Gianolio, e qualche tempo dopo pure il Notaio Demangone, il quale avea passato nella sua qualità di esecutore testamentario come sovra l' opportuno atto di sottomissione, il sig. Teologo Angelo Barbiè, quale provvisto della Parrocchia di Santa Maria, e così come subentrato al Demangone nella qualità sunarrata, e come amministratore dell' Opera pia Gianolio, evocò nel 1825 nanti il R.o Tribunale di Prefettura di Torino il sig. Nicola Amedeo Vachieri, onde ottenerlo condannato a favore di detta Opera pia al pagamento di alcuni censi decorsi, e da esso dovuti.

Comparso in giudizio il Vachieri oppose che il sig. Attore non fosse persona legittima a rappresentare l' Opera pia, non avendo desso passata alcuna sottomissione, nè potesse a ciò supplire quella passata dall' in allora defunto Notaio Demangone.

Ma il R.o Tribunale di Prefettura suddetto con sentenza 27 dicembre 1825, assecondando il voto spiegato dal R.o Fisco, che cioè l' instituzione dal Gianolio fatta dell' anima propria a sua erede per la qualità dei pii officii da lui ordinati, non constituisse un' Opera pia, che avesse una determinata forma, la quale abbisognasse d' una speciale fondazione, e dovesse avere da se li particolari suoi amministratori, onde figurare la persona dell' erede separata dall' eredità, la quale perciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avesse diritto di ottenere dagli esecutori testamentarii la consegna di quanto fosse in essa eredità caduto, ed il rendimento dei conti dell'amministrazione da loro avuta, al qual fine fosse prescritta la sottomissione;

Ma che stabilisse un'opera non consistente che nel continuato uso dei proventi da farsi dai medesimi esecutori testamentarii perpetuamente, e da quelli stessi, che avessero ragione di promuovere l'esecuzione della volontà del testatore, i quali se avessero dovuto prestare la sottomissione prescritta dalla R. Legge l'avrebbero prestata a loro stessi, cosa che contraddicesse ad un'ora alla ragione, ed ai principii di giurisprudenza, dichiarò non ostare le eccezioni fatte dal Vachieri alla legittimità del giudizio, e mandò maturarsi nel merito i rispettivi incumbenti.

Ne appellò tosto il Vachieri da tale sentenza al Supremo Magistrato dicendola nulla come contraria al disposto dal § 19, lib. 5, tit. 1 della Regia Legge, e dopo alcune contestazioni, assegnatasi la causa a sentenza, si mandarono deferire gli atti all'Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste sotto il 29 dicembre 1826 del tenor seguente:

» Vuolsi col § 19, lib. 5, tit. 1 delle RR. CC. che » *ogni esecutore* testamentario di qualsivoglia stato, » grado, e condizione egli sia, e così *niuno eccettuato* » debba, nel termine di un mese dal giorno della » morte del testatore, passare avanti il Giudice del » domicilio del testatore un atto *di sottomissione* di » bene e fedelmente eseguire la disposizione, e di » rendere avanti lo stesso Tribunale annualmente il » conto, e ciò *prima d' ingerirsi* nell'amministrazione, » *sotto pena di decadere* dalla medesima, ed altre » anche arbitrarie al Senato in caso di renitenza, od » altre circostanze *non ostante qualsivoglia dispensa o* » *liberazione* ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Analizzando il riferito §, l' aggiunto *ogni*, premesso ad *esecutore testamentario*, ed il *niuno eccettuato* che vi segue, importano letteralmente che tutti gli esecutori testamentarii vi furono compresi, e così tanto quelli, che per avventura si fossero dai testatori designati in primo luogo, che li sostituiti per compierne le funzioni in caso di cessazione dei primi, o di non assunto incarico da questi; sì gli uni, che gli altri vestono la stessa qualità qualora da chi li nominò non siansene diversificate le funzioni.

Soltanto li sostituiti trovansi prescielti condizionalmente, ma l' obbligo di prestare sottomissione, racchiudendo perciò e quelli puramente, e semplicemente designati, e quelli che all' evento della condizione stabilita trovansi ai primi surrogati; e ciò lo comprova vieppiù il riflettere che detta sottomissione debba prestarsi *sotto pene eziandio arbitrarie* al Senato in caso di renitenza, e che è tolta alli testatori la facoltà di dispensarne o liberarne i nominati, imperocchè ben iscorgesi essere stata una cotale disposizione dettata da imperiosi motivi d' ordine pubblico, e che per veruna guisa non debbe essere lecito il contravvenirvi, locchè giusta la nota massima da Ulpiano indicataci (*leg.* 29 *ff. de legib.*) accade eziandio qualora alcuno » *Salvis verbis legis, sententiam eius circumvenit* ».

Con tutta agevolezza si farebbe frode alla legge, ove contro l' essenza stessa della cosa s' intendessero privilegiati li sostituiti esecutori testamentari . . . .

Ed in vero ai testatori cui fosse desiderio contro l' enisso voto della legge di dispensare gli esecutori testamentarii, basterebbe nominassero a sostituito quello, che in principal modo vorrebbero prescielto all' amministrazione coll' avvertenza di deputare esecutore testa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mentario persona, la di cui situazione le fosse d' impedimento ad assumere l' affidatale incumbenza . . . .

Ma attenendosi eziandio ai pretti termini *ogni esecutore*, non semplice frode, ma forza aperta si farebbe ai medesimi volendo escludere alcuna sorta d' esecutori testamentarii dalla necessità di prestare la sottomessione come sovra imperiosamente voluta.

Non resta ora che a vedere se il Curato di Santa Maria dal Gianolio sostituito al Demangone trovisi dalla predivisata legge contemplato.

Aprendo le tavole testamentarie scorgesi che il Demangone fu nominato esecutore testamentario, e che le sue funzioni si estendevano al compimento di tutte quante le disposizioni nel testamento contenute.

Quindi e la liquidazione dell' eredità, e l' impiego delle somme, e l' esazione dei capitali, ed il pagamento dei legati annui e fissi, e l' adempimento di varii pii lasciti, ed in fine la versione dei rimanenti redditi nell' annua celebrazione delle messe (senza necessità di farle celebrare in una data chiesa, o ad un altare fisso), in qual uso volle convertito l' asse ereditario a favore dell' anima propria erede universale, tutto cadeva negli attributi dell' esecutore testamentario.

Nell' imprendere poscia a nominare il Curato di S.ta Maria, non scemò alcuna delle incumbenze surriferite, tutte le comprese eziandio, essendosi meramente attenuto a spiegare che mancando per qualsiasi motivo detto Demangone, nominava esecutore testamentario a sua vece il Curato *pro tempore* di detta chiesa.

Nominò il Curato di Santa Maria apertamente esecutore testamentario, e non semplice amministratore dell' erede universale ed Opera pia; e le incumbenze eguali in ogni parte a quelle del Demangone, importano pure desse una non dissimile qualità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

D'altronde detta qualità non potè variare per la successiva evenienza dei casi, per essersi forse dal Demangone liquidata già ogni cosa, e scontati li debiti ed i legati, discendendo essa dal testamento, ed essendo in detta qualità sola nominatamente espressa che si fece dritto al Curato di prendere ingerenza.

Inutile resta perciò di ricorrere al fatto che nè anco apparirebbe della cessazione delle persone alle quali furono lasciati legati annui, e da che oltre alla erede avente una esistenza perpetua, vi sono anche legatarii da essa distinti, però di natura eguale, ai quali debbe provvedere chi si trova prescelto all'adempimento delle disposizioni del fu Gianolio, e così suo esecutore testamentario.

Ciò posto fu in senso l'Ufficio che il sig. Sacerdote Barbiè, Curato di Santa Maria, il quale non prestò sottomissione alcuna, e s'ingerì nell'amministrazione dell'eredità Gianolio, fosse a termini del citato § 19, lib. 5, tit. 1 delle RR. CC. decaduto dalla qualità confertagli, e non si fosse persona legittima ad esercire le azioni a detta eredità spettanti.

Di più dietro tale considerazione scorgendosi l'Opera pia Gianolio priva d'amministratore, mentre conchiuse potersi dal Supremo Magistrato dichiarare ostare alla sentenza di cui si trattava li motivi di nullità dal Vachieri opposti, conchiuse pure potersi deputare a curatore dell'eredità Gianolio il signor Priore del Collegio de' signori Causidici, affine promovesse le parti opportune avanti lo stesso Magistrato per la nomina di un amministratore della detta eredità, e dell'Opera pia, in cui fu ordinato doversi la medesima convertire.

Ma il Reale Senato con sentenza del 28 di aprile 1828, ref. D. Pullini, dichiarò non ostare i motivi di nullità dal Vachieri opposti alla sentenza del Regio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tribunale di Prefettura il 27 dicembre 1825; doversi la medesima confermare, e rimettersi la causa, e le parti nanti il detto R. Tribunale per la di lei esecuzione, e colla condanna del Vachieri nelle spese, danni, ed emenda di due scudi.

Conto — Rendimento del medesimo — Tempo — Presunzione.

Nella causa Grendi, Parodi e Costa il R. Senato di Genova proferì sentenza sotto il 10 di febbraio 1826 ref. D. Demaurizi, riportata nella nota *Collezione Gervasoni*, con cui si è sancita la massima seguente:

Allorquando hassi un rendimento di conto in riguardo ad un tempo posteriore, si presume che un conto eguale sia stato reso pel tempo anteriore, specialmente laddove l'ultimo sia stato riconosciuto senza alcuna riserva.

Ecco la sentenza:

» Atteso che la sentenza del 30 aprile 1819 degli arbitri Scotto e Caviglia, e l' altra del 27 agosto 1823 degli arbitri Granara, Sanmichele e Passano, ed anche le parti stesse ammettono, che i conti della società instituita il 7 febbraio 1797, per fabbricare e vendere cappelli, tra l' Antonia Parodi vedova Costa, e il minore Gioanni Battista Costa suo figliastro, sonosi resi pel tempo anteriore al 15 luglio 1807, mercè gl' inventari, presentati dalla vedova al tutore testamentario Gioanni Battista Piuma, e pel posteriore al 20 agosto 1812, mercè gli altri inventari passati tra essa Antonia Parodi, ed il medesimo Gioanni Batt. Costa;

Che egli è similmente ammesso, che Gioanni Batt. Costa applicato per professione alla fabbricazione di cappelli, uscì di sua minorità il 22 ottobre 1808, e prese molta parte, ed ingerenza nel commercio sociale;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che da testimonii uditi dai secondi arbitri è risultato, che nel decorso della società, e così per anche nel tratto di tempo in quistione, si tenevano libri, o scartafacci, e note delle compre, vendite, ed altre operazioni sociali; che coll' intervento del Gio. Battista solevano compilarsi gli usati inventari, e che i suddetti libri, scartafacci e note erano lacerati, ed impiegati ad uso della bottega;

Che niuna osservazione, protesta o riserva per la mancanza dei conti, di cui si parla, non fu mai fatta, nè sull' inventaro del 20 agosto 1812, tuttochè scritto dal medesimo Gio. Battista; nè sugli altri due del 20 giugno 1814, e 24 luglio 1815, tuttochè fin dal 1813 il Gio. Battista avesse cessato di coabitare coll'Antonia Parodi; nè nella divisione de' mobili sociali fatta il 6 novembre 1815, tuttochè la società fosse già terminata dal 21 del precedente ottobre; nè per ultimo nelle due note, o conti dati dal Gioanni Battista nel 1816, tuttochè in queste note, per differenti cause, egli si tenesse creditore di ll. 3378. 8. 19;

Che dopo questi fatti, non può ragionevolmente credersi, che sieno mancati i conti sociali nel lungo tratto di tempo di cui si tratta: imperciocchè 1.° dopo la maggioranza del Gio. Battista, quei conti poterono legittimamente farsi tra esso e l'Antonia Parodi senza intervento del tutore Piuma, e senza altra formalità; 2.° per l'ingerenza che avevano nel negozio il Gioanni Battista e i giugali Grendi, e per le note e scartafacci in cui erano riferite le operazioni della società, questi conti poterono con tutta facilità essersi fatti; 3.° la cura, con cui sono stati fatti gli altri conti ed inventari, non permette di credere, che siansi trascurati quelli del tempo intermedio; 4.° senza premettere questi conti, non sarebbesi permesso di lacerare gli scartafacci, e le

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

note di bottega, tenuti al solo fine di verificare lo stato della società; 5.° se questi conti non fossero stati fatti, o il Gio. Battista gli avrebbe esatti come i seguenti, o ne avrebbe protestato negli inventari successivi, o non avrebbe versato in cassa il danaro della bottega di *Banchi* da lui amministrata, o ne avrebbe fatto un capo di suo credito nelle pretese da lui eccitate dopo la risoluzione della società;

Attesochè a così pensarla non osterebbe il dire che non appariscano in quel tratto di tempo profitti sociali, come si erano ottenuti nei precedenti, giacchè le circostanze in quell' intervallo poco favorevoli al commercio, e diverse novità, ed esperienze dispendiose fatte nella fabbrica, e nella lavorazione, persuadono facilmente ciò, che i primi arbitri avvisarono, cioè, che la negoziazione sociale, in quel tratto di tempo, non sia stata tanto prospera, onde supplire a tutte le spese occorrenti, ed al mantenimento della famiglia, il quale, anche alla tassa stessa del 13 marzo 1799 fissata dal tutore Piuma, avrebbe da se solo importato la considerevole somma di lire 11010, e che sia quindi derivata la disparità di ll. 4455, che si osserva tra l'inventaro del 15 luglio 1807 in ll. 19436, e l'altro del 20 agosto 1812 in lire 14981;

Attesochè in questo stato di cose non entra in esame la quistione di diritto, se senza libri possa esservi rendimento di conti, ma la ragione persuade, che nel concorso di tutte le riferite circostanze, il conto precedente e susseguente necessariamente suppongono il conto intermedio .....

Il Senato pronuncia non esser luogo ad obbligare la detta Antonia Parodi ad un particolare rendimento di conto della negoziazione sociale, avutasi tra lei, e l'ora

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fu Gioanni Battista Costa suo figliastro, nell'intervallo tra gl'inventari del 15 luglio 1807 al 20 agosto 1812.

MATERIE DIVERSE.

Giuramento suppletivo — Quitanza — Presunzioni — Non numerata pecunia — Eccezione relativa — Consuetudine commerciale.

Le seguenti massime, che si ricavano dalla sentenza proferita dal R. Senato di Genova il 12 di marzo 1827 in causa Rotondo, Sturla e Webb, risolvono alcuni quesiti stati recentemente proposti:

» Le frasi onde taluno dichiara in privata scrittura di ricevere una determinata somma siccome prezzo di merci vendute, contengono una quitanza, ed inducono la prova della reale numerazione del danaro, la quale fa piena fede a termini degli articoli 1319 e 1322 del Codice Civile, e non può distruggersi col soccorso di sole presunzioni, sebbene fossero gravi ed urgenti.

» La consuetudine, che vuolsi invalsa tra negozianti, di lasciare delle ricevute pure e semplici colla intelligenza verbale di passarne il montare ad altre persone per conto del creditore, non potrebbe, sebbene fosse assistita da altre molte congetture, rendere inapplicabile l'accennato principio.

» Però in quelle circostanze può il Giudice volere che il debitore liberato debba assicurare col proprio giuramento com'ei pagasse veramente a termini dell'ottenuta quitanza ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Luogotenente Giudice — Ordinanza nulla — Domanda per danni e spese contro di quello.

Sul ricorso di Gio. Sacchi, che chiedeva dichiararsi tenuto il Notaio N. N. Luogotenente Giudice di . . . . al risarcimento dei danni e spese da accertarsi, o quanto meno lasciarsi contro il medesimo lettere di citazione a comparire a tal uopo dinanzi al Tribunale di Prefettura di questa capitale, per avere profferito in una di lui causa contro la vedova Teresa Mozetto un' ordinanza con vision d' atti senza voto di Assessore, e così pronunciato un giudicato nullo, ed inoltre ingiusto per li motivi svolti nel suddetto ricorso, sono intervenute conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale del 21 state approvate dal Tribunale con decreto di voto del 24 di maggio 1828 ref. I. M. Regis: esse conclusioni sono del tenor seguente: » Le RR. CC. ai §§ 4 e 5 *delle sentenze* dispongono, che sia tenuto il Giudice al risarcimento dei danni, interessi e spese, nel caso che la sentenza sua sia dal Tribunale superiore dichiarata nulla, e che sia mandato ad esso di profferirne altra, e ciò perchè quella sentenza più non facendo diritto fra le parti, arreca loro pregiudicio nel senso, che, quale atto stato inutilmente fatto, è cagione alle parti medesime di superflue spese, e di ritardo al conseguimento dei loro averi;

» Ma quando la sentenza non viene dichiarata nulla nell' interesse delle parti, che continua tuttavia a far diritto fra loro, e non diventa perciò un atto inutile, non ha più luogo quel pregiudicio dalla legge in considerazione avuto, ed il conseguente suo risarcimento, sia pur soggetta a qualunque vizio di nullità essa sentenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» In questo caso pertanto non trattandosi di sentenza dichiarata nulla, o di farla dichiarare tale nell' interesse delle parti, non può dirsi tenuto il sig. Luogotenente Giudice Notaio N. N. al proposto risarcimento dei danni per la sentenza da lui pronunciata, alla quale si oppone di nullità, nè si debbono lasciare contro di lui lettere di citazione ad un simile effetto.

» Il perchè l' Ufficio conchiude non farsi luogo a quanto si supplica ».

Coeredi — Procure di questi — Diritti d' insinuata — Art. 39 della tariffa.

Passandosi un instromento di procura, in cui diversi coeredi autorizzino un solo procuratore ad accettare in loro nome un' eredità, non si crede dovuto che un sol diritto, per trattarsi qui di uno stesso interesse; ma se la suddetta procura fosse passata dagli uni per accettare, e dagli altri per rinunciare, si pensa, che siano dovuti più diritti a motivo che ciascun coerede agisce per interesse proprio.

Con ciò si risponde ad un quesito di un Notaio: e tale sentimento è del sig. Direttore Sismondi, autore della nota *Raccolta delle provvidenze Regie e Camerali sui dritti d' insinuazione.*

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 15 *maggio* 1828. I ditenuti in carcere per debiti, giusta gli usi nostri, quantunque avvenga, che i creditori loro non abbiano fatto la consegna degli alimenti, ovvero non abbiano osservate le altre prescrizioni in proposito, non sono tuttavolta posti in libertà, ma si hanno prima a compiere altre formalità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il ditenuto trovandosi nell' accennato caso, è condotto all' udienza pubblica del Tribunale, ivi dee rimettere al Giudice il ricorso pel rilascio; ed il Giudice stesso dopo aver letto ad alta ed intelligibile voce quel ricorso, domanda, se per avventura alcuno vi sia nell' Uditorio, che si opponga all' addimandato rilascio, e nessuno rispondendo, ordina, che il richiedente sia posto in libertà. Oggi ne abbiamo avuto un esempio nella causa di Olivia Wilmont-Serres, sedicente Principessa di Cumberland, stata posta in libertà dopo l'adempimento delle formalità summentovate in forza d' ordinanza del Giudice Bayley.

Parigi, 23 *maggio* 1828. Il voto del pubblico e della Magistratura è stato esaudito: il sig. Henrion de Pansey è stato nominato a Primo Presidente della Corte di Cassazione in vece del Conte de Sèze.

— Nell' udienza del 21 di questo mese, nella causa della casa di commercio Haurie de Xerez incaricata delle provviste dell' armata francese nelle Spagne contro Lapierre, ha deciso, che una sentenza, la quale dichiari nulla una obbligazione soltanto pel seguente motivo = *attesochè la causa è illecita* =, non può venire riformata per non essere bastantemente *motivata*, allorquando dall' atto stesso, e dalle altre circostanze apparenti dalle carte, e documenti prodotti risulta, che tale atto non ha avuto diffatti una causa lecita.

— Il Tribunale di commercio ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Falcimagne, Jaloureaud, Loget e Bouvet, Bauclair, Tisserne, Feré e Cabany.

Genova, 27 *maggio* 1828. È uscito il fascicolo 2.°, vol. 3 della nota *Collezione dei giudicati* del nostro R. Senato, compilata dall'Avvocato Niccolò Gervasoni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Fra gli articoli principali nel medesimo contenuti sonosi notati i seguenti: — *Confessione; indivisibilità; interessi — Purgazione d' ipoteche; subastazione; diritto d' offerta; creditori illiquidi; curatore — Privilegio del venditore; riserva del dominio; iscrizione; ipoteca legale — Affrancazione; enfiteusi; laudemio; libri; presentazione; presunzione — Mutuo e vitalizio; compensazione; conto scalare — Posizioni; Avvocato; dichiarazioni.*

Torino, 31 *maggio* 1828. S. M. con R. Patenti del 21 del cadente mese si è degnata di permettere all' Avvocato Francesco Del Bò, di Bressana, Mandamento di Casatisma, di stabilire il suo domicilio nel Regno Lombardo-Veneto.

— Con altra provvisione della stessa data S. M. si è degnata di restituire in tempo Federico Carlevaris di Nizza-Monferrato, Segretario del Mandamento di Scopa, a prestare la malleveria.

— Con R. Patenti del giorno medesimo S. M. ha autorizzato Francesco Perotti a ricevere ed autenticare, quantunque non sia Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura di Mandamento.

— Con Sovrana provvigione del 23 dello stesso mese di maggio S. M. ha fatto facoltà a Giacinta Trolli e Giambatista madre e figlio Martin di continuare a far uso della firma *Luigi Marendazzo e Comp.* per l' esercizio del negozio e fabbrica d' acquavite e liquori, già dal suddetto esercito in questa capitale, di società con Luigi Gambarova e Giuseppe Carpano.

— Gli Eredi Botta, Tipografi in questa Città, hanno fatto pubblico un manifesto d' associazione ad una nuova edizione del *Corpo del diritto civile*, conforme

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

all' edizione Torinese dell' anno 1782. Saranno adoperati in questa ristampa caratteri nuovi e buona carta, e presiederà alla correzione un Avvocato Collegiato. Ogni due mesi, a cominciare dall' imminente giugno, verrà fuori un fascicolo, due de' quali formeranno un volume. Il prezzo dell' Opera, che risulterà di vol. 2, è stabilito a L. 40, e l' associazione, che si riceve dai Librai Balbino, Bocca, Pomba, Pic, Reviglio e Rubiglio, sta aperta sino a tutto il dicembre 1828. Dopo questo termine il prezzo sarà di L. 50. Noi raccomandiamo caldamente ai Forensi la lodevole impresa dei Tipografi Botta.

— Il *Giornale Ecclesiastico di Alessandria* prosegue, come per lo addietro, a prendere in prestanza dal nostro *Diario* quegli articoli, che gli possono convenire: nel suo n.° 9 della 1.ª quindena di questo mese, pag. 67 e seg., ha tolto dal num. 14 di esso *Diario* la sentenza, che noi vi avevamo riferita del 22 dello scorso marzo. Non pretendiamo già noi di vietare al Compilatore di quel foglio di ristampare i nostri articoli, ma vorremmo che il medesimo nel torli avesse la compiacenza di citare la fonte donde li ha tratti, e nulla più.

— Due errori sono corsi nel num.° precedente di questo Giornale. Sotto la *rubrica di Marsiglia*, pag. 349, lin. 14, si legge — *dedurre un discreto*, e si ha a leggere — *dedurre un discredito*. Sotto la *rubrica* poi *di Torino*, pag. 350, dove si sono riportate le nuove nominazioni fatte da S. M., si è qualificato il Cavaliere Ignazio Guirisi, nominato ad Assessore nel Tribunale di Alba, per Volontario nell' Uffizio del sig. Avvocato Generale di S. M. presso il Senato di Piemonte, quando dovea dirsi Volontario in quello del sig. Procuratore Generale della stessa M. S.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Varietà. = Ricopiamo qui un articolo desunto da un giornale forense di Francia, che ci è giunto col corriere d'oggi: — *Grasse*, 16 *di maggio* 1828. La nostra città, che fu non ha guari il teatro di un orrendo crimine, fu pure spettatrice il 10 del corrente dell'esecuzione dei colpevoli, cioè di Francesco Maillan, e di Francesca Doussan, accusati d'avere di complicità tra di loro, dopo che vissero per alcun tempo in criminosa corrispondenza, tentato alla vita di una sorella della suddetta Francesca Doussan, con averla a replicati colpi di stile gravemente ferita, per quale crimine furono condannati alla pena capitale. L'Abbate Paul, degnissimo ministro dell'altare, con amorevoli esortazioni, e parole di consolazione, è pervenuto a inspirare ne' due rei i più vivi sentimenti di pentimento e di cristiana rassegnazione. Francesco Maillan, sebbene semplice coltivatore, avea fatti alcuni studii, ed ha composto il giorno innanzi, che dovea essere condotto al supplizio, un' *ode lamentevole*, in cui sonosi, fra le altre, notate le strofe seguenti:

Accourez, peuple chrétien,
A ce funèbre entretien,
Pour écouter la complainte,
Des plus infâmes amans,
Victimes de la contrainte
Des plus noirs dérèglemens.
En présence des autels
Du Rédempteur et des mortels,
Considérant le crime
Comme le fruit d'un bienfait,
D'immoler cette victime
Nous conçumes le projet.

Nous voilà donc résolus
Au délit inattendu;
Transportés d'un vil courage,
Armé d'un fer assassin,
Sur la victime la rage
Termina notre dessein.
Adieu peuples ici présens,
Adieu mère, adieu parens:
Considérez nos alarmes
Et le juste repentir;
Daignez répandre des larmes:
Adieu . . . . . nous allons mourir.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 24 TORINO 7 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Tribunale del domicilio delle parti — del seguito contratto — Beni posti in giurisdizione di altro Tribunale — Cancellatura d' ipoteche sopra essi beni — Competenza.

Con instromento del 23 di novembre 1824 rogato Ayassa, Pietro Scarzelli fece acquisto da Gio. Battista Cauda d' una casa posta sul territorio di Canale, contrada denominata dell' Ospedale, pel prezzo e condizioni, di cui in esso instromento, e fra queste, stante la dichiarazione del venditore Cauda essere la detta casa sua propria, libera e franca da ogni peso, vincolo, servitù, canone ed ipoteca, si è stipulato l' indistinta evizione, e perpetua manutenzione sotto pena di tutti i danni e spese.

Avvedutosi tosto l' attore Scarzelli, che esistessero quantità d' iscrizioni ipotecarie, non tanto contro il detto Cauda, quanto contro Carlo e Giuseppe Raposo, precedenti proprietarii, che tutte colpivano la casa sud-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

detta, proponendo l'azione *ex empto* evocò il Cauda dinanzi al R.° Tribunale di Torino, e conchiuse dichiararsi il medesimo tenuto a fare entro un dato termine prefiggendo cancellare tutte e singole le iscrizioni ipotecarie suddette, ed a rendere franca e libera, giusta la fatta promessa, la detta casa, sotto pena de' danni, e massime per non poter conseguire nella rivendita di essa verun prezzo, ed eziandio che fosse lecito all'attore di fare a spese del convenuto quelle parti ed incumbenti, che occorressero, onde conoscere se fosse gravata di privilegii, ed a rendernela libera.

Frattanto prima di entrare in merito sulla formale instanza del Cauda, perchè si pronunciasse sul punto se allo stato della medesima, tendente in sostanza a far devenire alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopra fondi posti nel circondario di Alba, potesse il Tribunale di Torino risguardarsi come competente, emanò sentenza del medesimo sotto il 18 di novembre 1825, con cui conforme al voto del sig. Avv.° Fiscale ha dichiarato non essere la causa di sua cognizione, e doversi quella rimettere come rimise colle parti avanti il Tribunale competente, che designò esser quello della situazione dei beni, sui quali gravitano le iscrizioni, della cui cancellazione si trattasse.

Ebbe allora ricorso il detto Scarzelli al Tribunale di Alba, ove evocò il Cauda, rinnovando le prese conclusioni, e questi oppose pur ivi di bel nuovo l'incompetenza del Tribunale stesso, quale instanza fu accolta con sentenza del 13 di febbraio 1827.

In questo stato di cose ricorse l'attore all'Eccell.^{mo} Reale Senato, a cui in forza dell'art. 26 del regolamento annesso al R.° Editto del 27 di settembre 1822 è riservato di provvedere nel caso di conflitto di giurisdizione fra due Tribunali, e quel Supremo Ma-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gistrato con decreto di voto del 9 di aprile 1827, previe conclusioni dell'Uffizio del sig. Avvocato Generale, rieccitando la giurisdizione di questo Tribunale, mandò al medesimo di conoscere e decidere nella causa, della quale si tratta.

Le precitate conclusioni sono in data del 5 di aprile 1827, e si trovano concepite come segue:

» Il vedere, che il Tribunale di Prefettura di questa Città, e Provincia non credette di sua competenza la causa innanzi esso intentata dal Ricorrente Pietro Scarzelli contro Gio. Battista Cauda, amendue dimoranti in questa Città, ma bensì essere piuttosto tale causa di spettanza del Tribunale della situazione de' beni, cioè di quello d' Alba;

Il vedere, che il Tribunale d' Alba giudicò per lo contrario, che, trattandosi di un' azione meramente personale, la causa doveva essere di competenza di quello di Torino. Questa divergenza sembra che presenti in certo modo il caso di conflitto di giurisdizione, per cui debbasi trarre i' art. 26 del Regolamento annesso al R. Editto 27 settembre 1822 ad applicazione favorevole pel Ricorrente, il quale non avrebbe nè appello, nè altro mezzo giuridico onde far valere le sue ragioni.

Ma però occorrerebbe l'osservare, che le istanze del Ricorrente, dirette a che da questo Supremo Magistrato si conoscesse nel merito della sua causa, non potrebbero a fronte del citato articolo avere alcun effetto; posciachè secondo il letterale senso di tale articolo, e l'induzione che si può trarre dal § 15, lib. 3, tit. 10 delle RR. CC., non che a tenore delle massime stesse dal Magistrato ricevute, come da decreto 2 gennaio scorso, susseguito a conclusioni dell' Ufficio del 20 dicembre 1826 sul ricorso Sordi contro Gandiglio, non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ha il Senato altra ispezione in tali occorrenze, che sul mero punto di conflitto, e questo sciolto dee rimandar la causa, rieccitando la giurisdizione del Tribunale che crederà competente, il quale fin d' ora a parer dell' Uffizio sarebbe il Tribunale di Prefettura di Torino, pel motivo che trattasi veramente d' azione personale *ex empto*, e di declaratoria *juris* se il venditore Cauda, molestato dall' acquisitore Scarzelli, amendue, come si disse, dimoranti in questa Città, sia o non tenuto a curare a proprie spese la cancellazione delle iscrizioni sullo stabile venduto.

Ciò non di meno per lo bene della giustizia, ed a scanso di nuovi incumbenti, che tornano ad evidente danno del Ricorrente, non dissente l' Uffizio, che, per l' oggetto unicamente indicato dall' Uffizio medesimo, vengano rilasciate lettere di citazione contro il Gio. Battista Cauda, salvo che il Magistrato, attesa la chiarezza della quistione, e per una maggiore celerità del procedimento, e nella circostanza che la decisione sarebbe più propriamente per l' osservanza della legge, credesse di dover pronunciare sulla semplice supplicazione del Ricorrente, rieccitando con suo apposito decreto la giurisdizione del Tribunale di Torino, che si crede essere competente, siccome consta eziandio essersi praticato in altri casi, allorchè trattavasi v. gr. dei Tribunali, che per ragion di cause sui contratti illeciti avevano creduto di dover dichiararsi incompetenti per non essere ancor ad essi nota la diversa giurisprudenza stata adottata dal Magistrato in seguito a suo decreto 10 giugno 1825 sul ricorso Pugnone, e successivo R. Biglietto 17 febbraio 1826 ».

Recatasi quindi di bel nuovo la causa avanti il R.° Tribunale di Torino, pronunciò questi la sua definitiva sentenza sotto il 12 di maggio 1828.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Confessione — Scindibilità.

Nella causa *utrinque* Pittaluga il R. Senato di Genova proferì sentenza il 26 di maggio 1826 ref. D. Clavarino, riportata nella nota *Collez.*, con cui si è sanzionata la seguente massima:

Colui che confessa la verità del suo debito ed aggiunge di volerlo compensare fino a concorrenza con altro suo credito, non può pretendere alla applicazione in suo favore della massima di diritto, per cui la confessione non può scindersi, se il credito per lui dedotto non sia provato.

Gio. Battista Pittaluga chiedeva dinanzi al Tribunale di Commercio di Genova la condanna del proprio figliuolo Niccolò al pagamento del montare di una quantità di formaggio, e ne poneva in fatto la provvista ed il credito.

Il convenuto in risposta confessava, essere vero come egli avesse dal padre la merce anzidetta; competergli però il diritto della compensazione avvegnachè foss' egli creditore di somma maggiore, cioè di L. n. 600 per montar d' una cambiale, e di L. n. 581 e 80 per egual somma pagata in conto d' un debito paterno.

Il Tribunale di Commercio con sua sentenza del 9 di dicembre 1824, considerando che le risposte del convenuto ammettevano il credito del padre, e non presentavano la giustificazione dei fatti sui quali voleasi fondare la pretesa compensazione, condannò Niccolò Pittaluga al pagamento della somma dall' attore reclamata, salvi i diritti che gli potessero competere in riguardo ai crediti per lui allegati.

Appello al Senato. — Niccolò Pittaluga querelava quella sentenza quasichè i primi Giudici avessero contravvenuto alle disposizioni dell' art. 1356 del codice

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

civile, per cui è solennemente dichiarato che la confessione giudiciale fa piena fede, e non può scindersi.

Domandò quindi che quella sentenza venisse annullata.

Sussidiariamente conchiuse perchè la sentenza medesima venisse rivocata siccome ingiusta, e onde provarne l' ingiustizia presentò i titoli giustificativi del suo credito.

Il Senato riconobbe che la sentenza non era nulla; accolse però le conclusioni sussidiarie.

Sentenza. — Atteso che se il Niccolò Pittaluga figlio non negò di dovere al Gio. Battista Pittaluga di lui padre le L. 1320 2, per la vendita e netto ricavo delle 77 forme di formaggio *grivera*, egli ha però nel tempo istesso dichiarato, che questa somma doveva compensarsi colle due partite, delle quali asseriva di essere creditore verso del padre, l' una cioè di lire nuove seicento, valuta non pagata di una cambiale cedutagli, e l' altra di lire nuove 581 e cent. 80, per altrettante pagate per conto dell' attore;

Atteso che se il Tribunale di Commercio di Genova non ammise la detta compensazione, egli è perchè il primo credito non era contrastato, ed il secondo non era giustificato;

Atteso che però in questo giudizio di appello avrebbe il detto Niccolò presentato, 1.° la lettera di cambio del 24 di gennaio 1824 per lire nuove seicento, ceduta da lui al padre per valuta intesa e dal padre esatta; 2.° non sôlo il conto passato fra Pietro Antonio Zina ed il detto Gio. Battista Pittaluga, da cui risulta che Cipriano Pittaluga pagò al detto Zina, creditore del suddetto Pittaluga, la partita di lire nuove 581 e 80, ma anche la lettera del medesimo Cipriano, da cui apparisce avere egli pagata la detta somma per conto dello stesso Niccolò;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Atteso che il Gio. Battista Pittaluga non ha provata la supposta imputazione in altri conti col figlio delle predette due partite ;

Atteso che il giuramento suppletivo richiesto dal padre non potrebbe aver luogo, nè per maggiormente provare il suo credito, che non è contraddetto, nè per assicurare la pretesa imputazione, di cui non si è data la benchè menoma prova, ma si dovrebbe in vece deferire al figlio, il quale avendo dimostrato il proprio credito, escluderebbe in tal modo quella imputazione ;

Il Senato revoca, attese le nuove pruove, la sentenza del Tribunale di Commercio del 9 di dicembre 1824; e riformando la stessa, previa la dichiarazione doversi ammettere, siccome ammette la detta compensazione, assolve il Niccolò Pittaluga dalla domanda del Gio. Battista Pittaluga, prestato però dallo stesso Niccolò il giuramento che in altri suoi conti col padre non sono state compensate, o in altro modo imputate, od estinte in parte, o in tutto le dette due partite di lire 600, e di lire 581 e 80.

MATERIE DIVERSE.

Comandanti delle provincie — Sindaci delle Comunità — Facoltà di aprire osterie — Contravvenzione relativa — R. Patenti del 9 dicembre 1818.

I Sindaci comunali si arrogano talvolta alcune facoltà, che non hanno, siccome sarebbe quella di concedere permissioni per l'aprimento di osterie, facoltà, che solo compete ai Comandanti delle provincie. Chi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

apre albergo senza tale autorizzazione è punibile con pena pecuniaria in principale, e corporale in sussidio, giusta le circostanze de' casi. Un recente esempio lo abbiamo nella sentenza pronunciata il 23 di maggio 1828 dal Tribunale di Torino ref. I. M. Regis nella causa del R. Fisco del Mandamento di Ceres contro Francesco Robetto, accusato di contravvenzione all'art. 1.° del regolamento annesso alle R. Patenti del 9 dicembre 1818 per avere il 14, 15, e 16 di agosto 1827 aperta ed esercita in sua casa, posta nel *Migliero*, borgo di Bonzo, osteria, vendendo vino al minuto, e dando da mangiare a chicchessia senza avere ottenuto la debita permissione. Con essa sentenza fu esso Robetto condannato in conformità dell'art. 13 del citato regolamento alla multa di L. 25, e sussidiariamente alla pena del carcere per giorni tre e nelle spese.

Servitù — Obbligo relativo — Insinuazione — Dritto.

Un Associato al *Diario*, al quale già abbiamo risposto nel numero precedente colle parole stesse del sig. Sismondi Direttore dell'Insinuazione e Demanio, c'interroga di bel nuovo sopra un'altra quistione, che risolveremo eziandio col parere del medesimo: » L'obbligo imposto all'acquisitore di soffrire che si passi sul suo terreno, o che si attinga dell'acqua dal suo pozzo, e certe altre servitù inerenti al fondo venduto, non possono aumentare il prezzo stipulato, questo peso non profittando ad alcuno dei contraenti, e confondendosi colla proprietà stessa, della quale egli diminuisce, e non aumenta il valore, non può perciò dar luogo a verun maggior dritto ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ordinanze consensuali di condanna — Contestazione di lite — Ipoteca — Art. 30 e 43 del Regio Editto 16 di luglio 1822.

Il sig. Avv.° M. A. Beraudi, Giudice del Mandamento di S. Salvatore, provincia d'Alessandria, ci ha indiritta la seguente lettera, che noi crediamo pregio dell'opera l'inserire nel nostro giornale. Essa riguarda la quistione medesima già trattata dall'Associato di Saluzzo, e dall'Avvocato Fornovi (V. pag. 297, 315, e 343 del vol. corr. di questo *Diario*):

Signor Compilatore;

Nella mia qualità di Giudice Mandamentale ho dovuto convincermi dell'importanza somma, che presenta la questione risguardante alle ordinanze di consenso sul punto, se possano o non produrre ipoteca giudiciale: nanti le Giudicature più frequenti seguono le ordinanze di tal fatta, e tuttodì si presentano creditori, che, studiosi di assicurare vieppiù il loro interesse, cercano di procurarsi dei titoli di alcuna efficacia. Ravvisando quindi utilissima la discussione di un tal punto, venne in capo anche a me di palesare il debole mio parere, con specificare quanto più ho potuto la questione, onde adattarla ai casi più frequenti e farvi alcune osservazioni, ch'io la pregherei inserire nel commendabilissimo suo Giornale, ove però non le ne ritrovasse indegne.

Propone Sempronio avanti il Tribunale, essere creditore di lire 100 verso Tizio, il quale ammettendo senza contraddizione di sorta, s'accordano fra di loro sui modi e termini del pagamento: sovra del che interviene per parte del Giudice, e di consenso d'entrambi la condanna nelle guise tra di loro acconsentite.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1.ª *Proposizione.* — Quest' ordinanza contiene appunto una condanna spontanea, non seguita in giudizio contenzioso, nè preceduta da contestazione di lite,

Perchè in essa il debitore non ha contraddetto in modo alcuno alla domanda del creditore, e non ha perciò vestita nè anco la qualità di *reo*, che consiste nel negare, e difendersi;

Perchè dove non è nè contraddizione, nè contesa, non v' è lite, e non v' è giudicio, come dimostra la definizione di questo: dove non v' è giudicio, e non v' è lite, non può esservi contestazione di lite, come lo prova l' etimologia e la significazione di questa parola, e la triplice di lei divisione dai Forensi introdotta; e persino quella, che chiamano contestazione di lite *affermativa*, non va disgiunta dall' idea del contenzioso (Richeri Jurispr. Univ. tom. 12, § 330);

Perchè segue da ciò, non esser vero, che qualunque risposta del debitore basti per formare la contestazione di lite; ma la medesima, per operare un tale effetto, debb' essere in qualche modo contraddicente alla domanda del creditore;

Perchè tale infatti e non altrimenti è anche lo spirito del § 2, tit. 6, lib. 3 delle RR. CC., come il dimostra e il titolo sotto cui è rapportato, nel quale non si tratta che di contenzioso, e la circostanza che, essendo il § composto di due parti tra di loro correlative, e di cui l' una non può intendersi in senso all' altra opposto, le *risposte del reo*, delle quali parla il Legislatore nella seconda parte, debbono riferirsi a quelle, di cui parlò nella prima, e che ivi nominò *eccezioni*;

Perchè se la cosa fosse altrimenti, non si sa più quali mai possano essere le ordinanze di condanna spontanea non precedute da contestazione di lite, e delle quali però parlano assai frequentemente i Giureconsulti;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Perchè in fine un' ordinanza concepita in termini uguali già fu proposta al Supremo Magistrato, il quale ravvisolla appunto di condanna spontanea, non seguita in giudizio contenzioso, nè preceduta da contestazione di lite, come si ricava dalla Sentenza Senatoria in causa Torriglia c. Ferrero rapportata dall' Osasco nella sua decis. 133, sebbene fosse allora già vigente l' Editto del Duca Emanuele Filiberto del 1561, da cui fu desunto il citato § della R. Legge.

2.ª *Proposizione.* — Si fatta sorta d' ordinanze non ponno adunque produrre l' ipoteca giudiziale, che nasce dalle altre sentenze ed ordinanze in forza delle RR. CC. e delle altre Leggi in proposito successivamente emanate,

Perchè in sostanza altro non sono che private convenzioni, e nell' intrinseco non hanno maggior efficacia delle private scritture; proveranno per esempio, che Tizio si è confessato debitore di lire 100 per mutuo, ma non proveranno, che il mutuo sia veramente seguito; e sarebbe singolare, che l' autorità del Giudice dovesse far prova d' un fatto, di cui non fu informato nè per la sua presenza, nè per cognizione di causa; tanto manca, che il solo di lui intervento, la sola sua autorità constituisca il giudicato, il quale misura la sua maggior forza dalla cognizione di causa;

Perchè infatti è massima costante, che queste ordinanze sono nulle, lorquando contengono contratti relativi a stabili, o che i contratti stessi non sussistono = Che desse non servono a stabilire prevenzione di causa = Che sono ammessibili i capi per riprovare le dichiarazioni in esse fatte = Che può opporsi alle medesime l' eccezione *non numeratae pecuniae* (Osasc. citata decis., et passim);

Perchè le leggi, che indussero la ipoteca giudiciale, contengono una giurisprudenza singolare in paragone al Dritto comune, giusta il quale *nonnisi per pactum*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

conventum hypotheca contrahitur, exceptis casibus privilegiatis (Thesaur. lib. 1, quaest. 85, N.° 8), e l'ipoteca giudiziale non era nota alle leggi Romane; giacchè non bisogna confonderla col pegno pretorio, il quale non si acquistava che in forza della presa dei beni fatta dall' esecutore a ciò delegato (L. 26, ff. de pignerat. act.);

Perchè segue da ciò, non doversi il disposto delle leggi, che indussero l' ipoteca giudiziale, estendersi a quegli atti, che non sono in esse nominativamente compresi, e tanto meno quando ne sembrano esclusi dal loro contesto, e dal loro spirito: onde è generale opinione degli antichi Decidenti, e Trattanti Sola, Thesauro, Osasco, Ab-Ecclesia, ed altri in essi citati, non meno che de' recenti Giureconsulti, che tali ordinanze non producono l' ipoteca suddetta voluta dalle RR. CC., e dai precedenti Editti relativi, perchè in esse leggi nominativamente non contemplate, anzi escluse dal loro contesto, il quale nei luoghi risguardanti al proposito non s' aggira che sul contenzioso;

Perchè segue dalli principii sopra riferti non doversi le ordinanze in discorso intendere comprese nè anco nel prescritto dell' art. 2123 del codice civile, nè nella sezione 2, cap. 2 del R.° Editto ipotecario; sia dacchè ivi non si tratta, che di atti seguiti in contenzioso = *in giudicio*, *en jugemens*; sia dacchè esse non si trovano ivi contemplate: e l' enumerazione in essi luoghi fatta dai Legislatori degli atti, a cui attribuirono la forza di produrre ipoteca giudiziale, prova abbastanza, che *quod voluerunt expresserunt*: ben lungi, che s' abbia ad applicare la massima che *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debeamus*: se non distinse colle parole, distinse col fatto, e colló spirito della legge;

Perchè le sentenze arbitramentali intanto producevano ipoteca giudiziale, inquantochè, oltre all' essere precedute da alcuna cognizione di causa stragiudiziale sì, ma permessa, furono nella legge nominativamente contemplate: e se egualmente la producevano *les expédiens volontaires*, ciò sarà stato, perchè la legge gli assomigliava in tutto e per tutto alle sentenze, *aux arrêts*: (*Merlin verbo* expédient):

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Perchè producono pure tale ipoteca le sentenze ed ordinanze contumaciali, inquantochè sono anch' esse nella legge espressamente indicate: e d' altronde sono pure precedute dalla contestazione di lite dalle leggi voluta (§ 2, tit. 5, lib. 3 delle RR. CC.), nè prive di cognizione di causa (Nov. 53, cap. 4, § 1.°): onde da queste tre sorta d' atti non può dedursi argomento fondato in favore della opinione contraria;

Perchè le ordinanze, di cui è caso, altro non essendo in sostanza che pure convenzioni, ed altri effetti non potendo perciò produrre che quelli, che producono le convenzioni, sarebbe un urtare di fronte all' introdotto sistema della specialità delle ipoteche, ed alla riconosciuta sua utilità, il voler far nascere l' ipoteca giudiziale e perciò generale da certi atti, li quali per la loro natura, e per la loro essenza non ponno produrre tutto al più, che un' ipoteca convenzionale, e perciò speciale;

Perchè finalmente dalle sovra esposte ragioni tra di loro correlative sembra potersi con legale fondamento dedurre, che allora si farebbero addizioni alle leggi relative al proposito, e quel che è più, in aperta opposizione al loro spirito, quando alle ordinanze, di cui si è trattato, si volesse attribuire la forza di produrre l' ipoteca giudiziale.

S. Salvatore, il 4 di giugno 1828.

Suo Dev.mo ed Obb.mo Serv.re
M. A. Beraudi.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 28 *maggio* 1828. Quegli, che compra un fondo già dal venditore locato, e che essendo sciente della locazione, non ha nè espressamente, nè implicitamente in alcun atto, dato riscontro di adesione alla medesima locazione, non è obbligato di osservarla, ed il conduttore non può pretendere di continuare nella sua conduzione. Così pronunciava la nostra Ruota in causa di Cosimo Jacuzzi con Giovanni Frosini.

Besanzone, 26 *maggio* 1828. In conformità di quanto ebbe a decidere la Corte sedente in questa città nella

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

causa *utrinque* Simon, ha pure pronunciato la Corte di Cassazione, e con tali giudicati si venne a sancire la massima, che un legato a titolo universale fatto a più persone di una cosa stessa non contiene assegnazione di parte, allorquando è dichiarato che questo legato è fatto per essere diviso. Ecco i termini precisi della decisione: « Attesochè ogni qual volta, che in un testamento due o più legatarii sono uniti *re et verbis*, non si trovano già disgiunti per la circostanza, che il testatore aggiunge che il legato sarà diviso, e ciò pel motivo, che la divisione, sebbene non fosse ordinata dal testatore, non potrebbe tuttavia non aver luogo per la nota regola, che nessuno è tenuto a rimanere nell' *indivisione* ». Questa sentenza è in data del 22 di questo mese.

Bordeaux, 29 *maggio* 1828. Nella causa Sallegourde e Bachon la nostra Corte ha deciso, che la prova testimoniale, che il testatore *non poteva leggere* nel momento della remissione del testamento al Notaio, è ammessibile, quantunque nel testamento medesimo presentato al Notaio fosse accennato, che il testatore lo avea letto e riletto. Su questo medesimo argomento esiste una sentenza in opposto senso della Corte Reale d'Aix del 25 di marzo 1819, la quale ha dato vita ad un opuscoletto interessante del sig. Avvocato Moreau, intitolato: *Traité spécial sur le testament mystique.*

Riom, 2 *giugno* 1828. Un tale Lacroix, occupandosi con alcuni altri nella demolizione di un presbiterio, avea rinvenuto un vaso, in cui erano riposti 14m. franchi in oro. Sembra, che sia venuto a risultare, che il medesimo abbia offerto una parte di questa somma ad uno de' suoi compagni, perchè nulla dicesse intorno allo scoperto tesoro; che siasi inoltre rifiutato di dare i riscontri, che gli furono in proposito addimandati, e che finalmente abbia persino negato il fatto della scoperta. Tradotto quindi Lacroix dinanzi a' Tribunali, venne dalla nostra Corte reale condannato ad un anno di carcere siccome reo di furto. Ebbe in seguito ricorso alla cassazione. Il suo difensore sostenne, che il fatto, di che trattavasi, non constituiva una *dolosa sottrazione*; che diffatti l' appropriazione del tesoro nel momento in cui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fu rinvenuto da Lacroix non poteva avere questo carattere; che tale appropriazione non poteva divenir dolosa, che in dipendenza di fatti ulteriori, quando cioè lo stesso Lacroix non avesse voluto consegnare la metà della somma al proprietario del terreno, il solo, che fosse in ragione di lagnarsi, e che pertanto l' inquisito sino a quel punto non fosse in obbligo di rendere alcun conto a chicchessia. Ma a malgrado di tale difesa, la Corte di Cassazione con sentenza del 29 di maggio 1828 ha rigettato il ricorso di Lacroix, e per tal modo ha sanzionato la massima che *l' inventore di un tesoro può essere punito siccome colpevole di furto, se dai fatti e dalle circostanze apparisca ch' egli ebbe l' intenzione, ed il desiderio di appropriarsi tutti, od in parte gli oggetti rinvenuti.*

Cuneo, 3 *giugno* 1828. S M. con R. Patenti del 28 del passato mese approvando la ricostruzione dell' attuale nostro teatro, ha conceduto a questa Città in favore di detto teatro i privilegii e le prerogative espressi nelle risposte fatte d' ordine di S. M. a ciascun capo di dimanda dal suo Segretario di gabinetto, il quale ha firmato il memoriale a capi ed il disegno di esso teatro sottoscritto dall' Architetto Cavaliere Barabino.

Novara, 4 *giugno* 1828. Con Sovrana provvisione del 28 dello scorso maggio S. M. si è degnata di approvare il regolamento per l' Ospedale di carità de' Santi Bernardino e Marta del Borgo d' Orta.

Torino, 7 *giugno* 1828. S. M. con R. Patenti del 28 di maggio p. p. si è degnata di accordare al Sacerdote Luigi Rentu nativo di Negrin nel paese di Gex il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i Regii suoi Sudditi.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Gioanni Barelli tuttochè non sia Notaio a munire di autentica gli atti, che dipendono dall' Ufficio di Segretario di Tribunale di Prefettura, tranne però quelli, che hanno a sottoporsi alla formalità dell' insinuazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Code général progressif par ordre alphabétique et de matières; par M.r Decourdemanche, *Avocat à la Cour Royale de Paris.* Questo codice comprende sotto ciascun punto di legislazione il testo delle leggi e gli atti governativi dal 1789, giusta il metodo tenuto da Pothier nelle sue pandette.

Des prisons aux Etats-Unis et en Europe, considérées par rapport au système pénitentiaire, et des moyens de les améliorer; par M.r Lucas. Quest'opera sta per uscire nel corrente giugno in Parigi.

Projet du code de la chasse; par M.r Fougeroux. Si troveranno qui esposti i motivi sulla materia, e si rinverrà pure un quadro dell'attuale legislazione.

Explication des institutes de Justinien avec le texte et la traduction en regard. Quest'opera è del signor Avvocato Ortolan. È uscito da pochi giorni il 2.° fascicolo. Noi già avevamo fatto cenno nel *Diario* del programma di questo libro, sotto la rubrica di *Avignone, 4 giugno* 1827 (Ved. vol. 9, p. 399).

NECROLOGIA.

Nella notte del 3 al 4 dello stante è passato nel riposo de' giusti l'Avvocato Coll.° Bartolommeo Marenco, da Brà, Professore emerito di gius canonico nella R.a Università di questa Metropoli, Consigliere di S. M. per le materie di dritto ecclesiastico, e Consigliere di S. A. S. il Principe di Savoia-Carignano. Era già alcun tempo, che la salute di questo dotto Canonista, che già contava compiuti gli anni 70, andava in ogni dì pur troppo logorandosi e scemando; ma non credeasi tuttavia, che si avesse a troncar sì presto e sì inopinatamente il filo d'una vita tanto preziosa, e tutta impiegata al servizio del Re, alle cure del Foro, in sollievo massime di miserabili persone, ed a beneficio della studiosa nostra gioventù.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 25 TORINO 11 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Assente — Presunzione di morte.

Fra le cose dubbie dovendosi preferire le più verosimili, i Magistrati sogliono declinare dalla massima generale di diritto, secondo la quale l' assente si presume vivo sin dopo trascorsi gli anni cento dalla di lui nascita, allorchè plausibili motivi, ed urgenti presunzioni sostengono la probabilità della morte.

Questo canone di giurisprudenza venne seguito dal Tribunale di Prefettura di Saluzzo nella causa Morello contro Rivoira, di cui nella sentenza del 22 giugno 1826 riferita nel vol. 8 pag. 18 di questo *Diario*, che si mandò ora eseguire dall' Eccell.mo Reale Senato col suo giudicato del 14 di marzo 1828 ref. D. Fiorotti, previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale del 2 dicembre 1827 sottoscritte Ricciolio, nelle quali, dopo l' esposizione del fatto compendiato (loc. cit. di questo giornale), così imprese quell' Uffizio a ragionare:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Nel modo in cui stanno concepite le disposizioni del codice francese sull'assenza, non può dirsi che inducessero un diritto acquistato prima della solenne dichiarazione d'assenza;

Poichè se dopo una tale dichiarazione ne veniva la facoltà agli eredi presenti di chiedere l'invio provvisorio in possessione, ancorchè questa facoltà una volta implicitamente dichiarata esercibile si voglia ravvisare come un diritto acquistato, non nasceva però prima di detta dichiarazione per l'essenziale riflesso, che quelle leggi erano in tal parte concepite in modo negativo, cioè mai potevano i Tribunali pronunciare detta dichiarazione, se non concorrendovi determinate condizioni, e dopo un certo determinato tempo; ma anche concorrendovi tutti li detti requisiti, potevano ritardare, od anche rigettare l'istanza semprechè credessero essere ciò più giusto, e più prudente.

La dichiarazione d'assenza non essendo pertanto alligata in modo assoluto a certe condizioni, e circostanze di tempo, ma dipendendo sempre dal prudente arbitrio dei Tribunali, non può dirsi che la sola presunzione d'assenza, cioè il solo fatto dell'assenza, prima di detta dichiarazione, inducesse un diritto, ritardato solo nell'esecuzione, essendo palese che durante la semplice presunzione d'assenza non v'era che una speranza, la quale poteva forse mai verificarsi, epperò non essendo conteso in fatto, che quella dichiarazione d'assenza mai ebbe luogo, subentrarono le patrie leggi a regolare l'assenza senza incontrare l'ostacolo di diritti legittimamente acquistati.

Posto dunque, a parere dell'Ufficio, che la presente quistione debba risolversi secondo la patria giurisprudenza, si osserva che, ben considerati li varii giudicati che regolano la materia, la cosa si riduce ad un

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

calcolo di presunzioni, onde è che a seconda de' casi varii e diversi furono li motivi di pronunciare.

Così nella decisione 7 dicembre 1819 ref. Ferrari in causa Sustold contro Macadano, si enuncia doversi sanamente intendere la regola, la quale assomiglia la cura dell'assente ad un' anticipata successione = ibi = » Nemini tamen circa hoc figmento iuris ita abuti, ut » cum absentis curam sibi deferri petit, quasi succes- » sionem defuncti, non vero absentis bonorum curam » nanciscatur; aliud enim est successionis iura persequi, » aliud absentis curam petere » = onde al parente prossimiore, supposto l'assente vivente, si conservò la cura; ma in quella fattispecie si trattava di un erede estraneo di un parente predefunto, il quale avrebbe consuccceduto se l'assente fossesi reso defunto, e quell' erede era attore ed agiva contro il parente legittimamente deputato curatore, cosicchè si disse, che se voleva sostenere aperta la successione intestata sotto le leggi francesi, allora la prova offerta della morte dell' assente si trovava in contraddizione co' documenti autentici prodotti dal curatore, e siccome nè era congiunto coll' assente, nè il di lui autore era stato al legittimo possesso della cura, niente potea pretendere: epperò prevalse la presunzione di diritto essere l'assente vivo sino a prova contraria.

Ma all'incontro nella decisione 10 settembre 1680 ref. D. Rasini in causa Vernoni contro Viberti (a cui si appoggiarono i primi Giudici), siccome il parente prossimiore supponendo tuttora l'assente vivo era attore, si disse essere a suo carico la prova della vita, nè bastare a fronte delle particolari circostanze del caso la detta presunzione legale, e si conservò il possesso della cura, o meglio dei beni dell' assente ad un estraneo erede della curatrice, perchè le presunzioni di morte erano a preferirsi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E se in ambe dette decisioni si enuncia, sebbene per dedurne una diversa applicazione, la regola, che *cura venit in consequentiam absentiae, et vitae*, non mancano però eccezioni chiare a detta regola.

Nella causa Romero contro Bodino trattavasi di un assente, il quale avea lasciato un procuratore, nel qual caso, come insegnano il Fabro, ed il Tesauro, e come è notissimo di regola, non si dee far luogo alla deputazione di curatore, ma in vista delle presunzioni della morte dell'assente il Magistrato conformemente a conclusioni dell'Ufficio del 2 giugno 1770 pronunciò il 23 stesso mese farsi luogo alla cura dell'assente a favore de' parenti, nel qual caso si vede evidentemente, che la cura fu una conseguenza della presunzione di morte.

Ridotta adunque la cosa a tale punto, ravvisa l'Uffizio pienamente fondate le considerazioni a cui si appoggia l'appellata sentenza, tratte dalla presunzione di morte dell'Onorato Dema, essendo conforme ad ogni regola di probabilità il credere, che colui, il quale militava nel 1808 nelle Spagne, senza che mai se ne abbiano più avuti riscontri, si debba dire vittima di quella guerra, e sarebbe troppa sottigliezza in così urgente circostanza di fatto il volerlo supporre fra i viventi, o deceduto dopo cessata la guerra, che durò ben sei anni ancora dopo le ultime notizie.

Siccome poi niuno era al possesso della cura, poichè la madre curatrice non avrebbe potuto trasmettere ne' suoi eredi maggiori diritti di quelli che avesse, era di tutta equità il dividere la successione anticipata per mezzo della cura, secondo le leggi vigenti al momento della presunta morte dell'Onorato Dema, e così secondo il disposto dell'art. 753 del codice civile.

Siccome, posta tale ipotesi, li fratelli Morello non avrebbero fatta alcuna eccezione in dritto, o in fatto,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che la cosa veramente non soffriva difficoltà, e che gli appellati comparsi conchiusero per la conferma della sentenza appellata, così il predetto Ufficio, in conformità della sovra esposta opinione, conchiuse potersi dal Supremo Magistrato pronunciare bene giudicato, e male appellato dalla sentenza suddetta del Tribunale di Prefettura di Saluzzo del 22 di giugno 1826.

Convenzione — Promessa di ridurre la medesima in atto pubblico — Scrittura privata — Vendita — Danni-interessi.

Nella causa Pellerano e Montano il R. Senato Genovese profferì sentenza il 16 di luglio 1819, ref. D. Alvigini (V. la nota *Collezione*, fasc. di febbraio 1828), con cui si è sancita la massima seguente:

Se taluno venda un immobile per polizza privata, e prometta di ridurre questa in atto pubblico sulle instanze del compratore, e poi si ricusi alla stipulazione dell' atto, il contraente deluso non può volere la validità della vendita, ma debbe essere contento alla indennità.

Ecco il fatto della causa, e la relativa sentenza:

Prete Carlo Antonio Pellerano comprava, con polizza privata del 1817, da Gio. Battista Montano un suo fondo, e dava in conto del prezzo L. 400. Il venditore promettevagli di ridurre la polizza suddetta ad atto autentico semprechè ciò fosse andato a grado al compratore.

Nel 1818 il Pellerano citava in giudizio dinanzi al Giudice di Sestri il Montano, e domandavagli la restituzione delle L. 400 sborsategli al tempo della polizza anzidetta, allegando essere nulla la polizza; la proprietà degli stabili non potersi trapassare che col mezzo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d' atti autentici; la nullità essere radicale; dargli diritto a pentimento; volerne profittare.

Rispondeva il Montano: la domanda dell' attore non essere dettata dalla buona fede; rispettar egli poco la fede che debbesi alle parole non che agli atti; la polizza privata esser valida; esser egli pronto al consentimento dell' atto autentico; la nullità della polizza in ogni caso non essere dalla legge pronunciata che nell' interesse dell' erario; potersi provare la verità della vendita con tutti i mezzi dalla legge permessi; volerla egli provare. Aggiungeva le L. 400 averle esso ricevute a titolo di caparra; dovere a questo titolo essere sue quand' anche la vendita fosse nulla dal momento in che il prete Pellerano ricusavasi alla stipulazione dell' atto autentico. Diceva infine, che la promessa di ridurre la vendita in atto pubblico essendo stata accettata, formava un contratto innominato, il quale in caso di contravvenzione, pel consentimento dei Dottori, dava diritto ad una conveniente indennità; che perciò in ogni caso questa indennità non poteasegli ricusare.

Il Giudice di Sestri, con sentenza del 22 di luglio 1818, decise in sostanza per l' attendibilità della scrittura privata, ed ammise le eccezioni del convenuto, dichiarando essere lo stesso in diritto di voler procedere alla stipulazione dell' atto pubblico.

Appello al Senato.

Sentenza. — Atteso che il tenore della sentenza pronunciata dal Giudice ordinario del Mandamento di Sestri mostrerebbe com' ei decidesse che l' istromento voluto dal Regio Editto del 22 marzo 1816 per la validità delle vendite non riguardasse alla sostanza, ma solo alla prova del contratto, e che quindi la convenzione stipulata tra le parti, colla scrittura privata del 22 novembre 1817, fosse per se obbligatoria e capace

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a somministrare il titolo necessario onde costringere reciprocamente i contraenti al consentimento dell'atto autentico; la quale decisione sarebbe in contraddizione colla lettera e collo spirito del Regio Editto anzidetto, prescrivendo esso formalmente nel § 1.° del titolo 2.° doversi tutti i contratti (meno alcuni espressamente eccettuati) fare per pubblico istromento sotto pena di nullità, e dicendo così che l'istromento riguarda alla sostanza ed alla perfezione del contratto, non all'interesse dell'erario, ed alla maggiore facilità delle prove; = Che perciò la sentenza anzidetta non potrebbesi non riguardare come sostanzialmente nulla, e quindi di cognizione del Senato sebbene trattisi di somma tenue;

Atteso che le parole, ond'è concepita la polizza stipulata tra le parti, mostrerebbero come queste facessero un vero contratto di vendita, ne stabilissero il prezzo, il compratore pagasse una parte dello stesso, e promettesse di pagarne il residuo in rate e tempi determinati, ed il venditore si obbligasse a guarenzia in caso di evizione; = Che cosiffatta contrattazione essendo nulla nel suo principio dietro il disposto dal citato R. Editto, che vuole l'atto autentico, ci sarebbe evidente che qualunque patto, avente per oggetto la riduzione in istromento della consentita convenzione, avrebbe a dirsi incapace ad obbligare i contraenti . . . . . ; = Che per altro il rifiuto del Sacerdote Pellerano darebbe diritto al Montano di riclamare una indennità da liquidarsi, sempre e quando il Pellerano non eleggesse di eseguire la fatta promessa;

Atteso che sarebbe in fatto costante essere le L. 400 domandate dal Sacerdote Pellerano state per lui pagate in conto del prezzo e non a titolo di caparra, e perciò sarebbe certo in diritto come il Montano dovrebbe restituire detta somma, che, dichiarata nulla la ven-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dita, ei riterrebbe senza causa; ciò però senza pregiudicio della dovutagli indennità;

Il Senato: lette le Conclusioni intieramente conformi dell' Ufficio dell' Avvocato Generale sottoscritte Sticcha S. A. G. il 4 febbraio 1819:

Dichiara, 1.° essere nulla la sentenza del Giudice ordinario di Sestri.

2.° Essere nulla la scrittura privata del 22 novembre 1817.

3.° Dovere il Montano restituire al Pellerano le L. 400 avute in conto del prezzo della vendita . . . . . .

4.° Dovere il Pellerano prestare quell' indennità che di ragione al Montano, quando però non eleggesse di consentire alla stipulazione dell' atto autentico.

MATERIE DIVERSE.

Appellabilità — Interessi.

Un associato della provincia di Novara ci ha richiesti di far indagini onde rinvenire una sentenza dell' abolita Corte di appello di Milano del 10 di aprile 1809, e di riportarla nel nostro giornale. Dopo molto tempo e molte ricerche ci venne fatto di trovare la precitata sentenza, che riferiamo qui appresso col relativo fatto. Con essa venne sancita la seguente massima:

Gl' interessi decorsi dal giorno della domanda giudiziale in avanti non accrescono la somma della cosa controversa per l' effetto di determinare l' appellabilità d' una sentenza.

La ditta Lorenzo e figli Cobianchi aveva interposto l' appello dalla sentenza 13 settembre 1808 del Tribunale di prima istanza d' Intra, facente funzioni di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tribunale di commercio, che la condannava al pagamento del valor capitale di lire 1177 97, domandate dalla ditta Rordoff ed Egg di Zurigo, in un cogl' interessi mercantili dal giorno della domanda giudiziale in avanti.

L' appellata ditta oppose pregiudizialmente l' inammessibilità dell' appellazione, a termini degli articoli 62 del Regolamento organico e 642 del Codice di commercio, ma l' appellante sosteneva non essere primieramente applicabili le su citate disposizioni, poichè il Codice di commercio era stato messo in attività solo posteriormente all' introduzione del giudizio; meno poi poteva allegarsi l'articolo 62 del Regolamento organico, per essere il medesimo stato promulgato posteriormente al contratto, base e fondamento di quella controversia; altronde gl' interessi formano anch' essi parte delle pretese, onde non v' ha dubbio che l' oggetto della lite fosse superiore alle lire 1200 italiane.

Se a tenore dell' articolo 1342 del Codice Napoleone la regola d' inammessibilità della prova testimoniale si applica anche al caso in cui l' azione oltre la domanda del capitale contenga quella degl' interessi, i quali riuniti al capitale oltrepassino la somma di cento cinquanta lire, una tal massima dovrà pure consultarsi per determinare l' appellabilità o l' inappellabilità della sentenza, poichè anche nel nostro caso gl' interessi dal giorno della petizione giudiziale in avanti riuniti al capitale sorpassano quel limite, oltre il quale la legge ha concesso il beneficio dell' appellazione.

L' appellazione, siccome introdotta per guarentire l' interesse delle parti succumbenti in prima istanza, debb' essere dalla legge ampliata ed estesa più ch' è possibile. Quindi è che nei casi di dubbio è sempre più consentaneo allo spirito della legislazione l' ammetterla che l' escluderla.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La ditta Rordoff ed Egg rispondeva che se i dritti dei cittadini sono regolati dalle leggi che avevan vigore al tempo del contratto, la maniera di esercitarli in vece debb' essere determinata da quelle, sotto l'impero delle quali viene intentata l' azione o l' eccezione. Tutto ciò ch' è regolamento e processura nei giudizii cade sotto l' immediata sanzione dei nuovi metodi. E questo è un principio che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto, e che non giova provare; che pertanto il Codice di commercio ed il regolamento organico erano veramente applicabili al controverso caso.

Ora l' art. 642 del codice di commercio espressamente prescrive che l' appellazione non sarà ammessa allorquando il *capitale* non eccederà la somma o sia il valore di mille e duecento lire, e l' art. 62 del regolamento organico vuole che le sentenze delle sezioni civili siano inappellabili se il valore della *cosa controversa* non eccede L. 1200 italiane.

La prima di queste disposizioni non solo non ha contemplato gl' interessi che decorrevano dopo il giorno della giudiciale domanda, ma si è contentata di determinare in genere l' appellabilità o l' inappellabilità della sentenza dalla somma capitale, senza far caso nemmeno degli interessi che fossero anche scaduti anteriormente; la seconda ha stabilito per norma regolatrice il valore della cosa controversa: ma gl' interessi dal giorno della petizione giudiciale in avanti non sono che una mera conseguenza della decisione sul valor capitale dedotto in questione, e non hanno mai formata contestazione fra le parti; conchiuse perciò che non erano questi da valutarsi.

La ditta Rordoff ed Egg non dimandò che L. 1177 97 avanti il Tribunale di prima istanza. Gl' interessi di una tal somma dal dì della petizione giudiciale decorrono

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pel solo ministero della legge. Ora questa regola è scritta anche nel Diritto romano: *quoties de quantitate ad iudicem pertinente quæritur, semper quantum petatur quærendum est, non quantum debeatur. Leg.* 19, *Dig. de jurisdictione.*

L'art.° 1342 del Codice Napoleone contempla solo quegl' interessi che già erano decorsi all' epoca dell' instanza. Finalmente un argomento di semplice analogia non potrebbe distruggere una massima consacrata dalla ragione e dalle leggi.

» La Corte d' appello in Milano, sezione commerciale,

» Considerando che le conclusioni dell' appellata in prima istanza furono dirette ad ottenere o la restituzione del collo mussoline, o il pagamento del suo valore in L. 1177 97 italiane cogl' interessi mercantili sopra detta somma dal giorno della giudiciale domanda, e che si ritenga o l' uno o l' altro oggetto, non eccedendo il valore la somma di L. 1200 italiane, milita la disposizione del regolamento organico all' art. 62: Che le sentenze delle sezioni civili sono inappellabili se *il valore della cosa controversa non ecceda le L.* 1200 *italiane*;

» Considerando che gl' interessi dal giorno della petizione in avanti non possono entrare a costituire la detta somma, perchè la legge ha contemplato solo il valore della cosa controversa, e gl' interessi sono una mera conseguenza della decisione sul valore capitale dedotto in quistione,

» Dichiara non essere ammessibile l' appellazione ».

Ratifica — Prova — Osservanza del contratto.

La ratifica di un atto nulla prova, quando nell'atto ratificante vi concorre lo stesso difetto del primo (Dec. del Senato di Torino del 19 di giugno 1737 ref. D. Cassotti in causa *utrinque* Degiorgis).

La ratifica si prova in odio di una Comunità col lasso di un lunghissimo tempo, giuntavi l' osservanza

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del contratto, quantunque non consti dal mandato; cosicchè il contratto si ha per valido *ab initio* (Decis. dello stesso Senato del 29 di novembre 1793 ref. D. Torrini in causa del Conte d' Oglianico contro la Comunità di Sanfrè).

Con quanto avanti si risponde ad una recente lettera di un Associato al *Diario*.

Tribunali di Prefettura — Giudice di Mandamento — Competenza — Domanda tendente ad eluderla — Limitazione di una nota regola in proposito.

Molti sono i maneggi ed i sutterfugii, che si mettono talvolta in opera da' litiganti ora per togliere, ed ora per aggiugnere alla competenza de' Tribunali. Intorno ad una di tali pratiche, di che ci parla un associato nostro corrispondente, già è avvenuto al Tribunale di Torino di occuparsi con sentenza del 16 di maggio 1828 ref. I. M. Regis, che riportiamo qui appresso testualmente; eccola:

» Sentenza nella causa della Ragion di negozio corrente nella città di Chieri sotto la ditta David Emanuel Levi e figli, comparsa in persona del Caus.° Coll.° Savio, Attrice, contro il Misuratore Giuseppe Actis, residente nella Città di Chivasso, comparso in persona del Caus.° Coll.° Gatti-Archini, convenuto.

Il Regio Tribunale di Prefettura in Torino sedente;

Udita la relazione degli atti, e sentite le parti in pubblica udienza;

Attesochè la domanda promossa avanti questo R.° Tribunale dalla Ragion di negozio Levi contro il convenuto Actis pel pagamento di lire 301, soldi 2, montare di merci accreditate negli anni 1823, 1824 a 1827 sarebbe evidentemente fatta onde recare la causa dinanzi a questo Magistrato;

Che diffatti non ignorava la stessa Ragion di negozio, che colla deduzione dei pagamenti avuti in conto non rimaneva più in credito verso il detto Actis, che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di lire 101, soldi 2, per cui questo Tribunale non era competente;

Che in prova di ciò non ha potuto a meno l'attrice medesima di ammettere i varii pagamenti eseguiti dal convenuto alle epoche, e nelle somme in atti specificate, quali somme formano quella di lire 200, che riduce appunto il credito alle narrate lire 101, soldi 2, somma questa, intorno alla quale spetta il pronunciare al Giudice di Mandamento;

Che invano si opporrebbe per avventura dalla suddetta attrice la nota massima, doversi la competenza determinare dalla somma addimandata, e non già da quanto è dovuto, poichè questa regola ha luogo soltanto allorquando può esservi contestazione sulla somma chiesta, ma non allorquando, siccome nel concreto, non vi poteva essere nè controversia, nè dubbio alcuno sulla somma medesima;

Che ove tale massima non fosse circoscritta ne' termini avanti dichiarati, ne avverrebbe rimanersi sempre in balìa dell' Attore il mutare a grado suo la competenza dei Tribunali;

Che ciò stante, sebbene il convenuto Actis non dissenta di pagare la residua somma, di che si tratta, purchè siano a carico dell' attrice le spese di giudicio, non potrebbe tuttavia il Tribunale provvedere in questa causa, per non essere la medesima di sua cognizione;

Per questi motivi

Ha pronunciato e pronuncia doversi mandare, come ha mandato e manda alle parti di provvedersi avanti il Giudice competente. Spese a carico dell' attrice.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bologna, 31 *maggio* 1828. Un nostro tipografo ha assunto l'incarico di ristampare un'opera legale di un Giureconsulto nostro paesano, la quale porta per titolo: *Brocardica, sive generalia iuris D. Azonis, Bononiensis Iuriscons.* Un dotto leggista italiano presiederà alla correzione della stampa e vi farà alcune addizioni. Chi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dice bene e chi male di quest' impresa. I fautori delle antiche cose la commendano sommamente: i soli amici poi delle novità la trovano fuor di stagione. Quando la nuova edizione sarà fuori, diremo anche noi liberamente il pensier nostro.

Parigi, 4 *giugno* 1828. Nell' ora scorso lunedì, 2 del corrente, le tre sezioni della Corte di Cassazione si sono riunite in udienza solenne per l' installazione del signor Primo Presidente Henrion de Pansey.

— Nell' udienza del Tribunale di commercio del 30 dello scaduto maggio sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti: Boisselier, Devillerval, Moulin, e Schmitt.

Douai, 6 *giugno* 1828. Nella causa Crinon e Drapier vertita dapprima dinanzi alla nostra Corte Reale, e quindi recata avanti la Corte di Cassazione, venne pronunciata sentenza il 29 di maggio p. p., con cui si è sancita la massima, che la cosa giudicata risulta soltanto dal *dispositivo* della sentenza, non potendosi dedurla dai motivi, che lo precedono per mezzo d' una interpretazione del loro contenuto, per quanto ragionevole essa apparisca.

Monpellieri, 5 *giugno* 1828. La nostra Corte Reale pronunciando in grado d' appello d' una sentenza del Tribunale correzionale di Rodez, in riforma della medesima ha sancito la massima, che l' articolo 319 del Codice penale sia applicabile ai medici ed ai chirurghi nell' esercizio dell' arte loro. Questa decisione già trovasi denunciata alla Corte regolatrice. Se tale giurisprudenza fosse ammessa i medici ed i Chirurghi sarebbero risponsali della morte del loro ammalato, salvo che fosse conchiudentemente provato, che l' ammalato venne curato giusta le regole dell' arte. Trattavasi nella fattispecie decisa di un tale Garrigues, Chirurgo, tradotto dinanzi alla giustizia come accusato d' avere per imperizia dell' arte sua cagionato la morte a due partorienti Gioanna Boutonet, e Francesca Rozier. Il Tribunale di Rodez lo avea assolto dall' imputazione ascrittagli: ma la Corte lo ha condannato alla pena del carcere per tre mesi, ad una multa di 50 franchi e nelle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 11 *giugno* 1828. Perchè l' Avvocato Lodovico Bianco potesse assumere senza indugio la carica di Assessore aggiunto al Tribunale di Prefettura di Susa confertagli con Patenti del 13 dell' or passato maggio, S. M. si è degnata con R. provvisione del 28 dello stesso mese di dispensarlo interinalmente dal sindacato, cui sarebbe soggetto per l' esercizio avuto della Giudicatura di Cesana, con che però si presenti a suo tempo a subire le generali assisie.

— Nell' Opera annunciata nel num.° precedente di questo Giornale, che spiega le *Istituzioni Giustinianee*, sono resi famigliari gli antichi manoscritti scoperti ultimamente in Italia dai signori Mai, Clossio, Savignì e Nieburh, i quali porgono tanta luce e tanto sussidio a chi imprende lo studio della Storia e della Romana Legislazione. Noi non dovevamo lasciar ignorare tal cosa ai nostri Lettori, siccome quella che aggiunge un nuovo pregio a quell' ottimo libro.

— È uscita da due giorni dai torchii del Soffietti una bella orazione latina del Professore in Leggi *Giambatista Amossi*, detta il 30 dell' ora scorso mese in questa Regia Università: = *Oratio ad iuris utriusque Lauream Prolytae* Vincentii Victorii Fontanae *a Montanario in Canapitio.* = Ingegnosa soprammodo noi abbiamo trovata l' allusione fatta dall' esimio Oratore agli Alunni dell' Ateneo Torinese, e singolarmente al novello Dottore *, incitato a studio da' domestici esempli, del noto apoftemma di quella madre Spartana ricordata da Ausonio, la quale, armando di scudo il figlio suo, perchè coraggioso si avviasse al combattimento, dicevagli: *Cum hoc, aut in hoc redi.* Questa erudita e purgatissima orazione può a ragione chiamarsi un capo-lavoro originale.

---

* *Furono in questa concione meritamente commendati e proposti a modello del giovine Dottore, fra gli altri, i due suoi Zii, Monsignor Lodovico Fontana Vescovo di Sinite e Vicario Apostolico di Stutchnen nella China, ed il Senatore nel R. Senato di Piemonte Michele Fontana, di cui è pur desso figliuolo adottivo.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Corrispondenza. Colla seguente lettera, che ci è giunta col corriere di lunedì, 9 del corrente, noi facciamo pubblica una testimonianza di particolare stima e di vera riconoscenza di un degno allievo del fu Professore Marenco:

Signor Compilatore,

Discepolo io del chiar. Professore di Decretali G. B. Marenco, nel leggere l'ultimo num.° del *Diario* di V. S. che reca l'infausta nuova della morte di Lui, non ho potuto non piangere. Una elegia sto ora lavorando sulla tomba di tanto Giurisperito e dottissimo Canonista, che le manderò nella prossima settimana stampata in questa Città coi torchii del Massa. Farò in essa palese quanta sia la mia gratitudine verso sì degno maestro; quanta la sua erudizione, quante e preclare le virtù sue. E frattanto a sfogo del mio intensissimo dolore, mi fu forza scrivere a V. S. questa brevissima epistola, che chiuderò coi seguenti versi:

Suo tamen functus die est, dira nece
Tandem occidit, cuius diserta lingua tot
Exemit a letho, minisque iudicum:
Sed nunc, quibus vivus tulit prompte ille opem,
Iam mortuo precamini bene et feliciter.

Faccia ella della lettera mia quell'uso, che le parrà bene, e viva lunga vita e felice.

Asti, addì 8 giugno 1828.

Suo vero Servitore.
Avv. S. P. C$_{***}$.

Addizione. Alla pag. 377, linea 8 e 9 del num. precedente di questo *Diario*, dove sta scritto = *la questione medesima già trattata dall' associato di Saluzzo, e dall' Avvocato Fornovi* = si aggiunga = *non che dall' Avvocato Vincenzo Gallenga, autore della nota Opera sulle ipoteche*, già da noi commendata, e accolta con favore dal Foro Piemontese.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 26

TORINO
14 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Statuto d'Aosta — Autorizzazione della donna maritata — Editto 27 settembre 1822 — Competenza.

Noi riportiamo qui una recente sentenza Senatoria, che crediamo poter essere gradita singolarmente dagli abitanti del Ducato d'Aosta, poichè con essa si toglie il dubbio che vi aveva colà sul vero Tribunal competente a conoscere sulla materia.

Caterina Delapierre aveva evocato avanti il signor Prefetto del Tribunale di Prefettura d'Aosta il di lei marito Gio. Pietro Squindoz per ottenere la declaratoria di libertà, e conseguente autorizzazione a prendere l'amministrazione de' di lei beni, a termini del disposto dallo Statuto vigente in Aosta del 13 settembre 1773 infra più particolarmente enunciato.

Comparso il sig. Squindoz marito in causa, oppose d'incompetenza al sig. Prefetto, perchè dietro il disposto dal R. Editto 27 settembre 1822, la causa dovesse essere di cognizione del Tribunale di Prefettura, e non del solo Prefetto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Questi emanò, previo uniforme voto di quel signor Avvocato Fiscale, la sua sentenza del 27 settembre ultimo, colla quale dichiarò essere illegittima l'eccezione d'incompetenza opposta dallo Squindoz marito, e mandò procedersi ulteriormente in causa.

Da tale sentenza si è interposto appello dallo Squindoz, ed il medesimo introdotto dinanzi al R. Senato.

Per parte dell' Appellante si sostenne sostanzialmente in disputa,

Che coll' Editto 27 settembre 1822 essendo stati aboliti i Consigli di Giustizia, e le Prefetture antiche, avesse dovuto cessare qualunque attribuzione, o giurisdizione, che i medesimi o collegialmente, o particolarmente avevano prima di detto R. Editto;

Che la creazione del nuovo Tribunale di Prefettura d'Aosta, e del Prefetto capo di esso, non si potesse considerare come una surrogazione al Consiglio di Giustizia, e Prefetto stati aboliti, poichè diverse assai ne fossero le attribuzioni, e segnatamente quanto al Prefetto, il quale, se prima era ad un tempo Giudice di Mandamento, Prefetto in appello e Capo del Consiglio di Giustizia, Giudice Commerciale, ecc., in ora era limitata la sua giurisdizione a quanto gli viene attribuito dal R. Editto suddetto, fra cui non vi aveva l'attribuzione di giudicare nella causa di cui si tratta;

Chepperciò questa causa doveva considerarsi fra tutte quelle attribuite generalmente, ed indeclinabilmente al Tribunale di Prefettura coll'art. 7 del citato Editto;

Che ove vi fosse rimasto ancora dubbio, sarebbe risolto coll'art. 19 del R. Editto suddetto, ove si legge:

» La cognizione delle cause per interdizione, depu-
» tazione di tutori, curatori, consulenti giudiziarii, *e*
» *per autorizzazione della donna maritata*, apparterrà
» ai Tribunali di Prefettura »;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che l' autorizzazione della donna maritata non potesse essere altro, che la declaratoria di libertà che pretendesse la signora Squindoz, mercè della quale veniva poscia autorizzata all' amministrazione de' beni, e sembrasse tale disposizione riflettere precisamente il Ducato d' Aosta, e quello di Genova, ove è in vigore il codice civile, poichè nelle altre provincie dello Stato non fosse necessaria alcuna declaratoria d'autorizzazione per la donna maritata;

Si conchiuse quindi per la rimessione delle Parti avanti il Tribunale di Prefettura.

Ed il Senato con sentenza del 3 di maggio 1828 ref. D. Pullini ha pronunciato: » Ostare alla sentenza del Prefetto del Tribunale d'Aosta l'eccezione d' incompetenza dallo Squindoz opposta, mandando alla Squindoz di provvedersi nel merito nanti il Tribunale suddetto. Spese compensate ».

Posizioni — Avvocato — Dichiarazioni.

Il Reale Senato di Genova con sentenza del 17 di marzo 1827 ref. D. Buraggi, inserita nella nota *Collezione Gervasoni*, ha sanzionate le massime, che qui riportiamo in un colla sentenza medesima, e relativa fattispecie:

Hassi a dire inammessibile perchè irrilevante la posizione onde taluno pretenda di stabilire come l' Avvocato della parte che s' invita a rispondere, consentisse all' udienza di aggiungere un capitolo a quello che già eransi fissati per legge alla vendita dei beni assoggettati a subastazione.

Onde possa sospendersi l' approvazione dei capitoli della vendita, non basta che il debitore od i creditori alleghino che i fondi furono male misurati, e doman-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dino l' elezione dei periti per fare una nuova misurazione; egli è necessario dare una prova tendente a mostrare la giustizia almeno probabile della fatta eccezione, e il danno che dall' errore occorso potesse addivenirne.

Giacomo Causa nella sua qualità di creditore di Giacinto Carrosio Rocca domandava dinanzi al Senato si vendessero i beni del suo debitore col mezzo della subastazione; dovessero i Marchesi Giovanni Battista, Giovanni Carlo, Girolamo e Marcello fratelli Serra dimettersi dal possesso di alcuni beni, per cui aveano essi conseguita aggiudicazione come che creditori egualmente del Carrosio; il prezzo da cavarsene dovesse essere distribuito nei modi dalla legge voluti e nell' opportuno giudizio d' ordine.

Non contrastarono i fratelli Serra alle domande dell' attore; dissero peraltro, fino dal 7 di giugno 1821, ch' eglino non avevano più interesse nella causa, avvegnachè si dispogliassero d' ogni diritto nascente dal loro credito e dalla conseguita aggiudicazione a profitto di Francesco Lupi e di Maddalena ed Angela sorelle Carrosio, cedendo con atti autentici al primo una parte degli stessi, donandone alle seconde il residuo.

Fu quindi necessario di evocare in causa ed il Lupi e le sorelle Carrosio, ed in loro contraddittorio ordinossi la vendita addì 25 di aprile dell' anno 1826.

Si procedette alla formazione dei capitoli della vendita: le sorelle Carrosio, e con esse il debitore fecero opposizione perchè non fossero approvati. Tutti sostennero la necessità di supplire nuovi capitoli.

Le prime allegavano che non potevano essere private del beneficio del possesso dei beni da vendersi, finchè non fosse finito il giudizio d' ordine; che questo diritto era loro assicurato da un patto fissato col consentimento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del difensore del Giacomo Causa, e da questo non contraddetto; che quindi non meritavano applicazione al caso le disposizioni consegnate negli articoli 80 e 146 del Regio Editto del 16 di luglio 1822, ond' è specialmente prescritto il tempo in cui debba il deliberatario entrar nel possesso della cosa acquistata. E per istabilire la verità del fatto allegato deducevano a posizione così il patto anzidetto, come la presenza alla stipulazione dello stesso del Giacomo Causa, e la niuna contraddizione per parte di lui;

L' altro obbiettava che gli stabili da vendersi non erano abbastanza chiaramente designati; che i terzi potevano essere tratti in inganno; che fra le altre cose erravasi nella indicazione della misura dei beni medesimi; che questo errore poteva portare a conseguenza il danno di lui, perchè diminuendo la quantità della cosa che debbe vendersi, necessariamente si diminuisce il valore cui debbe essere calcolata: però non è certo ch' ei provasse o desse presunzioni urgenti per mostrare essere l' occorso errore a tale considerevole onde poterne veramente aver pregiudizio, ed invece è certo che i beni erano con sufficiente precisione indicati quanto ai confini.

A queste pretese opponeva il Giacomo Causa essere le posizioni irrilevanti e come tali inammessibili; le adesioni ed il consentimento del suo Avvocato non potergli essere pregiudizievoli, poichè lo stesso fosse autorizzato alla difesa della causa, e non a fare rinuncie vantaggiose a' suoi contraddittori; per queste essere necessario il concorso della propria volontà; questo concorso non potersi stabilire invocando il silenzio di chi era difeso dalla legge, e di chi nelle sanzioni di questa aveva assicurati i proprii diritti; d'altra parte nemmeno il consenso proprio bastare nel caso,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

poichè la condizione del debitore comune interessasse non a lui solo, ma ancora a tutti gli altri creditori dello stesso, che avevano diritto al prezzo che potesse cavarsi dall' alienazione dei beni in disputa; il possesso dei beni nel debitore finchè non fosse seguita la distribuzione del prezzo, togliere a tutti i creditori il vantaggio dei frutti dei beni venduti, devoluto a ciascun singolo di loro dal momento della subastazione ossia della deliberazione. Aggiungeva inoltre che sebbene un errore si verificasse nella misurazione dei beni, quest' errore non diminuiva veramente il valor degli stessi, posciachè fossero indicati con precisione i confini, ed i compratori potessero assicurarsi con piena cognizione di causa di ciò che compravano; ad ogni modo esser egli pronto a consentire, e consentire diffatti, che si facessero più precise indicazioni dal debitore; però non essere a quest' uopo necessarie nuove perizie; potersi a ciò supplire coll' aggiungere quanto si credesse opportuno.

Sentenza. — Atteso che non sarebbe rilevante la posizione dedotta dalle sorelle Carrosio all' attore Causa per istabilire, che egli avesse convenuto d' inserire nelle condizioni della vendita il patto che le medesime sorelle Carrosio continuerebbero nel possesso dei beni in esse pervenuti dai fratelli Serra sino alla distribuzione del prezzo nel giudizio d' ordine; imperocchè il fatto, che venne dedotto a posizione non tenderebbe a giustificare una speciale convenzione per parte del promuovente la vendita modificativa delle disposizioni dei precitati articoli 80, e 146 del Regio Editto, ma soltanto una dichiarazione fatta dal difensore di detto Giacomo Causa, in di lui presenza, e prima di disputare la causa nanti del Magistrato, di accettare la condizione proposta dai fratelli Serra, con cui aderirono

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alla vendita senza pregiudizio del loro possesso fino alla distribuzione del prezzo ; che da una verbale dichiarazione del difensore non potrebbesi mai dedurre una obbligazione nel cliente, che non avesse espressamente consentito, e tanto meno potrebbe dirsi nel caso presente, fatta una convenzione fra le parti a riguardo delle condizioni della vendita nell' interesse di tutti li creditori, quando ancora non era stata resa dal Magistrato l' ordinanza della vendita, e mentre neppur si pone in fatto, che Giacomo Causa, il quale vuolsi, che fosse presente, abbia manifestato in modo alcuno la sua volontà di consentire alle proposte fatte dal suo Avvocato, talchè il suo assenso potesse tener luogo di una convenzione legalmente formata; = Che quindi la dedotta posizione sarebbe affatto inammessibile ;

Atteso che nemmeno possono ammettersi le instanze del debitore Carrosio per la nomina de' periti all' effetto di misurare li beni de' venditori, giacchè non si è data la menoma prova che l' enunciativa della misura fatta ne' capitoli di vendita presentati agli atti sia erronea in modo di rendere meno considerabile il valore dei fondi, e questi si ravviserebbero bastantemente qualificati e descritti ne' suddetti capitoli di vendita, de' quali si domanda l' approvazione: e d' altra parte il promuovente la vendita sarebbesi offerto pronto d' inserire ne' capitoli di vendita quella più ampia descrizione, che stimasse di suo interesse il debitore senza moltiplicare le spese a danno de' creditori, e senza occasionare ulteriori ritardi al proseguimento degli atti di esecuzione ;

Il Senato, reiette le eccezioni proposte, e le posizioni dedotte dalle sorelle Carrosio, principali del Causidico Casabona, e le instanze del Giacinto Carrosio Rocca, principale del Causidico Raffo ;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dichiara doversi approvare, siccome approva, li capitoli di vendita presentati dal Giacomo Causa, principale del Causidico Sartorio, salvo al principale del Causidico Raffo di presentare nel termine di giorni sei dalla pubblicazione della presente quei più ampi connotati, e qualità de' beni da vendersi, che stimasse di suo interesse, da approvarsi dal Relatore.

MATERIE DIVERSE.

Azione Pauliana — Se sia proponibile sotto il regime del R. Editto del 16 luglio 1822.

L'azione pauliana era un'azione pretoria colla quale un creditore perdente avea ragione di rivocare l'alienazione di qualche stabile, o mobile in di lui frode fatta, giustificando la partecipazione nella frode per parte dell'alienante e dell'alienatario.

Che anzi a stare alle parole della leg. 1.ª D. *Quae in fraud.* Tutti gli altri contratti fatti in frode a simile economia di legge andavano soggetti = ibi = » ait Praetor, quae fraudationis causa gesta erunt, » haec verba generalia sunt, et continent in se omnem » omnino in fraudem factam, vel alienationem, vel » quemcumque contractum ».

Il fondamento di quest'azione che secondo il diritto romano dovea assolutamente proporsi fra l'anno dall'epoca dell'alienazione, potrebbe desumersi dall'altro principio *qui primus in tempore, potior in iure*, mentre quest'azione che facevasi il più sovente valere dai creditori chirografarii puniva colui che sapendo che il venditore non aveva creditori ipotecarii che lo potessero molestare, si accostava però al contratto in danno dei semplici chirografarii, e questi quantunque dovessero

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ad essi soli imputare di non essere stati sufficientemente vigilanti con procurarsi un' obbligazione ipotecaria, aveano però questo mezzo per far ricadere sovra l'acquisitore la perdita a cui avrebbero dovuto succumbere.

Ma siccome la suddetta massima di priorità relativa al tempo pare solo relativa ai crediti ipotecarii, potrà forse dirsi che la suddetta azione pauliana sia stata dall' equità del pretore introdotta e diretta a punire il dolo dell' alienatario.

Sarà una questione di qualche rilevanza quella di decidere se quest' azione sia ancor proponibile sotto il regime della nuova legge ipotecaria, che distrusse la prima massima *qui primus in tempore, potior in iure*, ed il di cui spirito rigetta qualunque interpretazione, od estensione che in linea d' equità se gli volesse dare, quale abuso diretto a sostenere gli eccessi dell' arbitrario e vero flagello dei poveri litiganti.

Colui che sotto il regime della nuova legge ipotecaria acquista da una persona che non ha sul di lui patrimonio alcun peso privilegiato od ipotecario, o quanto meno possede di che farvi fronte, dee nel senso della legge essere tranquillo, e non più temere nè l' equità del Pretore, nè quella dei Magistrati, ei dee aver per se la legge istessa che punisce la non curanza di colui che per assicurare i suoi interessi non eseguisce le formalità da essa sancite, la legge scritta è l' equità prima, e dee assolutamente essere la sola; il rendere facili e sbrigate da ogni timore di lite le contrattazioni è un oggetto che dee interessare più da vicino la causa pubblica, che quelli d' andar in soccorso d' alcuni creditori negligenti.

I Magistrati francesi pare propendessero in questo sistema a stare alla decisione del Tribunale di Parigi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dell' 11 maggio 1806, confermata dalla Corte d' appello della stessa città, e riferta nel Trattato delle ipoteche di Pothier, tom. 2, pag. 156. Eccone in succinto il fatto: Certi Tourton e Ravel erano creditori di Hoguer in virtù di una sentenza del Tribunale di commercio, ma non avevano presa iscrizione.

Hoguer il 2 termidoro anno 7 vende alla signora Bouglé sua figlia il solo stabile che possedesse, al prezzo di L. 80m., che furono compensate colla dote a questa dovuta.

La signora Bouglé fa trascrivere il suo contratto, e resta al possesso dei beni.

Nell' anno 13 i suddetti Tourton e Ravel attaccano questo contratto come fatto in loro frode, e da una persona costituita in istato di fallimento, epperciò incapace di alienare; sostenevasi ancora che questo contratto peccava di lesione.

Il Tribunale fra le altre cose considerò, che non constava del fallimento all' epoca della vendita; che perciò era libero al venditore di disporre delle cose sue, purchè provvedesse per la sola tacitazione dei crediti ipotecarii; che gli acquisti non possono essere intaccati da colui, che con facilità potea iscrivere i suoi crediti; che l' atto non dava alcun sentore di simulazione; che era contrario alle leggi francesi, che stabilivano delle forme conservatrici in favore dei terzi, l' ammettere l' azione introdotta dalla legge romana sotto il titolo *Quae in fraudem creditorum*, e che in ogni caso quella non sarebbe stata proposta in tempo utile; e dopo queste considerazioni, ed alcune altre relative ai diversi eccitamenti della causa, ha assolta l' acquisitrice dalle dimande dei creditori, e per questi stessi motivi la sentenza venne in grado d' appello confermata.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Proprietà d' una merce — Acquisto di questa per essere rivenduta — Società commerciale — Competenza.

Spetta al Tribunale civile il giudicare delle quistioni, che nascono sulla proprietà d' una mercanzia, quantunque pretendasi questa comprata per rivendersi da una società di commercio, se intorno alla proprietà medesima si questioni da un terzo, che non è nè negoziante, nè socio.

Così è stato deciso da' Tribunali francesi con sentenze dell' agosto 1825 in causa Villette contro Besse, e Godin contro Raff, e così pure dal R. Senato Genovese il 5 di maggio 1819 in causa Gorgolione e Pedemonte.

Notaio assente — Defunto — Istromenti ed atti. — Loro copia, e spedizione di esse — Trascrizione — Copie ad uso di questa.

Si risponde con quanto segue ad una lettera di un nostro Corrispondente:

In caso d' assenza de' Notai si può ottenere la commissione in capo d' altro Notaio per spedire le copie degli atti (art. 29 dell' Ordinato Camerale del 13 di gennaio 1826).

I Notai, che senza averne la facoltà spediranno la copia degli atti rogati da un Notaio defunto, o che abbia cessato di esercire il notariato, incorrono la multa di L. 25 per ogni copia da essi spedita (art. 25 delle Patenti del 27 di settembre 1817).

La copia ad uso di trascrizione prescritta dall' art. 68 del R.° Editto ipotecario debb' essere scritta nella forma stabilita pel tabellione (num. 5 dell' art. 171 del cit. edit.)

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Domanda di una successione — Emolumento — Ingiunzione relativa.

In risposta ad una lettera di un Notaio di . . . . . riportiamo qui le massime seguenti:

» È dovuto il diritto proporzionale intorno a domanda di una data successione, ancorchè siasi quistionato non già sui beni, che la compongono, ma sibbene unicamente sulla devoluta pertinenza della medesima, tanto più se concedasi la relativa ammessione nel possesso.

» L' ingiunzione, cui debbe procedere l' emolumentatore, onde aver pagamento dell' emolumento, ha da essere sottoscritta dal Prefetto del Tribunale dove la sentenza fu profferita, e non da quello dove debb' essere eseguita ».

Così pronunciava il Senato di Genova con decreto di voto del 27 di giugno 1826 ref. D. Marone, in conformità di conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Gen.le del 1.° dello stesso mese, firmate *Persiani*, sul ricorso Pucci, riportate nella nota raccolta *Gervasoni*.

Libri e merci d' estera provenienza — Tentata introduzione loro nella capitale in frode dei diritti di dogana — Pena pecuniaria — Pena sussidiaria.

Con due sentenze del R.° Tribunale di Torino del 3 di luglio 1826, l' una delle quali profferita a relazione dell' Assessore G. M. Regis e riportata nel *Diario*, vol. 8, pag. 10, Giuseppe Bizzorero venne condannato, come inquisito di tentata introduzione in questa città di libri e merci d' estera provenienza in frode de' diritti doganali, alla perdita di essi oggetti, e al pagamento del loro valore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il suddetto Bizzorero non avendo pagato il montare delle multe pronunciate, e spese non ostante la relativa ingiunzione, ed essendosi eziandio devenuto infruttuosamente in di lui odio all' esecuzione sopra mobili, sull' instanza del R. Fisco doganale per la condanna del Bizzorero nella pena sussidiaria del carcere, il Tribunale medesimo, previa nuova citazione fatta a quegli, con altra sentenza del 30 di maggio 1828 pure ref. I. M. Regis, lo ha condannato alla detta pena del carcere per mesi tre e nelle spese, sul riflesso, che l' art. 144 del regolamento per le dogane annesso al R.° Editto del 4 di giugno 1816 prescrive testualmente, che nel caso, in cui il contravventore sia straniero o nullatenente, e non abbia il mezzo di pagare le pene pecuniarie, abbiasi a far luogo alla pena sussidiaria del carcere; e sul riflesso altresì, che della nullatenenza e difetto di mezzi nello stesso Bizzorero risultava bastantemente dai seguiti verbali d' esecuzione sopra mobili.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 3 *giugno* 1828. Erasi sparsa la voce alcun tempo fa, e di recente confermata, che una tale ebrea *Sara Levi*, originaria dell' Alsazia, morta in Londra, abbia lasciato, in annualità di banco, l' ingente somma di 100 mila lire sterline, corrispondenti a due milioni e cinquecentomila franchi, e che in mancanza di erede conosciuto dovea l' eredità cedere alla Corona Britannica. Molti sono gli Ebrei del nome di Levi nell' Alsazia, ed altrove, come anche in Piemonte *. Si crede pertanto opportuno il far noto, che questa voce è falsa, perchè i pretendenti alla supposta eredità non imprendano viaggi e facciano spese, le quali tornerebbero inutili ed in loro danno.

Monpellieri, 7 *giugno* 1828. Tutti parlano e ragionano e sragionano sulla sentenza testè profferita contro il Chirurgo Garrigues (V. *Diario* numero precedente

* *Ve n' ha in Torino, in Vercelli, in Ivrea, in Chieri, ecc. ecc.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sotto questa rubrica). Chi cita la leg. 7 § 5 *ff. ad leg. Aquil.* così concepita: » Si medicus servum tuum im- » pune secuerit, vel *ex locato*, vel ex lege Aquilia » competit actio ». E chi accenna una legge dei Visigoti espressa in questi termini: » Se un medico è chiamato, dopochè avrà, previa attenta disamina, conosciuta la malattia, non potrà incaricarsi del malato, salvo col dar cauzione, che lo risanerà. Se il malato poi muore, i parenti del medesimo disporranno a grado loro del medico curante ». E su questo andare si fanno commenti e chiose al giudicato. Aspettiamo con impazienza una decisione della Corte regolatrice.

Ciamberì, 6 *giugno* 1828. S. M. con R. Patenti del 2 del corrente ha autorizzato Gio. Antonio Alliaud, e Claudio Martin ad autenticare, quantunque non Notai, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento.

Cuneo, 7 *giugno* 1828. Con Sovrane Patenti del 2 dello stante S. M si è degnata di approvare il regolamento formato dalla Confraternita della Misericordia di Cuneo per la Compagnia delle Consorelle di Maria SS.ma di Loreto alla medesima aggregata.

Pallanza, 9 *giugno* 1828. S. M. con R. Provvisione del 2 di questo mese ha permesso a Pasquale Scavini del Borgo d'Intra, di stabilire il suo domicilio nel Borgo di Locarno, Cantone di Ticino in Isvizzera.

Alba, 12 *giugno* 1828. Con Patenti del 2 del corrente giugno S. M. si è degnata di far facoltà al Comune di Morra di aprire e tener un mercato al martedì d'ogni settimana.

Aosta, 12 *giugno* 1828. Il sig. Avvocato F. Arrò, degnissimo nostro Prefetto, ha testè fatto pubblico il 2.° vol. della serie 2.ª dell'utilissima sua *Raccolta di Giudicati del R. Senato di Piemonte*, che ha per titolo: *Giurisprudenza Forense* *. Questo secondo volume comprende molte decisioni, tutte corredate, siccome quelle,

---

* *Si vende in Torino dalla stamperia Ghiringhello, da Pietro Pic, Balbino e Reviglio, e nelle città di Provincia dai principali librai al prezzo di L.* 6.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di cui ne' precedenti 9 volumi della serie prima, di eruditissime note. L'A. sta ora lavorando un discorso sull'*eccellenza della professione dell'Avvocato* (V. *Diario*, pag. 48 del vol. corrente), che farà venir in luce fra non molto con altre produzioni Letterario-Legali, sempre indirizzate a utilità dei forensi.

Torino, 14 *giugno* 1828. S. M. con R.e Patenti del 2 del mese corrente si è degnata di concedere a Carlo Giuseppe Angeniol originario di Lione il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i Regii suoi sudditi.

— Con altra Sovrana Provvisione della stessa data S. M. ha fatto facoltà alli Notai Gian Domenico Retornaz, e Gioachino Retornaz di cangiare respettivamente domicilio.

— Con Regie Patenti del giorno medesimo S. M. si è degnata di rinnovare al Conte Teofilo Chivron di Villette il privilegio di fabbricare ne' Regii Statì utensili da cucina di ferro fuso, e le latte bianche e nere.

— Il 24 del corrente hanno principio le ferie delle messi per li Supremi Magistrati ed i Tribunali di Prefettura. Giusta il consueto, noi facciamo nota qui appresso la distribuzione di esse ferie pel R. Senato di Piemonte. È da ritenersi, che tale distribuzione, quanto alle Classi Civili, avendo avuto luogo a mente del noto R. Biglietto del 1826, comprende eziandio le ferie autunnali.

Nel primo turno dal 24 giugno a tutto l'8 luglio, e dal 23 ottobre al 15 novembre siedono S. E. il signor Cavaliere MONTIGLIO P. P., ed i signori Presidente Barone Chionio, Cav. Vergnasco, Cav. Roberi, Piacenza, Cav. Carrone, Conte Ceresa Consigliere, Senatori. — Nel secondo turno dal 9 luglio a tutto il 16 agosto siedono il signor Cav. Nuytz Presidente, ed i signori Presidente Dondona, Conte Pullini, Soleri Consigliere, Fiorotti, Vacha, Conte Pulliga, Senatori. — Nel terzo turno dal 14 settembre a tutto il 22 ottobre siedono il sig. Presidente Tesauro, ed i signori Presidente Janò Consigliere, Fontana, Quaranta, Cav. Celebrini, Viglietti, Cav. Bolla, Senatori. = Classe Criminale. — Primo turno dal 24 giugno a tutto il 20 luglio siedono

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il sig. Presidente Cav. Moreni, ed i signori Presidente Cav. Peyretti, Cav. Nazari, Mayneri, Fontana, Roggieri, Senatori. — Nel secondo turno dal 21 luglio a tutto il 16 agosto siedono il sig. Presidente Cav. Borio, ed i signori Conte Carignani, Belmondo, Conte Mocchia di S. Michele, Conte Nuvoli, Persico, Senatori.

NECROLOGIA.

Nel giorno medesimo, in cui stampavasi nel nostro Giornale (il 7 di giugno 1828) un *articolo necrologico*, ragguardante ad un chiarissimo Professor di leggi, passava nel soggiorno dei Beati un Personaggio di alta Magistratura, S. E. il Cav.re di Gran-Croce D. Giuseppe Lomellini Piscina di Cerniago, Presidente del Supremo R. Consiglio di Sardegna residente in Torino, in età d'anni 65. Una lunga e brillante carriera ha egli corso in servizio del Re. Fu dapprima Congiudice soprannumerario del R. Consiglio di giustizia di Novara il 2 di gennaio 1795, e nominato poscia effettivo il 27 di settembre 1799. Ebbe quindi nell' avventurato suo ritorno di S. M. ne' suoi Dominii di terra-ferma il titolo, grado ed anzianità di Presidente, e fu destinato ad Uditore generale della R. Corte e Conservatore generale delle R. caccie il 10 di gennaio 1816: venne in seguito nominato primo Segretario di Stato per gli affari del Regno di Sardegna il 1.° di ottobre dello stesso anno; e finalmente, essendosi per Sovrana determinazione riunita la Segreteria di Stato per gli affari di quel Regno a quella degli affari dell' interno, con Patenti del 5 di dicembre 1819 fu promosso alla luminosa e sublime carica che coprì sino all' estremo suo giorno, nell' esercizio della quale, non meno che delle precedenti, ebbe egli ad attestare col disimpegno delle rilevantissime incumbenze giuridiche, politiche ed economiche che gli furono di tempo in tempo affidate, la giustizia del distintissimo conto che il Re nostro Signore faceva della sua persona e della piena fiducia che avea riposta in Lui.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 27 TORINO 21 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Domanda principale — Somme varie — Riconvenzione — Appellabilità.

Mentre riportiamo qui una sentenza colla relativa fattispecie profferita dal nostro Senato in causa Appiani contro Magnino il 31 di marzo 1826 ref. D. Chionio, ci piace di notare, che recentemente, cioè il 3 di giugno 1828, il R.° Tribunale di Torino ebbe in un fatto identico a seguire la massima stessa sancita dal Supremo Magistrato colla precitata sentenza, di cui infra:

Chiese G. B. Magnino dinanzi al Tribunale di Prefettura d'Alba la condanna di Alessandro Appiani al pagamento in suo favore di L. 650 capitale ed interessi decorsi e decorrendi, all'appoggio d'un instromento del 20 di maggio 1823.

Il convenuto Appiani disse, che quantunque il narrato in esso instromento fosse falso per essere stato lo sborso solo confinto, non avrebbe però il Magnino attore, contestato quanto deducevagli ad interpellanza, cioè di essergli 1.° debitore di L. 150 per fitto di casa e di bottega da speziale; 2.° debitore di L. 240 per droghe e medicinali esistenti all'epoca della rimessione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della spezieria; 3.° di altre L. 150 ricette, pure in detta epoca ritenute ed esatte; 4.° di L. 100 per mobili eziandio ritirati da detta bottega.

Instò quindi esso Appiani, perchè fosse fatta compensa delle somme anzidette, componenti tra tutte quella di L. 540, colle addimandategli L. 650 dal Magnino.

640:

Mentre da questi si contestò, che potesse il prodotto instromento andar soggetto a censura, si sono negate tutte le interpellanze ragguardanti alla riconvenzionale; ed avendo il convenuto ridotte le medesime a capitoli di prova, l'attore Magnino, fondandosi specialmente sopra una privata scrittura del 20 di maggio 1823, si oppose alla loro ammessione.

In tale stato di cose il Tribunale di Alba ebbe a pronunciare il 4 di agosto 1824, come segue:

» Considerando, che l'eccezione di compensa dal sig. Appiani proposta importa confessione del debito; che niuna risposta essendosi data all'interpellanza sulla legittimità della scrittura 20 maggio 1823 debbe tenersi per riconosciuta, ed insussistenti le partite proposte in riconvenzionale;

» Ha perciò dichiarato lo stesso Appiani tenuto al pagamento a favore del Magnino delle L. 650 cogli interessi liquidandi, ed ha assolto quest'ultimo dalla domanda in compensa dal primo opposta ».

Credendosi l'Appiani gravato da tale sentenza, ne appellò al R. Senato dove chiese d'essere assolto dalla dimanda del Magnino, e fosse anzi questi condannato al pagamento delle chiestegli partite, previa, abbisognando, l'ammessione dei capitoli per esso dedotti.

Si è frattanto eccitato il dubbio intorno all'appellabilità della causa, osservandosi, che la dimanda per la condanna delle narrate partite elevantisi a L. 540 fosse nuova affatto, e promossa appunto all'opportunità del giudicio per rendere la causa appellabile, quando

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che in prima instanza si fosse soltanto proposta la compensa di tal somma con quella formante la materia della dimanda principale.

Ed il Real Senato con sentenza del 31 marzo 1826 ref. D. Chionio dichiarò ben giudicato colla sentenza del Tribunale di Prefettura d'Alba 4 agosto 1824, e male appellato dall'Appiani, e rimandò la causa al detto Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato, condannando l'Appiani nelle spese, danni ed emenda di due scudi.

Case di Torino — Affittamenti — Insistenza — Condizioni dell'affittamento — Loro osservanza.

Ci occorre di dover qui ripetere il *dispositivo* della sentenza Senatoria dell'8 di marzo 1828 ref. D. Fontana, che abbiamo riportata alla pag. 193 e seg. di questo vol., perchè vi fu ommessione di alcune parole, che siccome importanti non vogliono essere intralasciate; eccolo:

» Il R. Senato . . . . . dichiara essere luogo al dritto d'insistenza per detta Reggio invocato, e conseguentemente alla continuazione dell'affittamento dei membri di casa, di cui si tratta, cogli stessi patti e condizioni della precedente capitolazione 28 marzo 1821, mediante bensì quella variazione di fitto, che possa essere di ragione dovuta, salvo eleggano li predetti Marchese Serra e litisconsorti prevalersene per loro uso proprio e personale, prestando a tal effetto l'opportuno giuramento e sottomissione ».

E qui mentre emendiamo la corsa inavvertenza, ci è uopo il pregare i nostri lettori di volerci esser benigni di un condono e per questa, e per altre, che ci possano avvenire nella compilazione del Giornale, il quale, siccome ogni opera periodica, si fa e si stampa sempre colla massima fretta.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Fideiussore — Debitor principale — Insolvibilità del medesimo — Iscrizione ipotecaria. — Mancanza di essa — Indugi del creditore.

Con sentenza del dì 11 agosto 1819 riportata nella nota *Collez.* (fascic. di febbraio 1828) il R. Senato di Genova, ref. D. Assereto, ha sanzionate le seguenti massime:

Il fideiussore che obbligossi solidalmente, *che non diffidò il creditore perchè operasse onde essere soddisfatto, non può voler giustamente che mettasi a carico del creditore l'insolvibilità sopravvenuta del debitore.*

L'articolo 2037 del Codice Civile è applicabile anche alle cauzioni stipulate prima ch'ei venisse promulgato; però non ha effetto a favore del fideiussore se non quando risulti che operata in tempo l'iscrizione ei ne avrebbe tratto veramente profitto.

La Commissione degli Ospizii di Savona convenne dinanzi al Senato il Marchese Vincenzo Spinola: espose essersi questo con atto del 25 giugno 1789 costituito fideiussore solidale, e colla rinuncia a tutti i beneficii dalla legge introdotti in favore delle cauzioni, per Franco Saccomanno di lire 16437, 15, 6; conchiuse perchè il convenuto venisse condannato a pagar quella somma, come ancora una partita determinata per interessi decorsi.

Comparve in causa il Marchese Vincenzo Spinola: sostenne dovessero rigettarsi le conclusioni contro di lui dirette, 1.° perchè l'attore indugiasse colposamente per vent'anni la riscossione d'un credito maturo a pagamento, e proponesse domanda contro la cauzione lorquando il debitor principale erasi reso notariamente insolvibile; 2.° perchè l'attore non iscrivesse, entro i termini dalle leggi prescritti, contro il debitor princi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pale, e così pregiudicasse i dirittti di surrogazione competenti alla cauzione.

Ecco i motivi su cui fondavasi cosiffatta difesa: 1.° È massima di ragione, che quando il creditore, essendo finita ogni moratoria, può esigere il suo credito dal debitor principale, che trovasi in istato solvibile, invece di escuterlo se ne sta inerte, nè richiede di essere pagato, se poscia il debitore fallisce ed è depauperato il suo patrimonio, la legge in tal caso nega l'azione al creditor trascurato contro la sigurtà. Molte ragioni veementissime confermano questa massima. Primieramente vediamo che la legge non favorisce i neghittosi, e quindi il creditore che trascura di esigere dal debitore quando trovasi in buono stato, indarno si rivolge contro la sigurtà dappoichè quegli è fallito.

Se la legge accordasse al creditore il dritto di costringere la sigurtà al pagamento del debito nel caso che il creditore fosse stato negligente a scuotere il suo credito dal debitore, e lo accordasse anche dopo che il debitore ha fallito, ne seguirebbe un assurdo ingiusto e ributtante, cioè che il fideiussore soffrirebbe la pena della trascuraggine del creditore, e sarebbe costretto al pagamento nel mentre che non avrebbe più speranza alcuna di ottenere la dovuta indennizzazione essendo decotto il debitore; tanto più che in detto caso il fideiussore potea giustamente credere che il debitore avesse pagato vedendo il silenzio e l'inazione del creditore. Inescusabile poi del tutto si è nel caso la negligenza del creditore, poichè da lunghissimo tempo egli era in diritto d'incassare il suo credito, eppure tacevasi: nè a scusare questa sua negligenza potrebbe allegare come il fideiussore rinunciasse a tutti i benefizi della legge, e si costituisse debitor principale, perciocchè in primo luogo era necessaria all'oggetto di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che si parla una rinuncia espressa ed individuale; in secondo luogo tutte le rinuncie sono inutili allorquando il fideiussore ha interpellato il creditore o materialmente o legalmente, cioè attesa la scadenza del termine prefisso al suo obbligo fideiussorio, secondo la massima legale: *dies interpellat pro homine;* in terzo luogo, ed indubitatamente, qualora la inazione del creditore fu così lunga, viene caratterizzata dai Dottori siccome vero dolo, e quindi a lui solo pregiudizievole.

2.° L'articolo 2037 del Codice Civile dichiara essere libero il fideiussore quando il creditore principale per un fatto suo proprio, non può più surrogarlo nei proprii diritti d'ipoteca e di privilegio; lo stesso fu lo spirito onde il Legislatore venne animato allorquando dettava la disposizione consegnata nell'articolo 2024 precedente. Ma nel caso di che parliamo, il creditore, pubblicate in Liguria le leggi intorno al nuovo sistema ipotecario, non prese iscrizione, permise così che altri creditori posteriori il primeggiassero, e si rendette impossibile di surrogare il fideiussore, che il pagasse, nella ipoteca competente in origine al suo credito. Dunque debbe conchiudersi che questo creditore negligente, perdette ogni azione qualunque contro il fideiussore.

Osservava in risposta la Commissione degli Ospizii di Savona, che la spirazione del termine assegnato al soddisfacimento della obbligazione principale, ed alla durata della fideiussione non importa con sè la cessazione della obbligazione del fideiussore (L. Hermes Cod. *de locat.*; Vinnius *quaest. select.*, quaest. 41).

Sentenza. = Atteso che il Marchese Vincenzo Spinola sarebbesi costituito fideiussore solidale del Franco Saccomanno; avrebbe accompagnata l'obbligazione con le più effrenate rinuncie; mai avrebbe diffidato il creditore ad agire contro il debitore principale che d'altra

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

parte pagava gl' interessi del suo debito fino al 1804... le quali circostanze palesano non verificarsi nella specie quella ostinata negligenza che mentre arreca pregiudicio al fideiussore, mostra nel creditore l' esercizio di quel dolo, cui è dalla legge voluto onde si pronunci la liberazione della cauzione;

Atteso che debbesi dire costante, allo stato degli atti, come il creditore ommettesse d' inscrivere il credito che gli spettava contro il Saccomanno, sebbene conoscesse posseder questi dei beni sotto la giurisdizione di Chiavari; la quale ommessione, dove portasse che il fideiussore non potesse essere più utilmente surrogato nei diritti e privilegi originariamente competenti al credito di che si tratta, porterebbe egualmente, che il fideiussore sarebbe in diritto d' invocare l' eccezione nascente dall' art. 2037 del Codice Civile;

Atteso che peraltro dallo stato contenente la collocazione dei creditori Saccomanno, formato in Chiavari il 16 luglio 1813 onde far luogo alla distribuzione del prezzo cavato in L. 31040 dall' alienazione dei beni di lui, sarebbe dimostrato come quella somma fosse assegnata in L. 20346. 8 in pagamento di crediti privilegiati ed anteriori a quello onde si parla, ed in L. 10693. 92 venisse assegnata in pagamento di altri crediti posteriori sibbene in ragione di data, ma resi anteriori per ragion d' inscrizione; per la qual cosa egli è solo in riguardo a quest' ultima somma, che il Marchese Spinola è in diritto d' essere liberato dalle conseguenze della fatta cauzione, posciachè la negligenza del creditore nell' iscrivere gli portasse solo quel danno;

Il Senato condanna il convenuto per le somme dall' attore reclamate, fatta però deduzione così del capitale come de' frutti relativi per le L. 10693. 92...; rigetta nel resto...

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Legatario — Possesso appo di questi del legato — Domanda per la rimessione del medesimo — Se e quando debba farsi — Principii relativi.

Più volte già ci è avvenuto d'intertenere i Lettori su questa materia, rispondendo a quesiti di associati; ed ora ci avviene di bel nuovo, e in ciò fare seguiremo le traccie di un vivente patrio scrittore.

È opinione comune, che il legatario non dee domandare la remissione del legato, quando si trova, al momento della morte del testatore, in possesso della cosa che gli è legata.

Quest'asserzione è però manifestamente troppo generale. Bisogna distinguere il caso in cui il legatario ha preso possesso di sua propria autorità, da quello in cui lo ha fatto di consenso del testatore.

Nel primo caso, nulla può sottrarlo all'obbligo di domandarne la rimessione, perchè una via di fatto, commessa durante la vita del testatore, non è meno riprensibile che se fosse posteriore alla sua morte: non havvi alcun testo che possa scusare in simile circostanza la condotta del legatario.

Nel secondo caso, il legatario è dispensato dal chiedere all'erede la rimessione del suo legato. È ciò che risulta chiaramente dalla legge 1 n.° 5 *D. quod legatorum;* e che insegna il Presidente Fabro nella specie seguente: Un marito avea dato tutti i suoi beni in pegno alla sua moglie per la sicurezza della sua dote, e ne avea ritenuto la goldita in virtù della clausula del costituto inserta nell'atto d'ipoteca. Alla di lui morte nominò la moglie legataria di questi stessi beni, col carico di compensarli colla dote che dovea restituire. Questa avendone preso possesso di sua propria autorità,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' erede intentò contro di essa l' interdetto *quod legatorum*, ma fu reietta la sua domanda con sentenza del 16 giugno 1593.

Un altro caso in cui secondo *Guido Papa*, *Boerio*, *Grozio* e *Voet* il legatario può prendere possesso di sua autorità privata, è quando il testatore gliene dà la facoltà espressa. Si tiene generalmente per cosa certa che non occorre veruna rimessione nel caso di un legato di liberazione. La ragione è semplice: si è che la sola volontà del creditore basta per estinguere il debito. Di là infatti risulta che il debitore è liberato di pien diritto alla morte del testatore. Se dunque è molestato dall' erede, gli basterà di domandare l' esecuzione del testamento per via di eccezione.

Si può aggiungere che la legge 3 § 3 *D. de liberatione legata* assimila totalmente il diritto che ha un legatario di eccepire per il suo legato contro l' erede che lo mostra a quello di agire egli stesso contro l' erede per ottenere la sua liberazione: *Nunc de effectu legati videamus: et si quidem mihi liberatio sit relicta cum solus sim debitor, sive a me petatur, exceptione uti possum; sive non petatur, possim agere ut libenter per acceptilationem.* Se come lo prova questo testo il legatario di liberazione, che si limita ad eccepire il suo legato, ne prova lo stesso effetto di quello che ne domanda la remissione con un' azione particolare, bisogna necessariamente riguardare la domanda per la rimessione come indifferentissima in questa materia.

Creditori ipotecarii non comparsi — Ordine — Cancellazione delle loro iscrizioni — Dritto di preferenza — Creditori chirografarii.

È già qualche tempo, che noi siamo in debito di una risposta ad un associato di Genova intorno ad una

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dilicatissima quistione, che vediamo ora risolta nell' ultimo numero di un giornale forense di Francia del 15 del corrente, ove si riferisce una sentenza della Corte di Cassazione di Parigi del 10 di giugno 1828 in causa Carondelet contro Estabelle, con cui si è sanzionata la massima seguente:

» I creditori ipotecarii, che non sono comparsi, e non fecero le loro produzioni nel giudizio d' ordine, e che perciò sono stati dichiarati decaduti, conservano ad ogni modo su quanto rimane dopo le collocazioni, un diritto di preferenza, e non ostante la cancellazione delle loro iscrizioni ordinata dal Giudice Commissario debbono venir pagati sopra tale reliquato ad esclusione dei semplici creditori chirografarii ».

Ecco i motivi della precitata sentenza della Corte regolatrice:

» Attesochè l' articolo 759 del codice di processura non impone altra pena contro i creditori ipotecarii, che, non fatte le opportune produzioni, salvo che di non poter criticare il grado delle collocazioni, chiedere collazioni di fondi, nè esercitare azione veruna contro i creditori collocati, meno inquietare l' acquirente; che la cancellazione non è pronunciata che rispetto ai creditori non utilmente collocati, e non lo è quanto ai creditori, che non hanno prodotto;

» Che se dopo le collocazioni rimane una parte del prezzo fra le mani dell' acquirente, l' iscrizione dei creditori, che non hanno prodotto, sussiste e conserva i suoi effetti sopra questa parte di prezzo, che rappresenta l' immobile, e loro assicura un diritto di preferenza;

» Che la cancellazione può o potrebbe approfittare a coloro soltanto che furono parti nell' ordine, ma non mai in modo alcuno a quei creditori chirografarii, che non vi sono rappresentati dal loro debitore ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Comunione — Società — Acquisti fatti con danaro altrui — Pupilli — Consegna — Conto.

In risposta ad alcuni dubbi proposti da un associato riportiamo qui una sentenza del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis profferita nella causa di Domenica Guglielmetto Muggion contro Francesco, Giuseppe e Gio. fratelli Muggion, ove si sono ripetute alcune note massime, che possono servire di risoluzione dei fatti quesiti: Ecco la suddetta sentenza testuale del 6 di maggio 1828, da cui bastantemente emerge il fatto:

» Il R.° Tribunale di Prefettura in Torino sedente,

Udita la relazione degli atti e sentite le parti in pubblica udienza;

Attesochè non potrebbe dubitarsi, che nella specie, di cui si tratta, abbia esistito una comunione tra i convenuti e la loro sorella attrice, dacchè non seguì finora alcuna divisione dei beni ereditarii;

Che la comunione nasce *ex re ipsa* ed *ex quasi contractu* a differenza della società, cui dà solo l'esistenza il contratto, ed il consenso espresso, o tacito;

Che pertanto le massime applicabili a quella, a questa non possono convenirsi, sebbene ve n'abbiano delle generali all'una ed all'altra indistintamente applicabili;

Ch'egli è bensì vero di regola, che gli acquisti fatti con danaro altrui appartengano al compratore, ma appunto questa massima soffre eccezione nel caso, che gli acquisti siano fatti con danari di un pupillo o di un minore;

Che nel concreto i fratelli Muggion amministratori di fatto avrebbero fatti acquisti in loro capo senza curarsi di pagare i debiti ereditarii;

Che resta quindi indispensabile, che essi diano una nuova consegna, non tanto di tutti gli stabili e mo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bili di qualunque sorta caduti nell' eredità, quanto dei crediti e debiti, ed un conto esatto, e fedele della loro amministrazione, degli acquisti fatti e con quai mezzi, delle alienazioni pure seguite, di quali beni e per quali motivi, non potendosi avere riguardo alla consegna già data siccome incompleta;

Ha perciò pronunciato e pronuncia doversi mandare come manda, prima d' ogni cosa, alli Francesco, Giuseppe e Gioanni fratelli Guglielmetto Muggion di dare una nuova consegna comprensiva di tutti gli stabili e mobili, debiti e crediti ereditarii, non che un conto esatto e fedele della loro amministrazione, degli acquisti fatti e seguite alienazioni, colle specificazioni, di cui avanti, sotto pena di stare al caricamento da darsi dall' Attrice col loro giuramento in *litem*; spese riservate ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Milano, 6 *giugno* 1828. Nella *Collezione di Manuali*, che si pubblica in questa Città da Antonio Fontana, è stato inserito, ed uscì da pochi giorni in luce, un prezioso libriccino di *Lorenzo Martini* intitolato: *prime linee di polizia medica* *. Il chiar. A. già noto a tutta Italia per le molte e classiche sue opere, ha stretto in poche pagine quanto v' ha di più utile e necessario a sapersi intorno a questa vastissima disciplina, ed ha diviso questo suo lavoro in quattro brevissimi libri. Nel 1.° tratta della generazione; nel 2.° dell' educazione; nel 3.° dell' igiene pubblica; nel 4.° della

* *Si vende al prezzo di una lira dal Libraio Matteo Rubiglio, in via di Po.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

psicologia. Con quest' ultimo nome intende la disamina dell' uomo morale.

Firenze, 10 *giugno* 1828. In causa *utrinque* Maioli il nostro Supremo Consiglio, in conferma di una sentenza proferita dalla R. Ruota di Arezzo, pronunciò non ha guari « Che il coerede ha diritto, che l'eredità indivisa venga amministrata da un economo finchè non può amministrare in proprio la sua porzione » ed inoltre « Che la coabitazione degli eredi desiderata e consigliata dal testatore non sottopone i medesimi alla perdita di qualunque diritto nel caso, che da alcuno venga lasciata ».

Parigi, 12 *giugno* 1828. Gli ultimi fallimenti furono pronunciati con sentenze del 10 del corrente contro i negozianti Dufoy, Chelus, e Grard.

— La sentenza arbitramentale proferita fra varii soci, con proibizione di alienare i loro beni sino alla definitiva liquidazione, conferisce a ciascuno di essi il diritto di prendere ipoteca sopra i beni degli altri. Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza del 4 di questo mese nella causa Ballestrier contro Caire.

Marsiglia, 15 *giugno* 1828. I signori Avvocati Roger e Garnier proseguono con sempre maggiore successo l'opera periodica, che porta per titolo: *Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales*. Questa raccolta, fatta con ogni cura, conta già cinque anni, ed è meritamente applaudita dalle persone addette al foro.

Lione, 17 *giugno* 1828. La nostra Corte Reale ha deciso, che l'art. 463 del codice penale, il quale fa facoltà di ridurre le pene del carcere, allorquando il danno dato non eccede i 25 franchi, e vi concorrono circostanze *attenuanti*, non può applicarsi al delitto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di adulterio, ritenuto sostanzialmente, che non vi possono essere circostanze *attenuanti* per un delitto, che fa oltraggio alla legge, alla pubblica morale ed alla religione.

Torino, 21 *giugno* 1828. S. M. con sue R. Patenti date in Genova il 16 del corrente si è degnata di accordare al Cavaliere e Presidente Lodovico Pinelli, Avvocato Fiscale Generale presso il R. Senato di Piemonte, ed a' suoi discendenti maschi con ordine di primogenitura per linea mascolina, il titolo e la dignità di Conte.

— Con altre Patenti del 10 di questo mese S. M. ha conceduto alla Comunità di Locana di aprire e tenere un mercato al mercoledì d'ogni settimana, mediante il pagamento della finanza ivi stabilita e l'esatta osservanza delle condizioni espresse nelle Patenti medesime.

— Si correggano i seguenti errori corsi in alcuni pochi esemplari del num.° precedente di questo giornale: alla pag. 413, lin. 7 invece di *quegli* si legga *quello*; lin. 23 invece di *abbia*, si dica *avesse*; lin. 26 si ponga *dovesse* in luogo di *dovea*, siccome sta scritto.

NECROLOGIA.

Terminò il 12 del corrente in questa Città la sua vitale carriera nella grave età d'anni 80 S. E. il Conte D. Luigi Amedeo Gattinara di Zubiena, primo Presidente e Gran Conservatore dell' Ordine de' Ss. Morizio e Lazzaro. Il Re ha perduto con esso un suddito fedelissimo, e lo Stato un valente ed integerrimo Magistrato, che anche nella carica sua di riposo molto giovavagli co' lumi suoi. Già era egli Riferendario

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

soprannumerario nel Consiglio dei memoriali sin dall' 11 di maggio 1779, indi effettivo il 12 di novembre 1784. Fu Consigliere di Stato il 30 di gennaio 1787, Senatore nel Senato di Piemonte il 9 marzo 1791, Giudice straordinario del Consolato il 14 aprile 1797, Presidente Capo dello stesso Magistrato il 7 giugno 1814, Primo Presidente del Senato di Savoia il 30 agosto successivo, Reggente la Gran Cancelleria il 5 marzo 1816, e poscia ebbesi il luminoso posto di Conservatore dell' Ordine Militare de' Santi Morizio e Lazzaro. La Religione, quella vera consolatrice dell' uom dabbene, che sempre fu venerata dal Conte Gattinara, gli porse nell' estremo giorno quei graditi conforti, che ci fanno animosi nel lasciare questa valle miseranda, e co' soavi precetti di essa sulle labbra e nel cuore, chiuse gli occhi in Dio.

CORRISPONDENZA. — *Medici — Chirurghi — Loro operazioni — Risponsabilità.*

Signor Compilatore,

Non solo in Monpellieri, ed in Rodez farà chiasso la sentenza di quella Corte reale, di cui V. S. ragionava nei num. 25 e 26 del di lei giornale (p. 398, 413 e seg.), ma in tutto il mondo incivilito. Un mio fratello, Dottor Medico, mi faceva ieri, dopo letto il *Diario*, alcuni brevi riflessi sul particolare di un tal giudicato, a un dipresso in questi termini: » È cosa veramente singolarissima, che vogliasi agire in giudicio contro un Medico, od un Chirurgo in dipendenza delle loro operazioni mediche o chirurgiche. Che si domanda ad un Chirurgo? S' egli operò giusta le regole dell' arte sua? Ma quali sono siffatte regole? Le arti meccaniche hanno

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

le loro invariabili e certe, e si può vedere se l'operaio ha quelle o non osservate. Ma il Medico ed il Chirurgo quali regole fisse avranno eglino mai? in una scienza, che sempre aspira ad una perfezione, che non ha per anco conseguita, sebbene già abbia fatti progressi rapidissimi, in una disciplina, che offre in ogni giorno nuovi casi, che richiede metodi nuovi, dove saranno le norme a seguirsi? È indubitato, che si distruggerebbe l'arte del guarire quando si rendessero i Medici ed i Chirurghi contabili delle loro azioni nell'esercire l'arte loro. Il genio abbisogna di libertà intiera, che sempre gli han conceduto le provvide leggi; altrimente stretto ed angustiato si fa nullo ». — Fin qui ha parlato il Medico Dottore; ora parlerò io, che siccome Avvocato, debbo pur dire qualche cosa: a me se ho a confessare il vero fa un certo senso il § 7 *instit. de leg. Aquil.*, ove sta scritto che: » imperitia quoque culpae » adnumeratur: veluti si medicus ideo servum tuum » occiderit, quia male eum succurrit, aut perperam » ei medicamentum dederit »: ma osservo ad ogni modo, che con tutto questo a tali prescrizioni non si è obtemperato giammai; e se il seguirle può nuocere, anzi che giovare all'umanità, pare, che prudenza consigli di non obbedirvi, che il fratel mio abbia dal canto suo la ragione, e che savio sia quel suo pensare, il quale V. S. potrebbe intanto far palese col mezzo del di lei *Diario*. In questa lusinga ho l'onore di essere con ogni stima, ecc.

Nizza, il 17 giugno 1828.

Suo devoto Servitore,
Avv.° A. C.*****

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 28

TORINO
28 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cappellanie laicali — Beni componenti la dote loro — Leggi relative allo svincolamento — Libertà del capitale — Competenza.

Sul ricorso Porino intervennero conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale in data del 2 di giugno 1828 del seguente tenore: « Visto il presente Ricorso cogli uniti documenti. — L'intento dei ricorrenti si è di far dichiarare, che in forza delle leggi emanate per lo svincolamento de' beni e capitali formanti la dote delle cappellanie laicali sia pure stato reso libero mediante la separazione de' pesi, il capitale destinato per dote all' Opera pia, di cui si tratta, la quale già sarebbe regolarmente provvista di curatore in persona del Causidico Baretta. Una tale quistione appartenendo senza dubbio alla privativa giurisdizione di questo Supremo Magistrato;

» L' Ufficio non dissente che si lascino le chieste lettere di citazione col termine di giorni 5, da eseguirsi nella forma prescritta dalle RR. CC. »

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giudice di Mandamento — Causa dinanzi al medesimo — Comparizione personale — R. legge — Eredità — Minore — Astensione — Restituzione in tempo — Prova.

Si riporta qui la fattispecie e relativa sentenza profferita dal Real Senato di Piemonte ref. D. Roberi in causa delli Lorenzo e Francesco fratelli Murello, Giuseppe Cavallero, Andrea Bella e Gio. Borio contro Maria Cuniberti moglie di Carlo Avidano.

Maria Cuniberti Avidano, quale cessionaria delle doti e ragioni dotali spettanti alli Domenico, Margarita e Gaspare Zandrino, li primi due in qualità di figli, ed eredi della fu Maria Mazzetti, e l'altro come figlio ed erede della fu Caterina Guercio, ebbe a convenire in giudicio dapprima avanti il Tribunale di Costigliole l'ora fu Domenico Zandrino non tanto come debitore della dote e ragioni dotali della fu Caterina Guercio, ma eziandio come erede del fu Giuseppe Zandrino di lui fratello e marito della fu Maria Mazzetti, nella circostanza che tutti li figliuoli dello stesso Giuseppe si astennero dall'eredità paterna.

Ma resosi pendente giudicio defunto il detto Domenico Zandrino in Albareto, ed astenutosi egualmente il Gaspare Zandrino di lui figlio dall'eredità del medesimo, la Maria Cuniberti Avidano giurando di non sapere chi fosse o volesse essere erede delli furono Domenico, e Giuseppe Zandrino, instituì giudicio contro le loro eredità, come giacenti, convenendo nello stesso tempo, attesa la notoria nullatenenza di queste due eredità, li Lorenzo, e Francesco fratelli Murello, G.e Cavallero, Andrea Bella, e Gioanni Borio come possessori di beni già spettanti ai detti furono Domenico, e Giuseppe fratelli Zandrino, e sui quali erano rispettivamente ipotecate, ed assicurate le doti, e ragioni dotali delle Maria Mazzetti, e Caterina Guercio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per le anzidette eredità giacenti si deputò un curatore, il quale dichiarò di rapportarsi in tutto, e per tutto alla saviezza del signor Giudice, riconoscendo la domanda dell'attrice fondata in dritto.

I terzi possessori eccepirono, che gli atti di astensione delli suddetti Domenico, Margarita, Gio. Alberto, e Gaspare Zandrino alla rispettiva eredità paterna non sussistessero, pel motivo che i medesimi si appropriarono degli effetti ereditarii, e così si resero eredi. = Inoltre che gli stessi Zandrino unitamente ai loro rispettivi padri ricevettero parte dell'ammontare delle doti di cui si tratta, epperò chiesero che dall'attrice si desse l'intervento in causa degli stessi Zandrino.

Con sentenza del 20 aprile 1820 quel signor Giudice, reietti i motivi di nullità opposti agli atti d'astensione suddetti, mandò alli terzi possessori di provare, che li Zandrino si fossero immischiati nell'eredità paterna, e si riservò di provvedere circa l'instato intervento.

In prosecuzione quindi di questa causa la Maria Cuniberti, che aveva dapprima legittimato il giudicio in persona del signor Ollino, comparve dopo l'anzidetta sentenza in persona del Carlo Avidano di lei marito per mancanza di Notai, che volessero o potessero attendere al patrocinio in surrogazione di detto Ollino.

Presero quindi occasione li terzi possessori da questo fatto per opporre all'attrice, che la di lei legittimazione fosse in contravvenzione al § 3 tit 4 lib. 3 della R. L.; e fattasi contesa su questo punto, quel signor Giudice avendo considerato, che a termini della citata legge in mancanza di Procuratori, e di Notai le persone che abitano nel luogo del giudicio debbono comparire personalmente, e che la Maria Cuniberti come abitante nel Mandamento dovesse dirsi abitante nel luogo del giudicio, epperciò dovesse comparire in persona, salvo valido impedimento, del che non constava; con sentenza 8 marzo 1821 dichiarò tenuta la detta attrice di legittimare il giudicio in persona propria.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non ostante questo giudicato comparve tuttavia il Carlo Avidano, e presentando a nome di sua moglie un certificato del sig. Medico Beruti, da cui risultava di un legittimo impedimento per quest' ultima di comparire personalmente, quale impedimento già sussistesse all' epoca della prima comparizione dell'Avidano, disse che rimaneva con ciò convalidata la legittimazione della medesima Attrice in persona del di lei marito, e chiese assegnarsi la causa a sentenza, comecchè già matura a decisione.

Nulla più eccepirono li terzi possessori in ordine a detta legittimazione, e dopo d' essersi assegnata la causa a sentenza, il sig. Giudice sotto il 3 successivo luglio pronunciò non essere luogo all' intervento dalli terzi possessori richiesto; doversi ammettere li capitoli da questi dedotti per provare che li signori Zandrino si fossero immischiati nell' eredità, da cui dichiararono d' essersi astenuti, mandando eseguirsene la prova fra un mese dalla significazione della sentenza.

Fu questa notificata il 5 dello stesso mese, ma non avendo li terzi possessori fatti seguire gli esami, sotto il 24 successivo luglio fu assegnata la causa a sentenza, ammessa intanto la protesta del Procuratore dei convenuti sulla negligenza di questi ultimi per far eseguire la preceduta sentenza.

In definitiva pertanto colla sentenza 1.° settembre 1821 le eredità giacenti Zandrino furono condannate al pagamento delle doti, e ragioni dotali proposte dall' attrice, e li terzi possessori si dichiararono tenuti a dismettere a favore di questa li beni loro pervenuti dalli Zandrino, per quelli tenere in ragion di pegno, e di ipoteca sino all' intiera soddisfazione delle somme proposte in giudicio.

Li signori Murello, Cavallero, Bella, e Borio apellando da questa sentenza in via di nullità, e gravame, rappresentarono, che il primo Giudice non si era fatto carico dell' eccepita nullità di legittimazione seguita in capo del signor Carlo Avidano per l' attrice Maria Cu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

niberti di lui moglie, nè avesse pronunciato sull' ammessione o non dei capitoli da essi appellanti dedotti, e facendo fede della sola anzidetta definitiva sentenza, ottennero, previe conclusioni favorevoli dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale, le opportune lettere d' introduzione d' appello.

Comparsa però in giudicio avanti il R. Senato la Maria Cuniberti, fece tosto osservare, che sul punto della legittimazione di giudicio fatta dal sig. Avidano a di lei nome era stato provvisto colla sentenza 8 marzo 1821, e che li capitoli dedotti dagli appellanti erano stati ammessi colla successiva sentenza 2 giugno stesso anno, onde non sussistessero li motivi di nullità opposti contro l' appellata sentenza.

Ma gli appellanti replicarono, che la sentenza 8 marzo 1821 avendo mandato all' attrice di legittimare in persona propria, il che questa non aveva eseguito, rimaneva sempre viva, e vertente la contestazione, e nulla poteva dispensare il Giudice dal pronunciare in proposito della medesima, il che non avendo fatto nè colla sentenza 2 giugno, nè con quella del 1.° settembre, rimanevano perciò questi due giudicati in contravvenzione al § 16, tit. 23, lib. 3 delle RR. CC. = Aggiunsero, che in ogni caso non mancando Notai nel Mandamento, non poteva mai la comparizione del signor Avidano legittimare il giudicio per la di lui moglie.

Nulla più osservarono circa la pretesa ommissione di aver quel sig. Giudice pronunciato sull' ammessione o non dei capitoli; ma fecero nuove opposizioni alla validità del seguito giudicio di prima istanza = dissero in primo luogo, che insussistenti, e nulli essendo gli atti di astensione di eredità, perchè fatti non solo senza le formalità, e dopo il termine prescritto dalla R. legge lib. 5, tit. 5, § 2, ma anche in contravvenzione al § 4 detto lib. e tit., nulle pure doveano ravvisarsi le sentenze pronunciate sulla base di tali atti. In secondo luogo presentando un volume d' atti giustificanti, che era vertita lite avanti lo stesso sig. Giudice

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ad istanza delli Domenico e Margarita, fratello, e sorella Zandrino figli di primo letto del fu Giuseppe, contro il Gio. Alberto, figlio di secondo letto del medesimo pel pagamento delle doti della fu Maria Mazzetti, in quale lite il convenuto Gio. Alberto Zandrino si era qualificato erede del Giuseppe di lui padre, dissero, che non potea perciò essere giacente l'eredità di quest'ultimo, onde nulli fossero tutti gli atti seguiti in primo giudicio.

Dall'appellata Maria Cuniberti si rispose, che dopo la produzione del certificato, che giustificava l'impossibilità in cui essa si trovava di poter legittimare in persona il giudicio, non essendosi più fatta alcuna contestazione dagli appellanti, non era più il caso, che si avesse a pronunciare cosa alcuna su tal proposito colle successive sentenze = disse, che le eccezioni di nullità fatte agli atti d'astensione d'eredità, dei quali si tratta, erano primieramente escluse dalle produzioni in causa fatte, ed in secondo luogo, che le medesime potevano indurre un gravame nelle appellate sentenze, e non mai una nullità = osservò per fine, che la sentenza 18 novembre 1818, la quale fu il risultato del giudicio di cui negli atti avversariamente presentati, escludeva che il Gio. Alberto Zandrino fosse erede del Giuseppe di lui padre.

Ed in questo stato di cose il Reale Senato con sentenza dell'11 di gennaio 1826 ref. D. Roberi in conformità delle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale in data 17 febbraio 1823, sottoscritte Costa Sostituito Avvocato Generale, dichiarò, reiette le eccezioni di nullità dalli Murello, e litisconsorti opposte alle sentenze del Giudice di Costigliole delli 24 aprile 1820, 8 marzo e 1 settembre 1821, doversi rimandare, come rimandò la causa al Tribunale di Prefettura d'Asti per l'esecuzione della detta sentenza del 1.° settembre 1821, condannando gli stessi Murello, e litisconsorti nelle spese, danni, ed emenda di due scudi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Contumacia — Competenza — Declinatoria del foro — Interpellanze — Corsa pronuncia.

In causa Beretta e Tesoro emanò sentenza del Real Senato di Genova del 26 novembre 1819 (*fasc.* della nota *Collez. Gervasoni* del febbraio 1828), con cui sonosi sancite le massime seguenti:

Colui che debitamente citato a comparire dinanzi ad un Giudice competente in ragione di materia, si tiene in contumace, perde il diritto di opporre la declinatoria del foro.

Il contumace ch' ebbe copia della domanda dell' attore, che non diede risposta intorno alle interpellazioni fattegli riguardanti al possesso di alcuni stabili e ad una obbligazione per alimenti, *non può lagnarsi se il Giudice fondò la sua sentenza sul di lui solo silenzio.*

Storia della causa = Giovanni Battista Tesoro in novembre del 1817 convenne dinanzi al Giudice del Mandamento di Rapallo Pietro Beretta: nelle supplicazioni a quest' uopo presentate esponeva, possedere il convenuto alcuni beni stabili spettanti ad una Caterina Beretta; questo possesso essergli stato consentito col patto ch' ei pagasse annue ll. 50 ad esso attore onde alimentarne la proprietaria; essere egli in mora per alcune annate; conchiudeva quindi, previa interpellazione sulla verità delle cose esposte, ch' ei fosse condannato al soddisfacimento della somma che costituiva il montare del credito dell' anzidetta Caterina Beretta.

Furono lasciate le lettere citatorie, e sebbene venissero notificate personalmente, pure il citato si tenne in contumace.

Addì 18 dicembre del 1817 il Giudice di Rapallo pronunciò la sua sentenza; condannò il contumace e fondò la condanna principalmente sugli effetti della contumacia, e sul riflesso che nei giudizii sommari le interpella-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zioni facendo le veci delle posizioni, doveansi nel caso avere per confessati a danno del convenuto così il possesso dei beni, come l' obbligazione per gli alimenti.

Si ricorse al Senato in via di nullità, chè tenue era la somma onde provvedersi nelle vie ordinarie.

Motivi e sentenza = Atteso che Pietro Beretta, nato in Rapallo e proprietario in quel Comune, ivi sarebbe stato personalmente citato onde comparisse nel termine di tre giorni dinanzi al Giudice di quel mandamento; = Che standosi in contumace non sarebbesi presentato ad opporre l'eccezione declinatoria del foro; che quindi, sebbene volesse dirsi che avesse egli diritto di proporre quella eccezione sul motivo ch'ei da qualche anno dimoravasi in Genova colla sua famiglia, e ch'ei non potesse trovare ostacolo alcuno nel patto onde obbligavasi al pagamento dell'annuo suo debito in Rapallo, pure quel diritto fu per lui perduto in seguito di sua contumacia; = Che perciò mal si pretende alla nullità della sentenza volendola resa da giudice incompetente;

Atteso che lo stesso Beretta nell'atto di sua citazione avrebbe avuto copia della domanda dell'attore, in cui era egli interpellato sotto pena di corsa pronuncia, in caso di silenzio o di meno categorica risposta, se possedesse o non alcuni beni stabili di spettanza di Caterina Beretta di lui sorella, e se si obbligasse o non di consegnare annualmente a mani dell' attore lire 50 per gli alimenti della medesima; Che cosiffatte interpellazioni aveansi a dire confessate per effetto della contumacia; = Che perciò senza ragione sarebbesi opposto, essere nulla la sentenza del primo Giudice quasichè fosse resa in difetto d' ogni prova qualunque;

Il Senato, lette le conclusioni dell' Ufficio . . . rigetta il ricorso . . . . .

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Sentenza — Appellabilità — Domanda attrice — Compensa — Art. 8 del R. Editto 27 di settembre 1822 — Acque pluviali — Scolaticci — Loro pertinenza — Perizia — *Ultra petita.*

Il montare della domanda dell' attore non si mette a calcolo onde stabilire l' appellabilità, o non della causa, se il convenuto non contrasti in riguardo alla stessa il debito suo, e chieda soltanto la compensazione per altro credito, che dice competergli. In queste circostanze la causa sarà suscettiva d' appellazione, ove la domanda riconvenzionale vinca la somma appellabile. (Sentenza del Senato di Genova del 16 di giugno 1826 in causa Mosto e Filipacci ref. D. Pennecini).

A termini sia del diritto comune (leg. 47 ff., §§ 11 e 21 *de aqua et aqua pluv. arcend.*), che della giurisprudenza patria (Sentenza del Senato di Piemonte del 28 di agosto ref. D. Dettati in causa Travasi contro Bubaglia, riportata nel *Diario*, vol. 6, pag. 20), le acque pluviali e scolaticcie sono di loro natura a beneficio del pubblico, e di chi il primo se ne può servire, per modo, che i possessori dei fondi inferiori non possono lagnarsi ove il possessore del fondo superiore se ne prevalesse a suo vantaggio. Il non uso di quelle per un determinato tempo dal canto del possessore del fondo superiore non giova all' inferiore, perchè nelle cose facoltative non si dà prescrizione, meno ponno gravare opere manufatte poste nel sito inferiore (Sentenza del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis in causa dei fratelli Perino contro i fratelli Tempo del 14 giugno 1828).

Se l' uno fra i litiganti, dopo che già fosse stato proceduto ad una perizia intorno alle cose cadenti in controversia, insti per l' ottenimento di una seconda perizia, e domandi a tal uopo, che venga ordinato al suo contraddittore di eleggere il suo perito, il Giudice, che procede direttamente alla nomina dei periti, non commette un eccesso di potere, e la sua sentenza non può dirsi *ultra petita* (cit. sent.).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Partito ad un incanto per affitto od acquisto di beni — Mandato relativo con partecipazione — Insinuazione — Dritto.

Avvenendo il caso proposto da un Notaio associato al *Diario*, cioè che si passasse una procura per far partito ad un incanto per affittamento od acquisto di beni, e si stipulasse, che venendo deliberata al Procuratore la cosa, vi parteciperà per una porzione indicata, si crede, siccome opinano molti, e con essi il signor Direttore Sismondi, che un tale atto si debba considerare come una vera società, e che sia perciò soggetto al dritto fisso stabilito dall' art. 33 della tariffa del 1.° di aprile 1816, il successivo affittamento od acquisto dovendosi riputare quale oggetto della società medesima.

Spese — Condanne — Danni.

Nelle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Gen.le emanate in causa Bianchi-Crema e Ventura del 4 di dicembre 1824, state confermate con sentenza del R.le Senato del 27 di gennaio 1826, si leggono fra gli altri i seguenti principii:

» In tesi generale non si possono ammettere condanne anticipate per somme non previste, e per cause non conosciute, quali sarebbero appunto quelle delle spese in un ipotetico giudicio d' esecuzione.

» Sotto il nome di danni non possono ravvisarsi compresi, che quelli che vengono in conseguenza della lite, sia che riguardino la degradazione della cosa cadente in questione, o la perdita dovuta sopportarsi per cagione del giudicio da quello, che ne uscì vincitore, ma non possono ad essi considerarsi identiche le spese della lite, che vengono anche in ispecial modo espresse nelle sentenze di condanna ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Vesti preziose — Sposa — Marito — Restituzione.

Pregiati autori sostengono, che le vesti preziose rimesse prima del matrimonio, non spettino alla moglie, ma debbano restituirsi al marito, od agli eredi di lui, perchè quanto a siffatte vesti la legge non presuma la donazione; e questi autori hanno in appoggio di questo loro parere l'opinione certamente di peso del Fabro (def. 2, lib. 5, tit. 1 cod.), e del Tesauro (lib. 3, quest. 15, n.° 2). Sappiamo che il Tribunale di V..... con sentenza del 3 di giugno 1828 ha seguito il voto degli autori sullodâti: però il Senato, constando di tale donazione, ha deciso, che anche le vesti preziose donate avanti il matrimonio spettino alla moglie (decis. 21 maggio 1754 ref. D. Buzano in causa Gamba contro Carnato §. *alia de rebus* n.° 5). Pare tuttavolta contraria a tale massima la decis. del 16 di gennaio 1741 ref. D. Zoppi in causa Olivero (*Risp. a lett. particolare*).

Dote — Padre della sposa — Marito — Padre di questi — Pagamento — Beni — Obbligazione.

Si risponde con quanto segue ad un quesito:

La dote pagata dal padre della sposa, o dalla sposa stessa al marito suo senza l'intervento del padre di questi, e senza che il medesimo abbia acconsentito al pagamento, ha pel pagamento obbligati non solamente i beni del marito, ma eziandio quelli del padre, se questi ha acconsentito al matrimonio, e ciò anche in odio dei terzi possessori. Così decideva il Senato di Piemonte il 3 di febbraio 1768 in causa Mottoli contro Turcotta ref. D. Valperga.

È qui da ritenersi l'epoca della decisione, e si può anche vedere in proposito un'altra decisione dello stesso Magistrato del dì 8 aprile 1678 ref. D. Beccaria, come pure quanto scrive il Presidente Fabro al lib. 4, tit. 5, def. 7, ed al lib. 5, tit. 13, def. 7.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Testamenti — Pesi — Destinazione — Motivi — Indicazione.

Molte e rilevanti sono le questioni che insorgono ogni giorno, e sono soggetto di lunghi e dispendiosi litigi, intorno a' testamenti. Di alcune fra esse già abbiamo più volte discorso nel *Diario*, e ne parleremo di bel nuovo in avvenire sempre che ce ne avvenga l' opportunità. Ora per chiarir quelle che ci vengono di recente proposte, ci è uopo ricordare alcuni principii del Romano diritto: locchè eseguiremo sulla scorta del chiar. sig. Domat.

I pesi sono le obbligazioni imposte all' erede, ad altra persona, cui il testatore lascia qualche cosa; come sarebbe s' egli lasciasse un fondo con incaricare l' erede o il legatario di lasciarvi godere l' usufrutto, o qualche servitù, o una pensione vitalizia ad un terzo.

Le destinazioni sono le applicazioni a qualche uso, che il testatore vuole che si faccia delle cose da lui donate; come se lascia una somma di denaro ad uno spedale, acciò sia impiegata in una fabbrica, in una compra di mobili ecc. Tutto questo chiamasi destinazione, ch' egli fa del legato.

I motivi sono le cause che talvolta il testatore esprime per render ragione della sua volontà. Essi sono di due specie: alcuni riguardano il tempo passato, e sono anteriori al testamento: altri riguardano il tempo futuro, ed inducono il testatore colla loro speranza o colla loro espettativa a disporre in quella forma. Così, parlandosi de' motivi che riguardano il passato, le considerazioni di affetto, di stima, di riconoscenza per qualche buon officio reso, per qualche servigio prestato, sono motivi, che obbligano a beneficare un erede o un legatario. Così, per ciò che riguarda il tempo futuro, la speranza o l' espettativa del testatore, che un suo parente o un suo amico voglia assumere la tutela di un suo figlio, è un motivo che l' obbliga a fare un tal legato. E questi motivi, che inducono a lasciare un legato, possono essere o non essere condizionali, secondo la maniera, con cui il testatore avrà spiegata la sua intenzione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L' indicazione è una espressione che il testatore surroga al nome di quella persona o di quella cosa che egli ha in mente, oppure che vi aggiugne per ispecificarla più espressamente, e per contraddistinguerla. Come se, invece di nominare un erede o un legatario, lo addita per mezzo della sua condizione; se dona al primogenito di un tale; se lasciando in legato un fondo, vi aggiunge la contrada, ove è situato, ed i suoi confini; se lasciando il legato di un quadro, che contiene un tale soggetto, vi aggiunge il nome del pittore o della persona, da cui ha ricevuto il quadro.

Di altre relative questioni ci occorrerà di doverci occupare altra volta, di quelle cioè che avvengono pur troppo spesso per imperizia de' Notai.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 9 *giugno* 1828. Venancia Sanchez indispettita perchè un tale Baldomero, dopo averle dato parola di sposarla, avesse fatto la promessa medesima ad altra giovine, ed avesse intralasciato le consuete visite, giurò di fare aspra vendetta dell'amante suo, e la fece; invitollo un giorno, il 17 di febbraio 1828, a fare con essa una lieta partita di passeggio sul mare in un battello: dopo due ore circa di tragitto, durante le quali sempre si parlò di cose indifferenti ed allegre, Venancia, tratto fuori un pugnale, lo immerge nel cuore a Baldomero, dicendo: » Va, traditore, va a far promesse di matrimonio, va a sposare la tua adorata, eccoti la via più breve; ma ti voglio pur io seguire, onde servirti di teste ». Nel pronunciare siffatte parole coll' accento del furore, si precipitò pur essa nel mare; ma il bravo barcaiuolo per nome Sotero Laniz, si slancia coraggioso nell' onde, e salva la sventurata Venancia. Questa è condotta a casa sua semi-viva: ma si riebbe fra non molto. Costruitosi il procedimento, l'Alcade maggiore condannò Venancia Sanchez alla pena capitale: rimandata poi la causa dinanzi alla Cancelleria di Granata, questo Tribunale, cui venne a risultare dell' alienazione mentale dell' inquisita, commutò la suddetta pena nel carcere perpetuo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lovanio, 16 *giugno* 1828. È uscito di fresco alla luce in questa Città un bellissimo discorso col seguente titolo = *De peculiari aetatis nostrae ius criminale reformandi studio et legumlatoris in ea re conficienda proprio munere Oratio, quam Lovanii die* XVII *octobris* MDCCCXXV *publice dixit M. F. Birnbaum.* Questo discorso, giusta quanto ne dice un giornale forense d Francia, contiene molti savii riflessi d'un grande interesse intorno alla legislazione criminale. In ogni pagina il sig. Birnbaum dimostra quanto abbia progredito questa scienza nell'Europa e nell'America. Questo dotto Professore ha posto ogni cura, perchè vengano ad essere utili tutti i documenti pubblicati non tanto nel suo paese, quanto in Francia, in Inghilterra, nell'Alemagna, ed eziandio negli Stati-Uniti Americani intorno al diritto criminale.

Ancona, 18 *giugno* 1828. Nella causa vertente fra la ditta Diuner Ischady, Enrico Iselin e Gio. Maggi, attori contro Antonio Contigiani negoziante, in punto di dichiarazione ed apertura di fallimento di esso Contigiani, il Tribunale di commercio sedente in questa città ha il medesimo dichiarato fallito.

Pisa, 20 *giugno* 1828. La nostra Ruota in causa Fajani ha testè pronunciato, che quando la nave soffre un sinistro dopo la dirottazione nel viaggio designato nel contratto di cambio marittimo, fatta dal capitano, non può il creditore del cambio pretendere i cambii marittimi.

Marsiglia, 20 *giugno* 1828. La Corte di cassazione ha pronunciato il 16 del corrente giugno intorno ad un'importante quistione commerciale, ed ha deciso nella causa Sallant, che » in materia di fallimento un concordio fatto regolarmente, ed omologato, rimane esecutorio verso tutti i creditori del fallito, ed eziandio verso quelli, che non sono intervenuti nell'atto ».

Parigi, 21 *giugno* 1828. Il sig. Lagrange ha pubblicato non ha guari un ottimo libro fatto per andar fra mani della studiosa nostra gioventù. Esso porta per titolo: *Manuel de droit Romain.* Fra i molti Autori consultati dal sig. Lagrange nell' interpretazione del testo di Giustiniano, v'ha Vinnio, Ducaurroy, Hugo, Mackaldey e Warnkœnig.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ciamberì, 23 *giugno* 1828. Il Supremo Magistrato sedente in questa Città ha fatto celebrare oggi nella Chiesa di Maria SS.ma un solenne sacrificio di propiziazione pel riposo dell' anima di S. E. il Conte Gattinara di Zubiena, P. P., Cav. di G. Croce dell'Ordine de' Ss. Morizio e Lazzaro, il quale nell' epoca dell' avventuroso ritorno dei nostri Re negli antichi loro Stati di terra-ferma, fu Presidente della Giunta Reale incaricata dell' amministrazione temporanea della Savoia, ed in quella sua qualità aperse la prima tornata di questo Eccell.mo R. Senato.

Genova, 20 *giugno* 1828. S. M. con sua R. Provvisione del 16 di questo mese ha nominato i seguenti Giudici mandamentali nella giurisdizione del nostro R. Senato: Avvocato A. Pellegrini, Giudice a Gavi (Novi) traslato da Ronco; Avvocato G. B. Gambaro, a Ronco, da S. Quilico (Genova); Avvocato G. B. Ginocchio, a S. Quilico, da Calizzano (*id.*); Avvocato F. Leoncini, a Calizzano (Albenga), già volontario nell' Uffizio dell' Avvocato de' Poveri.

Bobbio, 20 *giugno* 1828. Con R. Patenti del 16 del corrente S. M. ha nominato l' Avvocato Ormezzano, già volontario negli Uffizii generali presso il R. Senato di Genova, al posto di Sostituito Avvocato Fiscale presso questo R. Tribunale di Prefettura, che si è reso vacante pel decesso dell' Avvocato Tommaso Norcia; ed ha pure nominato l' Avvocato Cesare Buelli ad Assessore aggiunto nello stesso Tribunale.

Susa, 24 *giugno* 1828. Con R. Provvisione del 16 dell' andante giugno S. M. ha nominato a membri della nostra Congregazione Generale di Carità il Canonico Andrea Allizon, ed il Medico Vittorio Marchiandi.

Torino, 28 *giugno* 1828. S. M. con Sovrana provvisione del 16 del corrente mese di giugno ha nominato il Canonico Francesco Marcellino Turinas a Consigliere nel Consiglio generale di Carità in Ciamberì.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. si è degnata d' autorizzare Carlo Valenzasca, da Borgomanero, a ricevere ed autenticare, quantunque non Notaio, gli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

atti dipendenti dall' uffizio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

— Le Camere di vacazione del R. Tribunale di Prefettura di questa Capitale per le correnti ferie delle messi sono formate come segue: Due di esse saranno costantemente di servizio, e terranno le quattro solite udienze in ogni settimana ne' giorni di lunedì, martedì, venerdì e sabato: = 1.ª *Camera*: Sen. Derossi, Prefetto; Oggero, Bruno, Assessori — 2.ª *Camera, col concorso d' un Aggiunto*: Pref. Cucca-Mistrot, V.-Prefetto; Pettiti, Conte Ceca di Vaglierano, Assessori (servizio dal 24 giugno al 20 luglio). — 3.ª *Camera, col concorso d' un Aggiunto*: Pref. Salino, V.-Pref.°; G. M. Regis, Galetti, Assessori. — 4.ª *Camera, coll' Assessore anziano f. v. di Prefetto, e col concorso di un Aggiunto*: Agnesi, Moyetta, Claretta, Assessori (servizio dal 21 luglio a tutto il 16 agosto). — *Assessore Aggiunto di riserva*, Pejretti. = *Uffizio d' istruzione criminale*: G. Perini (servizio dal 24 giugno al 20 luglio); Valle (dal 21 luglio al 16 agosto).

— Nella scorsa domenica, 22 del corrente, tra le ore 6 e le 7 della sera, è caduto il fulmine nel cortile delle carceri Senatorie, ove passeggiavano alcuni carcerati: due di essi, cioè Gio. Battista Tallone di Bra, e Gioanni Rappa di Pavarono, stramazzarono. La meteora serpeggiò dapprima intorno al muro della Cappella. Ciò risulta dalla relazione, che venne tosto fatta a chi s' aspetta dal Custode di esse carceri.

— Fedeli alla loro promessa, i tipografi Eredi Botta hanno pubblicato ieri il 1.° fascicolo della nuova edizione per essi intrapresa del *Corpus iuris civilis*, che noi abbiamo annunziata a suo tempo nel *Diario* (pag. 366 e seg. di questo vol.). Discorreremo pure un' altra volta intorno all' utilità ed esattezza di questa ristampa, quando non ci manchi, siccome di presente, l' opportuno spazio nel giornale.

Torino. Stamperia Favale.

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE
Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 29 TORINO 28 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITTICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO UNDECIMO VOLUME.

A

ACQUE pluviali; scolaticci; loro pertinenza, pag. 441.

AFFITTAMENTO. Case in Torino. Facendosi luogo a congedo per abbisognare la casa di riparazioni, è dovuta all' affittavole anche generale l' indennità per li membri da esso occupati, p. 305. Ved. *Diritto d' insistenza.*

Sono ammessibili i capitoli tendenti a provare una verbale promessa di rilevo fatta a fideiussori da un terzo per le molestie, che potessero per detta qualità soffrire, non ostante il più alto silenzio su di ciò nell' atto della principale obbligazione, p. 177.

AGGIUDICAZIONE; nullità; assente; curatore; citazioni, p. 153.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

APPELLABILITA'. Domanda indeterminata.

Il dire che una domanda fu proposta in modo indeterminato non basta a costituire l'appellabilità della sentenza del Tribunale di Prefettura, che avesse sulla domanda medesima pronunciato.

L'appellante, ove in via di presunzione non possa stabilirsi l'appellabilità della causa in ragione di somma, debbe stabilirla coi mezzi dalla legge prescritti, p. 295.

Gli interessi decorsi dal giorno della domanda giudiciale in avanti non accrescono la somma della cosa controversa per l'effetto di determinare l'appellabilità di una sentenza, p. 392. V. *Domanda principale.*

APPELLO. Termine dell'appello; significazione di sentenza; presentazione per comparsa, p. 113. — Cumulazione di domande; domande nuove; contumacia, p. 219. V. anche *Sentenza.*

ASSENTE. Presunzione di morte.

Fra le cose dubbie dovendosi preferire le più verosimili, i Magistrati sogliono declinare dalla massima generale di diritto, secondo la quale l'assente si presume vivo sin dopo trascorsi gli anni cento dalla di lui nascita, allorchè plausibili motivi, ed urgenti presunzioni sostengono la probabilità della morte, p. 385.

ASSICURAZIONI marittime; società anonime di tali assicurazioni; arresto personale; art. 2063 del Codice civile; art. 32 del Codice di commercio, pag. 340.

ATTI d'incanto e deliberamento di stabili; istruzione ai Giusdicenti, p. 117. Istruzione del Senato, p. 135.

AVARIZIA; mentecattaggine; interdizione; instanza relativa, p. 203.

AVOCATORIE; eccezione d'incompetenza, p. 91.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

B

BALLERINA da teatro; figlia d'anni 12; obbligazione relativa di quella; assistenza della madre; nullità, p. 59.
BANCHIERE; negoziato d'imprestiti; straniero, p. 73.
BANDI campestri; Senato; Giudice; competenza, p. 81.
BENEFICIO de' poveri; delazione degli atti all' Ufficio dell' Avvocato de' medesimi, p. 29.
BIGLIETTO bancario; girata; conto corrente, p. 285.
BOSCHI; taglio loro; consuetudini locali; deroga; perizie, p. 267.

C

CANCELLAZIONE d'iscrizione ipotecaria; competenza, p. 311, 328.
CAPITOLI in via civile; inammessibilità.
I capitoli tendenti a riprovare quanto dichiarò il Notaio recipiente un testamento in ordine alle formalità dell' atto, sono di regola inammessibili in giudicio civile, p. 1.
CAPPELLANIA laicale; patronato, vocazione, p. 161.
Essendo ad una Cappellania chiamati li discendenti in primogenitura, ossia il più vecchio d'essi, il più vecchio d'età esclude li discendenti d'ogni altra linea, anche della linea ingressa, p. 161.
Beni componenti la dote loro; leggi relative allo svincolamento; libertà del capitale; competenza, p. 433.
CARTE taroccate non munite del bollo; contrabbando, p. 264.
CASE in Torino; affittamenti; insistenza, V. *Diritto d'insistenza.*
CASTELLANI, V. *Luogotenenti Giudici.*
CATTIVA riputazione in ordine al costume; giuochi; furti; evasione dal carcere previa rottura, p. 37.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

CAVALIERI di Malta; Religioso professo, testamento, pag. 74.

CENSO; sua rata; censo vitalizio, p. 310.

CITAZIONI; relazioni; insinuazione di copie; procure alle liti; Notaio; se questi possa autenticare tali atti fuori tappa; art. 3 del R. Editto del 23 luglio 1822, p. 60. — Ingiunzione; opposizione; nullità, p. 266.

CODICILLO; testamento; caducità; premorienza dell' erede istituito, p. 129.

COEREDI; procure di questi; diritto d' insinuata, p. 364.

COMANDANTI delle Provincie; Sindaci delle Comunità; facoltà di aprire osterie; contravvenzione relativa, p. 375.

COMPENSA; appellabilità; sentenza; domanda attrice, p. 441.

COMPETENZA; Tribunale del domicilio delle parti; del seguito contratto; beni posti in giurisdizione di altro Tribunale; cancellatura d' ipoteca sovra essi beni, p. 369.

COMUNITA'; sito per casa e sala ad uso di congreghe della medesima; renitenza de' particolari per la cessione d' esso sito; Sovrano provvedimento relativo, p. 44.

Consigliere nominando, p. 296.

CONDIZIONE in una sostituzione; ripetizione nelle sostituzioni, p. 286.

CONFESSIONE. Colui che confessa la verità del suo debito, ed aggiugne di volerlo compensare fino a concorrenza con altro suo credito, non può pretendere all' applicazione in suo favore della massima di diritto, per cui la confessione non può scindersi se il credito per lei dedotto non sia provato, p. 373.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

CONFESSIONE fatta da taluno massimamente mediante una scritta, ossia quitanza ancorchè simulata, può essere invocata da terzi estranei a tale scritta, p. 289.

CONSOLATI; sentenze; appello, p. 217.

CONTO. Allorquando hassi un rendimento di conto in riguardo ad un tempo posteriore, si presume che un conto eguale sia stato reso pel tempo anteriore, specialmente laddove l'ultimo sia stato riconosciuto senz'alcuna riserva, p. 359.

CONTUMACE sentito rifuse le spese, p. 321, 328.

Colui che debitamente citato a comparire dinanzi ad un Giudice competente in ragione di materia si tiene in contumace, perde il diritto di opporre la declinatoria del foro, p. 439. Ved. *Interpellanze.*

CONVENZIONE; scrittura privata.

Se taluno venda un immobile per polizza privata, e prometta di ridurre questa in atto pubblico sulle istanze del compratore, e poi si ricusi alla stipulazione dell'atto, il contraente deluso non può volere la validità della vendita, ma debbe essere contento alla indennità, p. 389.

COPIA di testamento mancante di formalità; testamento di un figlio di famiglia; cieco testimonio, p. 89.

CREDITO; assegnazioni; cessione; rinuncia dell'ipoteca dotale; presunzione di titolo; moglie; beneficio *cedendarum actionum*; notificazione di cessione, pag. 36.

CREDITORE censuario. Non può chiedere l'utile sua graduazione nel giudicio di purgazione, quando nell'instromento di vendita il censo venne accollato all'accompratore, p. 49.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

CREDITORE privilegiato; cessione di questo; spese per apposizione de' sigilli, di giudicio. Privilegio di un lavorante giornaliero; oste; locandiere; pristinajo, pag. 102.

CREDITORI ipotecarii non comparsi; ordine; cancellazione delle loro iscrizioni; diritto di preferenza; creditori chirografarii, p. 423.

CURATORE ad un concorso; Notaio; Causidico Collegiato; cessazione di questa qualità, p. 68.

D

DEBITO Pubblico; iscrizioni; loro cessione; istromenti relativi, p. 310.

DECLINATORIA del foro, V. *Contumace.*

DIRITTO d'insistenza.

Facendosi luogo al diritto d'insistenza debbono continuarsi ad osservare tutte le condizioni della scrittura di capitolazione, salva unicamente quella variazione di fitto, che sia di ragione dovuta.

Quando non trovasi sufficientemente stabilito, che la domanda del proprietario di volersi servire delle camere locate per suo uso proprio sia l'effetto di mera emulazione, suole essa ammettersi, purchè il detto proprietario presti a tal effetto l'opportuno giuramento, e sottomissione, p. 193.

Condizioni dell'affittamento, p. 419.

DOGANE; introduzione di fusti di spirito di vino provenienti dall'estero; bolle relative; gradi del medesimo inferiori a quello dichiarato nelle dette bolle; Tariffa annessa al Manifesto Camerale 14 marzo 1818, p. 43. V. *Merci.*

DOMANDA principale; somme varie; riconvenzionale; appellabilità, p. 417.

DONAZIONE di stabili fatta dalla madre alla figlia in occasione, ed a contemplazione di matrimonio,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cui siasi pure apposta la condizione della convivenza del futuro sposo colla donante, non può venir intaccata di nullità per mancanza delle formalità dalle leggi prescritte per le donazioni e per l' inadempimento della condizione, massime nel caso, in cui sia la donante passata a seconde nozze, p. 241.

DONNA maritata; L. *Quintus Mucius*, ff. *de donat. inter vir. et uxor.*

La presunzione indotta dalla L. *Quintus Mucius* cessa secondo le circostanze.

I mobili, che si trovano presso la moglie, non debbono presumersi appartenenti al marito quando la moglie è vissuta molti anni separata dal marito, ed aveva una industria particolare.

Dopo il lasso di venticinque e più anni si presumono consunti i mobili, p. 169.

———; autorizzazione; Statuto d' Aosta; competenza; pag. 401.

DOTE; padre della sposa; marito; padre di questi; pagamento; beni; obbligazione, p. 443.

E

EBREI poveri; agnati; conversione alla Religione Cattolica, p. 209.

EREDE universale; erede particolare legittimato, Ved. *Inventario.*

——— obbligato per testamento a sposare una cugina; rifiuto; se importi la perdita dell' eredità, p. 38.

ESAMI; notificanza; nullità, p. 29.

———; citazione dei testimonii.

Non è di rigore, che negli esami civili segua la citazione de' testimonii.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La prova della morte delle persone, che si sono assentate sotto il regime del Codice Francese, può somministrarsi per mezzo di testimonii, e non è necessario, che i deponenti siano in numero di sette, p. 257.

F

FALLIMENTO; cosa richiedasi per costituirlo; protesto di una lettera di cambio, p. 205.

FERITA; incerti fra due, p. 8.

FERITE in rissa; coltello serratoio, p. 22.

FIGLIO di famiglia, V. *Giudice.*

FLEBOTOMI; esercizio della chirurgia; § 2 del Regolamento annesso al Manifesto del Magistrato della Riforma del dì 8 agosto 1818; R. Patenti del 19 febbraio 1822; Manifesto di esso Magistrato del 9 di marzo stesso anno; R. Editto giudiziario; competenza, p. 8.

FLEBOTOMO; esercizio illegale della medicina e chirurgia; Giudice mandamentale; Tribunali di Prefettura; competenza, p. 105.

FORESTE; Impiegati dell'Amministrazione; delitti di resistenza contro i medesimi; competenza, p. 124.

FURTI varii; inquisito libertino; dissipatore delle proprie sostanze; oziosità, p. 183.

FURTO con sforzamento di serratura; cattive qualità dell'inquisito, p. 234.

G

GIUDICE; reincanto; citazione; nullità di giudicio. Causa dinanzi al medesimo; comparizione personale; R.a legge, p. 434.

GIUDIZIO di purgazione. Nel giudizio di purgazione si può dal Tribunale riconoscere per valida la riduzione d'ipoteca competente a pupilli acconsentita

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dal loro tutore, constandogli d'altronde della giustizia di tale riduzione senza le formalità prescritte dal R. Editto ipotecario, art. 22 e 26, p. 49.

GIURAMENTO purgativo; prescrizione commerciale. Giuramento decisivo; quando si possa offerire; R.ª legge; Codice francese, p. 26.

——— decisivo; formola; qualità; R.ª Costituzioni, pag. 106.

——— suppletivo; quitanza; non numerata pecunia; eccezione relativa; p. 362.

I

INAPPELLABILITA'; domande diverse; qualità ereditaria; tempo per deliberare, p. 337.

INCENDIO; assicurazione; usufruttuario; *negotiorum gestor*; ipoteca, p. 281.

INGIUNZIONE; emolumento; successione, p. 412.

INQUILINO; corte; vetture; proprietario della casa, pag. 171.

INSINUAZIONE; dritto; art. 4 e 19 della tariffa del 1.º di aprile 1816; usufrutto; proprietà, p. 235. V. *Partito*.

INTERPELLANZE. Il contumace, ch'ebbe copia della domanda dell'attore, che non diede risposta intorno alle interpellazioni fattegli riguardanti al possesso di alcuni stabili e ad una *obbligazione per alimenti*, non può lagnarsi se il Giudice fondò la sua sentenza sul di lui solo silenzio, p. 439. V. *Contumace*.

INVENTARIO; testatore; nomina del Notaio per la formazione del medesimo; morte di questo; nomina accordata alla vedova del testatore; erede universale; erede particolare legittimato; spese dell'inventario, p. 41.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

IPOTECA; riduzione, V. *Moglie, Giudizio di purgazione.*

Venditore impresario, p. 220.

Una sentenza di condanna alla dismissione d'uno stabile porta ipoteca giudiziale e generale a carico del detentore condannato, p. 273. V. anche *Stabili.*

ISRAELITI; Comitato di pubblica istruzione dei medesimi, p. 23.

ISCRIZIONI e trascrizioni; cancellazione loro, p. 30.

ISTROMENTO; prova testimoniale; legge Romana, e Francese; Regie Costituzioni; giurisprudenza patria, p. 61.

——— dotale; note d'inscrizione; credito eventuale, pag. 123.

L

LADRONECCI di legnami nei boschi; obblazioni in proposito; avvertenze, p. 11.

LEGATARIO; possesso appo di questi del legato; domanda per la rimessione del medesimo, p. 424.

LEGATO; domestici, p. 172. — Annua prestazione, V. *Ebrei poveri.* — Loro pagamento come abbia a farsi, p. 265.

——— pio; interessi, V. *Usufruttuario.*

LETTERA di cambio; Tribunali di Commercio.

Il Tribunale di Commercio può con effetto condannare colui, che figura come soscrittore d'una lettera di cambio, se nell'atto di protesto il medesimo, lungi dall'impugnare il debito in esso contenuto, abbia promesso di pagarlo fra breve. La ricognizione della firma in queste circostanze non è necessaria, p. 201.

LIBRI commerciali. L'estratto dei libri commerciali non prova dove non sia fatto coll'intervenimento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di persona legittima a rappresentare colui, contro il quale vuolsi adoperare: quindi e puossi ordinare la presentazione dei libri medesimi, e puossi volersene dal Magistrato un estratto legale, p. 180.

LUCRI dotali, p. 30.

LUOGOTENENTI Giudici; Castellani; Bailì; nominazioni loro; carta da impiegarsi per esse, p. 58.

Ordinanza nulla; domanda per danni e spese contro di quelli, p. 363.

M

MADRE; nipoti di fratello, p. 342.

MASTRI Uditori Camerali; privilegio del foro, p. 91.

MATRIMONIO; moglie; acquisti fatti da questa, p. 29.

MERCI e libri d'estera provenienza; dritti doganali; pena, p. 412.

MINORE; curatore alle liti; deputazione di procuratore, p. 103.

MOGLIE. La moglie può acconsentire alla riduzione dell'ipoteca per le sue doti, e ragioni dotali, che gli competa sui beni di un terzo col solo intervento del marito, e senza le formalità prescritte dal R. Editto ipotecario, art. 22 e 26, p. 49.

MONETA; corso abusivo; pagamento, p. 91.

MORTE; successione; questione relativa, p. 28.

MUTUO. Sono inammessibili li capitoli per provare un'intelligenza verbale d'un mutuo con ipoteca speciale, p. 97.

N

NOTAIO; dichiarazione da questo estesa, art. 58 del R. Editto ipotecario, V. *Iscrizioni e trascrizioni.*

Se richiesto da un Ebreo, pazzo, o furioso possa rifiutarsi, p. 236.

NOVITA'; appello; gravame; nullità, p. 81.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

O

OPERA pia; esecutore testamentario; Parroco *pro tempore*.

Il Parroco *pro tempore* nominato esecutore testamentario di un' Opera pia non è tenuto prestare la sottomissione prescritta dal § 19, lib. 5, tit. 1 delle RR. CC., p. 315.

ORDINANZE; diritti; registrazione; tariffa annessa al R. Editto del 27 settembre 1822; Ordinato Camerale del 27 gennaio 1823; Regie Costituzioni; Manifesto della Regia Camera del 13 aprile 1823; ordinanze di consenso; condanne giudiciali; articoli 30 e 43 del Regio Editto ipotecario, pag. 297, 315, 343, 377.

OSTERIE, V. *Comandanti*.

P

PARTITO ad un incanto per affitto od acquisto di beni; insinuazione; dritto, p. 442.

PENSIONE vitalizia durante lo stato nubile; capitale pagabile in caso di matrimonio.

Questione. Se dopo il matrimonio essendosi continuata l'esazione della pensione vitalizia dovuta durante lo stato nubile, possa dopo la morte della creditrice chiedersi dall'erede il capitale, p. 206.

PERIZIA *ultra petita*, p. 441.

PIANTE fruttifere; permesso di taglio de' boschi, p. 90.

POSIZIONI. I Sindaci del fallimento possono essere obbligati a rispondere, e giurare in riguardo alla scienza intorno alle posizioni, o capi di giuramento che venissero dedotti contro il fallito, p. 180.

Tacita confessione, p. 332.

Risposta alle medesime; deposito; corsa pronuncia, p. 348.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Hassi a dire inammessibile perchè irrilevante la posizione onde taluno pretenda di stabilire come l' Avvocato della Parte che s' invita a rispondere consentisse all' udienza di aggiugnere un capitolo a quelli che erano già fissati per legge alla vendita dei beni assoggettati a subastazione, p. 403.

POSSESSO immemoriale; testimonii.

Onde stabilire la prova del possesso immemoriale, non possono presentarsi testimonii che non avessero oltrepassata l' età d' anni cinquanta, o che oltrepassandola fossero stati lontani per tempo notevole dal paese, dove il possesso avrebbe dovuto stabilirsi, p. 134.

PREZZO per perizia; vendita; insinuazione; diritto, pag. 170.

PROVA testimoniale; testimonii interessati; parenti; servitori, p. 121.

Il termine prescritto dalla Regia Legge in ordine ai termini per la prova testimoniale decorre di *pien diritto*, nè può, ove sia decorso, farsi luogo alle prove per testimonii senza l' ottenimento della restituzione in tempo, p. 281.

Q

QUITANZA, V. *Confessione fra terzi.*

——— di vendita; fitto anticipato; insinuazione; diritto; art. 42 della tariffa, p. 348.

R

RATIFICA; prova; osservanza del contratto, p. 395.

RELIGIOSO professo, che ottenne speciale indulto di perpetua secolarizzazione, può disporre per testamento anche dopo rientrato in chiostro, rivestito l' abito

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

regolare, ed esercito l'ufficio di Vicario, se non devenne alla rinnovazione dei voti solenni, p. 223.

RISARE; Sovrane provvisioni relative, p. 202.

S

SENTENZA; appello. Le cause possessorie non possono sottoporsi in terzo grado di giurisdizione alla censura del Magistrato Supremo, quantunque l'appello sia fondato sopra nullità derivanti dalla violazione della legge, p. 259.

SERVITU'; obbligo relativo; insinuazione; diritto, p. 376.

SIMULAZIONE; commissario di polizia; verbale; confessioni risultanti dal medesimo; prova, p. 331.

SOCIETA'; acquisto fatto con danaro altrui; pupilli; consegna; conto, p. 427.

SPESE; condanne; danni, p. 442.

STABILI. L'art. 163 del R. Editto 16 luglio 1822 è applicabile agli stabili venduti anteriormente, quantunque queste vendite fossero seguite dalla formalità delle gride, se l'approvazione delle medesime non ebbe luogo che dopo messa in vigore la detta legge, p. 278.

SUBAFFITTAMENTO. La proibizione di cedere un affittamento non porta seco la proibizione di sublocare.

La risoluzione dell'affittamento principale per morosità nel pagamento di fitto non produce nullità del subaffittamento contratto dal conduttore

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prima che questi fosse espulso dall' affittamento, pag. 186.

SUBASTAZIONE; giudizii; appello; art. 112, 113 e 137 del R. Editto ipotecario, p. 62. =

I due mesi concessi dall' art. 73 del R. Editto ipotecario a ciascun creditore per instare la subastazione, decorrono dall' ultima notificazione fatta a qualunque di essi, p. 65. = 171 =

SUCCESSIONE; varii individui colpiti da morte; stessa causa di morte, p. 28.

SUICIDIO; come conoscere se sia imputabile; codicillo di un suicida, p. 74.

T

TAGLIO irregolare; squarciamento di piantini; art. 64 del Regolamento de' boschi e selve, p. 10.

TERZO possessore; esecuzione. Li giorni trenta determinati dall' art. 125 del R. Editto ipotecario non si rapportano che al diritto d' istituzione del giudicio di purgazione, e non al diritto che possa spettare al terzo possessore d' opporsi alla dismissione per mancanza di titolo per parte dell' instante, p. 145.

TESTAMENTO di nuncupazione implicita; schedula; Notaio, p. 151. — Testimonii; nullità, p. 250. — Falso; presunzione di pagamento, p. 252. — Pesi; destinazione, p. 444.

TRIBUNALI di Prefettura; Giudice di Mandamento; competenza, p. 396.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TUTELA. Il secondo tutore è tenuto alla resa del conto anche dell'amministrazione del precedente tutore stato da lui liberato, p. 33.

TUTORI, e curatori testamentarii; scuse per esenzione dalla tutela; figlia di famiglia; accusa del tutore; rimozione del tutore, p. 183. — Rendimento di conto, p. 310.

U

UFFIZIALI giubilati; Uditorato di Guerra; competenza, p. 188.

USUFRUTTUARIO; cauzione; inventaro, p. 204.

V

VEDOVA; passaggio a seconde nozze; anno vedovile; lucri dotali, p. 30.

VENDITA; molestie; timore; guarentigia per parte del venditore, pag. 73. — Pagamento; cancellazione d'ipoteche; cauzione, p. 299.

Onde possa sospendersi l'approvazione dei capitoli della vendita, non basta che il debitore, od i creditori alleghino che i fondi furono male misurati, e domandino l'elezione dei periti per fare una nuova misurazione, egli è necessario dare una prova tendente a mostrare la giustizia almeno probabile della fatta eccezione, e il danno che dall'errore occorso potesse addivenire, p. 403.

VESTI preziose; sposa; marito; restituzione, p. 443.

VIGESIME; beni gravati dal pagamento di esse; affrancamento, p. 138.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 30

TORINO
28 giugno 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

Delle Sentenze, Ordinanze, e Decreti di voto più importanti dei Supremi Magistrati, e dei Tribunali di Prefettura del Regno, che si contengono in questo Volume XI.

SENATI.

Sentenza del Senato di Piemonte del 21 dicembre 1827 ref. D. Celebrini in causa Riccio contro il Santuario della SS.ma Vergine d' Oropa — *Testamento — Demenza — Capitoli*, pag. 1.

—— dello stesso Senato del 28 dicembre 1827 ref. D. Coller in causa Berchiati contro Bertalazone — *Pensione vitalizia durante lo stato nubile — Capitale pagabile in caso di matrimonio*, pag. 17.

—— del medesimo 7 gennaio 1828 ref. D. Quaranta in causa *utrinque* L..... — *Tutela — Conti*, pag. 33.

—— *id.* 8 gennaio 1828 ref. D. Pulliga in causa Vicario S. Agabio contro Berra — *Ipoteca — Riduzione — Moglie — Pupilli — Creditore censuario*, pag. 49.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza 19 gennaio 1828 ref. D. Coller in causa Rognone contro Anfossi — *Purgazione di stabili* — *Subastazione* — *Termini utili*, pag. 65.

—— *id.* 10 dicembre 1827 ref. D. Pullini in causa Levi contro Ferrari — *Vendita* — *Guarentigia*, pag. 73.

—— *id.* 26 gennaio 1828 ref. D. Coller in causa Castelli contro Bely — *Contratto verbale mutuo* — *Ipoteca speciale*, pag. 97.

—— *id.* 9 febbraio 1828 ref. D. Vergnasco in causa T..... contro P..... — *Appello* — *Termine dell'appello*, pag. 113.

—— *id.* 8 febbraio 1828 ref. D. Carrone in causa Anselmo contro Garella — *Codicillo* — *Caducità*, pag. 129.

—— del Senato di Genova 23 settembre 1826 ref. D. Marone in causa Camere contro Gianello — *Possesso immemoriale* — *Testimonii*, pag. 134.

—— del Senato di Piemonte del 23 febbraio 1828 ref. D. Vacha in causa Quirardi e Sola contro Druetta — *Esecuzione contro il terzo possessore* — *Competenza*, p. 145.

—— del medesimo 19 febbraio 1828 ref. D. Dondona in causa *utrinque* Saglione — *Cappellania laicale* — *Patronato* — *Vocazione*, pag. 161.

—— *id.* 30 gennaio 1828 ref. D. Carrone in causa N..... contro N..... — *Contratto d'affittamento* — *Fideiussione* — *Prova testimoniale*, p. 177.

—— del Senato di Genova 23 febbraio 1827 ref. D. Clavarino in causa Ferretto contro Gros Jean Tavan — *Posizioni* — *Libri commerciali* — *Prova*, pag. 180.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Piemonte 8 marzo 1828 ref. D. Fontana in causa Serra e Cattaneo contro Reggio — *Affittamenti* — *Dritto d'insistenza*, pag. 193.

—— del medesimo 22 marzo 1828 ref. D. Fontana in causa Treves contro Università degli Ebrei — *Legato* — *Ebrei poveri* — *Conversione*, p. 209.

—— *id.* 15 marzo 1828 ref. D. Bolla in causa Ferrari contro Casale — *Ex-Religioso rientrato in chiostro* — *Mancanza di rinnovazione dei voti* — *Testamento*, pag. 225.

—— *id.* 7 marzo 1828 ref. D. Vergnasco in causa Rabellino contro Rognone — *Donazione* — *Contratto matrimoniale* — *Condizione* — *Convivenza*, pag. 241.

—— *id.* 3 marzo 1828 ref. D. Jano in causa Compagnia del SS.mo Sacramento di Cavour contro Formento — *Ipoteca* — *Sentenza* — *Iscrizione*, pag. 273.

—— del Senato di Savoia 26 gennaio 1828 ref. D. ..... in causa Dolin contro Grobert — *Vendita di stabili* — *Gride*, pag. 278.

—— del Senato di Genova 30 dicembre 1826, ref. D. Grattarola in causa Cozzi contro Schiari — *Prova testimoniale* — *Termine*, pag. 281.

—— del Senato di Torino 26 aprile 1828 ref. D. Chionio in causa Maronero contro Salvino e Spandri — *Confessione fra terzi* — *Quitanza*, p. 289.

—— del Senato di Genova 12 febbraio 1826 ref. D. Demaurizi in causa Barilari contro Cerisola — *Appellabilità* — *Domanda indeterminata*, pag. 295.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Piemonte 15 marzo 1828 ref. D. Piacenza in causa Reyneri contro Zanotti — *Case in Torino* — *Affittavole generale*, pag. 309.

— del Senato di Genova 12 maggio 1826 ref. D. Rocca in causa *utrinque* Bobbio — *Tutore* — *Rendimento di conti*, pag. 310.

— del Senato di Piemonte 13 gennaio 1827 ref. D. Coller in causa Benentini e Oddone contro Biava — *Sentenza contumaciale* — *Contumace sentito rifuse le spese*, pag. 321.

— del Senato di Genova 11 agosto 1826 ref. D. Sticcha in causa Garibotto contro Perelli — *Restituzione in tempo* — *Nuovi titoli* — *Sentenza contumaciale*, pag. 328.

— del Senato di Torino 21 aprile 1827 ref. D. Dondona in causa Viotti e Rubiolo contro Bernardi — *Inappellabilità* — *Domande diverse*, p. 337.

— del Senato di Genova 16 ottobre 1826 ref. D..... in causa Sturla contro Rossi — *Assicurazioni marittime* — *Arresto personale*, pag. 340.

— del Senato di Piemonte 28 aprile 1828 ref. D. Pullini in causa Parrocchiale di S.ta Maria di Torino contro Vachieri — *Opera pia* — *Esecutore testamentario*, pag. 353.

— del Senato di Genova 12 marzo 1827 ref. D..... in causa Rotondo, Sturla e Webb — *Giuramento suppletivo* — *Quitanza*, pag. 362.

— del medesimo 26 maggio 1826 ref. D. Clavarino in causa *utrinque* Pittaluga — *Confessione* — *Scindibilità*, pag. 373.

— del Senato di Piemonte 14 marzo 1826 ref. D. Fiorotti in causa Morello contro Rivoira — *Assente* — *Presunzione di morte*, pag. 385.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del medesimo 3 maggio 1828 ref. D. Pullini in causa Delapierre contro Squindoz — *Statuto d'Aosta — Autorizzazione della donna maritata — Editto 27 settembre 1822 — Competenza*, pag. 401.

—— del Senato di Genova 17 marzo 1827 ref. D. Buraggi in causa Carrosio Rocca contro Causa — *Posizioni — Avvocato — Dichiarazioni*, pag. 403.

—— del Senato di Piemonte 31 marzo 1826 ref. D. Chionio in causa Magnino contro Appiani — *Domanda principale — Riconvenzionale*, p. 417.

—— del medesimo 11 gennaio 1826 ref. D. Roberi in causa Murello, Cavallero, Bella, e Borio contro Cuniberti Avidano — *Giudice di Mandamento — Causa — Eredità*, pag. 434.

TRIBUNALI DI PREFETTURA.

Sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino del 28 dicembre 1827 ref. I. M. Regis in causa Vagnone contro Fravega — *Termine per i giudicii d'appello — Deserzione*, p. 7.

Ordinanza di voto del medesimo del 2 gennaio 1828 ref. I. M. Regis in causa del R. Fisco di C..... contro G. A. R. — *Flebotomo — Esercizio della Chirurgia*, pag. 9.

Sentenza del medesimo del 27 dicembre 1827 ref. D. Claretta in causa Piccolo contro Commissione Israelitica del Piemonte — *Comitato di pubblica Istruzione — Ordinato della Regia Intendenza Generale di Torino 7 settembre 1823*, pag. 23.

—— *id.* del 5 gennaio 1828 ref. I. M. Regis in causa di Colombano Garitta contro Gerbino Promis — *Esami — Notificanza — Nullità — Moglie — Avvocato de' Poveri*, pag. 29.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza *id.* dell' 11 gennaio 1828 ref. I. M. Regis in causa Pompilio contro Fisco delle Regie Dogane d' Alessandria — *Furti di spirito di vino — Bolle relative*, pag. 43.

—— *id.* del 4 gennaio 1828 ref. I. M. Regis in causa Costa-Iomelli contro Stabio-Gianotti — *Prova testimoniale — Istromento — Leggi diverse*, pag. 61.

—— *id.* del Tribunale di Prefettura di Domodossola del 26 novembre 1827 nel concorso Taddei — *Curatore ad un concorso — Notaio — Causidico Collegiato — Cessazione di questa qualità*, pag. 68.

—— *id.* del Tribunale di Torino del 25 gennaio 1828 ref. I. M. Regis in causa Devenuto Fiore contro Melano-Calcina — *Vendita — Guarentigia*, pag. 73.

Decreto di voto del Tribunale di Prefettura di Pinerolo del 5 dicembre 1827 in causa Gervasone contro Guanta — *Novità — Appello — Gravame — Nullità*, p. 81.

Sentenza del Tribunale di Torino dell' 8 febbraio 1828 ref. I. M. Regis in causa del Regio Fisco di..... contro il flebotomo V..... — *Flebotomo — Indennità*, pag. 105.

—— del medesimo 19 febbraio 1828 ref. I. M. Regis in causa Frola contro la Comunità di Montanaro — *Vigesima — Beni gravati — Affrancamento*, pag. 138.

—— *id.* 25 febbraio 1828 ref. I. M. Regis in causa Rubatto contro Vaudano — *Cumulazione di domande — Giudicio d' appello — Domande nuove — Contumacia*, p. 219.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza *id.* 21 marzo 1828 ref. I. M. Regis in causa Cassini Ceppi contro Beltramo — *Testamento falso — Presunzione di pagamento*, pag. 252.

—— *id.* 12 aprile 1828 refer. I. M. Regis in causa Fisco di Belvedere contro Calosso — *Carte taroccate — Contrabbando*, pag. 264.

Decreto di voto del medesimo 29 aprile 1828 ref. D. Ceca di Vaglierano in causa Morasino contro Doglio — *Cancellazione d'iscrizione ipotecaria — Competenza*, pag. 311, 328.

Sentenza dello stesso 19 aprile 1828 ref. I. M. Regis in causa Ferrero contro Merlo — *Posizioni — Tacita confessione*, pag. 332.

—— del medesimo 16 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa Rappetti contro Favetti — *Posizioni — Risposta — Corsa pronuncia*, pag. 348.

—— *id.* 12 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa Scarzelli contro Cauda — *Tribunale del domicilio delle Parti — Competenza*, pag. 369.

—— *id.* 23 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa R. Fisco di Ceres contro Robetto — *Comandanti delle Provincie — Osterie*, pag. 375.

—— *id.* 16 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa Levi contro Actis — *Tribunali — Giudice — Competenza*, pag. 396.

—— *id.* 30 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa R. Fisco doganale contro Bizzorero — *Libri — Merci d' estera provenienza — Pena*, p. 412.

—— *id.* 6 maggio 1828 ref. I. M. Regis in causa Guglielmetto Muggion contro Muggion — *Comunione — Società — Pupilli — Conto*, p. 427.

—— *id.* 14 giugno 1828 ref. I. M. Regis in causa Perino contro Tempo — *Sentenza — Appellabilità — Domanda attrice*, pag. 441.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Notizie miscellanee. Pag. 13, 31, 45, 63, 77, 92, 110, 126, 143, 158, 173, 188, 205, 221, 236, 253, 268, 287, 300, 316, 333, 349, 364, 381, 397, 413, 428, 445.

Varieta'. Pag. 80, 94, 128, 176, 191, 240, 352, 368, 400, 431.

Bibliografia. Pag. 32, 48, 64, 96, 144, 159, 224, 270, 288, 384.

Necrologia. Pag. 256, 384, 416, 430.

Alcune addizioni.

All'art. *Appellabilità*, pag. 393, si aggiunga quanto segue: » La disposizione dell'art. 112 del R. Editto ipotecario sta tassativamente. Quindi qualunque sia il valore del fondo, di cui fu ordinata la vendita, la sentenza, che lo riguarda, è inappellabile, se moltiplicato per sessanta volte l'annuo tributo, cui lo stesso è soggetto, non lassi una somma eccedente i franchi 3m. ». Così ebbe a decidere un Magistrato Supremo.

— La massima seguita dal Tribunale di Prefettura di Torino colla sentenza proferita il 16 di maggio 1828, ref. I. M. Regis in causa Levi contro Actis (pag. 396 e seg.), è la stessa stata sancita dal R. Senato Genovese con sentenza del 10 di aprile 1826 ref. D. Demaurizi in causa Grondona contro Ceronio.

— Vuolsi aggiugnere la seguente massima all'articolo posto alla pag. 424, ove trattasi di materia ragguardante a legati: » Il legato annuo vitalizio debbesi intieramente pagare, allorquando muore il legatario dopo principiato l'anno ». Così pronunciò il Senato di Piemonte con sentenza del dì 8 maggio 1787 ref. D. Botto in causa degli eredi del Marchese di Caraglio contro il Medico Farcito.

Torino. Stamperia Favale.

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE
Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO
FORENSE
UNIVERSALE
11